

Doc. XXIII

n. 4

RELAZIONE

della

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO
SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE
E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI**

RELATORE: Deputato ENEA CERQUETTI

Comunicata alle Presidenze delle Camere l'8 giugno 1983

VOLUME TERZO

ROMA 1983

AVVERTENZA

Il *Doc. XXIII*, n. 4, che comprende le conclusioni dell'inchiesta, è suddiviso nei seguenti volumi:

VOLUME I: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

VOLUME II: IL CASO INTERMARINE

VOLUMI III E IV: ATTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE

VOLUME V: DOCUMENTAZIONE

INDICE DEL TERZO VOLUME

Allegato 1. — Unione dell'Europa occidentale (UEO): «Il segreto militare e l'informazione dei Parlamenti»	Pag. 7
Allegato 2. — Unione dell'Europa occidentale (UEO): «I Parlamenti e gli acquisti militari»	» 53
Allegato 3. — Unione dell'Europa occidentale (UEO): «Le condizioni politiche di una cooperazione europea in materia di armamenti»	» 145
Allegato 4. — Confindustria, <i>Direzione rapporti economici</i> : «L'industria e le forniture militari»	» 167
Allegato 5. — Aeritalia: «Documento per la Commissione d'inchiesta»	» 199
Allegato 6. — Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili (UCIMU): «Nota relativa alle problematiche esistenti nei rapporti tra il settore e le forniture per la difesa»	» 239
Allegato 7. — Senato della Repubblica, <i>VIII Legislatura</i> , Doc. XIV, n. 3: «Decisione e Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1980»	» 245
Allegato 8. — Ministero della difesa, <i>Giornale Ufficiale</i> , Dispensa 43 ^a , 27 ottobre 1973: «N. 585 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Norme per l'iscrizione nell'Albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa (Ufficio centrale per gli allestimenti militari), 3 ottobre 1973»	» 279
Allegato 9. — Ministero della difesa, <i>Ufficio del Segretario generale</i> : «Metodologia per la determinazione dei costi orari aziendali per prestazioni e/o forniture militari»	» 289
Allegato 10. — Ministero della difesa: «Il mantenimento dei mezzi delle Forze armate»	» 347
Allegato 11. — A) Ministero della difesa, <i>Ufficio del Segretario generale</i> : «Situazione del personale esistente presso gli enti dell'area tecnico-amministrativa»; B) Camera dei Deputati, <i>VIII Legislatura</i> , Disegno di legge n. 3630/12: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985, TABELLA N. 12, Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983»	» 427
Allegato 12. — Camera dei Deputati — Senato della Repubblica, <i>VIII Legislatura</i> , Doc. XIII, n. 2-bis, 3-bis, 4-bis: «Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia» per gli anni 1980, 1981, 1982	» 449

Allegato 13. — Ministero della difesa, <i>Ufficio del Segretario generale</i> : «Enti dipendenti dalle Direzioni generali tecniche; rapporti fra le Direzioni generali tecniche e gli enti logistici direttivi periferici di Forza armata»	Pag. 517
Allegato 14. — Ministero della difesa: «Illustrazione di dettaglio dei compiti delle Direzioni delle costruzioni aeronautiche»	» 523
Allegato 15. — Ministero della difesa: «Illustrazione di dettaglio dei compiti degli uffici di sorveglianza tecnica»	» 531
Allegato 16. — Ministero della difesa, <i>Ufficio del Segretario generale</i> : «Elenco dei materiali da attribuire alle Direzioni generali tecniche»	» 559
Allegato 17. — Camera dei Deputati, <i>Servizio Studi</i> : «Appunto sulla rilevazione di dati del settore industriale-militare italiano»	» 575
Allegato 18. — A) Ministero della difesa: «Situazione dell'industria aerospaziale italiana aggiornata alla fine del 1977»; B) Ministero della difesa: «Principali programmi e attività di competenza di Costarmaereo (impegni di spesa nell'esercizio finanziario 1981)»	» 587
Allegato 19. — Ministero della Difesa: «Capitolato d'oneri per la fornitura e la riparazione dei materiali speciali occorrenti all'Amministrazione aeronautica (Decreto ministeriale 6 marzo 1934)»	» 625
Allegato 20. — Ministero della difesa, <i>Direzione generale delle costruzioni, armi, armamenti aeronautici e spaziali</i> : A) «Certificati di qualificazione per gli stabilimenti industriali»; B) «Valutazione e qualificazione dei fornitori e dei subfornitori»	» 681

ALLEGATO 1
(cfr. Vol. I pag. 49)

DOC. 511

12 MAGGIO 1970

UEO — Il segreto militare e l'informazione dei parlamenti

RELAZIONE ¹

presentata a nome della Commissione degli Affari della Difesa e degli Armamenti² dall'On. Goedhart, relatore.

SOMMARIO

Progetto di raccomandazione

su il segreto militare e l'informazione dei parlamenti

Esposizione delle motivazioni

presentata dall'On. Goedhart, relatore

Introduzione

Capitolo I : Disposizioni su scala nazionale

A. Atteggiam~~to~~to generale degli ambienti ufficiali

B. La prassi nei ministeri della difesa nazionali

C. Procedure delle commissioni parlamentari difesa

Capitolo II : Disposizioni adottate su scala internazionale

Conclusione

Allegati (vedasi fine del volume)

I. Questionario sulla prassi in uso nei ministeri della difesa

II. Questionario sulla prassi in uso nelle commissioni difesa.

Nota sulla terminologia

La maggior parte dei paesi della N.A.T.O. e la N.A.T.O. stessa classificano le informazioni, sul piano della sicurezza, in quattro categorie : segretissimo, segreto, riservato , a limitata diffusione. Le informazioni appartenenti a queste quattro categorie sono dette "classificate" e quelle che possono essere pubblicate, "non classificate". A meno che il contrario non risulti nettamente dal contesto, il termine " riservato " sarà utilizzato nella presente relazione nella sua accezione generale, come sinonimo di "classificato".

1. Adottata dalla commissione all'unanimità.

2. Membri della commissione : On. Goedhart (supplente : van der Stoel) (presidente ad interim) ; On. Vedovato (vice-presidente) ; On.li Abelin, Badini Confalonieri, Beauguitte (supplente : Hauret) ; Berthet, De Kenleiner, Delforge (supplente : Van Lent), Digby, Draeger, Foschini, Fossa, Lemmrich, Jung, Lenze, MacLennan (supplente : Miller), Mart, Mommersteeg, Moulin (supplente : Legaret), Nothomb, Pöhler, van Riel (supplente:Piket), Lord St Hélène, Schloesing, Wienard (supplente : Rutschke), Williams.

N.B. I nomi dei rappresentanti che hanno preso parte alla votazione sono stampati in corsivo.

Progetto di raccomandazione
su segreto militare e informazione dei parlamenti

L'Assemblea,

Considerando che le necessità della democrazia e la politica di dissuasione, esigono di dare alle misure difensive il massimo di pubblicità compatibile con la loro efficacia, e che i parlamentari debbono avere accesso, in modo sufficientemente ampio, alle informazioni "classificate" per capire la politica e giustificare le spese in questo campo ;

Considerando, inoltre, che l'integrazione degli sforzi nazionali di difesa in seno all'Alleanza esige che questo doppio sforzo di informazione si posto in atto sia dalle autorità nazionali sia da quelle della N.A.T.O. ;

Portando ad esempio a tutti i parlamenti le misure adottate dal Bundestag per informare i suoi membri sulle questioni di difesa, ma cosciente di che le condizioni e le tradizioni proprie di ciascun altro parlamento non permettono di adottare delle misure del tutto uniformi ;

Cosciente di rappresentare l'unico organo parlamentare istituito da un trattato internazionale di legittima difesa collettiva e che quindi adesso incombe il mantenerne costantemente allo studio le disposizioni prese per adempiere a questo obbligo, qualunque sia l'organizzazione alla quale il Consiglio possa aver delegato la responsabilità dell'esecuzione ;

Ricordando che il Consiglio, nella sua seconda relazione annuale, ha inteso l'auspicio dell'Assemblea "di esaminare le questioni della difesa in una prospettiva più vasta di quella alla quale deve limitarsi il Consiglio e di considerare tali attività nel quadro di una politica generale" ;

Ricordando, inoltre, la procedura introdotta dal Consiglio nel 1957, in risposta alla Raccomandazione n° 9 della Assemblea e secondo la quale esso trasmette all'Assemblea il testo delle esposizioni relative alle questioni della difesa comunicate dai governi membri ai loro rispettivi parlamenti ;

Rammaricandosi del fatto che la procedura adottata nel febbraio 1958 dal Consiglio e dal Consiglio dell'Atlantico del Nord abbia avuto come esito l'adozione da parte di questo ultimo, di una norma generale secondo la quale gli organi competenti della N.A.T.O. non possono comunicare ai parlamentari che delle informazioni "non classificate" ;

Certa che tale norma, in virtù della quale la Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti riceve un maggior numero d'informazioni dalle autorità nazionali di paesi membri dell'Alleanza che dagli organi della N.A.T.O., e ciò riduce notevolmente le possibilità dell'Assemblea e delle sue commissioni di adempiere le loro funzioni,

Raccomanda al Consiglio

1. D'insistere presso tutti i governi dell'Alleanza sui

vantaggi derivanti da una politica che tenda ad assicurare deliberatamente il massimo di pubblicità alle questioni della difesa e all'informazione completa dei parlamentari , sia sul piano nazionale che a livello N.A.T.O. ;

2. Di applicare integralmente la procedura introdotta in risposta alla Raccomandazione n°9 dell'Assemblea ;

3. Di invitare insistentemente i governi membri a mettersi in contatto con gli altri governi della N.A.T.O., al fine di ottenere dal Consiglio dell'Atlantico del nord una decisione che dia al segretario generale e ai comandanti militari della N.A.T.O. ampia facoltà per determinare, secondo i casi, le informazioni "classificate" che devono essere comunicate ai membri della Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti.

Esposizione delle motivazioni

(presentata dall'On. Goedhart, relatore)

Introduzione.

1. Il problema di un'informazione adeguata dei parlamenti non data da ieri e lo si ritrova in tutti i paesi nel campo dei rapporti tra parlamento ed esecutivo. In ogni questione di interesse pubblico vi sono degli aspetti che un ministro non vorrebbe normalmente divulgare, in particolare le informazioni di cui un'autorità governativa può disporre rispetto a degli individui che hanno diritto ad una vita privata.

2. Nel campo della difesa, volentieri si riconosce che il problema assume dimensioni diverse ; infatti, alcuni dettagli sul potenziale difensivo, se resi pubblici, possono essere utilizzati da un nemico eventuale, o addirittura incoraggiare un'aggressione se quelli rivelino una insospettata debolezza sul piano militare. Tuttavia, nei nostri paesi democratici, le spese della difesa e, in generale, la politica della difesa, devono essere autorizzate e approvate dal parlamento ed è stato giocoforza trovare un compromesso tra la necessità di fornire delle informazioni sufficienti per giustificarle e la necessità di fare in modo che la sicurezza nazionale non venga compromessa da rivelazioni troppo ampie.

3. Nell'era della difesa integrata così come sviluppatasi dopo la seconda guerra mondiale, nel momento in cui la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea Occidentale hanno accettato una politica di difesa che si basa essenzialmente sulla percezione di un'unica minaccia, un nuovo elemento di complessità è introdotto in un campo in cui già è difficile trovare un compromesso soddisfacente. Un contributo nazionale al sistema di difesa essenzialmente integrato della N.A.T.O. -al quale si riducono attualmente gli sforzi difensivi della maggior parte dei paesi dell'Unione Europea Occidentale- non può capirsi e giustificarsi che in funzione dell'insieme delle misure di difesa della N.A.T.O. . Queste tengono conto dei contributi nazionali degli altri paesi membri, contributi che dipendono direttamente dagli altri governi. Sul piano nazionale, un ministro della difesa non si crede, di solito, autorizzato a comunicare delle informazioni relative ai contributi di paesi che non siano di sua competenza e delle quali egli è a conoscenza in via confidenziale senza forse entrare nei dettagli (benchè sembra potersi arguire dalle inchieste del vostro relatore che l'incidenza di tali scrupoli così naturali vari secondo i paesi).

4. Ci sono evidentemente delle buone ragioni per accrescere il controllo parlamentare sulla difesa a livello N.A.T.O., utilizzando, in particolare, pienamente le assemblee internazionali, come quella dell'Unione Europea Occidentale,

alla quale compete direttamente, in virtù del mandato conferitole dal Trattato di Bruxelles e delle successive modificazioni, di informarsi delle misure previste per la difesa comune dei paesi membri. Il vostro relatore si propone di esaminare in primo luogo la situazione esistente sul piano nazionale, quindi di raffrontarla alle misure attualmente in vigore a livello N.A.T.O. e dell'Unione Europea Occidentale.

5. Il relatore è particolarmente grato a tutte le persone che detengono delle responsabilità sia a livello nazionale che internazionale e che gli hanno voluto fornire le informazioni richieste, o rispondendo al suo dettagliato questionario o attraverso lo scambio di corrispondenza.

CAPITOLO I

Disposizioni sul piano nazionale

A. Atteggiamiento generale degli ambienti ufficiali.

6. Il problema del segreto ufficiale e dell'informazione dei parlamenti (o dell'opinione pubblica) deve necessariamente essere oggetto in tutte le democrazie di un esame permanente, in particolare in un'epoca in cui, nella nostra società tecnologica sempre più complessa, il ruolo del governo centrale non smette di crescere. E' così che si pone il problema

della burocrazia che è dovuto all'istintivo amore del segreto che manifesta il funzionario medio -condizione patologica propria della specie e che spesso è solo agorafobia-.

Quest'atteggiamento è fonte di complicazioni in tutti i campi governativi, e, in particolare, in quello della difesa in cui delle ragioni importanti depongono, naturalmente, in favore dell'osservanza di un segreto ragionevole.

7. Nel 1966, il governo britannico ha creato una commissione della funzione pubblica che, sotto la presidenza di Lord Fulton, ha affrontato la questione del segreto ufficiale nella relazione pubblicata nel giugno 1968¹ :

"A nostro parere, la procedura amministrativa si circonda di un segreto esagerato. L'interesse pubblico sarebbe meglio perseguito se si adoperasse minor riservatezza. La gamma sempre più ampia di problemi di cui il governo è investito e le loro profonde conseguenze per la comunità intera esigono che le diverse parti e i diversi interessi vengano consultati nella misura più larga possibile. A nostro parere, questa consultazione è necessaria non solo in quanto tale, ma essa migliorerà anche, in ultima analisi, la qualità delle decisioni e ne farà comprendere meglio l'oggetto.

1. "The Civil Service", I° volume, Relazione della commissione per il periodo 1966-1968, Cmnd 3668 HMSO.

Si verifica un abuso in materia di consultazione quando questa deriva da tentativi tardivi per preparare la strada a delle decisioni che, in realtà, sono già state prese."²

8. La relazione ammette tuttavia, che esistono tre casi particolari in cui la segretezza si impone : la sicurezza nazionale, la fornitura di informazioni confidenziali da parte di imprese individuali, o quando si tratti di impedire degli utili illeciti, ma suggerisce che il governo britannico :

"intraprenda un'inchiesta al fine di fare ^{delle} raccomandazioni tendenti a porre fine in questo paese a qualsiasi osservanza superflua del segreto. Le leggi sui segreti di Stato dovranno evidentemente essere incluse in tale revisione."

9. Sulla questione particolare delle relazioni col parlamento, il rapporto Fulton si spinge più lontano :

"La commissione auspica che i parlamentari vengano più decisamente associati alle attività governative di quanto essi non lo siano attualmente. I metodi tradizionali di esame parlamentare hanno spesso impedito al parlamento di avere una miglior conoscenza della situazione o di esercitare un'influenza maggiore, e con ciò essendo,

2.(In corsivo nel testo). Sottolineato dal relatore.

spesso di ostacolo all'efficacia dell'amministrazione. Anche i lavori della commissione dei conti pubblici non si sottraggono alla critica, in quanto essi incoraggiano i funzionari ad adottare un atteggiamento circospetto e negativo (si è parlato di "verifica di efficacia negativa"). Abbiamo notato l'importanza che potrebbe rivestire la creazione di nuove commissioni parlamentari specializzate per l'agricoltura, la scienza e la tecnologia e per l'istruzione. Ci auguriamo che esse potranno permettere ai parlamentari di essere associati in maniera più stretta alla grande opera del governo e dell'amministrazione in questi campi, sia a livello nazionale che locale ; ci auguriamo, ancora, che alle consultazioni che esse avranno con i ministeri parteciperanno sempre più dei funzionari di livello inferiore a quello di segretario permanente."

10. Il Signor McNamara, Segretario alla difesa sotto i Presidenti Kennedy e Johnson, ha recentemente sottolineato la necessità dell'informazione dell'opinione pubblica e del parlamento in materia di difesa. Ha indicato le tre cose che, durante la sua permanenza al Pentagono, aveva tentato di portare a termine. Le prime due consistevano nel mettere in luce la vera natura della guerra nucleare e nell'introdurre nell'organizzazione della difesa, un metodo di razionalizzazione delle scelte finanziarie :

"Infine", prosegue McNamara, "c'è un'altra cosa, ma qui sono meno sicuro dei risultati raggiunti : si tratta del tentativo di divulgare più largamente le informazioni relative ai programmi di difesa, allo scopo di stimolare il dibattito pubblico. Il "New York Times", ad esempio, ha pubblicato un libro bianco sul B-70 e le forze strategiche offensive e difensive, compresi gli A.B.M. La pubblicazione di questo rapporto non è che un passo sulla strada che tende ad assicurare un largo controllo dell'opinione pubblica sulla politica di difesa, in opposizione al controllo di interessi particolari.

A mio avviso, il movimento che si delinea in favore di un pubblico dibattito sulla politica di difesa è cosa opportuna. Sarebbe tragico se esso si trasformasse in una critica agli uomini e alle donne in uniforme per il fatto che essi dedicano la loro vita all'esecuzione di ordini che sono stati loro impartiti da un autorità debitamente costituita.

Ma non sarebbe tragico -sarebbe, in effetti, un immenso progresso- che questo dibattito permetta a delle istituzioni esterne all'esecutivo, se non addirittura al Congresso, di applicare alle politiche, ai bilanci e alle proposte in materia di difesa lo stesso esatto metodo di studio e di analisi intensivi applicati in tutti gli altri campi degli affari nazionali. Il programma di

difesa non è mai stato sottoposto a tale analisi. Non esiste alcuna istituzione esterna al legislativo e all'esecutivo che fornisca la base di uno studio, di un esame e di una critica dell'opinione pubblica degli affari della difesa, che già esiste per gli altri settori della nostra vita nazionale. Ma è in coraggiate costatare che alcune istituzioni pubbliche tendono attualmente a colmare questa lacuna. Quando esse lo avranno fatto, il Congresso sarà molto meglio preparato a dibattere queste questioni. Se il Congresso non lo fa, sarà il popolo a farlo"¹.

11 Due aneddoti recentemente riferiti al vostro relatore illustrano ottimamente questo riflesso della burocrazia. Un funzionario britannico che lavorava alla Conferenza per il Disarmo di Ginevra avrebbe fatto circolare tra i suoi colleghi delle altre delegazioni un dettagliata descrizione di un nuovo tipo di vedetta destinato alla marina. Richiamato dai suoi superiori per aver divulgato delle informazioni segrete, egli ha potuto dimostrare che queste informazioni "segrete" erano semplicemente estratte da una pubblicazione molto diffusa, "Jane's Fighting Ships". Nel dicembre 1969, l'Assemblea dell'Atlantico del nord chiedeva che il relatore della sua commissione scientifica e tecnologica fosse autorizzato ad assistere alla riunione del nuovo comitato della N.A.T.O. sulle sfide della società moderna, comitato che

1. Intervista di Henry Brandon apparsa nel supplemento del New York Times del 9 novembre 1969.

si occupa dei problemi tecnici dell'inquinamento e non certo di questioni "classificate". La domanda fu respinta con la motivazione che solo le persone autorizzate ad avere accesso alle informazioni "classificate" potevano entrare nell'aula del Consiglio della N.A.T.O., dove questa riunione doveva aver luogo. Tuttavia, l'International Herald Tribune riferiva l'indomani, che un giornalista dell'agenzia Tass aveva assistito a tutta la riunione, invitato dalle autorità della N.A.T.O. !

12. A più riprese, il segretariato della commissione si è scontrato con degli atteggiamenti paradossali di alcuni militari di scala subalterna quando ha tentato di ottenere l'autorizzazione a rendere pubblici alcuni progetti di relazioni eventualmente contenenti delle informazioni "classificate", (tale situazione si è presentata raramente in quanto le disposizioni della N.A.T.O. esistenti in materia d'informazione dei parlamentari, di cui al capitolo III, lo impedivano). In alcune occasioni, i militari si sono sforzati di sopprimere non soltanto l'elemento informativo per il quale il segretariato non era in grado di dimostrare l'autorizzazione alla pubblicazione, ma anche degli interi capitoli di rapporti redatti unicamente in base a dichiarazioni ufficiali fatte in pubblico da alcuni ministri innanzi ai loro parlamenti nazionali. I militari, senza alcun dubbio, hanno agito così in buona fede, ma questo atteggiamento dimostra

molto chiaramente a che punto, ai gradi inferiori, i funzionari sono male informati del volume di informazioni che i loro superiori e i loro ministri rendono pubblico nel corso normale dei loro rapporti con i parlamenti e la stampa.

L'atteggiamento prudente dei funzionari subalterni si unisce a volte ad un eccesso di zelo quando essi cercano d'impedire che l'attenzione dell'opinione pubblica sia attratta su delle informazioni che sono già state divulgate sulla scorta di una decisione politica, mentre i funzionari stessi avrebbero preferito tenerle segrete.

13. Altro problema per il funzionario che, come del resto accade per la maggior parte del personale civile e militare, non è responsabile egli stesso delle relazioni con il parlamento o con l'opinione pubblica, sta nel fatto che i documenti "segreti", che formano la parte essenziale della sua lettura quotidiana non contengono per la maggior parte che alcuni elementi di informazione che meritino di essere considerati come "segreti". La "classificazione" data all'insieme di un documento corrisponde, naturalmente, a quella dello elemento di informazione più segreto contenuto in esso, ma il lettore medio o ufficiale, che non può sapere quale elemento particolare ha indotto l'autore a considerare tale documento "segreto", suporrà inconsciamente che tutte le informazioni in esso contenute sono segrete e non mancherà

di argomentare immediatamente nel verso di un attacco alla sicurezza ogni volta che rinverrà nel suo quotidiano (o in un rapporto della Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti) delle informazioni che sono ugualmente contenute nei suoi documenti ufficiali più segreti.

14. E' quindi indispensabile che sia all'interno dei ministeri nazionali, che in seno alla N.A.T.O. sia compiuto uno sforzo cosciente da parte di coloro che siedono nelle posizioni più elevate per determinare chiaramente tutte le informazioni che possono essere divulgate senza portare pregiudizio all'interesse nazionale (piuttosto che di determinare le informazioni che debbono restare "classificate") e diffonderle ampiamente a tutti i livelli della amministrazione.

15. La strategia della dissuasione esige, infatti che il potenziale militare dell'Alleanza sia oggetto di una pubblicità deliberata. E' significativo che siano i membri della N.A.T.O. che dispongono delle forze più importanti e più efficaci che abbiano minor paura di questa pubblicità.

B. La prassi nei ministeri della difesa nazionali.

16. Per preparare la sua relazione, il vostro relatore

ha inviato dei questionari ai ministri della difesa dei paesi membri e al segretario della difesa degli Stati Uniti.

17. Le risposte, e le corrispondenti domande, sono riportate all'allegato I.

Classificazione delle informazioni concernenti la difesa nazionale e comunicazione al parlamento.

18. Il vostro relatore ha, in primo luogo, tentato di determinare i criteri sui quali si basavano i ministeri nazionali per determinare le informazioni che dovevano essere rese pubbliche e quelle che dovevano restare segrete, ma le risposte hanno rivelato, in via generale, un atteggiamento essenzialmente soggettivo.

19. Il Belgio fa eccezione, forse, in quanto la disposizione sulla sicurezza militare determina le materie (documenti, oggetti, informazioni) che devono essere "classificate" ; le risposte della Germania, dell'Italia e degli Stati Uniti non indicano l'esistenza di una lista oggettiva, ma dichiarano, senza ulteriori spiegazioni, che soltanto le informazioni non "classificate" possono essere rese pubbliche : una informazione deve essere "classificata" se la sua divulgazione può portare pregiudizio all'interesse nazionale. Gli Stati

Uniti hanno una "classificazione" loro propria :

"Segretissimo - La divulgazione senza autorizzazione potrebbe comportare delle conseguenze eccezionalmente gravi per il Paese.

Segreto - La divulgazione senza autorizzazione potrebbe comportare delle conseguenze gravi per il paese.

Riservato - La divulgazione senza autorizzazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della difesa degli Stati Uniti."

20. E' noto che alcune categorie di informazioni relative alla difesa sono particolarmente vitali ed esigono una protezione ; si tratta essenzialmente dell'informazione (la divulgazione di notizie ottenute sul dispositivo di difesa dell'avversario potendo, in effetti, compromettere gli informatori), dei piani di urgenza e, in qualche misura della tecnologia militare di punta ; ma anche la tecnologia di punta non deve essere tenuta segreta se non per un periodo limitato, infatti, come osserva Lord Snow, le società industriali che hanno lo stesso livello di sviluppo conoscono inevitabilmente lo stesso grado di progresso tecnologico.

21. Per il resto, il mantenimento del segreto sembra, assolutamente, non imporsi e la Commissione si feliciterebbe

di vedere i governi formulare nettamente la loro politica in materia, stabilendo dei criteri oggettivi per la "classificazione" dei dati relativi alla difesa, criteri che dovrebbero essere largamente noti a tutti i livelli.

22. Le risposte sono più significative quando si riferiscono alla politica adottata dai governi rispetto alla comunicazione ai parlamentari di informazioni concernenti la difesa, ma anche qui, esse menzionano pochi criteri obiettivi per la determinazione delle categorie di informazioni "classificate" che possono essere divulgate.

23. Il Belgio applica ai parlamentari il principio del "need to know" (bisogno di sapere) che governa la comunicazione di informazioni classificate ai funzionari militari e civili e riconosce che i parlamentari possono "aver bisogno di conoscere" delle informazioni classificate nel proseguimento di studi di cui sono stati incaricati ; in Germania, le informazioni e i documenti "segreti" o "riservati" possono essere comunicati ai membri del Bundestag ; negli Stati Uniti, anche qui, le informazioni confidenziali possono essere comunicate ai membri del Congresso. In questi tre paesi, i parlamentari che ricevono tali informazioni sono naturalmente tenuti a non divulgarle. In Italia, la prassi sembra essere più restrittiva ; la legge proibisce, in via

generale, di divulgare ai parlamentari delle informazioni relative alla difesa nazionale ; tuttavia, deroghe possono essere accordate in casi speciali, ad esempio se queste informazioni sono già note a un gran numero di persone.

Informazioni concernenti l'Alleanza.

24. Le risposte ai questionari rivelano delle disparità nel trattamento delle informazioni relative alle organizzazioni di difesa alleate, come la N.A.T.O., l'Unione Europea Occidentale e FINABEL. In Belgio, ogni materia che abbia ricevuto un timbro alleato non può essere comunicata se non dietro autorizzazione dell'organizzazione di origine, autorizzazione che dipende dal grado di sicurezza. In Italia, le disposizioni legislative che interdicono la comunicazione ai parlamentari delle informazioni concernenti la difesa nazionale si applicano ugualmente alle informazioni concernenti gli alleati e ogni deroga è subordinata all'accordo unanime di tutti i governi interessati. In Germania è raro che sia necessario comunicare al parlamento delle informazioni di questo genere, ma, se ciò avviene, esse sono sottoposte alle condizioni di sicurezza che si applicano alla comunicazione delle informazioni concernenti la difesa nazionale.

Contatti tra le commissioni difesa e i funzionari o gli ufficiali delle forze armate.

25. In Belgio, il principio del "bisogno di sapere", regola anche i rapporti tra le commissioni e i funzionari o gli ufficiali delle forze armate ; le commissioni difesa nella loro composizione integrale o su delegazione di almeno tre membri, sono autorizzate a visitare le installazioni militari. In Germania, i contatti sono generalmente autorizzati. In Italia, solo il ministro della difesa o il sottosegretario della difesa possono essere ascoltati dalle commissioni difesa ma è in fase di preparazione un regolamento che permetterà ai funzionari o agli ufficiali delle forze armate di essere ascoltati su dei problemi puramente militari o tecnici. Gli Stati Uniti sembrano essere il paese più liberale in questo campo ; il dipartimento della difesa adotta la politica "di fornire ai membri o alle commissioni del Congresso il massimo di informazioni sulle sue attività". Le persone che depongono sono autorizzate ad esprimere il loro personale punto di vista così come la posizione ufficiale, a condizione però di tenere ben distinte le posizioni davanti alla commissione.

C. Procedure delle commissioni parlamentari difesa.

26. Oltre al questionario indirizzato ai ministri della difesa, il vostro relatore ha disposto un questionario più dettagliato diretto alle commissioni difesa dei parlamenti dei paesi dell'Unione Europea Occidentale e al Congresso americano per informarsi delle disposizioni adottate da queste commissioni per ottenere delle informazioni "classificate" concernenti la difesa. Le risposte figurano allo allegato II.

27. In primo luogo occorre ricordare come sono ripartite le commissioni difesa nei diversi paesi. Tenuto conto delle eccezioni che seguono, in ciascuna camera dei parlamenti dei paesi dell'Unione Europea Occidentale esiste una commissione difesa. La camera dei comuni britannica, che ha dietro di sé tutta una tradizione di commissioni permanenti, che si occupano dei vari campi della politica¹, dispone di una commissione delle previsioni di bilancio incaricata di esaminare le spese proposte dal governo, ma non la sua politica. Questa commissione nomina inevitabilmente una sotto-commissione per l'esame di alcuni aspetti delle spese di difesa e allo scopo di completare il presente studio, la commissione per le previsioni di bilancio, è stata inclusa nel quadro della presente inchiesta. Esistono ancora, nel Regno Unito,

1. Una commissione per la scienza e la tecnologia è stata creata recentemente ; essa funziona press'a poco come una

due commissioni che non hanno basi costituzionali, le commissioni difesa dei partiti laburista e conservatore, che esaminano effettivamente la politica. Queste commissioni sono state ugualmente incluse nella presente inchiesta. Nei Paesi Bassi, oltre le commissioni difesa della Prima e della Seconda camera, esiste anche una Commissione reale di difesa formata di parlamentari designati dal governo dietro consultazione dei presidenti dei cinque principali partiti politici rappresentati in parlamento. Il Lussemburgo, che ha una sola camera, non ha che una sola commissione difesa, quindi, mentre in Francia, sotto la Quinta Repubblica, una sola commissione è incaricata, in ciascuna camera, degli "affari esteri , della difesa e delle forze armate".

28. L'inchiesta condotta dal vostro relatore attraverso il questionario ha riguardato, quindi, quindici commissioni nei paesi dell'Unione Europea Occidentale e le due commissioni corrispondenti del Congresso americano, cioè diciassette in totale.

commissione parlamentare tradizionale dei paesi continentali dell'Unione Europea Occidentale ed essa ha condotto degli studi su alcuni aspetti della tecnologia di difesa ; tuttavia, non è stata inclusa nella presente inchiesta. Una proposta tendente alla creazione di una commissione ristretta per la difesa è stata presentata alla Camera dei Comuni il 24 marzo 1970 dall'On. Julian Ridsdale e 33 altri suoi colleghi, tra i quali un membro della commissione degli Affari della Difesa e degli Armamenti Sir Jeffrey De Freitas.

Comunicazione delle informazioni "classificate"

29. Le risposte rivelano che alcune informazioni riservate riguardanti la difesa vengono normalmente comunicate ai membri delle commissioni difesa, ma non altrettanto avviene, di solito, per l'insieme dei parlamentari. La commissione del Senato francese fa eccezione : un gruppo composto dal presidente e da quattro relatori speciali sul bilancio militare (esercito, aviazione, marina e sezione comune) è designato a ricevere delle informazioni confidenziali. Un ufficiale col grado di colonnello assicura, per ciascuna delle tre forze armate, le relazioni tra il ministero e la commissione. L'Italia costituisce un'altra eccezione alla regola generale : le commissioni difesa non ricevono colà, sembra, alcuna informazione "classificata". Le commissioni parlamentari difesa dei partiti, nel Regno Unito, non ricevono alcuna informazione riservata. Una disposizione prevede tuttavia che il capo dell'opposizione e i principali membri del gruppo parlamentare di opposizione designati dal primo ricevano delle informazioni riservate dai ministri, disposizione che dovrebbe, normalmente, estendersi al presidente della commissione parlamentare della difesa del partito di opposizione.

30. Nei paesi in cui delle informazioni confidenziali sono

fornite alle commissioni, sembra che esse lo siano a tutti i membri senza distinzione, eccezion fatta per il Senato francese, le commissioni dei partiti britannici di cui abbiamo appena parlato e, per il Bundestag, dove il presidente e il portavoce dei partiti ricevono più informazioni "altamente classificate" che il resto della commissione. Una disposizione analoga sembra applicarsi, negli Stati Uniti, alla commissione delle forze armate della Camera dei Rappresentanti dove il presidente e alcuni membri da lui designati possono ricevere più informazioni che i restanti membri della commissione.

31. In nessun caso i membri delle commissioni difesa sono sottoposti, da parte del governo, ad un controllo ufficiale di sicurezza prima di essere in grado di esercitare le loro funzioni.

Audizione di ministri e di funzionari.

32. Nella pratica, i ministri della difesa sono ascoltati da tutte le commissioni difesa a domanda di queste e, normalmente, essi possono essere ascoltati a loro domanda. I ministri possono fare delle dichiarazioni preparate in anticipo e i membri delle commissioni hanno il diritto di far loro delle domande. In Germania, essi sono obbligati

dalla costituzione a rispondere alle domande che sono loro fatte dalla commissione del Bundestag. Negli Stati Uniti, la commissione della Camera dei Rappresentanti ha facoltà di esigere la divulgazione di qualsiasi informazione particolare.

33. Per quanto riguarda i funzionari e gli ufficiali delle forze armate, le commissioni possono chiedere di ascoltare determinate persone e queste vengono a testimoniare con riserva dell'autorizzazione del ministro da cui dipendono. E' il caso del Belgio, della Francia, dell'Italia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito. In Germania, il ministro designa i funzionari o gli ufficiali delle forze armate che possono essere ascoltati dalla commissione. Nel Regno Unito, la sotto-commissione delle previsioni di bilancio e, negli Stati Uniti, la commissione della Camera dei Rappresentanti possono da sole chiedere di ascoltare qualsiasi funzionario o ufficiale delle forze armate.

Documenti riservati.

34. I ministeri hanno generalmente dei documenti riservati ufficiali a disposizione delle commissioni difesa, salvo in Italia e, naturalmente, nel Regno Unito dove le

commissioni parlamentari della difesa non hanno alcuno statuto costituzionale. In Germania, tutta una regolamentazione permette alla commissione difesa del Bundestag di aver accesso ai documenti ufficiali "classificati" che sono depositati nei locali del Bundestag.

Obbligo fatto ai parlamentari di non divulgare informazioni riservate.

35. In Belgio, in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito i membri delle commissioni difesa sono, così come i cittadini ordinari, tenuti a non comunicare alcuna informazione ufficiale di carattere riservato alle persone non autorizzate ; nei Paesi Bassi essi sono sottoposti alle restrizioni supplementari imposte ai funzionari. In Italia la questione non si pone in quanto alcuna informazione riservata viene loro comunicata ; in Francia, l'obbligo di non divulgare le informazioni sembra rivestire solo un carattere morale.

Pubblicazione dei rapporti di commissione.

36. Quando un rapporto di commissione potrebbe contenere delle informazioni riservate , è sottoposto ai servizi governativi interessati e, eventualmente, prima della pubblicazione, sono effettuate delle soppressioni. Sul piano

tecnico, ogni decisione in materia di pubblicazione appartiene, in ultima analisi, alla commissione, ma la distinzione non sembrerebbe essere importante nei parlamenti che sono stati oggetto di questa inchiesta, in quanto alcun disaccordo sembra nascere in questo campo. La questione non si pone nel caso della commissione reale dei Paesi Bassi che non pubblica alcun rapporto.

Informazioni concernenti le disposizioni prese sul piano internazionale in materia di difesa: N.A.T.O., ecc...

37. Se il vostro relatore si è trovato spesso personalmente insoddisfatto delle disposizioni prese al fine di informare i membri del suo parlamento sugli accordi alleati in materia di difesa suscettibili di influenzare la politica di difesa del suo stesso paese, le risposte al questionario non hanno rivelato alcun generale sentimento di insoddisfazione ; ciò, è probabilmente dovuto al fatto che l'incidenza di questi accordi non è stata ancora valutata pienamente. La commissione difesa della Seconda camera olandese ha creato una sotto-commissione incaricata in modo speciale delle questioni della N.A.T.O. e dell'Unione Europea Occidentale che ottiene certamente delle informazioni supplementari in questo campo, mentre in Germania la commissione difesa del Bundestag ha largamente accesso alla documentazione concernente tali

questioni. Le commissioni italiane che, ad ogni modo, ricevono poche informazioni in materia di difesa hanno indicato a tal proposito che queste informazioni si riferivano soprattutto alle questioni concernenti la difesa nazionale. Nel Regno Unito, la sottocommissione delle previsioni finanziarie può esaminare solo le spese che riguardano il contributo britannico alle misure adottate dalla N.A.T.O. .

Sentimento verso le disposizioni esistenti.

38. Nell'ultima parte del suo questionario, il vostro relatore ha cercato di conoscere il sentimento personale generalmente provato verso le disposizioni esistenti. Le risposte del Belgio, della Francia e della Germania esprimono la soddisfazione ; Naturalmente, questa soddisfazione è minore in Italia, in ragione delle attuali restrittive disposizioni, e nei Paesi Bassi, dove la commissione reale desidererebbe avere maggior spazio di manovra per informare gli elettori. Nel Regno Unito, alcuni ritengono che bisognerebbe creare una commissione difesa sul modello continentale. (Vedasi la nota relativa al paragrafo 27).

39. Si ha l'impressione che in nessun paese, la sicurezza militare sia compromessa dall'una o dall'altra disposizione

in vigore. Le disposizioni prese per informare l'opinione pubblica sulle questioni di difesa non sono oggetto di alcuna critica, anche se come sopra visto, alcuni insistono nei Paesi Bassi sul carattere esagerato della nozione di segreto.

Conclusione sulle misure prese nei parlamenti nazionali.

40. Davanti all'estrema varietà delle misure prese per la comunicazione di informazioni riservate ai membri delle commissioni parlamentari difesa, così come si evince dai capitoli precedenti, si sarebbe tentati di concludere che bisogna sforzarsi di introdurre una maggiore uniformità nelle disposizioni in vigore nei parlamenti nazionali dei paesi dell'Unione Europea Occidentale, ma non bisogna dimenticare che i problemi che la libertà di divulgazione pone, variano in considerevole misura da un parlamento all'altro. I partiti estremisti, come il partito comunista e alcuni partiti di destra, che sono in fondamentale disaccordo con le politiche di difesa nazionali, pongono un problema particolare. In effetti, non si può ammettere in assoluto che i membri di questi partiti non divulgarebbero senza autorizzazione alcuna informazione riservata. E' significativo che in Italia, dove sette membri del partito comunista fanno parte della commissione difesa del Senato e dieci di quella della Camera, alcuna informazione riservata viene comunicata

alle commissioni difesa. Nei Paesi Bassi, dove ogni parlamentare ha diritto di assistere come osservatore alle riunioni di una commissione parlamentare della quale non fa parte, è significativo che sia stata creata la commissione reale, la cui composizione dipende, in definitiva dal governo. In Germania, dove le commissioni difesa godono probabilmente di un più largo accesso alle informazioni riservate della difesa, alcun membro dei partiti estremisti siede al Bundestag, senza parlare delle sue commissioni difesa.

41. Il vostro relatore crede di sapere che la procedura in uso presso la commissione del Bundestag si è ispirata in realtà a quelle della commissione delle forze armate del Senato americano e del dipartimento della difesa, tenuto conto della relazione presentata dalla missione parlamentare che si è recata negli Stati Uniti all'epoca in cui fu creata la commissione del Bundestag.

42. Quando si studiano le disposizioni prese per l'informazione dei parlamentari, conviene ricordare il caso di Alfred Frenzel, membro della commissione difesa del Bundestag, che il 27 aprile 1961, fu condannato a quindici anni di prigione per aver comunicato delle informazioni riservate a degli agenti cecoslovacchi. Nel Regno Unito, il 7 maggio 1970, William Owen, già membro della sotto-commissione delle previsioni

finanziarie che aveva svolto un'inchiesta su alcune questioni della difesa è stato riconosciuto non-colpevole di aver comunicato a un terzo delle informazioni suscettibili di essere utilizzate dal nemico. Al momento del suo processo, che è cominciato il 20 aprile, Owen ha dichiarato di aver ricevuto una somma di 2.300 sterline da funzionari dell'Ambasciata cecoslovacca. Questi due incidenti isolati tuttavia non possono servire da argomentazione per opporsi alla comunicazione ai parlamentari di informazioni sulla difesa. Niente infatti permette di supporre che, nei due casi, il rischio di una divulgazione deliberata a delle persone non autorizzate sia stato maggiore rispetto a quello in cui un gran numero di funzionari e di ufficiali delle forze armate hanno accesso a delle informazioni "classificate" nell'esercizio normale delle loro funzioni.

CAPITOLO II

Disposizioni prese sul piano internazionale.

43. Gli sforzi della commissione per ottenere un accesso adeguato alle informazioni relative agli accordi di difesa alleati, in particolare alla N.A.T.O., risalgono al 1955. Prima della creazione dell'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale con il Trattato di Bruxelles modificato del

23 ottobre 1954 (le modificazioni sono entrate in vigore il 6 maggio 1955), non esisteva alcuna assemblea parlamentare internazionale responsabile nel campo della difesa. L'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa non ha alcuna responsabilità di questo genere in quanto l'articolo I (d) dello statuto del Consiglio dispone specificatamente che le questioni relative alla difesa nazionale non entrano nelle competenze del Consiglio d'Europa. Il Trattato di Bruxelles, invece, è prima di tutto un trattato di "legittima difesa collettiva" e la modificazione apportata nel 1954 niente ha cambiato della sua natura. Gli articoli V e VIII del Trattato modificato prevedono specificatamente delle misure di legittima difesa collettiva, e l'articolo IX chiede al Consiglio di fare all'Assemblea annualmente una relazione sulle sue attività.

44. L'Assemblea ha creato la Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti già dagli inizi, dimostrando così l'importanza che essa attribuiva alle proprie responsabilità in materia di difesa. Dal 1955 al 1958, la Commissione ha prodotto degli sforzi considerevoli per definire le sue prerogative e ottenere un accesso adeguato alle informazioni sulla difesa. Il Consiglio dell'Unione Europea Occidentale ha dapprima affermato di non aver più alcuna responsabilità in questo campo poichè, con la sua risoluzione in data

20 dicembre 1950, aveva trasferito le sue competenze in materia al Consiglio dell'Atlantico del nord. L'organizzazione di difesa dell'Unione Occidentale, incaricata di assicurare la difesa dell'Europa durante il periodo che precedette l'organizzazione del comando N.A.T.O., fu liquidata e le sue funzioni trasferite progressivamente ai corrispondenti organi della N.A.T.O. Dopo un nuovo dibattito con l'Assemblea, il Consiglio ha considerato, nel suo secondo rapporto annuale¹ che le sue attività in materia di difesa e di armamenti riguardavano cinque campi² specificamente previsti dal Trattato di Bruxelles e trasferiti in modo non esplicito alla N.A.T.O..

45. Malgrado la sua prima opposizione, il Consiglio è pervenuto ugualmente ad accettare che la commissione difesa della Assemblea continui a dibattere tutte le questioni relative

1. Documento 37, 25 febbraio 1957.

2. "(a) questioni che le Parti contraenti desiderano affrontare, in particolare a termini dell'articolo VIII ;

(b) livello delle forze degli stati membri (Protocollo N°II) (cfr. capitolo III) ;

(c) mantenimento di alcune forze britanniche sul continente europeo ;

(d) Agenzia per il Controllo degli Armamenti (cfr. capitolo IV) ;

(e) Comitato Permanente degli Armamenti (cfr. capitolo V)."

alla difesa comune :

"Il Consiglio comprende in desiderio dell'Assemblea di esaminare le questioni di difesa in una prospettiva più vasta di quella alla quale il Consiglio deve limitarsi e di considerare tale attività nel quadro di una politica generale."¹

46. Benchè il Consiglio non abbia mai accettato, nel suo complesso, di fornire alla commissione delle informazioni "classificate" concernenti le questioni di difesa, ha indicato nella sua risposta alla Raccomandazione n° 9² che :

"I governi rappresentati nel Consiglio si sono dichiarati disposti a trasmettere all'Assemblea, attraverso il Segretariato generale e la Cancelleria, i testi delle esposizioni relativi alle questioni di difesa comunicati da essi ai loro rispettivi parlamenti".

e che :

"In questo modo, il Consiglio darà avvio a tale procedura di comunicazione su base sperimentale. Ogni

1. Seconda relazione annuale del Consiglio, Documento 37, 25 febbraio 1957.

2. Adottata dall'Assemblea il 7 maggio 1957.

suggerimento da parte dell'Assemblea, al fine di migliorare questo sistema, sarà il benvenuto." ¹

Questa procedura è stata posta in essere per la prima volta il 4 settembre 1957. E' in questo modo che il Consiglio ha comunicato, nelle due lingue ufficiali dell'Unione Europea Occidentale, sei documenti nel corso dell'ultimo trimestre del 1957 (provenienti dal Regno Unito) ; sette documenti nel corso del 1958 (provenienti dalla Germania, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito); tre nel 1959 (provenienti dalla Germania, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito) ; nessuno nel 1960 ; uno all'anno dal 1961 al 1966 (provenienti dal Regno Unito) ; e d'allora più nessuno. La Commissione ritiene che questa procedura non dovrebbe cadere in desuetudine e che la comunicazione di documenti dovrebbe essere proseguita su base selettiva da definire in comune tra la Cancelleria e il Segretariato del Consiglio. Essa deve essere considerata come un metodo -limitato ma utile- di informazione dei membri dell'Assemblea sulla politica di difesa di tutti i paesi dell'Unione Europea Occidentale.

47. In seguito, il Consiglio ha intrapreso, in risposta alla Raccomandazione n° 18², a negoziare con il Consiglio

1. Documento 65, 20 settembre 1957.

2. Adottata dall'Assemblea l'11 ottobre 1957.

dell'Atlantico nord un accordo in base al quale quest'ultimo fornirebbe al Consiglio dell'Unione Europea Occidentale delle informazioni concernenti le questioni di difesa comune per trasmetterle alla Commissione difesa.¹ Questo accordo è stato descritto in una lettera datata 12 febbraio 1958 indirizzata dal Segretario Generale della N.A.T.O. al Segretario Generale dell'Unione Europea Occidentale, che prevede, tra le altre cose, che le informazioni scritte o orali destinate ai parlamentari membri della Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti, non potranno riportare che informazioni non classificate. Questo accordo aveva, naturalmente raccolto l'approvazione unanime del Consiglio dell'Atlantico del Nord. Benchè l'accordo riguardi specificamente la fornitura di informazioni per le riunioni comuni tra la Commissione Difesa e il Consiglio dell'Unione Europea Occidentale, la regola di "non-classificazione" è stata, in effetti, estesa da allora a tutti i contatti tra l'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale e gli organi competenti della N.A.T.O., è ancora a tutti i contatti tra gli organi competenti della N.A.T.O. e i parlamentari in genere.

48. Il vostro relatore nel corso della sua inchiesta, ha tentato di scoprire su quali criteri si basavano gli orga-

1. Documento 79, 21 febbraio 1958.

nismi della N.A.T.O. per decidere quali informazioni potevano essere considerate come "non-classificate". Crede di aver capito che la N.A.T.O. non pubblica documenti "senza classificazione" se non dopo aver ottenuto l'accordo di tutti i paesi membri.

49. Bisogna evidentemente riconoscere che, dal punto di vista della N.A.T.O., si tratta qui di due punti importanti :

- (i) le informazioni "classificate" restano di proprietà del governo membro che le ha fornite alla N. A.T.O. ; il buon funzionamento della N.A.T.O. verrebbe compromesso, ove i governi nazionali esitassero a fornirgli dei documenti riservati in quanto incerti che questi sarebbero convenientemente protetti da ogni divulgazione ;

- (ii) ogni decisione della N.A.T.O. concernente la comunicazione di informazioni esige naturalmente la decisione unanime del Consiglio dell'Atlantico del nord. E' dunque l'atteggiamento necessariamente meno favorevole ai parlamentari in un qualsiasi paese della N.A.T.O. che avrà le maggiori possibilità di raccogliere l'unanimità in seno al Consiglio. Non bisogna dimenticare che i paesi

membri della N.A.T.O. non sono tutti paesi democratici e che anche alcuni paesi dell'Unione Europea Occidentale, come abbiamo visto nel precedente capitolo, non comunicano ai loro parlamentari alcuna informazione riservata in materia di difesa.

La Commissione si compiace ancora del fatto che, nella pratica, malgrado le disposizioni restrittive del Consiglio dell'Atlantico del nord, il valore dei particolari legami tra la Commissione o alcuni dei suoi membri e le autorità informate della N.A.T.O. dipende, in larga misura, dalle personalità in causa.

50. Numerosi sono, tuttavia, i casi in cui le norme di sicurezza della N.A.T.O. sono state applicate abusivamente. Un esempio ne è dato al paragrafo 12 di cui sopra. C'è, ancora, il caso del film realizzato recentemente da una impresa televisiva britannica nel quartier generale del comandante in capo delle forze alleate del Nord-Europa, il generale Sir Walter Walker. Quando questo film è stato sottoposto al controllo di sicurezza, lo S.H.A.P.E. ha preteso, secondo la stampa, che fosse distrutto al 90 % e non è stato messo in circolazione. Tuttavia, i commenti molto interessanti, ma del tutto inoffensivi, espressi dal CINCNORTII nel film sono apparsi in seguito nei giornali¹ :

1. Sunday Times, 7 dicembre 1969.

"Penso che la gente ignori quello che è la N.A.T.O. e ciò che essa ha realizzato. La gente è soddisfatta della situazione dell'altro lato della Cortina di ferro.

Il più grande pericolo, è di vedere la pace, a forza di essere rossicchiata, sprofondare nelle condizioni di un patto nucleare. E grande sarà la tentazione per i Sovietici di compiere un'aggressione se noi siamo soddisfatti di noi stessi, se noi abbassiamo la guardia. Bisogna fare qualcosa. Bisogna che noi sopprimiamo lo scarto tra la realtà che io conosco in quanto soldato, da una parte, e ciò che gli uomini politici dicono all'uomo della strada e ciò che egli vede sullo schermo della sua televisione, dall'altra.

Il generale riteneva che la N.A.T.O. e gli uomini politici dovevano essere responsabili della campagna destinata ad informare il pubblico e aggiungeva :

"Spetta anche a della gente come me persuadere gli uomini politici a fare di più.

.....

Sapendo quale è lo scopo ultimo dei Russi, se noi abbassiamo la guardia e diventiamo soddisfatti di noi stessi, se noi ci nascondiamo la testa sotto la

sabbia e diciamo che ciò non può accaderci, avremo un brutto risveglio. L'egoismo non è la ricetta per sopravvivere.

Per prevenire la guerra bisogna dimostrare che noi siamo pronti sul piano militare e che, alle spalle di questa preparazione, esistono una determinazione e una volontà politiche".

Manifestamente, ~~impedire~~^{per ragioni di sicurezza} la pubblicazione di un tale discorso, significa fare un cattivo uso delle norme di sicurezza.

51. La Commissione sa anche che, al momento di visite di installazioni militari nei paesi dell'Unione Europea Occidentale e anche in alcuni paesi della N.A.T.O. che non appartengono all'U.E.O., le autorità militari sono state spesso autorizzate a comunicare delle informazioni alla Commissione o ai suoi relatori fino al livello "segreto" compreso. In questi diversi casi, la pratica amministrativa ha richiesto che i nomi dei partecipanti siano normalmente comunicati alle autorità interessate qualche tempo prima.

52. L'Assemblea non ignora che i parlamenti nazionali, nella loro saggezza, non hanno fino ad oggi mai designato alcun membro del partito comunista a far parte delle loro delegazioni al Consiglio d'Europa che sono le stesse

che all'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale, anche se questa pratica non è più adottata da tutte le delegazioni al Parlamento Europeo. Dato l'equilibrio attuale dei partiti politici nei paesi membri, sembra che anche se una sola delegazione nazionale dovesse comprendere dei comunisti, questi sarebbero ancora molto poco numerosi in relazione all'insieme dell'Assemblea. Secondo l'articolo VII della Carta e l'articolo 39 del Regolamento, è l'Assemblea stessa che si pronuncia sulle candidature dei posti delle commissioni. Si concepisce male dunque come un membro di un partito comunista potrebbe essere designato a sedere alla Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti.

53. Avendo esaminato tutti gli aspetti del problema, e tenendo conto delle varie procedure in vigore nei parlamenti nazionali e della necessità di fare un quadro per l'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale -sola assemblea internazionale ufficialmente responsabile dell'esame delle disposizioni prese in materia di difesa collettiva- sufficientemente vasto degli accordi alleati in materia di difesa in seno alla N.A.T.O., la Commissione considera di fondamentale rilevanza ormai, il modificare la norma N.A.T.O. di "non-classificazione". Essa dovrebbe essere sostituita con una procedura più flessibile che darebbe al segretario generale o ai comandanti della

N.A.T.O. ampia facoltà per comunicare, dopo un esame caso per caso, delle informazioni "classificate" fino al livello "segreto", per esempio (livello attualmente autorizzato da numerosi organi nazionali) alla Commissione degli Affari della Difesa e degli Armamenti, al suo presidente o ai suoi relatori. Se occorresse impostare un'inchiesta di sicurezza preventiva, l'aspetto costituzionale dei diritti dei parlamentari democraticamente eletti non mancherebbe certo di essere messo in causa, ma si potrebbe tuttavia, per accordo tacito e per delle ragioni di comodità, comunicare in anticipo la lista dei partecipanti ad ogni esposizione prevista, al fine di permettere all'autorità della N.A.T.O. di consultare prima gli organi competenti nazionali del loro paese d'origine.

Conclusione.

54. Dopo aver accuratamente studiato le diverse misure adottate nei parlamenti nazionali e all'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale per informare i parlamentari ed esaminare le questioni della difesa, la commissione è pervenuta alla conclusione che la maggior parte dei governi membri, così come i Consigli dell'Atlantico del nord e dell'U.E.O. dovrebbero essere invitati a migliorare le attuali disposizioni.

55. Se da una parte conviene prendere in debita considerazione

le situazioni e le tradizioni diverse prevalenti nei parlamenti nazionali, numerosi elementi depongono in favore di un miglior allineamento delle procedure in uso nelle commissioni di difesa nazionali modellate su quelle della commissione difesa del Bundestag (vedasi capitolo I.C. di cui sopra e in particolare i paragrafi 40-41).

56. Su scala internazionale, la Commissione raccomanda che non si lasci cadere in desuetudine la procedura con la quale il Consiglio dell'Unione Europea Occidentale comunica le sue dichiarazioni ufficiali in materia di difesa (paragrafo 46) e che il Consiglio dell'Atlantico del nord riveda la regola in vigore a partire dal 1958 e la sostituisca con una procedura flessibile che permetta alla Commissione di ricevere delle informazioni riservate nei casi appropriati (paragrafo 53).

ALLEGATO 2
(cfr. Vol. I pag. 50)

DOC. 807

22 MAGGIO 1979

UEO-I Parlamenti e gli acquisti militari

RELAZIONE ¹

presentata a nome della Commissione degli Affari della Difesa e degli Armamenti dall'On. Maggioni, relatore.

SOMMARIO

Nota preliminare

Progetto di Raccomandazione su parlamenti e acquisti militari

Progetto di risoluzione su parlamenti e acquisti militari

Esposizione delle motivazioni presentate dall'On. Maggioni, relatore

I. Introduzione

II. Analisi delle risposte ai questionari

A. Generalità - Organizzazione dei ministeri della difesa

1. Organi di decisione

2. Disposizioni interministeriali

3. Relazioni con i parlamenti

4. Accesso dei parlamentari alle informazioni

5. Relazioni con l'industria

6. Relazioni con gli organi multinazionali alleati

7. Procedimento di decisione

B. Definizione dei bisogni militari in nuovi sistemi d'arma

1. Generalità

2. Apporto degli organismi alleati

3. Ruolo del parlamento

- C. Formulazione dei bisogni in tema di materiali operativi
 - 1. Generalità
 - 2. Apporto degli organismi alleati
 - 3. Ruolo del parlamento
- D. Fase di sviluppo dei prototipi
 - 1. Generalità
 - 2. Apporto degli organismi alleati
 - 3. Ruolo del parlamento
- E. Fase di pre-serie e di produzione
 - 1. Generalità
 - 2. Apporto degli organismi alleati
 - 3. Ruolo del parlamento
- F. Controllo finanziario
- G. Difficoltà e atteggiamenti politici
 - 1. Criteri sui quali si fondano le decisioni di acquisto
 - 2. Atteggiamenti e misure adottate dai parlamenti nei riguardi della standardizzazione e/o della interoperabilità

III. CONCLUSIONI

ALLEGATI

- I. Questionario diretto ai ministeri della difesa
- II. Questionario diretto ai presidenti delle commissioni parlamentari difesa
- III. Raccomandazione n° 197
- IV. Raccomandazione n° 9

NOTA PRELIMINARE

Il relatore è profondamente grato per la collaborazione prestata, alla preparazione della presente relazione e dei suoi allegati, alla signorina Franca Gusmaroli, dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, che il Segretario dell'Assemblea, in risposta alla sua domanda, aveva assunto come esperto. Ricorda, al paragrafo 11 dell'esposizione delle motivazioⁿⁱ preziosi contributi che hanno fornito le commissioni parlamentari difesa e i ministeri della difesa dei paesi della N.A.T.O.

Esprime infine i suoi ringraziamenti a tutti i presidenti e funzionari che hanno avuto la cortesia di preparare le risposte ai suoi questionari.

1. Adottato dalla commissione all'unanimità.

2. Membri della commissione : O. Roper (presidente) ; On.li Bonnel (supplente : Verleysen), Roberti (vicepresidente) ; On.li Ahrens, Baumel, Bechter, van den Bergh, Boldrini, Boucheny, Crithley, Dejardin (supplente : Lambiotte), Fosson, Grant, (supplente : Banks, Handlos (supplente : Bücher), Hardy, Konen, (supplente : Spautz), de Koster, Lemmrich, Maggioni, Ménard, Pawelczyk, Pecchioli, Péronnet (supplente : Sénès), Hermann Schmidt, Schölten, Tanghe, Whitehead.

N.B. I nomi dei partecipanti alla votazione sono stampati in corsivo.

F.1.2. Oltre al bilancio annuale della difesa esiste un piano di spese pluriennali ? Riguardano dei progetti di materiali particolari ?

F.1.3. Il bilancio della difesa è suddiviso in capitoli e in articoli distinti secondo uno schema comune discusso a livello N.A.T.O. ?

F.2. Qual'è la procedura seguita dal vostro parlamento quando approva il bilancio della difesa ?

F.2.1. Il parlamento esercita un'influenza sulla redazione del bilancio della difesa, in particolare sui fondi stanziati per gli acquisti di armamenti ? Se sì, come ?

F.2.2. Il progetto della difesa è esaminato in blocco o capitolo per capitolo ? All'interno di ciascun capitolo, i diversi fondi sono, anche qui, discussi ?

F.2.3. Accade che il bilancio sia discusso programma per programma, piuttosto che capitolo per capitolo, o che delle missioni tattiche o strategiche particolari siano ugualmente esaminate ?

F.2.4. I fondi stanziati per gli acquisti sono normalmente inclusi nel bilancio della difesa o formano oggetto, essenzialmente, di una legislazione ad hoc ?

F.2.5. Quali sono, se del caso, le conseguenze di tale legislazione ad hoc per le spese globali di difesa ?

F.3. I pareri o le decisioni degli organi parlamentari concernenti le questioni finanziarie hanno forza obbligatoria o un valore semplicemente consultivo ?

G. Atteggiamenti politici : relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa.

G.1. (Solo per i paesi Europei)

G.1. I seguenti atteggiamenti sono diffusi tra i membri del vostro parlamento :

G.1.1.1. Sospetto nei confronti delle soluzioni "gadget" e dei toccasana tecnologici americani ?

G.1.1.2. Sospetto nei riguardi "dell' imperialismo industriale americano" ?

G.1.2. Il vostro parlamento ha già esaminato i mezzi per rafforzare le opzioni europee ?

G.1.3. Quali misure legislative, se del caso, sono state prese o sono sul punto di essere prese dal vostro parlamento, che possano essere considerate come riflettenti gli atteggiamenti di cui sopra ?

G.2. (Solo per il Congresso americano)

G.2.1. Come valuta il Congresso la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Europa nel campo degli acquisti di armamenti ?

G.2.2. Quali misure legislative sono state adottate o si ha intenzione di adottare a questo scopo ?

G.3. (Per tutti i parlamenti)

Quali sono gli atteggiamenti di solito osservati nel vostro parlamento concernenti la necessità di mantenere la presenza militare americana in Europa e i problemi posti dagli acquisti di armamenti ?

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
SU PARLAMENTI E SPESE MILITARI

L'Assemblea,

Avendo esaminato la relazione della sua Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti, che analizza il ruolo dei parlamenti nazionali nel procedimento nazionale di acquisto del materiale di difesa ;
Considerando che i Parlamenti nazionali e le loro commissioni Difesa, fatta eccezione per la Repubblica Federale Tedesca e per i Paesi Bassi, sono perlopiù male informati sulle questioni concernenti la difesa ;
Ritenendo che i Parlamenti esercitano in misura insufficiente le loro attribuzioni di controllo della politica di acquisto del materiale di difesa ;

Ricordando i principi espressi nella sua Raccomandazione n° 197 sul segreto militare e l'informazione dei parlamenti ;

Sforzandosi di incoraggiare la produzione in comune e la standardizzazione del materiale di difesa nelle Forze Armate dei Paesi dell'Europa occidentale o in seno all'Alleanza, tenuto debito conto degli imperativi militari ed economici dell'insieme dell'Alleanza,

RACCOMANDA AL CONSIGLIO

Di invitare i Governi membri :

A. Ad aver cura che i loro Parlamenti o, se del caso, le loro commissioni parlamentari di Difesa, delle Finanze o altre Commissioni interessate :

1. siano perfettamente informati, in tempo utile, nei limiti impos-

ti, esclusivamente, dalla preoccupazione per la sicurezza esterna e non da ragioni di comodo politico o amministrativo, di tutti gli aspetti della politica di difesa, sia a livello nazionale che a livello dell'Alleanza, e in particolare delle questioni attinenti la valutazione della minaccia militare e la scelta del materiale di difesa ;

2. siano in condizioni di esercitare un controllo sufficientemente incisivo sul bilancio della difesa e lo stanziamento dei fondi, e sulle varie fasi dei procedimenti di acquisto del materiale di difesa, al fine di migliorare il potenziale difensivo e di accrescere la standardizzazione e l'interoperabilità dei materiali ;

3. siano in condizione di recepire sistematicamente le informazioni sui progetti di ricerca e di sviluppo portati avanti dalle industrie di difesa nazionali ed europee ;

B. Ad aver cura che tutte le informazioni relative ai progetti nazionali di materiali di difesa allo stadio di pianificazione siano messi a disposizione dei governi alleati, e a tener conto totalmente degli altri progetti di materiali di difesa esistenti nei paesi alleati ;

C. A omogeneizzare, nella misura del possibile a livello europeo, le strutture dei bilanci nazionali di difesa, i procedimenti nazionali di acquisto di materiali di difesa e, infine, le procedure di comunicazione delle informazioni "classificate", allo scopo di preparare, in un prevedibile futuro, una politica europea di acquisto in comune dei nuovi sistemi d'arma.

PROGETTO DI RISOLUZIONE
SU PARLAMENTI E SPESE MILITARI

L'Assemblea

Avendo esaminato la relazione della sua Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti, che analizza il ruolo dei parlamenti nazionali nel procedimento nazionale di acquisto del materiale di difesa ;

Considerando che i parlamenti nazionali e le loro commissioni Difesa, fatta eccezione per la Repubblica Federale Tedesca e per i Paesi Bassi, sono perlopiù male informati sulle questioni concernenti la difesa;

Ritenendo che i parlamenti esercitano in misura insufficiente le loro attribuzioni di controllo della scelta del materiale di difesa ;

Ricordando i principi espressi nella sua Raccomandazione n° 197 sul segreto militare e l'informazione dei parlamenti ;

Sforzandosi di incoraggiare la produzione in comune e la standardizzazione del materiale di difesa nelle Forze Armate dei Paesi dell'Europa occidentale o in seno all'Alleanza, tenuto debito conto degli imperativi militari ed economici dell'insieme dell'Alleanza,

CHIEDE AI PARLAMENTI DEI PAESI MEMBRI

Di far valere il loro democratico diritto , e di adempiere il loro democratico dovere, eventualmente anche attraverso le loro commissioni Difesa, delle Finanze o altre commissioni interessate :

1. Di essere compiutamente informati di tutti gli aspetti della politica di difesa, sia a livello nazionale che a livello dell'Alleanza, in particolare per le questioni attinenti la valutazione della minaccia militare e la scelta del materiale di difesa ;
2. Di esercitare un controllo sufficientemente incisivo sul bilancio della difesa e lo stanziamento dei fondi destinati ai programmi di difesa a lungo termine, e su tutte le fasi del procedimento di acquisto, al fine di migliorare il potenziale difensivo e di accrescere la standardizzazione e l'interoperabilità dei materiali ;
3. Di recepire sistematicamente le informazioni sui progetti di ricerca portati avanti dalle industrie di difesa nazionale ed europee ;
4. Di collaborare, per il tramite della Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti dell'Assemblea dell'U.E.O., alla raccolta e allo scambio delle informazioni relative agli altri progetti di materiali di difesa esistenti nei paesi alleati ricorrendo, eventualmente, ai buoni uffici della Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI

(presentate dall'On. Maggioni, relatore)

I. INTRODUZIONE

1. In questi ultimi anni, lo sviluppo dei perfezionamenti delle armi moderne ha provocato una rilevante crescita delle spese di acquisto dei nuovi sistemi d'arma. Si è calcolato che, senza tener conto del rialzo dei costi dovuto all'inflazione, il costo reale dei principali sistemi cresce, in media, di circa il 6,5% all'anno¹. La crescita dei costi di sviluppo e di produzione ha provocato per le industrie di armamenti delle difficoltà che, a loro volta, si sono tradotte in un rialzo del costo finale dei sistemi disponibili sul mercato. Si comprende perciò facilmente come i membri dell'Alleanza atlantica abbiano dimostrato un crescente interesse per la riduzione dei costi di sviluppo e i vantaggi derivanti da lunghe serie di produzione. Ciò implica la ricerca di mezzi per ripartire le spese di sviluppo e/o la conclusione di accordi di coproduzione con altri paesi.

2. Questo è dunque il nodo del problema che si pone all'industria degli armamenti. Dal punto di vista dei dirigenti militari di ciascun paese, la coproduzione offre il vantaggio della standardizzazione e dell'interoperabilità. Occorre tener conto del fatto che, militarmente parlando, il problema non è esclusivamente quello dei costi, ma anche quello della fornitura alle Forze Armate di sistemi d'arma prodotti in comune capaci di ottimizzare la flessibilità operativa e logistica.

1. Roger Facer, Weapons Procurement in Europe - Capabilities and choices, Adelphi Papers n° 108, IISS, Londra 1975

3. Rimane, a questo punto, il problema politico, cioè il terzo fattore, senza dubbio il più importante, di cui bisogna tener conto allorquando una democrazia occidentale decide di doversi dotare di un nuovo sistema d'arma. Da molti anni, la commissione si dedica alla politica di acquisto degli armamenti, esaminando il problema da numerosi angoli visuali e sia sul piano industriale che su quello militare. Basterà ricordare l'incontro su una politica europea degli armamenti organizzato nel marzo 1977 (un secondo incontro è previsto per l'ottobre 1979) e, più recentemente, la relazione avente il medesimo oggetto² presentata dalla commissione nel corso dell'ultima sessione (novembre 1978) dell'Assemblea.

4. Nel presente caso, il vostro relatore è stato incaricato di studiare in che misura i parlamenti dei paesi dell'U.E.O. e di alcuni altri paesi alleati esaminano e controllano le spese relative agli acquisti militari e le possibilità di influenzare la politica nel senso della standardizzazione e della produzione in comune di cui dispongono.

5. Se si considera il triangolo dei militari, degli industriali e degli uomini politici che intervengono nel procedimento di acquisto degli armamenti, la principale difficoltà che incontrano i parlamentari è l'impossibilità nella quale essi vengono a trovarsi di procedere ad una chiara ^{e corretta} valutazione dei progetti di spesa che sono chiamati ad approvare. Nelle democrazie occidentali, l'elaborazio-

1. Documento 786, 31 ottobre 1978, relatore O. Critchley.

ne di questi progetti è di competenza di settori diversi dell'amministrazione. In materia di "politica militare" questi settori lavorano in un quadro politico generale nel quale il solo controllo previsto dalla legge è quello esercitato dai parlamentari.

6. Nelle democrazie, le decisioni in materia di acquisti di armamenti dovrebbero essere riservate costituzionalmente in ultima istanza al parlamento, nella misura in cui questo controlla e approva le decisioni adottate dal governo. E' chiaro che tale controllo parlamentare non può essere fondato su criteri puramente ed esclusivamente tecnici. E' sì, naturalmente, possibile per degli esperti, e anche per dei parlamentari, determinare il valore tecnico di un dato aereo, di una data nave o di un dato missile, di valutarne le capacità o le incapacità ad adempiere i compiti per i quali è stato concepito. Ma come i parlamentari potranno giudicare se sia il caso di stanziare determinati fondi per l'esecuzione di questi compiti, quando essi non hanno che una vaga idea della loro natura ?

7. Per esprimere una valutazione ragionevole e responsabile delle proposte tecniche, i parlamentari devono, in primo luogo, decidere quale tipo di difesa essi vogliono, quali i limiti di tale difesa, quali le priorità. In secondo luogo, essi debbono disporre in ogni momento del massimo delle informazioni alle quali possono avere accesso. Il solo modo per soddisfare adeguatamente la prima esigenza è di organizzare, sulla politica di difesa, un corretto dibattito tra i partiti che siedono in parlamento, dibattito che

possa aver luogo a qualsiasi grado del procedimento di acquisto, o come generalmente avviene, al momento in cui il parlamento è chiamato ad approvare gli stanziamenti assegnati dal governo alle politiche che intende perseguire. Si tratta della procedura seguita in tutti i paesi esaminati nella presente relazione. Tuttavia, per una serie di ragioni che variano con la particolare natura dei sistemi politici nazionali, questo dibattito non è rivestito dovunque la medesima importanza.

8. Ciò che è certo, è che laddove il dibattito è limitato o gli obiettivi sono definiti in modo impreciso, si crea un vuoto che viene poi sfruttato o colmato dall'esterno. Coloro che colmano questo vuoto mancano di copertura politica ; essi non hanno alcun quadro preciso di riferimento ; sono, così, estremamente vulnerabili e vengono a trovarsi nell'impossibilità di prendere le decisioni coraggiose che loro amerebbero poter prendere. In assenza di decisioni politiche, è naturale che occupi il primo posto la routine burocratica. In questo caso, i militari sono scontenti per l'assenza di direttive politiche chiare e si rifiutano -per delle ragioni di segretezza che non sono sempre del tutto giustificabili- di discutere le questioni militari approfonditamente. Si accontentano, di conseguenza, di gestire i fondi assegnati in modo burocratico al settore della difesa, senza che tale gestione venga sottoposta ad un controllo parlamentare totale.

9. La seconda esigenza -cioè la necessità, per i parlamentari, di disporre di informazioni sufficienti per permetter loro di effet-

tuare una corretta valutazione— può essere soddisfatta attraverso una miglior collaborazione tra il parlamento e il governo, attraverso organi indipendenti istituiti dal parlamento e attraverso l'iniziativa di singoli parlamentari. Anche qui la quantità di informazioni disponibili varia da paese a paese secondo le relazioni politiche esistenti tra i partiti della maggioranza e quelli dell'opposizione e tenuto conto delle particolari caratteristiche del quadro politico e culturale nazionale.

10. Di conseguenza, l'oggetto della presente relazione sarà più che di criticare e di valutare le singole prassi nazionali caso per caso, di comprendere e spiegare perchè, quando e in virtù di quali poteri i parlamenti dei vari paesi esaminati intervengono, in teoria e in pratica, nei procedimenti di acquisto delle nuove armi e, infine, di determinare l'influenza che essi esercitano in questo modo sui progetti di produzione in comune e sulla standardizzazione.

11. In mancanza di documenti appropriati sulla questione, il vostro relatore ha deciso che era ad un tempo utile e necessario preparare due dettagliati questionari allo scopo di ottenere delle precise informazioni sulla situazione specifica di ciascun paese della N.A.T.O. (fatta eccezione per l'Islanda che non ha Forze armate). Il primo di tali questionari è stato indirizzato ai ministri della difesa, e la maggior parte delle risposte è stata elaborata da funzionari dei ministeri che più direttamente intervengo-

no nei procedimenti di acquisto degli armamenti. Il secondo è stato indirizzato ai presidenti delle commissioni difesa dei vari parlamenti, istituzionalmente responsabili dell'approvazione delle spese militari, o per lo meno competenti ad esprimere un parere sulle spese proposte dal governo. Le risposte sono, spesso, state redatte dai segretariati delle commissioni.

12. La redazione di questi due questionari ha risposto alla preoccupazione di conciliare più esigenze contraddittorie. Innanzi tutto, era necessario per alcuni paesi, del tutto sprovvisti di qualsiasi informazione, di porre il massimo possibile di domande riguardanti tutti gli oggetti, ivi compresi i punti più elementari. Così, nel caso dell'Italia, le risposte ottenute forniscono delle preziose informazioni che sarebbe stato impossibile ottenere altrove. Allo stesso tempo, il relatore ha dovuto evitare di chiedere ad altri paesi delle informazioni già contenute in studi ed articoli.

13. Si è deciso di classificare le domande in un ordine riflettente, nella misura del possibile, le fasi nel corso delle quali le decisioni sono logicamente prese. Infine, è stato posto l'accento sulle fasi nel corso delle quali il controllo parlamentare risulta, in pratica, più importante.

14. Siamo partiti dall'ipotesi che essendo la valutazione della situazione internazionale nella pratica di competenza dei politici, sono appunto questi che devono in ogni paese scegliere gli

obiettivi da raggiungere determinando, così, la politica militare. Tenendo conto di tale politica, le autorità militari, sulla base della ricerca tecnica svolta dall'industria nazionale degli armamenti, così come di quella svolta a livello internazionale, devono determinare i mezzi militari più appropriati per attuarla. E' a questo stadio del processo, prima che qualsiasi ordinazione sia stata fatta, che deve essere esercitato il controllo parlamentare. La presente relazione tende dunque a determinare se, in pratica, tale controllo parlamentare venga esercitato a posteriori o a priori ; se la legge preveda di dare al parlamento delle informazioni equivalenti sulle diverse possibilità e, infine, se i parlamenti abbiano il potere di esercitare il loro controllo attraverso le scappatoie della legislazione e con l'esercizio di iniziative specifiche riguardanti questo controllo e l'acquisizione di informazioni.

15. Questi questionari si sono sforzati, inoltre, di formulare delle domande tali da non essere troppo strettamente legate alle decisioni relative a dei sistemi d'arma determinati o a delle situazioni nazionali particolari. Allo stesso tempo, hanno cercato di evitare l'inconveniente opposto, cioè quello di una generalizzazione derivante da elementi necessariamente legati a delle situazioni nazionali particolari o a caratteristiche di sistemi d'arma determinati.

16. Il questionario sul procedimento di acquisto degli armamenti indirizzato ai ministeri nazionali della difesa si articola in sette sezioni :

A. Informazioni di base riguardanti gli organi responsabili dell'acquisto ;

B. Informazioni concernenti lo stadio iniziale del procedimento, vale a dire la formulazione dei bisogni militari di nuovi sistemi d'arma ;

C. Informazioni concernenti il secondo stadio, vale a dire la formulazione dei bisogni in tema di materiale operativo ;

D. Informazioni concernenti lo sviluppo di un sistema, così come precisato allo stadio precedente del procedimento ;

E. Informazioni concernenti la fase di preserie che segue lo sviluppo di un prototipo ;

F. Informazioni concernenti lo stanziamento dei fondi ;

G. Conclusioni che permettano di conoscere in quale misura la procedura teorica sopra descritta corrisponda alla realtà e quali siano i problemi politici che si presentano in pratica.

17. Queste fasi non devono essere considerate dal punto di vista cronologico, ma piuttosto in una prospettiva di causa ed effetto (per esempio, lo stanziamento dei fondi, la ricerca e lo sviluppo). Così, ogni fase deriva dalla precedente, influenzando allo stesso modo la fase successiva.

18. Nel corso di ciascuna delle fasi indicate alle sezioni B, C, D, E ed F, le informazioni richieste riguardano il funzionamento del procedimento di acquisto degli armamenti, gli organi che intervengono in tale procedimento, la ripartizione delle responsabilità, i legami esistenti tra i diversi settori dell'amminis-

trazione, i legami con l'industria degli armamenti e con gli organismi internazionali alleati responsabili delle relazioni tra le amministrazioni e le industrie di armamenti dei paesi alleati, la forma che rivestono le relazioni con il parlamento e, infine, i fattori che influenzano le decisioni da prendere per passare da una fase all'altra.

19. Il secondo questionario indirizzato alle commissioni Difesa dei diversi parlamenti nazionali si articola su quattro sezioni :

A. Informazioni generali sul ruolo rivestito dal parlamento nel procedimento di acquisto degli armamenti. (Quali organi parlamentari intervengono in tale procedimento? Come vi intervengono? Quali poteri hanno?) ;

B, C, D, E. Informazioni dettagliate concernenti il ruolo del parlamento nel corso delle diverse fasi del procedimento di acquisto degli armamenti ;

F. Informazioni sul controllo parlamentare delle spese di bilancio, in particolare i fondi assegnati ai nuovi sistemi d'arma ;

G. Gli atteggiamenti politici nei confronti dei problemi euro-americani e loro incidenza sulla cooperazione europea nel campo degli armamenti.

20. Abbiamo ritenuto essere di fondamentale importanza l'esaminare il ruolo del parlamento prima di passare all'esame della domanda principale posta nella presente relazione, cioè a dire

come possano i parlamenti esercitare un'influenza sui progetti di produzione in comune e, di conseguenza, sulla standardizzazione. L'oggetto del secondo questionario era quindi di determinare in quale modo, quando e secondo quale procedimento i parlamenti nazionali intervengono nel procedimento di cui al primo questionario.

21. I due questionari sono stati inviati ai quattordici membri dell'Alleanza atlantica (fatta eccezione per l'Islanda che non ha forze armate) ; tre paesi dell'Europa meridionale (Portogallo, Grecia e Turchia) non hanno risposto. Così, in pratica, il presente studio riguarda i sette Stati membri dell'U.E.O. : la Francia, l'Italia, la Repubblica Federale di Germania, la Gran Bretagna, il Belgio, (la Camera dei deputati belga non ha risposto), il Lussemburgo e i Paesi Bassi, e i quattro altri membri della N.A.T.O. : il Canada (il parlamento canadese non ha risposto), gli Stati Uniti (alcuna risposta dal Senato), la Danimarca e la Norvegia.

II. Analisi delle risposte ai questionari.

A. Generalità - Organizzazione dei ministeri della difesa.

1. Organi di decisione

22. I principali organi che intervengono e la maggior parte delle decisioni che vengono prese nel corso del processo di acquisto degli armamenti, provengono dai ministeri nazionali (o dai dipartimenti nazionali) della difesa e variano a seconda dell'importanza del sistema da acquistare o delle decisioni da prendere.

Non è necessario fornire una descrizione dettagliata, paese per paese, del funzionamento dei sistemi nazionali di acquisto ; sarà sufficiente individuare le caratteristiche generali più importanti.

23. In generale, e a parte il ministro o il segretario generale della difesa, si possono distinguere all'interno dei ministeri nazionali della difesa degli organi di acquisto tecnico-militari e degli organi tecnico-amministrativi. All'interno di queste due grandi categorie, il numero, il nome, la composizione e le dimensioni di questi organi variano a seconda del paese. Ogni paese dispone di propri sistemi di acquisto e di sue norme. In generale, tuttavia, questi organi si situano in una delle tre sottocategorie principali : organi deliberativi, organi consultivi e organi di controllo. (Questi ultimi non figurano sull'organigramma comunicato dal ministero lussemburghese. In Lussemburgo, il procedimento di acquisto degli armamenti si sviluppa su scala molto ridotta, essendo molto ristretto l'effettivo delle forze armate, 700 uomini raggruppati in un solo battaglione di fanteria e in una compagnia indipendente).

24. Tra gli organi deliberativi appartenenti alla categoria tecnico-militare, troviamo tutti quegli organi quali i comitati dei capi di stato maggiore, responsabili della valutazione del problema dell'acquisto dal punto di vista operativo, tecnico e finanziario. Tra gli organi deliberativi appartenenti alla categoria tecnico-amministrativa, troviamo quegli organi come i di-

versi segretariati e direzioni generali responsabili di questa valutazione dal punto di vista economico, tecnico, industriale e competenti, parallelamente, ad adottare tutte le misure giuridiche e amministrative che intervengono nel procedimento contrattuale.

2. Disposizioni interministeriali.

25. Mentre alcuni paesi quali la Francia e l'Italia indicano soltanto degli organi appartenenti ai loro rispettivi ministeri della difesa, gli altri paesi fanno menzione di altri dipartimenti dell'amministrazione nazionale, dando così un'idea più completa della cooperazione interministeriale che interviene nel procedimento di acquisto. Nel Regno Unito, ad esempio, contrariamente agli altri paesi europei, è stato creato un organismo speciale, chiamato "Procurement Executive", organizzato in modo tale da porre le diverse autorità responsabili in materia di acquisti di materiale militare sotto la responsabilità di un solo ministero.

26. Gli organismi citati dal Belgio comprendono il ministero degli affari economici e il ministero delle finanze, oltre agli organi interministeriali che seguono : il Consiglio dei ministri, il Comitato ministeriale di coordinazione economica e sociale e, infine, il Comitato ministeriale del bilancio.

27. In Norvegia, quando si tratta di una scelta tra la produzione nazionale e l'acquisto all'interno o all'estero, la questione può formare oggetto di discussione con altri ministeri, per esempio con quello dell'industria. Si può far ricorso alla stes-

sa procedura quando si tratta della partecipazione ad una produzione bilaterale o multinazionale. Nei Paesi Bassi, un organismo ad hoc è costituito per trattare l'acquisto di quei sistemi d'arma di costo eccezionale. Possono far parte di tale organismo i rappresentanti dei ministeri degli affari economici, degli affari esteri, degli affari sociali e delle finanze.

28. Tra gli organi responsabili del procedimento di acquisto, la Danimarca cita il ministero del lavoro (affari compensatori) e delle finanze (controllo di bilancio) ; un organo consultivo interministeriale sulle questioni della difesa (il consiglio del materiale di difesa) che conta dei rappresentanti del ministero della difesa, del commercio e delle finanze, dell'industria privata (in ragione del suo ruolo nella produzione) e dei sindacati. Infine, la Danimarca cita la commissione parlamentare delle finanze come responsabile della decisione finale per lo stanziamento dei fondi per i nuovi sistemi d'arma. (La Danimarca è il solo paese europeo che menzioni un organo parlamentare. Lo stesso fanno gli Stati Uniti).

29. Infine, occorre precisare che gli Stati Uniti citano, tra i principali organi partecipanti a questi lavori, non soltanto i dipartimenti militari, il dipartimento della difesa, il servizio del bilancio, il governo e il Presidente, ma altresì il Congresso. Il Congresso riveste un ruolo più importante di qualsiasi altro parlamento nazionale dei paesi membri dell'Alleanza decidendo degli effettivi delle tre armi e procedendo alla ripartizione

dei fondi necessari all'utilizzazione, al mantenimento, allo sviluppo e all'acquisto del loro materiale militare.

3. Relazioni con i parlamenti.

30. Nelle democrazie occidentali, oltre agli organi di governo, un ruolo importante dovrebbe essere rivestito anche dal parlamento nel processo di acquisto degli armamenti, non fosse che per il fatto che è proprio il parlamento che discute e approva gli stanziamenti di bilancio assegnati al materiale militare. Secondo le risposte ai questionari, sembra che, nella maggior parte dei paesi membri dell'Alleanza atlantica, questo ruolo riguardi essenzialmente le commissioni parlamentari Difesa e, in minor misura, le sessioni plenarie, o altre commissioni permanenti ad hoc.

31. Negli Stati Uniti, due altre commissioni — la commissione delle operazioni di governo della Camera dei rappresentanti e la commissione per gli affari di governo del Senato — possono in egual misura influire sulle decisioni in materia di forniture presentate dal governo.

32. In Germania, la commissione Difesa e la commissione Bilancio del Bundestag intervengono in questo procedimento (il ruolo del Bundesrat è praticamente nullo). Nel corso del dibattito sul bilancio della difesa, altre commissioni e altri gruppi politici del Bundestag possono ugualmente intervenire, le prime per discutere delle previsioni di bilancio dei dipartimenti che loro interessano, i secondi per proporre emendamenti. Anche nell'unica came-

ra del parlamento danese, l'acquisto di materiale militare viene controllato principalmente dalla commissione difesa e dalla commissione finanze.

33. Nei Paesi Bassi, l'intervento parlamentare nel procedimento di acquisto si limita alla Seconda camera. In Canada e in Gran Bretagna, invece, il dibattito sulle forniture di materiale militare si limita alla camera dei Comuni, anche se la Camera dei Lords può, a volte, esaminare le questioni della difesa.

34. Alla Camera dei Comuni britannica, queste questioni sono trattate dalla commissione delle spese e, più in particolare, dalla sottocommissione della difesa e degli affari esteri. Occasionalmente, la commissione dei conti pubblici può ugualmente interessarsi a posteriori ad un acquisto di materiale nella sua qualità di controllante le spese effettuate.

35. Il Senato francese menziona non soltanto i lavori della commissione difesa, ma altresì la possibilità di intervento di due gruppi informali nel procedimento di acquisto di armamenti: un gruppo formato all'interno della commissione affari esteri e della difesa e un secondo gruppo formato in seno alla commissione finanze. I relatori dei bilanci partecipano a questi due gruppi.

36. Il Senato belga sottolinea che, essendo l'acquisto di materiale di difesa costoso, non di sola competenza della commissione difesa, la commissione affari economici e quella degli affari

esteri possono ugualmente intervenire.

37. Alla Camera dei deputati italiana, esiste non soltanto la commissione difesa, ma anche la commissione di inchiesta sugli acquisti militari recentemente costituita e, ancora, la sotto-commissione permanente dei piani militari.

38. Il gran numero di questi organismi non deve indurre in errore quanto al ruolo effettivamente giocato dai parlamenti nei procedimenti di acquisto di armamenti. Al contrario, (per anticipare sui risultati dell'analisi delle risposte ai questionari) a differenza del Congresso americano, i parlamenti europei non intervengono, salvo rare eccezioni, nelle diverse fasi del procedimento di acquisto dei nuovi sistemi d'arma, ma il loro ruolo tende piuttosto a limitarsi essenzialmente a delle domande di informazione e il controllo esercitato si limita in pratica al dibattito e al voto sul bilancio.

39. In Italia, il parlamento esercita non soltanto un controllo nel corso del dibattito annuale sul bilancio della difesa, ma anche a livello delle leggi decennali recentemente votate riguardanti la modernizzazione delle tre armi. In Francia, il parlamento può intervenire in un'altra occasione : nel corso della votazione della legge programmatica militare, che contiene delle cifre precise per i fondi assegnati all'acquisto di materiale militare e per un periodo di cinque anni, e, ancora, al momento del-

la presentazione annuale del resoconto sull'esecuzione della legge programmatica in corso di esecuzione. Anche qui, i diversi tipi di azione menzionate dai parlamenti nelle loro risposte non devono mascherare la reale importanza del parlamento nella pratica, in materia di acquisti di armamenti.

40. Ad ogni modo, malgrado la varietà di mezzi di cui dispongono le commissioni per ottenere delle informazioni : interrogazioni, mozioni, inchieste, udizione di esperti, ecc., la maggior parte dei parlamentari lamentano la mancanza di reali consultazioni con l'esecutivo e la loro incapacità ad esercitare un reale controllo sulle diverse fasi del processo di acquisto, e ciò dovendosi attribuire all'assenza di informazioni indispensabili. Sarà possibile, tuttavia, approfondire questo punto al momento in cui passeremo ad esaminare le diverse fasi del processo di acquisto. Basterà, per il momento, far rilevare che i parlamentari che si sono dichiarati più soddisfatti sembrano essere quelli dei Paesi Bassi e della Germania.

4. Accesso dei parlamentari alle informazioni.

41. In generale, non esistono relazioni dirette tra l'esecutivo e il parlamento, ma soltanto attraverso il ministro della difesa, che è il solo ministro responsabile per queste questioni innanzi al parlamento. Nella maggior parte dei paesi, tenuto conto di alcune differenze di procedura su punti di scarsa rilevanza, il ministro è sentito dalle commissioni difesa dei parlamen-

ti nazionali e risponde alle interrogazioni scritte ed orali. I parlamentari possono anche esigere (ma qualche altra volta chiedere soltanto) la comunicazione di tutte le informazioni di cui abbisognano, ivi comprese, e con il consenso del ministro, quelle "classificate", se del caso.

42. In Francia e in Belgio, i parlamentari possono chiedere, a titolo individuale, di avere accesso alle informazioni "classificate" non coperte dal segreto militare, ma non sempre sono accontentati. Tuttavia, le informazioni non sono fornite che in certi casi limitati e a *intuitu personae*. In conformità ad una prassi che non è stata mai istituzionalizzata nè codificata, sono i relatori a titolo individuale più che le commissioni nel loro insieme che ricevono queste informazioni. ; d'altra parte i presidenti delle commissioni francesi degli affari esteri e della difesa hanno libero accesso ai telegrammi dei ministeri degli affari esteri e della difesa, soprattutto per quelli che riguardano le relazioni interministeriali.

43. I parlamentari italiani non possono ottenere delle informazioni se non dietro approvazione della più alta autorità in materia di sicurezza nazionale (il Presidente del Consiglio dei Ministri). Così come i loro colleghi lussemburghesi, i loro nomi non figurano sulla lista delle persone aventi accesso ai documenti "classificati" e non sembra neanche che tale concessione sia stata introdotta nelle prassi.

44. In Germania, tutti i parlamentari hanno accesso alle informazioni nazionali "classificate" fino al livello "segretissimo", a condizione che la loro richiesta sia accompagnata da una plausibile motivazione. Per quanto riguarda invece i documenti "classificati" N.A.T.O., si richiede un certificato di sicurezza.
45. In Canada, il ministro ha l'obbligo di deporre davanti alle commissioni permanenti e alle commissioni ad hoc, di rispondere alle interrogazioni e di fornire i ragguagli richiesti, comprendendovi, beninteso, la comunicazione di informazioni "classificate".
46. In Norvegia, il diritto di accesso alle informazioni "classificate" si limita ai membri della commissione difesa, mentre nei Paesi Bassi e in Danimarca, i parlamentari, anche se privi di un diritto di tal genere, nella prassi ricevono delle informazioni fino al livello di "segreto".
47. Nel Regno Unito, anche se le commissioni parlamentari possono aver accesso alle informazioni fino al livello "segreto", alcuni membri della sotto-commissione difesa e di quella degli affari esteri non sembrano essere molto soddisfatti delle informazioni che ricevono dal ministero della difesa.
48. Negli Stati Uniti, al momento della discussione del bilancio della difesa, il Congresso può spesso esigere di ascoltare dei mi-

litari o dei funzionari di un ministero su dei programmi specifici. I membri del Congresso hanno individualmente accesso all'informazione, comprese le informazioni "classificate", se però sono in grado di fornire la prova del loro "bisogno di sapere" nell'esercizio delle loro funzioni. Le domande sono indirizzate attraverso i presidenti delle commissioni che indagano su questioni particolari. Per ragioni di sicurezza, tali audizioni si svolgono spesso in seduta segreta.

5. Relazioni con l'industria.

49. Gli organi, sia di governo che non di governo, fin'ora citati mantengono evidentemente delle strette relazioni con le loro industrie nazionali che si occupano della fornitura del materiale difensivo. A tal proposito conviene sottolineare dapprima la particolare situazione in cui vengono a trovarsi il Belgio, il Lussemburgo, la Norvegia e la Danimarca.

50. Questi paesi dispongono di una capacità produttiva relativamente limitata nel settore degli armamenti (eccezion fatta per la Fabbrica Nazionale in Belgio, per i cantieri navali danesi e per alcune imprese di elettronica). I principali sistemi d'arma che essi comprano sono dunque sviluppati e prodotti all'estero, o sviluppati all'estero e prodotti su licenza sul piano nazionale o, ancora, in cooperazione con altri alleati. Così le industrie di questi paesi producono soprattutto degli elementi costi-

tutivi che sono stati perlopiù sviluppati all'estero.

51. Il Lussemburgo non ha industrie di armamenti propriamente dette. Ci sono, è vero, un certo numero di imprese che fabbricano essenzialmente del materiale di protezione che può trovare delle applicazioni militari, ma esse non producono materiali militari per l'esercito lussemburghese.

52. Negli altri paesi, l'industria privata, semi pubblica e in mano pubblica, interviene nel processo di acquisto già nella fase della ricerca iniziale. Negli Stati Uniti, esiste una stretta cooperazione tra industria privata e i centri di ricerca militare, anche al livello della ricerca.

53. In generale, le relazioni con l'industria dipendono da organi specifici dei ministeri della difesa, mentre il ministero dell'industria ha un semplice ruolo consultivo.

54. E' inutile richiamare la particolare natura delle relazioni tra governo e industria in quei paesi, come Italia e Regno Unito, dove l'industria degli armamenti è in gran parte in mano pubblica.

6. Relazioni con gli organismi multinazionali alleati.

55. Infine, i vari organi ministeriali responsabili degli acquisti di armamenti mantengono una serie di relazioni non solo con gli altri dipartimenti governativi, il parlamento e l'industria

nazionale, ma anche con degli organismi multinazionali, sia all'interno che all'esterno dell'Alleanza atlantica, di cui i rispettivi paesi fanno parte. Questi organismi offrono un quadro istituzionale per l'instaurazione dei contatti multinazionali indispensabili alla standardizzazione e all'interoperabilità delle armi. E' così che si possono vedere i rappresentanti dei capi di stato maggiore e dei direttori nazionali degli armamenti partecipare alla Conferenza dei direttori nazionali degli armamenti della N.A.T.O. (CNAD), al Comitato permanente degli armamenti dell'Unione Europea Occidentale (C.P.A.), al Gruppo europeo indipendente dei Programmi (G.E.I.P.), all'Eurogroup e alle riunioni dei rappresentanti delle armate terrestri dei paesi dell'Unione Europea Occidentale (FINABEL).

56. Nelle loro risposte, gli Stati Uniti mettono in risalto l'attività del loro ambasciatore presso la N.A.T.O., mentre il Canada conferma che la politica elaborata in seno a questi organismi riveste un rilevante ruolo nel suo programma nazionale di difesa e menziona espressamente i conflitti tra i bisogni espressi negli organismi multilaterali summenzionati e la salvaguardia degli interessi nazionali particolari, ad esempio i bisogni dell'economia nazionale. Secondo la risposta canadese, tali conflitti sono esaminati e risolti a livello governativo o in sede consultiva, o in sede di assunzione della decisione.

7. Procedimento di decisione.

57. Malgrado le differenze tra i sistemi e le procedure adottate dai vari governi, un'analisi delle loro risposte dà un'idea generale del procedimento di acquisto degli armamenti, con delle varianti a seconda dei paesi e a seconda dei sistemi d'arma. Questo procedimento si può riassumere nel seguente modo : definizione dei bisogni; suggerimenti ; studi di realizzabilità ; studi preliminari di mercato ; definizione dei bisogni in impianti operativi ; studio di mercato ; definizione dei parametri tecnico-finanziari del problema ; valutazione delle possibilità di scelta ; selezione ; opinioni tecnico-operative ; opinione generale nel contesto della pianificazione in comune e della relativa programmazione tecnico-finanziaria ; approvazione preliminare ; ordinazione ; progetto di contratto ; opinioni sulle questioni economiche, giuridiche, amministrative e industriali ; stesura del contratto di sviluppo ; sviluppo del prototipo ; consegna del prototipo ; collaudo tecnico ; approvazione finale ; asta pubblica ; elaborazione del contratto di produzione o di acquisto ; stanziamento dei fondi ; registrazione del contratto ; consegna del sistema d'arma agli organi responsabili dei collaudi tecnici ; collaudi tecnici e operativi ; entrata in servizio.

58. e Nei questionari, i vari stadi enumerati sono ripartiti in cinque fasi (B, C, D, E, F), per facilitare uno studio dettagliato del ruolo del parlamento nel corso di ognuna di esse

e, in particolare, per determinare se l'intervento parlamentare giochi in favore di una maggiore standardizzazione e interoperabilità degli armamenti della N.A.T.O. e, se ciò avviene, a quale stadio tale effetto si produca.

B. Definizione dei bisogni militari di nuovi sistemi d'arma.

1. Generalità

59. Il presente capitolo mirava a riassumere tutta una serie di attività che, per ragioni di comodità, costituiscono i quattro primi elementi enumerati al paragrafo 57. In altri termini, la fase B (fase di preconcezione) ha inizio con la pianificazione della politica di difesa a lungo termine che si sviluppa per un arco di 10 o 15 anni (questo periodo varia al variare del paese). Nel corso di questa fase hanno luogo le discussioni a lungo termine sui materiali militari, sulla necessità di conservare o meno quei materiali già operativi e sulla struttura quantitativa e qualitativa delle Forze Armate nazionali.

60. Essendo numerose le variabili che intervengono in questa analisi a lungo termine, questa fase implica degli studi di realizzabilità che sono, in generale, effettuati dal capo di stato maggiore nazionale, e, allo stesso tempo, degli studi di mercato preliminari.

61. Nella maggior parte dei paesi, la formulazione dei bisogni è un processo continuo. Fanno eccezione a questa regola l'Ita-

lia e la Danimarca che formulano i loro bisogni a intervalli regolari. Questi bisogni sono espressi separatamente dalle tre Forze Armate ; se alcuni problemi implicano delle responsabilità comuni, esistono varie forme di coordinamento interforze.

62. Non appena definiti, i bisogni militari sono trasformati in obiettivi da raggiungere (politica di equipaggiamento). Questi obiettivi possono implicare la ricerca e lo sviluppo se il materiale desiderato non è disponibile sui mercati nazionali o stranieri, o, ancor, ordinazioni se ne esiste disponibilità. Ciò può comportare la produzione del materiale sul territorio del paese richiedente, la produzione su licenza dell'insieme o di alcuni elementi di un sistema d'arma determinato, la produzione in comune o l'acquisto all'estero. Al termine di questa fase, i fondi sono già stati assegnati per ogni operazione. La responsabilità della decisione dipende dalla rilevanza del sistema d'arma in oggetto e può richiedere l'intervento del Presidente della Repubblica, del ministro della difesa o dei capi di stato maggiore. Se la ricerca e lo sviluppo o l'ordinazione di materiale esigono una cooperazione internazionale, la decisione è generalmente sottoposta, già da questo stadio, all'approvazione delle più alte autorità.

2. Apporti degli organismi alleati.

63. Nel presente capitolo, abbiamo tentato di esaminare in quale misura gli organi responsabili degli acquisti accordino

rilevanza, in questa fase di "pre concezione", alla coordinazione dei loro bisogni attraverso i vari organi multilaterali alleati, raggiungendo così delle decisioni il più omogenee possibile e adempiendo alle esigenze di standardizzazione delle armi.

64. Le nostre conclusioni sono lungi dall'essere ottimiste. Nel corso di questa fase, i fattori ai quali viene accordata la maggiore considerazione sono di ordine strettamente nazionale. Si tiene conto delle necessità della standardizzazione e dell'interoperabilità solo "nella misura del possibile". E' l'impressione da noi riportata dalle risposte alla domanda riguardante i fattori che determinano la formulazione dei nuovi bisogni militari (minaccia di un avversario, modificazione della dottrina tattica o strategica, formulazione dei bisogni da parte degli organismi alleati, risultati della ricerca e dello sviluppo, incidenza sulla produzione industriale e sull'impiego).

65. Per varie ragioni, e con riserva di alcune sfumature, le risposte provenienti dal Belgio, dal Lussemburgo, dalla Danimarca e dagli Stati Uniti costituiscono una eccezione alla regola generale. Secondo la risposta belga, tutti i fattori indicati, dalla percezione di una minaccia, all'evoluzione della tecnologia derivante dalla ricerca e dallo sviluppo, dipendono dai lavori svolti dagli organismi alleati. La Danimarca e il Lussemburgo, che non possiedono considerevoli industrie di armamenti e non hanno particolari interessi economici da difendere, sottolineano

l'importanza, al momento della formulazione dei loro bisogni militari, dei bisogni espressi dal CNAD, dal G.E.I.P., FINABEL e dall'Eurogroup, obiettivo dei quali è di incoraggiare la standardizzazione degli armamenti. Infine, gli Stati Uniti citano la direttiva 2010.6, paragrafo IV.D.2., del dipartimento della difesa che invita ciascuna forza armata a perseguire degli accordi sui loro bisogni militari in seno alla N.A.T.O.

66. Tra gli altri paesi, i Paesi Bassi e il Regno Unito accordano la priorità alle modificazioni delle dottrine tattiche e strategiche formulate a livello N.A.T.O. (LTDP - Piano di difesa a lungo termine), mentre l'Italia e il Canada danno la priorità alla percezione di una minaccia. Per quanto concerne le modificazioni della dottrina, è interessante notare come diversi alleati danno delle spiegazioni diverse dello stesso fenomeno. Mentre quasi tutte le risposte sostengono che le dottrine strategiche e tattiche nazionali sono coordinate, discusse e formulate a livello N.A.T.O., l'Italia insiste sul carattere nazionale della sua dottrina che può essere influenzata da "eventuali aggiustamenti e modificazioni formulate in seno agli organi alleati".

3. Ruolo del parlamento

67. Mentre gli organi governativi, accordano poca importanza alla standardizzazione in questo stadio, viene utile esaminare il ruolo degli organi parlamentari (se questi abbiano un ruo-

lo da giocare). La maggior parte dei paesi dichiarano che i parlamenti non intervengono nella formulazione dei bisogni. Tutt'al più viene informato della situazione, con tutte le restrizioni che abitualmente vengono imposte dall'amministrazione ai parlamentari interessati in questo campo. In Belgio e in Italia, i parlamenti sono stati, a volte, informati quando le trattative tra governo e industrie nazionali interessate erano già in corso. E' anche accaduto che dei sindacalisti siano venuti a conoscenza di un certo progetto in una determinata industria prima che i parlamentari ne apprendessero l'esistenza. In effetti la ricerca in materia di difesa è settore talmente "sensibile" da far sembrare che non esista alcuna verifica parlamentare a questo stadio e che sia consentito affermare che una buona parte di progetti onerosi, dissimulati sotto il capitolo ricerca e sviluppo, sfuggono ad ogni serio controllo.

68. Anche se le commissioni difesa hanno risposto che in Francia esse basavano i propri lavori quasi esclusivamente sulle informazioni fornite dal governo, nondimeno le informazioni ricevute dai parlamenti nazionali non si limitano a quelle che i ministri della difesa decidono di dare o sono in grado di dare. Le commissioni hanno loro propri mezzi di informazione: istituti di ricerca pubblici o privati, fonti di informazione straniera, udizioni di esperti, visite di fabbriche, fonti di informazione private, partecipazione ad assemblee parlamentari internazionali (Unione Europea Occidentale, Assemblea dell'Atlantico del nord). Negli

Stati Uniti, la commissione delle forze armate della Camera dei rappresentanti comprende una sotto-commissione di inchiesta permanente che, come altre commissioni che possono essere istituite in particolari circostanze, può intraprendere delle approfondite inchieste su qualsiasi questione, compresa la formulazione di bisogni di nuovi sistemi d'arma.

69. In altri termini, i mezzi per raccogliere delle informazioni in modo indipendente non mancano : comunque è interessante vedere se, in pratica, questi mezzi sono utilizzati nel corso della fase di "preconcezione" del processo di acquisizione degli armamenti. La commissione del Senato belga dichiara che "teoricamente", è in grado di informarsi, ma lamenta i ritardi e l'incompleto carattere delle informazioni ricevute. Lo stesso avviene per la Francia. La commissione difesa tedesca ritiene che a questo stadio la standardizzazione è di competenza degli organi esecutivi rispettivi. La commissione delle forze armate della Camera dei rappresentanti americana fornisce una risposta molto diversa : essa dichiara di venire sempre informata quando un nuovo bisogno militare si trasforma in obiettivo reale, vale a dire alla fine della fase della formulazione dei bisogni. Inoltre, ogni qualvolta le forze americane residenti in Europa occidentale debbono essere dotate di un nuovo sistema d'arma, il Congresso americano è giuridicamente nell'obbligo di tener conto - anche a questo stadio preliminare - della standardizzazione o per lo meno della interoperabilità di questo sistema con i sistemi equivalenti utiliz-

zati dagli altri paesi alleati.

C. Formulazione dei bisogni in tema di materiali operativi.

1. Generalità

70. Questo capitolo copre le fasi (di cui al paragrafo 57 del capitolo A della presente relazione) che vanno dalla formulazione dei bisogni in tema di materiale operativo all'approvazione preliminare dell'ordinazione. Le direzioni tecniche generali e altri organi tecnici responsabili davanti ai capi di stato maggiore definiscono le caratteristiche militari del materiale, in conformità ai bisogni formulati nel corso della fase precedente del procedimento. Come già da noi indicato, nel Regno Unito, contrariamente a quanto avviene negli altri paesi, queste responsabilità sono concentrate nelle mani di un organismo ad hoc, il "Procurement Executive".

71. Anche la formulazione dei bisogni in tema di materiale operativo è un procedimento continuo che si sviluppa man mano che i nuovi bisogni sono formulati dai capi di stato maggiore. La risposta francese indica che i risultati delle ricerche possono a volte portare a proporre un nuovo materiale agli stati maggiori prima che questi abbiano indicato di aver bisogno di tale tipo di materiale.

72. Alla fine di questa fase, il sistema d'arma corrispondente ai bisogni riceve l'approvazione preliminare del capo di stato maggiore dell'esercito, della marina o dell'aviazione, o del capo di stato maggiore della difesa (a volte, come nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dal segretario della difesa).

2. Apporti degli organismi alleati

73. Per ciò che riguarda i fattori che influenzano la definizione dei bisogni, va da sè che nel corso di questa fase le modificazioni della dottrina tattica e strategica rivestono importanza minore che in quella precedente. Allo stesso tempo, la percezione della minaccia, i risultati dalla ricerca e dello sviluppo, la formulazione dei bisogni in seno agli organi alleati rivestono una importanza di gran lunga maggiore ; si ammette, infatti, che è questo lo stadio cruciale per la standardizzazione. Quando un progetto è in pieno svolgimento, è molto più difficile ricercare la standardizzazione o l'interoperabilità. Praticamente, nessuna risposta attribuisce un interesse particolare a questa fase.

74. Ad eccezione del Regno Unito, del Canada, del Belgio e del Lussemburgo che, per varie ragioni, tendono a non fare differenza tra le fasi B e C, gli altri paesi parlano molto poco di questa fase. Le eccezioni sono rappresentate dalla Francia, dagli Stati Uniti e dalla Germania. Secondo la Francia, non soltanto i diversi gruppi di lavoro del CNAD, ma anche, in questi ultimi

anni, la seconda commissione del G.E.I.P., hanno fornito un quadro di concertazione importante che permette di meglio precisare i bisogni dei paesi europei e di avere una conoscenza migliore di questi bisogni.

75. Gli Stati Uniti, sempre citando la Direttiva 2010.6 del dipartimento della difesa sulla necessità di ricercare un accordo sulla standardizzazione in seno alla N.A.T.O. -più sopra menzionata- indicano che i bisogni della standardizzazione e dell'interoperabilità N.A.T.O. non saranno presi in considerazione che al momento in cui le esigenze delle missioni non potranno essere soddisfatte in altro modo che modificando un materiale o procedendo a un nuovo sviluppo. Infine, si fa allusione alla Direttiva 5000.2 del dipartimento della difesa che indica che ogni qualvolta che sarà possibile, le esigenze delle missioni saranno soddisfatte facendo ricorso ai materiali ^{militari} o commerciali esistenti. In Germania, i gruppi di studio incaricati di formulare i bisogni in tema di materiali operativi devono consultare i partners della N.A.T.O. e, dopo un'appropriata analisi, sottoporre dei progetti di soluzione e concretizzarli sotto forma di bisogni tattici.

3. Ruolo del parlamento

76. Per ciò che concerne le informazioni raccolte dal parlamento nel corso di questa fase, e la capacità dello stesso di eser-

citare un effettivo controllo, la situazione è la medesima che per la fase B.

77. La commissione del Senato del Belgio dichiara che il governo la tiene al corrente delle decisioni che sta per prendere per ciò che riguarda l'acquisto o il rinnovo del materiale militare, ma è impossibile dire a quale stadio queste informazioni vengono fornite, in quanto la loro comunicazione avviene al momento in cui il ministro della difesa o la commissione stessa lo ritengono necessario. La commissione difesa del Senato italiano dichiara che essa "può essere informata" quanto alle "leggi promozionali", ma esprime l'aspirazione a migliorare i suoi contatti internazionali per poter procedere a delle valutazioni migliori. Lo stesso è per la Francia dove il parlamento viene consultato quando il progetto del nuovo sistema d'arma ha ricevuto l'approvazione definitiva ed è stato già ordinato. Infine, nel Regno Unito, le commissioni non ottengono delle informazioni che in caso di risposta a interrogazioni specifiche.

78. Come già indicato al paragrafo 40 del capitolo A della presente relazione, le commissioni più soddisfatte, oltre a quelle degli Stati Uniti, sembrano essere quelle olandesi e tedesche. La commissione olandese indica che essa esercita un certo controllo a tutti gli stadi del procedimento di acquisto di armamenti e ciò, dopo le fasi iniziali B e C. Ogni anno, il governo sotto-

pone oltre al bilancio, una nota esplicativa estremamente dettagliata di parecchie centinaia di pagine. Questa nota può contenere, in particolare, delle previsioni sulla necessità di un materiale nuovo, anche se il bilancio non prevede altre spese per tali progetti. Se questo implica degli investimenti rilevanti, la commissione difesa riceve un rapporto molto esauriente sulla situazione del materiale, nel quale sono esposti i motivi di questi bisogni, i bisogni operativi, le conseguenze finanziarie, la valutazione delle varie possibilità, ecc. In più, il governo informa sempre la commissione della sua decisione finale relativa all'acquisto. Infine, nel periodo intercorrente tra questa decisione finale del governo e la conclusione del contratto, il parlamento olandese ha a disposizione almeno due settimane nel corso delle quali può, se ciò è ritenuto necessario, organizzare un dibattito parlamentare.

79. Il Bundestag indica ugualmente che esso è informato, se non addirittura consultato, ad ogni stadio del procedimento. Segnala inoltre che, quando si è posta la questione della collaborazione euro-americana a proposito dell'AWACS, ha espresso il suo punto di vista sulla standardizzazione e l'interoperabilità. Per gli Stati Uniti la situazione è analoga a quella descritta al capitolo B.

D. Fase di sviluppo dei prototipi

1. Generalità

80. Questa fase ha inizio con l'ordine di acquisto emanato

generalmente dal ministero dellà difesa e termina con l'approvazione finale che, nel caso di sistemi non ancora sviluppati, è posteriore alla consegna del prototipo. Se il materiale da acquistare è stato già sviluppato dai produttori nazionali o stranieri, la fase D e la fase E che segue (produzione) vengono a confondersi nella stessa unica fase. Il caso ricorre con particolare frequenza in quei paesi che, come da noi già indicato, non hanno industrie di armamenti rilevanti, come la Norvegia, la Danimarca, il Belgio e il Lussemburgo. Siccome i sistemi d'arma in questione sono di importanza secondaria, la decisione di intraprendere i necessari lavori di sviluppo di un prototipo, in questi paesi, è posta sotto la responsabilità esclusiva del direttore dell'impresa interessata.

81. I lavori di sviluppo sono svolti congiuntamente dall'industria di armamenti e dagli organi ministeriali del settore tecnico-militare (definiti al paragrafo 23 della sezione A della presente relazione). L'ordine di sviluppo è sempre dato dallo stato maggiore competente, cosa che non esclude che a volte si possa tener conto di sviluppi anteriori realizzati in modo del tutto indipendente dalla società interessata. Ciò non ha alcuna influenza marginale sui carichi finanziari di ricerca e di sviluppo che sono perlopiù sopportati dalla forza armata interessata e che non sono iscritte in bilancio allo stesso capitolo dei programmi d'armi determinati (fanno eccezione la Danimarca, i Paesi Bassi e, in

qualche misura, il Canada). Le contribuzioni finanziarie dell'impresa nel corso dello sviluppo hanno generalmente, se non sempre, un carattere eccezionale e intervengono quando si tratta di un contratto privato stipulato con una impresa unica o, come nell'esempio citato per il Canada, quando un paese straniero è suscettibile di interessarsi al sistema in fase di sviluppo. Quando l'industria si fa carico essa stessa dei lavori di sviluppo, si potrà decidere che questi lavori beneficieranno di un finanziamento totale o parziale da parte del governo. Le leggi americane offrono le più grandi possibilità all'industria privata nella misura in cui la Direttiva 5000.2 del dipartimento della difesa esige che i bisogni delle missioni siano soddisfatte utilizzando i materiali militari o commerciali esistenti.

82. Quando il prototipo è stato sviluppato, i servizi tecnici delle forze armate sono responsabili della supervisione dei collaudi e del ricevimento. Per ciò che riguarda i progetti ai quali partecipino altri paesi alleati, un'agenzia speciale è incaricata dei collaudi, dei tests e del definitivo ricevimento.

2. Apporti degli organismi alleati

83. In generale, più presto avvengono i contatti multilaterali, più essi offrono la possibilità di una collaborazione multinazionale che tende a facilitare la standardizzazione. L'inizio

dei lavori di sviluppo costituisce una soglia importante oltre la quale i tentativi di coproduzione diventano più difficili. Ecco perchè i questionari attribuiscono molta importanza alla questione di sapere in che misura gli organi governativi e le commissioni parlamentari sono a conoscenza dei progetti di sviluppo dei paesi alleati.

84. La maggior parte dei paesi ha dichiarato di essere stata messa a conoscenza dei progetti alleati. Il Canada, tuttavia, lamenta il fatto dell'insufficienza delle informazioni disponibili e l'Italia, pur dichiarando di ricevere queste informazioni, precisa che esse sono "necessariamente" limitate.

85. Gli Stati Uniti fanno rinvio, ancora una volta, alle Direttive 2010.6 e 5000.2 sopra citate. Queste ultime precisano che gli organi competenti in materia devono collaborare con i paesi alleati al più alto livello possibile prima di prendere una decisione, ed esaminare tutti i sistemi e i loro componenti in corso di sviluppo nei paesi alleati. Precisano, infine, che il consiglio incaricato di esaminare gli acquisti dei sistemi di difesa, che è responsabile dell'esame di tutti i programmi di acquisto, deve badare a che tale coordinamento abbia luogo. Tuttavia, anche il ministero della difesa americano conferma che le difficoltà pratiche incontrate per ottenere delle informazioni sui progetti alleati permangono.

86. Le informazioni industriali possono essere scambiate tra gli alleati, sia in seno al G.E.I.P. che nella CNAD (ai quali partecipano anche gli Stati Uniti e il Canada). Questi organismi sono stati costituiti non soltanto per esplorare le possibilità di futura cooperazione, ma altresì per attendere a che la standardizzazione e l'interoperabilità vengano prese in considerazione in ogni circostanza. Nella pratica, ciò si è verificato solo in un numero molto limitato di casi. Negli altri casi, c'è stata armonizzazione prima dell'inizio dei lavori di sviluppo, ma questa è stata raggiunta al di fuori dal quadro di questi organismi multilaterali e riguardava il o i paesi con i quali era già stato firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo di un determinato sistema.

87. La maggior parte dei paesi ha riferito che, in questi organismi multilaterali alleati, la necessità della standardizzazione e dell'interoperabilità è presa in considerazione prima dell'inizio dei lavori di sviluppo "quando ciò è possibile".

3. Ruolo del parlamento.

88. L'impressione che si ricava dalle relazioni tra governo e parlamento prima e durante la fase di sviluppo non permette di essere ottimisti che in rari casi.

89. Il ministero italiano dichiara di non intrattenere alcuna relazione con il parlamento in questa fase, fatta eccezione per le leggi promozionali che formano l'oggetto di un dibattito che permette al parlamento di essere informato dei piani decennali per le forze armate. La commissione del Senato italiano indica che è in questo modo che essa prende cognizione di questi piani. D'altra parte, indica che essa non è in grado di intervenire che al momento in cui la pianificazione è in fase molto avanzata e non nel corso della definizione dei bisogni in tema di materiali operativi. Cita altresì, come esempi, l'MRCA e l'AWACS.

90. Le due commissioni francesi dichiarano di non essere consultate quando un nuovo sistema d'arma entra nella fase di sviluppo. Le commissioni olandese, tedesca e americana confermano ancora una volta la positiva opinione già espressa alle sezioni B e C.

E. Fase di pre-serie e di produzione.

1. Generalità

91. Questa fase ha inizio -nel caso in cui non sia stato già deciso di acquistare un materiale o una licenza all'estero- con un'asta pubblica e con l'assegnazione di un contratto. Evidentemente, nel caso in cui esista una sola impresa in grado di produrre il materiale in questione, l'asta pubblica non avrà luogo.

Una volta selezionata l'offerta più interessante, si procederà alla stipula del contratto. A questo fa seguito immediatamente la pre-serie e la produzione in serie. Così come nel corso della fase di sviluppo, il prodotto deve essere sottoposto a dei collaudi tecnici, in modo tale da essere accettato dai servizi tecnici delle forze armate. In seguito, il materiale entra immediatamente in servizio operativo.

2. Apporti degli organismi alleati.

92. Per questa fase, ci siamo ugualmente sforzati di determinare in che misura la necessità della standardizzazione viene presa in considerazione e se esista una forma di concertazione con i parlamenti nazionali. Nel corso di questa fase, l'ultima del procedimento di acquisto, è molto poco probabile che un'azione parlamentare riesca a favorire la standardizzazione.

93. Inoltre, i fattori che influenzano le decisioni sembrano essere strettamente legati a delle particolari situazioni nazionali: ad esempio il materiale esistente desueto, l'opportunità di dare inizio alla produzione di un materiale su una base ad hoc, i vantaggi economici derivanti dalla decisione di limitare la produzione alle imprese nazionali o di assegnare a queste ultime una parte rilevante della produzione, i costi relativi delle diverse fonti di approvvigionamento, ecc.

94. Ciò che avviene prima dell'avvio della produzione è più un'intesa tra i diversi settori dell'amministrazione nazionale che una concertazione tra paesi alleati.

3. Ruolo del parlamento.

95. Sarà facilmente comprensibile come la maggior parte delle risposte sull'intervento del parlamento nel corso della fase produttiva siano state espresse in senso totalmente negativo. Ogni informazione riguardante la situazione in materia di produzione viene generalmente fornita nel corso del dibattito sulle spese della difesa. Ciononostante, un certo numero di commissioni conferma ciò che scaturiva già dalle risposte precedenti, vale a dire che spesso il parlamento riceve solo delle informazioni insufficienti nel corso delle fasi intermedie di un programma e che manca, generalmente, di informazioni riguardanti la situazione degli altri paesi, e ciò pur essendo di solito politicamente consapevoli della necessità di programmi comuni. Tenuto conto di questa situazione, il parlamento, in tutti i paesi e in ogni caso viene informato nel corso del dibattito sul bilancio. Allo stesso tempo, riceve una relazione contenente dei pareri e delle valutazioni delle diverse opzioni possibili.

96. I Paesi Bassi e gli Stati Uniti sono i soli paesi che menzionino l'intervento parlamentare nel corso della fase di

pre-serie e di produzione. Quando lo Starfighter e il Neptune hanno dovuto essere sostituiti, il parlamento olandese ha richiesto all'ultimo momento un nuovo dibattito parlamentare a causa dell'importanza della questione. Negli Stati Uniti, le commissioni del Congresso sono anch'esse consultate prima della fase di pre-serie e di produzione in serie. Tali commissioni esercitano così il loro diritto di controllo alla fine di ciascuna fase del processo di acquisto. Per quanto attiene alla cooperazione interalleata, queste commissioni ricevono ogni anno il "rapporto Culver-Nunn" sulle attività americane nel campo della standardizzazione N.A.T.O.

F. Controllo finanziario

97. Per maggiore comodità, tutte le questioni finanziarie relative alle diverse fasi del procedimento di acquisto sono state raggruppate in quest'ultima sezione, anche se, cronologicamente, non sono le ultime.

98. L'organo governativo responsabile dello stanziamento dei fondi per l'acquisto di materiali nel corso delle diverse fasi della ricerca, dello sviluppo e dell'approvvigionamento è lo stato maggiore dell'esercito, dell'aviazione o della marina e, per i progetti interforze, lo stato maggiore generale delle forze armate.

99. Il parlamento interviene nello stanziamento dei fondi nel corso del dibattito sul progetto di bilancio della difesa. Nel corso dell'annuale dibattito sul bilancio in parlamento, le commissioni difesa possono proporre degli emendamenti che, se approvati, possono comportare delle rilevanti modificazioni del contenuto del bilancio presentato dal governo.

100. In Danimarca, solo la commissione finanze interviene nelle decisioni finali relative alle modalità di finanziamento di un progetto. Ma, nel caso di programmi di acquisto pluriennali particolarmente onerosi, anche le altre commissioni possono intervenire.

101. Nel Regno Unito, il parlamento non approva i progetti singolarmente presi, ma delibera sulla totalità dei progetti in corso, sia che essi si trovino allo stadio della ricerca e dello sviluppo, che a quello della produzione. Le cifre globali sono tuttavia accompagnate da una relazione che permette di comprenderne il senso nei dettagli. Come già indicato sopra, in mancanza di una vera e propria commissione difesa, queste cifre sono esaminate dalla commissione delle spese che non approva il bilancio allo stesso modo in cui ciò avviene negli altri parlamenti. Le previsioni di spesa sono semplicemente esaminate, e pertanto non ha luogo, di solito, un dibattito nella Camera. L'equilibrio delle forze tra governo e parlamento è svanito e il parlamento, in particolare, non è in

grado di verificare le ingenti spese della difesa.

102. In Belgio, il bilancio è esaminato capitolo per capitolo e articolo per articolo. In Italia, il dibattito sul bilancio, diversamente che per il dibattito sulle "leggi promozionali" , può comportare la discussione di un programma determinato. Tuttavia, nella pratica, non vi è mai stato un dibattito articolo per articolo, anche se ciò sarebbe teoricamente possibile. L'esistenza delle "leggi promozionali" permette di accrescere la flessibilità di un bilancio che è difficile aumentare, in quanto il rialzo delle spese fisse lascia un ridotto margine di manovra. In Francia, il bilancio si divide in capitoli e articoli e viene esaminato in blocco e non programma per programma ; il voto avviene capitolo per capitolo. Nei Paesi Bassi, il bilancio è dapprima esaminato in blocco , quindi articolo per articolo. Potrà essere esaminato occasionalmente programma per programma. In Germania, la procedura è quella inversa. Il bilancio è dapprima esaminato capitolo per capitolo, quindi articolo per articolo all'interno di ciascun capitolo, infine esaminato nel suo complesso.

103. Negli Stati Uniti, il Congresso inizia col fissare gli obiettivi del bilancio globale (prima risoluzione di bilancio), quindi decide, in base a tali grandi linee, quali stanziamenti possono essere assegnati alla difesa. Questi stan-

ziamenti sono in seguito riesaminati e approvati dalla commissione e in seduta plenaria. Infine, nella seconda risoluzione di bilancio, il Congresso riesamina il bilancio nel suo complesso, tenendo conto degli stanziamenti approvati o modificati. A questo punto ha facoltà di scelta sulla discussione del bilancio: per capitoli, per articoli o per programmi. Di solito adotta quest'ultima soluzione. Il bilancio viene esaminato nel suo complesso solo al momento della prima e della seconda risoluzione di bilancio.

104. L'Italia è l'unico paese in cui i progetti importanti di modernizzazione delle forze armate non sono inclusi nel bilancio annuale ma in leggi decennali ad hoc (riesaminate ogni anno), le leggi cosiddette "promozionali". Negli altri paesi anche i programmi di ricerca pluriennali sono votati ogni anno. In Lussemburgo, i principali programmi pluriennali non possono riguardare un arco di tempo superiore a due o tre esercizi finanziari. In Danimarca, quando alla fine dell'esercizio finanziario sorge conflitto tra i programmi di sviluppo pluriennali e il bilancio annuale, si aggiunge un piccolo supplemento di bilancio.

105. Negli Stati Uniti, il Congresso vota gli stanziamenti della difesa all'inizio di ogni esercizio finanziario. Il dipartimento della difesa rifeanzia in seguito questi stanziamenti alle tre forze armate. I conflitti tra i programmi di

acquisto riguardanti più anni e la necessità di stanziamenti annuali sono risolti iscrivendo in bilancio il costo totale di ciascun materiale da acquistare a partire dalla prima domanda di fondi. In questo modo il Congresso è immediatamente messo al corrente del costo totale di un programma quando una domanda di stanziamento di fondi è ad esso indirizzata, cosa che incita il responsabile del programma a effettuare delle valutazioni più approfondite e ad assicurare una miglior gestione, poichè le sue risorse sono limitate non appena gli stanziamenti dei fondi sono stati approvati.

G. Difficoltà e atteggiamenti politici

1. Criteri su cui si fondano le decisioni di acquisto

106. Dopo aver esaminato le risposte riguardanti i diversi stadi del procedimento di acquisto di armamenti nei vari paesi interpellati, e le risposte alla sezione G dei due questionari, il vostro relatore è giunto ad un certo numero di conclusioni.

107. La sezione G del primo questionario espone i criteri sui quali sono basate le decisioni relative ai nuovi sistemi d'arma nei diversi paesi. I ministeri della difesa britannico, danese e americano richiamano delle considerazioni economiche, industriali e politiche e delle considerazioni strategiche, senza precisarne l'importanza relativa e senza menzionare in modo esplicito la necessità della standardizzazione o dell'in-

teroperabilità.

108. I Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo e il Canada riconoscono che, per ragioni economiche e industriali, la standardizzazione presenta un particolare interesse per i paesi piccoli, mentre, per ragioni economiche precise, l'interoperabilità interessa principalmente i paesi più grandi dotati di industrie militari molto sviluppate e che coprono tutta la gamma dei prodotti. In questi paesi la necessità di assicurare la sopravvivenza delle industrie di difesa nazionali e di garantire un continuo approvvigionamento in tempo di conflitto (ciò si evince dalla risposta degli Stati Uniti) può influire sulle decisioni di acquistare una grande quantità di sistemi d'arma determinati. I paesi più piccoli, le industrie di armamenti dei quali non sono in grado di coprire la totalità dei bisogni di materiale, mettono maggiormente l'accento sulla produzione in comune e le compensazioni, cioè sulla coproduzione e/o le ordinazioni di compensazione. In questi paesi ugualmente, la necessità della standardizzazione dell'interoperabilità, è, forse, più vivamente sentita per il fatto delle relativamente scarse quantità di materiale di cui essi abbisognano e per la necessità di una cooperazione operativa con gli alleati.

109. Nei due casi l'obiettivo è quello di proteggere gli interessi nazionali. I ministeri della difesa belga, norvegese e italiano lo dichiarano apertamente. Per ciò che riguarda

il Belgio, una volta selezionati i sistemi possibili sulla scorta dei bisogni operativi, la decisione finale dipende essenzialmente da considerazioni di carattere economico. Ciò è confermato dalla risposta del Senato belga che precisa che il parlamento si interessa essenzialmente ai problemi finanziari e si sforza di ottenere qualche compensazione economica di fronte all'aggravarsi della crisi economica e della disoccupazione. Il ministero italiano della difesa, contrariamente agli altri ministeri dei paesi alleati, richiama l'esistenza di un interesse nazionale economico e finanziario, contrapposto alla necessità della standardizzazione. Tra i fattori che influiscono sulle decisioni in materia di acquisto di armamenti, l'Italia cita la necessità di ridurre al massimo le spese della difesa, di stimolare la propria industria nazionale di armamenti e di gravare il meno possibile sulla bilancia dei pagamenti. Infine, secondo le risposte italiane, le grandi potenze dovrebbero interessarsi di più alle questioni strategiche operative.

2. Atteggiamenti e misure adottate dai parlamenti nei confronti della standardizzazione e/o dell'interoperabilità.

110. I criteri citati dai ministeri della difesa rispondono ad un certo numero di preoccupazioni politiche che risultano dalle risposte fornite dalle commissioni difesa parlamentari anche se i primi non sempre coincidono con le seconde. In generale, i parlamenti europei dichiarano che essi hanno co-

stantemente incitato i loro governi a incoraggiare la standardizzazione a livello N.A.T.O., o intensificando gli acquisti attraverso la via a doppio senso (come suggerito dalla commissione difesa del Bundestag), o attraverso una maggior cooperazione industriale a livello europeo (come indicato dalla commissione difesa della Camera dei deputati italiana). Si fa anche allusione all'"imperialismo industriale americano" considerato come un ostacolo ai progressi concreti della standardizzazione, e alla "necessità che si desidererebbe meno pressante" di spiegare delle truppe americane in Europa (come indicato dalla commissione difesa del Senato italiano).

111. I parlamenti europei si mostrano meno espliciti nelle loro risposte alle domande riguardanti le misure legislative che essi hanno prese o che stanno progettando e che si potrebbero considerare come un miglioramento della standardizzazione degli armamenti in Europa. La sola eccezione è rappresentata dalla risposta del Bundestag che richiama una interessante iniziativa adottata dal presidente della commissione difesa che ha indirizzato, a tal proposito, una lettera ai presidenti delle commissioni difesa del Senato e della Camera dei rappresentanti americani.

112. Siccome molti parlamenti lamentano l'insufficienza delle informazioni riguardanti i progetti di armi alleati allo stadio della ricerca e dello sviluppo e il vostro relatore

ritiene che una migliore informazione in questo campo permetterebbe ai parlamenti dei paesi alleati di intervenire in maniera più attiva in favore della standardizzazione e/o della interoperabilità, egli è giunto alla conclusione che la Commissione degli affari della Difesa e degli Armamenti dell'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale potrebbe giocare un ruolo più rilevante per il coordinamento assicurando lo scambio delle informazioni tra parlamentari degli Stati membri, non appena i diversi organi parlamentari nazionali siano riusciti a ottenere gli opportuni ragguagli da parte del governo, dell'industria e di altre fonti riguardanti i progetti in corso nei loro rispettivi paesi.

III. CONCLUSIONI

113. L'analisi delle risposte ricevute permette di formulare un certo numero di conclusioni. Tutti i parlamenti che hanno ricevuto i questionari hanno affermato di agire in piena sovranità, che è ad essi, in ultima analisi, che compete decidere in materia di acquisti militari e che, nella maggior parte dei casi, essi esercitano questo potere al momento della discussione e dell'annuale votazione del bilancio. Tuttavia, questo principio costituzionale nella realtà si traduce in forme molto diverse passando da un paese all'altro.

114. Tenuto conto della particolare natura dei problemi della difesa (che comprendono delle questioni assai sensibili, non ultime quelle della sicurezza nazionale, della complessità tecnica dei sistemi d'arma e il carattere a lungo termine di numerose decisioni), si può constatare che il grado di controllo esercitato è funzione del volume di informazioni di cui dispongono i parlamenti sulla politica di acquisti dei loro rispettivi governi e sulle discussioni in corso a livello dell'Alleanza. Come già indicato alla sezione A della relazione, i parlamentari hanno accesso a diverse sorti di informazioni. Possono ottenere delle informazioni di diversa classificazione presso le fonti governative pubbliche ; indipendentemente, a titolo individuale o come membri di commissioni parlamentari ; o presso enti di ricerca pubblici o privati.

115. Il problema della sicurezza non ha ancora trovato soddisfacente soluzione in tutti i paesi europei. Il vostro relatore vorrebbe, a tal proposito ricordare la relazione Goedhart sul segreto militare e l'informazione dei parlamenti presentata a nome di questa commissione¹. Si evince da questo documento che i parlamentari che non hanno accesso alle infor-

1. Documento 511, 12 maggio 1970, sulla base del quale l'Assemblea adottava la Raccomandazione n° 197.

mazioni "classificate" non possono apportare che un contributo assai limitato all'attività di controllo del loro parlamento.

116. Il vostro relatore propone dunque che gli alleati adottino dei criteri comuni (in via complementare alle procedure attuali della N.A.T.O. concernenti la "classificazione" delle informazioni militari) che permettano di stabilire una distinzione tra le informazioni militari nazionali che devono essere rese pubbliche, le informazioni che non debbono essere comunicate che ad un numero ristretto di persone (per esempio, ai parlamentari) e le informazioni segrete, e che propongano delle procedure comuni e delle precauzioni da prendere per assicurare il massimo accesso possibile all'informazione compatibile con il grado di sicurezza appropriato : ad esempio, il principio relativo al "bisogno di sapere", che si applica negli Stati Uniti e in Germania, dovrebbe essere esteso anche agli altri paesi. Si eviterebbe così la spiacevole circostanza di una situazione che fa che i parlamentari di un paese che riceve insufficienti informazioni si sentano in posizione di inferiorità nei confronti di loro colleghi dei paesi alleati. In più, si può anche trovare questa distinzione tra parlamentari di "prima" e di "seconda classe" all'interno dello stesso parlamento nazionale.

117. Le informazioni di cui i parlamentari hanno più bi-

sogno per esercitare un effettivo controllo sugli acquisti di materiali militari al fine di ottimizzare la politica di difesa e di assicurare la standardizzazione e l'interoperabilità degli armamenti in Europa comprendono :

(a) i criteri sulla base dei quali gli stati maggiori nazionali determinano la minaccia e, di conseguenza, la necessità di un sistema d'arma particolare ;

(b) la valutazione della minaccia militare e, di conseguenza, dei bisogni militari, fornita dagli organismi multilaterali alleati ;

(c) i progetti allo stadio della ricerca e dello sviluppo ai quali partecipino le imprese nazionali e alleate, e che siano in grado di rispondere ai bisogni determinati a livello nazionale e alleato.

118. Le risposte ai questionari permettono di concludere che, in via generale, le informazioni ricevute sono insufficienti a garantire ai parlamentari una influenza decisiva sulla formulazione della politica di difesa in generale e sugli acquisti di armamenti in particolare. Gli Stati Uniti costituiscono l'eccezione a questa regola.

119. Il legislatore americano esercita un controllo superiore a quello del suo omologo europeo sulla politica di acquisto di armamenti del suo paese. Negli Stati Uniti, l'approvazione del Congresso è obbligatoria per le questioni fonda-

mentali come il bilancio globale della difesa, il livello totale delle forze e la loro struttura, l'adozione di grandi sistemi d'arma e l'approvazione di ogni accordo sulla limitazione delle armi strategiche fino all'innario delle forze armate. Per quanto riguarda la politica di difesa, il Congresso esercita, negli Stati Uniti, una grande influenza sulle decisioni relative ai tipi di aereo e di nave più che in ogni altro caso, soprattutto in ragione degli elevati costi di questi materiali.

120. In Europa occidentale, in compenso, se le pressioni politiche dei partiti si sono concentrate, nel corso degli anni sull'importanza dei bilanci nazionali di difesa, le pressioni parlamentari sembrano non aver mai avuto una particolare importanza, positiva o negativa, sulle grandi tendenze dei governi in materia di acquisti di armamenti militari o sulle decisioni tendenti a modificare la struttura e lo spiegamento delle forze armate.

121. Ci si può chiedere in che misura sarebbe possibile innestare il sistema americano -con le sue particolari relazioni tra esecutivo e legislativo- sui sistemi politici europei che sono tra loro già così diversi. Cionondimeno la cooperazione tra le forze armate americane e il Congresso ha dato a più riprese dei positivi risultati e ha permesso al Congresso di ridurre i fondi richiesti dal

Presidente. Si è visto, a volte, una delle tre Forze armate che, apprendendo che un importante progetto stava per essere soppresso in seguito ad una riduzione finanziaria al Pentagono, ha lanciato una campagna nel Congresso ancor prima che il bilancio del Presidente fosse stato reso pubblico.

122. Si ha occasione di osservare un meccanismo simile in un certo numero di paesi europei. Nei Paesi Bassi, in Norvegia, in Danimarca e in Germania, ad esempio, i ministeri della difesa sanno che è utile tenere il parlamento al corrente allo scopo di farsene un alleato che li aiuti a contenere l'entusiasmo di altri ministeri preoccupati per l'economia e pronti a ridurre le spese. Nei paesi in cui le commissioni parlamentari sono molto forti, le autorità militari e governative hanno preso l'abitudine di consultare il parlamento ai primi stadi dell'elaborazione dei piani di difesa, cosa che permette di evitare i disaccordi tra parlamento e ministro della difesa.

123. Negli altri paesi in cui l'esame parlamentare delle spese della difesa è più una formalità che una realtà, la mancanza di comunicazione tra il parlamento e l'amministrazione è stata giustificata dalla situazione politica (ad esempio, la presenza di un potente partito comunista). Tuttavia, si è potuto recentemente notare una tendenza al miglioramento della collaborazione tra il governo e le camere per il fatto

che i partiti dell'opposizione rappresentati in parlamento tendevano a moderare la loro ostilità alla presenza del loro paese in un'alleanza occidentale integrata. Se la quantità e la qualità delle informazioni sono necessarie al controllo parlamentare, il fattore tempo -cioè a dire lo stadio del procedimento di acquisto del materiale militare nel quale l'informazione diventa disponibile- è ancor più importante. Numerose commissioni difesa, nei parlamenti europei, sembrano interessarsi a queste questioni solo a cose fatte, anche se è molto importante ricevere delle informazioni nel corso delle fasi preliminari. Per risolvere questo problema, potrebbe essere interessante esaminare più nei dettagli i programmi di difesa pluriennali. E' impossibile controllare i progetti di difesa su una base annuale quando la loro realizzazione, dalla pianificazione all'entrata in servizio, si svolge lungo un arco che va dai 10 ai 12 anni. In alcuni paesi, in particolare in Norvegia, in Italia e in Francia, i programmi di difesa a lungo termine sono esaminati dai parlamenti, ma questi spesso si accontentano di informarsi vagamente, mentre al contrario dovrebbero essere in grado di esaminarli nei dettagli con l'assistenza del personale della commissione che è molto competente. E', anche, interessante notare, a questo proposito, l'esempio del Congresso americano che prepara numerosi rapporti pubblicati dal Servizio dei conti generali, dal Servizio del bilancio del Congresso e dalla biblioteca del Congresso.

124. Infine, per ciò che riguarda la possibilità dei parlamenti di utilizzare il loro potere di controllo per orientare la politica di acquisto verso una standardizzazione e una interoperabilità maggiori, il vostro relatore ritiene che il loro compito risulterebbe facilitato :

(a) se le procedure di acquisto, le strutture di bilancio e le procedure di voto presentassero il massimo di analogia.;

(b) se esistesse una politica europea comune di acquisto delle armi e un'agenzia europea di armamenti appositamente creata allo scopo ;

(c) se fosse possibile esercitare un controllo parlamentare a livello europeo.

125. A questo fine, i parlamentari dovrebbero ricevere delle informazioni sufficienti sui sistemi d'arma (diversi dai sistemi d'arma disponibili a livello nazionale) che possono fornire i paesi alleati, sui bisogni e sulle analisi e sulle valutazioni effettuate a livello alleato ; essi così sarebbero in grado di, almeno, intervenire nel corso dei primi stadi del procedimento di acquisto nazionale e non soltanto in occasione del voto sul bilancio.

126. Per ciò che riguarda le coproduzioni -che sono auspicabili se si tiene conto del miglioramento della standardiz-

zazione e dell'interoperabilità alla quale esse tendono- il controllo parlamentare dovrà essere permanente per non fare in modo che poi i parlamenti si trovino bruscamente con le mani legate. Il vostro relatore si riferisce qui al caso di parlamenti messi di fronte ad accordi internazionali per la coproduzione di un sistema d'arma determinato, già sottoscritto dai loro rispettivi governi. Può accadere, ed è già avvenuto, che l'aumento dei costi (in relazione ai costi previsti al momento iniziale del progetto) porti alla scomparsa di qualsiasi controllo non soltanto parlamentare, ma anche governativo, per la semplice ragione che allo stadio raggiunto dal progetto, sarà molto difficile ritornare su una questione già regolata con un accordo internazionale.

127. Il vostro relatore ritiene dunque che nell'attesa della creazione di un organismo internazionale di acquisto degli armamenti sottoposto ad un controllo parlamentare internazionale -iniziativa che converrebbe prendere non appena possibile- i parlamenti nazionali dovrebbero cominciare con l'esercitare un controllo ampliato sulla loro propria politica di acquisto nazionale interessandosi di più non soltanto alla difesa, ma anche alla politica industriale (almeno in quei paesi in cui l'industria degli armamenti dipende essenzialmente dalle commesse dello Stato). Ne deriverebbe una accresciuta partecipazione, forse, delle commissioni dell'industria

e del commercio, oltre a quella delle commissioni della difesa e delle finanze. Il vostro relatore è persuaso, altresì, che il problema non è tanto quello di accrescere il numero degli organismi parlamentari che esercitano un controllo sul procedimento di acquisto, ma quello di far miglior uso degli organismi e delle procedure esistenti.

128. Alla luce dello studio che precede, la commissione è giunta alle seguenti conclusioni :

- Il volume delle informazioni ricevute dai parlamenti e l'influenza che essi possono esercitare sulle questioni della difesa, in particolare le questioni dell'acquisto di materiale militare, variano considerevolmente secondo i parlamenti dei diversi paesi dell'Alleanza e anche a seconda dei parlamenti dei paesi dell'Unione Europea Occidentale. ;

- In alcuni parlamenti, e forse nella maggior parte di essi, le informazioni sulla difesa fornite dal governo sono insufficienti per permettere un dibattito chiaro ed una partecipazione parlamentare appropriata alla formulazione della politica di difesa ;

- Esiste in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, tra il governo e i partiti di opposizione, rispetto alle basi della politica di difesa, una reciproca fiducia sufficiente a permettere di rispondere positivamente -in larga misura per quanto riguarda la Germania e i Paesi

Bassi, in misura ancora insufficiente per l'Italia e il Regno Unito - alle domande di informazione dell'insieme dei parlamentari. In Belgio e in Lussemburgo, non sembrerebbe essere nella tradizione parlamentare di esaminare fattivamente la politica generale della difesa. In Francia, lo stato delle relazioni tra governo e partiti di opposizione non permette alcun accordo sulla necessità e l'opportunità di fornire delle informazioni a parlamentari che non siano i presidenti e i relatori delle commissioni interessate ;

- In qualche caso soltanto, cioè nei Paesi Bassi e in Germania, i parlamenti possono esercitare sulle spese militari un controllo finanziario sufficientemente incisivo per influenzare il processo di acquisto e la scelta del materiale militare ;

- Nella maggior parte dei casi, i parlamenti non sono informati e, a volte, le stesse autorità governative competenti in materia di acquisto del materiale militare sembrano essere male informate per ciò che concerne l'esistenza, in altri paesi alleati, di progetti di materiali di difesa concorrenti che, in molti casi potrebbero essere vantaggiosamente scelti per la produzione in comune e la standardizzazione, preferibile a un progetto sviluppato nel quadro nazionale.

129. Le proposte della commissione per rimediare alle sum-

menzionate insufficienze sono presentate nel progetto di raccomandazione indirizzato al Consiglio e, attraverso questo, ai governi membri e sono presentate altresì nel progetto di risoluzione indirizzato ai parlamenti dei paesi membri. Il testo della Raccomandazione n° 197, menzionato nella premessa dei due progetti, e quello della Raccomandazione n° 9, menzionata nella Raccomandazione n° 197 formano l'oggetto degli allegati III e IV. Nel paragrafo 3 del progetto di risoluzione, la commissione propone che le commissioni difesa o altre commissioni appropriate dei parlamenti nazionali istituiscano una procedura sistematica che permetta di ottenere dai loro governi delle informazioni sui progetti di materiali militari nazionali allo stadio di pianificazione, al fine di scambiare queste informazioni con le commissioni corrispondenti dei parlamenti nazionali degli altri paesi membri. La commissione ritiene che questo scambio potrebbe essere comodamente organizzato nel corso di riunioni speciali che essa convocherebbe di tanto in tanto e alle quali assisterebbero alcuni membri della commissione difesa o di altra commissione appropriata di ciascun parlamento nazionale dei paesi membri.

130. La commissione ritiene ancora che occorre unificare, nella misura del possibile, le procedure di acquisto del materiale e le procedure finanziarie utilizzate dai ministeri della difesa dei paesi membri, al fine della creazione ulteriore di un'agenzia europea di acquisto dei materiali di difesa.

ALLEGATO I

Questionario indirizzato ai ministeri della difesa

Introduzione

Il relatore è stato incaricato di studiare in che misura i parlamenti dei paesi alleati esaminano e controllano le spese relative agli acquisti di armamenti, e le possibilità di cui essi dispongono per influenzare la politica nel verso della standardizzazione e della produzione in comune.

Il relatore indirizza il presente questionario¹ ai ministri della difesa dei paesi membri dell'Alleanza. Esso ha per oggetto il raccogliere delle informazioni, comparabili con quelle fornite dagli altri paesi, per permettere al relatore :

(a) di descrivere chiaramente il procedimento di acquisto degli armamenti, dalla ricerca iniziale all'entrata in servizio, vigente in ciascun paese ;

(b) di spiegare in modo molto dettagliato :

(i) in quale modo il procedimento nazionale si inserisce nel procedimento alleato, o a quali stadi e in quale misura i bisogni alleati e le risorse dei paesi alleati, sono presi in considerazione nel corso del procedimento nazionale di acquisto ;

(ii) in che misura una consultazione parlamentare o un controllo parlamentare sono praticati o richiesti ad ogni stadio del procedimento di acquisto, e in quale mi-

1. Un questionario distinto, di cui un esemplare è allegato per conoscenza, è d'altra parte inviato ai presidenti delle commissioni di difesa dei parlamenti degli stessi paesi.

sura il parlamento viene tenuto al corrente dei bisogni alleati, o delle risorse degli altri paesi alleati.

Il relatore ringrazia in anticipo vivamente i ministeri della difesa per la loro collaborazione. Alcuni esemplari di questo questionario sono anche disponibili in inglese.

Nota relativa alla "classificazione"

E' dato supporre che la maggior parte delle informazioni richieste saranno "non classificate" ; il relatore si considererà libero di utilizzare, nella relazione che sarà pubblicata, tutte le informazioni che non avranno ricevuto alcuna "classificazione" specifica del paese di origine.

A. Generalità

A.1. Enumerate i principali organi consultivi e deliberativi che intervengono nel procedimento di acquisto degli armamenti e unite un organigramma indicante, in particolare, le relazioni tra questi organi.

A.1.1. Descrivete le funzioni di questi organi (politiche, tecniche, operative).

A.1.2. Precisate, in modo generico, la composizione e la natura di questi organi (ministeriali, militari, tecnici,

rappresentanti dell'industria). Indicate quelli che interessano le tre forze armate e quelli che sono specifici di ciascuna di esse.

A.1.3.1. Descrivete le relazioni tra gli organi più sopra menzionati.

A.1.3.2. Descrivete le relazioni tra questi organi e le altre branche dell'amministrazione (ministero degli affari esteri, delle finanze, dell'economia, ecc.)

A.1.3.3. Descrivete, se del caso, le relazioni tra questi organi e il parlamento nazionale.

A.1.3.3.1. Dite, a questo proposito, se i parlamentari o le commissioni parlamentari hanno diritto di ottenere dalle fonti ufficiali delle informazioni "classificate" in materia di difesa. Mai? Con l'autorizzazione del ministro? Altri casi?

A.1.3.4. Descrivete le relazioni tra questi organi e le industrie di armamenti, in mano pubblica o del settore privato.

A.1.3.5. Descrivete le relazioni tra questi organi e gli organi multilaterali alleati che si interessano agli acquisti di armamenti [Conferenza dei direttori nazionali di armamenti (CNAD) ; Gruppo Europeo Indipendente di Programmi (G.E.I.P.) ; Conferenza dei direttori nazionali di armamenti dell'Eurogroup (EURONAD) ; FINABEL ; Comitato Permanente degli Armamenti dell'Unione Europea Occidentale (C.P.A.), ecc.] .

B. Formulazione dei bisogni militari in nuovi sistemi d'arma

(Per "bisogni militari" si intende, in generale, la natura e il tipo dei materiali necessari, e anche le quantità e la data di entrata in servizio.)

B.1. Quali sono gli organi incaricati della formulazione dei bisogni militari in nuovi sistemi d'arma ? (Descrivetene la composizione e la natura e fate rinvio, se del caso, agli organi descritti sotto la rubrica A di cui sopra).

B.1.1. Descrivete i rapporti tra gli organi interessati.

B.1.1.2. Descrivete i rapporti tra gli organi interessati e il parlamento nazionale.

B.1.1.3. Descrivete i rapporti tra gli organi interessati e le industrie di armamenti in mano pubblica o del settore privato.

B.1.1.4. Descrivete i rapporti tra gli organi interessati e gli organi multilaterali alleati (precisate CNAD, G.E.I.P., EURONAD, FINABEL, C.P.A., ecc.).

B.1.2. La formulazione dei nuovi bisogni militari è un procedimento continuo, o che si svolge a intervalli regolari o irregolari, e quale ne è generalmente la durata ?

B.1.3. Si tratta di un procedimento interforze o che si svolge separatamente in ciascuna delle tre forze armate ?

B.2. Fattori che portano alla determinazione dei nuovi bisogni militari. Precisate l'importanza degli elementi che

seguono.

B.2.1. La minaccia fatta pesare dall'avversario (informazione).

B.2.2. Le modificazioni subite dalla dottrina tattica o strategica (precisate se queste sono formulate nel quadro nazionale o in quello della N.A.T.O.).

B.2.3. La formulazione dei bisogni negli organismi alleati (precisate CNAD, G.E.I.P., EURONAD, FINABEL, C.P.A., ecc.), le esigenze della standardizzazione, l'interoperabilità.

B.2.4. I risultati della ricerca di base e applicata e dello sviluppo.

B.2.5. L'incidenza dei bisogni militari sulla produzione industriale e l'impiego (distinguate il settore in mano pubblica da quello privato).

B.3. In che modo la formulazione di un nuovo bisogno militare è assunta in via definitiva e quale è l'autorità responsabile di tale decisione ?

C. Formulazione dei bisogni in tema di materiale operativo

(Per "bisogni in tema di materiali operativi", si intende una descrizione tecnica sufficientemente dettagliata per servire utilmente da guida agli stadi della concezione, dello sviluppo e della produzione dei materiali.)

Descrivete la procedura della formulazione dei "bisogni in tema di materiale operativo " utilizzando lo stesso siste-

ma che per i "bisogni militari" di cui ai precedenti punti da B.1. a 3., ma contrassegnando le risposte con la lettera C. e i numeri 1., 1.1.1., (quindi da C.1. a C.3.).

D. Fase di sviluppo dei prototipi.

D.1. Qual'è l'autorità incaricata dell'avvio ? Qual(i) organo(i) o quale(i) persona(e) dà(nno) infine l'ordine di iniziare i lavori di sviluppo di un prototipo ?

D.2. Fattori intervenenti nella decisione relativa allo sviluppo.

D.2.1. L'ordine di sviluppo di un prototipo è dato solo in funzione di un "bisogno militare" o di un "bisogno in tema di materiali operativi" così come essi sono formulati ai punti B e C di cui sopra ?

D.2.2. Può essere dato un ordine riguardante il proseguimento dello sviluppo di un progetto già iniziato indipendentemente dal settore privato ?

D.2.3. Il parlamento viene consultato o è necessaria la sua approvazione a che i lavori di sviluppo abbiano inizio e, nell'affermativa, secondo quali modalità ?

D.2.4. Gli organi multilaterali alleati sono consultati, informati, o viene chiesta la loro approvazione, prima che sia autorizzato lo sviluppo di un prototipo (precisate CNAD, G.E.I.P., EURONAD, FINABEL, C.P.A., ecc.), e le esigenze della standardizzazione, dell'interoperabilità vengono tenute in considerazione a questo stadio ?

D.2.5. Gli altri progetti comparabili in corso di sviluppo negli altri paesi alleati sono presi in considerazione sempre sul piano bilaterale prima che abbiano inizio le attività di sviluppo sul piano nazionale ? Sono disponibili delle informazioni sufficienti provenienti dagli altri paesi per ciò che riguarda i progetti in corso di sviluppo ?

D.3. Finanziamento.

D.3.1. Il costo della ricerca e dello sviluppo è contabilizzato separatamente nel bilancio della difesa, o viene considerato come facente parte del costo globale di acquisto di un dato materiale ?

D.3.2. Quando sono stipulati dei contratti di ricerca e di sviluppo con l'industria privata, il costo totale è a carico dello Stato, o le imprese interessate possono assicurare una parte del finanziamento ?

D.4. Controllo, collaudi, valutazione e ricevimento. Quali organi sono incaricati :

D.4.1. di controllare le tappe di sviluppo di un prototipo ?

D.4.2. di procedere ai collaudi tecnici del prototipo una volta terminato ?

D.4.3. di procedere ai collaudi operativi del prototipo una volta terminato ?

D.4.4. Qual'è l'organo o l'individuo responsabile del ricevimento definitivo di un prototipo al termine della fase di sviluppo ?

D.4.5. Quali organi multilaterali alleati intervengono in

ciascuna delle quattro operazioni precedenti ? (precisate CNAD, G.E.I.P., EURONAD, FINABEL, C.P.A., ecc.)

E. Fase di pre-serie e di produzione.

E.1. Qual'è l'autorità incaricata dell'avvio ? Quale(i) organo(i) o quale(i) persona(e) dà(nno) infine l'ordine di lancio della (a) preserie ; (b) della produzione in serie o (c) d'acquisto all'estero ?

E.2. Fattori che intervengono nella decisione relativa alla produzione . In quali organi, con quale procedura e a quale stadio i fattori e le scelte seguenti sono prese in considerazione prima di dare l'ordine di lancio della produzione o di acquisto all'estero :

E.2.1. Esistenza di un prototipo sviluppato e accettato nel quadro nazionale.

E.2.2. Opinione degli organi multilaterali alleati (precisate CNAD, G.E.I.P., EURONAD, FINABEL, C.P.A., ecc.) ed esigenze della standardizzazione, dell'interoperabilità.

E.2.3. Esistenza (in un quadro bilaterale) di un prototipo il cui sviluppo è terminato o di un materiale in servizio in un paese alleato (a) per la produzione su licenza ; (b) per la produzione in comune (bilaterale, multilaterale) ; (c) per acquisto all'estero.

E.3. Consultazioni al di fuori del ministero della difesa,

(a) prima dell'ordine di lancio della pre-serie, (b) prima dell'ordine della produzione in serie o dell'acquisto :

E.3.1. Quali altri organi governativi sono consultati ?

E.3.2. In che misura e in che modo il parlamento viene consultato, o la sua approvazione ^è richiesta ?

E.4. Qual'è l'organo o l'individuo responsabile dei collaudi di ricevimento in vista della produzione in serie . Intervengono degli organi bilaterali o multilaterali alleati (precisate quali) ?

F. Controllo finanziario.

F.1. Qual'è l'organo responsabile dello stanziamento dei fondi ai progetti di materiali alle diverse fasi della ricerca, dello sviluppo, dei collaudi e dell'acquisto ?

F.2. In che misura e in che modo il parlamento interviene nelle decisioni concernenti lo stanziamento dei fondi per dei progetti particolari ?

F.3. Esiste conflitto tra la programmazione pluriennale della ricerca, dello sviluppo e degli acquisti e la base normale di esercizio del bilancio (su un anno, su due anni, ecc.) ?
Nell'affermativa, come tale conflitto viene risolto ?

F. 4. Gli organi multilaterali alleati esprimono il loro parere sulla ripartizione delle risorse nel quadro del bilancio della difesa (a) tra i grandi capitoli "Personale", "Materia-

le", ecc. ; (b) tra i progetti di materiali particolari ?
(precisate gli organi interessati : Esame annuale della N.A.T.O. ;
CNAD, G.E.I.P., EURONAD, ecc.).

G. Conclusioni

G.1. Nella pratica, tenuto conto dei grandi sistemi d'arma attualmente in servizio nel vostro paese (carri armati, caccia-bombardieri, caccia di superiorità aerea, fregate, cacciatorpediniere, grandi navi di linea, elicotteri pesanti, sistemi di missili, ecc.), quante volte la procedura teorica di acquisto è stata posta in essere ?

G.1.1. Ci sono state delle eccezioni rilevanti alla regola generale ? In quale caso ? Perché ?

G.1.2. Quali particolari progetti, se del caso, sono stati intrapresi o largamente determinati dalle decisioni di organi multilaterali alleati (precisate quali), o al momento di negoziati bilaterali, o per le esigenze della standardizzazione e dell'interoperabilità ?

G.1.3. Quali particolari progetti sono stati finanziati in base alle decisioni parlamentari ?

G.2. Quando si decide di acquistare un sistema d'arma determinato rispondente a dei bisogni specifici, si accorda una particolare importanza alle considerazioni economiche e industriali, e a quelle politiche e strategiche? A vostro avviso, il

peso relativo di tali fattori e le esigenze della standardizzazione e dell'interoperabilità sono le stesse per le superpotenze che per i paesi medi e piccoli ? Nella negativa, dove sta la differenza ? (Ad esempio, per ciò che riguarda la decisione del Belgio, della Danimarca, della Norvegia e dei Paesi Bassi di acquistare l' F - 16, quale considerazione, secondo voi, ha avuto un ruolo più importante ?).

ALLEGATO II

Questionario diretto ai presidenti delle commissioni parlamentari difesa.

Introduzione

Il relatore è stato incaricato di studiare in che misura i parlamenti dei paesi alleati esaminano e controllano le spese relative agli acquisti di armamenti, e le possibilità di cui dispongono di influenzare la politica nel verso della standardizzazione e della produzione in comune.

Il relatore indirizza il presente questionario¹ prima di tutto ai presidenti delle commissioni difesa dei parlamenti dei paesi membri dell'Alleanza. Questo questionario ha per oggetto il raccogliere delle informazioni, comparabili da un paese all'altro per permettere al relatore di precisare in che misura i vari parlamenti o le loro commissioni :

(a) controllino, soprintendano o intervengano nel procedimento di acquisto degli armamenti nelle sue diverse fasi ;

(b) esaminino i diversi aspetti della politica di acquisto degli armamenti e i problemi politici e strategici più ampi che la condizionano ;

(c) ottengano le necessarie informazioni dalle

1. Un distinto questionario di cui, per conoscenza, è allegato un esemplare, è stato, d'altra parte, indirizzato ai ministri della difesa degli stessi paesi.

fonti nazionali e da altre fonti alleate.

Il relatore ringrazia vivamente in anticipo i presidenti delle commissioni parlamentari difesa e i loro collaboratori per la collaborazione. Secondo le circostanze e le consuetudini particolari di ciascun parlamento, i presidenti potranno ritenere utile indirizzare degli esemplari di questo questionario ai presidenti delle altre commissioni (bilancio, finanze, ecc.) o ad altri membri del loro parlamento. Degli esemplari supplementari sono disponibili presso la Segreteria dell'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale, in inglese e in francese.

Nota relativa alla "classificazione".

E' consentito supporre che la maggior parte delle informazioni richieste saranno "non classificate" ; il relatore si considererà libero di utilizzare nella relazione che sarà pubblicata ogni informazione che non avrà ricevuto, nel paese di origine, alcuna "classificazione".

A. Generalità.

A.1. Il vostro parlamento viene consultato o può esercitare un controllo sulle diverse fasi del procedimento di acquisto di materiali militari, o questo controllo si limita alla discussione e all'approvazione del bilancio globale della difesa ?

A.1.1. Attraverso quali organi interni (commissioni specializ-

zate, commissioni ad hoc o sotto-commissioni che lavorano in questo campo) il vostro parlamento esercita questo controllo ? Quali sono i loro poteri (Adiscono il parlamento, hanno delle competenze legislative o si tratta semplicemente di commissioni di inchiesta) ? Qual'è la frequenza delle loro riunioni ?

A.1.2. Enumerate le relazioni più recenti delle commissioni parlamentari che trattano dell'acquisto di armamenti (Vogliate accompagnare la vostra risposta con degli esemplari di tali relazioni).

A.2. Non considerando i suoi poteri di controllo, in che misura il parlamento giuoca un ruolo nella raccolta di informazioni e nell'informazione dell'opinione pubblica concernente le questioni relative all'acquisto di materiali militari ? Come procede ?

A.2.1. I membri del parlamento hanno individualmente il diritto di porre delle domande ai ministri sulle questioni relative all'acquisto di armamenti ?

A.2.2. Il parlamento fa applicazione dei metodi che gli sono propri per l'esame di queste questioni (audizioni, commissioni di inchiesta, gruppi di esperti, ecc.) ?

Nell'affermativa in cosa consistono ? Quante commissioni di questo tipo esistono ? Quali argomenti hanno trattato nel corso degli ultimi cinque anni ?

A.2.3.(a) I parlamentari a titolo individuale, (b) le commissioni parlamentari, hanno accesso alle informazioni di difesa

"classificate" ? Mai ? O in alcune circostanze ?

A.2.3.1. Una commissione può (a) esigere o (b) semplicemente chiedere (i) ad un ministro ; (ii) a degli alti funzionari ; (iii) a degli ufficiali superiori di deporre davanti ad una commissione riunita in seduta segreta ? Possono rifiutare ? Esercitano spesso questo diritto ?

A.2.3.2. Una commissione può esigere la comunicazione per iscritto di informazioni "classificate" ? Le può essere rifiutato tale diritto ? E' spesso esercitato ?

A.2.4. Il parlamento o le sue commissioni si basano esclusivamente su delle fonti governative nazionali per le loro informazioni? o fanno ricorso ad altri organi (a) per le loro informazioni, (b) per una valutazione indipendente delle proposte o dei progetti governativi ?

A.2.4.1. Hanno fatto ricorso a degli istituti di ricerca privati, a degli stabilimenti industriali o ad altre fonti indipendenti ? Se si, a quali, con quale frequenza e in quali occasioni ?

A.2.4.2. Sono ottenute delle informazioni direttamente da organi extra-nazionali (o vengono mantenuti dei contatti con questi ultimi) ? da organi governativi dei paesi alleati ? dall'industria o da enti di ricerca privati di altri paesi alleati ? da organi della N.A.T.O. o di altri organi alleati ? da organi parlamentari di altri paesi alleati ? da assemblee parlamentari internazionali che hanno delle responsabilità in

materia di difesa ? (Assemblea dell'Atlantico del nord, Assemblea dell'Unione Europea Occidentale) ?

A.2.4.3. Il parlamento è informato della necessità della standardizzazione e dell'interoperabilità dei materiali militari ? E' informato dello sviluppo o della produzione di materiali in altri paesi alleati che avrebbero un'incidenza sui progetti di sviluppo o di produzione nazionali ?

A.3. Dei dibattiti (regolari, occasionali, ad hoc) hanno luogo sulle modificazioni intervenute sugli argomenti della natura della minaccia, della dottrina strategica e tattica, la dottrina dell'Alleanza Atlantica, ecc., e più in particolare nella misura in cui esse influiscono sugli acquisti militari o sul contesto generale della politica di difesa e della politica estera ?

A.3.1. Tentate di valutare il tempo dedicato dal parlamento (a) alle discussioni generali sulla difesa ; (b) alla politica di acquisto degli armamenti. (Numero di ore dell'ultimo anno ; percentuale del numero globale di ore dedicate ai dibattiti parlamentari).

B. Formulazione dei bisogni militari in nuovi sistemi d'arma

C. Formulazione dei bisogni militari in tema di materiali operativi.

D. Fase di sviluppo dei prototipi.

E. Fase di pre-serie e di produzione.

(Riferitevi alle sezioni da B ad E corrispondenti del questionario allegato diretto ai ministri della difesa).

B,C, D, E.1. In che misura il parlamento viene informato o consultato, o la sua approvazione è richiesta per ciascuna delle fasi da B ad E del procedimento di acquisto? In che misura tale procedimento viene portato a sua conoscenza, e in che misura è mantenuto al corrente dello stato di avanzamento dei vari progetti di materiali?

B.3. Il parlamento o le sue commissioni sono consultate o informate quando un nuovo bisogno militare è definitivamente acquisito o, C.3., quando dei nuovi bisogni in tema di materiali operativi sono definitivamente accertati? Il parlamento viene tenuto al corrente dei punti di vista della N.A. T.O. o di altri organi alleati riguardanti i bisogni operativi relativi a dei progetti particolari, e può tener conto, a questo stadio, della necessità della standardizzazione e della interoperabilità?

D.1. Il parlamento o una commissione, sono consultate o informate quando lo sviluppo di un nuovo prototipo è messo in opera? Sono mantenuti al corrente delle altre proposte o progetti alleati esistenti a questo stadio o delle possibilità

di sviluppo in comune con dei paesi alleati ?

D.4.4. Il parlamento interviene in qualche modo allo stadio dell'accettazione definitiva di un prototipo una volta terminata la fase di sviluppo ?

E.1. Il parlamento, o una commissione, sono consultati o informati al momento della decisione (a) del lancio della pre-serie ; (b) della produzione in serie o (c) dell'acquisto al l'estero di un nuovo materiale ? Il parlamento è mantenuto al corrente dei bisogni alleati o dell'esistenza di materiali alleati equivalenti durante questo stadio ? o delle possibilità di produzione in comune con dei paesi alleati ?

F. Controllo finanziario.

F.1. Su quale tipo di bilancio della difesa il vostro parlamento esercita il suo controllo ?

F.1.1. Il PPBS (Sistema "Pianificazione-programmazione-previsione di bilancio") ?¹

1. Il PPBS (Sistema "Pianificazione-programmazione-previsione di bilancio, istituito negli Stati Uniti, è stato adottato da numerosi paesi della N.A.T.O. Tale sistema di previsione di bilancio permette di valutare i costi e i vantaggi delle diverse opzioni. Per permettere ciò, il bilancio è redatto secondo dei criteri funzionali. Dal punto di vista metodologico, il PPBS comprende tre fasi :

(segue nota 1.)

- (i) la fase di pianificazione, nel corso della quale sono definiti i principali obiettivi (generalmente su un periodo di dieci anni) ;
- (ii) la fase di programmazione, nel corso della quale sono stabiliti i programmi a medio termine (generalmente di durata di cinque anni) in vista di utilizzare al meglio le risorse disponibili secondo le indicazioni fornite dai tecnici di analisi dei sistemi ;
- (iii) la fase di bilancio, nel corso della quale il bilancio annuale necessario alla messa in opera dei programmi è stabilito in termini funzionali, e l'insieme del procedimento sottoposto ad un esame critico.)

ALLEGATO 3
(cfr. Vol. I pag. 53)

DOC. 846

UEO — RACCOMANDAZIONE n°337¹

sulle condizioni politiche di una cooperazione europea in materia di armamenti²

L'Assemblea,

Prendendo nota con interesse dei lavori del colloquio su una politica europea degli armamenti tenutosi a Bruxelles dal 15 al 17 ottobre 1979 ;

Costatando che il parere di gran parte degli esperti consultati è che, nel corso dei prossimi anni, soltanto un approccio pragmatico ai problemi può far progredire la cooperazione europea in materia di armamenti ;

Essendo convinta che, tuttavia, l'Europa è chiamata ad esercitare in misura sempre maggiore la responsabilità della propria sicurezza, nella misura in cui questa coinvolge degli armamenti convenzionali ;

Considerando che la produzione di armamenti coinvolge degli interessi d'importanza molto diversa, nei diversi paesi membri ;

Ringraziando il Consiglio per aver voluto autorizzare il capo del segretariato del Comitato Permanente degli Armamenti a presentargli le conclusioni sugli ostacoli

1. Adottata dall'Assemblea il 3.dicembre 1979, nel corso della seconda parte della Venticinquesima sessione ordinaria (nona seduta).

2. Esposizione delle motivazioni : vedasi la relazione presentata dall'On. Van Waterschoot a nome della Commissione per gli Affari Generali (documento 819).

giuridici alla cooperazione, ai quali era pervenuto in seguito all'inchiesta condotta dal Comitato Permanente degli Armamenti, in conformità all'aspirazione spesso espressa dall'Assemblea ;

Richiamando la sua Raccomandazione n° 335 ;

Respingendo le affermazioni contenute al paragrafo 4 della risposta del Consiglio alla Raccomandazione n° 331, e a quelle contenute ai corrispondenti paragrafi delle risposte alle Raccomandazioni n° 325 et 330 ;

Ricordando che l'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale è, per esplicita ammissione del Consiglio, la sola assemblea europea competente in materia di difesa,

RACCOMANDA AL CONSIGLIO

1. Di mettere in opera tutti i mezzi di cui dispone per promuovere la cooperazione tra i suoi membri in materia di produzione di armamenti ;
2. Di esaminare, basandosi in particolare sui lavori del Comitato Permanente degli Armamenti, per quali vie sarà possibile ^{strutturare} in Europa Occidentale, tenuto conto delle competenze proprie di ciascuna istituzione :
 - (a) una organizzazione incaricata di raccogliere e diffondere ogni informazione necessaria sull'offerta e la

domanda europee in materia di armamenti ;

(b) un ente incaricato di analizzare le scelte programmatiche di armamenti e l'insieme delle loro ripercussioni finanziarie, tecniche, economiche e sociali ;

(c) una legislazione doganale appropriata sui trasferimenti di armamenti tra gli Stati dell'Europa occidentale ;

(d) una legislazione appropriata per gli organi sopranazionali produttori armamenti ;

(e) una legislazione destinata a promuovere gli scambi di tecnologia tra le industrie europee ;

(f) una legislazione e un'azione efficace contro la produzione e i traffici illeciti di armamenti ;

3. Di incoraggiare tutti gli Stati membri a cooperare per la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per facilitare quest'opera ;

4. Di riesaminare e di illustrare le posizioni espresse ai paragrafi 4 delle sue risposte alle Raccomandazioni n° 325 e 321 e di informare l'Assemblea sullo sviluppo dei lavori del G.E.I.P. come precedentemente impegnatosi nella sua risposta alla Raccomandazione n° 298.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO¹

alla Raccomandazione n° 337

1. Il Consiglio concorda con l'Assemblea che bisogna fare di tutto per incoraggiare la cooperazione nel campo del materiale militare e avvantaggiarsi di tutte le occasioni opportune, nell'interesse dei paesi membri.

2.(a) Tutti i paesi membri dell'Unione Europea Occidentale partecipano, con gli altri cinque membri del gruppo, alla compilazione del calendario annuale di sostituzione dei materiali del G.E.I.P. . Le volontà di sostituzione per i prossimi quindici anni vi sono indicate, e in questo modo si ottiene un quadro completo della domanda sul mercato europeo degli armamenti. Per quanto riguarda l'offerta conviene ricordare i lavori che in questo campo svolge il C.P.A., e gli studi avviati dalla terza commissione del G.E.I.P. . Tuttavia, il sistema attuale di cooperazione europea in materia di armamenti è un processo continuo, consistente nel comparare i bisogni nazionali simili (la domanda) alle possibilità di produzione esistenti nei paesi partecipanti o altrove (l'offerta). Nella fattispecie, il termine "offerta" copre una realtà complessa, in quanto la produzione di armi moderne necessita spesso di importanti lavori di studio e di investimenti per

1. Comunicata all'Assemblea il 12 marzo 1980.

le nuove costruzioni. Il Consiglio pensa che istituzionalizzare la raccolta delle informazioni relative all'offerta creando un organismo internazionale permetta di realizzare dei sostanziali progressi nella cooperazione in materia di equipaggiamenti.

2.(b) Delle difficoltà teoriche e pratiche molto notevoli si presentano nella messa a punto dei metodi rispondenti ai bisogni dei vari governi e che permettono di procedere alla scelta dei programmi di armamenti internazionali, e ciò anche partendo da dati molto completi. I problemi tecnici, economici e sociali sono molto complessi e, per loro natura, gli interessi nazionali in causa si prestano difficilmente ad una valutazione uniforme. Sembra poco probabile attualmente che un'analisi internazionale collettiva di questi dati, che possa portare a delle conclusioni comuni suscettibili di essere messe in atto, possa essere realizzata. Inoltre, delle concessioni concernenti i bisogni nazionali di materiale sono spesso necessarie per arrivare ad un accordo sui progetti in collaborazione : spetta soltanto ai governi nazionali prendere le decisioni. Il Consiglio dubita che sia utile creare un nuovo meccanismo internazionale per completare l'analisi fatta dagli organi di decisione nazionali delle diverse possibilità di soddisfare i loro bisogni di materiale.

2.(c) Nessun diritto doganale viene percepito per i trasfe-

rimenti di armamenti o di altri prodotti manufatti tra i paesi dell'Unione Europea Occidentale, nè tra gli altri paesi della C.E.E.

2.(d) Il Consiglio non ritiene che una legislazione particolare sia necessaria per facilitare la costituzione di organismi sopranazionali di costruzione di armamenti. Come l'Assemblea già sa, molti consorzi già esistono, quali l'Euromissile e Panavia. D'altra parte, secondo il Consiglio, la legislazione applicabile agli organismi sopranazionali di costruzione di armamenti non deve essere astratta dal quadro generale del diritto delle imprese, sia nazionali che comunitarie.

2.(e) Il Consiglio non ritiene che gli scambi di tecnologia tra le industrie dei paesi membri dell'U.E.O. possano essere sensibilmente migliorati attraverso una legislazione particolare. A suo parere è prima di tutto necessario un accordo sulle condizioni di scambio nel quadro di progetti specifici.

2.(f) Il Consiglio, condividendo le preoccupazioni espresse dall'Assemblea, ritiene che debbano essere compiuti tutti gli sforzi per porre fine al traffico illecito di armamenti.

3. Il Consiglio dell'Unione Europea Occidentale non è abilitato a fare dichiarazioni all'Assemblea a nome del G.E.I.P., ma continuerà ad incoraggiare scambi d'informazioni appropriati. Vi sono cinque membri del G.E.I.P. che non fanno parte dell'Unione Europea Occidentale. In via di principio, la questione della presentazione all'Assemblea di una relazione sulle attività del G.E.I.P. dipende dunque dal presidente e dai membri del G.E.I.P., di cui la composizione è più allargata. D'altra parte, è possibile ai membri della Assemblea porre delle domande ai loro governi sui lavori del G.E.I.P. attraverso i loro parlamenti nazionali.

R A C C O M A N D A Z I O N E n° 338¹

sulla definizione dei bisogni e l'acquisto degli armamenti
in Europa Occidentale²

L'Assemblea,

Sottolineando l'importante ruolo che essa può avere per assicurare, a livello europeo il controllo parlamentare delle disposizioni collettive adottate dall'Alleanza in materia di difesa ;

Considerando i dibattiti del recente colloquio su una politica europea degli armamenti, e in particolare quelli del suo I Gruppo di lavoro ;

Esprimendo la sua gratitudine a tutti gli autori delle comunicazioni e ai relatori che hanno contribuito al suo successo,

RACCOMANDA AL CONSIGLIO

Di pregare insistentemente i governi membri :

1. Di incoraggiare con la loro politica di acquisto dei materiali di difesa, la ristrutturazione dell'industria europea degli armamenti grazie alla creazione in Europa di consorzi multinazionali permanenti -che divengano finalmente

1. Adottata dall'Assemblea il 3 dicembre 1979, nel corso della seconda parte della Venticinquesima sessione ordinaria (nona seduta).

2. Esposizione delle motivazioni : vedasi la relazione presentata dall'On. Meintz a nome della Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti (Documento 821).

delle società pienamente europee- incaricati della produzione dei materiali di difesa più sofisticati ;

2.(a) Di sviluppare una politica di preferenza europea per i progetti europei di materiali di difesa bilaterali o multilaterali debitamente esaminati dal G.E.I.P. ;

(b) Di favorire la creazione di un mercato dei materiali di difesa che copra il complesso dell'Alleanza, al fine di ridurre la dipendenza nei confronti delle esportazioni destinate ai paesi terzi ;

3.(a) Di tenere pienamente informate le loro commissioni parlamentari difesa nazionali dei futuri bisogni e dei progetti nazionali e alleati in tema di materiali di difesa, in particolare comunicando loro i programmi ^{di} sostituzione dei materiali preparati dalla Prima commissione del G.E.I.P. e completati dalla Conferenza dei Direttori Nazionali degli Armamenti ;

3.(b) Di chiedere al presidente della Prima commissione di comunicare tali programmi alla Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti dell'Assemblea dell'Unione Europea Occidentale.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO¹

alla Raccomandazione n° 338

1. Il Consiglio ritiene che la creazione di consorzi internazionali incaricati della produzione di materiali di difesa ha potuto contribuire a migliorare l'organizzazione della cooperazione europea in materia di armamenti. Al fine di preservare l'abilità tecnologica e l'esperienza dei tecnici di gestione, acquisite nel corso di queste operazioni di cooperazione, questi consorzi, aprendosi eventualmente alla partecipazione di imprese di altri paesi membri, dovrebbero quando è prevedibile un bisogno duraturo, essere incoraggiati a sottoporre dei nuovi progetti in cooperazione, e a dotarsi di una struttura adeguata, senza che ciò implichi per ciò stesso che venga respinta la possibilità di concorrenza. Le esperienze riuscite, come la produzione dei missili Hot, Milan et Roland e dell'aereo Tornado, fanno risaltare tutto l'interesse che presenta tale nuova forma di cooperazione. Il Consiglio è del parere che se, nel quadro dei loro sforzi di armonizzazione, i paesi membri si mettessero d'accordo su dei bisogni comuni, ciò potrebbe stimolare la creazione di tali consorzi internazionali. Tale accordo fornirebbe effettivamente alle

1. Comunicata all'Assemblea il 30 aprile 1980.

industrie l'occasione di cercare di soddisfare i bisogni comuni presentando delle proposte per la produzione in collaborazione dei materiali necessari. Tuttavia, bisogna lasciare alle industrie interessate il compito di organizzarsi e di scegliere il tipo di cooperazione che loro convenga di più.

Anche se la raccomandazione dell'Assemblea e gli elementi di risposta che sono oggetto del paragrafo di cui sopra si riferiscono in primo luogo alle imprese di armamenti europee, il Consiglio osserva che questa forma di cooperazione non esclude delle produzioni in comune tra imprese europee e nord-americane.

2.(a) Come l'Assemblea ben sa, i membri del G.E.I.P. si sono già impegnati, al momento della Conferenza dei direttori degli armamenti del settembre 1977, a dare ormai la preferenza ai materiali prodotti in collaborazione in seguito ad una decisione del G.E.I.P., piuttosto che ai materiali concorrenti non europei. I paesi rappresentati nel G.E.I.P. hanno convenuto di non derogare a questa norma, salvo ragioni perentorie concernenti in particolare le prestazioni, i prezzi e le date di consegna.

2.(b) Il Consiglio è perfettamente consapevole dei vantaggi che presenterebbe un mercato dei materiali di difesa che copra l'insieme dell'Alleanza. Un importante lavoro è già stato

svolto a tal riguardo. Dal 1975, e in questo spirito, due paesi membri che avevano sviluppato il sistema d'arma Roland hanno concesso la licenza di tale sistema agli Stati Uniti a delle condizioni favorevoli. D'altra parte, le proposte trasmesse alla C.D.N.A. dal rappresentante degli Stati Uniti costituiscono, secondo il Consiglio un passo significativo verso la realizzazione dell'obiettivo costituito dall'accrescimento della cooperazione in seno all'Alleanza e dall'istituzione di una "strada a doppio senso" tra l'Europa e gli Stati Uniti nel campo degli armamenti, e in quanto ciò sia conforme ai principi richiamati al paragrafo 2 (a) di cui sopra. A questo proposito, è bene ricordare che i paesi membri del G.E.I.P. hanno riservato un'accoglienza favorevole a queste proposte, che tendono ad instaurare una cooperazione in materia di armamenti sul piano dell'Alleanza, attraverso dei protocolli di accordo bilaterali, della produzione gemellata di materiali di difesa, e del concetto di famiglie di armi. Un rafforzamento della cooperazione tra gli alleati e una migliore ripartizione della produzione dei materiali militari ridurranno d'altra parte l'importanza economica delle esportazioni dirette ai paesi terzi, prospettiva che è vista con favore dal Consiglio.

3.(a) Come indicato dal Consiglio al paragrafo A della

sua risposta alla Raccomandazione n° 333 dell'Assemblea, le commissioni difesa dei parlamenti nazionali hanno generalmente conoscenza dei bilanci della difesa dei loro paesi. Tuttavia, spetta al governo di ciascuno Stato membro decidere, tenuto conto delle leggi e delle procedure nazionali in vigore, in che misura possono essere loro comunicate delle informazioni dettagliate per ciò che riguarda i futuri bisogni nazionali in materia di armamenti. I programmi annuali di sostituzione dei materiali preparati dal G.E.I.P. e completati dalla C.D.N.A., dove sono raccolti i bisogni di materiali dell'insieme della Alleanza e che contengono dunque delle informazioni molto sensibili, sono rivestiti della classificazione "riservato", e il Consiglio non può chiedere ai governi membri di comunicare questi documenti alle commissioni nazionali difesa.

3.(b) Per le stesse ragioni, il Consiglio non può chiedere al Presidente della prima commissione del G.E.I.P. di comunicare questi programmi alla Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti dell'Assemblea. Pure essendo molto sensibile all'aspirazione dell'Assemblea di essere tenuta informata, il Consiglio non può ignorare le difficoltà incontrate da alcuni paesi appartenenti al G.E.I.P., ma non all'U.E.O., per ciò che riguarda la comunicazione all'Assemblea o alla sua Commissione per gli Affari della Difesa e degli Armamenti di informazioni relative ai lavori svolti

dal G.E.I.P., e deve dunque lasciare a ciascun governo membro il compito di informare i suoi rappresentanti nazionali delle attività del G.E.I.P.;

R A C C O M A N D A Z I O N E n° 339¹

sulle basi industriali della sicurezza dell'Europa.
Principi di indirizzo sviluppati in seguito al colloquio
dei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1979².

L'Assemblea,

Considerando che solo i governi possono dare il
necessario impulso alla produzione e all'acquisto in comune
di armamenti in Europa ;

Rammaricandosi che un comune concetto di carro ar-
mato europeo non abbia potuto essere adottato negli anni '60
e '70 ;

Conscia del rischio che corrono i paesi europei,
se le discussioni sul futuro aereo da combattimento si trasci-
neranno ancora a lungo, di essere costretti per ragione di
credibilità di difesa ad acquistare un aereo americano dispo-
nibile, come il Northrop F-18L ;

Considerando la grave crisi che attraversano le
industrie europee di costruzione navale e l'eventuale declino
tecnologico che potrebbe derivarne ;

Compiacendosi per la realizzazione della cooperazione
attuale per ciò che concerne la fabbricazione dei missili ;

1. Adottata dall'Assemblea il 3 dicembre 1979, nel corso
della seconda parte della Venticinquesima sessione ordinaria
(nona seduta).

2. Esposizione delle motivazioni : vedasi il rapporto pre-
sentato dagli On. Onslow et Valleix a nome della Commissione
Scientifica, Tecnica e Aerospaziale (Documento 823).

Cosciente di che in materia di telematica -telecomunicazioni, elaboratori, componenti elaborati e banche dati- l'industria europea è largamente superata dalle industrie americana e giapponese ;

Ricordando che l'Unione Europea Occidentale è la sola organizzazione europea competente in materia di difesa e di armamenti,

RACCOMANDA AL CONSIGLIO

Di invitare i governi membri :

1. A promuovere un dialogo permanente tra i loro comandanti in capo, i loro comandanti subordinati, i loro direttori degli armamenti e i loro industriali nel quadro più appropriato e in relazione con il Gruppo Europeo Indipendente dei Programmi nella misura in cui ciò è compatibile con l'Alleanza atlantica ;
2. Ad avviare già da ora delle discussioni sul carro armato degli anni '90 ;
3. A portare a termine senza ritardo le discussioni sul successore, per gli anni '90, del Jaguar franco-britannico, del Phantom F-4F dell'aviazione tedesca e della nuova versione dell'Harrier britannico ;

4. A mantenere la capacità di costruzione navale della Europa, a concludere un accordo sulla produzione dei componenti intercambiabili e a promuovere la containerizzazione ;
5. A proseguire la cooperazione europea concernente la produzione di missili e a incoraggiare la specializzazione ordinando più versioni dello stesso tipo di missili ;
6. A promuovere una accresciuta standardizzazione del materiale di telecomunicazione e a creare in comune un sistema numerico integrato per le nuove tecniche di comunicazione e di comando che debbono essere messe a punto ;
7. A spingere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecniche di punta come i circuiti integrati, i microprocessori, i sistemi radar, i laser e i sensori a infrarossi destinati ai sistemi d'arma ;
8. A concretizzare la cooperazione dei loro paesi mantenendo le strutture già in atto, in particolare sotto la forma dei consozi europei permanenti e, ogni volta che sarà possibile, instaurandone dei nuovi.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO¹

alla Raccomandazione n°339

Il Consiglio si compiace per l'interesse che l'Assemblea, in quanto sola assemblea europea competente in materia di difesa, porta per l'avvenire delle industrie europee e delle cooperazione che deve instaurarsi tra di esse.

1. A proposito del quadro e delle modalità di questa cooperazione, ritiene che occorra far agire al massimo della loro efficacia i meccanismi di armonizzazione che già esistono nel campo degli armamenti, e principalmente il G.E.I.P. e la Conferenza dei Direttori Nazionali degli Armamenti. Questa cooperazione, che pone in gioco degli interessi diversi, è un'impresa complessa e di ampiezza vasta.

2. L'Assemblea non ignora che nello spirito della sua raccomandazione, i governi francesi e tedesco hanno deciso recentemente lo sviluppo in comune di un carro armato per gli anni '90, e che altri paesi hanno manifestato il loro interesse per tale programma.

3. Il G.E.I.P. esamina attualmente i problemi relativi al futuro aereo da combattimento che è, d'altra parte, oggetto

1. Comunicata all'Assemblea il 30 aprile 1980.

di discussioni tripartite intense tra i governi francese, tedesco e inglese. Il Consiglio condivide la preoccupazione dell'Assemblea secondo la quale tali sforzi di cooperazione dovrebbero assicurare la successione del Jaguar, dell'Harrier e del Phantom F-4F, grazie a degli apparecchi europei.

4. La situazione dell'industria di costruzione navale europea è preoccupante ; questo fenomeno, tuttavia, non è limitato alla sola Europa. La produzione di componenti intercambiabili e la standardizzazione sarebbero resi molto difficili nella pratica, dal fatto che, da una parte, le navi da guerra non sono prodotte in serie e, dall'altra, la loro concezione e il loro impiego variano considerevolmente da un paese all'altro. I problemi economici propri di ciascuno degli Stati aggiungono, in questo campo particolare, un supplementare elemento di diversità, essendo la domanda e l'offerta ugualmente diverse per ogni paese.

5. La cooperazione in materia di missili, sia che si tratti di programmi bilaterali o del consorzio Euromissile dà già dei risultati molto soddisfacenti. L'opportunità di produrre più versioni dello stesso missile deve essere dettata dai bisogni operativi delle diverse forze armate ; questi bisogni sono considerati allo stesso modo che le diverse esigenze, in particolare le finanziarie. Le scelte

necessarie non potranno essere dunque effettuate che alla luce degli studi che saranno prodotti su questo argomento.

6. Il Consiglio è cosciente delle condizioni richieste dal punto di vista militare per pervenire ad una interoperabilità dei sistemi di comunicazione nel campo del comando e del controllo. Occorre sottolineare, a tal proposito, come per quanto riguarda le tecniche di punta che, molti paesi membri dell'U.E.O. dispongono di industrie capaci di essere concorrenziali con le industrie citate dall'Assemblea, nel campo delle telecomunicazioni e del lasers, ad esempio. Il Consiglio non è tuttavia sicuro che la standardizzazione dei materiali di telecomunicazione contribuirebbe nell'immediato alla promozione dei materiali europei di cui ha già espresso la necessità. I governi sono coscienti dell'importanza che riveste per l'avvenire delle industrie di armamenti la padronanza dell'insieme di queste tecniche in un contesto europeo e di ciò che deve essere fatto per arrivarci.

7. La creazione di consorzi è oggetto della Raccomandazione n° 338, alla quale il Consiglio ha risposto separatamente.

ALLEGATO 4
(cfr. Vol. I pag. 55)

C O N F I N D U S T R I A

Direzione Rapporti Economici

L'INDUSTRIA E LE FORNITURE
MILITARI

Roma, novembre 1978

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	171
Difficoltà del settore degli armamenti	"	172
Situazione del settore degli armamenti	"	173
Le forniture militari	"	173
- Normative in vigore	"	174
- Albo dei fornitori del Ministero della Difesa	"	175
- Rapporti Industria-Amministrazione Difesa	"	176
- Partecipazione alle gare	"	177
- Iter burocratico per l'approvazione dei contratti di fornitura	"	179
- Esecuzione dei contratti	"	182
- Modalità e procedure di pagamento	"	183
- Sospensione nell'esecuzione dei contratti	"	185
- Revisione dei prezzi contrattuali	"	187
- Acconti revisionali	"	192
- Definizione dei costi orari	"	192
- Diritti di proprietà industriale	"	193
- Contratti per commesse di ricerca e sviluppo	"	194
Conclusioni	"	195

L'INDUSTRIA E LE FORNITURE MILITARIPremessa

L'art. 3 della legge 8 agosto 1977 n. 596 sulla "Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti" delega a detta Commissione il compito di proporre le iniziative legislative ed amministrative, ai fini sia di modificare le norme in vigore, sia di snellire le procedure non più rispondenti al generale assetto e alla funzionalità della materia.

L'occasione che si presenta costituisce - a parere dell'industria - un momento estremamente importante, da non lasciar cadere, nel processo di revisione dei meccanismi che regolano il funzionamento degli acquisti militari al fine di renderli più adeguati ai tempi e veri strumenti di una politica industriale.

In questa ottica la Confederazione Generale dell'Industria Italiana intende dare, con la presente nota, il proprio contributo per una migliore conoscenza della realtà, così come essa si presenta e per la individuazione delle misure che si ritengono necessarie per migliorare il grado di funzionalità dell'intero sistema.

Difficoltà del settore

Sono ben note le difficoltà nelle quali si dibatte il settore industriale nel suo insieme, difficoltà sulle quali la Confederazione ha richiamato più volte l'attenzione degli organi governativi competenti: rigidità del fattore lavoro; costo del lavoro unitario elevato; manodopera non sufficientemente qualificata; alto costo del denaro; complessità delle procedure di accesso ai finanziamenti; squilibri finanziari a livello di imprese; disorganizzazione della domanda pubblica; presenza di oneri impropri diversi dal costo del lavoro gravanti sull'industria (disciplina prezzi; tariffe dei servizi pubblici; ecc.); carenze nella ricerca, innovazione e diffusione della tecnologia; concorrenza internazionale sempre più agguerrita; eccetera. -

In questo contesto le industrie interessate alla fornitura degli armamenti si trovano ad affrontare una serie di difficoltà aggiuntive - aspetto sul quale si ritornerà più approfonditamente nelle pagine seguenti - derivanti essenzialmente dal fatto che l'unico acquirente sul mercato interno è lo Stato: ammontare della spesa per gli armamenti largamente al di sotto dei limiti fisiologici per il mantenimento in efficienza di un moderno apparato militare; ritardo nei pagamenti; eccessiva burocratizzazione delle procedure; esistenza di una normativa ormai antiquata; assenza di una pianificazione degli acquisti da parte delle FF.AA.; eccessiva pluralità degli interlocutori; progressiva riduzione, in termini reali, dei programmi di ricerca e sviluppo.

Situazione del settore

Come noto, l'industria italiana dell'armamento è caratterizzata da un elevato livello tecnologico delle produzioni e da un grado di qualificazione del personale impiegato molto alto. L'occupazione può essere stimata intorno alle 250.000 unità mentre il fatturato globale per il 1977 può valutarsi in una cifra superiore ai 5.500 miliardi di lire. L'armamento convenzionale esporta circa il 70 - 80% della produzione; meno rilevante, ma sempre superiore al 50% l'esportazione delle armi non convenzionali che hanno come principale committente le FF.AA. nazionali. Le opportunità offerte dal mercato estero hanno dunque permesso di bilanciare, con notevoli sforzi, una domanda modesta e, soprattutto, la progressiva caduta - in termini reali - di tale domanda nel critico settore della ricerca e sviluppo.

Le forniture militari

Per quanto attiene alle forniture nazionali, tra l'altro veicoli indispensabili per consentire un più efficace inserimento dei prodotti nazionali sui mercati stranieri, esse si dibattono in una situazione tuttora caratterizzata dal preoccupante permanere di un elevato tasso inflazionistico e da un continuo lievitare di costi non adeguatamente bilanciato da meccanismi di revisione dei prezzi.

Appare quindi chiaro come diventi sempre più impellente l'esigenza di provvedere ad una revisione dell'intero sistema delle commesse militari, negli aspetti programmati

ci quantitativi, qualitativi e tecnico-giuridici, anche perchè il mercato nazionale, per l'industria specializzata del settore, diventa sempre più motivo di sopravvivenza in considerazione della situazione economica internazionale: al di là degli aspetti congiunturali si assiste infatti ad un processo di saturazione di alcuni mercati che determinano una flessione della domanda e ad una concorrenza sempre più agguerrita dei paesi più evoluti che rappresentano un ulteriore ostacolo per l'esportazione.

Normative in
vigore

I rapporti contrattuali tra industrie e Ministero della Difesa sono regolati da una varietà di norme e disposizioni legislative ed amministrative, lontane nel tempo (risalenti anche al 1910) e certamente non più rispondenti alle realtà socio-economiche attuali.

Dette norme sono notevolmente diversificate tra loro sia perchè riferite alle specifiche esigenze di singole amministrazioni (Marina Militare, Aeronautica, Genio Militare, Servizio dei Materiali di Artiglieria) sia per motivi di ordine cronologico: esse riflettono pertanto situazioni così diversificate che la loro stessa esistenza appare in contrasto con l'attuale struttura dell'Amministrazione Difesa e con le conseguenti necessità di un coordinamento unitario.

La situazione sopradescritta provoca pesanti riflessi nell'attività produttiva e rende spesso complesse e difficili le relazioni tra industria ed Amministrazione. Ne

discende la necessità di procedere, attraverso il concorso di tutte le parti interessate - militari ed industriali - ad un aggiornamento e ad una unificazione delle norme e procedure esistenti al fine di adeguarle alle esigenze socio- economiche attuali sulla base dell'esperienza sinora acquisita in materia di contratti - anche con riferimento a quanto avviene negli altri paesi più industrializzati - nonchè delle trasformazioni avvenute nella struttura produttiva del Paese e, in particolare, nel settore delle industrie operanti per la difesa nazionale.

Una parte dei tempi morti potrebbe inoltre essere eliminata se tutte le fasi operative relative ad un contratto di acquisto (dalla preparazione del bando di gara all'aggiudicazione, ai collaudi, presa in carico, liquidazione finale e pagamenti) potessero essere espletate in modo omogeneo e coordinato.

Si riportano di seguito alcuni degli aspetti, contemplati peraltro nel questionario trasmesso dalla Commissione parlamentare alle ditte maggiormente interessate, che, a parere dell'industria, richiederebbero una più urgente definizione:

a) Albo fornitori
ri Difesa

Nella generalità delle industrie interpellate non è stata riscontrata alcuna difficoltà per l'iscrizione nell'Albo dei fornitori del Ministero della Difesa, se non quella derivante dall'iter burocratico piuttosto lungo. L'iscrizione presenta invece problemi per quelle aziende che

dispongono di diversi stabilimenti nei quali vengono svolte lavorazioni destinate a confluire in uno stesso apparato. In questo caso è difficile ottenere l'iscrizione per la corretta potenzialità di produzione dell'azienda in quanto gli schemi di indagine (prevalentemente per stabilimento) e le metodologie adottate dall'Amministrazione, unitamente a difficoltà nel comprendere la realtà industriale e quindi le capacità realizzative effettive, conducono a non corrette valutazioni globali della potenzialità complessiva dell'azienda. Ciò può tradursi nella esclusione dalla partecipazione alle gare più importanti esclusivamente perchè l'Amministrazione non ha iscritto tempestivamente sull'Albo la corretta potenzialità industriale ed economica complessiva dell'azienda.

Alcune aziende hanno fatto inoltre rilevare che all'atto dell'iscrizione non si tiene conto di società dotate di mezzi propri di ricerca e sviluppo che vengono così ad essere inserite nell'elenco accanto a società prive di laboratori e relative attrezzature e quindi con capacità di sviluppo nulle: il risultato è che l'Albo dei fornitori non viene a rappresentare l'effettiva realtà industriale.

b) Rapporti
industrie-
Amministra-
zione Difesa

L'iscrizione all'Albo consente l'avvio di contatti diretti con l'Amministrazione della Difesa. Si è rilevato comunque che in molti casi nella lista delle ditte invitate a presentare un'offerta per la fornitura di beni e servizi vengono inserite aziende che, per l'attività svolta, non rientrano tra quelle in grado di fornire il prodotto richiesto, mentre, d'altro canto, vengono escluse quelle realmente qualificate per soddisfare la richiesta avanzata.

Per i contatti con l'Amministrazione della Difesa la generalità delle aziende interpellate ha organizzato degli appositi uffici tecnico-commerciali specializzati.

I rapporti avvengono ad ogni livello, anche se è da evidenziare una notevole personalizzazione degli stessi, con tutti gli aspetti positivi e negativi che ne derivano. Detti contatti non risultano proficui come ci si aspetterebbe e come comporterebbe l'entità dello sforzo in quanto non si realizza con efficacia il trasferimento delle informazioni necessarie per correttamente interpretare i bisogni sia tecnici che operativi della Difesa. Risulta in particolare assai difficoltoso ottenere elementi di programmazione delle esigenze e dei tipi di fabbisogno indispensabili per orientare tempestivamente e nelle giuste direzioni gli obiettivi e gli sforzi dei centri di ricerca e sviluppo dell'industria. Non si riesce in sostanza a programmare il punto di incontro fra l'esigenza effettiva dell'Amministrazione e la disponibilità industriale di prodotti che la soddisfano ottimalmente.

Ciò può dipendere in buona parte dal frazionamento di competenze fra uffici che apparentemente si muovono non in sincronia e non con la stessa efficacia nei confronti di schemi programmatici che appaiono abbastanza mutevoli e non perfettamente definiti.

c) Partecipazioni alle gare

L'aggiudicazione di una gara dipende, di norma, dalla soluzione tecnica offerta e dal grado di competitività dell'azienda.

Il non ottenimento in modo completo ed esauriente di informazioni che consentano una tempestiva ed efficace programmazione dello sforzo di ricerca delle aziende è frequentemente uno dei motivi che possono causare la mancata aggiudicazione di una gara.

Talvolta si è in presenza di gare che si svolgono in condizioni di una certa difficoltà in quanto sono previsti tempi troppo brevi per la preparazione dell'offerta e per l'approntamento di prodotti complessi che sono spesso da progettare: sarebbe auspicabile in proposito che i programmi, particolarmente a breve e medio termine, per lo sviluppo di nuovi materiali fossero resi noti alle ditte con il maggior anticipo possibile. In alcuni casi inoltre si riscontrano difficoltà nella formulazione delle offerte a causa della cattiva indicazione delle specifiche tecniche e dei capitolati d'appalto.

Nel settore elettronico, nelle gare concernenti la fornitura di materiali ad alta specializzazione, si riscontra che le prove tecniche, in genere correttamente eseguite, spesso verificano solo la sufficienza del prodotto ma non permettono di fornire un profilo valido delle effettive possibilità e caratteristiche degli apparati presenti in gara. Ne conseguono classifiche tecniche abbastanza appiattite che non ottengono lo scopo di valorizzare sufficientemente il prodotto migliore e che spesso non risultano discriminanti agli effetti dell'aggiudicazione in quanto influenzano poco il rapporto qualità/prezzo.

Da alcuni settori è stata richiamata l'attenzione dell'A.D. sull'opportunità di cautelarsi da offerte improprie - soprattutto nel campo delle parti di ricambio - effettuate da aziende italiane sovente prestanome o rappresentanti di ditte straniere, che, prescindendo dalle precabili regole di comportamento, non danno sufficienti garanzie di qualità.

d) Iter burocratico per l'approvazione di contratti di fornitura

E' certamente uno dei punti critici nei rapporti con l'Amministrazione della Difesa. Numerosi sono gli esempi di contratti resi esecutivi dopo notevole tempo (in genere a 2 anni, talvolta 3) dalla presentazione dell'offerta con effetti negativi rilevanti sia in termini di costi che di disponibilità di materiali.

Nel caso di contratti a trattativa privata il tempo dalla richiesta di offerta all'approvazione del contratto è generalmente molto più lungo in relazione alla specificità dei prodotti forniti, alla complessità delle procedure e dei controlli da effettuare. Le procedure amministrative per la stipula dei contratti ad aggiudicazione avvenuta spesso richiedono tempi considerevoli e non preventivabili. In genere sono predominanti i ritardi prima dell'aggiudicazione.

Le conseguenze di questi ritardi (o di queste lunghe procedure) determinano fra l'altro i seguenti inconvenienti:

- le condizioni economiche preventivate non trovano più rispondenza in quelle di effettiva esecuzione delle commesse (le modificazioni che intervengono nel co-

sto del lavoro e dei componenti e materiali da approvigionare non sono correttamente ipotizzabili) e non vengono sufficientemente compensati dall'applicazione delle formule variazioni prezzi spesso decorrenti dalla stipula contrattuale anzichè dall'offerta.

- I tempi lunghi non consentono di programmare correttamente l'attività delle linee di produzione, creando vuoti produttivi e maggiori costi.
- Un danno economico diretto di non scarso rilievo per l'Amministrazione della Difesa nei casi in cui, ricorrendo la clausola revisione prezzi, il contratto si prolunghi, per difficoltà burocratiche, oltre i termini preventivati. Indirettamente e conseguentemente i maggiori costi comportano una diminuita potenzialità d'acquisto dei fondi stanziati per la Difesa.

E' indubbiamente auspicabile un riesame dell'iter attualmente seguito per l'approvazione dei contratti, prevedendo procedure più rapide, snelle e razionali, nonchè una semplificazione ed una standardizzazione, laddove possibile, dei documenti di esecuzione contrattuale; una più efficiente organizzazione degli enti periferici e centrali nonchè una maggiore responsabilizzazione degli organi coinvolti: si ritiene che attraverso tale via i tempi potrebbero essere notevolmente ridotti.

Occorre comunque dare atto che qualcosa, seppure in forma limitata, in questo senso si sta già muovendo.

Le leggi per l'ammodernamento delle tre Armi, recentemente approvate dal Parlamento, prevedono infatti che i contratti relativi a forniture da esse regolati siano esaminati da un apposito Comitato in cui siano presenti esponenti dell'Amministrazione della Difesa, del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore delle Forze Armate e della Corte dei Conti. L'approvazione dei contratti risulta così demandata ad un unico organismo con evidente guadagno di tempo rispetto all'iter dei contratti non finanziati da dette leggi.

L'estensione di questa procedura accelerata a tutti i contratti di fornitura con l'Amministrazione Militare potrebbe eliminare gran parte dei rilevanti oneri finanziari attualmente sopportati dalle aziende fornitrici con benefici effetti per entrambi i contraenti.

Altro passo in linea con le procedure adottate all'estero potrebbe essere il rilascio di lettere di intento e/o di aggiudicazione aventi il carattere di contratti preliminari con precisi riferimenti ai prezzi, specifiche tecniche, consegne, pagamenti, come avviene in altri paesi della CEE.

Altra proposta potrebbe essere quella di stabilire che la stipulazione del contratto avvenga obbligatoriamente entro un termine di tempo (ad es. 30 giorni) dall'aggiudicazione.

e) Esecuzione
di contratti

Di solito le aziende iniziano l'esecuzione dei contratti prima dell'approvazione degli stessi a proprio rischio e pericolo, dato che i termini di consegna sono di norma notevolmente ristretti e soprattutto in considerazione della necessità di salvaguardare i livelli occupazionali. Ciò provoca anzitutto una tendenza a minimizzare le spese iniziali (data la mancanza di certezza dell'approvazione) con conseguente ritmo di produzione ridotto e non razionale utilizzazione delle risorse, e inoltre impedisce di fruire fin dall'inizio della concessione dell'anticipo previsto dalle disposizioni vigenti. Tale danno economico si riflette non soltanto sull'attività produttiva dell'azienda, ma sull'intera economia nazionale.

Gli inconvenienti maggiori, a parte il vero e proprio rischio di mancata fornitura, sono dunque costituiti dagli oneri relativi al finanziamento delle lavorazioni anticipate e agli oneri passivi per i materiali approntati in anticipo rispetto ai tempi di consegna. Il disturbo alla normale programmazione si traduce in ulteriori costi.

Per quanto concerne in particolare i tempi di collaudo occorre rilevare che essi possono essere in parte giustificati limitatamente però alle effettive operazioni tecniche connesse alla esigenza di garantire un prodotto tecnicamente valido. A questi tempi si aggiungono però tempi morti notevoli che dovrebbero essere eliminati (ad esempio ritardi nelle nomine delle commissioni, nell'invio delle medesime e nella compilazione finale dei verbali).

f) Modalità e
procedure di
pagamento

E' un altro dei punti critici del sistema.

A prescindere dalla lunghezza dell'iter burocratico per l'approvazione dei contratti di fornitura, l'attuale tempo medio intercorrente fra inizio delle forniture e prima erogazione di somme da parte dell'Amministrazione della Difesa alle aziende, può valutarsi intorno agli 8 mesi dall'inizio delle lavorazioni, per arrivare in alcuni casi (vedi settore aerospaziale) fino a 24 mesi. Questa situazione penalizza notevolmente le aziende fornitrici: i ritardi nei pagamenti si traducono infatti in oneri gravosi per le aziende che vanno ad incidere su una struttura economico/finanziaria già estremamente pesante.

E' da tener presente che con le procedure vigenti, non si può procedere all'emissione del mandato di pagamento se non dopo collaudo, accettazione e presa in carico dei materiali. Queste due ultime operazioni sono eseguite da organi diversi con operazioni di codifica ed altre incombenze che prolungano di mesi, oltre l'effettivo collaudo, l'inizio delle operazioni contabili.

Inoltre, un caso clamoroso di ritardo nei pagamenti è quello della perenzione dei fondi, sui capitoli di bilancio assegnati, che costringe le Ditte ad attendere la riassegnazione dei fondi stessi, a volte per un intero anno, senza poter effettuare nessuna azione di prevenzione o di risarcimento.

Si manifesta l'esigenza indispensabile di una modifica delle procedure attuali che provocano alle ditte, oltre ai pesanti oneri passivi, seri problemi di flussi di cassa. L'introduzione di interessi a carico dell'Amministrazione come elemento acceleratore dei tempi di pagamento sembra di dubbia efficacia pratica perchè una simile norma già esiste nell'ambito delle forniture alla M.M. (interessi al 4% annuo) ma non risulta abbia prodotto effetti concreti.

Una strada praticabile potrebbe essere quella dell'applicazione ai ritardi nei pagamenti, al fine di compensare il fornitore degli oneri passivi in cui incorre non per fatto proprio, di tassi di mora corrispondenti a quelli determinati annualmente dal Ministro del Tesoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. n. 1065 del 16 luglio 1962). Tali interessi moratori, analogamente a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1974 n. 700, dovrebbero essere altresì corrisposti anche nei casi di ritardi frapposti dall'Amministrazione nella corresponsione degli acconti revisionali e nella liquidazione del saldo definitivo. Dovrebbe poi essere stabilito in 120 giorni, il periodo di mora oltre il quale procedere alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento, analogamente a quanto previsto nel capitolato per le Opere Pubbliche su richiamato.

Altro sistema potrebbe essere quello di regolamentare i pagamenti in fase con l'avanzamento delle lavorazioni che peraltro sono sotto il regolare controllo degli Enti periferici dell'Amministrazione della Difesa.

Dovrebbe inoltre essere resa permanente l'agevolazione, prevista dal D.M. 3.10.1977 e dal successivo D.M. 10.10.1973 che ha prorogato al 31.12.1979 il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate - ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.6.1972 n. 627 e dei provvedimenti di attuazione - a concedere l'anticipazione in misura superiore al 20% del prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni o servizi prima dell'esecuzione dei relativi contratti e comunque adeguandola ai tassi esistenti nell'ambito della Comunità Europea.

E' indubbio che le difficoltà sopra menzionate soprattutto quelle relative ai lunghi tempi ufficialmente prevedibili nell'esecuzione contrattuale e nei pagamenti si traducono quantomeno in oneri finanziari che solitamente, in una corretta gestione, non possono essere totalmente trascurati nella determinazione dei prezzi di offerta.

Sospensione
ll'esecuzione-
del contrat

Spesso accade che da parte dell'Amministrazione della Difesa si proceda a improvvise sospensioni nell'esecuzione di contratti per possibili varianti da apportare all'oggetto contrattuale e nei casi in cui il materiale debba essere fornito in opera. Generalmente, nel primo caso, la sospensione è seguita dalla stipulazione di un atto addizionale nel quale si tiene conto di tutti gli elementi che modificano i costi ed i termini di consegna. Tuttavia la interruzione è sempre dannosa perchè comporta ritardi nei pagamenti, sospensione della revisione prezzi, necessità di revi-

sione dei pagamenti relativi alle lavorazioni e la perenzione dei fondi qualora si superino certi termini.

Nel caso in cui il materiale debba essere fornito in opera la causa della sospensione è solitamente dovuta alla mancata messa a disposizione del fornitore dei locali di installazione o di eventuali infrastrutture.

L'inconveniente è particolarmente grave quando il contratto prevede l'installazione in una serie di località; è sufficiente la mancata disponibilità dei locali per una stazione per bloccare un intero contratto di elevato ammontare. Le conseguenze: blocco dei cantieri (che non possono peraltro essere smobilitati), inattività delle installazioni, influenze negative assai serie ai lavori per altri committenti già programmati, rinvio dei collaudi e quindi degli incassi, aumento dei costi non compensato dalla formula variazione prezzi, immobilizzo per tempi indeterminati di attrezzature speciali. Gli oneri conseguenti ricadono integralmente sul fornitore, non prevedendo in genere l'atto di sottomissione che il puro spostamento dei termini di consegna contrattuali. Nessun recupero risulta possibile.

Al fine di evitare questi inconvenienti si potrebbe ipotizzare, limitatamente a quei casi dove ciò fosse realizzabile, la suddivisione del contratto unico in due contratti separati: contratto di fornitura dei materiali e contratto di installazione e messa in servizio.

h) Revisione
dei prezzi
contrattuali

Il Ministero della Difesa applica da alcuni anni, ma non in forma sistematica, nei contratti di forniture clausole, non uniformi, di revisione dei prezzi elaborate unilateralmente dagli uffici ministeriali, senza alcun concerto preventivo con le categorie industriali più direttamente interessate, la cui formulazione non sembra conciliare l'equo contemperamento dell'interesse delle parti contraenti. Il meccanismo di revisione prezzi, come è attualmente disciplinato, non riesce a sopperire agli effettivi aggravii di costo dei vari fattori produttivi.

In materia esiste una complessa normativa che parte dal 1940 (RDL 13/6/1940 n. 901) ed arriva al 1975 (legge 16 ottobre 1975 n. 492). Malgrado la presenza di queste disposizioni sorgono contestazioni sulla applicabilità come della clausola: appare indispensabile ottenere un chiarimento sulla complessa materia ed una raccomandazione a tutti gli Enti pubblici di applicare la legge nel suo giusto significato.

L'applicazione di detta clausola, nei casi in cui essa avviene, non consente il recupero dei maggiori costi sostenuti qualora da parte delle aziende fornitrici non si tenti, per altra via (ad es. attraverso l'aumento del prezzo di offerta) la copertura dei prevedibili, e non, incrementi di costi: il tutto, come è nella logica delle cose, porta ad un risultato distorsivo con effetti, nel tempo, negativi per ambedue le parti.

La impossibilità di poter formulare preventivi attendibili da parte delle aziende fornitrici per la difficoltà di

prevedere i futuri aumenti dei costi di produzione si concretizza sovente in offerte non congrue per ambedue le parti contraenti, mentre l'inclusione in contratto di una equa clausola di revisione del prezzo comporterebbe, di fatto, una riduzione del prezzo di offerta, una garanzia per l'Ente committente e, in generale, una maggiore obiettività di contrattazione.

I criteri di applicazione risultano assolutamente non realistici, inadeguati e non aderenti alle vicende contrattuali; la stessa formulazione delle clausole contrattuali imposte dall'Amministrazione lascia adito ad una estesa conflittualità.

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti inconvenienti:

- franchigia stabilita, in molti casi, al 10% del prezzo contrattuale complessivo indipendentemente dai parametri di cui si ammette la variabilità e senza considerare che per i lavori pubblici tale aliquota è stata limitata, e certamente non senza ragioni valide, al 5%.

Occorrerebbe quindi un adeguamento del limite di applicabilità della revisione prezzi alla prassi prevalente nel Mercato Comune nel settore delle pubbliche forniture, che corrisponde ad un'alea del 5% e che dovrebbe costituire, a sua volta, soltanto un limite alla operabilità della revisione, dovendo quest'ultima essere consentita, senza detrazioni di franchigia, per l'intero aggravio subito dal prezzo contrattuale;

- assunzione del livello di riferimento dei costi iniziali alla data di approvazione del contratto anzichè a quella dell'offerta (anche quando intercorrono anni fra le due date). Si ritiene equo conseguentemente il riferimento, quale elemento temporale iniziale, al fine di una congrua valutazione delle forniture per il computo revisionale, la data citata nell'offerta. La soluzione suggerita consentirebbe al fornitore di formulare all'atto dell'offerta i prezzi reali e non quelli che, per la necessità di coprire il rischio di aumento nell'intervallo di tempo non considerato dalla revisione, sarebbero necessariamente stimati;
- arbitraria assunzione che la mano d'opera venga utilizzata in maniera lineare, dalla data d'inizio a quella dell'ultimo collaudo, senza riguardo ai tempi di lavorazione e alle quantità di materiali previsti dai distinti lotti di fornitura;
- impossibilità di comprendere i criteri di base ai quali nelle forniture viene ammessa o esclusa la quota materiali;
- arbitrarietà nello stabilire la formula prima della gara, indipendentemente da quella che risulterà infine essere la composizione qualitativa e quantitativa della fornitura;
- la obbligazione di considerare le varie clausole (con le relative conseguenze legali) una convenzione concordata fra Ditte e Amministrazione senza che esista la possibi-

- lità pratica di modificare i termini di gara (una proposta di modifica avanzata prima della scadenza della gara non verrebbe accolta perchè lo schema di contratto non potrebbe essere modificato senza ricorso ai Corpi Consultivi) e tanto meno quelli contrattuali;
- l'effettuazione dei conteggi che può avvenire solo alcuni mesi dopo l'esecuzione dei lavori, ossia al momento della disponibilità degli indici di variazione dei materiali e della mano d'opera, corrispondenti ai periodi di lavorazione: gli indici non vengono quindi a corrispondere alla effettiva data di esborso da parte delle aziende in conformità dei programmi di produzione;
 - fattore importantissimo è poi, per le forniture in più lotti, di grossi contratti con durata pluriennale, l'impossibilità, attualmente dichiarata dall'Amministrazione, di poter pagare le revisioni prezzo lotto per lotto, ossia mano mano che gli stessi vengono consegnati. Per cui a volte occorre attendere due o più anni prima di poter richiedere le revisioni prezzo sui materiali o lavori già consegnati;
 - pagamento: questo fattore sembrerebbe poter mentrare in quanto già asserito al punto f), ma per le revisioni prezzo il fenomeno dei ritardi dei pagamenti è molto più accentuato, fino a raggiungere in alcuni casi ritardi di oltre due anni. Ciò viene spiegato da qualche Direzione Generale con la scarsità di personale qualificato per il controllo dei conteggi alquanto complessi. E' opportuno però precisare che detti conteggi vengono oggi effettuati, almeno dalle Ditte di una certa dimensione, con sistemi meccanografici, per cui

il controllo, già di per se stesso non difficile, potrebbe essere facilitato se l'Amministrazione usasse un analogo sistema;

- l'arresto dei conteggi alla data di presentazione per il collaudo, escludendo così i tempi del collaudo stesso che a volte possono essere lunghi e richiedere l'impiego di molto personale specializzato;
- altro fattore, relativo alla revisione prezzo dei soli materiali (non mano d'opera), è che gli indici emessi dall'ISTAT, ormai richiamati in quasi tutti i contratti, non sono sufficientemente rappresentativi dei materiali effettivamente usati in produzioni altamente qualificate. In questi casi i componenti impiegati presentano caratteristiche tecnologicamente avanzate ed i relativi costi pertanto, includendo notevoli quote di spese di sviluppo e di impianto, sono mediamente molto superiori a quelli riportati nei suddetti indici ISTAT.

E' quanto mai opportuno quindi che si arrivi ad una applicazione sistematica della clausola revisionale nei contratti di forniture e che detta clausola venga articolata, col previo assenso delle categorie interessate, in modo da accordare trattamenti uniformi per tipi omogenei di situazioni tecnico-contrattuali.

La revisione prezzi dovrebbe essere inoltre applicata in stretta aderenza agli effettivi tempi di produzione delle singole rate contrattuali.

i) Acconti revisionali

La legge 21 dicembre 1974 n. 700 disciplina le erogazioni degli acconti revisionali per gli appalti di opere pubbliche, che in precedenza erano previste come mera facoltà delle Amministrazioni appaltanti in base all'art. 3 del d.l.c.p.s. 6/12/1974, n. 1501.

Si ritiene opportuno, allo scopo di eliminare quelle discriminazioni favorevoli più a un settore che ad un altro, che i principi contenuti in questa legge vengano riconosciuti validi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti Pubblici anche per i contratti di fornitura.

1) Definizione dei costi orari

Per i contratti di fornitura i diversi enti, pur inquadrati nell'organizzazione generale dell'Amministrazione della Difesa, adottano frequentemente costi orari diversificati, rilevati con normative e criteri diversi.

La pluralità dei criteri e delle procedure di rilevazione di spese e costi da parte dei vari organi, obbliga oggi le ditte a riclassificare, caso per caso, i dati contabili e ad agire come se la stessa ditta avesse tanti aspetti industriali diversi rispecchiati in altrettante contabilità dei costi.

In luogo poi della determinazione analitica del costo orario prescritto dalle norme legislative e regolamentari vengono frequentemente seguiti criteri forfettari e parametrici non rigorosamente basati sui dati dei consuntivi e dagli altri documenti contabili delle aziende. In pratica il ricorso a detta procedura conferisce all'Amministrazione

poteri discrezionali, inderoga a quanto previsto dalle norme vigenti, sollevando inconvenienti sia di ordine pratico che tecnico-giuridico.

Si auspica vivamente che alla determinazione dei costi orari ed alla definizione dei criteri di aggiornamento degli stessi, nel periodo intercorrente tra una rilevazione e quella successiva, provveda un unico Ente che applichi principi generali uniformi che siano aderenti alla realtà economica e che porterebbero sicuri vantaggi in termini di chiarezza, tempestività e convenienza anche per l'Amministrazione Difesa.

m) Diritti di
proprietà in-
industriale

Si ripete con una certa frequenza la richiesta da parte dell'Amministrazione Difesa di includere nei contratti di fornitura una clausola per la quale la ditta fornitrice è impegnata a concedere all'Amministrazione stessa la capacità e la facoltà di far riprodurre da terzi i materiali oggetto del contratto, con il solo compenso, in qualche caso, derivante dalla corresponsione di rédevances. Vale la pena di sottolineare, per inciso, che allo sviluppo ed alla realizzazione dei predetti materiali contribuisce sostanzialmente il patrimonio accumulato dalle singole industrie attraverso un'attività pluriennale e con l'impegno di considerevoli risorse.

In tal modo le pesanti spese di investimenti per sviluppi che gravano sulle ditte interessate, nel caso la produzione venga ceduta a terzi, si rilevano sostanzialmente improduttive.

Questo indirizzo assunto dall'Amministrazione Difesa non può che disincentivare gravemente le industrie nazionali più qualificate dal continuare i propri sviluppi, con ovvi riflessi sulle strutture tecnologiche del Paese.

Si ritiene che una revisione di tale indirizzo possa dare frutti consistenti nel quadro di una più organica e razionale utilizzazione e promozione delle risorse dedicate in settori ad alto contenuto tecnologico.

n) Contratti per commesse di ricerca e sviluppo

Nella formazione di questo tipo di contratti occorrerebbe attribuire un maggior rilievo al carattere sperimentale dei lavori (studio teorico, definizione delle specifiche militari, ricerca di base ed applicata, sviluppo di prototipi) e dei rischi intrinseci ad essi associati.

In particolare occorrerebbe rivedere i criteri di applicazione di penalità in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti o di ritardi nell'espletamento dei lavori.

Occorre inoltre creare una normativa per i contratti di studio svincolata dall'osservanza dei capitolati d'onori che regolano i contratti di forniture. E' assurdo infatti continuare a considerare gli studi esclusivamente come finalizzati alla consegna all'Ente appaltatore di una certa quantità di documenti e di prototipi, ma occorre invece cogliere lo spirito che ispira gli studi stessi e creare una regolamentazione decisamente più semplice ed agile di quella dei contratti di forniture.

I principi che dovrebbero essere adottati per realizzare un tale traguardo dovrebbero comprendere almeno le seguenti innovazioni:

- A - istituzionalizzare la revisionabilità delle specifiche tecniche contrattuali dopo ogni passo significativo del programma, ovviamente in accordo fra l'Amministrazione Militare e chi esegue lo studio;
- B - prendere in considerazione la formula di contratto "a costi controllati" che, finora, l'Amministrazione Militare ha sempre rifiutato di accettare, e che è ben diversa dalla formula "a prezzo limite" che in qualche caso è stata imposta per contratti particolari con il rischio di non consentire di portarli a termine.

Conclusioni

Il quadro che emerge non è certamente dei più confortanti e ciò spiega l'interesse con il quale l'industria attende:

- la modifica delle norme e delle procedure vigenti nel settore delle commesse militari;
- la correzione degli elementi di vischiosità insiti nelle procedure che impediscono di rendere rapidamente espliciti ed esecutivi i programmi di spesa e conseguentemente possibile una rapida trasformazione della domanda pubblica in domanda di mercato;
- la garanzia della tempestività dei pagamenti;
- l'assicurazione di un flusso certo nel tempo degli acquisti attraverso una pianificazione pluriennale degli investimenti della Difesa nel settore dell'ammodernamento e del rinnovamento dei mezzi ed una migliore qualificazione delle spese;

- una gestione delle forniture militari anche in funzione anticongiunturale;
- un'informazione corretta sull'evoluzione della domanda di armamenti in termini di esigenze tecniche e di volume al fine anche di facilitare quei processi di specializzazione e di complementarietà dei diversi comparti produttivi;
- un maggiore sostegno e stimolo alla progettazione e produzione nazionale nel quadro delle esigenze della domanda interna;
- una più attiva presenza delle FF.AA. nel campo della ricerca. La quantità delle risorse destinate al settore è estremamente limitata. Appare quindi essenziale ricercare nell'ambito del la legislazione esistente o attraverso un provvedimento ad hoc da emanare le possibilità di destinare alla ricerca e sviluppo nel campo militare un più sostanziale ammontare di risorse al fine di realizzare quell'inversione di tendenza che potrebbe consentire all'industria ed alla Difesa di disporre di mezzi adeguati all'evolversi del progresso tecnico:

in estrema sintesi una programmazione dei flussi delle commes
se militari di tipo innovativo che contribuisca alla cresci-
ta ed allo sviluppo tecnologico dei settori industriali e ad
una maggiore efficienza dell'apparato difensivo del Paese.

Quanto sopra, evidentemente, non può prescindere da una più stretta collaborazione tra FF.AA. ed industrie sia sul piano inter-
no, nello studio, nella scelta ed esecuzione dei programmi di investmento in modo da rendere più aderenti le esigenze militari con le capacità industriali e viceversa ottimizzandone così il

rendimento ed evitare anche il ricorso ad acquisti di materiali all'estero specialmente qualora esista una produzione nazionale di analoghe caratteristiche, sia sul piano esterno nel la ricerca, nella promozione e nel sostegno di iniziative atte a favorire una più efficace penetrazione sui mercati terzi in modo da conseguire una più qualificata presenza all'estero, presenza che si rende indispensabile per la sopravvivenza dell'industria degli armamenti e, quindi, per l'indipendenza e l'autonomia nazionale.

L'industria si dichiara sin d'ora disponibile per contribuire, con l'Amministrazione della Difesa, alla elaborazione di concrete proposte sui singoli punti prospettati. La creazione di una struttura organizzativa in grado di svolgere una efficace azione di coordinamento tra esigenze militari e capacità industriali nazionali potrebbe rivelarsi utile allo scopo.

ALLEGATO 5
(cfr. Vol. I pag. 59)

DOCUMENTO AERITALIA PER LA "COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E
DI STUDIO SULLE COMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI AP-
PROVVIGIONAMENTI".

1. L'industria aeronautica ed il suo rapporto contrattuale con
l'Amministrazione della Difesa.
 - 1.1. Problemi strutturali dell'attuale contrattistica in rela-
zione al particolare tipo di industria.
 - 1.2. Determinazione del prezzo delle forniture.
 - 1.3. Formazione, stipulazione ed approvazione dei contratti.
 - 1.3.1. Tipi di contratti che interessano l'industria aero
nautica.
 - 1.3.2. Formazione di contratti.
 - 1.4. Conclusioni.
2. L'Aeritalia ed il suo rapporto con l'Amministrazione della Di-
fesa.
 - 2.1. Iter dei più importanti contratti Aeritalia/Amministrazio
ne della Difesa.
 - 2.2. Conseguenze economiche e finanziarie per l'Aeritalia del-
la situazione contrattistica con l'Amministrazione Difesa.
3. Il rapporto contrattuale con le Amministrazioni della Difesa
negli altri paesi aeronautici.
 - 3.1. Normativa dei principali paesi europei per la formazione
di prezzi e per l'iter contrattuale.
 - 3.2. Il programma MRCA.
4. Proposte.

1. L'industria aeronautica ed il suo rapporto contrattuale con l'Amministrazione Difesa.

1.1 Problemi strutturali dell'attuale contrattistica in relazione al particolare tipo di industria.

L'industria aeronautica costituisce una delle componenti fondamentali della struttura produttiva di materiali e servizi destinati alla difesa del Paese; è quindi naturale che esista un'intima correlazione tra essa e l'Aeronautica Militare che, al di là del semplice rapporto venditore/cliente, attinge significati di tutto rilievo per la economia del paese.

Infatti la domanda pubblica di materiale aeronautico ha svolto e svolge un prezioso ruolo di motore dello sviluppo tecnologico dell'industria del settore che, a sua volta, è per sua stessa natura un'industria "traente".

E' appena il caso di accennare che questa peculiare caratteristica dell'industria aeronautica è stata pienamente riconosciuta in ogni paese industrialmente avanzato, dove nel ventaglio degli interventi a sostegno di tale industria che in genere vengono posti in essere, il ruolo delle commesse militari ha sempre un rilievo notevole.

Non vi è dubbio peraltro che all'Aeronautica Militare Italiana vada una rilevante parte del merito dell'esistenza stessa di una significativa industria aeronautica nel nostro paese: Infatti sin dall'inizio dell'era aeronautica i requisiti militari hanno stimolato progettisti e maestranze ad un confronto con le grandi aziende internazionali ottenendo, pur nel rispetto dei rapporti di forza, (non solo di dimensionali, ma economico-finanziari e sociali) esistenti con gli altri paesi, la crescita prima e lo sviluppo poi dell'industria aeronautica italiana.

A questo punto importa però sottolineare l'evoluzione che il prodotto velivolistico ha subito dal suo apparire ai giorni nostri: si è passati in un arco di tempo relativamente breve (alcuni decenni) da macchine in legno e tela con motori di alcune decine di cavalli e velocità di qualche centinaio di Km/h a sofisticatissimi velivoli impieganti materiali d'avanguardia, con potenze installate impressionanti (1) e in grado di raggiungere velocità ben oltre quelle del suono.

Da queste semplici considerazioni derivano alcuni aspetti fondamentali che, variando, hanno sostanzialmente mutato lo scenario operativo e le caratteristiche stesse dell'industria aeronautica :

- I tempi di progettazione dei velivoli sono andati via via allungandosi in relazione al crescente grado di sofisticazione delle macchine e dei compiti ad esse richiesti e sono passati da alcuni mesi (occorrenti ad es. per velivoli da caccia dell'ultima guerra) a molti anni: Mediamente al giorno d'oggi la fase di sviluppo di un programma per un nuovo velivolo di caratteristiche avanzate si avvicina di molto ai 10 anni.
- I costi connessi con lo sviluppo di un nuovo velivolo sono cresciuti dai circa 500 milioni (a valori attuali) occorrenti nel '39-'40 per lo sviluppo di un velivolo da caccia a circa 1.000 miliardi di lire (escluso il motore) necessari per un velivolo avanzato quale l'MRCA.
- Il valore unitario delle macchine è aumentato in proporzione al grado di sofisticazione e in relazione al sempre più cospicuo impiego di ore di manodopera necessario per approntare una singola macchina (il che ovviamente significa meno unità prodotte nell'uni

(1) Si indica a titolo di esempio che un F 104S in una corsa supersonica a Mach 2 estrinseca una potenza propulsiva di oltre 50.000 HP.

tà di tempo).

- L'affidabilità delle moderne macchine è andata crescendo costantemente e parallelamente si è allungata la vita operativa dei velivoli di talchè un programma attuale per un velivolo per la difesa dura mediamente circa 20-30 anni.

Tutto ciò ha fatto sì che il ruolo della normativa che regola il rapporto contrattuale tra Amministrazione della Difesa e industrie divenisse sempre più critico per la possibilità da parte dell'industria di una conduzione economica dell'impresa.

Infatti, atteso il fatto che in ogni paese del mondo le spese per lo sviluppo, il lancio della produzione e la produzione di un programma militare fanno carico sempre ai governi, è necessario per quanto sopra chiarito che i pagamenti a fronte delle spese sostenute dalle aziende siano tali da coprire completamente i costi ed il più solleciti possibile. Per gli alti importi in gioco, per la lunga durata dei programmi stessi ed infine per l'alto costo del denaro, ogni deroga a questa esigenza si traduce inevitabilmente in costi aggiuntivi e oneri finanziari insostenibili per le aziende.

In Italia purtroppo si è venuta a creare una situazione di tale tipo per la inadeguatezza delle norme e delle procedure attualmente in vigore per regolare i momenti fondamentali del rapporto tra industria e amministrazione della Difesa e cioè :

- Determinazione del prezzo delle forniture;
- Formazione, stipulazione ed approvazione dei contratti (tipologia e procedure contrattuali).
- Modalità di pagamento ed ogni altro aspetto finanziario del contratto.

Se si fa riferimento all'evoluzione storica dell'industria aeronauti

ca e dei suoi prodotti (prima ricordato) è tuttavia perfettamente comprensibile il perchè le norme che regolano in Italia il rapporto tra le industrie e l'Amministrazione dello Stato non siano più rispondenti alle esigenze della realtà di un'attività industriale, qual'è quella aeronautica, sempre più complessa ed articolata su fasi di lungo periodo. Infatti le leggi e le normative in vigore per la regolamentazione dell'approvvigionamento dei materiali aeronautici sono, come è noto, fondamentalmente :

- Il Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 23/5/1924 n. 827.
- Il Capitolato d'Oneri (per la fornitura e la riparazione dei materiali specifici occorrenti per l'Amministrazione Aeronautica) in data 6 marzo 1934.
- Il R.D.L. 13/6/1940 n. 901, convertito nella Legge 26 ottobre 1940 n. 1676, sulla revisione dei prezzi dei contratti delle pubbliche forniture.

Oltre alla normativa base sopraelencata esistono numerose norme, emanate dall'Amministrazione, a carattere prevalentemente tecnico, ma non prive di riflessi amministrativi, nonché la norma, di carattere amministrativo, AER-N-1 del 1967 "Costi orari per le lavorazioni aerospaziali" di fondamentale rilevanza.

Si tratta quindi nella sostanza di una normativa assai vecchia peraltro per larga parte emanata in un particolare periodo politico del nostro paese.

Nella misura in cui tale normativa non recepisce quindi i fondamentali mutamenti strutturali dei prodotti e del modo di operare e dell'industria aeronautica, essa non è ormai in grado di assicurare all'industria stessa le condizioni operative necessarie prima che a un suo

sviluppo, alla sua stessa esistenza.

Con riferimento ai tre aspetti fondamentali del rapporto industria/Amministrazione Difesa prima indicati passiamo ad analizzare le principali problematiche da cui si può far discendere l'attuale stato di disagio causato all'industria dalle forniture per la difesa del Paese.

1.2 Determinazione del prezzo delle forniture (contratti a trattativa privata).

Elemento fondamentale per la determinazione dei prezzi di prodotti e prestazioni nei contratti a trattativa privata risulta il così detto "tasso orario" (costo delle ore di manodopera dirette valutate secondo concetti prestabiliti e maggiorato del 10% per utile industriale, interessi sul capitale e sviluppo libero).

Pertanto la remuneratività delle commesse per l'AII è strettamente dipendente dall'aderenza del tasso orario alla realtà aziendale e dalla rispondenza dei preventivi, accettati dall'AII, al volume di manodopera necessaria per espletare le varie forniture; è infatti dal prodotto del tasso orario per le ore di manodopera del preventivo che deriva il prezzo pagato dall'Amministrazione della Difesa alle aziende per il lavoro.

Per i materiali diretti non esiste praticamente alcun problema, essendo riconosciuto dall'Amministrazione della Difesa il prezzo di acquisto, maggiorato dell'8% per oneri e profitto.

Come è noto per la determinazione dei tassi orari l'AII, dopo avere determinato i dati di base, appresso indicati, applica alcune formule per giungere a riportare tutti i costi aziendali su base oraria. La somma di tali costi orari costituisce il tasso orario.

I dati di base sono :

a) prestazioni pro-capite operai : vengono determinate dividendo il

numero delle ore di presenza per la forza; se il valore così ottenuto risulta inferiore ad un minimo imposto, tale minimo, anziché il valore ottenuto, viene preso come base per il calcolo.

Spesso si considera quindi una prestazione pro-capite più alta di quella che l'operaio fornisce. A ciò va peraltro aggiunto che la stima delle prestazioni è unica sia per gli operai diretti che in diretti.

Questa circostanza non permette di tener conto del fatto che le prestazioni degli operai diretti risultano sempre diverse e ben inferiori alle prestazioni degli operai indiretti.

A titolo di esempio le prestazioni pro-capite stimate dall'AMI in sede di determinazione del tasso orario per il 1977 (per gli stabilimenti Aeritalia nell'area napoletana) sono state per l'Aeritalia di 1610 ore; le prestazioni effettive, calcolate con i criteri AMI, sono state di 1452 ore. Nella realtà le prestazioni degli operai diretti sono state di 1.436 ore e per gli operai indiretti di 1.501 ore;

- b) determinazione manodopera diretta ed indiretta: in base ai dati consuntivi aziendali viene determinata la forza media degli operai indiretti e diretti; il rapporto tra gli stessi viene utilizzato come rapporto tra le ore di manodopera indiretta e quella diretta. Tale ragionamento non tiene conto del fatto che gli operai diretti spendono normalmente una parte delle loro ore di presenza in attività indirette. Pertanto il rapporto utilizzato si discosta notevolmente dalla realtà aziendale.
- c) Volume ore di manodopera diretta: viene determinato moltiplicando le prestazioni pro-capite per il numero di operai diretti, ricavato come detto precedentemente. Ne consegue che il numero delle ore dirette risulta di gran lunga superiore alla realtà sia per l'alto valore delle prestazioni pro-capite (vedi punto a) sia perchè

tali prestazioni vengono considerate tutte dirette (il che, come già detto, è ben lontano dalla realtà in qualsiasi fabbrica).

- d) Retribuzione oraria media della manodopera: viene determinata dal rapporto tra le retribuzioni di un mese preso come riferimento e le relative ore di manodopera (dirette e indirette) retribuite. Il valore così ottenuto viene aumentato dei costi differiti e della previsione di incremento dei costi per l'anno successivo.
- e) Costo impiegati e dirigenti: viene determinato il costo complessivo annuo attraverso l'esame dei libri paga di un mese preso come riferimento.
- f) Spese generali e costi sede: vengono stimati sulla base dei dati consuntivi aziendali disponibili al momento dell'accertamento. Il valore ottenuto viene aumentato della previsione di incremento di costi per l'anno successivo.
- g) Ammortamenti: vengono rilevati così come risultano nell'ultimo bilancio pubblicato con esclusione degli acceleramenti della rivalutazione dei compiti.

Calcolo del tasso orario:

In estrema sintesi si può dire che il tasso orario è in definitiva espresso da una frazione il cui numeratore sono i costi ed il denominatore le ore.

Si comprende quindi come, anche se le stime dei costi di cui ai punti d, e, f, g risultassero completamente allineate con la realtà, il fatto che i metodi di calcolo (punti b e c) del monte ore portano ad introdurre in detta frazione un denominatore molto più alto di quello reale (°) comporta la conseguente diminuzione del valore della fra-

(°) Complessivamente si stima che esso risulti mediamente di circa il 10-15% superiore a quanto poi si verifichi a consuntivo.

zione stessa. Il tasso orario riconosciuto alle aziende risulta pertanto inferiore al costo orario sostenuto.

1.3 Formazione, stipulazione ed approvazione dei contratti.

1.3.1 Tipi di contratti che interessano l'industria aeronautica.

Da parte dell'Amministrazione, si provvede alla acquisizione dei mezzi necessari col ricorso, per quanto riguarda l'Aeritalia, alla "trattativa privata", giustificato dal fatto che l'Azienda è la sola a possedere mezzi tecnici e finanziari, accordi di licenza, nonché le capacità organizzative indispensabili per assumere la responsabilità dello specifico programma.

Le forme di contratto in uso nei rapporti fra Industria e Amministrazione sono principalmente:

- contratti "chiusi" con oggetto determinato nella qualità e quantità che vengono stipulati per l'acquisizione di nuovi mezzi, e sono in genere finanziati su diversi esercizi;
- contratti "aperti" con oggetto non determinato nella qualità e quantità che vengono stipulati per revisioni e forniture di ricambi, e sono finanziati in un unico esercizio su capitoli di gestione ma con validità di due anni dalla approvazione.

A. Contratti "chiusi"

a.1. A prezzo limite

Viene stipulato quando mancano parametri certi per la costruzione del prezzo definitivo che, è previsto, sarà determinato al più presto possibile e formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo; a tale scopo l'Azienda si impegna a sottoporre una completa analisi dei costi, corredata di tutti gli

elementi di dettaglio, entro sei mesi dalla data di notifica all'Azienda stessa dell'approvazione del contratto.

Il prezzo definitivo verrà stabilito applicando i criteri tecnico-economici di norma seguiti dalla Amministrazione Difesa per la determinazione dei prezzi per forniture similari. Resta inteso e concordato che qualora il suddetto prezzo definitivo dovesse risultare superiore al "prezzo limite", la Ditta è impegnata ad effettuare la fornitura al predetto "prezzo limite".

Da notare che recentemente, con un interessante lodo arbitrale, quest'ultimo concetto è stato dichiarato inammissibile in quanto non rispondente alla realtà del rapporto esistente tra azienda e cliente militare.

a.2 A prezzo fisso.

Viene stipulato quanto esistono elementi certi per la determinazione del prezzo e la fornitura viene espletata in un ragionevole periodo, tale da poter prevedere, con una certa affidabilità, la escalation da applicare ai costi di mano d'opera e materiali.

a.3 Con clausola revisione prezzo.

Quando non si verificano le condizioni di cui al punto a.1, i prezzi vengono riferiti ad una certa data ed inseriti a contratto con una clausola revisione prezzi basata su indici ISTAT: la franchigia resta fissata nella misura del 10% dell'intero importo contrattuale, con l'impegno che il prezzo revisionato sarà al netto di franchigia (sia in aumento che in diminuzione).

Allo scopo di ridurre la franchigia al 5% è stata recentemente definita una formula di revisione prezzi (vedi contratto G.222 2° lotto) applicabile alla sola manodopera, che sembra tuttavia incontrare notevoli difficoltà nell'approvazione da parte della Corte dei Conti, per altri contratti in quanto in contrasto con le norme di legge in vigore. Per quanto riguarda i materiali, il costo viene escalato in sede di concordamento prezzi, mentre per i rischi di cambio si utilizza una specifica clausola.

B. Contratti aperti

Sono stipulati anno per anno con finanziamenti su capitali di gestione che non consentono l'assunzione di impegni pluriennali ed hanno per oggetto :

- riparazione e revisione di velivoli, parti di ricambio, apparati e sistemi avionici;
- fornitura di parti ricambio;
- prestazioni di personale per assistenza tecnica presso i Reparti AMI (°).

In essi non vengono determinate le quantità ed i ricambi e le parti da sottoporre a revisione.

L'ammontare massimo viene stimato in base a criteri parametrici, tenendo presente la programmazione delle FF.AA. nell'impiego dei velivoli; nel caso l'ammontare risultasse insufficiente a coprire le esigenze dell'anno può essere fatto ricorso all'aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 5° facoltativo.

I lavori e le prestazioni da eseguire vengono determinati in contraddittorio fra i Rappresentanti dell'Azienda e quelli dell'Amministrazione Difesa e descritti nei preventivi che una volta approvati dall'Amministrazione diventano parte integrante del contratto.

(°) Dal 1978 tali prestazioni vengono regolate con contratti "ad hoc" e non incluse più in contratti aperti .

Per la determinazione dei prezzi da esporre nei singoli preventivi, il contratto fissa i relativi criteri, e precisamente :

- il prezzo della manodopera (tasso orario) applicabile a tutte le prestazioni da fornire nel contesto contrattuale;
- i materiali (prezzi di mercato);
- le parti ricambio: listini e/o prezzari cui fare riferimento per la determinazione dei prezzi dei ricambi all'atto della individuazione dei bisogni da parte dell'Amministrazione;
- l'entità delle spese di trasferta, diaria e viaggi per prestazioni eseguite dal personale Ditta presso i campi di volo.

La tipologia dei contratti a disposizione dell'Amministrazione Difesa per regolare il suo rapporto con i fornitori pur apparendo a prima vista abbastanza ampia pone viceversa non trascurabili problemi in ordine alla applicabilità tecnica dei contratti stessi per le varie forniture cui è interessata l'Amministrazione Difesa.

Importante qui ricordare infatti che ogni programma aeronautico si articola essenzialmente in tre fasi :

- definizione e sviluppo
- produzione
- supporto.

Nella fase di definizione e sviluppo si pongono i seguenti problemi:

- . Incertezza nella definizione dell'oggetto del contratto stante la indeterminatezza tipica che caratterizza questa fase per quel che riguarda il "prodotto".
- . Difficoltà di valutare a preventivo i costi con grave rischio di

arrivare ad includere, nel contratto un prezzo, come spesso è accaduto, che si potrebbe rilevare iniquo per l'industria.

Da tali problemi discende in definitiva, oltre al già ricordato rischio per l'industria un ritardo nell'iter di approvazione dei contratti, causato dalle reiterate richieste di chiarimenti che le incertezze contenute nei contratti inevitabilmente provocano negli organi di controllo.

Nella fase di produzione i principali problemi attinenti alla tipologia contrattuale sono :

Difficoltà per l'industria di vedersi riconosciute le spese di attrezzatura che vengono sostenute all'inizio della fase di produzione. Va infatti ricordato che la fase di produzione di un programma aeronautico dura 10-20 anni e che è prassi comune dell'Amministrazione Difesa dividere in "lotti" il proprio fab bisogno di una certa macchina. Su tali lotti le spese di attrezzatura vengono corrisposte "pro quota" all'industria che quindi solo alla fine delle produzioni recupera la somma erogata all'inizio della fase di produzione per la costruzione delle attrezzature stesse (1). La prassi di considerare la quota di ammortamento delle attrezzature come una parte integrante del prezzo del prodotto oggetto del contratto, ha reso in passato im possibile il riconoscimento in un'unica soluzione delle spese di attrezzatura. Al riguardo è da ricordare che Costaromaereo ha affrontato tale problema in più occasioni proponendo, sembra con successo, per un recente programma non Aeritalia, il pagamento delle attrezzature in un'unica soluzione.

(1) Va ricordato che normalmente non tutti tali costi vengono riconosciuti all'Amministrazione Difesa dal momento che una certa quota viene considerata da ammortizzare sulle vendite che la industria si presume possa effettuare all'estero.

- . Difficoltà di recupero ed in ogni caso lungaggini burocratiche per vedersi riconosciuti i costi sostenuti per modifiche e/o migliorie apportate ai prodotti in quanto ogni sia pur piccola modifica deve essere oggetto di un atto aggiuntivo che deve se guire lo stesso iter del contratto cui si riferisce.

Nella fase di supporto per la quale si fa essenzialmente ricorso ai contratti "aperti" i principali problemi tecnico-contrattuali riguardano :

- . le difficoltà di inserire come preventivi tutti i tipi di lavo ri e prestazioni richiesti nella fase di supporto specialmente per quanto attiene alle modifiche. L'unica via per superare ta li difficoltà è stata finora offerta dalle industrie ed è sta ta quella di avviare le attività a rischio ben prima della for mazione del relativo contratto.

1.3.2 Formazione dei contratti.

Contratti chiusi.

Si riporta al solo scopo di sottolinearne la complessità l'elenco degli atti necessari per giungere alla formazione di un contratto o perativo.

In sintesi si tratta di giungere alla definizione del progetto di contratto prima ed al compimento del suo iter amministrativo per la sua approvazione ed operatività poi.

a. Definizione del progetto di contratto.

- Definizione della esigenza operativa da parte dello Stato Maggiore (S.M.).
- Incarico dello S.M. alla Direzione Generale delle Costruzioni delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali (D.G.) di

procedere alle proprie incombenze tecnico amministrative per la realizzazione del programma.

- Definizione congiunta fra S.M. e D.G. e Ispettorato Logistico della configurazione di allestimento e del necessario supporto tecnico logistico (ricambi di prima dotazione ed attrezzature di supporto al suolo).
- Lettera della D.G., a firma del Ministro della Difesa, all'Azienda Capocommissa che manifesta l'intento dell'Amministrazione Difesa (A.D.) di procedere alla realizzazione del programma.

Per i programmi nazionali di forte interesse l'inizio del rapporto contrattuale può essere identificato con la "lettera di intento" la quale peraltro non ha alcun valore contrattuale e che oggi non viene più rilasciata, eliminando questa sia pur debole garanzia per la continuità del programma.

Le Aziende possono quindi solo a proprio rischio iniziare le produzioni relative: si origina in questo modo l'esposizione finanziaria verso l'Amministrazione Difesa destinata ad aumentare lungo tutto il suo breve periodo che porterà alla definitiva operatività del contratto.

- Richiesta di offerta di tempo e prezzo corredata da dettagliata analisi dei costi con la precisazione della configurazione di allestimento prescelta, indicazioni relative al supporto logistico desiderato, e varie altre precisazioni (Capitolato Tecnico e dettagliata analisi di costo).
- Presentazione da parte dell'Azienda dei dati richiesti, unitamente al Capitolato tecnico e alla bozza del progetto di contratto.
- Esame in contraddittorio Amministrazione Difesa - Azienda dei dati di costo presentati dall'Azienda stessa, con controllo di tutto quanto ritenuto necessario per accertarne la veridicità.

- Sottoscrizione di un verbale di concordamento prezzo tra Azienda e Direzione Generale e definitiva stesura del progetto di contratto e del capitolato tecnico.

I tempi medi per addivenire al cosiddetto "verbale di concordamento prezzi" sono nell'ordine di 10 - 14 mesi a seconda della complessità del programma, considerate anche le difficoltà per le aziende ad elaborare le analisi di costo secondo i dettagliati e rigidi criteri dell'Amministrazione Difesa. Dalla richiesta di offerta alla definizione del progetto di contratto necessitano mediamente 12 - 15 mesi stante la mole dei dati di analisi richieste e dei controlli da effettuare. A questo punto il progetto di contratto può iniziare il suo iter amministrativo.

b. Iter amministrativo del contratto.

Perchè la bozza di contratto possa divenire operativa è necessario, come è noto, un lunghissimo iter burocratico che comprende :

- Compilazione di una dettagliata relazione tecnico economica di accompagnamento del progetto di contratto da parte della Direzione Generale ed invio stesso all'esame della competente Sezione del Consiglio Superiore delle Forze Armate (C.S.F.A.) con contemporanea richiesta, tramite l'Ufficio Centrale di Bilancio, dell'assenso preliminare del Ministero del Tesoro all'assunzione di impegni pluriennali a carico del Bilancio Difesa (se trattasi, come di norma, di contratto finanziato su diversi esercizi finanziari).
- Restituzione del progetto di contratto alla Direzione Generale, unitamente al verbale dell'adunanza del C.S.F.A.,

ed invio all'Ufficio del Segretario Generale della Difesa di una relazione, da sottoporre alla firma dell'On.le Ministro della Difesa.

- Restituzione di atti e relazione da Segredifesa alla Direzione Generale che li invia al Consiglio di Stato per il parere.
- Restituzione degli atti dal Consiglio di Stato alla Direzione Generale che invia il progetto di contratto alla Direzione delle Costruzioni Aeronautiche competente (D.C.A.) per la traduzione in bollo, la repertoriatura e la successiva ritrasmissione alla Direzione Generale.
- Richiesta della Direzione Generale, tramite Bilandife, del decreto di impegno pluriennale definitivo del Ministro del Tesoro, che le perviene dopo la registrazione alla Corte dei Conti.
- Approntamento da parte della Direzione Generale ed invio, tramite Segredifesa, del decreto di approvazione del contratto alla firma del Ministro della Difesa.
- Invio da parte della Direzione Generale alla Corte dei Conti, tramite la Ragioneria Centrale dello Stato, del decreto del Ministro della Difesa per la registrazione.
- Ricevuto dalla Corte dei Conti il decreto registrato unitamente al contratto, la Direzione Generale comunica gli estremi di registrazione alla D.C.A. competente per la successiva notifica di approvazione e di resa esecutorietà all'Azienda.

La notifica all'Azienda da parte dell'Amministrazione Difesa dell'avvenuta registrazione del Decreto segna l'entrata in vigore (approvazione del contratto), permettendo l'avvio delle pratiche per l'incasso degli anticipi ed acconti previsti dai

disposti contrattuali e dal D.P.R. n. 627 del 30/6/72 (se applicabile).

I termini di consegna contrattuali decorrono a partire dal terzo giorno successivo alla data della lettera di notifica.

Il tempo medio richiesto, se non vi sono osservazioni o richieste di chiarimenti da parte dei tre organi consultivi di controllo (Consiglio Superiore FF.AA., Consiglio di Stato, Corte dei Conti) è normalmente di 10 - 14 mesi, secondo si tratti di contratto finanziato in uno o più esercizi.

Molto spesso però tali tempi sono stati, in occasione di importanti contratti, ampiamente superati come sarà chiarito più appresso.

Contratti aperti.

L'avvio dell'iter di approvazione di questo tipo di contratto è molto lungo in quanto il tasso orario viene concordato fra le parti, dopo laboriose trattative solo a metà anno, (maggio/giugno) ed in alcuni anni particolari anche a settembre/ottobre. Di conseguenza il contratto diventa operante solo nel marzo/aprile dell'anno successivo, con ritardo di circa 15 mesi dall'inizio lavori.(1)

1.4 Conclusioni

A conclusione di quanto esposto nel presente capitolo, essenzialmente teso a indicare le aree di maggior criticità del rapporto industria/Amministrazione Difesa, va ribadito che in gran parte le difficoltà che le aziende incontrano in questo rapporto, sono dovute al fatto che esse avviano, senza la copertura contrattuale, le lavorazioni per l'AMI concretizzando così una situazione in cui è l'industria a finanziare lo Stato cliente. Ciò accade per diversi motivi che chiariremo

(1) Amministrazione della Difesa, conscia di questo, ha cercato nei limiti del possibile di ridurre tale ritardo. Nel 1978 si sono notati apprezzabili miglioramenti con la versione in bollo dei contratti in agosto anziché a Novembre/Dicembre come negli anni precedenti.

più innanzi: va tuttavia qui sottolineato: oltre al problema dei ritardi con cui i contratti divengono operanti, il ruolo giocato in passato dalla lettera di intento. Com'è noto con questo documento che, come già ricordato non viene ormai più rilasciato, non aveva alcun valore ai fini dell'ottenimento di anticipi sulle attività ma semplicemente valore probatorio dell'intenzione dell'Amministrazione Difesa di procedere all'acquisto di beni e/o servizi che veniva avviato il rapporto contrattuale tra l'industria e l'Amministrazione della Difesa.

Resta da chiarire il perché, pur in una situazione tanto difficile e dichiaratamente senza uscita sul piano finanziario, le industrie avviino le lavorazioni per materiali di cui l'AMI ha manifestato la necessità.

In effetti l'industria si trova di solito nella necessità di :

- saldare le attività relative ad un nuovo programma con le code delle precedenti per evitare problemi di occupazione: si tratta in pratica di difendere i livelli occupazionali che verrebbero gravemente minacciati sia in progettazione che in produzione da vuoti di carico di lavoro;
- accogliere le istanze dell'Aeronautica Militare che fa presente i propri bisogni operativi e di cui le aziende si rendono certamente conto;
- tener conto della particolare organizzazione del ciclo industriale aeronautico in più fasi successivi (sviluppo, produzione e supporto);
- ciascuna di tali fasi ha sue proprie caratteristiche ma non è tuttavia scissa dalle altre, esistendo delle sovrapposizioni funzionali inevitabili.

Ad esempio è impossibile attendere la fine della fase di sviluppo per avviare quella di produzione, mentre è abbastanza chiaro come debbano a lungo coesistere la fase di produzione stessa con quella di supporto.

Anche ciò spiega perchè le aziende non sono materialmente in grado di attendere l'operatività dei contratti con l'Amministrazione Difesa.

Accade infatti che l'Amministrazione Difesa stessa stipuli un contratto per la fase di sviluppo di un nuovo programma: allo scadere del termine ultimo, industrialmente valido per decidere del lancio della produzione, alle Aziende non resta che assumere la decisione a proprio rischio in quanto non vi è di norma il tempo per giungere, stante le attuali norme, al relativo contratto.

Situazione analoga si presenta quando una fornitura di velivoli (produzione) viene scissa in più lotti: è industrialmente impossibile arrestare la linea di produzione allo scadere dell'allestimento dell'ultimo velivolo del lotto coperto da contratto, a parte le considerazioni del disagio che ciò comporterebbe per le necessità operative dell'AMI.

Ciò comporterebbe infatti per l'industria problemi non indifferenti per il successivo riavviamento della linea con costi aggiuntivi e problemi occupazionali durante l'interruzione della linea stessa.

I problemi susposti provocano nelle aziende forti ripercussioni economiche e finanziarie che si indicheranno, facendo riferimento all'Aeritalia, nel prossimo capitolo per evidenziare l'urgenza di giungere ad una nuova e più moderna normativa sulla questione.

2. L'Aeritalia ed il suo rapporto con l'Amministrazione Difesa.

L'Aeritalia è la maggior industria aeronautica italiana, la sola in grado di sviluppare e costruire, sia autonomamente che in collaborazione internazionali, i sofisticati velivoli ad ala fissa di cui ha oggi bisogno l'Aeronautica Militare Italiana.

E' per questo fatto che all'Aeritalia è sempre stato assegnato il ruolo di capofila per i vari programmi di interesse dell'A.M. (l'elenco di tali programmi è riportato in tab. 1).

L'Aeritalia è quindi il punto di riferimento per il soddisfacimento dei fabbisogni di materiale aeronautico dell'Amministrazione Difesa e pertanto sopporta da sempre, l'onere della maggior parte delle attività di sviluppo dei vari programmi.

Questo fatto ha condizionato il mix delle attività dell'Azienda che si è trovata decisamente squilibrata verso le attività relative ai velivoli militari e, all'interno di queste, con una forte dipendenza dal cliente AMI.

In tab. 2 è riportata la ripartizione percentuale delle attività della Azienda.

TAB. 2

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PRODUZIONI SPECIFICHE IN TERMINI DI PRODUZIONE A RICAVO.

	1975	1976	1977
Velivoli	86.0	91.0	84.0
Spazio	5.9	2.4	4.2
Strumentazione	4.1	3.8	5.3
Avionica	4.0	2.8	6.5
	100%	100%	100%

La tabella 3 riporta la ripartizione delle attività velivolistiche dell'Azienda.

TAB. 3

INCIDENZA PERCENTUALE PRODUZIONI VELIVOLISTICHE CIVILI E MILITARI SU TOTALE PRODUZIONE A RICAVO VELIVOLISTICA.

	1976 (%)	1977 (%)
Velivoli civili	12.7	11.5
Velivoli militari	$\frac{87.3}{100\%}$	$\frac{88.5}{100\%}$

In termini di produzione a ricavo i dati di cui sopra possono riassumer si dicendo che annualmente circa i 2/3 delle attività dell'Aeritalia sono relative a forniture per l'Amministrazione Difesa.

Nessuna altra azienda del nostro paese si trova in una analoga situazione di dipendenza dal client militare italiano e pertanto i negativi impatti delle problematiche prima chiarite risultano per l'Aeritalia particolarmente gravi.

A titolo di esempio si ricorda che a fine '77 l'esposizione verso l'Amministrazione Difesa per lavorazioni pur da tempo avviate, e per le quali non era stato possibile, per l'inoperatività di contratti relativi, riscuotere i previsti anticipi, aveva raggiunto le cifre di oltre 135 miliardi di lire.

Ai tassi correnti ciò significa un onere finanziario enorme che, facendo carico al conto economico dell'Azienda, in larga misura ne condiziona e ne determina il risultato negativo.

2.1 Iter dei più importanti contratti AIT/A.D..

Prendendo, ad esempio, i principali programmi di cui l'Aeritalia è capocommissa, va evidenziato che per il contratto relativo alla fornitura del 2° lotto di velivoli G 222 all'Amministrazione della Difesa, la trattativa per il concordamento prezzi risale all'aprile 1975: solo nel marzo '78 sono interve-

nuti i primi pagamenti) e ciò è avvenuto non senza un'ulteriore sacrificio finanziario per l'Aeritalia e gli altri coproduttori che per superare un ennesimo rilievo sollevato dal Consiglio di Stato si sono visti costretti a rinunciare ad ottenere il pagamento dei costi di attrezzature relative al lotto successivo che la stessa AMI, attesi i ritardi enormi che si erano ormai accumulati, aveva proposto di anticipare in un'unica soluzione.

Notevolmente lungo anche l'iter per la formalizzazione del contratto relativo al 5° lotto di velivoli F 104S. Nonostante il concordamento prezzi per tale programma sia avvenuto già nel novembre 1975, è stato infatti solo nel luglio del '77 che il relativo contratto ha completato il suo iter.

Si è così giunti alla singolare situazione di avere in linea di volo velivoli che non potevano essere collaudati e ritirati dalla Aeronautica Militare poichè non risultavano oggetto di alcun contratto ufficiale. (Al rilascio dell'autorizzazione per l'anticipata esecuzione del contratto nei limiti del 1/5, ben otto velivoli sono stati contemporaneamente presentati al collaudo!)

TAB. 41° CONTRATTO DI FORNITURA PER IL QUINTO LOTTO DI VELIVOLI F 104S (N. 40 VELIVOLI) (1)ITER CONTRATTUALE

- lettera di intento	febbraio 1973
- inizio trattative concordamento prezzi	maggio 1973
- verbale concordamento prezzi (2)	novembre 1975
- approvazione progetto di contratto da Consiglio Superiore FF.AA.	gennaio 1976
- firma Ministro relazione tecnico-economica	febbraio 1976
- primo esame Consiglio di Stato (richiesta chiarimenti)	agosto 1976
- secondo esame Consiglio di Stato (approvazione)	novembre 1976
- firma contratto e repertorizzazione	gennaio 1977
- decreto registrato a Corte dei Conti	giugno 1977
- notifica a Ditta (approvazione)	luglio 1977
- inizio erogazioni finanziarie	luglio 1977

(1) L'iter di questo contratto è stato in parte appesantito anche dalla fornitura di velivoli F 104 alla Turchia, la cui produzione si è inserita in quella dei velivoli per l'AMI.

(2) Le lavorazioni sono iniziate nel marzo del 1974.

TAB. 5

CONTRATTI PER LA FORNITURA DI N.44 VELIVOLI G222 SUDDIVISA IN TRE LOTTI(3)(4)

	Iter contrattuale			
	1° lotto		2° lotto	
- lettera di intento (1) (2)	luglio	1972	luglio	1972
- inizio trattative concordamento prezzi	novembre	1973	aprile	1975
- verbale concordamento prezzi	aprile	1974	ottobre	1975
- approvazione progetto di contratto da Consiglio Superiore FF.AA.	maggio	1974	gennaio	1976
- firma Ministro relazione tecnico-economica	maggio	1974	febbraio	1976
- 1° esame Consiglio di Stato	giugno	1974	aprile	1976
- 2° esame Consiglio di Stato	agosto	1974	novembre	1976
	(approvazione		(rilievo)	
- 3° esame Consiglio di Stato	-		dicembre	1976
			(rilievo)	
- 4° esame Consiglio di Stato	-		luglio	1977
			(rilievo)	
- firma contratto e repertorizzazione	novembre	1974	novembre	1977(5)
- decreto registrato a Corte dei Conti	gennaio	1975	gennaio	1978
- notifica a Ditta (approvazione)	febbraio	1975	febbraio	1978
- inizio erogazioni finanziarie	marzo	1975	marzo	1978

(1) La lettera di intento si riferiva ad un lotto di n. 44 velivoli, successivamente scisso in tre lotti, rispettivamente di 12, 18 e 14 velivoli.

(2) Sulla base della lettera di intento le lavorazioni per tutti i 44 velivoli e i relativi acquisti di materiale iniziarono immediatamente.

(3) Per il terzo lotto, ancorchè le attività relative siano da tempo iniziate, non è ancora cominciato l'iter.

(4) I dati sono riferiti al totale della fornitura.

(5) Avendo le ditte accettato una decurtazione sulle spese non ricorrenti richieste nel rilievo del Consiglio di Stato.

TAB. 6CONTRATTO APERTO 1976 PER REVISIONI, RICAMBI ECC. (1)ITER CONTRATTUALE

- inizio lavorazioni	gennaio 1976
- inizio trattative concordamento T.O.	settembre 1975
- concordamento T.O.	settembre 1976
- approvazione progetto di contratto da Consiglio Superiore FF.AA.	ottobre 1976
- firma Ministro relazione tecnico-economica	novembre 1976
- approvazione Consiglio di Stato	gennaio 1977
- firma contratto e repertorizzazione	marzo 1977
- decreto registrato a Corte dei Conti	giugno 1977
- notifica a ditta (approvazione)	luglio 1977
- inizio erogazioni finanziarie	novembre 1977

(1) Tutte le lavorazioni, cui si riferisce il contratto, sono state effettuate nel 1976.

Nelle tabelle 4, 5 e 6 sono riportati significativi esempi del lungo iter di contratti relativi a forniture per l'Amministrazione Difesa. In particolare si richiama l'attenzione su ciò che accade per i contratti aperti e che conferma quanto già esposto nel capitolo precedente; infatti, come si rileva dalla Tab. 6, il contratto relativo alle attività del '76 è divenuto operante solo alla fine dell'anno successivo.

2.2 Conseguenze economiche e finanziarie per l'Aeritalia dalla situazione contrattistica con l'Amministrazione Difesa.

L'Aeritalia ha accumulato nel corso di 7 esercizi (a tutto il 31.12.1977) una perdita di 160.8 LMD.

Tale cifra è stata spesso utilizzata per campagne denigratorie nei confronti dell'Azienda e non ha certo giovato alla instaurazione di una sua immagine positiva, specie sui rapporti con i concorrenti/partners internazionali, con i quali essa è in continuo contatto.

Un'analisi approfondita di tali perdite ha però permesso di evidenziare in modo incontrovertibile che di esse 84.1 LMD sono relativi a oneri finanziari relativi agli scoperti per lavorazioni in corso per l'Amministrazione Difesa mentre altri 25 LMD riguardano spese di sviluppo sostenute dall'Azienda su programmi militari non finanziati; dall'Amministrazione Difesa per difficoltà varie.

Pertanto 110.1 LMD, pari cioè ad oltre il 68% delle perdite Aeritalia degli ultimi 7 anni, sono relative al problema del rapporto amministrativo contrattuale con l'Amministrazione Difesa, il resto essendo dovuto essenzialmente all'assenza in Italia di adeguate forme di provvidenze e di sostegno a favore dell'industria aeronautica per la partecipazione allo sviluppo di programmi civili (1).

(1) Si ricorda che tutti i paesi aeronautici hanno da tempo posto in essere forme di aiuto per l'industria aeronautica. L'Aeritalia per la partecipazione ai programmi civili Mercure e alla prima parte della collaborazione con la Boeing ha sostenuto spese non recuperabili, e quindi portate a perdita, per oltre 55.6 LMD.

Nel caso del G 222 ad esempio accurati ed obiettivi calcoli, hanno permesso di evidenziare come, il tempo intercorso tra l'inizio delle lavorazioni e le prime erogazioni finanziarie da parte della Amministrazione Difesa alle industrie, abbia significato l'accumularsi, ad oggi (1), di oneri finanziari per un totale di circa 33.5 miliardi di cui 29 miliardi a carico dell'Aeritalia e circa 4.5 miliardi a carico delle altre aziende che partecipano al programma.

Sempre per quanto attiene al G 222, uno studio di previsione, condotto nell'ipotesi che i ritardi verificatisi per il passato nell'approvazione dei contratti, possano essere contenuti nei termini "normali" di 12/18 mesi, ha evidenziato che si dovranno praticamente costruire altri 9 velivoli oltre i 44 da fornire all'Amministrazione della Difesa, praticamente senza alcun compenso, essendo il ricavato delle vendite ad essi relativo necessario alla copertura degli oneri finanziari accumulati per la ritardata approvazione dei contratti. E' evidente l'assurdo industriale costituito da ciò; tale esempio vale anche ad esemplificare come un programma, che nelle intenzioni del potere pubblico aveva il compito di contribuire al rilancio della industria aeronautica nazionale, si sia tramutato in un disastroso evento finanziario per l'industria stessa.

3. Il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Difesa negli altri paesi.

Nel quadro di una legislazione in genere più "aperta" di quella italiana nei confronti dell'industria aeronautica, i maggiori paesi aereo-

(1) Tale processo è tuttora in atto, avendo le aziende iniziato la lavorazione dell'intero lotto previsto (44 velivoli) sulla base della lettera di intenti, mentre la fornitura è risultata successivamente oggetto di 3 contratti separati di cui, ad oggi, solo i primi due sono operanti.

nautici, mostrano di aver recepito le problematiche tipiche di questo tipo di attività. In tali paesi è in genere possibile evidenziare un insieme di norme e procedure che regolano il rapporto contrattuale per le forniture di materiale alle rispettive FF.AA. di notevole snellezza.

Si riportano qui di seguito i principali elementi caratterizzanti tali normative.

3.1 Normative dei principali paesi europei per la formazione dei prezzi e per l'iter contrattuale.

Il principale elemento che emerge dall'esame della normativa di base che regola la determinazione di costi per le forniture militari in vigore in Inghilterra, Germania, Francia e USA è l'esistenza in genere di un sistema utilizzabile per tutte le forniture governative (in alcuni casi come quello dell'Inghilterra con capitolati specifici, per le forniture militari, in particolare quelle aeronautiche). (Viceversa in Italia il sistema di determinazione costi è specifico di Costaromaero: non vi è ancora una unicità di indirizzo cui far riferimento per le forniture governative).

Come si è detto in Italia è definito un costo orario medio suddiviso in maniera convenzionale per attività, (costruzione, revisione, ecc.), piuttosto che per centri di costo, e quindi più direttamente corrispondente alle strutture aziendali.

Viceversa in Inghilterra non esiste un sistema formale di costi orari. Si fa riferimento ad una estrema suddivisione in centri di costo, il tasso orario dei quali è determinato a posteriori mediante audit. Sono a spese generali aziendali solo personale o costi non suddivisibili in modo certo (es.: personale manovra velivoli, vigili del fuoco, etc.).

Nei casi in cui personale di centri particolari (es. galleria del vento) non lavori per il Governo, viene generalmente riconosciuto nelle spese generali quando lo smembramento o la chiusura di tali centri influirebbe negativamente sulle future esigenze di studio e ricerca per la difesa nazionale.

In breve è politica governativa non distruggere la potenzialità tecnologica dell'industria e quindi i costi sono riconosciuti in qualche modo (overhead).

In Germania non esiste un sistema formalizzato di tassi orari ma in pratica le contabilità aziendali ed i metodi di attribuzione costi sono uniformi per Ditte aeronautiche di dimensioni paragonabili.

La suddivisione in centri di costo, è dettagliatissima ed i computi di tipo analitico.

Presso una Ditta tipo per l'Engineering sono previsti 40 centri di costo che, ai fini contrattuali, si riducono ad una decina per un programma completo; tale riduzione avviene per associazione di dati, sempre su base analitica.

Il tasso orario è determinato annualmente e serve ai conguagli delle prestazioni fatturate a rimborso costi (lavori in corso) e come base per contratti futuri.

Nei contratti pluriennali (anche se ad audit per le prime fasi) i costi sono estrapolati sulla base delle previsioni quinquennali della Ditta per i vari parametri, incluso il volume di lavoro previsto.

Sotto il profilo tecnico si evidenziano tra i vari modi di stimare e/o calcolare i parametri fondamentali che rientrano nella formazione del prezzo le seguenti caratteristiche.

Le ore massime operaio:

In Italia vengono stabilite a preventivo da Costarmaereo.

In Inghilterra vi è un audit continuo e si fa quindi riferimento alle ore normalmente lavorate.

In Germania pur venendo stabilite a preventivo è prevista una revisione consuntiva per non far gravare sulle aziende l'onere di eventuali oneri di valutazione.

Attrezzature specifiche

In Italia le attrezzature fanno parte pro-quota del prezzo del prodotto di serie: vi è comunque come si è detto l'orientamento da parte di Costarmaereo a proporre il pagamento anticipato, ed in un'unica soluzione delle attrezzature.

In Inghilterra le attrezzature vengono per intero pagate dal Governo su apposito contratto. In caso di uso per altri clienti viene rimborsata una quota al Governo.

In Germania viene usato un sistema analogo a quello inglese.

Per quanto riguarda le procedure di formazione e approvazione del contratto si può rilevare quanto segue:

in Francia, Germania, Inghilterra di norma le industrie non danno inizio ai lavori in mancanza di un apposito contratto o lettera di intento (Instruction to Proceed I.T.P.), quest'ultima con un significato ben diverso dalla lettera di intento italiana: trattasi infatti di un particolare tipo di Contratto preliminare con precisi riferimenti ai prezzi, specifiche tecniche, consegne e pagamenti.

Nei paesi citati l'Amministrazione della Difesa ha di solito la facoltà discrezionale di autorizzare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula ove ciò sia necessario, e a ciò corrisponde la possi-

bilità (fornita dall'Istituto dell'ITP) di erogare alle aziende anticipi garantiti da fidejussione in base all'avanzamento lavori in considerazione del fatto che è appunto all'inizio delle lavorazioni che si devono sostenere le elevatissime spese di impianto e per altri costi non ricorrenti.

Per quanto riguarda la fase di formazione del contratto questa non differisce gran che tra i vari paesi e l'Italia. Gli adempimenti necessari per addivenire alla definizione del pacchetto contrattuale (prezzi - capitolato tecnico /specifico - supporto logistico - consegne - pagamenti) sono essenzialmente i seguenti :

- invito dell'Amministrazione Difesa alla Ditta Capocommessa per la presentazione dell'offerta (Cost Proposal) con la precisazione della configurazione tecnica di allestimento prescelta e del supporto logistico desiderato;
- presentazione da parte dell'industria dei dati richiesti così articolati :
 - . dettagli analitici della manodopera di fabbricazione e montaggio, ore di engineering e tassi orari (per Centri di Costo se applicabili);
 - . fabbisogno materiali quotato e suddiviso nelle relative fattispecie (finiti, grezzi, semilavorati, standard, accessori, avionici);
 - . costi non ricorrenti quali attrezzature e mezzi di produzione, eventuali spese di licenza e royalties, quote avviamento;
 - . piano pagamenti;
 - . capitolato tecnico;
 - . progetto di contratto;

- esame in contraddittorio fra Ditta e Committente dei dati presentati, verifica tecnico/contabile da parte dei Controllori di costi Governativi, definizione del "Pacchetto contrattuale" (verbale di concordamento per l'Italia).

I tempi per la definizione della fase contrattuale sono dell'ordine di 12/18 mesi per l'Italia e di 6/12 mesi per gli altri Paesi.

A parte la tempistica più rapida, è appena il caso di accennare che durante tale periodo la Ditta Capocommessa (ed Aziende collegate al programma) sono regolarmente finanziate in Francia/Germania/Inghilterra sulla base della I.T.P. (contratto preliminare) già menzionata, mentre in Italia continua l'esposizione finanziaria delle Industrie.

Per quanto riguarda l'iter contrattuale in Francia, Inghilterra e Germania, l'iter non supera di norma i tre mesi ed il contratto diventa operante al momento della firma fra le parti: è prevista successivamente una verifica del contratto da appositi organi dello Stato (similari alla Corte dei Conti) ed i contraenti sono impegnati ad accettare le eventuali modifiche proposte da tali Enti.

Si evidenzia così una sostanziale e determinante differenza da quanto viceversa accade in Italia.

Per quanto riguarda i pagamenti e la fatturazione

In Italia - I pagamenti sono possibili solo dopo completo perfezionamento dell'iter contrattuale ed il ciclo di fatturazione è alquanto lungo.

In ogni caso ritardi di definizione del contratto sia in fase di negoziazione che in fase normale, (normale iter burocratico) pregiudicano la possibilità di fatturazione.

In Inghilterra - Sia i contratti di forniture, che di prestazione di servizi, paragonabili ai contratti aperti, godono della possibilità di fatturare ad avanzamento lavori con intervallo pagamento-fatturazione dell'ordine di pochi giorni.

Ciò è possibile perchè il piano di pagamenti basato sul prezzo provvisorio è definito, autorizzato e divulgato fino al livello dell'Ufficiale Pagatore.

Il pagamento avviene dietro presentazione di un documento che attesti il raggiunto avanzamento e di una dichiarazione di spesa firmata dal Direttore Amministrativo per i pagamenti a lavori in corso.

In Germania - Il pagamento avviene su base mensile dietro presentazione della fattura di ore spese e delle fatture di materiali acquistati nello stesso periodo.

I maggiori costi dovuti ad "escalation" vengono computati, fatturati e pagati su base quadrimestrale.

Anche qui si ha una specie di piano di pagamento approvato ed in occasione di chiusura di bilancio gli Enti Governativi spesso sollecitano l'evasione formale delle richieste di pagamento da parte delle Ditte.

3.2 Il Programma MRCA.

E' importante a questo punto evidenziare che l'Italia nell'ambito del programma internazionale MRCA, dovendosi uniformare alle procedure in atto nei paesi partners ha già fatto un'esperienza dei vantaggi che uno snellimento della contrattistica relativa alle forniture di materiale per la difesa può comportare sia per le industrie che per la stessa Amministrazione della Difesa.

Come è noto infatti il programma Tornado MRCA viene condotto nell'ambito di una società di diritto tedesco: la Panavia.

Superata la fase iniziale di fattibilità il programma si è articolato su un certo numero di fasi (1) separate, ciascuna delle quali regolata da un contratto a sè che per tutte le fasi, ad eccezione della serie, è del tipo a rimborso costi.

Nelle more dell'approvazione dei contratti i lavori vengono autorizzati da apposite lettere di intento (ITP instruction to proceed) che costituiscono impegno vincolante ai fini delle consegne e dei pagamenti.

Aspetti più rilevanti della gestione del programma Tornado cui l'Italia si è dovuta adeguare creando così un curioso squilibrio tra i programmi nazionali e quelli internazionali, sono :

- La fatturazione ed il relativo pagamento dei costi diretti che avviene, al netto dell'utile, mensilmente.
Il ritardo medio tra presentazione della fattura e pagamento non supera di norma i 15 giorni.
Il pagamento degli utili riconosciuti viene invece effettuato in concomitanza del verificarsi dei principali eventi del programma.
- Pagamento delle attrezzature e strumentazioni specifiche che avviene in maniera diretta dietro presentazione di fatture mensili.
- Gli investimenti per macchinari, impianti, edifici che si rendono necessari per far fronte al programma sono finanziati dalle ditte, ma se esplicitamente autorizzati dal Cliente sono rimborsati nel calcolo del prezzo da corrispondere per le forniture.

Da quanto sopra esposto risulta evidente la migliore dinamica dei contratti internazionali per i quali, considerato anche l'impegno vincolante della lettera di intento (ITP), gli oneri finanziari incidono in misura irrilevante.

(1) Fase di definizione, fase di sviluppo, fase di pre-serie, fase di "production investment", fase di serie.

Proposte

Si è tentato nei capitoli precedenti di porre in evidenza le aree maggiormente critiche che caratterizzano il rapporto amministrativo/contrattuale tra l'industria e l'Amministrazione di Stato.

La materia affrontata è peraltro assai vasta e tecnicamente complessa ed una sua trattazione completa avrebbe travalicato i limiti del presente documento che si propone semplicemente di porre all'attenzione della Commissione la ormai insostenibile situazione in cui è costretta ad operare l'industria italiana nei rapporti col cliente pubblico.

E' evidente che ogni intervento a modifica delle attuali normative richiede l'impegno ed il rigore di accurati studi tecnici, per i quali per quanto è in suo potere, l'Aeritalia è pronta su richiesta, a fornire la propria collaborazione.

Sulla scorta delle esperienze maturate e degli esempi forniti da ordinamenti diversi da quelli del nostro Paese, l'Aeritalia ritiene tuttavia di poter formulare in questa sede alcune proposte di linee su cui, a suo avviso, è opportuno muoversi per creare concrete occasioni di miglioramento delle attuali procedure di contrattazione, se non di un loro integrale rinnovamento.

In linea generale si è visto che i principali problemi derivano dalla tipologia dei contratti e dalla loro formazione.

A tal riguardo appare anzitutto indispensabile procedere alla revisione dell'attuale lettera d'intento per giungere (cosa del resto già fatta nell'ambito del programma MRCA) ad autorizzazioni o procedure che, configurandosi come momento contrattuali autonomi, siano impegnative per le parti e consentano nel delicato momento di avvio delle attività oggetto della fornitura l'erogazione di anticipi alle industrie.

- . Per i contratti veri e propri, in relazione alle difficoltà poste nella fase di sviluppo dell'applicazione rigida della tipologia contrattuale oggi in uso, è necessario introdurre una maggiore flessibilità nel tipo stesso di contratto da adottare. Si ricorda in proposito che il nodo da sciogliere è essenzialmente quello dell'attuale ricorso a contratti a condizioni fisse e/o predeterminate.
- . In relazione ai problemi e difficoltà attuali nella fase di produzione di materiali per la Amministrazione Difesa è opportuno ricordare che il parametro da considerare è la estrema lunghezza di esecuzione di un programma per materiali aeronautici. Per tale motivo primo problema da risolvere è l'assicurare oltre che il finanziamento del programma una volta lanciato, l'opportuna fasatura di contratti in modo da coprire con continuità le attività di produzione delle aziende garantendo alle stesse l'erogazione di anticipi necessari.

Aspetto strutturale importante è quello relativo all'"escalation" dei costi che sempre intervengono sui tempi lunghi che un programma di produzione di materiale aeronautico comportano e di cui è necessario tener conto per evitare oneri a cui l'industria non può far fronte in proprio.

Un meccanismo che appare adeguato ad ovviare a ciò è quello già in essere per i contratti regolati dalle recenti leggi per l'ammontamento dei mezzi delle tre armi.

Per far fronte alle esigenze di continue modifiche e migliorie che caratterizzano la fase di produzione è necessario poi giungere alla semplificazione della procedura degli atti aggiuntivi, prevedendo ad esempio un ammontare percentuale del valore del contratto quale plafond massimo per lavori di modifica e miglioria, da

verbalizzare e pagare man mano che si realizzano e fino alla concorrenza del plafond indicato.

- . Per ovviare alle difficoltà poste nella fase di supporto dall'attuale normativa si tratta di rivedere le procedure di formazione dei contratti aperti per evitare che l" ditte, come accade oggi siano costrette ad avviare a proprio rischio le lavorazioni.

CONCLUSIONI

L'Aeritalia si rende ben conto che i problemi strutturali sopra accennati, a cui vanno aggiunti quelli connessi all'abnorme lunghezza che caratterizza oggi in Italia l'iter dei contratti per forniture destinate alla Amministrazione della Difesa, non possono trovare a deguata soluzione - come si è già detto - al di fuori di una modifica dell'attuale sistema regolato dalle norme della legge di contabilità generale dello Stato.

E' chiaro pure che non è pensabile una modifica di tutte le norme suddette e per tutte le forniture militari, buona parte delle quali devono restare regolate dall'attuale disciplina.

L'unica strada che sembra possibile ed opportuna è quindi quella di un provvedimento legislativo quadro che preveda adeguati strumenti di identificazione dei programma dell'Amministrazione della Difesa da realizzare secondo forme straordinarie e per i quali siano stabilite specifiche forme autorizzative, cui consegue la possibilità di effettuare erogazioni finanziarie corrispondenti alle singole fasi del processo produttivo aeronautico.

Ciò consentirebbe, oltre che il pagamento ed avanzamento lavori nelle singole fasi menzionate, anche l'erogazione di anticipi che sollevino le Aziende dall'onere derivante dal finanziamento delle varie fasi dei programmi, prive di copertura contrattuale nell'attuale sistema.

ALLEGATO 6
(cfr. Vol. I pag. 62)

UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI

IL DIRETTORE

Egr. Sen. Dr.
Egidio Ariosto
Presidente
Comm. Bicamerale
d'inchiesta sulle
forniture militari
Senato della Repubblica
Roma

7 marzo 1983.ID

Egregio Senatore,

ci permettiamo unire alla presente, una nota relativa alle problematiche esistenti nei rapporti tra il ns. settore e le forniture per la difesa.

Come Le sarà certamente noto, l'industria della macchina utensile riveste importanza strategica ampiamente riconosciuta, sia nei Paesi ad alta tecnologia che nei Paesi emergenti.

Il riaccendersi di un fenomeno protezionistico a carattere mondiale, riteniamo debba imporre, anche all'Italia, la salvaguardia dell'industria locale del settore caratterizzata da elevati risultati commerciali (5° posto nel mondo), da notevoli quote di esportazione (oltre il 50%), da un alto livello tecnologico.

Rimangono pertanto a disposizione per ogni dettaglio ulteriore, mentre ci auguriamo che la Sua Commissione tenga conto dei problemi esposti, nelle varie sedi d'intervento.

Con stima,

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati Commissione d'inchiesta e di studio sulle forniture militari
Data del 14.3.1983
Prot. n. 279 C.A. Fisco.

Piero Ruffini

MOD. IQ 010

UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI

Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo-Milano, Italia
Tel. (02) 2497 - Telex 312594 UCIMU I
Indirizzare la corrispondenza / Please mail correspondence to:
Casella Postale 11031 - 20100 Milano



Onorevole Commissione Bicamerale
d'Inchiesta sulle Forniture Militari
Senato della Repubblica
ROMA

Sintesi dei problemi del settore

1) Il Governo Italiano e quello Statunitense, in data 11 settembre '78, stipulavano il MOU (Memorandum of Understanding; tale atto includeva tra i materiali previsti per la compensazione anche la fornitura al DOD (Department of Defence) di macchine utensili. Tale accordo, estremamente lodevole nell'intento, si è rivelato nullo ai fini pratici, essendo privo di condizioni giuridicamente valide.

Mentre l'Italia ha continuato ad acquistare, dall'industria Statunitense, prodotti per la difesa, non è riuscita ad esportare in contropartita, una sola macchina utensile.

L'assenza di percentuali di scambio, di scadenze, di mezzi e organi di controllo, congiunta al riacutizzarsi del protezionismo americano, ha reso inoperante il MOU.

Da rilevare che acquisti di materiale bellico, effettuati da altri europei (es.: la Svizzera), stipulati a mezzo di veri e propri contratti offset, hanno prodotto notevoli risultati pratici a favore dell'industria locale.

2) L'industria italiana costruttrice di mezzi per la difesa, in elevata percentuale a partecipazione statale, risulta essere dotata di adeguate strutture produttive.

Sembra tuttavia che tali strutture siano troppo spesso di provenienza estera, quando il settore dispone di prodotti tecnologicamente equivalenti, spesso con vantaggi per gli utilizzatori sia a livello di prezzo che di assistenza.

3) Le procedure amministrative previste per le trattative ed in seguito per le forniture agli Enti Statali e/o a Partecipazione Statale sono laboriose, defatiganti e complesse.

Ciò determina spesso lo scoraggiamento da parte dei fornitori ad offrire beni ad elevata tecnologia non inferiori alla concorrenza estera ed alle condizioni più vantaggiose, di cui al punto precedente.

Pur intendendo operare in un clima di libera contrattazione, stimolo alla creatività e al progresso tecnico, i costruttori italiani di macchine utensili ritengono che maggiore attenzione debba essere posta nei provvedimenti attuati dal Potere Esecutivo e Legislativo, sia per il mercato interno che internazionale, nel settore mezzi per la difesa.

Milano, 7 marzo 1983

ID.

ALLEGATO 7
(cfr. Vol. I pag. 83)

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

Doc. XIV

n. 3

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

SUL

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1980

COMUNICATE ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1981

VOLUME I

Capitolo IV

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. - Aspetti generali

Lineamenti sempre più ampi e complessi va assumendo la materia dei contratti a parte pubblica, anche per uso frequente dello strumento pattizio per la cura di pubblici interessi e per il concomitante espandersi dell'intervento pubblico in settori economici via via più vasti.

Già nelle precedenti relazioni la Corte ha sottolineato la rilevanza della materia e, segnatamente nella relazione afferente al decorso esercizio finanziario (1) ha evidenziato l'importanza dell'aspetto strutturale dei soggetti pubblici - per un soddisfacente svolgersi dell'azione della pubblica Amministrazione nella materia - e la correlazione esistente tra la ristrutturazione degli apparati e la revisione delle procedure che è ormai necessaria. Del primo profilo si è detto ampiamente nella precedente relazione, quanto al secondo in questa sede non possono, ovviamente, ipotizzarsi possibili soluzioni ai molteplici problemi che tale revisione porrebbe: tuttavia ogni disegno riformatore non potrà non tener conto di talune essenziali esigenze. Una, che si innesta sul più generale problema della riqualificazione della spesa pubblica, è la programmazione dei flussi di erogazione delle risorse volti all'acquisizione tanto di opere pubbliche quanto di beni strumentali. Ciò sia al fine di por-

(1) V. relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1979, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Doc. XIV, n. 2, vol. I, pag. 399 e segg.

re in essere delle azioni programmate estese dalla fase dello stanziamento a quella della realizzazione, oltreché per una più attenta valutazione della compatibilità tra le risorse disponibili ed il volume di spesa - destinato all'acquisizione di beni e servizi - con misurazione tale da comprendere tutto il periodo in cui si estende ogni programma di acquisizione e fatta prima dell'assunzione di giurici impegni in tal senso.

Non può infatti ignorarsi che l'insieme di contratti stipulati dalla mano pubblica rappresenta una notevole leva di incentivazione di settori produttivi e tale effetto potrebbe essere adeguatamente potenziato ed indirizzato con una opportuna programmazione della spesa, in tale campo, - raccordata con gli obiettivi della programmazione economica - che concepisca il contratto non più come mero fatto di spesa ma come mezzo di attuazione del piano e della politica industriale.

Dal consuntivo dell'esercizio finanziario 1980 emerge che le somme complessivamente erogate dalle Amministrazioni dello Stato per acquisto di beni e servizi di parte corrente hanno superato i 5.000 miliardi, ammontare questo su cui hanno particolarmente inciso le spese a tale titolo sostenute dal Ministero della difesa (3.175 miliardi) e dall'Azienda Monopoli (705 miliardi).

E' facilmente intuibile la mole di attività produttiva delle imprese contraenti, a cui dà luogo tale massa monetaria e la correlazione con essa dei fenomeni finanziari, economici e sociali indotti. Non si hanno precisi elementi atti a quantificare l'entità della produzione direttamente, o indirettamente, provocata dalle commesse pubbliche e l'incidenza economica e sociale di essa: tuttavia una conoscenza approssimata si potrebbe ricavare dai dati relativi a quei comparti industriali che, notoriamente, rivolgono la propria produzione prevalentemente al settore pubblico (1).

(1) Un comparto interessante, a tale riguardo, è costituito dall'industria aerospaziale per la quale si hanno i seguenti dati (di fonte dell'Amministrazione):

Anno	Dipendenti	Fatturato (in miliardi di lire)		
		Interno	Eestero	Totale
1977	34.500	410	330	740
1978	36.000	470	430	900
1979	38.000	620	430	1.050
1980	39.500	530	810	1.340

E' da notare che il picco di fatturato, all'Interno, del 1979 coincide con le spese effettuate dall'Amministrazione della Difesa in esecuzione dei programmi previsti dalle tre leggi relative al potenziamento dei mezzi delle Forze Armate (su cui v. infra al n. 3), mentre quello di fatturato all'estero dell'anno successivo è anche un effetto di ricaduta dei suddetti acquisti. E' noto infatti che, nei settori produttivi ad alta tecnologia, le commesse pubbliche interne sono al contempo indispensabili per lo sviluppo della tecnologia e fattore trainante potentissimo per la vendita all'estero del prodotto.

Un altro comparto indicativo, al fine considerato, può essere quello dell'elettronica professionale - comprensivo della

Per ciò che attiene poi alle varie fasi dell'iter contrattuale vi è la necessità di conciliare le insopprimibili esigenze di garanzia della spesa pubblica con l'opportunità di eliminare inutili formalismi, riconsiderando i vari modi di scelta del privato contraente, il momento dei pareri, la fase dell'approvazione e del controllo esterno. Né possono essere in alcun modo sottovalutate le viventi realtà tecniche ed economiche che impongono di inquadrare convenientemente nuove figure via via emergenti (1) o nuove possibilità di manovra finanziaria(2).

elettronica dei sistemi, delle telecomunicazioni e dell'informatica - per cui si hanno i seguenti dati (ugualmente di fonte della Amministrazione) relativi al 1980:

Dipendenti	Fatturato (in miliardi di lire)		
	Interno	Esero	Totale
80.000	2.060	1.239	3.299

(1) Si pensi, ad esempio, ai contratti di programma, ai contratti di ricerca, ai contratti di leasing, ecc.

(2) Si pensi, ad esempio, alla possibilità, esistente in altri Paesi, di intervento di organismi finanziari - per programmi o opere di particolare complessità - presso i quali scontare il contratto, con diminuzione dell'esposizione finanziaria dell'imprenditore e acceleramento delle procedure contabili e di verifica.

2. - Linee fondamentali dell'assetto normativo

a) Il sistema normativo che regola l'attività contrattuale della pubblica Amministrazione poggia essenzialmente, come è noto, sul regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e sul regio decreto 23 maggio 1924 n. 827: date che potrebbero essere già indice della inadeguatezza di tali norme a regolare rapporti scaturenti da una realtà economica tanto diversa da quella allora esistente. Né al tempo in cui tali norme furono poste poteva esserci coscienza del fatto che il fenomeno "spesa", derivante da contratto, è solo uno degli aspetti di un fatto di gestione aziendale, di un fatto cioè al quale sono direttamente collegabili risvolti industriali, commerciali, creditizi, di benefici e correlativi costi nonché, seppur di riflesso, occupazionali e quindi sociali. L'aver posto il centro di attenzione sull'aspetto di erogazione finanziaria - ed è rivelatore di ciò il fatto stesso che le norme di disciplina dei contratti della pubblica Amministrazione, siano contenute nella legge di contabilità generale dello Stato - ha contribuito all'impostazione della disciplina stessa in forma marcatamente garantista: con un garantismo peraltro che, il più delle volte, si risolve nell'adozione di mere forme e procedure ed è perciò privo di effetti positivi. Le varie leggi che si sono poi via via succedute nella materia si sono sempre sviluppate in un ambito settoriale ed in modo perciò incompleto. Si è quindi mantenuta immutata l'impostazione di fondo e le procedure ad essa coerenti: con effetto di lentezze e sfasature tra le varie fasi dell'iter contrattuale, generatrici di effetti negativi sul terreno dell'efficienza, in tale settore, della pubblica Amministrazione. Tale inefficienza determina -

come è dato rilevare nell'esercizio del controllo - non solo ri-
tardi nelle acquisizioni di beni strumentali, con possibili ri-
flessi sull'esecuzione di interi programmi, ma fa aumentare i co-
sti per lo Stato, sia per il tempo, a volte notevolmente lungo,
intercorrente tra l'analisi preventiva di costo e la fase di
esecuzione del contratto, sia perché i contraenti privati posso-
no essere indotti a garantirsi contro ritardi nei pagamenti, da
parte della pubblica Amministrazione, mediante una lievitazio-
ne di prezzi.

Nella stratificazione normativa della materia sono indivi-
duabili due grossi filoni, l'uno costituito dalle norme concer-
nenti le opere pubbliche (1), l'altro da quelle relative alle

(1) Per quanto concerne le opere pubbliche hanno carattere gene-
rale e presentano maggiore interesse: la legge 20 marzo 1865
n. 2248, all. F, "Legge sulle opere pubbliche"; il regio decreto
25 maggio 1895 n. 350 "Regolamento per la direzione, la contabi-
lità e la collaudazione dei lavori dello Stato"; il regio decre-
to 8 febbraio 1923 n. 422 "Norme per l'esecuzione delle opere pub-
bliche" successivamente adeguate e modificate con il r.d. 27 ot-
tobre 1927 n. 2128, con il d.l. 25 luglio 1948 n. 1095 con la
legge 23 febbraio 1952 n. 133 e con la legge 27 agosto 1967 n. 649.
Sono poi intervenute la legge 17 febbraio 1968 n. 93 "Disposizio-
ni in materia di appalti di opere pubbliche"; la legge 3 luglio
1970 n. 504 "Norme per gli appalti di opere pubbliche"; la legge
2 febbraio 1973 n. 14 "Norme sui procedimenti di opere pubbliche";
la legge 8 agosto 1977 n. 584 "Norme di adeguamento delle proce-
dure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle di-
rettive della CEE"; la legge 3 gennaio 1978 n. 1 "Accelerazione
delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, d'impianti
e costruzioni industriali". In relazione ai soggetti del rappor-
to rivestono interesse il d.l.l. 18 gennaio 1945 n. 16 - integra-
to dal d.l. 27 giugno 1946 n. 36 e modificato con legge 3 feb-
braio 1951 n. 164 - sull'istituzione dei Provveditorati regionali
alle opere pubbliche; la legge 18 ottobre 1942 n. 1460 - modifi-
cata con d.l. 17 aprile 1948 n. 777 - relativa agli organi con-
sultivi in materia di opere pubbliche; la legge 10 febbraio 1962
n. 57 - modificata con legge 29 marzo 1962 n. 203 - concernente
l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori.

forniture per la pubblica Amministrazione (1).

b) In materia di opere pubbliche il numero elevato di leggi ed il succedersi di modifiche a tempi brevi possono essere di per se stesse indici di un sistema che stenta a trovare una sua compiutezza, il che è tanto più grave in quanto proprio il contratto di opere pubbliche ha costituito un pò l'archetipo per tutte le varie forme di contratti della pubblica Amministrazione: si ché, come è noto, i principi man mano per esso elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono ormai ritenuti applicabili a tutta l'attività contrattuale della pubblica Amministrazione.

Mantenere la disciplina dell'attività contrattuale fondamentale nell'ottica della legge di contabilità generale dello Stato poteva tuttavia avere il pregio di una sorta di *reductio ad unitatem*, con conseguente maggiore certezza di disciplina: unitarietà peraltro già da tempo - anche se in modo non sempre pienamente avvertito - scomparsa dal nostro sistema di diritto

(1) Per quanto concerne le forniture, la base normativa è data dai r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827, che disciplinano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, a cui sono seguiti il r.d.l. 13 giugno 1940 n. 901 "Revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture"; legge 1 novembre 1973 n. 774 "Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli Enti pubblici"; legge 22 marzo 1975 n. 57 "Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare; legge 16 febbraio 1977 n. 38 "Ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare" legge 16 giugno 1977 n. 372 "Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito" legge 30 marzo 1981 n. 113 "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica Europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976".

positivo. Infatti dinnanzi alla necessità di interventi economici urgenti si è avuto uno spezzettamento della normativa con adattamenti alle singole opere o lavori da compiersi: quasi ogni legge volta ad un programma settoriale di spesa ha provveduto a modificare un tratto della procedura contrattuale (1).

Si è così venuto formando un "non-sistema" di diritto singolare, basato sulla specifica opera da realizzare, con deviazioni parziali da un modulo normativo dai contorni sempre più sfocati: ne risultano intuitivamente le difficoltà interpretative e di raccordo e le conseguenti incertezze nell'azione amministrativa e nei rapporti contrattuali lumeggiati nelle precedenti relazioni della Corte.

E' così mancato un rinnovamento organico del disegno dell'attività contrattuale pubblica, in modo da adeguarla alle mutate condizioni ed ai fini di intervento economico insiti in essa.

Anche la legge 8 agosto 1977 n. 584 - che ha recepito, dopo ben sei anni, la direttiva CEE 26 luglio 1971 n. 308 pur po-

(1) Possono ricordarsi, ad esempio, la legge 6 agosto 1974 n. 366, sui programmi di opere portuali, la legge 17 agosto 1974 n. 413 e la legge 5 agosto 1975 n. 412, sulle opere di edilizia scolastica, le leggi 28 luglio 1967 n. 641 e 6 marzo 1976 n. 50, sull'edilizia universitaria, la legge 14 agosto 1974 n. 377, sul potenziamento della rete ferroviaria, la legge 30 maggio 1965 n. 574, sull'edilizia ospedaliera, la legge 1 giugno 1971 n. 291 sull'intensificazione dell'attività edilizia, le leggi 22 ottobre 1971 n. 865, 16 ottobre 1975 n. 492, 4 febbraio 1977 n. 22 e 8 agosto 1977 n. 513, sull'edilizia residenziale pubblica, la legge 12 gennaio 1974 n. 8, sugli appalti di opere pubbliche, l'art. 16 della legge 24.4.1980 n. 146 che consente di "derogare" alle norme della legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto o la costruzione di fabbricati occorrenti per l'Amministrazione delle dogane.

nendosi come normativa tendenzialmente generale nel campo degli appalti di opere pubbliche (1) non ha colto pienamente l'occasione di porsi come fattore di organico riordino. Si che tuttora manca anche un adeguato corpus normativo per l'affidamento dei lavori relativi a grossi complessi di opere pubbliche.

Emerge quindi l'obiettivo situazione in cui si muovono la pubblica Amministrazione ed i contraenti privati: è anche a tale stato di cose — oltre che alle carenze strutturali già più volte segnalate dalla Corte — che andrebbe ricondotto almeno in parte il mancato raggiungimento degli obiettivi di tanti programmi.

c) Nel campo dei contratti di fornitura non si è avuto il fenomeno di una creazione di sub sistemi: anche se recenti norme operano generiche "deroghe" alla disciplina dettata dalla legge di contabilità generale dello Stato. Così con il decreto legge n. 799 del 5 dicembre 1980, convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 875, si è previsto che per la ricostruzione di mezzi e scorte impiegati nel soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'agricoltura e foreste provvedono agli acquisti "anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato". Astraendo, in questa sede, dalle motivazioni dell'urgenza che ha suggerito la norma derogatoria che è finalizzata all'esigenza non di portare aiuto alle popolazioni ma di ricostituire le scorte, la deroga introdotta appare anche talmente ampia da risultare im-

(1) Sono peraltro escluse dalla disciplina di tale legge gli appalti di talune Amministrazioni, quali ad es. le FF. SS. e, coerentemente alla logica degli interventi settoriali, sono stati poi sottratti a tale normativa — con legge 22 luglio 1979 n. 299 — i lavori da effettuarsi negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

precisa: potrebbe infatti essere difficile per chi è chiamato a farne concreta applicazione stabilire se essa lascia intatte o invece travolga anche le norme settoriali innestate sul corpus della contabilità generale dello Stato e, in tal caso, quale sia la normativa residuale applicabile (1). Elementi questi di incertezza potenzialmente idonei ad indurre l'Amministrazione ad adottare cautele, anche per garantirsi contro eventuali responsabilità, suscettibili di porsi come fattore frenante, con un effetto così contrario a quello desiderato.

Una notevole diversificazione della disciplina dei contratti di fornitura si ha a livello di norme sub-primarie, esistendo una numerosa serie di condizioni generali di contratto, o capitoli generali, approvati con decreti ministeriali.

Il ricorrente richiamo, nei singoli contratti, a uno o più capitoli comporta un inserimento automatico di numerose clausole che conferiscono rigidità alla struttura dei contratti stessi e possono comportare difficoltà interpretative particolarmente quando, in ragione degli svariati tipi di oggetto contrattuali, vengono inserite - come è dato spesso di constatare - clausole pattizie parzialmente derogatorie ai capitoli generali.

La pratica difficoltà, almeno a livello di medie e piccole imprese, di acquisire una soddisfacente preventiva conoscenza di tali capitoli (diversi anche tra Direzioni generali della stessa Amministrazione) e delle implicazioni derivanti da clau-

(1) Può pensarsi, a mero titolo di esempio, al regime di corresponsione di anticipi sui prezzi contrattuali che, previsto dagli artt. 12 e 48 rispettivamente della legge di contabilità generale dello Stato e del relativo Regolamento è stato poi modificato, per l'esecuzione di lavori pubblici, con legge 12 maggio 1974 n. 8 e successive modificazioni; o al regime della fidejussione introdotta, come sostitutivo della cauzione, con d.p. 29 luglio 1948 n. 139 a modifica della disciplina di cui agli artt. 54 e seg. del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

sole pattizie derogatorie ad essi, pone spesso i privati contraenti in una situazione psicologica di diffidenza verso l'Amministrazione che non giova ad una corretta e soddisfacente gestione del contratto. Vi è perciò esigenza - come già in passato segnalato dalla Corte - di una revisione di tali capitolati (molti dei quali datano ormai da oltre 50 anni!) e della loro riunificazione o, quanto meno, di una riduzione a pochissimi, raggruppati per categorie omogenee.

Le norme che, anche in epoca recente, sono state emanate al fine di accelerare o semplificare le procedure contrattuali relative a talune opere pubbliche non possono essere applicate ai contratti di fornitura, proprio in quanto quelle norme non sono state concepite come una disciplina generale della materia contrattuale ma, al contrario, contemplan esplicitamente solo ben determinate categorie di lavori. Così, ad esempio, non possono essere applicate alla materia delle forniture le norme della recente legge n. 1 del 1978 né quelle della legge - n. 584 del 1977 - di recepimento delle direttive comunitarie.

Per lo stesso motivo, su accennato, non possono essere applicate ai contratti di fornitura le norme, vigenti nel sistema degli appalti di opere pubbliche, relative ai privati contraenti, ed è quindi inapplicabile la normativa relativa all'albo nazionale dei costruttori. In realtà - proprio in quanto risponde ad avvertite esigenze operative - un sistema in qualche modo analogo è stato introdotto dalle Amministrazioni (almeno da parte di quelle che più massicciamente fanno ricorso allo strumento contrattuale) attraverso la formazione di elenchi di "ditte di fiducia".

Peraltro tale sistema, proprio in quanto non legislativamen

te disciplinato, lascia l'Amministrazione libera di operare in condizioni di larga discrezionalità, con difficoltà in sede di controllo in ordine all'ammissione o meno di altre ditte in tali elenchi, o alla cancellazione da essi.

Recentemente, con legge 30 marzo 1981 n. 113, sono state dettate norme di adeguamento alla direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976 in materia di pubbliche forniture. La legge prevede numerosi casi di esclusione dal suo campo di applicazione idonei probabilmente a generare perplessità in sede di interpretazione: ne sono così escluse, ad esempio, le forniture che richiedono misure speciali di segretezza o di sicurezza. Non sono poi soggette a tale normativa le Ferrovie dello Stato, (le telecomunicazioni) dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Vi sono invece esplicitamente ricompresi gli Enti locali, gli Enti pubblici e le Regioni. Queste ultime devono adeguare la propria normativa - senza peraltro che sia fissato un termine - alle norme della citata legge che dichiara norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 15.

Occorrerà evidentemente del tempo per poter constatare gli effetti della concreta applicazione di tale normativa, nonché dell'adeguamento della legislazione regionale. Sembra peraltro lecito pensare che il limite di somma, molto basso, di 200.000 unità di conto(1), in presenza dello stato di grave crisi economica che investe ormai tutta la comunità europea possa suscitare una forte concorrenza. Ciò particolarmente nei settori di alta tecnologia - e perciò di notevole quota di valore aggiunto - potrà costituire per le nostre industrie un potente stimolo, ma rappresenta anche una ulteriore difficoltà nelle vendite, con possibili

(1) Oltre il quale si applica la citata normativa della legge n.113 del 1981.

riflessi sulla produzione e sull'occupazione.

d) Una particolare rilevanza, tanto per numero che per quota di spesa erogata, vanno assumendo i contratti volti all'acquisizione di beni ad alta tecnologia o allo svolgimento di ricerca applicata: è infatti in continuo aumento da parte delle Amministrazioni (e particolarmente di alcune di esse quali, ad esempio, la difesa) la domanda di mezzi strumentali altamente sofisticati. L'importanza di tali tipi di contratti è già indirettamente riconosciuta dal vigente diritto positivo attraverso l'individuazione dello sviluppo tecnologico come obiettivo di politica industriale operato dalla legge 12 agosto 1977 n. 675, al fine di limitare il divario esistente in tale campo tra le industrie nazionali e quelle estere e ridurre così il fenomeno delle importazioni di prodotti ad alta tecnologia. Per il perseguimento di tale indirizzo politico il CIPI ha più volte individuato, tra i metodi d'intervento, anche la programmazione dei flussi delle commesse pubbliche, previo riordino delle procedure decisionali e delle disposizioni normative. Tali indicazioni confermano la necessità di addivenire ad una riforma delle procedure contrattuali della pubblica Amministrazione che sia anche in sintonia con i suddetti obiettivi. La stessa legge n. 675, com'è noto, prevede anche, all'articolo 11, un nuovo tipo d'intervento: il contratto di ricerca, derivante da impulso della pubblica Amministrazione che dovrebbe individuarne il tema nel quadro degli obiettivi indicati dall'articolo 2 della stessa legge. Peraltro, non risulta finora che il Governo abbia predisposto il previsto disegno di legge delegata.

L'acquisizione dei beni ad alta tecnologia comporta soluzioni obbligate a livello di modalità di scelta del privato contraente, ed anche la necessità di dare adeguata configurazione alla fase di progettazione e definizione. Nella attuale mancanza di una normativa in tal senso le due parti contraenti - pubblica e privata - devono far ricorso a procedure contrattuali indirette e complesse, come si nota da molti atti negoziali sottoposti al controllo della Corte. I contratti in questione, infatti, devono tener conto necessariamente - per la disciplina pattizia dei reciproci diritti ed obblighi, di rilevantissima entità finanziaria - di talune fasi obbligate. Una prima è quella dello studio di fattibilità, in cui il contraente privato esamina la esigenza rappresentata dall'Amministrazione - a volte nemmeno ben definita ma quasi allo stadio di "desiderio" - e procede a ricerche e studi. Superato, con esito positivo, tale momento si ha una fase di definizione in cui, con la collaborazione della Amministrazione, vengono individuate le caratteristiche più salienti dell'apparato e si mette a punto un progetto di massima. Attraverso passaggi successivi, si definisce poi compiutamente il progetto e si provvede alla costruzione di prototipi ed a sperimentazioni.

Il disciplinare tali fasi comporta difficoltà innanzi tutto a livello di procedura di scelta del contraente: non essendo infatti ancora sicura la fattibilità tecnica del mezzo strumentale desiderato ne, tanto meno, essendone note le future caratteristiche tecniche è evidente che non è possibile né bandire un appalto concorso, né formulare un disciplinare tecnico da porre a base di una ipotetica gara a licitazione privata. E' giocoforza - com'è intuitivo - ricorrere alla trattativa privata

che pure, secondo la normativa vigente, è forma ancora eccezionale e da adottare in casi, tassativamente determinati, che mal si attagliano all'ipotesi in esame.

Inoltre, le fasi sopra descritte comportano ovvie difficoltà di predeterminare il prezzo in modo certo, come dovrebbe essere in base al sistema vigente. Ciò non solo perché, almeno nella prima fase, non si può a priori nemmeno quantificare esattamente il tempo occorrente per giungere ad un risultato - positivo o negativo - ma anche per l'imperfezione degli strumenti di analisi dei costi di cui l'Amministrazione dispone e che si fondano, in buona sostanza, su criteri rigidi, per determinare il costo orario di produzione, che tengono conto di una situazione aziendale non sempre aggiornata. Lo sviluppo per approssimazione successiva, nei vari momenti cennati, comporta modifiche tecniche e produttive pressoché continue che, secondo il sistema vigente, dovrebbero trovare puntuale riflesso nel regime pattizio (termini, caratteristiche, cadenze di produzione e consegne, ecc.). Tali difficoltà - nel ricondurre la realtà entro gli schemi normativi - spesso inducono l'Amministrazione a lasciare le fasi suddette, o almeno le prime due, completamente fuori da ogni previsione contrattuale. Così che l'impresa privata pone in essere le attività connesse a tali fasi sulla base di un rapporto meramente fiduciario con l'Amministrazione e con esposizione finanziaria a lunga scadenza della quale, da un punto di vista economico, dovrà poi pur trovare compenso. Le imprese sono, d'altra parte, indotte ad accettare tale anomalo rapporto sia per la necessità di programmare a lungo raggio la propria attività e sia per il fatto che per moltissime ditte,

produttrici di apparati ad altissima tecnologia, la pubblica Amministrazione rappresenta in pratica l'unico mercato (si pensi, ad esempio, al campo degli apparati per la difesa). Nel momento in cui seguono le fasi della produzione in serie e dell'acquisizione del prodotto finito da parte dell'Amministrazione, viene posto in essere il contratto che, oltre a regolamentare tali ultimi fatti, deve provvedere anche a riconoscere quanto già prima compiuto e retribuire il privato contraente per l'attività esplicata nelle fasi precedenti.

Si pone quindi in essere, per necessità di cose, tutto un sistema deviante rispetto a quello previsto e disciplinato dalla normativa attuale, nel quale sono anche insite situazioni di rischio che possono sfociare in riconoscimento di debito o, al limite, in una rivalsa economica su altri contratti, specie in presenza di un esito negativo della ricerca di fattibilità.

e) E' stato già rilevato in precedenti relazioni della Corte come il carattere variegato della disciplina legislativa, in materia contrattuale, si presenta anche dal lato dei soggetti pubblici, a seconda che essi siano tenuti o meno all'osservanza della disciplina - originariamente generale - dettata dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo Regolamento.

Tale disciplina subisce peraltro deroghe e variazioni, in forza di leggi speciali, collegate alla natura aziendale e imprenditoriale di talune Amministrazioni: così è, ad esempio, per le Aziende delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni, dei telefoni, delle strade statali, ecc. Nell'ambito dell'amplie

sima tipologia degli Enti pubblici istituzionali è stato, di recente, operato un primo tentativo di armonizzazione dettando, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978 n.84, una disciplina generale dell'attività contrattuale degli Enti stessi; ad esso è poi seguito il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 696.

Per gli Enti locali territoriali minori vale la disciplina della legge comunale e provinciale di cui al testo unico 4 febbraio 1915 n. 148 ed al regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e relative norme regolamentari, sostanzialmente ispirata alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Restano invece fuori del cennato quadro normativo le Regioni. Infatti, l'articolo 35 della legge 19 maggio 1976 n.335 contiene anzi tutto una riserva a favore della legislazione dello Stato stabilendo che debba essere una legge della Repubblica - finora non emanata - a stabilire i "principi fondamentali" in materia di contratti delle Regioni. Stabilisce poi lo stesso articolo che, in attesa dell'emanazione di tale legge, si osservano le norme dello Stato in materia di contratti, sempre che non vi sia una diversa disciplina dettata da una legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia. Peraltro, tale dettato legislativo ha posto non pochi problemi applicativi: in presenza infatti della segnalata frantumazione della normativa - diversificata per materia, per oggetto di spesa e persino per singole Amministrazioni - non è agevole individuare i "principi fondamentali" cui dovrebbe adeguarsi la legge regionale e, soprattutto, quali siano - in assenza di tale legge regionale - le "norme dello Stato in materia di contratti" da applicare ai singoli casi concreti costituiti dalle più

varie tipologie contrattualistiche poste in essere dalle Amministrazioni regionali. Né ha portato chiarezza al riguardo la più recente legge 8 agosto 1977 n. 584 che, stabilendo all'articolo 1 l'obbligo per le leggi regionali di conformarsi ai principi da essa stessa stabiliti, ha suggerito a taluni operatori l'idea che fosse questa - sia pur tacitamente e limitatamente alle opere pubbliche - la legge fondamentale dello Stato in materia contrattuale, secondo la previsione della citata legge n. 335 del 1976 (1).

Diverse Regioni ad autonomia ordinaria hanno successivamente emanato proprie leggi in materia (2).

3. - Considerazioni su talune fasi procedurali

a) Del tutto abbandonata l'asta pubblica (3), procedura normale è diventata la licitazione privata che ha il vantaggio di essere più "mirata", in quanto vengono invitate, com'è noto, a presentare offerte solo le ditte ritenute idonee dall'Amministrazione, ma che si presenta come una forma di contrattazione del tutto meccanica ed automatica.

(1) Altre norme di principio - a cui le Regioni dovranno adeguare la propria legislazione - sono dettate dagli artt. da 2 a 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113, di cui sopra si è fatto cenno

(2) Tra le più rimarchevoli: legge regionale Lombardia 18 agosto 1977 n. 37, legge regionale Molise 2 settembre 1977 n. 30, legge regionale Abruzzi 29 novembre 1977 n. 69, legge regionale Basilicata 18 agosto 1978 n. 37.

(3) Tale forma di aggiudicazione continua ad essere usata solo per i contratti attivi, con i quali vengono alienati beni di proprietà dell'Amministrazione.

Più duttile è il sistema dell'appalto concorso che peraltro presuppone che l'Amministrazione abbia già sufficientemente chiare la fattibilità tecnica dell'opera, nonché le principali caratteristiche di essa, e possa quindi scegliere poi la soluzione tecnicamente più idonea ed economicamente più vantaggiosa. Il carattere di eccezionalità che aveva l'appalto concorso nel sistema della legge di contabilità generale dello Stato è stato eliminato dalla citata legge n. 584 del 1977 che, solo per gli appalti di opere pubbliche d'importo superiore al miliardo di lire, ha posto sullo stesso piano i sistemi del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto concorso. In tal modo, peraltro, si è creata una netta frattura nell'ambito dell'unico corpus degli appalti di opere pubbliche: infatti per quelli di importo superiore al miliardo si applica la normativa della ripetuta legge 584, mentre per quelli che non raggiungono tale cifra vige il precedente sistema legislativo. Inoltre la legge n. 584, pur se sul punto modificata dalla legge 3 gennaio 1978 n. 1, appare scarsamente coordinata col sistema della legge 10 febbraio 1962 n. 57 e successive modificazioni, relativo alla iscrizione delle ditte nell'albo nazionale costruttori, con ripercussioni negative quindi sull'ammissione alle gare. Infatti l'articolo 18 della legge N. 584 fa riferimento, per l'accertamento della capacità tecnica dell'impresa, anche ai lavori già eseguiti dalla ditta negli ultimi cinque anni, contrariamente a quanto era nel precedente sistema. Ne risultano perciò svantaggiose le Aziende più giovani, con evidenti difficoltà di ricambio nel settore dell'offerta e rischio del formarsi di oligopoli.

Senz'altro positivo nel pur limitato sistema della legge n. 584 - che per tale verso innova profondamente alla disciplina preesistente - è il criterio di apprezzamento economico del

l'offerta. Esso si fonda infatti su una pluralità di elementi variabili e non interamente predeterminati - quali, oltre al prezzo, la tecnica di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, ecc. - che eliminano la rigidità propria della licitazione privata e inducono a schemi contrattuali più elastici e meno formalistici, a tutto vantaggio del risultato. Tale criterio è poi integrato dalla previsione - contenuta nell'articolo 24 - di offerte "basse in modo anomalo" che può comportare, dopo un'ulteriore verifica, l'esclusione delle offerte stesse dalla gara.

Tuttavia le già segnalate carenze strutturali e organizzative dell'Amministrazione (1) hanno finora comportato una applicazione pressoché nulla di tale articolo 24: così, ad esempio, nelle procedure contrattuali adottate dal Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1980, e sottoposte al controllo della Corte, non è stato mai fatto ricorso a tale norma.

La trattativa privata che è tuttora un modo eccezionale di formazione del contratto, secondo la normativa vigente, per determinati tipi di contratti - sopra cennati - dovrebbe essere la forma normale di contrattazione, salvi ovviamente i limiti derivanti dalla normativa comunitaria. E' forse per un inconscio ossequio al regime di sfavore cui essa è sottoposta dalla legge di contabilità, ed al formalismo cui questa ultima invece indulge, che molto spesso l'Amministrazione fa precedere la trattativa da "gare ufficiose" non soltanto esplorative minutamente regolate e con successiva stipula automatica del contratto col vincitore di esse: così da annullare in pratica proprio quella duttilità che dovrebbe essere il pregio principale di tale forma di contrattazione.

(1) V. Par. 1, nota (1).

b) Momento di grande rilievo della procedura che precede la stipula del contratto è l'acquisizione dei prescritti pareri: essi realizzano, in sostanza, una fase assai importante di verifica interna, estesi come sono non alla sola legittimità formale delle procedure, ma anche all'opportunità ed alla convenienza del contratto da stipulare. Peraltro, i pareri così come previsti dall'originario sistema della legge di contabilità generale hanno via via perduto il carattere di un'effettiva valutazione del merito. Il parere infatti di un organo di consulenza giuridico-amministrativa esterno all'Amministrazione poteva coprire, effettivamente, anche l'area del merito fin tanto che le funzioni dell'Amministrazione pubblica erano relativamente limitate e, in particolare, l'attività contrattuale della stessa si svolgeva su pochi oggetti, tipizzati e ricorrenti. Ma nel momento in cui l'attività contrattuale diventa anche strumento di incentivazione alla produzione ed alla esportazione e impone alle imprese tempi molto lunghi di programmazione e progettazione, ad un parere esterno può sfuggire la reale valutazione delle spinte economiche e delle possibili alternative tecniche ed economiche. In tale situazione assume maggior spicco lo aspetto negativo insito nell'acquisizione del parere e cioè lo allungamento dei tempi dell'iter di formazione del contratto. Di ciò si è reso conto il legislatore che, con l'articolo 7 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (1), ha dettato norme intese ad ac-

(1) Non può non rilevarsi l'intima contraddizione di tale norma che postula la necessità del parere ma, al contempo, lo considera poi superfluo se interviene oltre 60 giorni dopo la richiesta.

celerare l'esplicarsi della funzione consultiva e si è mosso, inoltre, nella direzione di sostituire, per singoli programmi, l'attività consultiva di un organo interno a quello esterno: così, ad esempio, con l'articolo 26 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (legge finanziaria 1980) che, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, prevede il parere di una commissione come sostitutivo di ogni altro parere.

L'intento di accelerazione si è, in altri casi perseguito non col ridisegnare la procedura, ma con norme che hanno soppresso l'intera fase consultiva (1).

Considerato che tale fase realizza altresì un momento di verifica interna, la normativa indicata, ove non rimanesse del tutto isolata e assumesse invece valore di tendenza, non potrebbe non suscitare perplessità e suggerire la scelta di altri strumenti.

In una diversa ottica hanno operato alcune recenti leggi "speciali" (legge 22 dicembre 1973 n. 825 e specialmente le leggi, riguardanti la Difesa, 22 marzo 1975 n. 57, 1° febbraio 1977 n. 38, 16 giugno 1977 n. 372 e 18 agosto 1978

(1) Così con la legge 24 dicembre 1979 n. 651 "Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", art. 4; col d.l. 11 gennaio 1980 n. 4 (convertito in legge 10 marzo 1980 n. 56) "Studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta", art. 3; e con legge 8 luglio 1980 n. 336 "Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", art. 3.

n. 497) che hanno sostituito ai pareri sin qui prescritti quelli di appositi Comitati. Tali organi, per la loro collocazione - all'interno dell'Amministrazione - per la composizione mista - in cui, accanto alla componente tecnica propria della Amministrazione, vi è la rappresentanza della funzione tipica consultiva, attraverso un magistrato del Consiglio di Stato, e della funzione tipica del controllo, attraverso un magistrato della Corte dei conti, oltre che la rappresentanza dei dicasteri del Tesoro e dell'Industria - e per i compiti di "controllo" oltre che consultivi ad essi attribuiti, hanno possibilità di svolgere un'azione più penetrante ed in tempi decisamente più brevi (1).

c) A notevoli problemi danno luogo taluni momenti, in particolare, della fase dell'esecuzione del contratto. Viene così in primo luogo in evidenza il fenomeno, piuttosto ampio, delle varianti in corso d'opera al progetto originario. In materia di appalti per forniture alla pubblica Amministrazione il vigente sistema normativo prevede, com'è noto, che ogni variante da introdurre debba formare oggetto di un atto pattizio da stipularsi con l'altro contraente (il c.d. atto aggiuntivo) sottoposto alle stesse formalità di deliberazione e approvazione stabilite per il contratto principale. Tale sistema comporta,

(1) Tali Comitati realizzano altresì un canale d'informazione verso il Parlamento - mediante l'invio, legislativamente previsto, dei verbali delle sedute - ponendo così il Parlamento stesso in grado di meglio adempiere alla funzione di sindacato politico che è sua propria.

di necessità, la sospensione dei lavori in attesa del perfezionamento della procedura di approvazione dell'atto aggiuntivo. Tutto ciò nel caso dei contratti per acquisizione di apparecchiature ad alta tecnologia - come cennato - comporterebbe l'adozione di una lunghissima serie di tali atti con continue interruzioni del ritmo dei lavori e, di conseguenza, tempi di esecuzione lunghissimi. L'evidente impossibilità di seguire tale sistema fa sì che i privati contraenti apportino le modifiche richieste prescindendo da ogni copertura contrattuale che viene poi adottata solo al termine, con un unico atto aggiuntivo.

Ciò nel caso, peraltro normale, di modifiche implicanti aumenti di costo comporta un notevole differimento nel tempo della remunerazione dovuta alla ditta per ogni singola modifica introdotta: così che le ditte, per insopprimibile logica economica, sono portate a cercare di rivalersi con aumenti di prezzo su tali modifiche. S'introducono così elementi di turbativa e di incertezza nel gioco economico, difficilmente eliminabili e sempre negative, non fosse altro che per il clima di reciproca diffidenza cui danno luogo tra le parti.

Il sistema descritto - quale voluto dalla normativa - mal si attaglia anche ad altre tipologie contrattuali: così, ad esempio, nel caso di appalti di servizi per manutenzione - di vario livello - e tenuta in efficienza di apparati complessi. Qui di fronte alla impossibilità di prevedere fin dall'inizio il volume di prestazioni necessarie e, conseguentemente, il costo complessivo le Amministrazioni hanno da tempo adottato il sistema del c.d. contratto aperto. Un contratto cioè che fissa in modo rigido solo la durata ed il prezzo massimo presunto, disciplinando invece in modo estremamente elastico le prestazio

ni che l'Amministrazione può richiedere alla ditta contraente: si da evitare un rigido schema di prestazioni sottoposto poi a continue modificazioni.

Se, nei casi esemplificati, la disciplina legislativa delle varianti contrattuali è del tutto insoddisfacente, è però anche da rilevare come, in tale campo, sussiste anche una contrapposta esigenza garantistica da non sottovalutare.

A volte infatti per fattispecie di appalti diversi da quelli sopra cennati, è dato rilevare, attraverso il controllo della Corte, un ricorso troppo frequente al sistema delle varianti in corso d'opera. Ciò che può talora essere sintomo di una insufficiente progettazione iniziale ed è causa di maggiori spese per l'Amministrazione e di ritardi nell'acquisizione dei beni strumentali di cui essa abbisogna. Il fenomeno è inoltre suscettibile di creare distorsioni nel sistema delle procedure di scelta del privato contraente. Ad esempio, in casi di appalto per forniture conseguente a licitazione privata, di fronte ad una determinata configurazione tecnica ed economica dell'opera talune ditte possono essere indotte a non presentare offerte, o a fare offerte non convenienti per la pubblica Amministrazione. Ma di fronte a modifiche tecniche ed economiche introdotte successivamente tali ditte - ove tale diversa configurazione dell'opera fosse stata nota fin dall'origine - avrebbero potuto essere indotte a presentare offerte allargando così il ventaglio della concorrenza, o a fare offerte più convenienti di quelle accettate dall'Amministrazione contraente.

d) Momenti di rilievo, anche per comune esperienza, sono quelli relativi alla determinazione, prima, ed al pagamento, poi, del prezzo.

Quanto al primo aspetto, occorre che l'Amministrazione possa disporre di migliori strumenti per più precise analisi di costo e più aggiornate rilevazioni di prezzi di mercato: ciò che riporta alla già evidenziata (1) esigenza di potenziamento strutturale dell'Amministrazione perché possa disporre di personale idoneo, quali analisti di costo e simili.

Ciò tanto per evitare che - come spesso è dato di rilevare - gare a licitazione privata vadano deserte per essere le condizioni economiche poste a base troppo distanti da quelle effettive di mercato, quanto - nel caso di trattativa privata - per evitare lunghissime contrattazioni per giungere alla determinazione di un prezzo che sia accettabile per l'Amministrazione, ma che sia anche compensativo di ogni onere economico e finanziario del privato contraente e comprensivo altresì di un ragionevole utile netto. E' inoltre di grandissima importanza che lo apprezzamento della convenienza economica - e quindi la determinazione concreta del prezzo - venga operato dall'Amministrazione non con riferimento al solo dato di esborso finanziario ma anche - relativamente ai singoli contratti - con riguardo a tutte le componenti economiche ed alle implicazioni che ne derivano (quali, ad esempio, produzione da parte di industrie nazionali o, al contrario, esborso di valuta pregiata in modo diretto, per importazione, o indiretto, per diritti di licenza e simili; possibilità di esportazione incrementate da linee produttive poste in essere per la pubblica Amministrazione ed eventuali benefici diretti anche per la stessa Amministrazione appaltante, ad esempio sotto forma di royalties e simili; ecc.).

(1) V. par. 1, nota (1).

Quanto al secondo aspetto è da rilevare, innanzi tutto, il diverso trattamento normativo cui sono sottoposti i pagamenti relativi a contratti per costruzione di opere pubbliche rispetto a quelli per contratti di fornitura e la notevole lentezza che colpisce specialmente questi ultimi. Infatti, mentre per gli appalti di opere pubbliche il pagamento, in virtù della legge 3 gennaio 1978 n. 1, avviene per stati di avanzamento a copertura dell'intero importo contrattuale via via eseguito, per i pagamenti relativi ai contratti di fornitura vige ancora sostanzialmente, la normativa del 1923. Considerato il lungo iter che un mandato di pagamento deve seguire per divenire esigibile risulta chiaro come il tempo intercorrente tra l'adempimento contrattuale del privato e il soddisfacimento del credito possa essere notevolmente lungo. Si aggiunga che la Direzione generale competente deve adempiere, prima della liquidazione, ad una serie di operazioni di accertamento e verifica (verbale di collaudo, accettazione, ecc.) variabili - per effetto dei vari capitolati generali - da Amministrazione ad Amministrazione e, spesso, anche tra le varie Direzioni generali della stessa Amministrazione.

Ne risulta che l'effettivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria dell'Amministrazione segue a notevole distanza di tempo dall'adempimento del privato, dando luogo ad un obiettivo nocuo economico per quest'ultimo che potrebbe indurlo a cercare di rivalersi sui prezzi. I tentativi fatti per limitare, almeno in parte, la grave esposizione finanziaria, a carico dei privati, che ne deriva hanno mirato a introdurre strumenti a mero carattere agevolativo o compensativo quali la possibilità di con-

cedere anticipazioni (1)e, in parte, la stessa revisione prezzi.

D'altro canto, anche l'istituto della revisione prezzi ha una diversa configurazione in dipendenza dell'oggetto del contratto. Infatti, mentre per le opere pubbliche tale istituto è compiutamente disciplinato dalle norme, per gli appalti di servizi e per i contratti di fornitura tale materia è interamente rimessa al regime pattizio: con conseguenti difformità non sempre logicamente giustificabili, incertezze di interpretazione e oscillazioni anche quantitative. Basti pensare, ad esempio, alla quota per alea pattiziamente sottratta al regime della revisione che oscilla, anche per tipologie contrattuali del tutto analoghe, da un minimo del 2% ad un massimo del 10-12% dell'importo contrattuale. In taluni casi poi il meccanismo della revisione viene pattiziamente sostituito con una sorta di indicizzazione dei prezzi contrattuali. Così nei contratti di appalto del servizio di casermaggio per l'Arma dei carabinieri è inserita, mediante richiamo al capitolato generale, una clausola in forza della quale il compenso spettante all'impresa varia automaticamente, allo scadere di ogni biennio, di una percentuale pari a quella che esprime la variazione dei prezzi all'ingrosso accertata dall'Istituto centrale di statistica.

Per ciò che attiene al profilo delle reciproche interazioni finanziarie tra anticipi contrattuali e revisione prezzi, è da rilevare che a seguito della legge 3 gennaio 1978 n. 1 che,

(1) Le disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese sono state prorogate fino al 31 dicembre 1980 con decreto del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1979 e fino al 31 dicembre 1981 con successivo decreto, dello stesso Ministro, in data 3 ottobre 1980.

all'articolo 14, ha espressamente stabilito che non può essere soggetta a revisione prezzi la quota parte contrattuale che ha formato oggetto di anticipi, tale principio è stato esteso, in via pattizia, anche ai contratti di fornitura ed agli appalti di servizi a seguito di esplicito invito in tal senso rivolto a tutte le Amministrazioni dello Stato dal Ministero del tesoro, con circolare n. 70 del 24 settembre 1979. In conseguenza della generalizzata adozione di tale disciplina si è notata, nel 1980, una notevolissima diminuzione nelle richieste di concessione di anticipo, ciò può indurre ad interpretare il fenomeno come espressione di una maggiore remuneratività della revisione rispetto all'anticipo di prezzo, con conseguente possibile interesse delle parti private contraenti ad allungare i termini di consegna per ottenere una revisione estesa sul lungo periodo e perciò più remunerativa(1). Anche se, infatti, la clausola revisionale è sempre costruita in modo da giocare a favore di entrambe le parti, rispettivamente in caso di aumento o di diminuzione dei costi, tale ambivalenza è destinata ad essere del tutto teorica, in presenza di un alto e costante tasso di inflazione e di generalizzati aumenti dei fattori di costo. Si che la revisione prezzi gioca in realtà solo a favore del privato contraente e in modo tanto più marcato quanto più è ampio il periodo di tempo cui si riferisce.

Dal concreto operare, nella materia, delle Amministrazioni dello Stato emergono poi al di là dei comportamenti che sono al contempo conseguenze e indici rivelatori della situazione normativa e di fatto sopra delineata, anche moduli che devono essere invece ricondotti a fattori diversi.

Pressoché generalizzato è, ad esempio, il ritardo con cui

(1) Su tale fenomeno v. anche il cap. VIII par. 5.

vengono poste in essere le procedure contrattuali: ritardo che talora assume dimensioni abnormi si che il contratto finisce solo per dare copertura giuridica a situazioni di fatto già da tempo esistenti. Così avviene frequentemente per contratti di affitto di beni immobili patrimoniali o per concessioni su beni demaniali.

Tali ritardi amministrativi altre volte investono la fase, a monte del contratto, di pianificazione degli acquisti. Si verificano così frequenti casi di ricorso alle procedure in economia giustificate da pretesa urgenza - con fattispecie ai margini della normativa vigente - per acquisti di beni e servizi diretti a soddisfare esigenze del tutto prevedibili in quanto logicamente connesse al normale andamento gestionale.

In altri casi lo strumento pattizio viene distorto per ottenere una prestazione che invece l'ordinamento assicura già per altra via. Così ad esempio, varie norme di legge impongono alle imprese esercenti autolinee in concessione di effettuare il servizio di trasporto di effetti e valori postali in località prive di collegamenti ferroviari. In vari casi il personale di tali imprese si è rifiutato di effettuare tale servizio in quanto considerato troppo faticoso e pericoloso. L'Amministrazione periferica delle poste e delle telecomunicazioni ha ritenuto di provvedere, mediante le c.d. "obbligazioni provvisorie" dando in appalto il servizio per brevi periodi (peraltro continuamente prorogati) ad altre imprese, o anche a quelle stesse che vi sarebbero tenute per legge, a condizioni economiche molto più onerose per l'Amministrazione.

ALLEGATO 8
(cfr. Vol. I pag. 99)

Data di pubblicazione: 2 novembre 1973



MINISTERO DELLA DIFESA

GIORNALE UFFICIALE

DISPENSA 43^a

ANNO 1973

27 OTTOBRE

SOMMARIO

- N. 585 - 3 ottobre 1973. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per l'iscrizione nell'Albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della Difesa . . . Pag. 2719

P R E M E S S A

La costituzione su scala nazionale di un Albo Unico dei Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione della Difesa risponde all'esigenza — da tempo sentita — di disporre di un elenco vasto ed aggiornato di ditte di fiducia pienamente qualificate alla fornitura dei beni e dei servizi di cui l'Amministrazione stessa abbisogna.

Le indagini e gli accertamenti operati dagli Organi competenti del Ministero della Difesa, hanno lo scopo di selezionare le fonti più efficienti della produzione nazionale, nonché di quella estera, limitatamente per quest'ultima, ai beni e servizi carenti presso l'industria italiana.

La messa a punto di una nuova classificazione peculiare delle attività produttive (beni e servizi), pienamente aderente alla odierna realtà industriale e sufficientemente flessibile, consente agli Organi approvvigionatori della Difesa di conoscere più compiutamente le fonti qualificate alle specifiche forniture. L'adozione di avanzate tecniche di elaborazione elettronica permette altresì di disporre di una informativa completa ed aggiornata di ogni settore di produzione.

La normativa allegata, composta di 10 articoli, regola in dettaglio le procedure di iscrizione, le preclusioni previste, nonché le cause di sospensione o di cancellazione; attribuisce inoltre ad ogni attività produttiva, sulla base dei risultati del sopralluogo tecnico operato dall'Amministrazione della difesa, una potenzialità economica di fornitura commisurata all'ammontare massimo delle prestazioni che la ditta può assumere.

Ai fini degli inviti alle gare per forniture rientranti nella quota di riserva del 30 % devoluta alle ditte di cui alla legge 30 giugno 1967, n. 1523, sono state evidenziate, in sede di iscrizione all'Afa, le imprese industriali ed artigiane che hanno stabilimenti ad impianti fissi ubicati nei seguenti territori oggi previsti: Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Territorio di Trieste (ex zona A), Isola d'Elba, Giglio e Capraia.

Particolare attenzione meritano le norme relative alla discrezionalità dell'Amministrazione della Difesa nei confronti della accettazione dell'iscrizione da parte dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari - 3° Reparto - Albo Fornitori ed Appaltatori.

A riguardo della partecipazione alle gare si fa presente che:

- a. l'invito sarà rivolto a cura della competente Direzione generale di preferenza, *ma non esclusivamente*, alle ditte iscritte all'Albo;
- b. le ditte iscritte non possono sollevare obiezioni in caso di mancato invito;
- c. le richieste di informazioni relative a gare debbono essere rivolte esclusivamente alla competente Direzione generale.

DISPENSA 43ª — CIRCOLARE 585

2719

N. 585. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per l'iscrizione nell'Albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della Difesa. — (Ufficio centrale per gli allestimenti militari). — 3 ottobre 1973.

Art. 1. — L'Albo dei Fornitori ed Appaltatori è un elenco di ditte selezionate.

L'iscrizione delle ditte aspiranti è un atto della più ampia discrezionalità riservato all'Amministrazione della difesa.

L'iscrizione è riservata alle sole ditte nazionali, individuali o collettive, legalmente costituite, in seguito a riconosciuta idoneità su giudizio insindacabile dell'Amministrazione della difesa.

L'iscrizione viene effettuata per le categorie indicate negli annessi elenchi; essa è senza limitazione per le ditte a carattere industriale, mentre per quelle a carattere commerciale è limitata alle categorie contrassegnate con l'asterisco.

Art. 2. — Sono escluse dall'iscrizione:

le società di fatto;

i rappresentanti di commercio, i commissionari, gli agenti ed i depositari, ad eccezione dei rappresentanti ufficiali di notorie ditte estere, che producono materiali non facilmente reperibili sul mercato nazionale;

le ditte locali fornitrici di generi alimentari deperibili, in quanto iscritte o iscrivibili negli Albi periferici dell'Amministrazione della difesa istituiti con circolare ministeriale n. 407 del 22 aprile 1970 pubblicata nel *Giornale Ufficiale* - dispensa n. 18 del 2 maggio 1970.

Art. 3. — Le ditte che desiderano ottenere l'iscrizione nell'Albo per la fornitura di generi o materiali, nonché per l'appalto di lavori od opere di cui all'elenco categorico allegato, dovranno presentare la seguente documentazione:

a) domanda in carta legale indirizzata al Ministero della difesa - Ufficio Centrale Allestimenti Militari - 3° Reparto - Albo Fornitori ed Appaltatori dell'Amministrazione della Difesa, via S. Andrea delle Fratte, 1 - Roma - C.A.P. 00187.

Le ditte con stabilimenti fissi ubicati nelle aree che beneficiano della riserva del 30% delle forniture e lavorazioni per la Pubblica amministrazione (legge 26 giugno 1965, n. 717), dovranno includere nella domanda la richiesta di essere comprese nell'apposito elenco previsto dalla citata legge;

b) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica della ditta ed il nominativo della persona legalmente autorizzata a rappresentarla ed impegnarla;

c) dichiarazione, su carta semplice, con la quale la ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali relativi alla ditta stessa (ragione sociale,

2720

DISPENSA 43^a — CIRCOLARE 585

capitale sociale, indirizzo della sede, ubicazione ed estensione planimetrica degli stabilimenti, capacità produttiva, ecc.);

d) certificato della Cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, amministrazione controllata;

e) copia autentica dell'atto costitutivo, omologato dal tribunale e di ogni atto successivo, da cui risulti qualsiasi modificazione intervenuta fino al giorno della domanda, ove trattisi di società;

f) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (cooperative) o nello schedario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (consorzi), ove trattisi di Cooperative (esclusi i consorzi agrari);

g) certificato dell'Albo nazionale dei costruttori rilasciato in data non anteriore ad un anno, ove trattisi di ditte la cui attività è legata all'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (quando cioè la potenzialità riconosciuta è superiore ai 15.000.000 di lire);

h) procura in carta legale attestante la rappresentanza conferita dalla ditta estera, ove trattisi di rappresentanti di notorie ditte straniere.

La procura dovrà essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero;

i) le ditte che chiedono l'iscrizione all'Albo per forniture o lavori di manufatti esplosivi, armi, munizioni, uniformi militari o altri oggetti destinati all'armamento od equipaggiamento di Forze armate sono tenute ad esibire la licenza del Ministero dell'interno;

l) questionario in duplice copia completo delle notizie richieste. Lo stampato è distribuito su domanda dall'Ufficio Centrale Allestimenti Militari - 3° Reparto - Albo Fornitori ed Appaltatori;

m) titoli comprovanti la proprietà o il diritto d'uso degli immobili, delle attrezzature e dei macchinari (copia autentica dei relativi atti di acquisto, concessione, noleggio, affitto, ecc.).

Art. 4. — L'accertamento dell'idoneità tecnica, nel caso di prima iscrizione, di estensione o di modifiche nell'attività produttiva, sarà operato dall'Amministrazione della difesa a mezzo di proprio personale qualificato e previo preavviso.

Se la ditta risulterà idonea, riceverà partecipazione scritta dell'avvenuta iscrizione con l'indicazione delle categorie, gruppi e settori e della potenzialità economica attribuita dall'Amministrazione della difesa. Tale comunicazione, che viene estesa alle Direzioni generali interessate, è documento valido per l'eventuale partecipazione alle gare.

In caso di inidoneità la ditta riceverà ugualmente comunicazione scritta.

DISPENSA 43^a — CIRCOLARE 585

2721

Art. 5. — Ad ogni singola attività della ditta sarà attribuita, a cura delle Direzioni generali interessate, una delle seguenti classi di potenzialità:

- Classe 1 fino a 15 milioni;
- Classe 2 fino a 25 milioni;
- Classe 3 fino a 50 milioni;
- Classe 4 fino a 100 milioni;
- Classe 5 fino a 250 milioni;
- Classe 6 fino a 500 milioni;
- Classe 7 fino a 1.000 milioni;
- Classe 8 fino a 2.500 milioni;
- Classe 9 fino a 5.000 milioni;
- Classe 10 oltre 5.000 milioni.

Per la valutazione di detta potenzialità saranno seguiti i criteri sotto specificati:

per le ditte produttrici: sarà attribuito — *per ciascun settore di iscrizione* — l'ammontare massimo delle prestazioni che la ditta può assumere in un anno, in ragione dell'effettiva capacità produttiva accertata all'atto del sopralluogo tecnico;

per le ditte commerciali: sarà attribuito — sempre per *ciascun settore d'iscrizione* — l'ammontare delle vendite che la ditta dichiara di poter assumere in un anno e che l'Amministrazione accerterà sulla base del fatturato degli ultimi due anni;

per le imprese di lavoro: sarà attribuito — sempre per *ciascun settore di iscrizione* — l'ammontare massimo delle prestazioni che l'impresa può assumere in ogni singola gara;

per le ditte soggette all'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori: sarà attribuita una potenzialità uguale a quella risultante dal certificato rilasciato dal predetto Albo.

Art. 6. — Le ditte già iscritte all'Albo, che desiderano ottenere la modifica della potenzialità economica o l'estensione ad altre categorie, gruppi e settori di attività, dovranno presentare apposita domanda in carta legale indirizzata al Ministero della difesa - Ufficio Centrale Allestimenti Militari - 3° Reparto - Albo Fornitori ed Appaltatori. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di data non anteriore a tre mesi ed un questionario aggiornato (vds. art. 3-I).

Art. 7. — Le ditte iscritte nell'Albo, a discrezione dell'Amministrazione della difesa, possono essere temporaneamente sospese dall'efficacia della iscrizione qualora:

si rendano colpevoli di inadempienze contrattuali non gravi;

siano state denunciate all'Autorità giudiziaria per reati gravemente lesivi della morale o della correttezza commerciale,

2722

DISPENSA 43^a — CIRCOLARE 585

nonchè nei casi di denuncia per violazione delle norme poste a tutela del lavoro e dell'assistenza sociale;

abbiano in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento.

Il provvedimento di sospensione è preso dal Direttore dell'Ufficio centrale allestimenti militari direttamente o su proposta motivata avanzata dalle Direzioni generali o da altri Organi dell'Amministrazione della difesa.

Art. 8. — L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività della ditta.

Inoltre le ditte possono essere cancellate, a discrezione dell'Amministrazione della difesa:

perchè colpevoli di gravi inadempienze contrattuali;

perchè incorse in condanne lesive della moralità o della correttezza commerciale;

perchè resesi colpevoli di violazioni continuate delle norme a tutela del lavoro e dell'assistenza sociale;

quando, regolarmente invitate alle gare e previa diffida al terzo invito, si siano astenute dal parteciparvi senza fornire adeguate giustificazioni;

qualora, senza giustificato motivo, non abbiano ottemperato alle richieste dell'Amministrazione della difesa entro il termine da questa fissato con lettera raccomandata;

quando, per eventuali altre circostanze, l'Amministrazione della difesa ritenga che sia venuto meno il giudizio di idoneità precedentemente espresso.

Il provvedimento di cancellazione è preso dal Direttore dell'Ufficio centrale allestimenti militari direttamente o su proposta motivata delle Direzioni generali della difesa o di altri Organi dell'Amministrazione della difesa.

Tale provvedimento è comunicato alla ditta interessata.

Art. 9. — Allo scadere di ogni sei anni, la ditta che intende mantenere l'iscrizione dovrà richiederne il rinnovo ripresentando l'intera documentazione aggiornata così come previsto dall'art. 3 delle presenti norme.

Il mancato adempimento di tale incombenza potrà costituire motivo di cancellazione dall'Albo.

Art. 10. — La presente circolare sostituisce ed abroga quella in data 15 febbraio 1961 (n. 112 *Giornale Militare Ufficiale*; n. 14 *Giornale Ufficiale della Marina Militare*; n. 104 *Giornale Ufficiale Aeronautica*).

Il Ministro per la difesa: TANASSI

534

DISPENSA 7ª — CIRCOLARE 135 E 136

N. 135. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Varianti alla circolare n. 585 del Giornale Ufficiale 1973, concernente Norme per l'iscrizione nell'Albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della Difesa. — (Ufficio centrale per gli allestimenti militari). — 6 febbraio 1978.

Premessa.

Il comma 2 è così sostituito:

A tal fine gli Organi competenti del Ministero della Difesa selezionano le fonti più efficienti della produzione nazionale ed estera della CEE nonché di altre nazioni limitatamente, per queste ultime, a quelle produttrici di beni carenti presso l'industria italiana.

Art. 1.

Il comma 3 è così sostituito:

L'iscrizione è riservata alle sole Ditte nazionali ed estere della CEE, individuali o collettive, legalmente costituite in seguito a riconosciuta idoneità su giudizio insindacabile dell'Amministrazione della Difesa.

Art. 2.

Il comma 2 è così sostituito:

I rappresentanti di commercio, i commissionari, gli agenti ed i depositari ad eccezione dei rappresentanti ufficiali di notorie Ditte estere della CEE o di altre nazioni limitatamente, per queste ultime, a quelle produttrici di beni carenti presso l'industria italiana.

N. 136. — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI. — Medie numeriche annuali delle promozioni nei vari gradi di maresciallo dell'Arma dei carabinieri effettuate nel quinquennio 1973-1977. — (Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito). — 8 febbraio 1978.

Visto l'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Considerato che ai fini della estrazione di anzianità prevista dal suddetto art. 7 si rende necessario determinare annualmente la media numerica annuale delle promozioni nei vari gradi di maresciallo effettuate nel quinquennio precedente, nonché la dodicesima parte di essa:

ALLEGATO 9
(cfr. Vol. I pag. 99)



Ministero della Difesa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Determinazione Costi Orari (ON. Cerquetti)

Le forniture e prestazioni che rientrano nella competenza dell'A.D. sono, il più delle volte, caratterizzate da una spinta specializzazione, tale da determinare spesso condizioni che inducono alla stipula di trattative private.

In tali condizioni, la conoscenza approfondita di tutti gli elementi costitutivi del costo di una prestazione e/o fornitura, è indispensabile all'A.D. per una corretta stipula contrattuale.

Sostanzialmente i parametri fondamentali di un verbale di congruità sono:

- materiali;
- mano d'opera.

Per il calcolo dell'equo valore dei materiali, l'A.D. si avvale di elementi economici di valutazione ricavati dal mercato, una volta definiti tecnicamente tipo, quantità e qualità dei materiali necessari per la fornitura.

Stabilito l'equo costo dei materiali, si procede al calcolo del numero di ore e del relativo costo di mano d'opera. All'uopo sono necessari due elementi:

- a. un esame tecnico del numero di ore da ritenersi obiettivamente necessarie all'esecuzione della lavorazione oggetto del futuro contratto;
- b. la determinazione del costo orario di trasformazione dell'azienda.

Il primo elemento è di squisita natura tecnica e dovrà emergere da un approfondito esame delle specifiche costruttive, fasi di produzione, norme di collaudo, eventuale controllo di qualità.

Il secondo elemento (costo di trasformazione) può essere ricavato solo da analisi di bilancio aziendale effettuate da personale specializzato e con metodiche di accertamento ben definite e collaudate.

La metodologia per la determinazione dei costi orari aziendali per prestazioni e/o forniture, costituisce un valido strumento operativo che permette di determinare il costo orario di trasformazione aziendale.

Si basa sul principio di individuare esattamente la voce costo orario industriale, scomponendola nelle componenti:


- a. costo orario della mano d'opera diretta;
- b. incidenza oraria della mano d'opera indiretta;
- c. incidenza oraria delle spese di funzionamento aziendale (comprende varie voci: ammortamento, trasporti, manutenzione, ecc.);
- d. incidenza oraria delle spese generali e di amministrazione (spese direzionali, costi bancari, pubblicità, ecc.).

La metodologia in questione, che si trasmette, è in applicazione dalla fine dello scorso anno presso tutte le DD.GG., in via sperimentale.

Al termine della fase sperimentale 31.12.1981 sarà necessario coordinarne l'applicazione, programmando gli accertamenti a seconda delle competenze per materia delle DD.GG..

Il Ten. Gen. tec. (arm.)

AMATO Ing. Adolfo



MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio Centrale Allestimenti Militari

METODOLOGIA

PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
ORARI AZIENDALI PER PRESTAZIONI

E/O FORNITURE MILITARI

0.1. SCOPO DELLA METODOLOGIA

La presente metodologia definisce i criteri e i procedimenti da seguire nella determinazione e nel controllo dei costi orari della mano d'opera nelle prestazioni e nelle forniture militari.

0.2. NECESSITA' DEL CONTROLLO DEI COSTI

Il costo orario assume di solito una importanza determinante tra i parametri che concorrono a formare i costi delle prestazioni e delle forniture. La formulazione del costo orario condiziona inoltre direttamente la scelta e l'entità degli altri parametri determinanti il costo totale delle prestazioni e delle forniture.

Una formulazione e un controllo del costo orario corretti assumono particolare rilievo perchè le prestazioni interessanti la Difesa richiedono spesso una spinta specializzazione e possono perciò, in genere, essere assicurate da poche ditte, operanti in particolari settori di attività. L'Amministrazione della Difesa (A.D.) non può e non deve, del resto, disinteressarsi della programmazione e della ristrutturazione industriale, in quanto l'industria rappresenta l'indispensabile supporto delle Forze Armate delle quali condiziona direttamente la capacità operativa.

Nelle trattative private tra l'A.D. e industria una completa e corretta determinazione dei costi da parte delle ditte, redatta in modo da consentire ai tecnici della A.D. di esprimere un fondato parere, rappresenta una esigenza insopprimibile proprio per la generale indisponibilità di dati di confronto, caratterizzante i settori specializzati in cui operano una sola o pochissime aziende.

Le dimostrazioni, da compendiare in analisi di costo opportunamente formulate dalle Ditte stesse e controllate e perfezionate dal personale dell'Amministrazione

ne, devono pertanto tenere nel debito conto, e cioè nella giusta misura e senza ripetizioni, tutti i possibili elementi che concorrono a formare i costi delle prestazioni e delle forniture.

1. CRITERI GENERALI

Nella determinazione del costo orario occorre, anzitutto, stabilire con precisione:

- gli elementi di costo che devono essere compresi nel costo orario;
- le ore alle quali il costo orario deve essere attribuito.

Successivamente dovranno essere determinati gli altri elementi di costo da conteggiare a parte al fine di pervenire al costo globale delle prestazioni o forniture.

In particolare occorrerà tener presente che fra i numerosi elementi che concorrono alla formazione dei costi ve ne sono alcuni:

- direttamente connessi con le varie operazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni e forniture e che si prestano quindi ad una stima e ad un controllo diretto del personale tecnico dell'A.D., in quanto desumibili dalle documentazioni tecniche (disegni, specificazioni, prescrizioni tecniche ecc.) e dai cicli di lavorazione;
- indirettamente connessi con lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni e delle forniture e la cui incidenza di costo non è agevolmente stimabile e controllabile.

Tra gli elementi direttamente connessi con le varie operazioni vi sono ovviamente le materie prime, i semilavorati, le subforniture, le attrezzature ed impianti specifici, ed in generale tutti quegli elementi

di costo che hanno un carattere specifico, in quanto connessi unicamente all'espletamento di un determinato tipo di lavorazione. A questi elementi debbono essere attribuiti i relativi costi con tutti i loro costi aggiuntivi (maggiorazioni sui prezzi all'origine per valutarli a piè d'opera presso la Ditta che li impiega, maggiorazione per sfridi, scarti di lavorazione, ecc.). L'altro importante elemento direttamente connesso alle operazioni è rappresentato dall'insieme dei tempi necessari per eseguire l'insieme delle operazioni previste dal ciclo di lavorazione, tempi che sono e devono essere stimati e controllati, con buona approssimazione, dal personale tecnico dell'A.D..

Gli elementi di costo indiretti sono invece costituiti da tutti quei costi propri dell'organizzazione generale della azienda, costi non meno essenziali per l'espletamento delle prestazioni e forniture, ma connessi ad esse in modo indiretto, in modo cioè da non potersi agevolmente stimare e controllare sulla base dell'esame delle operazioni dirette. Trattasi cioè del costo degli operatori indiretti (salariati o stipendiati), le cui prestazioni non sono in genere imputabili direttamente alle singole lavorazioni, nonché dell'insieme di costi generali di funzionamento aziendale, commerciali, amministrativi, ecc. Appare per ciò conveniente conglobare in modo opportuno nel costo orario le incidenze per ogni ora di lavoro dei predetti costi indiretti, aggiungendoli al costo orario base degli operatori diretti, in modo, cioè, da pervenire ad un costo orario globale.

I criteri generali da seguire possono essere così compendati:

- a) tutti gli elementi di costo aventi un carattere specifico e/o direttamente connesso con l'esecuzione delle prestazioni e forniture (costi diretti), opportunamente valutati, devono essere esplicitati a parte nelle analisi dei costi.

Nel costo orario devono essere comprese, oltre al co-

sto base per ora di lavoro degli operatori diretti (*)
le incidenze orarie di tutti gli elementi di costo in-
diretti che le ditte devono necessariamente e giusti-
ficatamente sostenere per l'espletamento della loro
attività industriale.

- b) Il costo orario globale deve applicarsi alle sole ore
di lavoro degli operatori diretti che sono quelle di-
rettamente necessarie per l'esecuzione delle presta-
zioni e forniture, e delle quali è possibile una di-
retta valutazione, per stima e controllo (**).

N o t e

(*) Gli operatori diretti non sono normalmente costituiti da soli salariati, ma anche da stipendiati quali ingegneri, tecnici e disegnatori. Questi ultimi (stipendiati) possono anzi assumere, presso ditte di spinta specializzazione (elettronica, meccanica di precisione, ecc.), un peso determinante.

(**) Tenuto conto che l'Amministrazione necessita di un criterio di valutazione e confronto omogeneo, il metodo prevede un suo computo di ore dirette che prescinde dalla semplificazione contabile proposta ed attuata nella Ditta e che, per distinguerlo da questa, viene riferito ad ore direttamente connesse alla produzione o produttive e non direttamente connesse alla produzione o improduttive.

A maggior chiarimento sono produttive nel gergo proprio della Amministrazione (ed in tal senso vengono redatti i verbali di congruità) le ore afferenti a progettazione, produzione, montaggio, controllo di qualità e collaudo di commessa.

Per quanto sopra, nel linguaggio proprio di questo metodo, si parlerà di ore "produttive" (Op) ed "improduttive" al posto di ore dirette (Od) ed indirette. Sarà ovviamente $Op \approx Od$ dove Od sono normalmente le ore iscritte a contabilità industriale.

c) Non si devono comprendere nei costi orari dalla mano d'opera produttiva gli elementi di costo diretti, determinati a parte, relativi a:

- 1) Materie prime e semilavorati direttamente necessari e specifici per le lavorazioni, con l'esclusione dei materiali di consumo di uso generale, (conglobanti, ovviamente, tutte le maggiorazioni sul prezzo base a titolo di trasporti, utile, eventuali oneri doganali, valutari e finanziari, e oneri contrattuali, e tenendo conto delle maggiorazioni sui quantitativi netti dovuti a sfridi, scarti di lavorazioni, perdite e cali).
- 2) Subforniture (*) (comprensivi di analoghe maggiorazioni sul prezzo base).
- 3) Progettazioni, attrezzature ed impianti specifici che possono essere ammortizzati, cioè, unicamente

N o t e

(segue note pag. 5) - (A tale proposito può risultare molto utile all'analista dei costi dell'A.D. la consultazione della "Guida pratica per l'analisi dei costi orari aziendali" e relative "Note aggiuntive alla guida pratica" del C.F. (AN) Costantino LOI, anche per quanto riguarda i criteri di aggiornamento del Tasso Orario).

(*) Per le subforniture nazionali di particolare rilevanza economica può effettuarsi ugualmente un'analisi di costo a parte adottando il costo orario della ditta subfornitrice.

su un particolare tipo di prestazione e fornitura (*).

- 4) Spese specifiche di avviamento e coordinamento (richieste unicamente per l'espletamento di particolari produzioni a carattere integrato, e che perciò terminano con il termine delle stesse).
- 5) Costi delle pubblicazioni a corredo delle forniture (con esclusione però del lavoro di compilazione effettuato dal personale delle ditte già conteggiato a spese generali nel costo orario).
- 6) Garanzia, trattandosi di voce "a commessa" la cui incidenza va pertanto conteggiata nelle relative analisi di costo.

(*) Nota

L'importo corrispondente opportunamente stimato o valutato in base ad analisi va ammortizzato su tutte le presumibili forniture o prestazioni specifiche dello stesso tipo sia per conto dell'A.D. sia per conto di eventuali altri Clienti.

Nel caso di fornitura o prestazione da effettuare unicamente per conto dell'A.D. viene decisa di volta in volta la opportunità:

- di unica corresponsione al 100% e relativo passaggio in proprietà dell'A.D.
- di un contributo delle spese relative, rimanendo in tal caso le attrezzature di proprietà della Ditta ma con impegno di conservarle e mantenerle a disposizione dell'A.D. per un congruo numero di anni (generalmente cinque) dopo l'espletamento delle commesse. In tal caso saranno a carico del Cliente le spese sostenute dalla Ditta per assicurarne la perfetta efficienza.

I costi orari vanno determinati sulla base degli accertamenti eseguiti presso ogni singola Ditta, intesi a determinare l'incidenza dei vari elementi di costo che concorrono a formare il costo orario e che siano riconoscibili in quanto necessari e giustificabili, pervenendo così a quei costi oneri che sono espressione e funzione della organizzazione di ogni singola Ditta oltre che dei tipi di lavorazione che vi si effettuano.

I predetti criteri generali devono essere sempre tenuti presenti sia dal personale che effettua gli accertamenti, esamina e concorda i costi orari, sia da quello che controlla le analisi di costo delle lavorazioni. In particolare quest'ultimo deve avere una chiara conoscenza di quali sono gli operatori della Ditta (produttivi) di cui deve valutare i tempi di lavorazione. Detti operatori devono corrispondere a quelli tenuti a base per il calcolo del costo orario. Inoltre, si deve tener presente cosa è compreso nel costo orario e cosa può essere valutato a parte quale costo specifico, allo scopo di evitare che siano eventualmente contabilizzati due volte elementi di costo già considerati in tutto o in parte del costo orario.

2. GENERALITA' SUL METODO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI ORARI

Poichè - come accennato - le ore di lavorazione non possono essere stimate senza tener conto della qualità e specializzazione della Ditta presso la quale si effettuano le lavorazioni, ne consegue che a tali ore si deve applicare un costo orario che riflette la qualità e specializzazione dei produttivi effettivamente impiegati, nonchè l'incidenza degli improduttivi e dei mezzi utilizzati (cioè dell'organizzazione di ogni singola Ditta presso la quale si effettuano le lavorazioni). A rigore occorrerebbe quindi, poichè possono verificarsi prestazioni e forniture di tipo diverso, ricavare di volta in volta un costo orario per ogni commessa e per ogni Ditta.

Ma la determinazione e il coordinamento dei costi orari sono generalmente assai laboriosi, richiedendo un accurato esame, controllo e critica di dati contabili delle Ditte, e richiedono talora mesi di lavoro di personale di particolare qualificazione, sicchè non sarebbe praticamente possibile determinare un costo orario ogni qualvolta si intende affidare una commessa ad una Ditta. E' pertanto necessario e conveniente limitare la distinzione dei costi orari ad alcuni tipi di lavorazione, corrispondenti alle principali commesse che possono essere affidate dalla A.D. alla Ditta. In tal modo non è necessario determinare il costo orario ogni volta che si deve affidare una commessa, ma è sufficiente determinarlo solo di tanto in tanto, particolarmente quando esso debba essere aggiornato per effetto di sostanziali variazioni di parametri salariali e retributivi, nonchè della organizzazione aziendale.

Per determinare i costi orari dei tipi caratteristici di lavorazione occorre determinare anzitutto per ogni Ditta il costo orario medio e ripartire poi, in funzione dei vari tipi di lavorazione, l'incidenza degli improduttivi e delle spese generali.

In pratica, in generale, data la specializzazione delle lavorazioni, presso ogni Ditta, o presso ciascun stabilimento della stessa Ditta, si effettuano solo determinati tipi di lavoro sicchè il costo orario medio determinato per ciascuna Ditta, o Stabilimento o Centro, deve differenziarsi di massima in costo orario per le costruzioni e in costo orario per le revisioni o riparazioni.

In alternativa, e sotto certi aspetti preferibilmente, si rivolgerà l'attenzione alla "composition" della manodopera nelle diverse forniture. Si esaminerà cioè la percentuale di intervento nella lavorazione dei vari livelli di qualifica (ingegneri, tecnici, operai) moltiplicandone il numero di ore per il rispettivo costo orario. In ultima analisi sarà sufficiente, una volta determinato il costo orario medio aziendale, definire il costo orario per livello di qualifica o per specifiche attività.

Alla definizione e al concordamento dei costi orari si perviene attraverso tre fasi:

2.1. Accertamento

Deve effettuarsi sulla base di uno studio del costo orario predisposto dalle Ditte. Detto studio va verificato ed eventualmente corretto rilevando dati di fatto relativi all'organizzazione aziendale, alle retribuzioni del personale e relativi oneri ad una determinata data, ed effettuando accertamenti sulla contabilità industriale intesi a rilevare la situazione obiettiva di fatto di tutte le spese generali riferite ad un periodo di tempo significativo (solitamente un anno), e a rapportarle alle ore produttive sviluppate in detto periodo (*).

(*) Nota

L'incidenza delle varie aliquote di spese generali viene espressa perciò in lire per ora di lavoro di mano d'opera produttiva, anzichè in per cento della paga base come talora si usa praticare. Tale sistema risulta, infatti, notevolmente più pratico in quanto consente di ricavare indici di costo obiettivamente più significativi e che meglio si prestano ad una analisi comparativa. Ciò si riferisce in modo particolare al costo per ora di lavoro di alcune voci caratteristiche delle spese generali quali i materiali di consumo, gli ammortamenti, la manutenzione ecc., la cui incidenza di costo orario di solito assume valori paragonabili per Ditte che effettuano lavorazioni similari. (Ne derivano quindi immediati valori di riferimento per il personale di controllo dell'A.D.).

L'accertamento va eseguito da personale di notevole esperienza e capacità data la difficoltà di orientarsi su contabilità in genere di varia impostazione, spesso complessa e non sempre aderente ad una comune suddivisione delle varie voci del costo orario.

Particolare attenzione deve essere rivolta a:

- a) sceverare ed escludere dai rilevamenti tutti quegli elementi di costo specifici e diretti normalmente considerati a parte nelle analisi di costo finale delle lavorazioni;
- b) esigere e controllare un elenco analitico sufficientemente spinto delle varie spese che concorrono a formare ciascuna voce del costo orario (allo scopo di ripartire entro periodi più ampi spese a carattere eccezionale e di eliminare spese che - non rispondendo ad una gestione razionale ed economica - non trovano adeguata giustificazione nel contesto socio-economico nazionale del periodo cui afferisce l'analisi);
- c) accertare che non sia conteggiata più di una volta una stessa spesa (per errore una stessa spesa di incerta attribuzione potrebbe essere portata in conto in più di una voce del costo orario).

Al termine dell'accertamento l'Ente incaricato deve compilare una relazione dettagliata a giustificazione del costo orario risultante dall'accertamento.

2.2. Esame e valutazione comparativa.

Per garantire la massima uniformità di applicazione dei criteri e quindi la massima equità di valutazione, i vari accertamenti vengono collegialmente esaminati presso la D.G. competente da un punto di vista obiettivo, e comparativo, e vengono, se necessari, richiesti ulteriori accertamenti e affinamenti.

2.3. Discussione e concordamento.

I risultati degli accertamenti, devono essere portati integralmente a conoscenza delle ditte e successivamente discussi e concordati con esse. Alla fine, si compila un verbale di concordamento.

3. DATI CARATTERISTICI DA PRENDERE A BASE PER L'ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI COSTI ORARI.

3.1. Numero di operai produttivi e improduttivi

Si considerano in primo luogo tutti gli operai della Ditta sia produttivi sia improduttivi destinati a particolari tipi di lavorazioni per qualsiasi cliente, in forza alla data di accertamento (generalmente il 31 dicembre). Si individuano tutti quelli che hanno attribuzioni e funzioni tali da potersi considerare improduttivi (operai addetti ai servizi generali, guardiani, autisti, manovali non addetti a dirette operazioni di lavorazioni, addetti ai controlli, addetti ai magazzini ecc.)(*).

N o t a

(*) A proposito del personale avente questi tipi di mansioni, si ricorda alle Commissioni incaricate dell'analisi dei costi aziendali che non tutti i costi riconosciuti devono necessariamente essere recuperati sui tassi orari: gli oneri specifici dei materiali acquistati dalla Ditta per renderli disponibili alla produzione od al Cliente, quali spese d'acquisto, collaudo in entrata, magazzino, controllo di qualità possono, più propriamente, venir recuperati a titolo di mark-up sul costo dei materiali stessi (material handling). In tal modo, naturalmente, risulterà più contenuto il costo orario della M.O.

L'elenco degli operai "in forza" si desume generalmente dal registro dei contributi assistenziali (libri paga).

E' importante rilevare che nel fare questa distinzione è da tener presente, più che la qualifica, la effettiva destinazione degli operai in modo che, come già puntualizzato, siano considerati come produttivi tutti quegli operai normalmente direttamente interessati alle operazioni contenute nei cicli di lavorazione, e dei quali quindi di solito si stimano e si controllano le ore di lavoro diretto.

Una volta individuati gli improduttivi, si determina per differenza il numero dei produttivi; tale accertamento deve essere fatto con scrupolo per non pervenire a costi orari falsati da un non realistico peso percentuale di tutti gli altri elementi del costo.

I numeri di operai produttivi e improduttivi così definiti rappresentano i dati accertati alla data dell'analisi. Essi devono assumersi anche come dati di base per la valutazione del costo orario a valere per il periodo successivo, salvo che non sia giustificata una variazione in dipendenza di una fase marcatamente non stabilizzata della organizzazione della Ditta.

3.2. Ingegneri e tecnici considerati produttivi

Particolarmente nelle industrie ad alta specializzazione dove la mano d'opera diretta non è costituita solamente da operai, ma anche da ingegneri, tecnici, disegnatori ecc., si debbono individuare quanti partecipano direttamente alla produzione (produttivi), tenendo presente la possibilità che anche alcuni considerati improduttivi possono essere adibiti, per una parte della loro attività, a lavori specificamente produttivi.

3.3. Ore totali annue pro-capite (Vedi in particolare allegato C).

E' un dato normalmente ricavabile dalla conta

bilità della Azienda. In particolare dalle denunce INAIL si possono ricavare tutte le ore effettuate dalle maestranze sia produttive sia improduttive. Dividendo tali ore annue per il numero totale dei dipendenti si ricavano le ore medie per dipendente o per anno.

Qualora il dato così ricavato risulti inferiore a quello derivante dalla effettuazione del normale orario di lavoro settimanale, dovranno esserne approfonditi i motivi che saranno dettagliatamente riportati nel verbale conclusivo.

Se tali motivi non trovano adeguata giustificazione nel contesto socio-economico nazionale o nella situazione del settore o dell'azienda, è opportuno riferirsi ad un dato realistico, basato appunto sul numero attendibile di ore medie settimanali.

E' comunque da rigettare, in linea di principio, anche la pura e semplice assunzione delle ore per dipendente anno derivante dal calcolo basato solo sul numero di ore settimanali previste dai contratti nazionali per ogni categoria (settimana di 40 ore e talora anche minore) quando normalmente si effettuano ore straordinarie che aumentano la media di ore settimanali.

Si tenga presente, infatti, che sarebbe a svantaggio dell'Amministrazione considerare, per il computo del costo orario, un numero di ore totali annue, o per operaio annuo, inferiore a quello realmente effettuabile.

Diamo un esempio di calcolo orario elaborato sulla base di dati riferiti all'epoca di formulazione della presente metodologia, e, per ciò stesso, suscettibili di modifiche nel tempo.

Se può essere assunta una media di 40 ore settimanali pari a 8 ore giornaliere per cinque giorni si può ricavare il numero di ore per operaio anno come segue:

- Domeniche nell'anno	n. 52
- Sabati nell'anno	n. 52
- Festività infrasettimanali e nazionali (nell'attuale regolamentazione)	n. 15
- Ferie (in media)	n. 21
TOTALI	n. 140

Giornate lavorative nell'anno:

$$365-140 = 225$$

Assenze per malattie e permessi in media 6% pari a gg.13. Assenze per scioperi, assemblee, diritto allo studio, in media 4-5% pari a gg. 10. Giornate nette lavorative 202 e, per 8 ore giornaliere, ore lavorative nell'anno circa 1.616.

A queste ore annue potrebbe aggiungersi una certa aliquota di ore straordinarie (occorre ovviamente tener conto nel calcolo delle retribuzioni anche delle maggiorazioni dovute agli straordinari)! E' inoltre da tener presente che molte Ditte usano affidare ad altre Ditte di minore potenzialità alcuni lavori non assorbibili dalle proprie maestranze. Qualora tali lavori non siano conteggiati a parte nelle analisi di costo come subforniture, ma siano considerati come lavori effettuati dalla Ditta diretta fornitrice, bisogna tener debito conto nel calcolo del costo orario del maggior numero di ore effettuate in più dalle Ditte esterne e del loro minor costo orario.

E' comunque da tener presente che in alcuni casi le ore produttive totali annue accertate non possono essere considerate come un dato stabilizzato da valere anche per il periodo futuro, periodo per il quale in sostanza si intende valutare ed applicare il costo orario. In tal caso bisogna riferirsi alle ore effettuate per il passato per ricavare l'incidenza delle spese che possono considerarsi proporzionali alle ore produttive (ad esempio gran parte dei materiali di consumo), mentre bisogna riferirsi alle ore previste per il futuro per ricavare l'incidenza delle spese aventi carattere fisso (ad es. ammortamenti, alcune spese di manutenzione, imposte, assicurazioni, ecc.).

3.4. Rapporto improduttivi/produttivi

E' immediatamente definito in base a quanto detto al punto 3.1. e 3.2..

Il dato accertato viene di solito mantenuto come dato base nel costo orario per il periodo futuro, salvo variazioni giustificate da una situazione marcata mente evolutiva della organizzazione dell'azienda.

L'inverso di tale rapporto (indice di merito produttivo) è un dato caratteristico che si presta ad opportuni raffronti fra varie Ditte effettuanti lavorazioni simili. Qualora tale rapporto assuma un valore non accettabile nel quadro di una gestione razionale ed economica, dovranno essere approfonditi i motivi che saranno dettagliatamente riportati nel verbale conclusivo. Se tali motivi non possono essere, in tutto o in parte, ritenuti validi, per la valutazione del costo orario dovrà essere assunto il valore minimo di indice di merito aziendale ritenuto accettabile.

All'uopo si tenga presente che presso una sana industria, l'indice di merito produttivo si può valutare, di massima, non inferiore ad 1,50 (*).

N o t a

(*) Nel determinare gli improduttivi ed i rispettivi rapporti rispetto ai produttivi, non bisogna conteggiare il personale dei Magazzini Gestione Materiale della A.D. presso le Ditte, nel caso generale in cui le prestazioni di tale personale vengono liquidate a parte attraverso separati consuntivi delle spese di gestione (o sotto forma di materiale handling).

4. ARTICOLAZIONE DEL COSTO ORARIO - CRITERI DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE

Il costo orario deve essere normalmente articolato secondo le voci di cui appresso.

4.1. Costo orario base produttivi

4.1.1. Retribuzione diretta

Si compone dell'insieme delle retribuzioni dirette:

- retribuzione media effettiva
- cottimo premio di produzione o equivalente, incentivo, scatti anzianità
- contingenza media

calcolate per ogni ora di lavoro dei produttivi.

Per maggiore facilità di accertamento e di rilevamento contabile si possono ricavare tali elementi quali medie ponderali considerando tutti i dipendenti sia produttivi sia improduttivi. Tale semplificazione, molto comoda ai fini dell'accertamento, non altera sostanzialmente il risultato del costo orario se, come si vedrà più avanti, la incidenza oraria delle analoghe voci della mano d'opera improduttiva si calcola moltiplicando i dati ricavati come sopra detto per il rapporto numerico operai improduttivi/produttivi. Ciò equivale ad ammettere che gli operai improduttivi effettuino mediamente le stesse ore annue lavoro dei produttivi, il che è praticamente accettabile.

Come è già stato puntualizzato, i valori da considerare non sono quelli minimi prescritti dai contratti di lavoro, ma quelli di fatto.

4.1.1.1. Retribuzione media effettiva

Può essere determinata per due vie, e cioè, o rilevando l'importo pagato a tutti i dipendenti, sia produttivi sia improduttivi in un certo periodo, per le ore di lavoro ordinario (escluso cottimo, contingenza e retribuzioni indirette) e dividendolo per le ore effettuate nello stesso periodo, oppure rilevando dai ruoli contabili le paghe orarie effettive di ciascun dipendente, in vigore alla data dell'accertamento, sommandole, e quindi dividendo il totale per il numero dei dipendenti stessi.

4.1.1.2. Cottimo, premio di produzione o equivalente, incentivo, scatti di anzianità

Accertato l'importo medio effettivamente corrisposto a tale titolo a tutti i dipendenti in forza (produttivi e improduttivi) in un determinato periodo (generalmente in un anno per avere un dato medio più significativo), lo si divide per le ore effettuate nello stesso periodo.

Al riguardo occorre considerare che il costo orario deve servire per le analisi di costo dei preventivi delle prestazioni o forniture, per lavorazioni cioè generalmente non in atto o già effettuate, ma da effettuare successivamente. Le ore di mano d'opera che vengono considerate in tali preventivi sono perciò ore generalmente stimate o estrapolate, non ore vere effettivamente controllate, come si verifica invece nel caso di lavori a consuntivo.

Pertanto - data l'approssimazione che possono presentare tali stime - il dato accertato come sopra, prima di essere riportato integralmente nel calcolo del costo orario, deve essere attentamente valutato e - se ciò risulti motivato - soggetto a riduzione.

Data la grande variabilità del valore di

tale voce da Ditta a Ditta, è opportuno commisurare l'eventuale riduzione al totale del costo orario, anzichè al valore accertato per tale voce, perchè in tal modo la riduzione viene perequata con maggior uniformità fra le varie Ditte.

L'entità della riduzione da apportare, e quindi l'aliquota di tale voce da portare in conto per il costo orario, deve essere stabilita in funzione del grado di approssimazione con il quale possono essere stimate le ore dei produttivi da considerare nelle analisi di costo delle prestazioni e forniture.

Se tale approssimazione può essere molto alta la riduzione può essere lieve o viceversa.

4.1.1.3. Contingenza

E' il valore ponderale risultante dai valori di contingenza fissati per legge, applicati a tutti i dipendenti sia produttivi sia improduttivi, presi in esame alla data di accertamento per il costo orario, tenendo conto delle rispettive qualifiche.

4.1.2. Retribuzione indiretta

Essa comprende la somma delle incidenze orarie per:

- Gratifica natalizia
- Festività nazionali ed infrasettimanali
- Ferie annuali (assemblee e permessi sindacali)
- Indennità di anzianità e pregressa (*)

N o t a

- (*) per l'indennità di anzianità e pregressa (al 90%) - vedi Allegati.

- Indennità ubicazione disagiata
- Indennità caropane
- Infortunio e congedo matrimoniale
- Diritto allo studio
- Altre eventuali retribuzioni (quali: indennità sostitutiva minestra, indennità vestiario, compenso turno, paga di posto, premi vari, donatori di sangue, pompieri di stabilimento, ecc.).

L'incidenza oraria di tali spese si calcola sulla base delle disposizioni dei contratti nazionali di categoria e degli accordi sindacali applicabili. In tale voce si riporterà anche la incidenza della maggiore retribuzione dovuta alla aliquota di ore straordinarie rispetto alle ore totali, nella misura in cui è prevista l'effettuazione di dette ore straordinarie e sempre che siano state considerate per la determinazione delle ore per dipendente anno (v. cap. 3). Particolare cura va messa nel controllo della reale effettuazione delle ore straordinarie.

4.1.3. Oneri previdenziali ed assistenziali

Comprende la somma delle incidenze varie per:

- Cassa mutua malattia e tutela lavoratrici madri
- Gestione case lavoratori
- Assicurazioni infortuni
- Assicurazione T.B.C., disoccupazione ENAOLI
- Fondo adeguamento pensioni
- Assicurazioni sociali
- Maggiorazioni dei predetti oneri in quanto applicabili anche ad alcune delle retribuzioni indirette (gratifica natalizia, festività, ferie)
- Assegni familiari
- Cassa integrazione guadagni.

Queste ultime due voci si devono calcolare sulla base del massimale giornaliero o della retribuzione diretta (se minore del massimale).

L'incidenza oraria di tali spese si calcolerà sulla base delle prescrizioni ufficiali che ne regolano l'applicazione.

4.2. Incidenza oraria improduttivi

4.2.1. Retribuzione diretta, indiretta e oneri della mano d'opera improduttiva

Le rispettive incidenze orarie, per quanto detto precedentemente, si ottengono normalmente moltiplicando i valori precedentemente trovati per il rapporto numerico improduttivi/produttivi.

4.2.2. Retribuzione diretta, indiretta e oneri degli impiegati

Tale voce deve comprendere le retribuzioni dirette e indirette corrisposte al personale stipendiato (dirigenti, ingegneri, tecnici impiegati) le cui prestazioni non formano oggetto di specifiche commesse, e gli oneri previdenziali e assistenziali limitatamente al personale compreso nel numero definito precedentemente.

L'ammontare sarà determinato sulla base dell'ammontare pagato nell'anno a bilancio in esame, rilevato dalla contabilità della Ditta, e tenendo presenti le prescrizioni ufficiali ed i contratti nazionali di categoria per quanto riguarda le retribuzioni indirette e gli oneri.

L'incidenza oraria si calcola ripartendo sul totale delle ore lavorative annue dei produttivi l'ammontare globale annuo degli stipendi, retribuzioni indirette, ed oneri.

4.3. Costo orario base medio ingegneri, tecnici, ecc. considerati diretti

Per i casi indicati al precedente paragrafo 3.2., nei quali anche ingegneri, tecnici, disegnatori ecc. partecipano direttamente alla produzione, si applicano i medesimi criteri di calcolo di cui al precedente paragrafo 4.1., tenendo debitamente conto della specifica retribuzione e dei relativi oneri.

4.4. Spese generali di funzionamento aziendale

L'importo deve comprendere tutte le (altre) spese di carattere generale, necessarie per l'espletamento dell'attività dell'azienda, che si aggiungono alle spese per la retribuzione del personale ed ai relativi oneri considerati nelle voci precedenti.

L'ammontare delle singole voci deve essere stabilito di norma in base ad accertamenti eseguiti presso le Ditte, comprendenti un accurato esame dei documenti contabili.

Tali accertamenti devono tendere sia a precisare l'effettiva entità delle singole partite, sia ad eliminare eventuali spese che non risultino accettabili nel quadro di una gestione razionale ed economica o che non interessano direttamente o indirettamente la branca di attività di competenza dell'A.D. (assicurazioni non pertinenti all'attività industriale, ammortamenti non ammissibili, spese di propaganda ecc.).

Naturalmente a conforto dei risultati desunti dagli accertamenti saranno anche tenuti presenti i dati di confronto disponibili.

L'incidenza del complesso delle spese generali sul costo orario deve calcolarsi ripartendo lo

importo globale relativo ad un anno di attività sul totale delle ore lavorative annue dei produttivi.

In dettaglio tali spese si articoleranno come segue:

4.4.1. Spese di assistenza

Trattasi di spese per assistenza sanitaria, colonie, pacchi dono, mensa, ecc. sostenute a favore dei dipendenti e non considerate nelle spese generali.

4.4.2. Consumi e materiali di consumo

Comprende le spese per energia elettrica, acqua, combustibili vari, fluidi vari per gli impianti, fluidi per la pulizia, stracci, grassi, materiale elettrico di consumo, minuterie di carattere ed uso generale, utensileria di consumo ecc., ad eccezione dei carburanti e lubrificanti impiegati sugli automezzi di proprietà della Ditta, da conteggiare nella voce trasporti interni.

Nell'accertamento occorre ovviamente ben scerverare tutto quanto ha impiego specifico e perciò da conteggiare a parte nelle analisi di costo delle varie commesse, come detto al cap. 1 precedente.

L'incidenza oraria accertata va opportunamente verificata e corretta per confronto fra le varie aziende che effettuano lo stesso tipo di lavorazione, essendo tale parametro strettamente connesso con il genere di lavoro.

Naturalmente bisogna tener adeguato conto delle differenziazioni dovute alla diversa ubicazione geografica ed estensione (differenze per spese di riscaldamento, per acquisto materiali in funzione delle distanze dei centri di rifornimento, per illuminazione, ecc.).

4.4.3. Ammortamenti (Vedi in particolare allegato D)

Trattasi dei costi di deprezzamento dei fabbricati, macchinari, impianti, arredamenti e automezzi necessari alle aziende per lo svolgimento delle loro attività, tenendo presenti eventuali interventi dello Stato e/o degli Enti Pubblici (es. Cassa del Mezzogiorno).

Mentre l'accertamento contabile di tale voce è relativamente agevole, non è altrettanto facile determinare quale è la giusta aliquota da portare in conto per il costo orario delle lavorazioni che interessano. Si pensi infatti alla grande difficoltà di determinare l'ammortamento tecnico, basato sulle effettive durate di utilizzazione dei vari impianti e macchine utensili.

Conviene perciò adottare un criterio forfettario di tipo speditivo: si calcola anzitutto la incidenza oraria degli ammortamenti fiscali, attribuendo cioè ai valori ancora da ammortizzare risultati dall'ultimo bilancio i tassi di ammortamento massimi annui fissati per legge a seconda della natura delle singole voci, avendo cura di escludere dai beni ammortizzabili tutti gli impianti specifici e le attrezzature specifiche di cui si tiene conto a parte nelle analisi di costo.

Determinata l'incidenza oraria, occorre verificare se i tempi di utilizzazione reale differiscono da quelli tenuti a base per il calcolo degli ammortamenti fiscali, e se sussistono situazioni di eccedenza nella consistenza dei fabbricati, macchinari ed impianti in relazione ai produttivi effettivamente impiegati.

Ove tali difformità siano riscontrate e non appaiano adeguatamente giustificate in relazione alla situazione socio-economica nazionale, del settore o dell'azienda, sarà portata in conto del costo orario solo un'aliquota opportunamente stimata della incidenza oraria determinata come sopra.

Talvolta si verifica il caso che alcune Ditte occupano o utilizzano, per lo svolgimento di alcune loro attività, impianti e locali in affitto. Poichè l'importo del canone di affitto a sua volta è composto di ammortamento e reddito del capitale di investimento, e poichè tale reddito è considerato remunerato a parte nella quota di utile di cui si dirà più avanti, anche l'incidenza degli affitti sarà conteggiata solo per un'opportuna aliquota, stimando e togliendo cioè la parte attribuibile al reddito, onde non conteggiarlo due volte.

4.4.4. Manutenzione

Trattasi della incidenza delle spese di manutenzione immobili, impianti, arredamenti, macchine e autovetture, sostenute per prestazioni eseguite da terzi o per materiali acquistati per la manutenzione e rilevabili da apposite fatture riportate a contabilità.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

4.4.5. Imposte e Tasse

Vengono considerate in tale voce unicamente le incidenze delle imposte e tasse di carattere fondiario e sulle Società, con esclusione di qualsiasi altra tassa sul reddito e sugli utili dell'azienda (ricchezza mobile, IVA, imposta cedolare, ecc.)

in quanto l'aliquota di utile di cui si dirà appresso è considerata al lordo di tali particolari tasse. Occorre escludere anche le eventuali tasse di registrazione contratti.

Dalla registrazione contratti con la D.G. si tiene conto a parte come sarà detto più avanti.

4.4.6. Assicurazioni

Si devono considerare le incidenze dei costi delle assicurazioni generali di stabilimento contro i rischi di incendio, giacenza, furti, danni a terzi, infortuni, ecc. con esclusione di tutte le eventuali assicurazioni specifiche da conteggiare a parte (ad es.: assicurazione per i materiali dell'Amministrazione in deposito presso i Magazzini gestione ecc.).

4.4.7. Trasporti interni

Si devono considerare le incidenze per il consumo dei carburanti e lubrificanti impiegati da automezzi della Ditta. Devono inoltre essere comprese le incidenze di tutte le spese dei trasporti affidati a terzi, quando le Ditte ritengono più economico rivolgersi a imprese di trasporto per alcuni collegamenti fra stabilimenti distanti o fra stabilimenti e località di smontaggio e collaudo sempre nell'ambito dell'azienda stessa. Sono cioè esclusi tutti gli eventuali trasporti dei materiali e delle subforniture acquistati, di cui si tiene conto, come si è già accennato, con particolari maggiorazioni dei costi di acquisto.

4.4.8. Spese per trasferte e viaggi

Si devono considerare le incidenze delle spese per trasferte e viaggi del personale connesse con l'attività propria dell'azienda.

Durante l'accertamento occorre detrarre le particolari spese fatturate a parte in base a specifiche richieste dell'Amministrazione o di altri clienti per particolari servizi (invio operai e tecnici) o perchè sostenute a titolo di assistenza ai Reparti ed eventualmente già previste nei contratti di forniture e riparazione.

4.4.9. Spese varie

Trattasi della incidenza di un insieme di spese generali non contemplate nelle precedenti voci e comprendono principalmente: spese postali, telegrafiche, telefoniche, consulenze tecniche e legali, quota e contributi di associazioni di categoria o ad Enti Tecnici e Scientifici, acquisto e abbonamenti di pubblicazioni interessanti l'attività dell'azienda, affitto calcolatori, spese di sorveglianza affidata ad Enti estranei.

Alcune di tali voci, se non adeguatamente giustificate, o non si debbono portare in conto, o se ne deve tener conto parzialmente.

4.4.10. Spese centralizzate

Talune Ditte hanno gli Uffici specialmente tecnici e talora anche commerciali e laboratori, la cui attività si esplica non solo a favore del particolare settore di lavorazione interessato ma anche di settori riguardanti altre attività: si chiamano perciò centralizzati. Generalmente le spese di funzionamento di tali Uffici e laboratori

possono essere accertate separatamente dalle rimanenti voci, e, pertanto, la loro incidenza viene considerata a parte sotto questa voce.

Anche per questa voce occorre determinare l'aliquota giustificabile a carico del settore di lavorazione interessato, depurandola di quelle prestazioni di cui eventualmente si tiene conto a parte, ad esempio a mezzo di contratti di studio e sviluppo.

Inoltre, se alcune di tali spese si riferiscono a prestazioni di impiegati, che pur essendo negli Uffici centralizzati, svolgono la loro attività prevalentemente per il settore di lavorazione interessato, conviene detrarre l'incidenza nella misura riconoscibile e considerarla invece per omogeneità nella voce 4.2.2. relativa alle retribuzioni e oneri degli impiegati.

4.4.11. Utile, oneri finanziari, oneri contrattuali

La somma delle voci precedentemente considerate rappresenta il totale dei costi e spese vive da sostenere, riferite ad ogni ora di lavoro dei produttivi.

Per pervenire al costo orario occorre computare le rimanenti voci.

4.4.11.1. Utile industriale

Ogni azienda industriale, per esercitare la propria attività, impiega anzitutto un capitale per l'impianto della propria organizzazione, e cioè per l'acquisto degli immobili e relative aree di servizio, l'acquisto e l'attivazione dei macchinari, impianti e attrezzature generali nonché per lo acquisto e posa in opera dell'arredamento.

Trattasi cioè del capitale di investimento speso per l'acquisto dell'insieme di quei beni ai cui sono stati già considerati in precedenza gli oneri di ammortamento e di manutenzione.

La funzione di tali particolari oneri di ammortamento e manutenzione è ovviamente solo quella di compensare il deprezzamento o di restaurare il valore dei beni.

Inoltre, una volta impiantata la propria organizzazione, le aziende devono iniziare il processo produttivo con esposizione ed anticipo di somme, poichè generalmente cominciano ad introitare solo quando danno inizio alle consegne dei prodotti o quando le lavorazioni sono già avanzate. Esiste cioè in generale un certo sfasamento fra spese e incassi, che determina la necessità di un capitale di esercizio consistente nello scoperto medio per l'esercizio dell'azienda, capitale per il quale occorre ugualmente conteggiare la remunerazione.

Infine, l'attività industriale comporta rischi di varia natura (quali rischi di garanzia, penalità, perdita per scioperi ecc.) e l'esecuzione di studi effettuati di propria iniziativa per migliorare le tecniche produttive e le qualità dei prodotti stessi.

L'insieme:

- del reddito del capitale di investimento
- dell'interesse del capitale di esercizio
- della quota di rischi e studi liberi

è da considerarsi conglobato in un'unica voce, che appunto si suole denominare "utile industriale" ed è da calcolare nella misura del 10% della somma di tutte le precedenti voci del costo orario.

4.4.11.2. Oneri finanziari

Nella voce precedente 4.4.11.1., relativa all'utile industriale, è stata considerata conglobata anche la remunerazione del capitale per lo esercizio dell'azienda, in una misura che presuppone la tempestiva realizzazione degli incassi in funzione degli adempimenti contrattuali.

Tale presupposto non sempre può verificarsi nel caso di prestazioni per conto dell'Amministrazione, sia in dipendenza di clausole contrattuali relative ai pagamenti (ad es.: ritenute a garanzia e corrispondenti saldi da pagare trascorso il periodo di garanzia dell'ultima consegna), sia per il tempo stesso occorrente all'Amministrazione per perfezionare l'iter degli ordini di pagamento.

Ciò premesso, qualora i contratti prevedano acconti o anticipi nel corso delle lavorazioni, prima delle consegne, non si deve riconoscere nulla a titolo di oneri finanziari per ritardo dei pagamenti, considerando che gli interessi attivi delle somme anticipate dall'Amministrazione maturati rispetto ai termini contrattuali di consegna, compensino mediamente gli interessi passivi dovuti ai ritardi di pagamento rispetto a detti termini di consegna.

Questo è il caso in generale dei contratti di fornitura di manufatti per i quali il costo orario si deve perciò calcolare senza conteggiare oneri finanziari.

Nei contratti di revisione e riparazione per cui non sono previsti pagamenti di acconti anticipati, si verifica invece un certo ritardo dei pagamenti rispetto ai termini reali di consegna. In tal caso, la percentuale di oneri finanziari deve essere calcolata in base al prevedibile ritardo medio ponderale dei pagamenti ed in base al tasso medio di credito applicabile (dato da concordare:

deve essere comprensivo di tutti gli oneri bancari) avendo cura di escludere tutti quei ritardi che possono imputarsi a ritardati adempimenti formali da parte delle Ditte stesse.

Detta percentuale (*) deve essere applicata al netto dell'utile industriale.

4.4.11.3. Oneri contrattuali comprendenti trattenuta per mancato deposito cauzionale, registrazione contratto e imposta sul valore aggiunto

E' facoltà dell'Amministrazione, per Ditte normali fornitrici di riconosciuta solidità finanziaria e industriale, concedere l'esonero del deposito cauzionale. In tal caso all'atto dell'approvazione dei preventivi viene effettuata una riduzione per mancato deposito sull'importo dei preventivi.

Inoltre, le Ditte sono tenute per legge al pagamento delle tasse di registrazione degli atti contrattuali.

Infine, all'atto della liquidazione, l'importo realmente pagato dagli Uffici Amministrativi alle Ditte è quello contrattuale dedotto l'ammontare dell'IVA che viene contemporaneamente versato al competente Ufficio Finanziario.

N o t a

(*) Vedasi allegati.

Poichè di questi particolari oneri non si tiene conto nel corso dell'accertamento e nella valutazione di tutte le precedenti voci del costo orario, ne consegue che questo, per poter essere adottato per le analisi di costo dei preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, deve comprendere anche l'incidenza di questi particolari oneri contrattuali.

Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che, mentre la riduzione dell'IVA e del deposito cauzionale sono delle ritenute e non degli esborsi (pertanto non possono essere comprese nelle spese di cui alle voci precedenti) le spese per registrazioni dei contratti sono effettivamente pagate dalle Ditte. Queste ultime spese, pertanto, in quanto riconosciute in forma esplicita nella voce 4.4.11.3. devono essere eliminate dalle spese effettive generali di funzionamento aziendale, ed in particolare dalla voce 4.4.5. (imposte e tasse) e dalla voce 4.4.9. (spese varie).

5. CONCORDAMENTO

Il tasso orario calcolato sui dati consuntivi e sugli elementi concordati con la Ditta deve essere aggiornato (di massima in conformità a quanto indicato nella pubblicazione di cui al punto 1.b pag. 5) in modo che il tasso orario derivante dall'accertamento effettuato sia un dato riferito alla situazione presente e non un riferimento storico.

Si redige, quindi, un "verbale di concordamento" sul tipo riportato nel prospetto di cui all'allegato B che viene sottoscritto con i responsabili autorizzati dalla Ditta e sottoposto all'approvazione del Direttore Generale.

Il verbale viene ritenuto valido almeno per l'Esercizio Finanziario relativo alla data del concordamento.

1. Indennità di anzianità e pregressa

Il contratto nazionale di lavoro (per i metalmeccanici sez. A o art. 22) prevede che "in caso di risoluzione del rapporto di lavoro venga liquidata al lavoratore, per anzianità di servizio, un'indennità nella misura di 30/30 dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio".

Anno per anno il datore di lavoro deve pertanto accantonare, per ciascun dipendente, una mensilità (indennità di anzianità) e conguagliare all'ultimo stipendio le mensilità già accantonate (indennità pregressa).

Una tale procedura è peraltro prevista ai sensi dell'art. 2520 del Codice Civile: pertanto le Ditte sono tenute a rispettarla. Sotto questo aspetto l'indennità in questione dev'essere considerata un effettivo costo gestionale e come tale contabilizzata.

Tenute però conto che l'accantonamento dell'indennità di anzianità e della pregressa viene normalmente utilizzato quale autofinanziamento e quindi riciclato nella gestione aziendale, le Commissioni Militari devono tener conto di questo parziale risvolto attivo.

Essendo l'accantonamento progressivo nel corso dell'anno, si può ragionevolmente baricentrarlo a metà anno e valutare in 6 mesi il beneficio della relativa disponibilità.

Se il costo del denaro è, come in questo periodo, intorno al 20% annuo, il risvolto attivo per l'azienda determinato dalla disponibilità per 6 mesi dell'indennità accantonata è valutabile sul 10%.

In conclusione l'indennità di cui trattasi è un effettivo costo gestionale e pertanto va riconosciuta, ma, per l'uso che ne vien fatto, ha anche dei parziali risvolti attivi, per cui risulta equo considerarla, al tasso attuale, nella misura del 90% dell'accantonato a bilancio nell'anno.

E' evidente che avendo considerato, a meno del coefficiente moltiplicativo 0.9, il "costo" dell'accantonamento come "spesa", gli eventuali esborsi dall'azienda per effettive liquidazioni a personale dipendente che abbia rescisso il rapporto di lavoro non vanno conteggiati.

2. Contrattazioni aziendali

Il C.N.L. prevede, come noto, le condizioni di miglior favore (per il C.N.L. 1.5.76 dei Metalmeccanici, vedi pagg. 84-85), rispetto ai minimi contrattuali, eventualmente ottenute in sede di contrattazione aziendale dalle organizzazioni sindacali interne.

In generale, i relativi risvolti economici vanno pertanto riconosciuti, se riscontrati sui libri contabili, fiscalmente registrati, purchè per gli stessi risultino pagati contributi da parte della Ditta.

3. Consulenze

Il ricorso a consulenze comunque prestate, non solo è necessario per mantenere aggiornato il know-how aziendale ma, per il raggiungimento di tale fine, rappresenta normalmente il mezzo più economico.

In altri termini sovvenzionare studi e ricerche nell'ambito di un'azienda è più costoso che non fare ricorso, ove possibile, alla consulenza, di altra azienda o di professionisti, già avanzata in quegli studi.

Alla luce di quanto sopra risulta equo prendere in considerazione le consulenze esposte a bilancio per le quali ci siano anche trattenute per contributi e comunque quelle che risultino necessarie per una seria conduzione aziendale.

In proposito si richiama l'attenzione delle Commissioni incaricate dell'analisi dei costi aziendali sul fatto che quelle consulenze che realizzano, in parte e in tutto, una progettazione e/o la parte monografica di una commessa, non vanno conteggiate nel costo orario in quanto da ritenersi spese sulla commessa stessa.

4. Oneri sociali fiscalizzati

Se una Ditta gode di riduzione degli oneri sociali (ad esempio gli stabilimenti localizzati nei territori compresi nell'area di intervento della Cassa del Mezzogiorno - vedi art. 1 del D. P.R. 30.6.1967 n. 1523), di ciò deve essere tenuto conto nel costo orario, che risulterà pertanto più contenuto.

Il non tener conto di tale minor onere per l'azienda, costituirebbe per la stessa un indebito arricchimento.

5. Ammortamento

L'ammortamento dei fabbricati, macchinari, impianti e automezzi di proprietà dell'azienda in esame, purchè ritenuti strettamente necessari allo svolgimento della attività, va riconosciuto secondo le aliquote di legge (fiscali).

Non va pertanto tenuto conto di un eventuale diverso tasso di ammortamento attuato dalla Ditta (accelerato o ridotto).

6. Pubblicità, rappresentanza

Sono voci connesse a politica di marketing. Il loro fine è legato alla conquista di nuovi mercati e/o al rafforzamento e ampliamento di quelli esistenti: tendono pertanto ad aumentare la produttività ed, in ultima analisi, a contenere i costi orari.

Publicità o rappresentanza vengono iscritte a bilancio come spesa e come tali pare equo siano riconosciute dall'Amministrazione Militare (che, oltre a realizzare un contenimento dei costi orari conseguente ad una miglior produttività, può, in caso di vendita ad altri clienti da parte Ditta di prodotti analoghi a quelli d'interesse dell'A.M. stessa, riceverne vantaggi, tipo royalties o ammortamento di studi su un maggior numero di esemplari).

In conclusione le voci in argomento vanno riconosciute, purchè riguardino prodotti d'interesse dell'Amministrazione Militare.

Si richiama l'attenzione delle Commissioni Militari sulla voce "provvigioni": se esse riguardano agenti che procacciano commesse, non vanno riconosciute, in quanto da imputarsi alle commesse stesse.

7. Penalità

La voce "penalità" non va riconosciuta in quanto dovuta a difetto di programmazione della Ditta e come tale solo ad essa imputabile.

D'altra parte i ritardi nelle consegne conseguenti a cause di forza maggiore, ove prontamente segnalati dalla Ditta ai competenti Uffici Militari di vigilanza e da questi documentati, vengono normalmente riconosciuti dall'Amministrazione, che dispone idonea proroga nei termini contrattuali.

8. Garanzia

E' tipica voce "a commessa": la relativa incidenza va pertanto depennata dal calcolo del costo orario.

9. Service

Rappresenta gli interventi fuori Stabilimento di personale tecnico della Ditta per la manutenzione o riparazione di apparati di sua produzione e/o installazione.

Le ore di service vanno conteggiate nelle ore (ordinarie e straordinarie) lavorate nell'anno: ciò è, fra l'altro, vantaggioso nell'economia dei costi in quanto, essendo tutte le ore di service produttive, permette di ribaltare i costi fissi dell'azienda su una base produttiva più vasta, contribuendo, in ultima analisi, ad un contenimento del costo orario.

Se la Ditta ha un "centro" di service, va determinato il costo medio del centro; in caso contrario va applicato quale costo di ora-service il valore medio aziendale (o il costo medio per livello di qualifica, se questo è stabilito).

10. Assenteismo

Premesso che è di interesse fondamentale per l'azienda contenere al massimo l'assenteismo, si è del parere di riconoscere a consuntivo le assenze dovute a malattia, infortuni, istituti contrattuali nazionali e aziendali quali permessi Avis, assemblea, rappresentanza sindacale, permessi retribuiti, maternità.

Per quanto riguarda lo sciopero, esso deve essere analizzato opportunamente, riconoscendo le sole ore perse per contrattazioni nazionali.

Dovendo, in genere, consuntivare l'assenteismo per estrapolarlo a situazioni future, è opportuno ponderare l'evoluzione di tale assenteismo per effetto di dati certi analitici (aumento o diminuzione di giornate lavorative future) e di dati certi previsionali (previsioni di scioperi per rinnovi contrattuali nazionali, o diminuzione degli stessi, impegni politico-economici a ridurre l'assenteismo ecc.).

11. Ore esterne

E' invalso l'uso, per le Aziende di primaria importanza, di ricorrere a Ditte di sub-fornitura per lavorazioni di tipo vario che non possono essere eseguite in Ditta o per mancanza di macchine adatte, o per completa utilizzazione delle proprie macchine.

La gestione tecnico-amministrativo-logistica di tali lavori di sub-fornitura comporta un costo non indifferente di maestranze Ditta e di spese generali.

Tale assorbimento di costi non può essere ignorato nel contesto generale di un Tasso Orario.

Un modo per evidenziare questo assorbimento di costi aziendali è quello di creare un centro di costo fittizio "Ore esterne" su cui imputare i predetti costi in funzione delle ore di lavoro produttivo di sub-fornitura.

Tale metodo porterebbe a depurare i T.O. interni dell'azienda di quei costi afferenti alle ore di sub-fornitura.

In alternativa i sovramenzionati maggiori costi di gestione possono essere caricati sui materiali (v. voce Material Handling) mentre varrà la pena di procedere al computo analitico dei costi orari di M.O. anche presso il subfornitore, specie se il relativo apporto è consistente.

12. Trasferte

In caso di interventi fuori sede vengono riconosciute al personale viaggiante diaria giornaliera ed indennità di trasferta, nella misura risultante dalla contrattazione interna, purchè la stessa sia comparabile con le aliquote previste dal C.N.L..

Si ricorda che diaria giornaliera ed indennità di trasferta non devono essere maggiorate di utile industriale.

A titolo di spese di viaggio viene riconosciuto in generale il biglietto ferroviario in 2^a classe per gli operai ed in 1^a classe per il rimanente personale.

In casi di urgenza, o ove risulti più economico, può venir riconosciuto il viaggio in aereo in classe turistica.

Anche le spese di viaggio non devono essere maggiorate dell'utile industriale.

Il tempo di viaggio deve essere computato in conformità ai valori definiti nell'analisi dei costi orari aziendali se il viaggio ha luogo in orario lavorativo; all'85% della normale quota oraria in tutti gli altri casi, anche se festivi o notturni, secondo quanto previsto dal C.N.L..

13. Assicurazioni

Vanno riconosciute e quindi conteggiate sotto la voce "incidenza oraria spese amministrative e commerciali" (G & A) le assicurazioni su macchinari e immobili industriali (furto, incendio, etc.).

Vanno escluse dal conteggio del costo orario le assicurazioni per materiali introdotti in Ditta in conto commessa (riparazioni, revisioni o modifiche tecniche) in quanto da ritenersi spese sulle relative commesse.

Vanno altresì escluse eventuali assicurazioni "ad personam", se non previste dal C.N.L..

14. Imposte e tasse

Vanno considerate, sotto la voce G & A, solo le imposte e tasse di carattere fondiario e per "servizi resi" (nettezza urbana, in segne, passi carrabili, etc.).

Sono pertanto da escludere dal computo del costo orario le imposte e tasse sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), l'imposta locale sui redditi (ILOR), la cedolare secca etc., in quanto da considerarsi comprese nella voce "utile industriale".

15. Straordinario

Le ore straordinarie vengono calcolate, assieme a quelle ordinarie, nelle ore lavorate nell'anno ed i loro costi sfociano nel costo del lavoro.

I relativi costi "base produttivi" e "improduttivi" sono quindi già comprensivi della voce straordinario.

Pertanto i maggiori costi dello straordinario, sia esso anche festivo o notturno, non vanno ulteriormente riconosciuti, nemmeno in sede di commessa.

16. Costi bancari

I costi bancari comprendono una nutrita gamma di sottovoci normalmente inserite nelle spese generali e amministrative (G & A): essi esigono un'attenta valutazione.

A parere della Commissione sembrerebbe necessario riconoscere i servizi di banca ed i costi bancari relativi a mutui contratti per miglioramenti a strutture (fisse e mobili) aziendali, salvo che non siano già inseriti nelle quote di ammortamento.

Non devono venir conteggiati costi di finanziamento e/o gli interessi passivi per ritardo nei pagamenti riguardanti rapporti con l'Amministrazione Militare, in quanto le normative in vigore consentono acconti e/o anticipi nel corso delle lavorazioni, per cui risulta lecito supporre che gli interessi attivi delle somme anticipate dall'Amministrazione, maturati rispetto ai termini contrattuali di consegna, compendino mediamente eventuali costi di pre-finanziamento bancari e/o gli interessi passivi dovuti ai ritardi di pagamento dei saldi rispetto a detti termini di consegna?

Qualora però i contratti non prevedano anticipazioni ovvero (come nel caso di alcuni contratti pluriennali) essi non siano obiettivamente commisurabili ai relativi costi finanziari, sembra equo riconoscere questi ultimi in percentuale, calcolata in base al prevedibile ritardo medio ponderale dei pagamenti, nonché al tasso annuo d'interesse corrente (vedasi in proposito il para 6 - pag. 15 - del "Metodo e criteri interforze per la determinazione dei costi orari aziendali per ditte specializzate", nonché il para 4.3.11.3 della pubblicazione AA-N-1 di Costarmareo - edizione maggio 1967).

17. Material Handling

Si ricorda alle Commissioni incaricate dell'analisi dei costi aziendali che non tutti i costi a bilancio riconosciuti devono necessariamente essere recuperati sui tassi orari di M.O.: gli oneri specifici dei materiali acquistati dalla Ditta per renderli disponibili alla produzione o al cliente, quali spese d'acquisto, collaudo in entrata, magazzinaggio, controllo di qualità possono, più propriamente, venir recuperati a titolo di mark-up sul costo dei materiali stessi (material handling).

In tal modo, naturalmente, risulterà più contenuto il costo orario della M.O..

MINISTERO DIFESA

VERBALI DI ACCERTAMENTO ED ANALISI DEI COSTI ORARI
DELLA DITTA "BIANCHI" S.p.A. DI ROMA

Parte I - INTRODUZIONEI-1 - Premessa

La sotto-notata Commissione nominata con O.d.G. in data del Ministero Difesa e composta da:

- | | |
|-----|---------------------|
| - X | Presidente |
| - Y | Membro |
| - Z | Membro e Segretario |

si è riunita in giorni diversi presso la sede amministrativa della "BIANCHI" S.p.A. di Roma per procedere, in contraddittorio con i Responsabili della Ditta, all'accertamento del costo orario di mano d'opera.

Sono stati all'uopo messi a disposizione della Commissione i libri contabili della Società relativi al consuntivo dell'esercizio 1976/77 (la contabilità Bianchi va dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo).

La Commissione ha proceduto alla valutazione, controllo e definizione dei procedimenti e criteri tecnico-amministrativi attuati dalla Bianchi e riportati nei libri contabili, visti nei modi di legge.

I risultati di tali esami, condotti secondo la "Guida pratica per analisi dei costi orari presso Ditte specializzate" e relative "Note aggiuntive" (C. LOI, 1977), nonché al "Metodo e criteri" Interforze, sono dettagliati nella presente analisi.

I-2 - Campo di attività della Ditta

La Ditta Bianchi esplica la sua attività nel campo delle telecomunicazioni ed in particolare in quello dell'impiantistica TLC. Progetta ed installa reti telefoniche, sistemi di trasmissione mono e multicanale, stazioni radio trasmettenti di tipo navale (MF, HF, VHF, UHF) per usi militari e mercantili, impianti video a circuito chiuso, batterie di trasformazione, antenne radio TX e RX, sistemi ci - franti telegrafici.

Parte II - SINTESI DEI RISULTATIII-1 - Il costo aziendale 1976/77

Il bilancio 1976/77 della Bianchi S.p.A. suddiviso per le varie voci incidenti (costo diretto, indiretto, di funzionamento aziendale, G & A) ed elaborato in conformità alle pubblicazioni elencate nel precedente punto I-1 è dettagliatamente riportato nell'allegato.

Il quadro riassuntivo è il seguente:

- a) costo orario base medio produttivi (prestazione diretta)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. retribuzione diretta	£/h	2.424 (47%)
2. retribuzione indiretta	£/h	1.238 (24%)
3. oneri prev. e assicurativi	£/h	1.496 (29%)

£/h 5.158

b) incidenza oraria improduttivi (prestazione indiretta)

£/h 1.608

pari al 31,17% del costo orario base produttivi

c) incidenza oraria spese di funzionamento aziendale

£/h 1.427

pari al 27,67% del costo orario base produttivi

d) incidenza oraria spese amministrative e commerciali (G & A)

£/h 617

pari all'11,96% del costo orario base produttivi.

Totale costo medio orario aziendale per l'anno 1976/77:

$$(a + b + c + d) = \underline{\underline{£/h 8.810}}$$

Questo costo è al netto dell'utile aziendale (10%), pari a £/h 881.

Per quanto concerne i costi differenziati per livellò di qualifica, si è rilevato che:

- costo orario "base" operai : £/h 4.304

- costo orario "base" tecnici : £/h 6.096

Essi sono rispettivamente (rapportati al costo base medio aziendale di £/h 5.158) lo 0,8344% e lo 1,1819% per cui:

costo orario operai £/h $(8.810 \times 0,8344) = \underline{\underline{£/h 7.351}}$

costo orario tecnici £/h $(8.810 \times 1,1819) = \underline{\underline{£/h 10.413}}$

II-2 - Material handling

Sul costo dei materiali acquistati dalla Ditta va applicato un mark-up del 5% a titolo di riconoscimento costi di acquisizione, collaudo in entrata e magazzinaggio (material handling). I relativi costi (indiretti) di lavoro sono stati infatti stornati dai costi di M.O. in armonia con gli attuali indirizzi Interforze.

Sul costo dei materiali e dell'handling va poi applicato l'utile industriale (10%).

II-3 - Aggiornamento dei costi orari

Il tasso orario definito al precedente para II-1 scaturisce dal consuntivo 1.5.70 - 30.4.77 ed è pertanto riferibile come baricentro al novembre 1976. Allo scopo di poter tabulare il costo orario applicabile nel 1978 si rende pertanto necessario (in attesa di poter disporre del consuntivo 1.5.77 - 30.4.78) procedere all'aggiornamento del tasso rilevato.

All'uopo la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi fondamentali intervenuti dal novembre 1976 ad oggi:

1.2.77	:	6 punti di contingenza
1.5.77	:	9 punti di contingenza
1.8.77	:	5 punti di contingenza
1.11.77	:	4 punti di contingenza
1.2.78	:	4 punti di contingenza

Per un totale di 28 punti di contingenza, ai quali occorre toglierne 7 a titolo di riduzione per fiscalizzazione degli oneri sociali (A. 10.500 pro-capite a febbraio, pari a 3 punti e lire 14.000 pro-capite a maggio pari a 4 punti).

In conclusione i punti di contingenza da mettere a calcolo sono $28 - 7 = 21$, pari ad un incremento del costo del lavoro del 14,7%:

$$= 21 \times 0,7\% = + 14,7\%$$

Tale incremento va applicato alla sola quota M.O. e cioè al costo diretto ed indiretto di lavoro. La quota di spese di funzionamento aziendale e di spese generali resta confermata in attesa di poter disporre del prossimo consuntivo d'azienda.

Il costo medio orario aziendale aggiornato diviene:

a) <u>costo orario base produttivi</u> :	
£/h (5.158 x 1,147) =	£/h 5.916
b) <u>incid. costo improduttivi</u> :	
£/h (1.608 x 1,147) =	£/h 1.844
c) <u>incid. spese di funz. aziendale</u> :	£/h 1.427
d) <u>incid. G & A</u> :	£/h 617

Totale costo orario medio "ag
giornato" : £/h 9.804

con un incremento effettivo rispetto al costo rilevato al para II-1 dell'11,28%.

Per analogia i costi per livello divengono:

operai : £/h (7.351 x 1,1128 = £/h 8.180)

tecnici : £/h (10.413 x 1,1128 = £/h 11.538)

I costi di cui sopra sono al netto d'utile industriale (10%).

II-4 - Diaria e trasferta

Si è qui tenuto conto dell'attuale normativa interna, stabilita nell'incontro fra la Direzione ed il Consiglio di Fabbrica in data 23.5.1977, nonché degli elementi contabili documentati dalla Società.

L'indennità di diaria (comprensiva di oneri a carico azienda) è di:

£/g 18.000 per operai

£/g 18.000 per tecnici

qualsivoglia sia la sede (fuori provincia) in cui viene svolto il service.

A questa quota serve aggiungere £.600 al giorno in caso di intervento a bordo di UU.NN. o su antenna.

Se il servizio o intervento tecnico è fuori raccordo anulare (S. Alessandro, S.Rosa), ma entro la provincia di Roma, va riconosciuta a titolo di indennità di diaria la cifra di £. 1.550 al giorno. Al proposito si rappresenta che è in corso una contrattazione interna atta a ritoccare tale compenso giornaliero fuori raccordo.

Sono autorizzati al viaggio in 1° classe gli impiegati ed in 2° classe gli operai.

Rimborsi di diaria, indennità di trasferta e biglietti di viaggio non vanno maggiorati di utile aziendale.

Il tempo di viaggio va riconosciuto al costo medio aziendale se lo stesso ha luogo in orario lavorativo; all'85% del costo medio aziendale in tutti gli altri casi anche se notturni o festivi.

II-5 - Conclusioni

La Bianchi è una piccola azienda elettronica che denota un oculato e valido management industriale.

Ottimi gli indici organizzativi e strutturali: il rapporto produttivi/improduttivi (indice di merito produttivo) è 3,21; le ore annue lavorate pro-capite sono 1.805; vi è un solo dirigente su un organico di 46 persone.

Buoni anche gli indici economici e finanziari: il fatturato pro-capite è di 51.493 KL, il conto profitti e perdite è attivo (utile di esercizio di 154.672 KL); la redditività del fatturato è + 0,0698 ($V_n \geq 0,02$).

Roma, 7 aprile 1978

LA COMMISSIONE

Z Z Z

(Membro e Segretario)

Y

(Membro)

X

(Presidente)

Visto Ditta:

Visto D.G.:

ALLEGATOBILANCIO 1976/771. ORE LAVORATE DA PRODUTTIVI ED IMPRODUTTIVI

Dopo aver esaminato e valutato i procedimenti tecnico-amministrativi attuali dalla Ditta, la Commissione ha proceduto alla determinazione dei costi e delle ore impiegate nel corso dell'esercizio 1976/77, tenendo conto dei dati riportati sui libri contabili.

I risultati per l'esercizio 1.5.76 - 30.4.77 sono così compendibili:

- ore totali lavorate	77.784
- ore produttive	59.302
- ore improduttive	18.482

Dal rapporto fra le ore impiegate si ricava l'indidenza degli improduttivi sui produttivi:

percentuale produttivi : $\frac{59.302}{77.784} = 0,7624 = 76,24\%$

percentuale improduttivi : $\frac{18.482}{77.784} = 0,2376 = 23,76\%$

Il rapporto produttivi/improduttivi (indice di merito produttivo) è 3,21.

Le ore medie lavorate per singolo dipendente sono risultate pari a 1805.

2. COSTO DEL LAVORO

La Commissione ha poi esaminato i costi che hanno rappresentato per la Ditta le ore dirette ed indirette lavorate nello esercizio 1976/77 e viste al punto precedente.

Il costo annuo di lavoro è risultato pari a:

£. 444.514.164

A tale costo di lavoro la Commissione ha detratto:

- a) trasferte a commessa (inserite nelle retribuzioni) pari a £. 23.801.656;
- b) £. 15.125.349 di costo del personale da scaricare .H.;
- c) 10% dell'indennità di anzianità e pregressa, pari a £. 4.367.400.

Pertanto il costo annuo di lavoro si riduce a:

£. 401.219.759

Tale cifra rapportata al totale delle ore lavorate esprime il costo unitario dell'ora coincidente con il "costo base":

$$\frac{\pounds.401.219.759}{h\ 77.785} = \pounds/h\ 5.158 \text{ (costo base)}$$

Il costo di lavoro produttivo sarà:

$$\pounds.(5.158 \times 59.302) = \pounds.305.879.716$$

ed in conseguenza quello improduttivo:

$$\pounds.(401.219.759 - 305.879.716) = \pounds.95.340.043.$$

Dal rapporto fra il costo di lavoro improduttivo e le ore produttive, si trova l'indidenza oraria degli improduttivi:

$$\frac{\pounds.95.340.043}{h\ 59.302} = \pounds/h\ 1.608 \text{ (incid. oraria improd.)}$$

Il costo medio orario per la Bianchi, escluse le spese generali e di funzionamento aziendale, risulta pertanto:

$$C_{m1} = \pounds/h\ (5.158 + 1.608) = \pounds/h\ 6.766$$

3: COSTI DI FUNZIONAMENTO AZIENDALE

Hanno gravato nel corso dell'esercizio 1976/77 per un totale di £. 84.613.730, così distribuiti:

a) energia elettrica, acqua, gas	£. 2.733.865
b) carburante	£. 7.116.764
c) cancelleria e stampati	£. 6.142.286
d) manutenzione, pulizie	£.27.756.514
e) viaggi e trasferte (1)	£.18.721.982
f) canoni di locazione	£.10.067.859
g) ammortamenti	£.12.074.460

TOTALE SUB 3 £.84.613.730

N o t a (1) - la quota a bilancio è di £.37.443.964: il 50% è stato però considerato forfettariamente a commessa e pertanto depennato.

L'incidenza oraria delle spese di funzionamento aziendale è:

$$\frac{\pounds.84.613.730}{h\ 59.302} = \pounds/h\ 1.427$$

Esse rappresentano una maggiorazione sul costo diretto di lavoro pari al 27,67%.

4. SPESE GENERALI (G & A)

Hanno gravato nel corso dell'esercizio 1976/77 per un totale di £.36.617.497, così distribuite:

a) postelegrafoniche	£. 10.213.420
b) legali e notarili	£. 201.200
c) consulenze (2)	£. 13.460.115
d) assistenza al personale	£. 1.900.349
e) assicurazioni	£. 4.768.314
f) bollati, imposte	£. 1.111.694
g) associazioni e diverse	£. 2.539.000
h) rappresentanza (3)	£. 2.423.405

TOTALE SUB 4 £. 36.617.497

N o t e: (2) - la quota a bilancio è di £.40380.345. Sono state detratte £.26.920.230 perchè valutate proprie di commesse.

(3) - è stata depennata la cifra di £.1.211.700 imputata a "mance e regalie".

L'incidenza oraria delle spese generali è:

$$\frac{\text{£. } 36.617.497}{\text{h } 59.302} = \text{£/h } 617$$

Esser rappresentano una maggiorazione sul costo diretto di lavoro pari al 11,96%.

5. COSTO MEDIO AZIENDALE "BIANCHI" (1976/77)

Visto quanto precede il costo medio aziendale 1976/77 risulta così composto:

a) costo diretto (base produttivi)	£/h 5.158
b) costo indiretto	£/h 1.608
c) incid. spese di funz. aziendale	£/h 1.427
d) incid. spese generali	£/h 617

Totale costo medio az. £/h 8.810

A questo costo, per passare al "prezzo" orario, occorre aggiungere l'utile industriale (10%), pari a £/h 881.

Allegato C

Dispersione delle ore lavorative - determinazione delle ore lavorative annue pro-capite.

La determinazione delle ore lavorative effettuate nel corso dell'anno oggetto dell'analisi, può essere facilmente fatta ricorrendo alla contabilità della Ditta ed in particolare alle denunce INAIL.

In tal modo si perverrà ad un globale di ore annue lavorate dal personale dell'Azienda sia esso produttivo che improduttivo.

Normalmente il dato così ottenuto rappresenta le ore pagate ma non quelle effettivamente lavorate a causa del fenomeno della dispersione del lavoro, che rappresenta l'incidenza di quei periodi di tempo durante i quali il dipendente viene regolarmente retribuito ma non lavora effettivamente.

Cause di tale dispersione possono essere:

- permessi e riunioni sindacali
- interruzione per mensa turnisti
- addestramento del personale a specializzazioni diverse
- qualificazione o riqualificazione del personale.

Una volta quantificato quanto sopra, si potrà ottenere un totale depurato da tali incidenze che rapportato all'indice di merito produttivi (rapporto tra produttivi ed improduttivi), fornirà il globale annuo delle ore produttive, e le ore produttive annue pro-capite.

Esistono però ulteriori cause di dispersione, peculiari del lavoro produttivo in particolare:

- guasti a macchine o ad impianti
- fermi macchina per manutenzione macchinari, attrezzature, impianti
- mancanza energia

Per la valutazione dell'incidenza di tale dispersione si dovrà procedere ad un'accurata valutazione sia della struttura aziendale che dei motivi che hanno causa-

to tali tempi morti, tenendo ben presente i valori del
l' I_p e delle ore medie annue pro-capite.

Infatti, se possono essere accettabili dei valori più rilevanti di dispersione per le Aziende ad elevato I_p e numero di ore produttive pro-capite, in quanto è presumibile che ad un'elevata produttività corrisponda una maggiore usura dei macchinari e degli impianti ed un maggior supporto di lavoro improduttivo eventualmente svolto in parte anche da operatori produttivi, ciò non può essere accettabile per Ditte con basso I_p e numero di ore annue pro-capite.

Allegato DAMMORTAMENTI

Considerata la costante variabilità dei prezzi e dei capitali fissi impiegati nella produzione, si può ritenere corretto adottare un metodo aderente alla corrente situazione di tempo e di mercato, che tenga adeguato conto delle modificazioni che in tali prezzi si verificano sia in diminuzione che in aumento.

A tal fine le quote dei costi annuali di ammortamento possono correttamente valutarsi con riferimento ai prezzi attualizzati di acquisto dei relativi beni e non solo di quelli originari, come consigliato dal parere n. 896/78 del Consiglio di Stato.

Ad esempio, posto L. 100 il valore iniziale di acquisto di un generico bene, un piano di ammortamento decennale prevederebbe delle quote ordinarie di L. 10 cadauna, qualora non intervengano variazioni sul prezzo di acquisto.

Supponendo che al secondo anno il prezzo di acquisto del bene abbia subito un incremento di X% le quote successive dovranno essere rivalutate in proporzione.

In tal caso dovrà tenersi conto anche dell'eventuale valore residuo del cespite ammortizzato; tale valore, da valutarsi opportunamente caso per caso, o dovrà essere decurtato dal valore iniziale considerandolo quindi alle condizioni economiche di acquisto o dovrà essere oggetto di redevance a favore dell'A.D. attualizzandolo alle condizioni economiche a termine dell'ammortamento.

In ogni caso la Commissione dovrà prescindere da eventuali ammortamenti legati a "politica aziendale", avulsa pertanto da stretti vincoli tecnico produttivi.

BIBLIOGRAFIA

- LO MARTIRE "Rilevazione, calcolo e controllo costi"
Ed. F. Angeli

- COSTARMAEREO "Costo orario per le lavorazioni aerospaziali"
(AA-N-1)

- NAVALCOSTARMI "Analisi dei costi" (NM-STD/3)

- C. LOI "Guida pratica per l'analisi dei costi orari presso Ditte specializzate"

- C. LOI "Note aggiuntive (Principali voci da controllare sul bilancio ed indici aziendali)"

I N D I C E

- 0.1. Scopo della Metodologia
- 0.2. Necessità del controllo dei costi
- 1. Criteri generali
- 2. Generalità sul metodo per la determinazione dei costi orari
- 2.1. Accertamento
- 2.2. Esame e valutazione comparativa
- 2.3. Discussione e concordamento
- 3. Dati caratteristici da prendere a base per l'accertamento e valutazione dei costi orari
- 3.1. Numero di operai produttivi e improduttivi
- 3.2. Ingegneri e Tecnici considerati produttivi
- 3.3. Ore totali annue pro-capite
- 3.4. Rapporto improduttivi/produttivi
- 4. Articolazione del costo orario - criteri di accertamento e valutazione
- 4.1. Costo orario base produttivi
- 4.1.1. Retribuzione diretta
- 4.1.1.1. Retribuzione media effettiva
- 4.1.1.2. Cottimo, premio di produzione o equivalente, incentivo, scatti di anzianità
- 4.1.1.3. Contingenza
- 4.1.2. Retribuzione indiretta
- 4.1.3. Oneri previdenziali ed assistenziali
- 4.2. Incidenza oraria improduttivi
- 4.2.1. Retribuzione diretta, indiretta e oneri della mano d'opera improduttiva
- 4.2.2. Retribuzione diretta, indiretta e oneri degli impiegati
- 4.3. Costo orario base medio ingegneri, tecnici ecc. considerati diretti
- 4.4. Spese generali di funzionamento aziendale
- 4.4.1. Spese di assistenza

- 4.4.2. Consumi e materiali di consumo
- 4.4.3. Ammortamenti
- 4.4.4. Manutenzione
- 4.4.5. Imposte e tasse
- 4.4.6. Assicurazioni
- 4.4.7. Trasporti interni
- 4.4.8. Spese per trasferte e viaggi
- 4.4.9. Spese varie
- 4.4.10. Spese centralizzate
- 4.4.11. Utile, oneri finanziari, oneri contrattuali
 - 4.4.11.1. Utile industriale
 - 4.4.11.2. Oneri finanziari
 - 4.4.11.3. Oneri contrattuali comprendenti tratt
tenuta per mancato deposito cauziona
le, registrazione contratto e impo-
sta sul valore aggiunto
- 5. Concordamento

- ALLEGATI:
- A) Principali voci da controllare a bilancio
 - B) Esempio di accertamento analitico di contabilità industriale:
Ditta Bianchi
 - C) Dispersione delle ore lavorative
- determinazione delle ore lavorative annue pro-capite
 - D) Ammortamenti

ALLEGATO 10
(cfr. Vol. I pag. 99)

MINISTERO DELLA DIFESA

IL MANTENIMENTO DEI MEZZI DELLE FF. AA.

Ottobre 1982

IL MANTENIMENTO DEI MEZZI DELLE FF. AA.I. PREMESSA1. Definizione e finalità del mantenimento

Il mantenimento è il complesso delle attività svolte per garantire, accertare e ripristinare l'idoneità all'impiego di ciascun materiale o mezzo onde assicurarne l'affidabilità prevista e la sicurezza di impiego per tutta la durata della vita ottimale (.).

Tale complesso di attività, che si esplica mediante un sistema di interventi preventivi programmati, correttivi e ispettivi, è disciplinato da una "politica di base" per ciascun parco di materiali che definisce i criteri e le procedure atti a consentirne il corretto sviluppo.

L'affidabilità che ne consegue è la probabilità che i mezzi o i materiali forniscano le normali prestazioni di esercizio, senza anomalie di funzionamento, per un determinato periodo di tempo e di impiego, in determinate condizioni di utilizzazione. Essa è definita in sede di impostazione di progetto nei limiti consentiti dai costi di produzione.

2. Importanza del mantenimento

L'importanza del mantenimento deriva dagli accresciuti costi di acquisizione e dalla complessità degli odierni sistemi d'arma, la cui affidabilità - per quanto elevata - non può mai essere totale. Ne è così conseguita una sempre maggior onerosità, sul piano qualitativo e quantitativo, del mantenimento e la necessità di perseguire una politica atta ad orientare la scelta verso quei sistemi sviluppati secondo modelli idonei a contenere o semplificare le esigenze di manutenzione entro limiti prefissati e accettabili, nonché la necessità di prevedere guasti ai componenti, agli assiemi e sottoassiemi che, qualora non eliminati, comporterebbero gravi riflessi negativi sull'efficienza operativa delle unità.

(.) Vita ottimale: periodo espresso in anni di efficienza tecnica del mezzo e di validità sotto il profilo operativo.

Inoltre, la sua importanza deriva anche dal fatto che il mantenimento incide direttamente sulla " disponibilità operativa " dei mezzi presso le unità d'impiego e che il tempo ad esso devoluto concorre a definire il numero dei mezzi da acquisire per garantire un determinato livello di disponibilità (normalmente coincidente con le dotazioni organiche).

Per ridurre i tempi di manutenzione e accrescere, quindi, la disponibilità operativa dei mezzi (specialmente di quelli più sofisticati), si stanno già affermando nelle FF. AA. tecniche di manutenzione più avanzate di quella preventiva che vanno sotto il nome di " manutenzione sulla condizione " (fondata su rilevamenti ad intervalli regolari sui materiali per accertarne lo stato di efficienza e stabilire quando e come intervenire sugli stessi) e di " manutenzione mediante monitoraggio dello stato di efficienza " (fondata sul continuo controllo dei materiali durante il funzionamento del sistema d'arma su cui essi sono montati, mediante apparecchiature autocontenute nei componenti del sistema da controllare). Entrambe queste tecniche, ma specialmente quella fondata sulla monitorizzazione, offrono il vantaggio di limitare le operazioni di smontaggio alle sole parti su cui occorre intervenire e di contribuire a contenere le esigenze di personale specializzato.

3. Problematiche connesse con il mantenimento

a. Limiti di convenienza economica del mantenimento

L'immissione in servizio di un parco di materiali o di un sistema d'arma comporta, fino al momento della sua radiazione, un costo per il suo mantenimento in efficienza che, unitamente a quello di acquisizione, costituisce il "costo del ciclo di vita" del materiale o del sistema. Le FF. AA., nelle loro valutazioni per l'acquisizione dei materiali o dei nuovi sistemi tengono quindi conto, oltre che delle prestazioni operative a fronte dei costi di acquisizione, anche delle capacità da essi offerte di essere mantenuti in servizio entro termini o limiti di convenienza economica (delle riparazioni) prestabiliti.

Tali limiti vengono definiti in base a criteri di accettabilità economica, con particolare riguardo a:

- costo massimo di ogni singolo intervento atto a riportare il mezzo in condizioni di affidabilità;
- possibilità di raggiungimento della vita ottimale mediante interventi di incidenza percentuale commisurata al costo residuo del mezzo e tale, comunque, da assicurarne la affidabilità.

In sostanza, il limite di convenienza economica degli interventi è proporzionale alla vita residua del mezzo ed allo stato generale d'uso, entro una fascia di valori nell'ambito della quale potrà essere valutato il costo massimo ammissibile in ogni singolo caso concreto. Ciò nonostante, si rendono spesso necessarie deroghe allorchè l'indisponibilità di materiali nuovi operativamente validi, o di fondi per la loro acquisizione, impongono necessariamente il mantenimento in servizio anche di mezzi che hanno superato la vita ottimale " teorica ", oppure che sono stati oggetto di ammodernamento parziale continuativo o globale di mezza vita (attività comune per i sistemi di combattimento dei mezzi aeronavali), con conseguenti interventi al limite antieconomici, ma indispensabili per garantire l'adeguamento qualitativo delle apparecchiature e/o per motivi di sicurezza.

Si stabilisce cioè un circolo vizioso in cui, per il limitato tetto globale delle disponibilità, la necessità di garantire le spese di esercizio indispensabili riduce la capacità di ammodernamento che a sua volta aggrava i problemi di esercizio per l'impossibilità di sostituire i mezzi vetusti. Il tutto in una situazione in cui le esigenze operative non consentono l'eliminazione di mezzi il cui numero - in taluni settori - è largamente inadeguato alle esigenze stesse.

b. Approvvigionamento e gestione dei ricambi

Elemento essenziale del mantenimento è la pronta disponibilità presso i vari livelli di intervento di attrezzature e parti di ricambio, la cui acquisizione deve procedere parallelamente a quella del materiale.

Un'accentuata standardizzazione delle parti di ricambio, dei complessivi e sottocomplessivi, comuni per " famiglie " di materiali, influisce positivamente sul mantenimento, sia per la semplicità delle operazioni, sia per la qualificazione del personale.

L'approvvigionamento delle parti di ricambio è impostato per ciascun articolo di riferimento su base statistica ai vari livelli d'intervento, con il criterio di disporre, in termini di tempo, di una prefissata autonomia.

c. Incidenze dei tempi di mantenimento

La disponibilità di attrezzature, di ricambistica e di personale qualificato, nonchè il livello dell'inefficienza determinano i tempi di mantenimento che in ogni caso non debbono pregiudicare l'operatività dell'Unità. Ciò significa che, qualora tale mantenimento non possa essere effettuato in tempi ragionevoli, il materiale dovrà essere sostituito - quando possibile - con altro da trarsi dalle scorte.

d. Ricorso all'industria civile

L'organizzazione del mantenimento prevede che parte degli interventi caratterizzati da maggiore complessità per livello tecnologico (attrezzature e personale qualificato) vengano devoluti all'industria civile, ove questa sia disponibile ed in grado di garantire il sostegno richiesto.

I costi connessi con l'impianto di linee di riparazione di tale livello, unitamente alle attuali carenze di personale qualificato, sia in area interforze, sia in quella di F. A., rendono sempre più frequente il ricorso a tale procedura, la cui incidenza, per le grandi riparazioni e revisioni, è oggi stimata pari a circa il 40% per l'Esercito, mentre raggiunge valori assai più significativi per la Marina, l'Aeronautica e l'Area Interforze. Peraltro, la stessa base industriale ha difficoltà a prescindere dai maggiori costi vivi connessi con il ricorso ad essa per funzioni di manutenzione - alla fornitura di adeguati e tempestivi servizi per carenza (specie nei casi più impegnativi, e ciò vale soprattutto per la Marina) di qualificato personale e per la scarsa mobilità dello stesso.

II. ORGANIZZAZIONE DEL MANTENIMENTO

In ambito FF. AA., l'organizzazione del mantenimento è costituita dallo insieme delle singole organizzazioni di Forza Armata (Esercito, Marina, Aeronautica) e dall'organizzazione dell'Area Interforze che fa capo a varie Direzioni Generali tecniche, come di seguito delineato.

1. Esercito

a. Generalità

L'organizzazione logistica generale dell'Esercito è in via di trasformazione dal sistema articolato "per materia" (.) a quello

(.) Sistema "per materia": è tale il sistema che articola l'organizzazione logistica secondo i vari materiali (del genio, della Motorizzazione, di Artiglieria) e attribuisce ad ogni servizio l'espletamento di tutte le attività logistiche (rifornimento, riparazione, ecc.).

prevalentemente strutturato per "funzioni" (.) secondo un nuovo modello (Mod. '80) la cui attuazione in via sperimentale è già in atto su tutto il territorio nazionale, nell'attesa dell'approvazione definitiva del Ministro della Difesa. Il nuovo modello persegue la razionalizzazione delle strutture logistiche con particolare riguardo al settore del mantenimento, allo scopo di garantire la massima aderenza alle Unità.

Nell'ambito del nuovo modello, la politica di base del "mantenimento" è di avvalersi di un'organizzazione incentrata sulle Unità dell'Esercito di campagna, sostenuta da quella di carattere territoriale, con il concorso, ove necessario dell'industria civile.

L'Attività di mantenimento si ispira ai criteri di non appesantire le unità di rango inferiore e di garantire la tempestività degli interventi.

Si sviluppa di massima:

- ai minori livelli, mediante la sostituzione di parti o complessivi che non comporti tempi di lavorazione troppo lunghi ed alto grado di specializzazione del personale;
- ai livelli più elevati, mediante l'assorbimento di eccedenze di lavorazioni delle unità dipendenti, interventi a domicilio aventi lo scopo di effettuare nell'ambito delle Unità anche lavorazioni di grado superiore - e la sostituzione di materiali abbisognevole di riparazioni di maggiore entità.

Il corpo normativo della logistica di F.A. è costituito:

- per le linee generali, con particolare riferimento all'impiego operativo, dalla "Pubblicazione 900 della serie dottrinale - Volume III La logistica";
- per gli aspetti gestionali relativi al mantenimento, dalla serie di pubblicazioni ILE / NL "Norme di gestione" dei vari parchi mezzi e materiali;
- per la parte tecnico - funzionale, dalle pubblicazioni emanate dai Comandi dei Corpi Logistici (funzionamento degli organi) e dalle Direzioni Generali, per quanto attiene alle prescrizioni tecniche (impiego e mantenimento).

(.) Sistema "per funzioni": è il sistema che articola l'organizzazione logistica secondo le attività, senza tener conto del tipo del materiale.

b. Articolazione

(1) Sulla base dei criteri sopraindicati, l'attività di mantenimento si attua attraverso la effettuazione di interventi di:

- 1^ categoria (.) : a livello battaglione/gruppo;
- 2^ categoria; a livello Grandi Unità (Brigata / Divisione/C.A.);
- 3^ categoria; a livello territoriale.

Gli interventi di ordine superiore (4^ categoria) fanno capo all'Area tecnico - amministrativa interforze.

E' previsto, inoltre, il ricorso ad organismi di mantenimento NATO (NAMSA) per taluni materiali comuni ai Paesi dell'Alleanza e caratterizzati da limitata entità ed elevata sofisticazione.

(2) La complessità dei moderni sistemi d'arma impone altresì un tipo di organizzazione di supporto caratterizzato da:

- capacità di intervento degli organi di sostegno su tutte le componenti costituenti il sistema (interventi sui 360');
- spinta qualificazione del personale interessato al complesso delle operazioni di mantenimento, differenziata fra i vari livelli d'intervento;
- capacità di sopperire alla rapida obsolescenza dei mezzi ed alla altrettanto rapida dequalificazione del personale interessato al mantenimento.

c. Organi preposti al mantenimento

Al pari delle altre attività logistiche (rifornimento, sgombero, etc.) il mantenimento viene espletato dai vari organi della catena funzionale logistica, sinteticamente costituita da:

(.) Gli interventi sono distinti in categorie in base al tipo ed alla durata delle lavorazioni.

- (1) Organi di comando, che si identificano nei Comandanti e rispettivi comandi, cui risale la responsabilità dell'operatività dell'Unità. Nel campo del mantenimento indirizzano e coordinano l'attività degli organi direttivi dipendenti;
- (2) Organi direttivi, aventi la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento del settore di competenza, in particolare per quanto concerne gli aspetti tecnico - amministrativi della loro attività;
- (3) Organi esecutivi, che provvedono all'esecuzione delle attività logistiche di competenza (1[^], 2[^] e 3[^]) categoria, sulla base delle disposizioni impartite dagli organi direttivi. Essi agiscono ai vari livelli ordinativi cui corrispondono altrettanti anelli della catena funzionale logistica. In particolare (elenco in annesso 1):

/AN. 1

- 1° anello logistico: è costituito dalle unità a livello battaglione/gruppo, che svolgono attività manutentoria di 1[^] categoria nell'ambito del proprio organo logistico (pl. / sz. RR (.)) abilitato ad effettuare interventi preventivi e correttivi che si estrinsecano, rispettivamente, in manutenzioni specializzate e riparazioni di guasti accidentali fino ad un massimo di 24 ore lavorative;
- 2° anello logistico: è costituito dalle G. U. (B., D., C. A.) che svolgono attività manutentoria di 2[^] categoria tramite i btg. logistici mediante interventi che possono essere:
 - . preventivi (" controlli di affidabilità ", tesi a verificare l'efficienza dei mezzi e delle loro componenti principali);
 - . correttivi (eliminazione di anomalie di funzionamento con il ricorso, ove possibile, alle sostituzioni di complessivi).

Il limite di ore lavorative consentito per ogni intervento su ciascun mezzo è di 50 ore elevabile - ove necessario - fino a 75.

(.) plotone/ sezione Riparazione e Recuperi.

Per i velivoli dell'Aviazione Leggera dell'Esercito, il 2° grado è individuabile negli interventi effettuati presso i Reparti Riparazioni A. L. E. ;

- 3° anello logistico: è costituito da organi territoriali alle dipendenze dei Comandi di Regione che svolgono attività manutentoria di 3° categoria.

Tali interventi sono devoluti alle Officine Riparazioni Esercito, alle direzioni Lavori Genio Militare, al Laboratorio Pontieri di Piacenza con la Sz. Staccata di Mestre che opera a favore dei btg. lagunari.

Mentre, per quanto di interesse, le Direzioni del Genio Militare operano esclusivamente nel campo infrastrutturale (compresi gli impianti fissi di telecomunicazione) mediante contratti ad impresa, alle O. R. E. sono devoluti gli interventi riparatori su tutti i materiali in dotazione alla F. A. ad esclusione del naviglio.

Data però la particolare conformazione delle O. R. E. e la carenza di personale specializzato, la gran parte degli interventi di 3° grado è commissionata dalle O. R. E. stesse a ditte civili.

I limiti di ore lavorative consentite per ogni intervento su ciascun mezzo è di 250-400 ore, a seconda del tipo di materiale, elevabili del 20%.

Gli interventi di 4° grado risalgono all'area tecnico - industriale della Difesa e si riferiscono essenzialmente alle attività di controllo tecnico ed alle grandi riparazioni ed alle revisioni generali, i cui programmi sono definiti dall'ISPEL dell'Esercito sulla base delle direttive del Capo di SME.

d. Personale logistico

Nell'ambito del mantenimento, l'obiettivo consiste nel garantire l'adeguata disponibilità di quadri qualificati e di personale specializzato.

Tale condizione non sempre è pienamente soddisfatta, stante la limitata disponibilità in senso assoluto di talune specializzazioni pregiate nonchè il forzato impiego di una aliquota di detto personale in mansioni diverse, ma fondamentali per la sopravvivenza delle Unità.

Ciò fa sì che - all'atto dell'introduzione di nuovi sistemi d'arma - non sempre sia immediatamente disponibile tutto il personale specializzato per assicurare, anche a domicilio, la assistenza tecnica nelle operazioni di manutenzione e nella diagnostica dei guasti.

e. Situazione impianti ed infrastrutture

La permanenza nei parchi di mezzi vetusti che hanno superato la vita ottimale impone la presenza di impianti e di attrezzature a loro volta superati.

Allo stesso modo l'introduzione dei nuovi sistemi d'arma impone - oltre all'adeguamento degli impianti e delle attrezzature - quello delle infrastrutture, sia per le condizioni di lavoro, sia per la protezione del personale, sia per la conservazione del materiale sottoposto ad operazioni di mantenimento.

In generale l'adeguamento delle infrastrutture comporta un onere tanto maggiore quanto più elevato è il livello d'intervento. Pertanto, mentre la situazione ai due livelli inferiori può essere considerata pienamente accettabile - a prescindere da pochi casi contingenti in via di risoluzione - quella del 3° grado logistico presenta carenze più rilevanti.

2. MARINA

a. Generalità

La componente operativa della Marina comprende mezzi navali, elicotteri e velivoli per il pattugliamento antisommergibili. Poichè questi ultimi, per quanto si riferisce al mantenimento, fanno parte dei mezzi assegnati alla responsabilità dell'Aeronautica, l'organizzazione logistica specifica della Marina è quindi rivolta alle attività connesse con i primi due gruppi di materiali.

Peraltro, in conseguenza del fatto che le unità navali e gli elicotteri hanno caratteristiche costruttive, tecniche e d'impiego del tutto differenti, il rispettivo mantenimento è basato su criteri diversi e strutture organizzative completamente separate.

Le norme che regolano la struttura organizzativa della F.A. sono contenute in varie pubblicazioni redatte a cura dello S. M. M. e degli Enti preposti al controllo dell'efficienza dei mezzi aeronavali. L'elenco di tali pubblicazioni è riportato in annesso 2. /AN. 2

b. Articolazione

Un fattore fondamentale che influenza l'organizzazione generale del mantenimento nell'ambito della F. A. è costituito dalla dimensione delle unità navali che rende più difficoltoso il processo di razionalizzazione delle attività concernenti la manutenzione dei sottosistemi complessi che li compongono (piattaforma e sistema di combattimento) aventi caratteristiche tecnologiche ed esigenze manutentive notevolmente differenti.

Per gli elicotteri, il problema è meno complesso in quanto si tratta prevalentemente di eseguire operazioni programmate nel tempo in funzione dell'attività di volo svolta.

Tuttavia, per unicità di indirizzo su cui basare l'organizzazione esecutiva, anche nella Marina, le attività connesse con il mantenimento dei vari mezzi sono classificate in livelli, e precisamente:

(1) componente navale:

- manutenzioni di 1° livello: hanno periodicità inferiore al trimestre, sono eseguite a bordo (sia alla banchina che in navigazione) dal personale di bordo, con i normali mezzi di bordo. Non hanno alcun riflesso sulla disponibilità dell'unità;
- manutenzioni di 2° livello: hanno periodicità superiore al trimestre ma inferiore ad un anno, sono eseguite a bordo alla banchina dal personale di bordo (eventualmente con l'ausilio di particolari strumentazioni) e comportano la sostituzione di parti e/o l'impiego di materiali di consumo. Non hanno alcun riflesso sulla disponibilità dell'unità;
- manutenzioni di 3° livello: hanno periodicità annuale o superiore (stabilita in funzione del raggiungimento di un determinato numero di ore di funzionamento o della riduzione di efficienza al di sotto di determinati livelli), sono eseguite prevalentemente a terra con personale e mezzi arsenalizi o dell'industria privata e prevedono non solo la sostituzione di elementi semplici e/o complessi con altri già disponibili ma anche il ripristino delle parti sostituite. Possono influenzare la disponibilità dell'unità;

- manutenzioni di 4° livello: hanno le stesse caratteristiche delle precedenti e, in aggiunta:
 - . possono richiedere l'invio dei materiali interessati presso Ditte specializzate o l'intervento diretto, a bordo o in Arsenale, delle stesse;
 - . possono prevedere, sugli elementi complessi, operazioni di ripristino delle condizioni di funzionamento alla situazione di macchinario nuovo.

La succitata classificazione evidenzia due distinte aree di intervento per la manutenzione preventiva.

La prima, relativa al 1° e 2° livello, di stretta pertinenza del personale di bordo, che si avvale di materiali prelevati dalle dotazioni dell'Unità e che segue un sistema programmato di prove e controlli periodici atti ad individuare e prevenire avarie incipienti (.).

La seconda, relativa al 3° e 4° livello, affidata all'intervento degli Arsenali e dell'industria privata, secondo una programmazione pluriennale ed annuale flessibile e continuamente aggiornata in funzione delle scadenze tecniche, delle esigenze operative, delle risorse finanziarie e della potenzialità dei mezzi a disposizione.

Per quanto invece si riferisce alle esigenze di manutenzione correttiva, in relazione alla sua natura occasionale non determinabile a priori, le caratteristiche dell'intervento vengono stabilite in funzione delle specifiche esigenze e si sovrappongono all'attività programmata secondo il rispettivo grado di priorità;

./..

-
- (.) La manutenzione preventiva è realizzata secondo il sistema PMP (Pianificazione della Manutenzione Preventiva), un complesso ed articolato metodo mutuato dal PMS americano ed applicato a tutte le apparecchiature di Bordo. Tale sistema coinvolge le ditte costruttrici, gli organi centrali e periferici responsabili del mantenimento e le Unità navali in una serie di attività strettamente correlate riguardanti la compilazione della documentazione tecnica, la gestione ed il controllo della struttura e l'esecuzione delle manutenzioni vere e proprie.

(2) componente elicotteristica (.):

- manutenzioni di 1° livello che comprendono:
 - . operazioni relative alle ispezioni pre - volo ed alle manutenzioni mensili (ispezione di funzionamento);
 - . operazioni di lavori occasionali per le quali non è richiesta una particolare attrezzatura;
 - . applicazione di modifiche e/o controlli tecnici eseguibili con il minor numero possibile di attrezzature e di uomini;
 - . attività eseguite a bordo per gli elicotteri imbarcati e presso i "Gruppi elicotteri " per quelli a terra;

- manutenzioni di 2° livello che comprendono:
 - . operazioni di manutenzione preventiva, che richiedono attrezzature più sofisticate e un maggior grado di specializzazione del personale, quali le ispezioni intermedie ogni quattro mesi, le ispezioni maggiori ogni otto mesi, le ispezioni maggiori rinforzate ogni ventiquattro mesi;
 - . operazioni relative a lavori occasionali che richiedono attrezzature maggiori e personale più qualificato;
 - . operazioni relative a modifiche che comportino lavori strutturali e tali da richiedere personale e attrezzature maggiori;
 - . interventi occasionali che, oltre a quanto sopra, richiedono particolari banchi di prova per la individuazione delle avarie;
 - . attività eseguite solo a terra presso i Gruppi, per tutti gli elicotteri;

(.) Gli elicotteri della Marina militare sono basati a terra e a bordo delle Unità Navali.

Gli elicotteri basati a terra sono organizzati in Cinque "Gruppi Elicotteri" dislocati su eliporti sedi di "Stazioni Elicotteri M. M. ".

Gli Elicotteri assegnati alle Unità Navali rimangono in carico contabile ad un gruppo Elicotteri ma dipendono organicamente dal Comando della Nave.

- manutenzioni di 3° livello che comprendono:
 - . operazioni di revisione generale ogni otto anni e operazioni relative a tutti gli interventi sull'elicottero e sui suoi componenti previsti dalla Ditta costruttrice;
 - . attività eseguita a terra presso le Stazioni Elicotteri o in Ditta per tutti gli Elicotteri.

L'Organizzazione per il mantenimento degli Elicotteri non si avvale di Stabilimenti di lavoro dell'area industriale della Difesa. In relazione alla compattezza del mezzo e alla sua relativamente modesta complessità, essa è in grado infatti di provvedere, nell'ambito della propria struttura tecnica costituita solo da personale militare, a tutte le esigenze di manutenzione, ad eccezione dei lavori di 3° livello ai componenti dinamici che vengono svolti dall'industria privata.

c. Organi preposti al mantenimento (annesso 3)

/AN. 3

(1) Componente navale

Prendendo a riferimento le due differenti aree di responsabilità concernenti i quattro livelli di manutenzione, sono individuate le due seguenti catene di gestione dell'attività:

- per il 1° e 2° livello:
 - . SMM/ UFF. COORD. TECNICO EFFICIENZA NAVIGLIO (organo di comando);
 - . Comando dell'Unità (organo direttivo);
 - . Capo servizio specialistico di bordo (organo direttivo);
 - . Servizi specialistici di bordo (organi esecutivi).

Inoltre gli Arsenali Maggiori di Taranto e La Spezia contribuiscono alle esigenze di manutenzione, soprattutto correttiva, dei mezzi navali in attività operativa, con le Officine di Pronto Intervento (U. P. I.) costituite prevalentemente da personale militare;

- per il 3° e 4° livello: la catena di gestione delle manutenzioni fa capo a Navalcostarmi.

(2) Componente elicotteristica

La struttura organizzativa responsabile del mantenimento degli elicotteri è la seguente:

- SMM/6° Reparto (organo di comando);
- Comandi Stazioni Elicotteri e Comandi delle Unità (organi direttivi);
- Unità navali e Gruppi a terra (organi esecutivi di 1° livello);
- Gruppi a terra (organi esecutivi di 2° livello);
- Stazioni Elicotteri e Industria Privata (organi esecutivi di 3° livello).

I compiti essenziali del personale delle Unità navali e dei Gruppi Elicotteri per l'esecuzione delle manutenzioni di 1° e 2° livello sono quelli indicati nelle schede di manutenzione preventiva relative a ciascuna apparecchiatura componente il mezzo. Per quanto attiene alle manutenzioni di 3° livello svolte presso le Stazioni Elicotteri, esse sostanzialmente riguardano:

- la revisione della maggior parte degli apparati elettronici installati sull'elicottero;
- l'esecuzione di interventi su parti statiche dell'elicottero che richiedono particolari lavorazioni strutturali;
- il controllo non distruttivo su alcuni pezzi previsti dalle norme in vigore per determinarne lo stato di efficienza;
- l'analisi spettrometrica periodica degli olii per diagnosticare preventivamente alcuni tipi di avarie o estendere l'intervallo di tempo tra una manutenzione e l'altra.

d. Personale logistico(1) Componente navale

Il personale di bordo, per quanto attiene alle manutenzioni preventive di 1° e 2° livello - normalmente di modesta complessità e comunque costituite da una successione di operazioni elementari dettagliatamente descritte nelle schede del PMP - è in media sufficientemente adeguato per numero e qualità ai compiti che gli sono assegnati.

La situazione diventa invece critica quando riferita alle esigenze di manutenzione correttiva in mare, durante la quale può verificarsi che le necessità prioritarie di svolgere una determinata funzione per motivi di sicurezza (sopravvivere, navigare) o per motivi operativi (comunicare, localizzare, combattere) rendano indispensabile eseguire degli interventi di manutenzione anche complessi e di livello superiore al 2°

In tali circostanze esistono difficoltà, spesso gravi, per garantire il tempestivo ripristino dell'efficienza.

Ciò a causa della sensibile carenza di specialisti tecnici esistente in particolare nei gradi intermedi della categoria dei Sottufficiali - ricollegabile al fenomeno degli esodi, particolarmente diffuso tra tecnici di elevata qualificazione professionale - che obbliga sempre più a ricorrere, per completare gli organici di bordo, al personale di leva il quale, pur possedendo nella maggioranza dei casi un buon livello di preparazione di base, non dispone del tempo necessario per approfondire le conoscenze ed acquisire una adeguata esperienza sulle apparecchiature cui è destinato.

Il problema citato, peculiare dei mezzi navali, è ulteriormente complicato da quello più generalizzato dal rapido sviluppo della tecnologia che impone una continua attività di aggiornamento tecnico e specializzazione settoriale, per ottenere le quali devono essere svolti corsi di qualificazione sia presso le Ditte costruttrici (in concomitanza con l'acquisizione delle apparecchiature) sia presso gli organi istruzionali militari con ulteriore inevitabile aggravio di tutte le problematiche concernenti l'impiego del personale.

(2) Componente elicotteristica

Il personale tecnico elicotterista è costituito da soli militari volontari che dopo lungo e accurato addestramento si qualificano specialisti di elicottero. Ciò va messo in relazione al tipo di organizzazione manutentiva attuata che, come già detto, tende a coprire il maggior numero di esigenze nell'ambito della stessa struttura elicotteristica.

La situazione, anche a causa delle caratteristiche del mezzo che riducono i problemi di manutenzione correttiva, è pertanto da considerarsi di massima soddisfacente.

e. Situazione impianti e infrastrutture

Può ritenersi soddisfacente quella connessa con l'attività di manutenzione che si svolge nell'ambito dell'area operativa della F.A.. Presenta, invece, notevoli carenze la situazione nell'Area Interforze sia per la complessità e la mole degli organismi di lavoro sia per la vetustà di molti impianti e attrezzature.

3. AERONAUTICA

a. Generalità

L'organizzazione logistica dell'Aeronautica, con particolare riferimento al mantenimento, è la risultante di una costante ricerca per armonizzare due opposte esigenze: la "dispersione operativa" dei sistemi d'arma che porta alla necessità di garantire il supporto quanto più prossimo ad essi e la "concentrazione dei mezzi tecnici" che è imposta dalla necessità di ridurre e/o contenere i costi sia di investimento sia di esercizio.

Tale organizzazione è ispirata ai seguenti criteri:

- (1) assicurare un minimo di autonomia a livello di utente (Gruppo di volo e Unità corrispondenti, Missili o telecomunicazioni) per operazioni, programmate e non, e/o di rilevanza anche sostanziale ma eseguibili in tempi e con mezzi contenuti. Tali operazioni sono strettamente connesse con l'esecuzione dell'attività operativa e non richiedono organismi particolarmente specializzati;
- (2) assicurare un adeguato grado di autonomia a livello Enti e/o Reparti (Stormo, Aerobrigata), ove necessario e conveniente, per le operazioni, programmate e non, di minor rilevanza e di elevata o media periodicità e/o di rilevanza anche sostanziale, ma eseguibili in tempi operativi definiti, anch'esse connesse con una certa immediatezza con l'esecuzione dell'attività. Tali operazioni richiedono organismi con particolare grado di specializzazione;
- (3) assicurare un adeguato grado di sopravvivenza della F.A., mediante autonomia nelle operazioni, programmate e non, di una certa rilevanza qualitativa che non incidono immediatamente sull'esecuzione dell'attività; ciò in quanto condotte su sistemi d'arma soggetti ad immobilizzazioni particolari, quindi non impiegabili, sia per limiti tecnici sia per avarie importanti. Tali operazioni, data la loro importanza qualitativa, richiedono organismi altamente specializzati;
- (4) demandare, a livello industriale nazionale e/o internazionale, le attività connesse con le grandi riparazioni o revisioni generali e quelle per le esigenze proprie del rifornimento dei materiali di qualsiasi natura per tutto l'arco di vita del sistema d'arma interessato.

L'immediatezza delle esigenze operative da soddisfare, nonché l'importanza qualitativa delle operazioni connesse con dette esigenze, determinano la necessità di inquadrare la funzione tecnica in quattro aree, di cui le prime tre connesse con le attività proprie della manutenzione e la quarta connessa con l'attività propria dell'industria di produzione.

Il corpo normativo da cui trae origine l'organizzazione logistica di F.A. è il seguente:

- D. P. R. 18 novembre 1965, n. 1477;
- Documento SMA/LOG 401/76 (SEGRETO);
- Documento SMA/LOG 403/76 (RISERVATO);
- Documento SMA/LOG 406/77 (RISERVATO).

o. Articolazione

In funzione di quanto sopra esposto, il soddisfacimento delle esigenze operative ha portato alla necessità di suddividere l'intera funzione tecnica della manutenzione in quattro livelli.

I primi tre si identificano con le capacità di esecuzione delle operazioni di manutenzione, che possono essere selezionate in funzione di:

- tempi operativi prefissati;
- grado di profondità dell'intervento richiesto.

Il quarto livello si identifica con l'attività di produzione per il soddisfacimento delle esigenze di rifornimento connesse con i livelli di manutenzione.

Nel dettaglio, all'interno di ciascun livello, vengono svolte le seguenti operazioni:

- 1° livello tecnico: interventi della durata non superiore alla giornata lavorativa ed il cui grado di profondità, a titolo esemplificativo nell'ambito dei settori fondamentali del velivolo (cellula, impiantistica, propulsione ed avionica), non vada oltre la sostituzione di sottosistemi cellula, complessivi di impianti, motore e scatole nere;
- 2° livello tecnico: interventi della durata non superiore ai 30 giorni ed il cui grado di profondità, a titolo esemplificativo nell'ambito dei vari settori del velivolo, non vada oltre le ispezioni intermedie programmate, e che consentano la sostituzione di particolari, moduli, accessori, sottosistemi;

- 3° livello tecnico: interventi della durata non superiore a 60 giorni ed il cui grado di profondità giunga fino alla revisione e/o riparazione mediante la sostituzione di particolari e componenti;
- 4° livello tecnico: interventi della durata pari ai tempi di produzione e che comportino attività di rigenerazione, totale o parziale, legate ad attrezzature proprie della catena di produzione.

Per il raggiungimento di un ottimale livello di autonomia manutentiva, il 1° e 2° livello tecnico è svolto da enti tecnici di F. A., mentre il 3° livello può essere devoluto all'industria, fermo restando il concetto che tale livello deve essere perseguito e raggiunto in F. A. ogni qualvolta, verificato sotto il criterio del costo / efficacia, tale soluzione sia da ricercare per l'efficacia della stessa. L'adozione di livelli superiori di autonomia, oltre che rispondere al criterio della convenienza economica e funzionale, deve anche tener conto di esigenze esterne alla F. A. per non soffocare altri interessi il cui danneggiamento potrebbe ripercuotersi sulla F. A. stessa.

Pertanto, il 4° livello tecnico, a causa degli elevatissimi costi di gestione, deve essere assicurato al di fuori della F. A..

Attualmente l'Aeronautica possiede le capacità di 1° e 2° livello tecnico per la totalità dei sistemi d'arma in sua dotazione, ha raggiunto il 3° livello tecnico per il 50% della linea dei velivoli antisommersibili tipo Atlantic e si sta predisponendo per l'effettuazione di tale livello per il velivolo TORNADO.

Per gli altri sistemi d'arma, in linea o di futura acquisizione, ha elaborato un piano la cui realizzazione è decisamente condizionata dalle vicissitudini che travagliano l'approvazione del d. d. l. sulla ristrutturazione dell'area industriale della Difesa, cui si accennerà più avanti.

c. Organi preposti al mantenimento

I livelli ordinativi preposti a tale funzione sono tre: centrale, territoriale e periferico. In particolare:

- livello centrale:
 - . Stato Maggiore Aeronautica (SMA): elabora le direttive di pianificazione e programmazione delle esigenze tecnico-logistiche in funzione delle attività addestrative, coordinandone e controllandone l'esecuzione;

- . Ispettorato Logistico (IL): elabora i programmi annuali di scalamento e di manutenzione di 2°, 3° e 4° livello tecnico, assegnandoli al livello territoriale e periferico e rappresentando agli enti tecnici amministrativi della Difesa (DD. GG.) le esigenze da soddisfare in ambito industriale. Infine coordina e controlla la corretta esecuzione dei programmi a livello territoriale e periferico;
- livello territoriale: è costituito dalla Regione Aerea (RA) la quale elabora i provvedimenti organizzativi nell'area del supporto per l'attuazione dei programmi fissati dal livello centrale, controllandone l'esecuzione. Inoltre coordina e controlla l'utilizzazione dei velivoli da parte dei reparti dipendenti in funzione dello scalamento nazionale a fronte dell'attività di volo assegnata;
- livello periferico: è costituito dagli organi esecutivi di 1°, 2° e 3° livello tecnico, e precisamente (vds. elenco in annesso 4):

/AN. 4

- . 1° livello : Sezioni tecniche (S. T.).

Sono preposte alle lavorazioni di 1° livello e sono solitamente costituite nell'ambito del Gruppo di volo, distacco o sezione. Hanno una consistenza organica dell'ordine orientativo di 50 uomini che rispondono al Comando di Gruppo per gli aspetti operativi ed alla direzione del Centro di Manutenzione (CM) per gli aspetti funzionali nell'applicazione delle normative emesse per la manutenzione di 1° livello;

- . 2° livello: Centri di Manutenzione - Gruppi efficienza velivoli (CM/GEV).

Sono preposti alle lavorazioni di 2° livello tecnico e sono solitamente costituiti nell'ambito di un reparto (Stor~~mo~~). Hanno una consistenza organica dell'ordine orientativo delle 200/300 persone in funzione del tipo di sistema di arma. Rispondono al Comando di reparto per gli aspetti operativi e, per quanto riguarda gli aspetti funzionali, direttamente all'Ispettorato Logistico (IL), e eventualmente tramite il CMP corrispondente, qualora costituito;

- . 3° livello: Centri di Manutenzione Principali (CMP).

Sono preposti alle lavorazioni di 3° livello e sono sempre costituiti per una o più linee di aeromobili a meno di casi in cui sia stata operata delega all'industria. Hanno una consi

stenza organica dell'ordine delle 400 persone che rispondono per gli aspetti funzionali, nell'applicazione delle normative emesse per la manutenzione di 3° livello, all'Ispettorato Logistico (IL).

Gli interventi di 4° livello tecnico sono effettuati dall'industria (nazionale e/o internazionale). Tuttavia, in particolari casi, a fronte dell'onere tecnico - finanziario per acquisire in F. A. le totali capacità lavorative di manutenzione dei mezzi e dei materiali in dotazione, sono state devolute alla industria anche lavorazioni di manutenzione di 3° livello tecnico.

d. Personale logistico

Il mantenimento in efficienza di sistemi d'arma sempre più sofisticati e costosi comporta e comporterà la necessità di poter disporre di personale tecnico sempre più qualitativamente preparato. Ciò determina, fra l'altro, l'insorgere dei seguenti problemi:

- la necessità da parte della F. A. di compiere un urgente e continuo sforzo addestrativo per preparare personale tecnico altamente specializzato da impiegare in campi manutentivi molto qualificati;
- un'esodo prematuro e spesso non prevedibile del predetto personale che, a causa dell'elevata qualifica, è attratto da settori produttivi esterni alle FF. AA., che offrono condizioni economiche più favorevoli.

Ciò comporta difficoltà, che non possono essere previste, nella formazione dei quadri necessari a far fronte, nei tempi stabiliti dalla normativa in vigore, alle esigenze manutentive.

Inoltre, non devono essere sottovalutate le difficoltà che crea alla F. A. la limitata mobilità del personale in conseguenza dei problemi, soprattutto di natura logistica (carenza di alloggi, ecc.) che da essa derivano.

e. Situazione impianti e infrastrutture

L'introduzione di nuovi sistemi d'arma, dotati di filosofie di manutenzione aggiornate ai concetti precedentemente descritti, comporta la necessità di un concomitante aggiornamento e potenziamento, soprattutto qualitativo, delle infrastrutture dedicate alla logistica manutentiva.

Si può pertanto affermare che la situazione degli impianti e delle infrastrutture dedicate alla manutenzione non è mai statica, ma in continua evoluzione.

Ciò richiede costanti e cospicui investimenti nel campo degli impianti e delle infrastrutture.

A titolo di esempio nel corso del 1982, dei fondi stanziati dall'A.M. per le infrastrutture, circa il 45% è stato devoluto all'aggiornamento ed al potenziamento delle infrastrutture tecnico - logistiche necessarie alla manutenzione di nuovi sistemi d'arma introdotti in linea (Tornado, MB, 339).

4. AREA INTERFORZE

a. Generalità:

L'area interforze, denominata anche area industriale della Difesa, è quella che provvede alle attività logistiche di 4° grado per tutte le FF. AA. e, nella fattispecie, alle riparazioni e manutenzioni di grande rilevanza dei vari materiali (ciò non esclude, peraltro, che in tale area si svolgano anche altri gradi di attività per particolari tipi di materiali).

Essa fa capo alle Direzioni Generali tecniche (vds. organigramma in annesso 5), i cui Direttori Generali dipendono dal Ministro per la Difesa e le cui attribuzioni sono fissate nel D. P. R. 18 novembre 1965, n. 1478 (annesso 6). /AN. 5 /AN. 6

Su di esse esercita azione di coordinamento il Segretario Generale del Ministero della Difesa per quanto attiene agli "affari di maggiore importanza", quali: la programmazione delle spese, l'organizzazione e l'ordinamento, le relazioni con gli Stati Maggiori, ecc.

Si tratta di un complesso industriale che nel passato (ultimo periodo pre - bellico e bellico) è stato in grado di soddisfare in gran parte le esigenze di studio, sviluppo e produzione delle FF. AA. (in particolare dell'Esercito e della Marina) e che è ora costituito da 39 Enti dislocati su tutto il territorio nazionale, dei quali 25 svolgono attività di mantenimento. Tutti sono caratterizzati da gravi carenze nel settore del personale, delle infrastrutture e degli impianti.

Le norme che presiedono alla loro organizzazione e gestione, nonché ai loro rapporti con l'industria privata, sono contenute nel D. P. R. 5 giugno 1976, n. 1077 "Regolamento per gli Stabilimenti e Arsenali militari a carattere industriale".

b. Compiti:

A fattori comune per tutti gli Enti, a prescindere dalla loro dipendenza, i compiti a suo tempo loro affidati sono i seguenti (D. P. R. 18 novembre 1965, n. 1481):

- produzione di mezzi e materiali;
- riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
- conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;
- studio, esperienze e realizzazione di prototipi;
- formazione e aggiornamento, ai diversi livelli e per specialità, del personale tecnico dipendente.

Negli anni, si è verificato un lento ma progressivo decadimento della capacità produttiva globale degli stabilimenti ed arsenali militari, attribuibile principalmente a due fattori:

- impoverimento delle loro disponibilità di personale e invecchiamento delle infrastrutture e degli impianti;
- consolidamento di un'industria bellica nazionale di ragguardevoli proporzioni ed efficienza.

Di conseguenza la loro attività di " produzione di mezzi e materiali" si è andata riducendo sensibilmente, pur rimanendo sempre di competenza per quei materiali che - per ridotto quantitativo o difficoltà di industrializzazione - non trovano collocazione presso l'industria nazionale, nonché in funzione calmieratrice e addestrativa del personale con impianti pilota, mentre è diventato preminente il loro ruolo nelle riparazioni, nei controlli e collaudi connessi con le commesse esterne, nella definizione e gestione dei relativi contratti, ecc.. Pertanto, sulla base di tale realtà, i compiti specifici ora affidati a tali Enti, ciascuno per la parte di competenza, sono stabiliti dai Decreti Ministeriali del 29 dicembre 1977 e del 13 dicembre 1979 (annesso 7) i quali pongono /AN. 7 come prima loro attribuzione il mantenimento.

c. Organi preposti al mantenimento

In annesso 8 sono riportati gli organi esecutivi dell'area in - /AN. 8 terforze preposti al mantenimento e le rispettive Direzioni Generali da cui essi dipendono (Terrarmimuni, Navalcostarmi, Motordife e Geniodife).

L'annesso riporta anche le Direzioni Generali che, pur non avendo stabilimenti di lavoro alle proprie dipendenze (Co-starmaereo, Telecomdife, Commidife e Difesan), operano nel settore del mantenimento dei materiali di competenza per quanto concerne l'attività contrattuale, di controllo e collaudo connessa con le numerose commesse esterne, la normativa tecnica e l'approvvigionamento delle parti di ricambio per le esigenze di lavoro esterne e di rifornimento.

d. Situazione del personale, degli impianti e delle infrastrutture.

La funzionalità tecnica degli organi esecutivi di cui sopra è subordinata al conseguimento di un armonico equilibrio delle sue componenti essenziali:

- personale (militare, impiegatizio e operaio);
- impianti, macchinari e attrezzature;
- infrastrutture.

E' sufficiente che una di dette componenti risulti carente perchè sia vanificato qualsiasi risultato conseguito negli altri campi.

Oggi la situazione presso tali enti può essere così sintetizzata:

(1) PERSONALE

- Ufficiali dei servizi tecnici: carenze medie pari al 10% circa rispetto agli organici in vigore (di sopravvivenza) e al 40% circa rispetto alle effettive esigenze.
- Impiegati: carenze medie pari al 36% circa rispetto agli organici in vigore (di sopravvivenza) e al 51% circa rispetto alle effettive esigenze;
- Operai: carenze medie pari al 18% circa rispetto agli organici in vigore e al 22% circa rispetto alle effettive esigenze.

I recenti provvedimenti istitutivi dei corsi AA.OO. e le conseguenti assunzioni risolveranno, in una certa misura, il problema settoriale della potenzialità del servizio lavorazioni. Peraltro, creeranno nella maggior parte degli Enti il problema dello squilibrio tra capacità "direzionale" e quella delle maestranze operaie.

Il blocco delle assunzioni del personale impiegatizio, infatti, non solo ha reso precarie le possibilità di realizzare nei complessi industriali una valida e razionale organizzazione del lavoro, ma, in taluni casi, ha determinato situazioni di carenza tali da pregiudicare la loro sopravvivenza.

(2) IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

Il quadro presenta notevoli motivi di preoccupazione.

L'assenza, da tempo, di significativi stanziamenti destinati all'ammodernamento e al potenziamento ha determinato una situazione di progressivo invecchiamento dei macchinari e delle attrezzature, mentre, per contro, lo sviluppo dei nuovi materiali sempre più sofisticati e di nuove tecniche imporrebbe un notevole sforzo per l'adeguamento che consentirebbe, tra l'altro, di conseguire termini economici più vantaggiosi.

Ne vengono, pertanto, a soffrire le attività di lavorazione, sperimentali, di controllo e collaudo, non solo sotto il profilo quantitativo ma anche sotto quello qualitativo, senza tenere conto che in molti casi si rende necessario il ricorso a Enti esterni.

(3) INFRASTRUTTURE

I 25 Enti preposti al mantenimento sono costituiti, in gran parte da complessi infrastrutturali di notevole rilevanza che richiedono onerosi provvedimenti per:

- il mantenimento;
- l'adeguamento alle norme ENPI;
- l'ammodernamento.

Anche in questo settore le scarse disponibilità sono state quasi integralmente destinate all'adeguamento alle norme ENPI, che indubbiamente riveste carattere prioritario.

Ma, nella considerazione che nella maggior parte dei casi si tratta di complessi ormai vetusti, ideati e realizzati prima del 2° Conflitto Mondiale, è evidente che la funzionalità degli stessi è andata degradando e richiede quindi interventi significativi che fino ad ora non è stato possibile attuare.

e. Attività svolta

- (1) L'attività degli Stabilimenti e Arsenali militari è stabilita nei programmi annuali di lavoro che discendono dalle esigenze formulate dai singoli Stati Maggiori di F. A. . Essa configura lo stato economico - produttivo di tali Enti di lavoro che va però inquadrato nelle condizioni di operatività precedentemente delineate.

Occorre in proposito tener presente che essi operano per soddisfare esigenze aventi carattere di assoluta necessità per le FF. AA. . Ne deriva, quindi, che una valutazione in termini puramente economici della loro "produttività" globale ha rilevanza evidentemente subordinata a tale fondamentale funzione e che ha senso solo se di ciò si tiene correttamente conto.

Tali attività, che in buona parte sono commissionate all'industria privata (approvvigionamento parti di ricambio e materiali di consumo, revisioni generali, grandi manutenzioni, ecc.) e ad agenzie internazionali appositamente costituite per il supporto logistico riguardante materiali comuni ai Paesi dell'Alleanza e caratterizzati da limitata entità numerica ed elevata sofisticazione, riguardano il soddisfacimento delle esigenze di 4° grado (e in taluni settori anche quelle di 2° e di 3° grado) e hanno comportato - per le Direzioni Generali che dispongono di organi esecutivi in proprio - finanziamenti per un importo complessivo - nel 1981 - di circa 160 miliardi (impegno di spesa per il 1982, circa 200 miliardi).

- (2) Come è stato accennato, vi sono inoltre Direzioni Generali tecniche operanti nel campo del mantenimento che non hanno propri organi esecutivi. Esse hanno finanziato e portato a compimento commesse affidate all'industria privata per un importo complessivo - nel 1981 - di circa 325 miliardi (impegno di spesa per il 1982, circa 390 miliardi).

III. PROVVEDIMENTI MIGLIORATIVI1. Organizzazione logistica del mantenimento negli anni '80.

L'organizzazione logistica del mantenimento negli anni '80 delle tre FF. AA. è rivolta essenzialmente al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. Esercito: acquisire pienamente e consolidare le capacità d'intervento del sistema articolato per "funzioni";

la cui attuazione è ora in atto in via sperimentale;

- b. Marina: migliorare la funzionalità e il rendimento delle strutture minime indispensabili ad assicurare il sup porto tecnico alle unità;
- c. Aeronautica: acquisire una più ampia capacità manutentiva di 3° livello tecnico, ora prevalentemente assi curata dall'industria.

Il conseguimento di tali obiettivi potrà contribuire a razionalizzare e accrescere le capacità specifiche del sistema ora in atto.

2. Ristrutturazione dell'area industriale della Difesa.

Al livello dell'Area Interforze, il miglioramento dell'organizzazione delineata è stato impostato sin dal 1979. All'epoca, infatti, la 4^a Commissione permanente del Senato, considerata la necessità di rendere più efficienti e produttivi gli Stabilimenti e Arsenali militari, impegnava il Governo, che accettava, a predisporre un piano pluriennale nel particolare settore.

Tale piano è stato concretato in un d. d. l. comprendente i provvedimenti da attuare in un periodo di 5 - 8 anni nel campo infrastrutturale, impiantistico e del personale, per un onere complessivo di 1050 miliardi (di cui 840 per le in frastrutture, gli impianti, la qualificazione e riqualificazione del personale civile e 210 miliardi per l'assunzione di 2846 impiegati). In pratica, l'A. D. si proponeva di conseguire i due seguenti obiettivi:

- primo, ammodernare 36 organismi di lavoro (di cui 25 preposti al mantenimento), realizzare uno Stabile - mento Armamenti Pesanti e Sistemi d'Arma (SAPSA) a 360' per la revisione integrale dei mezzi corazzati e dei sistemi d'arma, procedere all'assunzione dei ci - tati 2846 impiegati;
- secondo, realizzare 11 Centri Principali di Manutenzio ne per le revisioni e riparazioni di 3° livello tecnico dell'A. M. .

Recentemente, peraltro, tale d. d. l. ha incontrato difficoltà nel suo iter in quanto i Ministeri concertanti (Tesoro, Bilancio e Funzione Pubblica) hanno espresso, seppure con varie sfumature, parere non favorevole al suo ulteriore corso.

In considerazione di ciò e tenuto conto della congiuntura economica del Paese e dei suoi prevedibili sviluppi a breve e medio termine - che non consentono di ritenere di sicura attuazione il riordinamento configurato - l'A. D. sta ora studiando una soluzione alternativa più adeguata alla prevedibile realtà futura.

3. Unificazione delle Direzioni Generali

Un problema connesso con una migliore organizzazione e funzionamento del mantenimento dei mezzi e dei materiali è quello della unificazione di talune Direzioni Generali.

Con il decreto delegato 18 novembre 1965 n. 1478 si è provveduto ad istituire, per la Marina e per l'Aeronautica, due Direzioni Generali (quella delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Navali e quella delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali) che, seppure a carattere interforze, di fatto operano per il soddisfacimento delle esigenze di specifico interesse delle due Forze Armate.

Per l'Esercito, invece, le attività relative ai "materiali d'armamento" risultano a tutt'oggi regolamentate da una struttura ripartita e diversificata che interessa tre diverse Direzioni Generali (Direzione Generale delle Armi, delle Munizioni e degli Armamenti Terrestri, Direzione Generale della Motorizzazione e dei Combustibili e Direzione Generale dei Lavori del Demanio e dei Materiali del Genio).

Il d. d. l. 2941, di iniziativa governativa, " Modificazioni del D. P. R. 18.11.1965 n. 1478 concernente la riorganizzazione degli Uffici Centrali del Ministero della Difesa" prevede la concentrazione in una sola Direzione Generale degli Armamenti Terrestri, delle attività dirigenziali inerenti a tutti i materiali relativi all'armamento dell'Esercito, compresi i mezzi della motorizzazione e quelli del Genio che fanno parte dell'armamento e dell'esplosivistica.

Il provvedimento, già approvato dal Senato, è, dal 19.1.1982, presso la Commissione Difesa della Camera.

4. Contrattualistica

Gli attuali iter tecnico- contrattuali (tempo medio necessario circa 10 mesi) penalizzano sensibilmente la corretta attuazione dei programmi annuali di mantenimento, per cui si ritiene assolutamente indispensabile:

- l'aumento dei limiti di spesa;
- una maggiore possibilità di ricorso a più rapide forme contrattuali;
- più adeguate norme per gli acconti e la revisione prezzi;
- una riduzione degli organi consultivi cui adire.

Significativi miglioramenti potrebbero comunque essere conseguiti con la rapida approvazione:

- della p. d. l. 1606 di iniziativa dei deputati SCOVACRICCHI e MATTEOTTI recante " Norme per l'estensione ai militari titolari di organismi provvisti di autonomia amministrativa delle norme previste per i paritetici organi della dirigenza civile " (art. 13 del D. P. R. 748/72);
- del d. d. l. 1837 di iniziativa dei senatori ORIANA e FALLUCCHI recante " Norme per l'aggiornamento dei limiti di spesa per il ricorso alle procedure in economia previste dai D. P. R. n. 1076 e 1077 del 1976 in materia di regolamenti per l'amministrazione degli Enti delle tre Forze Armate e degli Stabilimenti ed Arsenali Militari a carattere industriale";
- dello schema di d. d. l. predisposto dal Ministero del Tesoro per una particolare disciplina per l'acquisizione di prodotti ad alto contenuto tecnologico - che consentirebbe all'A. D. di procedere a trattativa privata per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione;
- dello schema di d. d. l. predisposto dal Ministero del Tesoro, fin dal 1977, nell'intento di conferire organicità alla materia in argomento di interesse di tutte le Amministrazioni dello Stato, sul cui testo - in atto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - la Difesa ha formulato proposte di modifiche.

A N N E S S I

ANNESSO 1

ESERCITO - ORGANI ESECUTIVI PREPOSTI AL MANTENIMENTO

O M E S S O

trattandosi di documento classificato

R I S E R V A T O

MARINA MILITAREELENCO DELLE PUBBLICAZIONI CHE CONTENGONO LE NORMEPER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI MEZZI1. COMPONENTE NAVALE

- SMM 3 (NON CLASSIFICATO)
- SMM 10 (RISERVATISSIMO)
- SMM 40 (USO ESCLUSIVO D'UFFICIO)
- CIRCOLARE SMM 683 (RISERVATISSIMO)
- GN -001-2 (RISERVATO)
- EL 001 (RISERVATO)
- MAR 001 (RISERVATO)
- IOC 002 (RISERVATISSIMO)
- ART 002 (RISERVATO)
- GE 004 (RISERVATISSIMO)
- TLC 001 (RISERVATISSIMO)
- AST 002 (RISERVATISSIMO)

2. COMPONENTE ELICOTTERISTICA

- Norme tecniche E.li (NON CLASSIFICATO)
- ELIC 002 (RISERVATISSIMO)
- ELIC 003 (RISERVATISSIMO)
- NAV - 05 - A097 (NON CLASSIFICATO)
- AR - 1H - AB 212 AS-2 (NON CLASSIFICATO)
- AR - 1H - AB 212 AS-3 (NON CLASSIFICATO)
- AR - 2T - PTGT - 6 - 2 (NON CLASSIFICATO)

ANNESSO 3

MARINA - ORGANI ESECUTIVI PREPOSTI AL MANTENIMENTO

O M E S S O

trattandosi di documento classificato

R I S E R V A T O

ANNESSO 4

AERONAUTICA - ORGANI ESECUTIVI PREPOSTI AL MANTENIMENTO

O M E S S O


trattandosi di documento classificato

R I S E R V A T O

ANNESSE 5

MINISTERO DIFESA

ORDINAMENTO STABILITO CON I DECRETI DELEGATI 18 NOVEMBRE 1965, n. 1477 e n. 1478



- Dipendenza
- Coordinamento Cap. S.M.
- Coordinamento Tecnico Amministrativo
- - - - Disposizioni per attuazione programmi di F.A.

ANNESSO 6**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1478.**

*(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1966).
Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I**ORGANIZZAZIONE GENERALE****Art. 1**

L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è la seguente:

Gabinetto del Ministro;

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Ufficio del Segretario generale;

Uffici centrali:

Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;

Ufficio centrale per gli allestimenti militari;
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;

Direzioni generali:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;
Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;
Direzione generale per il personale militare della Marina;
Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;
Direzione generale per gli impiegati civili;
Direzione generale per gli operai;
Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;
Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;
Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;
Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;
Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
Direzione generale di commissariato;
Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio;
Direzione generale della sanità militare;
Direzione generale delle pensioni;
Direzione generale delle provvidenze per il personale;
Direzione generale del contenzioso;
Direzione generale dei servizi generali.

CAPO II

GABINETTO, SEGRETERIE PARTICOLARI
E ORGANI DI COORDINAMENTO

Art. 2

Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione:
un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio;
un segretario particolare;

non più di cinque ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto, di cui soltanto due di grado superiore a tenente colonnello o di qualifica superiore a quelle corrispondenti degli impiegati civili;

non più di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

non più di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia.

In caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati al Gabinetto del Ministro non più di tre ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa. I distacchi devono essere autorizzati con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

Art. 3

Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per la difesa hanno la seguente composizione:

un segretario particolare;

non più di due ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello o impiegati delle carriere direttiva e di concetto con qualifica non superiore a quella corrispondente al grado di tenente colonnello;

non più di due sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

non più di tre sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia.

Non sono ammessi distacchi di impiegati, sotto qualsiasi forma, alle dipendenze dei Sottosegretari di Stato.

Art. 4

Il segretario generale del Ministero della difesa è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa, e dipende direttamente dal Ministro; è scelto fra i generali e gli ammiragli in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a quelli di generale di Corpo d'armata, di ammiraglio di Squadra e di generale di Squadra aerea.

Il segretario generale:

dà concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal **Ministro** nel campo tecnico-amministrativo;

coordina gli affari di maggiore importanza delle Direzioni generali e degli Uffici centrali;

dispone di un ufficio composto di:

un capo ufficio, ufficiale generale o ammiraglio, appartenente a forza armata diversa da quella del segretario generale;

un segretario;

non più di quindici ufficiali appartenenti alle tre forze armate o impiegati delle carriere direttiva e di concetto;

non più di ventiquattro sottufficiali appartenenti alle tre forze armate o impiegati della carriera esecutiva, per il servizio di archivio e di copia.

Art. 5

Nell'ufficio del segretario generale possono essere addetti ai servizi degli archivi riservati, nei limiti organici indicati nel precedente articolo 4, anche ufficiali di grado non superiore a quello di capitano, appartenenti al ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito o al ruolo del Corpo equipaggi militari marittimi o al ruolo servizi della Aeronautica.

Art. 6

Al personale compreso negli organici degli uffici indicati ai precedenti articoli 2 e 3 compete l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni.

Art. 7

Gli uffici centrali di cui al precedente art. 1 dipendono direttamente dal **Ministro** e di essi si avvale il segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4.

Ai predetti uffici centrali sono preposti impiegati con la qualifica di direttore centrale o ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente.

Le suddette funzioni sono conferite agli ufficiali con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa.

Art. 8

L'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione provvede:

- a predisporre gli atti per i rapporti con il Parlamento;
- alla elaborazione e alla formulazione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari interessanti l'Amministrazione della difesa e all'esame di quelli predisposti da altre Amministrazioni dello Stato;
- alla predisposizione ed alle altre incombenze per l'emanazione dei decreti presidenziali e ministeriali che non rientrano nella specifica competenza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali;
- alla redazione delle pubblicazioni ufficiali periodiche di competenza;
- alla risoluzione di questioni di massima sulla interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di legge vigenti;
- ad assistere, nel campo giuridico, gli Stati Maggiori e gli organi centrali del Ministero.

Art. 9

L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede:

- alla formulazione dello schema del preventivo di spesa e alle relative proposte di varianti, nonchè all'esame e alla valutazione del bilancio consuntivo;
- all'attribuzione dei fondi stanziati, nel quadro delle direttive ricevute, ai competenti uffici della Difesa;
- ad eseguire studi, d'intesa con gli altri uffici del Ministero, in materia di trattamenti economici del personale dipendente dal Ministero della difesa;
- a svolgere attività di consulenza finanziaria, economica e sulla gestione dei fondi;
- a promuovere direttive di carattere generale in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;
- a svolgere attività di carattere amministrativo e finanziario in merito alla cooperazione internazionale.

Art. 10

L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica:

soprintende agli studi sulla razionalizzazione delle strutture amministrative e sulla semplificazione delle procedure; ne coordina la realizzazione;

soprintende agli studi sulla meccanizzazione dei servizi tecnico-amministrativi e ne coordina la realizzazione;

raccoglie, elabora e pone a disposizione degli altri organi centrali dati statistici relativi a funzioni amministrative.

Art. 11

L'Ufficio centrale per gli allestimenti militari provvede:

a raccogliere e ad elaborare dati e notizie riflettenti la capacità produttiva nazionale e a calcolare le scorte nazionali di materie prime, promuovendone la costituzione, sentiti gli altri Ministeri interessati;

ad effettuare studi, progetti e proposte per la mobilitazione industriale nazionale, per l'incremento della produzione nazionale nei settori che interessano le forze armate e per l'attività degli stabilimenti e degli arsenali militari ai fini delle esigenze civili;

alla tenuta dell'albo unico dei fornitori del Ministero della difesa e alla tutela dei brevetti di interesse militare;

alla tenuta e all'aggiornamento della situazione dei materiali delle forze armate e al coordinamento dell'attività di classificazione, standardizzazione e codificazione dei materiali.

Art. 12

L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative provvede:

al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

ai rapporti con il Ministero del tesoro per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo.

CAPO III
DIREZIONI GENERALI
ED ALTRI ORGANI MINISTERIALI

Art. 13

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Esercito;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 14

La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento dei sottufficiali, nonchè dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 15

La Direzione generale per il personale militare della Marina provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari volontari del Corpo equipaggi militari marittimi;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali e militari del Corpo equipaggi militari marittimi, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare della Marina;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 16

La Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica provvede alla trattazione delle materie relative:

al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria dell'Aeronautica;

allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Aeronautica, nonchè al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore;

alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Aeronautica;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 17

La Direzione generale per gli impiegati civili provvede alla trattazione delle materie relative all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli impiegati civili della Difesa e dei professori delle Accademie e Istituti militari, nonchè dei magistrati militari e degli ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare. Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al personale anzidetto, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 18

La Direzione generale per gli operai provvede alla trattazione delle materie relative:

all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento d'intesa con le direzioni generali competenti per ramo di servizio, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli operai della difesa;

agli allievi operai.

Provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 19

La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede:

all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

alla militarizzazione e alla mobilitazione civile;

alla trattazione delle materie relative al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale militare della Croce Rossa Italiana;

alla trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'Oro;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 20

La Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri soprintende:

alle seguenti attività pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali di

artiglieria e ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 21

La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali nonchè per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature ed i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 22

La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, nonché i materiali di aviolancio;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 23

La Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni soprintende, salvo le attribuzioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace:

alle seguenti attività pertinenti agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 24

La Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati ed anfibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e ai lubrificanti:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 25

La Direzione generale di commissariato soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;
emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 26

La Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio soprintende:

alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo (ordinarie e speciali);

alle seguenti attività pertinenti ai materiali del genio:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre:

alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

alla trattazione di ogni questione attinente alle servitù e ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari;

alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate nel presente articolo, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 27

La Direzione generale della sanità militare soprintende:

all'attività sanitaria militare;

alle seguenti attività pertinenti ai materiali sanitari e farmaceutici:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1925, n. 2440.

Art. 28

Lo studio e lo sviluppo tecnico delle armi, dei mezzi e dei materiali da parte delle Direzioni generali di cui agli articoli dal 20 al 27 devono essere effettuati in collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori interessati; restano ferme le attribuzioni di carattere logistico devolute ai capi di Stato Maggiore di forza armata per quanto attiene le materie di competenza delle Direzioni generali predette.

Art. 29

La Direzione generale delle pensioni provvede alle attività concernenti:

il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché la indennità « una tantum » e l'indennizzo privilegiato aeronautico, spettanti al personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa;

il riscatto e il riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

l'autorizzazione del pagamento di indennità connesse al trattamento di quiescenza;

il pagamento degli assegni connessi alle ricompense al valor militare e delle pensioni spettanti agli insigniti dell'Ordine Militare d'Italia;

i progetti per il calcolo dell'assegno integratore in aggiunta alle pensioni di guerra e i progetti di liquidazione delle indennità di buona uscita.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 30

La Direzione generale delle provvidenze per il personale soprintende:

alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonchè delle famiglie del personale stesso;

alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonchè a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 31

La Direzione generale del contenzioso provvede:

alla trattazione del contenzioso speciale in materia di leva;

alla istruttoria ed alle altre incombenze relative ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

alla raccolta ed alla elaborazione degli elementi necessari per la trattazione dei ricorsi giurisdizionali per i giudizi che comunque interessano l'Amministrazione della difesa, instaurati davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa ed ai collegi arbitrali;

alla stipulazione degli atti di transazione a seguito degli accordi intervenuti durante lo svolgimento del giudizio;

all'azione di competenza dell'Amministrazione nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa;

alla liquidazione degli indennizzi e dei risarcimenti di danni nelle materie di competenza nonchè delle spese di liti;

alla trattazione di pratiche inerenti ai sinistri e agli infortuni, compresa la stipulazione di transazioni intese a prevenire le liti.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 32

La Direzione generale dei servizi generali soprintende:

agli affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali;

alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri;

ai servizi poligrafici ed ai servizi generali, determinati con decreto del Ministro, relativi al funzionamento degli organi centrali della difesa;

agli archivi generali.

Provvede inoltre alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti le forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi centrali ed a quelle connesse ai trasporti.

La Direzione generale provvede infine all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle predette attività, nonchè di quelli relativi alle spese generali per gli Enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le tre forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonchè alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 33

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri può provvedere, su delega del Ministro per la difesa, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza con facoltà analoghe a quelle dei direttori generali.

Art. 34

E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, un Raggruppamento autonomo comandato da un

ufficiale con grado di generale di brigata o corrispondente, con i seguenti compiti:

inquadramento dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica comunque impiegati presso il Ministero della difesa e presso gli Stati Maggiori;

inquadramento dei reparti automobilistici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati per le esigenze del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori.

Art. 35

E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, l'Ufficio amministrazioni speciali che provvede alla corresponsione degli assegni ai personali militari dipendenti dall'Amministrazione centrale della difesa o che si trovino in speciali posizioni in Italia o all'estero e che non abbiano un proprio centro amministrativo, nonchè alle operazioni amministrative e contabili affidate dal Ministro all'ufficio stesso.

Art. 36

L'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dalla data stabilita dal Ministro per la difesa ai sensi dell'art. 40, conserva la sola competenza a carattere operativo per le esigenze militari e civili nel campo della assistenza al volo e per la difesa aerea ed è posto alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Le attuali attribuzioni tecnico-amministrative dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, strettamente connesse all'attività delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, sono trasferite alla Direzione generale competente per materia, con le modalità indicate nel citato art. 40.

Art. 37

L'Ispettorato del servizio veterinario, dalla data e con le modalità stabilite dal Ministro per la difesa ai sensi dell'art. 40, passa alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito conservando le attuali attribuzioni, salvo quelle d'ordine amministrativo che vengono trasferite alle Direzioni generali competenti per materia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

Entro la data del 1° aprile 1966:

il Gabinetto del Ministro e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato assumono rispettivamente la composizione di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto;

è istituita la carica di segretario generale del Ministero della difesa con il relativo ufficio di cui all'art. 4;

sono costituiti l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, l'Ufficio centrale per gli allestimenti militari e l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Entro la stessa data di cui al comma precedente sono soppressi:

l'Ufficio leggi e decreti costituito presso il Gabinetto a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;

le cariche di segretario generale per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo, con i relativi uffici;

gli uffici costituiti presso ciascuna forza armata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, per il coordinamento dei servizi di bilancio e amministrativi;

il Comitato per la formazione del bilancio di cui al terzo comma dello art. 5 del predetto decreto legislativo.

Sotto la stessa data sono trasferite agli uffici di cui al primo comma del presente articolo le attività ad essi devolute dal presente decreto ed attualmente svolte da altri uffici del Ministero.

Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le date di decorrenza delle trasformazioni, istituzioni e soppressioni di cariche ed uffici previste dai precedenti commi, nonchè l'ordinamento dell'ufficio del segretario generale e degli uffici centrali di cui al primo comma.

Art. 39

A decorrere dalla data di cui al precedente art. 38 la lettera c) del secondo comma dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente la istituzione del Consiglio superiore delle forze armate, è sostituita dalla seguente:

«c) il segretario generale del Ministero della difesa, il quale può farsi rappresentare da un generale o da un ammiraglio addetto al suo ufficio».

Art. 40

Nel termine massimo del 31 dicembre 1966 saranno costituite le Direzioni generali indicate all'art. 1, il Raggruppamento autonomo di cui all'art. 34 e l'ufficio di cui all'art. 35.

La data di costituzione, l'ordinamento interno delle Direzioni generali e degli Enti predetti nonché la ripartizione dei rispettivi compiti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, da emanare almeno novanta giorni prima delle date di costituzione e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nei decreti di cui al comma precedente sarà disposta altresì la soppressione delle direzioni generali e degli altri uffici e comandi che attualmente svolgono compiti devoluti dal presente decreto ai costituendi organi.

Art. 41

Alla data in cui sarà completata l'organizzazione indicata nell'art. 1, i Consigli di amministrazione degli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno sostituiti da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e composto: dal segretario generale o, in sua assenza, dal capo del suo ufficio; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate; dagli ufficiali o impiegati che hanno l'effettiva direzione delle direzioni generali e degli uffici centrali; da due rappresentanti del personale.

In assenza del Ministro o del Sottosegretario delegato la presidenza del Consiglio è assunta dal segretario generale; in assenza anche del segretario generale, dal direttore generale più anziano.

Art. 42

Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e la data prevista dal precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli im-

impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica saranno integrati dal segretario generale, o in sua assenza dal capo del suo ufficio, e dagli ufficiali e impiegati civili che hanno l'effettiva direzione degli uffici centrali e delle direzioni generali che risulteranno costituite alla data di riunione del Consiglio di amministrazione.

Art. 43

Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale per gli impiegati civili, i Consigli di amministrazione per il personale ausiliario, operanti presso le direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata, saranno sostituiti da un unico Consiglio di amministrazione con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 44

Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale degli operai, è istituito, presso il Ministero della difesa, il Consiglio di amministrazione per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

Il Consiglio è composto: dal capo del personale degli operai che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I quattro membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

Art. 45

Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 33 e quella prevista dal precedente articolo, rimarranno in funzione per il rispettivo personale operaio gli attuali Consigli di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 46

Alla data in cui saranno costituite, ai sensi dell'art. 40, le Direzioni generali per gli impiegati civili e per gli operai, le Commissioni di disciplina operanti presso le Direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata saranno sostituite da un'unica Commissione di disciplina con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 148 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

Art. 47

Alla data in cui sarà costituita la Direzione generale dei servizi generali, le Commissioni per l'eliminazione degli atti di archivio operanti presso le direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata, saranno sostituite da un'unica Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio, con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 69 del regolamento sugli archivi di Stato, approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e successive modificazioni.

Art. 48

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto o, comunque, con esse incompatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965.

SARAGAT

MORO - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966.

Atti del Governo, registro n. 199, n. 71 - VILLA.

Art. 2.

I compiti specifici affidati agli stabilimenti e arsenali militari, ciascuno per la parte di competenza, sono i seguenti:

- a) ricostruzione, revisione generale, manutenzione a carattere periodico o occasionale, dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione alle Forze armate;
- b) costruzione, allestimento, produzione di materiali, di mezzi, di equipaggiamenti e delle relative parti componenti, di parti di ricambio o di rispetto, di materiali per le dotazioni nonché di attrezzature e di impianti per le lavorazioni, per i collaudi e per le riparazioni;
- c) verifica, manutenzione, ripristino e distribuzione dei materiali di scorta o di dotazione;
- d) trasformazione, modifica, aggiornamento dei materiali dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione alle Forze armate;
- e) recupero, demolizione e alienazione dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti dismessi dalle Forze armate;
- f) supporto tecnico-logistico a favore di unità, enti, distaccamenti e reparti utilizzatori dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti;
- g) studio, definizione, progettazione, sviluppo, allestimento di prototipi e sperimentazione di nuovi materiali, mezzi ed equipaggiamenti in conformità ai requisiti fissati dalle Forze armate;
- h) attività contrattuale derivante dal conferimento di commesse alla industria privata per la fornitura di beni e servizi destinati a soddisfare le esigenze dello stabilimento o arsenale, in attuazione dei suoi programmi di lavoro, o in attuazione di programmi fissati dalla Direzione generale competente;
- i) elaborazione delle condizioni tecnico-contrattuali e della normativa per il controllo delle lavorazioni, per il controllo di qualità, per il collaudo dei beni e servizi commissionati all'industria privata;
- l) controllo e collaudo dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti per assicurare la qualità del prodotto e la rispondenza contrattuale dei beni e servizi commissionati all'industria privata;
- m) analisi dei costi profferiti dall'industria privata e valutazione tecnico-economica delle offerte anche ai fini di intraprendere azione calmieratrice dei costi di mercato;
- n) elaborazione della normativa tecnica per la fabbricazione, la distribuzione, l'impiego, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione alle Forze armate;

N. III. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale 29 dicembre 1977. — Compiti specifici affidati agli stabilimenti e arsenali militari dipendenti dalle Direzioni generali competenti per materia del Ministero della Difesa. — (Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, concernente riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1977, concernente approvazione del regolamento, per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale;

Decreta:

Art. I.

Gli stabilimenti e arsenali militari sono organismi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della Difesa e perseguono le seguenti finalità:

- a) assicurare l'efficienza e l'affidabilità dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione alle Forze armate;
 - b) concorrere all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti occorrenti alle Forze armate;
 - c) provvedere alla definizione, progettazione, sviluppo, realizzazione e sperimentazione di nuovi materiali, di nuovi mezzi e di nuovi equipaggiamenti, in conformità dei requisiti fissati dalle Forze armate;
 - d) provvedere alla produzione, costruzione, allestimenti di materiali, di mezzi ed equipaggiamenti occorrenti alle Forze armate;
 - e) assicurare la « qualità » del prodotto e la rispondenza contrattuale dei beni e servizi commissionati all'industria privata;
 - f) svolgere azione calmieratrice in rapporto alla fornitura di beni e servizi commissionati all'industria privata, sia come concreta possibilità di valutare i costi della produzione, sia come valida alternativa di produzione degli stessi nell'ambito dell'organizzazione industriale della Difesa.
- Gli stabilimenti e gli arsenali militari dipendono dalle Direzioni generali competenti per materia del Ministero della Difesa.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

446

DISPENSA 6ª — CIRCOLARE

- o) raccolta ed aggiornamento della documentazione tecnica relativa ai materiali, ai mezzi ed equipaggiamenti acquisiti dalle Forze armate;
- p) formazione ed aggiornamento tecnico del personale militare e civile della Difesa;
- q) attività lavorative e prestiti di mezzi e materiali per conto di Amministrazioni pubbliche e privati committenti, nonché di Stati esteri e di Organizzazioni internazionali.

Art. 3.

Il numero, la denominazione, la categoria, la dipendenza, i materiali di competenza ed i compiti specifici degli stabilimenti e arsenali militari e delle rispettive sezioni staccate sono quelli previsti dalle tabelle A, B, C, D, E, F, e G annesse al presente decreto.

Art. 4.

Con successivo decreto saranno stabiliti l'ordinamento e la ripartizione interna di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, e dell'articolo 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, e saranno indicati i Comandi territoriali ai quali sarà demandata l'alta vigilanza e il potere disciplinare su ciascuno stabilimento e arsenale militare, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 dicembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1978

Registro n. 5, Difesa, foglio n. 64

TABELLA A

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Arsenale Esercito (1) con:	Piacenza	media potenzialità	mortai, artiglierie di ogni calibro, rampe missilistiche, relativi accessori, attrezzature di riparazione e collaudo, parti di ricambio	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
— Sezione Staccata Arsenale Esercito (2)	Torino	piccola potenzialità	accessori del servizio di artiglieria	h, l, n, o
Arsenale Esercito (3)	Napoli	piccola potenzialità	mortai, artiglierie di ogni calibro, relativi accessori, attrezzature di riparazione e di collaudo, parti di ricambio	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
Stabilimento militare armamento leggero (4)	Terni	media potenzialità	armi portatili individuali e di reparto, normali, automatiche e semi-automatiche fino al calibro 20 mm., relativi accessori, attrezzature di riparazioni e di collaudo, parti di ricambio	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p

- (1) Si identifica con l'esistente « Arsenale Esercito » di Piacenza.
- (2) Per riorganizzazione della esistente « Sezione Arsenale Esercito » di Torino.
- (3) Si identifica con la esistente « Sezione Arsenale Esercito » di Napoli.
- (4) Si identifica con la esistente « Fabbrica di Armi Esercito » di Terni.

DISPENSA 6ª — CIRCOLARE 111

447

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TABELLA A

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
— Sezione Staccata (5)	Gardone Val Trompia	piccola potenzialità	armi portatili individuali e di reparto, normali, automatiche e semi-automatiche fino al calibro 20 mm., relativi accessori, attrezzature di riparazione e di collaudo, parti di ricambio	h, l, n, o
Stabilimento militare materiali elettronici e di precisione (6) con:	Roma	media potenzialità	materiali elettronici, esclusi quelli riguardanti le telecomunicazioni anche se inclusi nei sistemi di arma; materiali ottico-meccanici, elettromeccanici e meccanici di precisione: elettrogeneratori campali e di altri materiali elettromeccanici; relativi accessori, attrezzature di riparazione e di collaudo; parti di ricambio	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
— Sezione Staccata - ottico meccanica (7)	Roma	piccola potenzialità	materiali ottico-meccanici e materiali di precisione	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
Stabilimento militare materiali delle trasmissioni (8)	Roma	media potenzialità	materiali delle trasmissioni campali, relativi accessori, attrezzature di riparazione, parti di ricambio	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p

(5) Si identifica con la esistente « Sezione Fabbrica Armi » di Gardone Val Trompia.

(6) Si identifica con l'esistente « Laboratorio Precisione Esercito » di Roma.

(7) Si identifica con la esistente « Sezione Staccata Laboratorio di Precisione » di Roma.

(8) Si identifica con l'esistente « 21° Stabilimento Trasmissioni » di Roma.

segue TABELLA A

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Stabilimento militare materiali Difesa NBC (9)	Roma	media potenzialità	attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti per la protezione N.B.C.; mezzi ed attrezzature per la rilevazione N.B.C.; materiali per la bonifica N.B.C.; materiali per addestramento, accessori, attrezzature di controllo e riparazione, di conservazione e di bonifica, parti di ricambio per l'armamento speciale e per la bonifica N.B.C.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
Stabilimento militare del munizionamento terrestre (10) (20) con:	Baiano di Spoleto (PG)	grande potenzialità	munizionamento per armi portatili; artiglierie e mortai; missili e razzi; bombe a mano; parti componenti, accessori e attrezzature per la manutenzione e per la revisione	b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
— Sezione Staccata « Pirotecnico » (11)	Capua (CE)	piccola potenzialità	cartucce per armi portatili, inneschi, relativi accessori ed articoli vari	b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p

(9) Si identifica con l'esistente « Stabilimento Militare Materiali NBC » di Roma.

(10) Si identifica con l'esistente « Laboratorio Caricamento Proietti » di Baiano di Spoleto.

(11) Si identifica con l'esistente « Pirotecnico Esercito » di Capua.

(20) In corso di organizzazione da portare a termine entro il 31 dicembre 1979.

448

DISPESA 6a — CIRCOLARE 111

DISPESA 6a — CIRCOLARE 111

449

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TABELLA A

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
— Sezione Staccata « Divisione propellente » (12) (21)	Fontana Liri Inferiore (FR)	media potenzialità	propellenti, polveri di lancio per artiglierie, mortai, armi portatili, razzi, missili e relativi materiali accessori	b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
— Sezione Staccata « Divisione spolette » (13) (21)	Torre Annunziata (NA)	media potenzialità	spolette di ogni tipo per artiglierie, mortai, razzi e missili, bombe a mano, relativi accessori ed imballaggi	b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
— Sezione Staccata « Divisione ripristini e recuperi » (14) (21)	Noceto (PR)	media potenzialità	munizionamento di ogni tipo per armi portatili, artiglierie, mortai, razzi e missili	c, d, e, f, h, i, l, m, n, p
Centro tecnico militare armi e munizioni (15) (20) con:	Roma	media potenzialità	armi portatili, artiglierie, convenzionali e relativo munizionamento, missili e razzi; esplosivi di lancio e di scoppio; artifici e spolette; apparecchiature ausiliarie per sistemi d'arma; apparecchiature di controllo e di prova	f, g, h, i, l, m, n, o, p
— Sezione Staccata Collaudi ed Esperienze per l'Armamento (16) (21)	Nettuno (Roma)	media potenzialità	armi portatili, artiglierie, mortai, munizionamento relativo; razzi e missili	f, h, i, l, m, n, o, p

(12) Si identifica con l'esistente « Polverificio Esercito » di Fontana Liri (Frosinone).

(13) Si identifica con l'esistente « Spoletificio Esercito » di Torre Annunziata (Napoli).

(14) Si identifica con l'esistente « Laboratorio Caricamento Proietti » di Noceto (Parma).

(15) Di nuova costituzione.

(16) Si identifica con l'esistente « Centro Esperienze Artiglierie » di Nettuno.

(20) In corso di organizzazione da portare a termine entro il 31 dicembre 1979.

(21) Fino alla completa organizzazione dello Stabilimento principale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 conserva la diretta dipendenza dalla Direzione generale AMAT.

segue: TABELLA A

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
— Sezione Staccata Poligono Esperienze per l'Armamento (17) (21)	Ciriè (TO)	piccola potenzialità	artiglierie, mortai e munizionamento relativo	f, h, i, l, m, n, o, p
Centro Tecnico militare trasmissioni (18)	Roma	media potenzialità	materiali delle trasmissioni, relativi accessori, attrezzature di riparazione, parti di ricambio	f, g, h, i, l, m, n, o, p
Centro Tecnico militare difesa NBC (19)	S. Lucia di Civitavecchia	media potenzialità	mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti per la difesa NBC e relativi accessori	f, g, h, i, l, m, n, o, p

(17) Si identifica con l'esistente « Poligono di tiro » di Ciriè.

(18) Si identifica con l'esistente « Centro Tecnico Trasmissioni » di Roma.

(19) Si identifica con l'esistente « Centro Tecnico N.B.C. » di Roma.

(21) Fino alla completa organizzazione dello Stabilimento principale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 conserva la diretta dipendenza dalla Direzione generale AMAT.

450

DISPENSA 6ª — CIRCOLARE 111

DISPENSA 6ª — CIRCOLARE 111

451

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI,
DELLE ARMI E DEGLI ARMAMENTI NAVALI

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Arsenale militare marittimo (1)	La Spezia	grande potenzialità	materiali concernenti il naviglio militare, i natanti, i galleggianti e ogni altro mezzo della M.M., nonché gli Enti operativi a terra della M.M. stessa, quali: — scafo e componenti relativi; — impianti, macchinari, apparecchiature dell'apparato motore; — impianti, macchinari, apparecchiature di allestimento; — impianti, macchinari, apparecchiature antinebbia, antifalla e per la difesa NBC; — armi e armamento guerresco e relativi componenti; — impianti ed apparecchiature elettrici, elettroacustici ed elettronici; — materiali da ormeggio, ostruzione, dragaggio e segnalamento marittimo;	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q

(1) Si identifica con l'esistente « Arsenale Militare Marittimo » di La Spezia.

segue TABELLA B

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Arsenale militare marittimo (2)	Taranto	grande potenzialità	— materiali di rispetto e di dotazione per le predette sistemazioni. idem c.s.	idem c.s.
Arsenale militare marittimo (3)	Brindisi	piccola potenzialità	idem c.s.	idem c.s.
Arsenale militare marittimo (4)	La Maddalena (SS)	piccola potenzialità	idem c.s.	idem c.s.
Arsenale militare marittimo (5)	Messina	piccola potenzialità	idem c.s.	idem c.s.
— Sezione Staccata arsenale militare marittimo (6)	Augusta (SR)	piccola potenzialità	idem c.s.	a, b, c, d, e, f, g, l, l, m, n, o, p, q
Stabilimento munizionamento navale (7)	Aulla (MS)	piccola potenzialità	munizionamento per artiglierie navali; missili; razzi; teste di guerra per siluri; proietti e bombe a.s.; cariche di lancio; artifizii da segnalazione mezzi chimici di guerra; materiali antigas	b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q
Stabilimento munizionamento navale (8)	Taranto	piccola potenzialità	idem c.s.	idem c.s.

(2) Si identifica con l'esistente « Arsenale Militare Marittimo » di Taranto.

(3) Si identifica con l'esistente « Sezione Arsenale Militare Marittimo » di Brindisi.

(4) Si identifica con l'esistente « Sezione Arsenale Militare Marittimo » di La Maddalena.

(5) Si identifica con l'esistente « Sezione Arsenale Militare Marittimo » di Messina.

(6) Si identifica con l'esistente « Sezione Staccata » di Marinarsen Messina - Augusta.

(7) Si identifica con l'esistente « Direzione del Munizionamento Militare Marittimo » di Aulla.

(8) Si identifica con l'esistente « Direzione del Munizionamento Militare Marittimo » di Taranto.

452

DISPNSA 6^a — CIRCOLARE 111DISPNSA 6^a — CIRCOLARE 111

453

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TABELLA B

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Stabilimento militare marittimo produzione cordami (9)	Castellammare di Stabia (NA)	piccola potenzialità	cavi in fibre vegetali e sintetiche; minuterie in fibre vegetali e sintetiche; paglietti, reti di vario tipo e altri materiali in fibre vegetali e sintetiche	b, c, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q

(9) Si identifica con l'esistente « Stabilimento di lavoro e della corderia Militare Marittima » di Castellammare di Stabia.

TABELLA C

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DEI COMBUSTIBILI

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Stabilimento autoveicoli da trasporto (1)	Bologna	media potenzialità	automotoveicoli, rimorchi, veicoli con equipaggiamenti speciali; dotazioni di bordo; attrezzature comuni e speciali per la manutenzione e le riparazioni; impianti ed attrezzature mobili e fissi per i depositi carburanti e lubrificanti; mezzi ed impianti per il trasporto, la conservazione, l'erogazione e la distribuzione dei combustibili liquidi	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
Stabilimento veicoli da combattimento (2) con:	Bologna	media potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli corazzati e blindati a ruote e a cingoli, veicoli speciali a cingolo, dotazioni di bordo; attrezzature comuni e speciali per la manutenzione e le riparazioni a tutti i livelli dell'organizzazione logistica	idem c.s.
— Sezione staccata stabilimento veicoli da combattimento (3)	Montecchio Maggiore	Mag. piccola potenzialità	veicoli corazzati e blindati a ruote e a cingolo	a, b, c, d, e, f, l, n, p

(1) Si identifica con l'esistente « Officina Automobilistica Riparazioni Esercito » di Bologna.

(2) Si identifica con l'esistente « Officina Riparazioni Mezzi Corazzati » di Bologna.

(3) Si identifica con l'esistente « Sezione Staccata Officina Riparazioni Mezzi Corazzati » di Montecchio Maggiore.

454

DISPENSA 64 — CIRCOLARE 111

DISPENSA 64 — CIRCOLARE 111

455

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TABELLA C

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
— Sezione staccata stabilimento veicoli da combattimento (4)	Piacenza	piccola potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli blindati e corazzati a ruote ed a cingoli	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p
Stabilimento veicoli da combattimento (5)	Nola	media potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli blindati e corazzati a cingoli ed a ruote; veicoli corazzati speciali, attrezzature comuni e speciali per la manutenzione e le riparazioni	idem c.s.
Centro tecnico motorizzazione (6) con:	Roma	media potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli corazzati e blindati a ruote ed a cingoli, veicoli corazzati speciali; automotoveicoli; veicoli a ruota per impieghi speciali, carburanti, lubrificanti, pneumatici, batterie, materiali accessori; prodotti commerciali nel settore automobilistico; attrezzature ed apparecchiature per impieghi speciali	f, g, h, i, l, m, n, o, p

(4) Per riorganizzazione in corso di attuazione dell'esistente « Officina Riparazioni Trattori Esercito » di Piacenza.

(5) Si identifica con l'esistente « Officina Riparazioni Mezzi Corazzati » di Nola.

(6) Si identifica con l'esistente « Centro Studi ed Esperienze della Motorizzazione » di Roma.

segue TABELLA C

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
— Sezione staccata centro tecnico motorizzazione, Laboratorio e campo prove (7)	Passo Corese	piccola potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli corazzati e blindati a ruote ed a cingoli; veicoli corazzati speciali; automotoveicoli; veicoli a ruota per impieghi speciali; parti componenti di tutti i veicoli; carburanti, lubrificanti e prodotti speciali	l, n, o

(7) Si identifica con l'esistente « Sezione Staccata Centro Studi ed Esperienze della Motorizzazione » di Passo Corese (Roma).

456

DISPESA 6a — CIRCOLARE 111

DISPESA 6a — CIRCOLARE 111

457

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA « D »

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE
LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO

DENOMINAZIONE	DISLOCAZIONE	CATEGORIA	MATERIALI DI COMPETENZA	COMPITI SPECIFICI - RIFERIMENTO ART. 3
1	2	3	4	5
1) Stabilimento genio militare (1)	PAVIA	media potenzialità	mezzi e materiali per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per il superamento delle interruzioni, macchine per lavori in terra, attrezzature meccaniche e veicoli speciali del genio: esplosivi, incendiivi, mine e materiali ausiliari, mezzi per lo sminamento, mezzi e materiali antincendio, materiali per la difesa dell'osservazione, mezzi di rafforzamento, gruppi ausiliari per la produzione di energia.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Centro tecnico genio militare (2)	ROMA	piccola potenzialità	idem c. s.	f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.

DISPENSA 12^a — CIRCOLARE 174

843

(1) Si identifica con l'esistente « 22° Stabilimento Genio Militare » di Pavia.

(2) Si identifica con l'esistente « Centro Tecnico del Genio » di Roma.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Centro tecnico del Commissariato militare (1) con:	Torino	piccola potenzialità	Viveri, foraggi, calzature, equipaggiamenti, vestiario, casermaggio, combustibili solidi, materiali dei servizi generali; imballaggi	g, h, i, l, m, n, o
— Sezione staccata centro tecnico del commissariato militare (2)	Roma	piccola potenzialità	tessuti e relativi manufatti	idem c.s.

(1) Si identifica con l'esistente « Centro Tecnico del Commissariato » di Roma.

(2) Si identifica con l'esistente « Ufficio Staccato del Centro Tecnico di Commissariato » di Roma.

TABELLA F

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Stabilimento grafico militare	Gaeta	piccola potenzialità	Tipografia e stampa	b, h, i, l, m

458

DISPENSA 6ª — CIRCOLARE 111

DISPENSA 6ª — CIRCOLARE 111

459

TABELLA G

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

DENOMINAZIONE	Dislocazione	Categoria	Materiali di competenza	Compiti specifici riferimento art. 3
Stabilimento chimico farmaceutico militare	Firenze	media potenzialità	prodotti chimico-farmaceutici, specialità farmaceutiche, materiali di medicature, plasma umano liofilizzato, medicinali liofilizzati, dotazioni sanitarie e veterinarie di mobilitazione	b, c, g, h, i, l, m, n

460

DISPENSA 6^a — CIRCOLARE 111

N. 174. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale 13 dicembre 1979. — Varianti alle tabelle relative ai compiti specifici affidati agli stabilimenti e arsenali militari dipendenti dalle Direzioni generali competenti per materia del Ministero della difesa. — (Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, concernente riorganizzazione e ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente ricognizione degli stabilimenti e arsenali militari;

Decreta:

Art. 1.

Ai compiti specifici affidati agli stabilimenti e arsenali militari indicati all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, di cui alle premesse, viene aggiunto il seguente:

r) fornitura di supporto tecnico-logistico per il collaudo e la sperimentazione delle artiglierie convenzionali e relativi munizionamento, razzi, esplosivi di lancio e di scoppio, spolette ed artifici della Marina e di altra Forza armata con l'apporto di personale e mezzi della Forza armata interessata e sotto la responsabilità tecnica della Forza armata e della Direzione generale competente.

Art. 2.

Le tabelle A, C, D, F e G annesse al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, riguardanti il numero, la denominazione, la categoria, la dipendenza, i materiali di competenza ed i compiti specifici degli stabilimenti e arsenali militari e delle rispettive sezioni staccate dipendenti dalle Direzioni Generali delle «Armi, munizioni ed armamenti terrestri», della «Motorizzazione e combustibili», dei «Lavori, demanio e materiali del genio», dei «Servizi generali», della «Sanità militare», vengono sostituite dalle analoghe tabelle annesse al presente decreto.

Art. 3.

L'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascun stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate saranno stabiliti con successivo decreto, come previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 dicembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1980
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 193

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA « A »

STABILIMENTI ED ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ARMI,
DELLE MUNIZIONI E DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI.

DENOMINAZIONE	DISLOCAZIONE	CATEGORIA	MATERIALI DI COMPETENZA	COMPITI SPECIFICI - RIFERIMENTO ART. 2
1	2	3	4	5
1) Arsenale Esercito (1) con:	PIACENZA	media potenzialità	artiglieria, mortai, rampe missilistiche, relativi accessori, attrezzature di riparazione e collaudo, parti di ricambio;	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione staccata (2) (17)	TORINO	piccola potenzialità	artiglierie, mortai e munizionamento relativo, accessori per materiali d'armamento terrestre.	e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r.
2) Arsenale Esercito (3)	NAPOLI	piccola potenzialità	mortai, artiglierie, relativi accessori, attrezzature di riparazione e di collaudo, parti di ricambio.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
3) Stabilimento Militare Armamento leggero (4) con:	TERNI	media potenzialità	armi portatili individuali e di reparto, normali, automatiche e semi-automatiche fino a calibro 20 mm., relativi accessori, attrezzature di riparazione e di collaudo, parti di ricambio.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione Staccata (5)	GARDONE V.T. (BS)	piccola potenzialità	armi portatili individuali e di reparto, normali, automatiche e semi-automatiche fino al calibro 20 mm., relativi accessori, attrezzature di riparazione e di collaudo, parti di ricambio.	e, f, h, i, l, m, n, o, p, q.
4) Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di precisione (6) con:	ROMA	media potenzialità	materiali elettronici, esclusi quelli riguardanti le telecomunicazioni anche se inclusi nei sistemi di arma; materiali ottico-meccanici, elettromeccanici e meccanici di precisione; elettrogeneratori campali e di altri materiali elettromeccanici, relativi accessori, attrezzature di riparazione e di collaudo, parti di ricambio.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione Staccata	ROMA	piccola potenzialità	materiali ottico-meccanici, optoelettronici e meccanici di precisione.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
5) Stabilimento militare materiali delle trasmissioni (8)	ROMA	media potenzialità	materiali delle trasmissioni campali, relativi accessori, attrezzature di riparazione, parti di ricambio.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.

834

DISPENZA 12^a — CIRCOLARE 174DISPENZA 12^a — CIRCOLARE 174

835

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA « A »

DENOMINAZIONE	DISLOCAZIONE	CATEGORIA	MATERIALI DI COMPETENZA	COMPITI SPECIFICI - RIFERIMENTO ART. 3
1	2	3	4	5
6) Stabilimento militare materiali Difesa N.B.C. (9)	ROMA	media potenzialità	attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti per la protezione N.B.C., mezzi ed attrezzature e per la rivelazione N.B.C. materiali per la bonifica N.B.C., materiali per addestramento, accessori, attrezzature di controllo e riparazione, di conservazione e di bonifica, parti di ricambio per l'armamento speciale e per la bonifica N.B.C..	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
7) Stabilimento militare del munizionamento terrestre (10) (20) con:	BAIANO DI SPOLETO (PG)	grande potenzialità	munizionamento per armi portatili, artiglierie e mortai, missili e razzi, bombe a mano, parti componenti, accessori e attrezzature per la manutenzione e per la revisione.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione Staccata «Divisione Pirotecnico» (11) (21)	CAPUA (CE)	piccola potenzialità	cartucce per armi portatili, inneschi, relativi accessori ed artifici vari.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione Staccata «Divisione Propellenti» (12) (21)	FONTANA LIRI INFERIORE (FR)	media potenzialità	propellenti, polveri di lancio per artiglierie, mortai, armi portatili, razzi, missili e relativi materiali accessori.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione Staccata «Divisione Spolette» (13) (21)	TORRE ANNUNZIATA (NA)	media potenzialità	spolette per artiglierie, mortai, mezzi e missili, bombe a mano, relativi accessori ed imballaggi.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione Staccata «Divisione Ripristini Recuperi» (14) (21)	NOCETO (PR)	media potenzialità	munizionamento per armi portatili, artiglierie, mortai, razzi e missili.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
8) Stabilimento Militare Collaudi ed esperienze per l'armamento (16)	NETTUNO (ROMA)	media potenzialità	armi portatili, artiglierie, mortai, munizionamento relativo; razzi e missili compresi accessori, componenti, bombe a mano, artifici vari.	b, c, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r.
9) Centro tecnico militare armi e munizioni (15) (20)	ROMA	media potenzialità	armi portatili, artiglierie e relativo munizionamento, missili e razzi, esplosivi di lancio e di scoppio, artifici e spolette, apparecchiature ausiliarie per sistemi d'arma, apparecchiature di controllo e prova.	e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
10) Centro tecnico militare trasmissioni (18) (20)	ROMA	media potenzialità	materiali delle trasmissioni, relativi accessori, attrezzature di riparazione, parti di ricambio.	e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.

836

DISPENSA 12a — CIRCOLARE 174

DISPENSA 12a — CIRCOLARE 174

837

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA « A »

DENOMINAZIONE	DISLOCAZIONE	CATEGORIA	MATERIALI DI COMPETENZA	COMPITI SPECIFICI - RIFERIMENTO ART. 3
1	2	3	4	5
11) Centro tecnico militare chimico fisico e biologico (19) (20)	S. LUCIA DI CIVITAVECCHIA (Roma)	media potenzialità	mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti per la rivelazione, protezione e bonifica N.B.C. sia di impiego campale che di addestramento. Armamento speciale. Impianti « anti CO » veicolari ed in opere fortificate. Mezzi di protezione dai microorganismi. Attrezzature militari comunque connesse con processi chimici. Apparecchiature di controllo e prova.	d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.

DISPENSA 12^a — CIRCOLARE 174 839

NOTE ALLA TABELLA « A »

- (1) Si identifica con l'esistente « Arsenale Esercito » di Piacenza.
- (2) Per riorganizzazione della esistente « Sezione Arsenale Esercito » di Torino.
- (3) Si identifica con l'esistente « Sezione Arsenale Esercito » di Napoli.
- (4) Si identifica con l'esistente « Fabbrica d'Armi Esercito » di Terni.
- (5) Si identifica con l'esistente « Sezione Fabbrica d'Armi » di Gardone V.T. (BS). Entro l'1-1-1981 si trasforma in 4° Ufficio permanente di sorveglianza tecnica alle dipendenze dell'Arsenale Esercito di Piacenza.
- (6) Si identifica con l'esistente « Laboratorio Precisione Esercito » di Roma.
- (7) Si identifica con l'esistente « Sezione Staccata Laboratorio di Precisione » di Roma.
- (8) Si identifica con l'esistente « 21° Stabilimento Trasmissioni » di Roma.
- (9) Si identifica con l'esistente « Stabilimento Militare Materiali Difesa N.B.C. » di Roma.
- (10) Si identifica con l'esistente « Laboratorio Caricamento Proiettili » di Baiano di Spoleto (PG).
- (11) Si identifica con l'esistente « Pirotecnico Esercito » di Capua (CE).
- (12) Si identifica con l'esistente « Polverificio Esercito » di Fontana Liri (FR).
- (13) Si identifica con l'esistente « Spolettificio Esercito » di Torre Annunziata (NA).
- (14) Si identifica con l'esistente « Laboratorio Caricamento Proiettili » di Noceto (PR).
- (15) Di nuova costituzione.
- (16) Si identifica con l'esistente « Centro Esperienze Artiglieria » di Nettuno (RM).
- (17) Comprende anche l'esistente « Poligono Esperienze Artiglieria » di Cirié (TO).
- (18) Si identifica con l'esistente « Centro Tecnico Trasmissioni » di Roma.
- (19) Si identifica con l'esistente « Centro Tecnico Chimico Fisico e Biologico » di S. Lucia di Civitavecchia (Roma).
- (20) In corso di organizzazione da portare a termine entro l'1-1-1982.
- (21) Fino alla completa organizzazione dello Stabilimento principale e comunque non oltre l'1-1-1982 conserva la diretta dipendenza dalla Direzione Generale A.M.A.T.

838

DISPENSA 12^a — CIRCOLARE 174

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA « C »

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DEI COMBUSTIBILI.

DENOMINAZIONE	DISLOCAZIONE	CATEGORIA	MATERIALI DI COMPETENZA	COMPITI SPECIFICI - RIFERIMENTO ART. 3
1	2	3	4	5
1) Stabilimento autoveicoli da trasporto (1)	BOLOGNA	media potenzialità	automotoveicoli, rimorchi, veicoli con equipaggiamenti speciali; dotazioni di bordo; attrezzature comuni e speciali per la manutenzione e le riparazioni; impianti ed attrezzature mobili e fissi per i depositi carburanti e lubrificanti; mezzi ed impianti per il trasporto, la conservazione, l'erogazione e la distribuzione dei combustibili liquidi.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
2) Stabilimento veicoli da combattimento (2) con:	BOLOGNA	media potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli corazzati e blindati a ruote e a cingoli, veicoli speciali a cingolo, dotazioni di bordo; attrezzature comuni e speciali per la manutenzione e le riparazioni a tutti i livelli dell'organizzazione logistica.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione staccata stabilimento veicoli da combattimento (3)	MONTECCHIO MAGGIORE	piccola potenzialità	veicoli corazzati e blindati a ruote e a cingolo.	a, b, c, d, e, f, l, n, p, q.
Sezione staccata stabilimento veicoli da combattimento (4)	PIACENZA	piccola potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli blindati e corazzati a ruote ed a cingoli.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
3) Stabilimento veicoli da combattimento (5)	NOLA	media potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli blindati e corazzati a cingoli ed a ruote; veicoli corazzati speciali, attrezzature comuni e speciali per la manutenzione e le riparazioni.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
4) Centro tecnico motorizzazione (6) con:	ROMA	media potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli corazzati e blindati a ruote ed a cingoli, veicoli corazzati speciali; automotoveicoli; veicoli a ruota per impieghi speciali, carburanti, lubrificanti, pneumatici, batterie, materiali accessori; prodotti commerciali nel settore automobilistico; attrezzature ed apparecchiature per impieghi speciali.	f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Sezione staccata centro tecnico motorizzazione, laboratorio e campo prove (7)	PASSO CORESE	piccola potenzialità	carri armati, semoventi, veicoli corazzati e blindati a ruote ed a cingoli; veicoli corazzati speciali; automotoveicoli; veicoli a ruota per impieghi speciali; parti componenti di tutti i veicoli; carburanti, lubrificanti e prodotti speciali.	l, n, o, q.

840

DISPENSA 12a — CIRCOLARE 174

DISPENSA 12a — CIRCOLARE 174

841

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

842 DISPENSA 12^a — CIRCOLARE 174

NOTE

- (1) Si identifica con l'esistente « Officina Automobilistica Riparazioni Esercito » di Bologna.
- (2) Si identifica con l'esistente « Officina Riparazioni Mezzi Corazzati » di Bologna.
- (3) Si identifica con l'esistente « Sezione Staccata Officina Riparazioni Mezzi Corazzati » di Montecchio Maggiore.
- (4) Per riorganizzazione in corso di attuazione dell'esistente « Officina Riparazioni Trattori Esercito » di Piacenza.
- (5) Si identifica con l'esistente « Officina Riparazioni Mezzi Corazzati » di Nola.
- (6) Si identifica con l'esistente « Centro Studi ed Esperienze della Motorizzazione » di Roma.
- (7) Si identifica con l'esistente « Sezione Staccata Centro Studi ed Esperienze della Motorizzazione » di Passo Corese.

TABELLA « D »

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE
LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO

DENOMINAZIONE	DISLOCAZIONE	CATEGORIA	MATERIALI DI COMPETENZA	COMPITI SPECIFICI - RIFERIMENTO ART. 3
1	2	3	4	5
1) Stabilimento genio militare (1)	PAVIA	media potenzialità	mezzi e materiali per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per il superamento delle interruzioni, macchine per lavori in terra, attrezzature meccaniche e veicoli speciali del genio: esplosivi, incendiivi, mine e materiali ausiliari, mezzi per lo sminamento, mezzi e materiali antincendio, materiali per la difesa dell'osservazione, mezzi di rafforzamento, gruppi ausiliari per la produzione di energia.	a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.
Centro tecnico genio militare (2)	ROMA	piccola potenzialità	idem c. s.	f, g, h, i, l, m, n, o, p, q.

(1) Si identifica con l'esistente « 2^o Stabilimento Genio Militare » di Pavia.

(2) Si identifica con l'esistente « Centro Tecnico del Genio » di Roma.

DISPENSA 12^a — CIRCOLARE 174

843

TABELLA « F »

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI

DENOMINAZIONE	DISLOCAZIONE	CATEGORIA	MATERIALI DI COMPETENZA	COMPITI SPECIFICI - RIFERIMENTO ART. 3
1	2	3	4	5
Stabilimento grafico militare	GAETA	piccola potenzialità	tipografia e stampa	b, h, i, l, m, q.

844

DISPENSA 12ª — CIRCOLARE 174

TABELLA « G »

STABILIMENTI E ARSENALI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITA' MILITARE

DENOMINAZIONE	DISLOCAZIONE	CATEGORIA	MATERIALI DI COMPETENZA	COMPITI SPECIFICI - RIFERIMENTO ART. 3
1	2	3	4	5
Stabilimento chimico farmaceutico militare	FIRENZE	media potenzialità	prodotti chimico-farmaceutici, specialità farmaceutiche, materiali di medicature, plasma umano liofilizzato, medicinali liofilizzati, dotazioni sanitarie e veterinarie di mobilitazione.	b, c, g, h, i, l, m, n, q.

DISPENSA 12ª — CIRCOLARE 174

845

ANNESSO 8ORGANI ESECUTIVI DELL'AREA INTERFORZE
E LORO DIPENDENZA1. DIREZIONI GENERALI CHE HANNO PROPRI ORGANI DI MANTENIMENTO.a. Direzione Generale delle Armi, delle Munizioni e degli Armamenti Terrestri (TERRARMIMUNI).

- | | |
|--|-------------------|
| (1) Arsenale Esercito | PIACENZA |
| (2) Arsenale Esercito | NAPOLI |
| (3) Stabilimento Militare Armamento Leggero
(S. M. A. L.) | TERNI |
| (4) Stabilimento Militare Materiali Elettronici e
di Precisione(S. M. M. E. P.) | ROMA |
| (5) Sezione Staccata S. M. M. E. P. | ROMA |
| (6) Stabilimento Militare Materiali delle Trasmis-
sioni | ROMA |
| (7) Stabilimento Militare Materiali Difesa NBC | ROMA |
| (8) Stabilimento Militare Munizionamento Terre-
stre (S. M. M. T.) | BAIANO DI SPOLETO |
| (9) Sezione Staccata " Divisione Pirotecnico " | CAPUA |
| (10) Sezione Staccata "Divisione Propellenti" | FONTANA LIRI (FR) |
| (11) Sezione Staccata " Divisione Spolette" | TORRE ANNUNZIATA |
| (12) Sezione Staccata " Divisione Ripristini e Recu-
peri" | NOCETO (PR) |

b. Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Navali (NAVALCOSTARMI).

- | | |
|--|-------------------|
| (1) Arsenale Militare Marittimo | LA SPEZIA |
| (2) Arsenale Militare Marittimo | MESSINA |
| (3) Arsenale Militare Marittimo | BRINDISI |
| (4) Arsenale Militare Marittimo | LA MADDALENA (SS) |
| (5) Sezione Staccata Arsenale Militare Marittimo | AUGUSTA (SR) |

Segue ANNESSO 8

2. -

- (6) Stabilimento Munizionamento Navale AULLA (MS)
(7) Stabilimento Munizionamento Navale TARANTO-Buffoleto

c. Direzione Generale della Motorizzazione (MOTORDIFE)

- (1) Stabilimento Autoveicoli da Trasporto
(STAVETRA) BOLOGNA
(2) Stabilimento Veicoli da Combattimento
(STAVECO) BOLOGNA
(3) Stabilimento Veicoli da Combattimento
(STAVECO) NOLA
(4) Sezione Staccata Stabilimento Veicoli
da Combattimento (SESSTAVECO) MONTECCHIO MAG-
GIORE
(5) Sezione Staccata Stabilimento Veicoli da
Combattimento (SESSTAVECO) PIACENZA

d. Direzione Generale dei Lavori, del Demanio e
dei Materiali del Genio (GENIODIFE).

- (1) Stabilimento Genio Militare PAVIA

2. DIREZIONI GENERALI CHE NON HANNO PROPRI ORGANI DI MANTE-
NIMENTO E SVOLGONO TALE ATTIVITA' MEDIANTE COMMESSE E-
STERNE.

- a. Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamen-
ti Aeronautici e Spaziali (COSTARMAEREO).
b. Direzione Generale degli Impianti e dei Mezzi per l'Assistenza al
Volo, per la Difesa Aerea e per le Telecomunicazioni (TELECOM-
DIFE).
c. Direzione Generale di Commissariato (COMMIDIFE).
d. Direzione Generale della Sanità Militare (DIFESAN).

ALLEGATO 11
(cfr. Vol. I pag. 99)

Allegato 11-A

SITUAZIONE DEL PERSONALE
ESISTENTE PRESSO GLI ENTI DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

R I E P I L O G G O

E N T I	(2)		(2) SU	I M P I E G A T I				(1) O P E R A I	
	U			Dir.	Conc.	Es.	Aus.		Tot.
SEGREDEFESA	89		78	4	3	26	14	47	7
DIREZIONI GENERALI E UFFICI CENTRALI	1.214		1.511	520	579	1.298	166	2.563	666
ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO	1.149		1.134	110	608	1.722	84	2.524	13.001
TOTALE	2.452		2.723	634	1.190	3.046	264	5.134	13.674

NOTE : (1) : i dati relativi agli operai sono quelli preesistenti all'assunzione del contingente di 3.259 proveniente dai corsi A.A. OQ

(2) : i dati relativi al personale militare sono di fonte diversa da ORMEDIFE.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E G R E D I F E S A
SITUAZIONE DEL PERSONALE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI APPARTENENTI ALL'AREA D I F E S A

OFF. CENTRALI E DIREZIONI GENERALI

U.	SU.	CODICE	F N T F	C O M U N E	I M P I E G A T I			O P E R A I			T U T A L E			
					DIRETTI	CONC	FSFC	AUSILI	TOT	LAVOR		SERV	IN.D.R.	TOT
71	22	111023	DIREZIONE GENERALE ARMI MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO TERRESTRE	ROMA	35	50	64	8	157	1	13	0	14	171
97	52	111019	DIREZIONE GENERALE COSTRUZIONI ARMI E ARMAMENTI NAVALI	ROMA	21	54	52	5	142	8	11	0	19	161
110	67	111022	DIREZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PER L'ASSISTENZA AL VOLTO PER LA DIFESA AEREA E PER LE TELECOMUNICAZIONI	ROMA	9	23	39	5	75	1	28	0	29	194
1	7	111004	DIREZIONE GENERALE DEL CONFERZIOSO	ROMA	34	14	28	5	81	5	2	0	7	88
54	30	111017	DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE F DEI COMBUSTIBILI	ROMA	23	23	33	7	86	3	10	0	13	99
21	25	111010	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	ROMA	12	10	34	5	61	5	7	0	12	73
230	148	111005	DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI DELLE ARMI E DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E SPAZIALI	ROMA	23	39	73	6	141	19	9	0	28	169
17	66	111009	DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI	ROMA	37	37	116	7	197	39	14	0	53	250
16	26	111006	DIREZIONE GENERALE DELLE PROVVIDENZE PER IL PERSONALE	ROMA	5	6	22	4	37	2	0	0	2	39

ORMEDIFF * PRIMO RPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E G R E D I F F E S A
SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI APPARTENENTI ALL'AREA D I F E S A
UFF. CENTRALI E DIREZIONI GENERALI

U.	SU.	CODICE	ENTE	COMUNE	T I M P I E G A T I			O P E R A I			T O T A L E	
					DIRTICONC	ESEC	AUSIL	TOT	LAVOR	SERV		N.O.R.
65	26	111003	DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO	ROMA	171	61	38	5	66	0	3	69
74	24	111012	DIREZIONE GENERALE LAVORI DEL DEMANIO E DEI MATERIALI DEL GENIO	ROMA	351	971	70	8	200	2	5	7
33	38	111015	DIREZIONE GENERALE LEVA	ROMA	221	211	58	3	104	10	12	126
=	=	111007	DIREZIONE GENERALE PER GLI IMPIEGATI	ROMA	561	471	172	20	295	4	1	5
=	=	111008	DIREZIONE GENERALE PER GLI OPERAI	ROMA	381	321	96	9	175	69	64	308
91	304	111020	DIREZIONE GENERALE PERSONALE AFRONAUTICA MILITARE	ROMA	121	51	28	9	54	1	11	66
59	265	111016	DIREZIONE GENERALE PERSONALE MARINA MIL.	ROMA	201	251	47	13	105	29	36	170
=	3	111011	DIREZIONE GENERALE SERVIZI GENERALI	ROMA	241	261	84	9	143	54	99	296
33	146	111021	DIREZIONE GENERALE SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA	ROMA	201	121	44	7	83	0	7	90

ORMEDIFE * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S F G R E D I F E S A
SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI APPARTENENTI ALL'AREA D I F F S A

OFF. CENTRALI E DIREZIONI GENERALI

U. SU.	CODICE	ENTE	COMUNITA'	I M P I E G A T I				O P E R A I			T U T A		
				DIRET	CONC	ESEC	AUSILI	TOT	LAVOP	SEPV		N.D.R.	TOT
130	111024	DIREZIONE GENERALE UFFICIALI ESERCITO	ROMA	34	17	70	13	134	4	3	0	7	141
6	111027	ORMEDIFE - CENTRO ELABORAZIONE DATI SEZIONE AERONAUTICA	ROMA	0	0	11	0	11	0	0	0	0	11
7	111025	ORMEDIFE - CENTRO ELABORAZIONE DATI SEZIONE ESERCITO	ROMA	0	0	22	0	22	0	0	0	0	22
12	111026	ORMEDIFE - CENTRO ELABORAZIONE DATI SEZIONE MARINA	ROMA	0	4	20	1	25	0	0	0	0	25
31	111001	UFFICIO CENTRALE ALLESTIMENTI MILITARI	ROMA	2	19	20	4	36	1	6	0	7	43
16	111002	UFFICIO CENTRALE BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	ROMA	3	4	10	2	19	1	0	0	1	20
22	111013	UFFICIO CENTRALE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA	15	5	9	3	32	2	1	0	3	35
17	111019	UFFICIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE METODI MECCANIZZAZIONE E STATISTICA	ROMA	8	11	25	4	48	2	59	0	61	109
1	111014	UFFICIO CENTRALE STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI	ROMA	16	1	13	4	34	3	0	0	3	37
TOTALE:				520	579	1298	166	2563	265	401	0	666	3229

TOTALE:
U. 1214
SU. 1511

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S F G R E O I F E S A

SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO (SUDDIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U. SU.	CODICE	E N T E	C O M U N F	I M P I E G A T I				D P E R A I			T O T A L E		
				DIRET	COMC	ESEC	AUSILI	TOT	LAVDR	SERV		N.D.R.	TOT
16	113028	ARSENALE ESERCITO	NAPOLI	3	15	43	0	61	34	222	0	256	317
21	113001	ARSENALE ESERCITO	PIACENZA	3	13	45	4	65	100	508	0	608	673
14	113013	ARSENALE MILITARE MARITTIMO	BRINDISI	0	11	44	1	56	46	223	0	269	325
7	113014	ARSENALE MILITARE MARITTIMO	LA MADDALENA(SS)	2	10	19	0	31	41	276	0	317	348
80	113015	ARSENALE MILITARE MARITTIMO	LA SPEZIA	9	94	230	7	329	337	1713	0	2050	2379
19	113016	ARSENALE MILITARE MARITTIMO	MESSINA	0	24	43	2	69	34	433	0	467	536
80	113017	ARSENALE MILITARE MARITTIMO	TARANTO	8	94	375	9	476	324	1938	0	2262	2738
33	114001	CENTRO APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI AUTO-VEICOLI	TORINO	2	6	15	0	23	10	7	0	17	40
	205119	CENTRO ESPERIENZE ARTIGLIERIA 5 SEZIONE	SANTA SEVERA (RM)	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3

ORMEDIO * PRIMO REPARTO * FLAGORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S F G R F D I F F S A

SITUAZIONE DEL PERSONALE GIURIDICO ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO (SUDDIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U. SU.	CODICE	F N T E	C O M M U N T	I M P I E G A T I			O P E R A I			T O T A L E			
				DIRETTI	CONC	ESEC	AUSILI	TOT	LAVOR		SERV	N.D.R.	TOT
8	114002	CENTRO RACCOLTA COLLAUDO SMISTAMENTO V.F. CHIETI (TC)		0	1	4	1	6	14	10	0	24	30
9	114003	CENTRO RACCOLTA COLLAUDO SMISTAMENTO V.F. FIRENZE		1	1	5	0	7	15	26	0	41	48
8	114004	CENTRO RACCOLTA COLLAUDO SMISTAMENTO V.F. MILANO		0	0	2	0	2	6	7	0	13	15
9	114005	CENTRO RACCOLTA COLLAUDO SMISTAMENTO V.F. NAPOLI		0	0	6	1	7	12	20	0	32	39
8	114006	CENTRO RACCOLTA COLLAUDO SMISTAMENTO V.F. VERONA		0	0	2	2	4	7	15	0	22	26
15	112003	CENTRO STUDI RICERCHE SANITA' MILITARE	ROMA	5	4	5	0	14	2	9	0	11	25
6	113024	CENTRO TECNICO COMMISSARIATO MILITARE	TORINO	0	0	4	1	5	3	18	0	21	26
16	112005	CENTRO TECNICO DEL GENIO MILITARE	ROMA	3	6	12	2	23	3	18	0	21	44
27	112002	CENTRO TECNICO ESPERIENZE MOTORIZZAZIONE	ROMA	4	10	11	2	27	23	100	0	123	150

ORMEIEE * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E G R E T O

SITUAZIONE DEL PERSONALE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LOGISTICI DI 4° SPADG (SUDDIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U. SU.	CODICE	ENTE	COMUNE	TEMPI EGATI			OPERAI			TOTALE			
				DIRET	CONC	ESEC	AUSILI	TOT	LAVOR		SERV	IN.D.P	TOT
22	112049	CENTRO TECNICO MILITARE ARMI E MUNIZIONI	ROMA	0	0	1	0	1	0	4	0	4	5
46	112064	CENTRO TECNICO MILITARE CHIRURGICO FISICO E BIOLOGICO - SANTA LUCIA	CIVITAVECCHIA (RM)	1	5	2	0	8	42	45	0	87	95
25	112006	CENTRO TECNICO MILITARE TRASMISSIONI	ROMA	1	5	6	2	14	7	36	0	43	57
11	112007	DIREZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE	MILANO	1	2	4	0	7	0	1	0	1	8
10	112008	DIREZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE	NAPOLI	5	14	11	2	32	0	0	0	0	32
7	112009	DIREZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE	TORINO	1	9	3	0	13	0	0	0	0	13
=	205125	MAGAZZINO MATERIALE DIFESA NBC - S.LUCIA	CIVITAVECCHIA (RM)	0	2	0	0	2	0	2	0	2	4
=	303034	MARINARSEN NAPOLI (SOPPRESSO)	NAPOLI	0	5	3	0	8	2	23	0	25	33
=	113002	SEZIONE STACCATA ARSENALE ESERCITO (DISMESSA DAL 31.12.82 COSTITUITO UN NUOVO CICLO STRALCIO FINO AL 28.2.83)	TORINO	2	1	8	0	11	10	30	0	40	51

ORMEDIFE * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E G R E D I F E S A

SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO (SUDDIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U. SU.	CODICE	E N T E	C O M U N F	I M P I E G A T I			O P E R A I			T U T A L E			
				DIRETICNC	ISEC	AUSILI	TOT	LAVORISERV	N.D.R.		TOT		
8	1	113025 SEZIONE STACCATA CENTRO TECNICO COMMISSARIATO MILITARE	ROMA	0	0	6	16	25	0	41	47		
7	9	205120 SEZIONE STACCATA CENTRO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE	PASSE CORESE (PI)	1	7	19	0	27	0	6	33		
20	50	113012 SEZIONE STACCATA DELL'ARSENALE MILITARE MARIITMO DI MESSINA	AUGUSTA(SP)	2	19	48	0	69	48	283	0	331	400
2	2	112012 SEZIONE STACCATA DELL'UFFICIO TECNICO MILITARE MARIITMO DI LIVORNO	FIRENZE	0	0	4	0	4	1	3	0	4	8
5	5	112021 SEZIONE STACCATA POLIGONO ESPERIENZE PER L'ARMAMENTO	CIRIF*(TC)	1	1	4	0	6	13	9	0	22	28
11	8	113021 SEZIONE STACCATA VEICOLI COMBATTIMENTO	MONTECCHIO MAGGIORE(FI)	0	2	4	0	6	6	19	0	25	31
13	12	113023 SEZIONE STACCATA VEICOLI COMBATTIMENTO	PIACENZA	1	3	10	1	15	29	171	0	200	215
21	11	113018 STABILIMENTO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	BOLOGNA	3	12	30	3	48	41	180	0	221	269
17	2	113005 STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO	FIRENZE	2	3	39	0	44	39	115	0	154	198

ORMEDIFE * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S F C R F D I F E S A

SITUAZIONE DEL PERSONALE ~~ESISTENTE~~ ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO (SUDDIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U. SU.	CCDICE	E N T E	C O M U N I F	I M P I E G A T I			O P E R A I		T O T A L E				
				DIRETICOM	ESEC	LAUSILI	TOT	LAVORISERV		N.D.R.	TOT		
46	112001	STABILIMENTO COLLAUDI ED ESPERIENZE PER L'ARMAMENTO	NETTUNO(OM)	2	8	95	0	45	70	243	0	313	358
24	113031	STABILIMENTO GENIC MILITARE	PAVIA	1	8	29	2	40	57	191	0	248	288
6	113022	STABILIMENTO GRAFICO MILITARE	GAETA(LT)	1	3	131	1	18	46	208	0	254	272
19	113004	STABILIMENTO MILITARE ARMAMENTO LEGGERO	TERNI	3	19	32	1	55	74	277	0	351	406
	113029	STABILIMENTO MILITARE ARMAMENTO LEGGERO SEZIONE STACCATA ARMAMENTO LEGGERO (SOPPRESSO)	GARDONE V.T.(RS)	0	0	2	0	2	3	14	0	17	19
	113035	STABILIMENTO MILITARE COLLAUDI ESPERIENZE PER L'ARMAMENTO - SEZIONE LAVORAZIONE ARMAMENTO LEGGERO	SANTA SEVERA(RM)	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2
7	113009	STABILIMENTO MILITARE MARITTIMO PRODUZIONE CORDAMI	C/MARE DI STABIA (NA)	1	7	24	1	33	26	69	0	95	128
51	113008	STABILIMENTO MILITARE MATERIALE ELETTRONICO E DI PRECISIONE	ROMA	6	31	82	1	120	97	602	0	699	819
	113034	STABILIMENTO MILITARE MATERIALE ELETTRONICO E DI PRECISIONE - SEZ. STACCATA OTTICO-MECCANICA	ROMA	1	1	0	0	2	0	2	0	2	4

OPMEDIFF * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E G R E D I F E S A

SITUAZIONE DEL PERSONALE CHELE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LEGISLATIVI DI 4° GRADO (SUOIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U. SU.	CODICE	E N T E	C O M U N E	I M P I E G A T I			O P E R A I		T U T A					
				DIPETICNC	ESEC	AUSIL	TOT	LAVORI SERV		N.D.R.	TOT			
25	12	113033	STABILIMENTO MILITARE MATERIALI DIFESA MRC	ROMA	3	8	4	0	15	34	68	0	102	117
14	7	113006	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE	RATANO DI SPOLETO (PG)	6	14	24	0	44	53	187	0	240	284
16	7	113027	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SEZIONE STACCATA "DIVISIONE PROPELLENTI"	FONTANA LIRI(ER)	7	5	75	12	99	98	353	0	441	540
8	3	113030	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SEZIONE STACCATA "DIVISIONE SPOLETTE"	TOFFE ANNUZIATA (NA)	4	25	41	2	72	34	301	0	335	407
19	4	113007	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SEZIONE STACCATA "DIVISIONE RIPRISTINI E RECUPERI"	INOCETI(PP)	1	6	16	0	23	35	111	0	146	169
15	5	113026	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - SEZIONE STACCATA "PIROTECNICO"	CAPUA(CE)	2	8	51	4	65	65	205	0	270	335
15	55	113011	STABILIMENTO MUNIZIONAMENTO NAVALE	(TA)	0	5	15	0	20	63	170	0	233	253
24	72	113010	STABILIMENTO MUNIZIONAMENTO NAVALE	AULLA	2	12	14	1	29	133	253	0	386	415
25	23	113019	STABILIMENTO VEICOLI DA COMBATTIMENTO	BOLOGNA	3	6	36	7	52	57	232	0	289	341

ORMEDIFE * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E G R E D I F E S A

SITUAZIONE DEL PERSONALE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO (SUDDIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U.	SU.	CODICE	E N T E	C O M U N F	I M P I E G A T I			O P E R A I		T O T A L E				
					DIRET	CONC	ESEC	AUSILI	TOT		LAVORISERV	N.D.R.	TOT	
24	30	113020	STABILIMENTO VEICOLI DA COMBATTIMENTO	NOLA (NA)	2	13	63	0	78	60	385	2	447	525
2	5	112044	UFFICIO SORVEGLIANZA TECNICA DITTA "AERFER"	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
		112048	UFFICIO SORVEGLIANZA TECNICA DITTA "AERITALIA"	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2
		112046	UFFICIO SORVEGLIANZA TECNICA DITTA "ALFA ROMEO"	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
2	11	112026	UFFICIO SORVEGLIANZA TECNICA DITTA "AUGUSTA"	MILANO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2
		112022	UFFICIO SORVEGLIANZA TECNICA DITTA "BMPRIANE-PAREP-SELF-IND" DIFESA E SPAZIO	CASCINA COSTA COLLEFFERRO (PW)	0	1	0	0	1	1	1	1	0	2
3	5	112029	UFFICIO SORVEGLIANZA TECNICA DITTA "MACCHI"	VERGONO (VA)	0	0	2	0	2	0	1	0	1	3
		112033	UFFICIO SORVEGLIANZA TECNICA DITTA "SIAT MARCHETTI"	VERGIATE (VA)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	5	112045	UFFICIO SORVEGLIANZA TECNICA DITTE VARIE	ROMA EST	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1

ORMEDIFE * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E G P F D I F E S A

SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO (SUDDIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U. SU.	CODICE	E N T E	C O M U N E	I M P I E G A T I			O P E R A T		T O T A L E		
				DIRET	CONC	ESEC	AUSILI	TOT		LAVORI	SERV IN.D.R
	112047	UFFICIO SOPVEGLIANZA TECNICA DITTA "SIA-415054" DIFESA E SPAZIO	COLLEFREC(PM)	0	0	0	0	2	2	0	4
7	19	UFFICIO SOPVEGLIANZA TECNICA DITTE VARIE	MILANO	0	0	1	0	1	0	0	1
1	3	UFFICIO SOPVEGLIANZA TECNICA DITTE VARIE -ROMA OVEST	ROMA	0	0	1	0	1	0	0	1
9	6	UFFICIO SOPVEGLIANZA TECNICA TELECOMUNI- CAZIONI AERONAUTICHE DITTE VARIE	ROMA CENTOCELLE	0	3	0	0	3	0	0	3
4	3	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	ANCONA	0	5	7	1	13	2	13	15
=	=	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	CASTELLANARE DI STABIA (NA)	0	3	3	1	7	0	4	4
29	4	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	GENOVA	0	10	12	1	23	9	42	51
15	6	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	LIVORNO	0	9	12	3	24	9	14	23
12	10	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	MILANO	0	2	13	1	16	3	18	21

ORNEDIFE * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E G R E T O

SITUAZIONE DEL PERSONALE ESISTENTE PRESSO GLI ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO (SUDDIVISI IN ORDINE ALFABETICO)

U. SU.	CODICE	ENTE	COMUNE	I M P I E G A T I		O P E R A I		T O T A L E					
				DIRET	CONC	ESEC	AUSIL		TOT	LAVOR	SERV	IN-D.R	TOT
18	112016	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	MONFALCONE (GG)	0	8	9	2	19	0	10	0	10	29
9	112051	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	NAPOLI	0	0	2	1	3	2	0	0	2	5
13	112043	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	POMA	2	10	6	0	18	2	14	0	16	34
7	112019	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	TORINO	0	3	1	0	4	0	9	0	9	13
7	112050	UFFICIO TECNICO MILITARE MARITTIMO	VENEZIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22	113032	21 STABILIMENTO MILITARE MATERIALI TRAMMISSIONI	ROMA	3	12	29	1	45	20	187	0	207	252
Totale (1)				110	678	1722	84	2524	2312	10687	2	13001	15525

ORMEDIFE * PRIMO REPARTO * ELABORATO IL 16/02/1983

Nota (1): totale comprensivo del personale degli Uffici di Sorveglianza Tecnica di cui alle "Aggiunte".

Nota (2): I dati relativi al personale militare sono di fonte diversa da ORMEDIFE.

AGGIUNTE ALLA SITUAZIONE DEL PERSONALE ESISTENTE PRESSO GLI
ENTI LOGISTICI DI 4° GRADO

UFFICI DI SORVEGLIANZA TECNICA PRESSO DITTE DIVERSE
 (AERONAUTICA).

			U.	SU.
U.S.T.	"SACA"	BRINDISI	2	9
U.S.T.	"BREDA"	MONTE PRANDONE	1	2
U.S.T.	"AERITALIA"	NAPOLI CAPODICHINO	3	9
U.S.T.	"MAGNAGHI"	NAPOLI	1	5
U.S.T.	"OMA"	FOLIGNO	1	8
U.S.T.	"ELICOTTERI MERIDIONALI"	FROSINONE	2	9
U.S.T.	"SELENIA FUSARO"	NAPOLI	1	4
U.S.T.	"GALILEO"	FIRENZE	2	3
U.S.T.	"LITTON ITALIA"	POMEZIA	3	1
U.S.T.	"SIT-SIEMENS"	L'AQUILA	2	1
U.S.T.	"SELENIA"	ROMA	1	1
U.S.T.	"VITROSELENIA"	CAGLIARI	1	1
U.S.T.	"MICROTECNICA"	TORINO	2	6
U.S.T.	"DITTE VARIE"	TORINO	1	4
U.S.T.	"NARDI"	MILANO LINATE	1	3
U.S.T.	"OFFICINE NAVALI"	BARENE DI TESSERA	1	4
U.S.T.	"AERITALIA"	NERVIANO (MI)	1	2
U.S.T.	"METEOR"	RONCHI DEI LEGIONARI	2	1
U.S.T.	"FIAT"	TORINO	4	10
U.S.T.	"AERITALIA"	TORINO	7	21
U.S.T.	"PIAGGIO"	FINALE LIGURE	4	16
U.S.T.	"DITTE VARIE"	ROMA NORD - URBE	1	4

Allegato 11-B

ATTI PARLAMENTARI

VIII LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630/12
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983
e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985

Presentato alla Presidenza il 5 agosto 1982

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1983**

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1983

Allegato N. 9

Ministero della difesa

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile.

QUALIFICA	Parametri o livelli di funzione	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale di servizio	Quota di aggiunta di famiglia	13 ^a mensilità	Totale
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1982				
PERSONALE DI RUOLO							
<i>Dirigenti.</i>							
Dirigente generale	C	13	16	346.832.640	4.742.400	28.902.720	380.477.760
Dirigente superiore	D	89	83	1.393.493.640	27.505.920	116.124.470	1.537.124.030
Primo dirigente	E	140	122	1.514.316.704	40.310.400	126.192.896	1.680.820.000
Totale		242	221	3.254.642.984	72.558.720	271.220.086	3.598.421.790
<i>Dirigenti ruolo ad esaurimento</i>							
Ispettore generale			26	306.608.354	8.536.320	25.550.668	340.695.342
Direttore di divisione			34	356.450.390	11.381.760	29.704.168	397.536.318
Totale			60	663.058.744	19.918.080	55.254.836	738.231.660

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1983

Segue: Allegato N. 9

Ministero della difesa

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile.

QUALIFICA	Parametri o livelli di funzione	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale di servizio	Quota di aggiunta di famiglia	13 ^a mensilità	Totale
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1982				
<i>Carriere direttive.</i>							
Direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate	8°-5° cl.	325	179	1.503.600.000	59.280.000	125.300.000	1.688.180.000
Direttore di sezione o qualifiche equiparate	8°-3° cl.		550	4.092.000.000	182.582.400	341.000.000	4.615.582.400
.....	7°-5° cl.	791	58	409.248.000	18.969.600	34.104.000	462.321.600
.....	7°-2° cl.		53	309.859.200	18.021.120	25.821.600	353.701.920
Consigliere e qualifiche equiparate	7°-in.		78	393.120.000	*	32.760.000	425.880.000
Totale		1.116	918	6.707.827.200	278.853.120	558.985.600	7.545.665.920
<i>Carriere di concetto.</i>							
Segretario capo o qualifiche equiparate	7°-6° cl.	463	420	3.132.864.000	139.426.560	261.072.000	3.533.362.560
Segretario principale o qualifiche equiparate	7°-3° cl.	2.084	1.132	7.074.547.200	375.598.080	589.545.600	8.039.690.880
.....	6°-6° cl.		124	756.102.400	41.258.880	63.008.492	860.369.772
.....	6°-3° cl.	1.115	1.210	6.181.648.000	401.681.280	515.136.930	7.098.466.210
.....	6°-in.		127	523.240.000	38.887.680	43.603.291	605.730.971
Totale		3.662	3.013	17.668.401.600	996.852.480	1.472.366.313	20.137.620.393

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1983

Segue: Allegato N. 9

Ministero della difesa

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile.

QUALIFICA	Parametri o livelli di funzione	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale di servizio	Quota di aggiunta di famiglia	13 ^a mensilità	Totale
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1982				
<i>Carriere esecutive.</i>							
Coadiutore superiore o qualifiche equiparate	5°-4 cl.	2.127	1.885	9.106.812.000	625.996.800	758.901.000	10.491.709.800
Coadiutore principale o qualifiche equiparate	5°-2 ^a cl. 4°-3 ^a cl.]	9.572	5.186	22.017.681.600	1.721.491.200	1.834.806.800	25.573.979.600
Coadiutore o qualifiche equiparate	4°-1 ^a cl. 4°-in.]	1.234	732	3.013.497.600	242.810.880	251.124.897	3.507.433.377
			2.909	10.430.510.400	965.552.640	869.209.200	12.265.272.240
			117	388.440.000	47.424.000	32.369.922	468.233.922
Totale		12.933	10.829	44.956.941.600	3.603.275.520	3.746.411.819	52.306.628.939
<i>Personale per il servizio dei fari del segnalamento marittimo</i>							
Tecnici capi fari	4°-5 ^a cl.	220	250	1.162.000.000	82.992.000	96.833.250	1.341.825.250
Tecnici fari	3°-5 ^a cl. 3°-in.]	179	76	323.030.400	25.134.720	26.919.200	375.084.320
			27	81.972.000	9.010.560	6.831.000	97.813.560
Totale		399	353	1.567.002.400	117.137.280	130.583.450	1.814.723.130

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1983

Segue: Allegato N. 9

Ministero della difesa

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile.

QUALIFICA	Parametri o livelli di funzione	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale di servizio	Quota di aggiunta di famiglia	13 ^a mensilità	Totale
		Resultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1982				
<i>Carriere ausiliarie.</i>							
Comnesso capo o qualifiche equiparate	3°-6° cl.	910	915	4.111.351.200	303.513.600	342.612.600	4.757.477.400
Comnesso o qualifiche equiparate	3°-4° cl.	62	200	801.504.000	66.393.600	66.792.000	934.689.600
	2°-in.]		52	139.152.000	17.072.640	11.596.000	167.820.640
Totale		972	1.167	5.052.007.200	386.979.840	421.000.600	5.859.987.640
PERSONALE NON DI RUOLO							
Avventizi 1 ^a categoria	7°-6° abs		1	5.796.000	474.240	483.000	6.753.240
Avventizi 2 ^a categoria	6°-6° abs		6	28.428.000	1.896.960	2.368.998	32.693.958
Avventizi 3 ^a categoria	4°-6° abs		63	240.534.000	20.866.560	20.044.458	281.445.018
Avventizi 4 ^a categoria	2°-6° abs		14	43.083.600	4.742.400	3.590.300	51.416.300
Totale			84	317.841.600	27.980.160	26.486.756	372.308.516

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1983

Segue: Allegato N. 9

Ministero della difesa

Capitolo n. 1601. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile.

QUALIFICA	Parametri o livelli di funzione	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale di servizio	Quota di aggiunta di famiglia	13 ^a mensilità	Totale
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1982				
<i>Commissari di leva.</i>							
Con stipendio da generale		78	15	229.544.745	4.742.400	19.128.720	253.415.865
Con stipendio da colonnello			27	312.692.319	10.907.520	26.057.700	349.657.539
Totale		78	42	542.237.064	15.649.920	45.186.420	603.073.404
OPERAI							
Capi operai	5°-6° cl.	2.606	1.540	9.243.696.000	663.936.000	770.308.000	10.667.940.000
	5°-5° cl.		7.690	39.403.560.000	3.561.542.400	3.283.630.000	46.248.732.400
Operai specializzati	5°-2° cl.	19.068	350	1.485.960.000	142.272.000	123.830.000	1.752.062.000
	4° in.		860	2.855.200.000	391.248.000	237.932.760	3.484.380.760
	4°-6° cl.		11.080	54.436.040.000	5.226.124.800	4.536.338.140	64.198.502.940
Operai qualificati	3°-3° cl.	26.297	2.500	9.411.600.000	1.155.722.880	784.300.000	11.351.622.880
	3° in.		12.100	36.735.600.000	5.690.880.000	3.061.300.000	45.487.780.000
	3°-6° cl.		2.080	9.346.022.400	943.737.600	778.835.200	11.068.595.200
Operai comuni	2°-2° cl.	4.402	100	310.416.000	47.424.000	25.868.000	383.708.000
	2° in.		700	1.873.200.000	308.256.000	156.100.000	2.337.556.000
Totale		52.373	39.000	165.101.294.400	18.131.143.680	13.758.442.100	196.990.880.180
Totale generale		71.775	55.687	245.831.254.792	23.650.348.800	20.485.937.980	289.967.541.572

ALLEGATO 12
(cfr. Vol. I pag. 100)

Doc. XIII
n. 2-bis
—

RELAZIONE GENERALE
SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA IN ITALIA

per l'anno 1980

Presentata alla Presidenza il 12 novembre 1980

*(Allegata ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330,
e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1981)*

MINISTERO DELLA DIFESA

Nel 1979, come del resto negli anni precedenti la politica di ricerca e di sviluppo della Difesa ha avuto per filo conduttore la saldatura delle esigenze specifiche delle forze armate con quelle generali del paese.

Sono stati affidati studi e/o sviluppi di prototipi, a università, laboratori, Enti scientifici pubblici e privati e industria, mettendo loro a disposizione le infrastrutture di ricerca della Difesa (poligoni di lancio, Enti scientifici e di documentazione) anche per lo svolgimento di programmi di specifico interesse dell'Ente utilizzatore o di collaborazione.

Si è inoltre partecipato all'attività di gruppi di ricerca sia in ambito europeo che NATO.

L'attività di ricerca e sviluppo svolta dalle forze armate ha preminente carattere applicativo e si può considerare, nelle sue grandi linee, dedicata a quattro aspetti fondamentali:

- la ricerca e lo sfruttamento di nuove tecnologie;
- il perfezionamento di mezzi esistenti;
- l'ammodernamento e la ristrutturazione degli Enti tecnici militari;
- l'elevazione della cultura tecnico-scientifica del personale tecnico a tutti i livelli.

I costi sempre più elevati della ricerca e la sensibile riduzione globale dei fondi per le forze armate hanno portato a concentrare gli sforzi su quei settori tecnologici, interessanti la Difesa, in cui, per motivi vari, non esiste un'attività di ricerca autonoma o promossa da interessi industriali o ad altri Enti pubblici o privati.

Tuttavia l'attività di ricerca di base, sia pure orientata e limitata, non viene trascurata e, sia direttamente dalla Difesa, che attra-

verso le industrie che producono per la Difesa, viene affidata di preferenza ad istituti universitari.

Per lo svolgimento di alcuni programmi di ricerca, la Difesa, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, ha messo a disposizione delle università e degli organi di ricerca di Enti pubblici, personale e mezzi.

L'attività di ricerca e studio promossa dalla Difesa può essere suddivisa nei seguenti particolari campi:

CHIMICA E FISICO-CHIMICA.

Le attività in corso in tale settore sono volte a soddisfare, da un lato le moderne esigenze tecnologiche riguardanti gli esplosivi di scoppio ai fini del loro impiego ottimizzato in proiettili e teste di guerra, dall'altro le ricerche sperimentali intese alla realizzazione di teste di guerra, aventi carattere di direzionalità d'effetto contro bersagli prevalentemente aerei. Nel corso del 1979, sono stati promossi nuovi progetti relativi all'acquisizione delle tecnologie di produzione dei propellenti per missili INDIGO e razzi aventi specifiche caratteristiche d'impiego. È in corso di svolgimento anche lo studio di cariche modulari per demolizioni rapide. La convenzione quinquennale con l'Istituto Franco-Tedesco di Saint Louis è proseguita nel corso del 1979 e gli argomenti di ricerca comune, orientati inizialmente verso problemi di carattere generale, sono stati focalizzati su applicazioni di carattere specifico di interesse militare. Sono state gettate le basi per una eventuale nuova convenzione, a partire dagli anni ottanta, finalizzata ed improntata ad una ricerca congiunta su argomenti di comune interesse.

TECNOLOGIA DEI MATERIALI.

È stata svolta attività di ricerca tendente ad acquisire maggiori conoscenze nel campo delle leghe leggere onde ottenere caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione e alla tenso-corrosione più elevate nei materiali destinati alle costruzioni aeronautiche e navali.

È stato avviato uno studio sui materiali compositi ad alta resistenza meccanica, alto modulo elastico, bassa densità ottenuti inglobando fibre particolari in materiali plastici e metalli leggeri o loro leghe.

VEICOLI, MEZZI ED IMPIANTI SPECIALI.

I progetti in corso di sviluppo che rientrano in questa categoria riguardano studi ed esperienze sulla fluidodinamica, sulla automa-

zione cartografica e fotogrammetria analitica, sulla realizzazione di superconduttori termici onde migliorare le prestazioni di turbine e motori, sulla fattibilità di un sistema di sorveglianza del campo di battaglia ed acquisizione di obiettivi fino alla massima distanza di intervento.

BIOLOGIA E FISIOTERAPIA.

Si è concluso lo studio sulla patologia e la terapia delle ustioni.

È stato chiuso lo studio sugli esperimenti di immunizzazione con vaccino TABTe da somministrare con speciali iniettori (jet-injectors).

Sono in corso i seguenti studi:

« Ricerche sulle funzioni vestibolari in volo e sulle funzioni sensoriali e psicosensoriali che portino al risultato finale dell'orientamento »;

« Effetti psicopatologici sull'uomo del confinamento in spazi chiusi, in privazione sensoriale e isolamento sociale e possibili misure di prevenzione »;

« Studio sulla tolleranza immunologica ».

Attività del CAMEN.

Le attività principali del CAMEN sono proseguite sullo studio e le applicazioni di tecniche e strumenti per la risoluzione dei problemi connessi con la difesa dalle radiazioni nucleari del personale tecnico e delle popolazioni interessate al fenomeno dell'impiego dell'energia nucleare per scopi pacifici (Centrali nucleari).

Importanti studi sono stati condotti e sono tuttora in corso su:

- protezione degli occhi dal lampo di luce da esplosioni nucleari;
- plastificazione di rifiuti radioattivi;
- radioecologia applicata;
- realizzazione di una stazione sperimentale di contaminazione e decontaminazione di materiale radioattivo;
- scelta di sistemi filtranti per impianti nucleari e rifugi;
- progettazione di un concentratore solare per la simulazione dell'effetto termico dovuto a esplosione nucleare e per prove di materiali ad alta temperatura.

SISTEMI D'ARMA.

Nel campo dei sistemi d'arma terra/terra è in corso di realizzazione presso l'industria nazionale il progetto Folgore « Arma controcarro a volo libero a corta gittata » (Società BMB-SNIA) per il quale si sono raggiunti risultati soddisfacenti ed i cui lavori sono in fase di completamento.

Nel campo dei sistemi d'arma mare/mare, interessanti le lunghe gittate, è in fase terminale di sperimentazione il sistema Otomat « Sistema d'arma a lunga portata antinave » (Società Oto Melara e Matrà francese). I risultati fin qui ottenuti sono stati pienamente soddisfacenti, tanto da destare interesse e ordinazioni anche in campo internazionale.

Per sopperire alle esigenze aria/superficie, è in corso di sviluppo il sistema missilistico Marte (Società Sistel-Agusta-SME). Esso si basa sull'impiego di elicotteri dotati del missile Sea Killer MK2. Il sistema fornisce elevate prestazioni anche nel campo della guerra elettronica (Società Elettronica).

Anche questo sistema d'arma ha suscitato interesse in campo internazionale e diversi paesi esteri hanno preso contatti per una eventuale sua acquisizione.

Nel campo dei sistemi d'arma aria/aria è in fase di avanzamento il progetto Aspide che sostituirà l'attuale armamento missilistico aereo a lunga portata, di provenienza estera anche se prodotto in coproduzione, con un'arma nazionale di caratteristiche più avanzate (Società Selenia-SNIA-Microtecnica-Aster-Elsag-Nuova Saca). Particolare di quest'arma è la caratteristica, prevista fin dallo studio iniziale, di essere multiruolo, cioè di poter essere utilizzata anche in sistemi terra/aria e mare/aria.

Nella versione mare/aria l'Aspide sarà impiegato nel sistema Albatros e nel sistema Sea Sparrow, nella versione terra/aria sarà impiegato nel sistema Spada.

Numerosi paesi sono stati autorizzati ad avviare contatti commerciali con la ditta produttrice dell'arma. Tali contatti si sono concretizzati con contratti d'acquisto in svariati casi.

Per quanto concerne i sistemi superficie/aria che riguardano il problema della difesa aerea a bassa e bassissima quota:

Spada (che sta per entrare in produzione): sistema per la difesa delle aree vitali del territorio nazionale, impiegante il missile Aspide, di competenza dell'Aeronautica (Società Selenia);

MEI-80: sistema missilistico leggero semovente ogni tempo per la difesa c/a a bassa e bassissima quota.

Al sistema iniziale MEI è stato deciso di apportare modifiche strutturali per adattarlo ai più recenti sviluppi della tecnica e per impiegare al massimo la tecnologia nazionale.

Prosegue l'iter di sviluppo (Società Sistel).

Nel campo delle tecnologie atte a migliorare le prestazioni dei sistemi d'arma sono in corso di sviluppo i progetti:

Stand-off: Studio e realizzazione di un sensore prototipo di guida e della sua integrazione su missili con capacità « Stand-Off » (Società Selenia-Elettronica);

RAM: Studio e realizzazione prototipa di un propulsore RAM per un vettore operante a velocità supersonica (Società Aeritalia-Snia Viscosa);

Strap-down: Sensore modulare di navigazione per applicazioni missilistiche (Società Microtecnica).

SENSORI E SISTEMI GUIDA E CONTROLLO.

1. — *Infrarosso e laser.*

Nel settore infrarosso e laser sono in corso di sviluppo programmi tesi alla realizzazione di componenti e sistemi nonché alla acquisizione di apparati idonei all'effettuazione di misure.

In particolare:

a) *Componenti e sottoassiemi di sistemi.*

Sono in corso di sviluppo (ed alcuni già ultimati) progetti per la realizzazione di cortine e di mosaici (che rappresentano i componenti base nei sistemi all'I.R. di scoperta, tracking, ecc.).

b) *Sistemi.*

Sono giunti al termine o in avanzata fase di sviluppo apparati:

- di allarme e scoperta all'I.R. passivo per bersagli eterogenei;
- di visione notturna mediante integrazione dell'I.R. passivo e dell'intensificazione di luce.

c) *Misure.*

È stata installata una stazione di misura dei parametri ottici dell'atmosfera ed un'altra stazione di misura delle caratteristiche I.R. per componenti, sistemi e bersagli è già stata allestita ed in procinto di entrare in esercizio.

2. — Radar.

Sono in corso di sviuppo progetti per la realizzazione di componenti e di sistemi.

In particolare:

a) Componenti.

Sono in via di realizzazione tubi elettronici particolari tipo magnetron e dispositivi di presentazione dell'immagine a matrice dotati di memoria.

b) Sistemi.

Sono in avanzata fase realizzativa:

- radar di scoperta aerea con caratteristiche ECCM;
- radar tridimensionale di scoperta aerea (a Phased Arrays);
- radar per la copertura su siti molto bassi;
- sistemi di identificazione di velivoli.

TELECOMUNICAZIONI.

Sono in corso di sviluppo progetti che mirano alla realizzazione di:

1. — Sistemi per le comunicazioni « a maglie » e di tipo radio-centrale a funzionamento automatico aventi lo scopo di assicurare i collegamenti in « zona operativa » tra le unità mobili, e tra esse e gli utenti fissi.

Tali sistemi devono:

- assicurare la continuità dei collegamenti anche in caso di danneggiamento;
- essere caratterizzati da notevole mobilità;
- gestire una grande mole di traffico;
- assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

2. — Sistemi per la trasmissione di informazioni via satellite, quindi non vincolati a posizioni geografiche specifiche e mutue distanze e non soggetti alle irregolarità della propagazione ionosferica.

3. — Apparecchiature automatiche di cifratura e di decifratura che diano forti garanzie di ermeticità e di sicurezza.

ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE.

Scienze matematiche (compresa la Statistica).

Attività interforze.

Ottimizzazione d'impiego delle varie apparecchiature elettroniche della FF.AA. sulla base dei dati sperimentali; Attività nucleo-sperimentale R.O.; Sistema automatizzato di comando e controllo; Automazione dell'artiglieria terrestre; Studio di un sistema semiautomatico per la distribuzione e trattazione interna dei messaggi in un comando operativo; Sviluppo di un sistema di comando e controllo a livello operativo, tattico, strategico.

Attività esercito.

Gestione statistica centralizzata automatizzata dei materiali dell'E.I.; Analisi operativa dello SME, degli Ispettorati e degli Uffici dei Capi dei servizi dell'esercito; Progetto di sistema informativo SME; Automazione attività fondamentali di UFF. GEN. PROG. FIN. attraverso esposizione del SISME; Studio per l'utilizzazione della banca dei dati sul personale e sui materiali da parte degli Uffici dello SME; Sistema automatizzato di pianificazione, programmazione e controllo dell'Esercito.

Attività aeronautica.

Realizzazione di un sottosistema atto ad applicare il PPBS nello ambito dell'A.M.

Tessili artificiali e sintetici.

Attività aeronautica.

Studio delle caratteristiche dei vari tipi di tessuto disponibili in commercio per tute antincendio.

*Metalli ferrosi e loro leghe.**Attività interforze.*

Studio di propagazione delle cricche di fatica mediante i concetti di meccanica della rottura; Determinazione delle caratteristiche meccaniche di acciai per armi a tiro rapido; Studio della meccanica della rottura degli acciai impiegati per la costruzione delle bocche da fuoco.

Attività marina.

Proseguimento ricerca di base tecnico-sperimentale per la ottimizzazione di strutture navali in ferro; Proseguimento ricerche sull'acciaio speciale HY⁷⁰ e sui relativi procedimenti di saldatura in relazione al suo impiego nella costruzione di scafi di sommergibili.

Attività aeronautica.

Studio sul fenomeno di corrosione presentato da serbatoi metallici di impiego aeronautico contenente liquido schiumogeno.

*Metalli non ferrosi e loro leghe.**Attività interforze.*

Miglioramento delle qualità dei manufatti saldati in leghe AL-MG; Indagine sulle leghe sperimentali da fucinatura del sistema AL, ZN, MG, CU (Zr).

Attività marina.

Proseguimento delle ricerche su materiali insonorizzanti per eliche navali.

*Costruzioni ferroviarie e dei veicoli terrestri.**Attività esercito.*

Nuovo veicolo da montagna; Veicolo cingolato da neve; Attrezzatura ausiliaria per il caricamento delle demolizioni; Installazioni

per trasporto feriti barellati su AR/59 e nuova campagnola; VCT M 113 in versione portaferiti; Veicolo anfibio per la realizzazione di ponti e traghetti cl. 50 ÷ 60; Nuovo veicolo da combattimento VCC-80; Progetto SP/70 cn. smv 155/39; Veicolo da comando e collegamento (VCL) classe 0,5 (chiusa nel 1979).

Autospeciale per la movimentazione d'impiego delle motobariche; Rimorchi da trasporto a ruote UEO classe A.B.C.; Impiego autoveicoli in climi estremamente freddi; Nuovo ACM da 4 ton.; Nuovo ACP da 10 ton.

Costruzioni navali.

Attività marina.

Proseguimento della verifica sperimentale dei sistemi di calcolo esistenti per il proporzionamento della zona cilindrica e dei fondelli di scafi per sommergibili, alle sollecitazioni prossime al collasso; Proseguimento della definizione di un sistema di calcolo per la determinazione delle sollecitazioni delle strutture metalliche sotto le azioni di shock (in aria e in acqua) sulla base delle verifiche sperimentali fatte a bordo; Proseguimento di esperienze e misure intese a migliorare il silenziamento delle navi in genere e delle apparecchiature in particolare; Proseguimento di ricerche sul comportamento dinamico e strutturale di apparecchiature e macchinari per l'impiego navale, quando sottoposto a shock; Proseguimento prove di navigazione con vari modelli di eliche e su bracci portaeliche; Proseguimento studio di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati dal tunnel; Proseguimento prove di eliche in scia uniforme e disuniforme; Proseguimento studi sul silenziamento delle eliche; Proseguimento rilievi di comportamento degli scafi in mare ondosio; Studio di uno schermo di aria per la protezione da onde d'urto generate da esplosioni subacquee.

Costruzioni aeronautiche e spaziali.

Attività interforze.

Elicottero leggero c/c.

Attività esercito.

Installazione razziera su veicolo SM 1019; Dispositivo per traino manica; Adattamento dei materiali aviolancistici in servizio per l'impiego dei veicoli C. 130 e G. 222; Ammodernamento paracadute e materiali di aviolancio; Attrezzature fotografiche per l'ALE; Instal-

lazione lanciarazzi su elicottero da ricognizione; Piattaforma di avio-lancio da 108" e da 88" di realizzazione nazionale; Elicottero c/c; Cantiere campale per il condizionamento per l'avio-lancio di carichi medi e pesanti; Installazione di sistemi di stabilizzazione su tre assi per elicotteri da ricognizione.

Attività aeronautica.

Studio dei sistemi di controllo attivo per la riduzione dei carichi di raffica su ali a forte allungamento; Studio sull'ottimizzazione di una aerodina con sistemi di stabilizzazione artificiale.

Missili e razzi.

Attività interforze.

Propulsore per missili tattici; Sistema missilistico c/a leggero; Sistema d'arma missilistico a lunga portata.

Attività esercito.

Arma c/c « Folgore »; Installazione missile filoguidato c/o TOW su elicottero A-109; Sistema d'arma a razzo di saturazione RS 30.

Attività marina.

Completamento dello studio di pre-fattibilità per un sistema missilistico antimissile a corto raggio per l'autodifesa delle Unità navali; Proseguimento dello sviluppo di un sistema missilistico anti-nave per Unità navali; Proseguimento dello sviluppo di un sistema missilistico antinave per elicotteri.

Strumenti scientifici di misurazione e controllo (Esclusa elettronica).

Attività aeronautica.

Misure elettriche: messa a punto di metodi di controllo di materiali aeronautici vari mediante misure elettriche; Determinazione delle condizioni sperimentali ottimali nelle analisi dei metalli da usura negli olii lubrificanti usati per lo spettrometro ad emissione Baird Atomic Fas-2; Confronto statistico fra i risultati analitici ottenuti con lo spettrometro ad emissione Baird Atomic Fas-2 e lo spettrometro ad assorbimento atomico Perkin Elmer 303 nelle ana-

lisi dei metalli da usura negli olii lubrificanti usati; Messa a punto di metodi non distruttivi atti ad evidenziare difetti, alterazioni, ecc., di materiali plastici, elastomerici e compositi di interesse aeronautico; Ottimizzazione della misura delle tensioni interne in materiali aeronautici mediante diffrazione dei raggi x; Studio sull'impiego della bomba manometrica per la determinazione della vivacità delle polveri di lancio di interesse A.M.

Altra meccanica fine e di precisione (compresi strumenti ottici e laser).

Attività interforze.

Studio, progettazione e realizzazione di un sistema laser a CO₂ per scopi di ricerca sulla propagazione nella banda dei 10 micron a scopi militari; Sistema di autoguida semiattiva laser per bombe da mortaio; Rilevazione di bersagli in nebbia con tecniche olografiche e studio di ottiche adattive.

Attività esercito.

Sistema avanzato di condotta del tiro; Iposcopi a luce diurna; Apparatii rilevatori di materiali metallici e non metallici; Strumentazione tiro notturno del carro armato M/60; Sistema di calcolo di verifica della corretta progettazione di canne autoforzate di artiglieria.

Elettromeccanica.

Attività interforze.

Sistema regolatore elettronico di precisione della velocità di rotazione dei motori elettrici a gabbia di scoiattolo.

Attività esercito.

Complesso trattore-elettrogeno per avviamento e traino degli aeromobili sulle basi stanziali e sugli aerocampi.

Elettronica.

Attività interforze.

Studio di un mosaico bidimensionale allo stato solido per convertitore di immagini; Rivelatori passivi ogni tempo; Dispositivo di

presentazione delle informazioni tattiche del tipo a matrice dotato di capacità di memoria a lungo termine; Strumentazione ed apparecchiatura per la visione notturna; Programma elettronico; Progetto di un magnetron coassiale impulsivo in Banda X con accordo meccanico per funzionamento in agibilità di frequenza su banda larga, con accordo elettronico per funzionamento ultra rapido in agibilità di frequenza su banda stretta; Magnetron per testa autocercante per missile; Sistema integrato di sensori per la sorveglianza delle installazioni militari; Cortina I.R. con il procedimento « Sputtering »; Sensore radar operante nelle onde millimetriche; Visore portatile all'infrarosso lontano e ad intensificazione d'immagine; Sviluppo delle apparecchiature e dei relativi programmi per la costituzione di una banca di dati geotopografici e per la loro utilizzazione; Realizzazione di emittenti I.R. a rapida attivazione per inganno contro missili; Lancio dei dispositivi per mezzo dei sistemi in dotazione alle FF.AA.; Spolette di prossimità di nuovo tipo con capacità antimissile; Estensione della banda K di un sistema di contro misure d'inganno; Elaboratore multifunzionale per applicazioni radar; Elaboratore militarizzato di uso generale; Sistema di atterraggio elettronico per velivoli CTOL, STOL, VTOL ed elicotteri; Simulatore per calcolatore digitale di segnali di clutter o di bersaglio; Radar di avvistamento P.D. per bassa quota; Misura di portata visiva obliqua nell'infrarosso; Centro documentazione tecnico-scientifico della difesa.

Attività esercito.

Simulatori di tiro per carri armati.

Attività marina.

Proseguimento studi preliminari su nuove spolette per cannoni imbarcati sulle Unità navali; Proseguimento dello studio di un nuovo radar del tiro per UU. NN.; Proseguimento dello studio dei fenomeni Hero e Radhazard; Proseguimento dello studio di un sistema di telecomando dell'istante di scoppio di un proietto; Proseguimento della sperimentazione, con sensori a microonde, relativa allo studio del « clutter » di mare.

Telecomunicazioni.

Attività interforze.

Ricerca intercettazione ed analisi di emissioni in PR FM nella Banda, 1 + 8,750 GHz; Comunicazioni I.R. a laser ad iniezioni per uso navale e terrestre; Sistema elettronico integrato per Unità na-

vali lanciamissili; Disturbatore elettronico; Sistema campale integrato delle trasmissioni nella zona delle cooperazioni; Indagine sperimentale per i collegamenti terra-nave via satellite nella gamma di frequenza SHF (da sviluppare nell'ambito del progetto SIRIO).

Attività esercito.

Sorgenti di alimentazione e sistemi di ricarica; Apparato telegrafico elettronico campale a 5 unità; Installazioni per aumentare la mobilità di Posti comando e dei Centri trasmissioni; Ponte radio UHF a media capacità; Sistema di trasmissione dati e di correzione degli errori; Sistema di elaborazione dati per esigenza delle trasmissioni; Famiglia modulare di stazioni radio HF e BLU; Telefono digitale campale.

Attività marina.

Proseguimento dello studio e sviluppo di apparati UHF di nuova generazione; Proseguimento dello studio e sviluppo di un nuovo sistema di centralizzazione delle telecomunicazioni a bordo delle Unità navali; Proseguimento della sperimentazione per le comunicazioni via satellite in banda SHF tra navi in navigazione e stazioni a terra; Sviluppo di un prototipo di concentratore di linee telegrafiche.

Energia elettrica (Produzione - Trasporto e distribuzione).

Attività esercito.

Generatore termoelettrico.

Plastomeri - Elastomeri.

Attività interforze.

Studio e realizzazione dei materiali e manufatti compositi, polimerici e metallici, rinforzati con fibre ad alta resistenza meccanica.

Pigmenti - Coloranti e vernici.

Attività aeronautica.

Determinazione qualitativa e quantitativa di componenti il veicolo di prodotti vernicianti per aereo 4a parte.

Determinazioni analitiche quantitative di pigmenti e riempitivi con metodologie spettrofotometriche utilizzando il campo del visibile e dell'ultravioletto.

Esplosivi.

Attività interforze.

Ottica degli esplosivi; Miscele esplosive con leganti reticolabili.

Attività esercito.

Spolette di prossimità per artiglierie terrestri; Mina a/c sottoscafo ad elevato potere distruttivo; Mina a/u munita di dispositivo antirimozione ed autoneutralizzazione preregolabile; Mina a/c munita di dispositivo antirimozione ed autoneutralizzazione preregolabile; Mine alluminanti di allarme; Ammodernamento dei materiali e mezzi di innescamento e di accensione; Dispositivo antirimozione per mina a/c in servizio; Artifici esplosivi per il distacco artificiale di valanghe; Nuova bomba a mano; Proietti semiautopropulsi; Ammodernamento delle cariche e dei procedimenti per la attuazione rapida delle demolizioni; Nuova vipera apricorridoi nei campi minati.

Attività marina.

Proseguimento della ricerca di correlazione eventualmente esistente fra i rilievi in bomba manometrica e i parametri balistici desumibili al tiro per le polveri infumi; Proseguimento studi preliminari su un nuovo tipo di munizionamento per armi di calibro 40 mm.

Attività aeronautica.

Determinazione quantitativa dei plastificanti degli stabilizzanti e dei loro prodotti di degradazione delle polveri infumi - I parte; Determinazione quantitativa dei plastificanti, degli stabilizzanti e dei loro prodotti di degradazione delle polveri infumi - II parte. Ricerca di un metodo di determinazione quantitativa mediante spettrofotometria I.R. di miscele sintetiche di DNT e DFA ed eventuale estensione al dosaggio di tali componenti nelle polveri di lancio; Indagini sul comportamento delle capsule a percussione del munizionamento in dotazione all'A.M.; Messa a punto di metodi di dosaggio del componente esplosivo di un proiettile scoppiante; Determinazione della « Shelf-life » degli artifici e pirotecnici di interesse A.M.; Studio e progettazione di una nuova serie di artifici e segnali pirotecnici di interesse aeronautico.

*Altri settori chimici.**Attività interforze.*

Lubrificanti in uso nelle tre FF.AA. per motori a c.i.; Messa a punto di propellenti a doppia base potenziati.

Attività esercito.

Impianto mobile per la potabilizzazione delle acque; Apparato di bonifica di grande capacità; Apparecchiatura per la ricognizione radiologica aerea; Rilevamento della presenza di raffinati o di rigenerati nei lubrificanti motori; Artifici di segnalazione e illuminazione; Miglioramento lanciafiamme spalleggiato M 55; Sintesi di laboratorio del CAF e del CS per la realizzazione di artifici sperimentali per l'addestramento; Complesso filtrante per la protezione collettiva anti CO₂ e anti NBC.

Attività marina.

Proseguimento studio e sperimentazione del comportamento di diversi tipi di pitture per carene in acqua di mare; Proseguimento studio o sperimentazione di un metodo semplificante il trattamento dell'acqua di caldaia.

Attività aeronautica.

Studio termoanalitico su provini di gomma assoggettati a rigonfiamento a seguito di contatto con prodotti petroliferi di impiego aeronautico; Studio comparativo dei vari liquidi schiumogeni nelle prove di estinzione combinata a mezzo schiumogeno polvere; Studio sul decadimento dei liquidi schiumogeni per lunghi periodi di immagazzinamento; Misura dimensionale qualitativa e quantitativa dei metalli da usura sospesi nei fluidi idraulici; Indagine statistica dell'inquinamento da solidi nei fluidi degli impianti idraulici dei velivoli; Dosaggio degli antiossidanti negli olii lubrificanti e nel combustibile per turbogetti mediante cromatografia su strato sottile; Dosaggio degli additivi anticorrosivi nei combustibili; Dosaggio dell'ortotricresilfosfato nei lubrificanti sintetici; Distribuzione degli intervalli di ebollizione dei carburanti e combustibili mediante gas-cromatografia; Studio e realizzazione di una tecnica per rigenerare gli olii sintetici usati; Studio e realizzazione di una tecnica per rigenerare il fluido per impianti oleodinamici già usato.

*Fisica e chimica nucleare applicata ad ingegneria nucleare.**Attività interforze.*

Ricerche sul plasma; Documentazione e studi sui reattori nucleari (reattori compatti, centrali elettronucleari ed impianti nucleari in genere); Documentazione e studi sulla sicurezza nucleare (normativa per la sicurezza degli impianti e per la protezione sanitaria del personale e della popolazione, contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e delle macchine radiogene); Simulazione degli effetti dell'esplosione nucleare; Realizzazione di una stazione sperimentale di contaminazione e decontaminazione di materiale radioattivo; Studi sulla protezione degli occhi dal lampo di luce da esplosioni nucleari; Studi ed esperienze per la scelta di sistemi filtranti per impianti nucleari e rifugi; Studi sulla plastificazione di rifiuti radioattivi a bassa e media attività; Dosimetria gamma neutronica integrata; Studio dei problemi biomedici dell'irraggiamento misto proveniente dallo spettro di fissione nucleare, con particolare riferimento alla componente neutronica veloce Radioecologica applicata (determinazione dei fattori di concentrazione di radionuclidi); Studio e progettazione di un concentratore solare per la simulazione dell'effetto termico dovuto a esplosione nucleare e per prove di materiali ad alta temperatura; Esperienze sul comportamento in esercizio di materiali per impiego militare e nucleare; Studio semiconduttori termoconvertitori per usi elettronici speciali e di materiali ceramici di interesse nucleare.

Attività marina.

Studio ed analisi di sicurezza dei porti e delle basi navali nazionali, in relazione alla possibile presenza di unità navali a propulsione nucleare.

*Altri settori tecnologici.**Attività interforze.*

Studio e sperimentazione di specifici criteri per la progettazione ed il collaudo di abitacoli e pareti all'isolamento termico-acustico ed al mascheramento all'infrarosso; Indumento protettivo impermeabile N.B.C.; Indumento protettivo permeabile N.B.C.; Sistema per la trasformazione in films cartografici di carte preesistenti.

Attività esercito.

Materiale per la sorveglianza del Campo di battaglia; Vestiario ed equipaggiamento del soldato; Attrezzatura per la semina di mine da veicolo terrestre; Attrezzatura per la semina di mine da elicot-

tero; Serbatoio ripiegabile per combustibili ed altri liquidi; Indumento protettivo per il personale di volo dell'ALE; Ammodernamento cannone 40/70; Ammodernamento dei materiali di mascheramento; Determinazione delle caratteristiche dei campi minati schierati mediante semina da VTC e da elicottero; Ammodernamento materiale sciistico; Ammodernamento materiale alpinistico; Equipaggiamento da montagna; Vestiario contenitori individuali ed equipaggiamento per paracadutisti; Apparecchiatura per la valutazione in poligono dell'efficacia del tiro c/a; Complesso per la simulazione del tiro per l'addestramento dei puntatori; Telo protettivo NBC.

Attività marina.

Proseguimento sperimentazione di un nuovo sistema d'arma siluristico; Proseguimento studio preliminare di un motore a propulsione termica per siluri; Studio preliminare sul problema della pericolosità biologica delle radiazioni LASER.

Attività aeronautica.

Indagine per il miglioramento delle confezioni di acqua a lunga conservazione da impiegare per le dotazioni viveri nei pacchi di sopravvivenza a bordo di velivoli; Indagine per l'utilizzazione di filati in lana ignifugata (trattamento IWS) nella confezione di indumenti a maglia per piloti e specialisti antincendi; Studio e realizzazione di un nuovo tipo di calzari da volo rispondenti a molteplici esigenze d'impiego; Studio e realizzazione di indumenti da volo (giubbotti, combinazioni e sottocombinazioni) in tessuti ignifughi approntati mediante l'impiego di filati ottenuti da una miscchia intima di fibre proteiche, ceramiche e croroviniliche; Indagine per il perfezionamento di tute isotermitiche occorrenti per le specifiche esigenze dei piloti dell'A.M.; Studio e sperimentazione di scarpe protettive per specialisti antincendi.

Medicina.

Attività interforze.

Ricerca nelle funzioni vestibolari in volo e nelle funzioni sensoriali e psicosensoriali che portino al risultato finale dell'orientamento; Studio sulla tolleranza immunologica; Effetti psicopatologici sull'uomo del confinamento in spazi chiusi, in privazione sensoriale e isolamento sociale e possibili misure di prevenzione; Studio sulla patologia e terapia delle ustioni; Integrazioni dello studio ultrasonoscopico e poligrafico dell'apparato cardiovascolare per il rilievo della volumetria cardiaca e dei parametri emodinamici; Reattività delle strutture nervose in iperbarismo.

Attività marina.

Proseguimento studio sui problemi fisiologici correlati al piano di immersioni sperimentali su alto fondale.

Attività aeronautica.

Dosaggio delle immunoglobuline sieriche e salivari in candidati allo arruolamento A.M.; Studio di dati respiratori e cardiocircolatori in lavoro in ipossia ed accelerazioni; Indagini chimico-fisiologiche in condizioni ambientali ed in personale aeronautico; Indagine di igiene generale ed applicata alle attività aeronautiche; Comportamento della frequenza critica di fusione centrale in rapporto a variazioni della P_a CO_2 ; Dosaggio delle IgA sieriche e salivari in soggetti in cui è stato già riscontrato un *deficit* di tali frazioni anticorporali; Dosaggio di immunocomplessi circolanti in candidati all'arruolamento in A.M.; Diagnosi precoce dell'ostruzione delle piccole vie aeree.

*Meteorologia.**Attività interforze.*

Studio dei fattori meteorologici in relazione alla propagazione radar anomala nell'Adriatico; Calcolatore topografico e meteorologico; Previsioni ionosferiche.

Attività aeronautica.

Modelli di atmosfera; Sistemi di osservazione ed esperienza in campo; Meteorologia dello spazio.

*Oceanografia.**Attività interforze.*

Ricerca e localizzazione di ostacoli subacquei; Ricerca batimetrica; Indagine dettagliata sulla morfologia del fondo marino; Ricerca idroceanografica; Acquisizione, analisi e valorizzazione dei dati idroceanografici.

Attività marina.

Avvio della realizzazione di un sistema per l'acquisizione automatica nei dati idro-meteo-oceanografici dai sensori di bordo delle unità navali; Spedizioni idrografiche e geodetiche nel Tirreno.

*Inquinamento dell'atmosfera.**Attività aeronautica.*

Inquinamento atmosferico di fondo.

* * *

L'attività di ricerca nell'anno 1980 comprende:

— studi e ricerche iniziati negli anni precedenti e che, in considerazione della loro importanza o dei risultati conseguiti, proseguono beneficiando di un ulteriore finanziamento;

— studi e ricerche che vengono iniziati *ex novo* e per i quali è in corso di definizione l'*iter* tecnico-amministrativo.

È stata confermata la necessità, sia in sede di previsione che in quella di formulazione di nuove iniziative, di concentrare le risorse e le energie su pochi ma importanti studi.

Scienze matematiche (Compresa la statistica).

Attività interforze.

Sistema automatizzato di comando e controllo; Automazione dell'artiglieria terrestre; Sviluppo delle apparecchiature e dei relativi programmi per la costruzione di una banca dei dati geotopografici e per la loro utilizzazione; Sistema di comando e controllo che soddisfi le esigenze dello S.M.D.; Automazione cartografica e fotogrammetria analitica.

Tessili naturali.

Tessili artificiali e sintetici.

Attività aeronautica.

Sperimentazione di tessuti in fibre sintetiche resistenti alle alte temperature ed alla propagazione della fiamma; Indagine su nuovi tipi di fibre sintetiche assorbenti e traspiranti; Studio di nuovi metodi di prova per determinare la resistenza dei tessuti all'azione della fiamma e del calore; Studio di nuovi metodi di prova per determinare la resistenza dei tessuti all'azione della fiamma e del calore; Studio per il miglioramento del livello protettivo negli equipaggiamenti antinfortunistici; Indagine sulle possibilità di impiego di un nuovo tipo di cuoio artificiale (ottenuto per groffaggio di polimeri sintetici).

Metalli ferrosi e loro leghe.

Attività interforze.

Studio di propagazione delle cricche di fatica mediante i concetti di meccanica della rottura.

Costruzioni ferroviarie e dei veicoli terrestri.

Attività esercito.

Nuovo veicolo da montagna; Motoslitte per Truppe alpine; Veicolo cingolato da neve; Veicolo da trasporto ogni terreno; Veicolo da 2 ton. per parà; Rimorchi UEO cl. A.B.C.; Attrezzature speciali per la movimentazione dei carichi unitari; Ambulanze odontoiatriche; Installazioni cn. s.r. 106 su AR/76; Installazione attrezzatura biposto a castello per trasporto feriti; Autospeciale per la movimentazione delle motobarche; Escavatori leggeri elitransportabili; Progetto SP/80 cn. smv 155/39; Nuovo veicolo da combattimento VCC-80; Nuovo veicolo da 4 ton.; Nuovo veicolo da 10 ton.

Costruzioni aeronautiche e spaziali.

Attività interforze.

Elicottero leggero c/c.

Attività esercito.

Installazione razziera su elicottero; Sistema autonomo di navigazione per aeromobili dell'ALE; Installazione lanciarazzi su elicottero da ricognizione; Installazione sistema di stabilizzazione su elicottero AB; Dispositivo per traino manica; Adattamento dei materiali aviolancistici in servizio per l'impiego dei velivoli C. 130 e G. 222; Ammodernamento paracadute e materiali di aviolancio; Strumenti e mezzi tecnici e da segnalazione per paracadutisti.

Attività aeronautica.

Studio sull'ottimizzazione di una aerodina con sistemi di stabilizzazione artificiale; Studio di sistemi di controllo attivo per la riduzione delle sollecitazioni strutturali su velivoli MRCA.

*Missili e razzi.**Attività interforze.*

Sistema missilistico c/a leggero; Sistema d'arma per difesa antimissile; Sistema d'arma antinave a lunga portata; Missile A/A di prestazioni avanzate; Sistema di guida per missili; Propulsore per missili tattici; Sistema inerziale per missili.

Attività esercito.

Arma c/c « Folgore »; Sistema MEI 80; Installazione missili TOW su elicottero A-109.

Attività marina.

Sviluppo di apparecchiature complementari per un sistema missilistico antinave per unità navali; Sviluppo di un sistema missilistico antinave per elicotteri.

*Strumenti scientifici di misurazione e di controllo.**Attività aeronautica.*

Ottimizzazione della misura delle tensioni interne in materiali aeronautici mediante diffrazione dei raggi X; Studio sull'impiego

della bomba manometrica per la determinazione della vivacità delle polveri di lancio di interesse A.M.; Riconoscimento mediante cromatografia su strato sottile della dietilcentralite e dei suoi prodotti di degradazione nelle polveri di lancio.

Altra meccanica fine e di precisione (compresi strumenti ottici e laser).

Attività interforze.

Sistema sperimentale di trasmissione dati in fibre ottiche.

Attività esercito.

Sistema avanzato di condotta del tiro; Apparecchiature ottico-telesive; Apparato per la sorveglianza del campo di battaglia all'I.R. termico con modulo laser; Sistema di puntamento notturno; Congegno puntamento notturno all'I.R. termico.

Elettromeccanica (comprese macchine elettriche).

Attività interforze.

Sistema regolatore elettronico di precisione della velocità di rotazione dei motori elettrici a gabbia di scoiattolo.

Attività esercito.

Complesso simulatore per addestramento.

Elettronica.

Attività interforze.

Radar di sorveglianza del campo di battaglia a media portata; Radar volumetrico ad elementi radianti; Rilevatori passivi ognitempo; Integrazione copertura radar siti molto bassi; Spolette di prosimità di nuovo tipo con capacità anti missile; Dispositivi per ECM; Radar per la difesa aerea; Elaboratore multifunzionale per applicazioni radar; Radar di avvistamento P.D. per bassa quota; Studio progetto e realizzazione di un MTI; Sistema integrato di sensori per

la sorveglianza delle installazioni militari; Sottosistema display per impieghi di difesa aerea; Programma elettronico; Studio di ottimizzazione di un sistema di rilevatori I.R.; Sensore radar operante nelle onde millimetriche; Progetto di un sistema di intercettazione I.R.; Centro documentazione tecnico-scientifica della difesa.

Telecomunicazioni.

Attività interforze.

Impianto pilota per sistema campale trasmissione integrale; Indagine sperimentale per i collegamenti terra-nave via satellite; Ricerca, intercettazione ed analisi di emissione in ponti radio FM; Ingannatore rispettivo coerente; Sistema di autoprotezione ECM; Sistema di localizzazione passiva di una sorgente emittente.

Attività esercito.

Sorgenti di alimentazione e sistemi di ricarica; Installazione per aumentare la mobilità dei P.C. e dei Centri trasmissioni; Sistema di trasmissione dati e correzione di errori; Impianto pilota del sistema campale delle trasmissioni integrate; Dispositivo per trasmissioni contratte; Sistemi di trasmissioni in fibra ottica; Stazioni radio VHF di nuova generazione; Ricetrasmittitore individuale per emergenza.

Attività marina.

Sperimentazione comunicazioni via satellite in banda SHF; Sperimentazione di comunicazioni UHF/SSN con antenne direttive in alternativa all'impiego delle frequenze HF, per le comunicazioni a media distanza.

Pigmenti coloranti e vernici.

Attività aeronautica.

Determinazione qualitativa e quantitativa di componenti il veicolo di prodotti vernicianti per aereo 4a parte; Determinazioni analitiche quantitative di pigmenti e riempimenti; Formulazione di uno sverniciatore liquido per pitture bicomponenti di impiego aeronautico.

*Esplosivi.**Attività interforze.*

Ottica degli esplosivi.

Attività esercito.

Proietti semi-autopropulsi; Mina a/c sottoscavo ad elevato potere distruttivo; Ammodernamento di materiali e mezzi di innesca-mento e di accensione; Ammodernamento delle cariche e dei procedimenti per l'attuazione rapida delle demolizioni; Artefizi esplosivi per il distacco artificiale di valanghe; Bengala di atterraggio notturno di emergenza.

Attività aeronautica.

Determinazione quantitativa di plastificanti, degli stabilizzanti e dei loro prodotti di degradazione delle polveri infumi - 2^a parte; Ricerca di un metodo di determinazione quantitativa mediante spettrofotometria I.R. di miscele sintetiche di DNT e DFA ed eventuale estensione al dosaggio di tali componenti nelle polveri di lancio; Indagine sul comportamento delle capsule a percussione del munizionamento in dotazione all'A.M.; Messa a punto di metodi di dosaggio del componente esplosivo di un proiettile scoppiante; Determinazione della « shelf-life » degli artifizi e pirotecnici di interesse A.M.; Studio e progettazione di una^a serie di artifizi e segnali pirotecnici di interesse A.M.

*Altri settori chimici.**Attività interforze.*

Messa a punto di propellenti a doppia base potenziati; Studio e messa a punto di propellenti ad altissima velocità di combustione.

Attività esercito.

Apparecchiature per la ricognizione radiologica aerea; Miglioramento lanciafiamme spalleggiato; Complesso filtrante da 1.200 m³/h; Apparato di bonifica di grande capacità; Impianto mobile per la potabilizzazione delle acque.

Attività aeronautica.

Studio sul decadimento dei liquidi schiumogeni per lunghi periodi di immagazzinamento; Misura dimensionale qualitativa e quantitativa dei metalli da usura sospesi nei fluidi idraulici; Indagine statistica dell'inquinamento da solidi nei fluidi degli impianti idraulici dei velicoli; Dosaggio degli antiossidanti negli olii lubrificanti e nel combustibile per turbogetti mediante cromatografia su strato sottile; Dosaggio degli additivi anticorrosivi nei combustibili; Dosaggio nell'ortotricresilfosfato nei lubrificanti sintetici; Distribuzione degli intervalli di ebollizione dei carburanti e combustibili mediante gas-cromatografia; Studio e realizzazione di una tecnica per rigenerare il fluido per impianti oleodinamici già usato; Determinazione quantitativa dei costituenti la mescola del battistrada e del fianco di coperture; Variazioni di peso a volume di gomme dopo immersione in liquidi miscibili con acqua; Determinazione degli alogeni presenti nelle mescole di gomma sia crude sia vulcanizzate; Studio di inibitori di corrosione per materiali acidi di impiego aeronautico per il trattamento superficiale del titanio e sue leghe; Studio per la qualificazione a norma AER-M-SA, 701 e MIL-S-8802 di sigillanti prodotti dalla Ditta API-Genova; Scelta di adesivi idonei all'incollaggio di guarnizioni di gomma alla carenatura in plastica dell'elicottero NH 500.

Attività marina.

Studi vari nel settore « chimica e fisica applicata ad ingegneria nucleare »; Sviluppo di una apparecchiatura per il rilevamento e la misura di esplosioni nucleari.

*Altri settori tecnologici.**Attività esercito.*

Equipaggiamento da montagna; Nuova tuta per equipaggi di mezzi corazzati; Nuovo casco per equipaggi di mezzi corazzati; Imbracatura per estrazione feriti dall'interno dei carri; Elaborazione automatizzata delle tavole di tiro; Complesso simulatore per addestramento; Apparecchiatura per la valutazione in poligono dell'efficacia del tiro c/a; Ammodernamento dei materiali di mascheramento; Indumenti protettivi per il personale di volo dell'ALE; Sistemi d'arma semoventi pluricanna da 25 mm.

Attività marina.

Sperimentazione su sistema prototipico di trasmissione dati in fibra ottica.

*Medicina.**Attività interforze.*

Reattività delle strutture nervose in iperbarismo; Integrazione dello studio ultrasonoscopico e poligrafico dell'apparato cardiovascolare per il rilievo della volumetria cardiaca e dei parametri emodinamici.

Attività esercito.

« ELDON CARD KIT » per la rivelazione di massa del gruppo sanguigno e del fattore RH.

Attività aeronautica.

Indagini chimico-fisiologiche in condizioni ambientali ed in personale aeronautico; Indagine di igiene generale ed applicata alle attività aeronautiche; Comportamento della frequenza critica della fusione centrale in rapporto a variazioni della PA CO₂; Dosaggio delle IgA sieriche e salivari in soggetti in cui è stato già riscontrato un *deficit* di tali frazioni anticorporali; Dosaggio di immunocomplessi circolanti in candidati allo arruolamento in A.M.; Diagnosi precoce dell'ostruzione delle piccole vie aeree; Effetti dell'allenamento progressivo al lavoro muscolare in soggetti che non svolgono attività sportiva a livello agonistico; Studio sulla funzione respiratoria mediante respirazione di miscele di gas di varia densità.

*Meteorologia.**Attività aeronautica.*

Modelli di atmosfera; Sistemi di osservazione ed esperienze in campo. Meteorologia dello spazio.

Oceanografia.

Attività interforze.

Ricerca idroceanografica. Acquisizione analisi e valorizzazione dei dati idroceanografici.

Attività marina.

Acquisizione, analisi e valorizzazione dati idroceanografici.

Inquinamento dell'atmosfera.

Attività aeronautica.

Inquinamento atmosferico di fondo.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA.

Rilevamenti per carte « geologiche » e « derivate ».

Durante il 1979 il Servizio ha continuato a svolgere nei vari settori istituzionali un'attività notevole e, malgrado i mezzi ed il personale a disposizione siano risultati ancora più limitati rispetto ai precedenti anni, ha proseguito il lavoro di rilevamento della Carta geologica, alla scala 1:50.000, nelle zone dei fogli n. 279 « Urbino », n. 280 « Fossombrone », n. 300 « Gubbio », n. 313 « Camerino » (in collaborazione con l'Istituto di Geologia dell'Università di Camerino), n. 320 « Castel del Piano », n. 332 « Scansano » (rilevamento geominerario), n. 373 « Cerveteri ».

Con finanziamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stati svolti rilevamenti e studi geologici che possono così riassumersi:

- partecipazione al progetto Geodinamica con lavori di campagna per la realizzazione di alcune « geotraverse » nell'Italia centrale: geotraversa Populonia-Pitigliano-Silvi Marina; geotraversa Piombino-Giulianova;

- partecipazione al progetto Neotettonica con la collaborazione alla stesura della Carta Neotettonica d'Italia per i fogli, alla scala 1:100.000, n. 220 « Verbicaro », n. 228 « Cetraro », n. 151 « Alatri » e n. 152 « Sora » e con la partecipazione, come unità operativa, al sottoprogetto « Difesa del suolo » con lo studio dei fenomeni franosi dell'Appennino centro-settentrionale (alcune aree delle Marche) e con lo studio dei fenomeni glaciali nell'Appennino centrale e dei loro rapporti con la rete idrografica e con i depositi terrazzati relativi;

- partecipazione ai lavori del gruppo interessato alla « sedimentologia del terrigeno »;

- ricerca stratigrafico-sedimentologica e strutturale del « macigno » in Toscana;

Doc. XIII
n. 3-bis

RELAZIONE GENERALE
SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA IN ITALIA

per l'anno 1981

*(Allegata ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330,
e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1982)*

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA n. 4 - EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE PER OBIETTIVI DEGLI STANZIAMENTI PER R e S DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI DEI PAESI DELLA CEE DAL 1975 AL 1980

CAPITOLI NABS	(in percentuale)																	
	GERMANIA		FRANCIA		ITALIA		OLANDA		BELGIO		REGNO UNITO		IRLANDA		DANIMARCA		TOTALE CEE	
	1975	1980	1975	1980	1975	1980	1975	1980	1975	1980	1975	1980	1975	1980	1975	1980	1975	1980
1 Esplorazione e gestione della terra e dell'atmosfera	1,8	2,8	3,0	3,0	1,1	2,1	1,0	0,9	2,5	3,7	0,7	0,9	2,9	0,9	1,7	3,1	1,8	2,3
2 Pianificazione dell'ambiente umano	2,6	3,6	4,5	4,1	1,3	1,2	5,8	5,7	1,4	3,4	2,5	1,7	7,6	7,3	1,5	2,9	3,1	3,3
3 Protezione e miglioramento della salute umana	4,3	6,1	4,9	5,5	2,6	5,4	6,5	6,2	3,8	15,9	3,2	2,5	7,0	10,5	7,6	12,5	4,3	5,5
4 Produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia	10,5	14,4	8,6	7,5	17,6	22,9	4,5	4,4	13,2	8,7	7,3	6,7	0,7	1,0	2,8	7,5	9,3	10,6
5 Produttività e tecnologia agricola	1,9	1,9	3,8	3,9	3,0	4,1	7,6	8,4	4,4	4,8	4,4	4,1	40,8	25,7	9,7	8,3	3,6	3,7
6 Produttività e tecnologia industriale	7,4	10,0	14,3	9,3	10,3	17,4	4,7	6,2	13,3	14,9	12,4	6,2	21,9	6,1	9,5	13,7	10,6	9,4
7 Problemi della vita sociale	4,9	3,8	1,1	1,3	1,4	2,2	7,2	5,5	4,9	11,1	1,0	1,1	6,7	10,2	4,2	8,0	3,0	2,8
8 Esplorazione e gestione dello spazio	4,2	4,3	5,6	6,2	8,5	6,2	2,4	3,2	3,6	5,6	2,3	2,1	0,0	0,9	3,7	3,6	4,3	4,4
9 Difesa	11,0	10,1	29,8	36,5	3,4	2,7	3,5	3,2	0,7	0,3	46,4	54,2	0,0	0,0	0,7	0,3	22,2	25,4
10 Promozione Generale delle conoscenze	51,5	43,1	24,1	22,2	50,8	35,7	54,3	55,8	52,2	31,8	19,9	20,5	12,5	37,3	58,7	34,4	37,5	32,4
TOTALE (a)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
di cui stanziamenti civili	89,0	89,9	70,2	63,5	96,6	97,3	96,5	96,8	99,3	99,7	53,6	45,8	100,0	100,0	99,3	99,7	77,8	74,6

FONTE: CEE, Il finanziamento pubblico della ricerca e dello sviluppo nei paesi della Comunità. Analisi per obiettivi 1975-1980 OS/12/81-EN

NOTE: (a) - Il totale delle percentuali può non essere uguale a 100 a causa degli arrotondamenti o dell'impossibilità di classificare qualche categoria di spesa molto ridotta.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA n. 5 — STRUTTURA PER OBIETTIVI DEGLI STANZIAMENTI PER R e S DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI DEI PAESI DELLA CEE NEL 1980-1981 (c)

CAPITOLI MABS	(in percentuale)																		
	GERMANIA		FRANCIA		ITALIA		OLANDA		BELGIO		REGNO UNITO		IRLANDA		DANIMARCA		TOTALE CEE (b)		
	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	
1 Esplorazione e gestione della terra e della atmosfera	2,8	2,9	3,0	3,2	2,4	1,9	1,2	0,9	3,1	4,0	0,8	0,9	—	1,1	1,7	2,9	2,3	2,3	2,3
2 Pianificazione dell'ambiente umano	3,8	3,6	4,3	4,0	1,2	0,9	5,3	6,0	3,7	3,4	1,8	1,6	—	7,9	1,7	2,7	3,4	3,1	3,1
3 Promozione e miglioramento della salute umana	6,2	6,0	5,7	6,1	6,3	5,4	6,8	6,0	12,6	16,1	2,8	2,2	—	10,0	8,3	11,1	5,5	5,3	5,3
4 Produzione, distribuzioni e utilizzazione razionale dell'energia	13,9	15,2	7,8	7,6	25,1	25,9	4,3	4,6	11,9	7,9	7,3	6,6	—	2,8	6,2	11,0	10,8	10,9	10,9
5 Produttività e tecnologia agricola	1,9	1,9	3,9	4,3	3,5	3,3	7,8	8,0	5,3	4,6	3,5	4,1	—	26,6	6,7	8,1	3,5	3,8	3,8
6 Produttività e tecnologia industriale	9,9	10,2	9,2	10,3	10,4	11,0	9,5	8,0	16,7	14,6	4,2	7,7	—	9,6	9,5	16,2	8,6	9,7	9,7
7 Problemi della vita sociale	4,0	3,7	1,3	1,4	1,9	2,1	6,2	6,0	11,2	11,3	1,2	1,2	—	7,9	4,5	7,5	2,8	2,6	2,6
8 Esplorazione e gestione dello spazio	4,4	4,1	4,5	4,5	7,0	5,4	3,2	3,4	5,8	5,5	1,9	1,8	—	1,5	3,6	3,3	4,0	3,7	3,7
9 Difesa	10,2	8,8	37,2	35,6	4,3	2,0	3,0	3,0	0,5	0,3	55,6	52,2	—	0,0	0,5	0,3	26,4	26,2	26,2
10 Promozione generale delle conoscenze	42,8	43,6	22,7	22,5	38,0	41,7	51,8	53,4	29,2	32,3	20,1	21,8	—	32,5	57,4	31,8	32,3	32,2	32,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	—	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
di cui STANZIAMENTI CIVILI	89,0	91,2	62,7	64,4	95,7	98,0	97,0	97,0	99,5	99,7	44,6	47,8	—	100,0	99,5	99,7	73,6	73,8	73,8

FONTE: CEE, Il finanziamento pubblico della ricerca e dello sviluppo nei paesi della Comunità.

Analisi per obiettivi 1975-1981 OS/21/81-EN

NOTE: (a) - Il totale delle percentuali può non essere uguale a 100 a causa degli arrotondamenti o dell'impossibilità di classificare qualche categoria di spesa molto ridotta

(b) - Stima

(c) - 1980 definitivo - 1981 provvisorio

(—) - Non disponibile

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 9. - RIPARTIZIONE PER OBIETTIVI DEGLI STANZIAMENTI DEL SETTORE PUBBLICO DELL'ENEL E DELLE IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE NEL 1981.

O B I E T T I V I	(milioni di lire)											%			
	Ministero Pubblica Istruzione	Ministero Difesa	Ministero Agricoltura e Foreste	Ministero Sanità	Istituto Superiore Sanità	Altri Mini- steri ed Enti	C N R	C N E N	I N F N	Altri Enti di ricerca	Contributi Interazi- nali		Totale Settore Pubblico	E N E L	Imprese P. P. S. S.
Esplorazione e utilizzazione della terra	—	—	—	—	—	1.923	36.615	—	8.214	158	46.910	—	21.731	68.641	2,1
Assetto dell'ambiente umano	—	—	—	—	—	6.469	13.762	—	—	—	20.231	—	112.932	133.163	4,1
Protezione e promozione della salute dell'uomo	—	—	—	3.983	24.170	6.487	58.376	22.200	2.000	1.436	118.652	16.400	3.951	139.003	4,3
Produzione, distribuzione e utilizzazione razionale della energia	—	—	—	—	—	1.690	13.509	596.950	—	7.000	619.149	93.065	79.281	791.495	24,4
Produttività e tecnologie agricole	—	—	25.071	—	—	23.084	31.207	—	3.466	2.712	85.540	—	3.747	89.287	2,8
Produttività e tecnologie industriali	—	—	—	—	—	82.439	134.305	—	4.379	909	222.032	—	339.449	561.481	17,3
Problemi della vita in so- cietà	—	—	—	—	—	8.051	21.371	—	9.357	1.483	40.262	—	4.860	45.122	1,4
Esplorazione e sfruttamento dello spazio	—	—	—	—	—	—	45.429	—	—	70.000	115.429	—	35.500	150.929	4,7
Difesa	—	168.065	—	—	—	—	—	—	—	—	168.065	—	190.368	358.433	11,1
Promozione generale delle conoscenze	640.523	—	—	—	—	90	145.702	—	5.447	47.055	889.325	—	1.030	890.355	27,5
non classificato	—	—	—	—	—	—	9.201	—	—	—	9.201	—	—	9.201	0,3
T O T A L E	640.523	168.065	25.071	3.983	24.170	130.233	509.477	619.150	50.508	32.863	2.334.796	109.465	792.849	3.237.110	100,0

Fonte: Elaborazione dati dell'ISRS del CNR

Ministero della Difesa

Premessa

La necessità di disporre in ogni momento di armi e di mezzi in grado, per prestazioni specifiche, di far fronte ad eventuali minacce, richiede, ad ogni paese che intenda mantenere la propria indipendenza, un serio impegno nella ricerca scientifica e tecnologica per fini militari. Tale tipo di ricerca è particolarmente impegnativo in quanto la realizzazione di moderni sistemi d'arma impone di risolvere complessi problemi nei quali sono presenti discipline scientifiche e settori tecnologici diversi.

Di conseguenza, gli investimenti in tale campo non consentono soltanto di potenziare ed ammodernare lo strumento militare, con i vantaggi che ne conseguono ai fini della sicurezza, ma hanno anche un effetto di stimolo nei riguardi della industria nazionale sollecitata a non perdere contatti con il progresso tecnico-scientifico nei settori più avanzati ed incentivano, direttamente ed indirettamente, la qualificazione del personale in campi di attività di elevato contenuto tecnologico.

Campi di attività e responsabilità

La ricerca scientifica d'interesse militare ha carattere prevalentemente applicativo e tende, quindi, allo sviluppo di progetti che hanno come scopo ultimo la realizzazione di specifici materiali di interesse delle Forze Armate.

Le conseguenti attività di ricerca e sviluppo si possono considerare orientate verso quattro settori fondamentali:

- la ricerca e lo sfruttamento di nuove tecnologie;
- il perfezionamento dei mezzi esistenti;
- l'ammodernamento e la ristrutturazione degli Enti tecnici militari per la ricerca e la sperimentazione dei materiali da guerra;
- l'elevazione della preparazione tecnico-scientifica dei quadri tecnici.

E' responsabilità dei Capi di SM di Forza Armata determinare i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni concernenti armi, materiali e mezzi di interesse della Forza Armata.

Il Segretario Generale, in qualità di Direttore Nazionale degli Armamenti (DNA), ha il compito di assicurare la trattazione, con visione unitaria, delle interconnesse attività di ricerca, sviluppo, produzione ed approvvigionamento; ciò gli è reso particolarmente agevole dalla possibilità di seguire, con l'ausilio delle Direzioni Generali, degli Uffici Centrali e in qualità di membro del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, tutte le questioni

relative alla ricerca, sviluppo, produzione ed approvvigionamento dei mezzi e materiali d'armamento.

E' compito, invece, del Capo di SM della Difesa, con la collaborazione dei Capi di SM di Forza Armata e del Segretario Generale/DNA, fissare gli obiettivi e stabilire l'indirizzo degli studi e delle ricerche tecnico-scientifiche di interesse comune a più Forze Armate ed emanare direttive per lo sviluppo e l'utilizzazione dei risultati. Il Capo di SM della Difesa è, inoltre, delegato dal Ministro della Difesa a mantenere i rapporti con altri Dicasteri al fine di meglio individuare e prevedere le esigenze della Difesa del Paese nello specifico campo tecnico-scientifico.

Allo scopo di completare la visione unitaria e giungere ad una programmazione comune della attività di Ricerca e Sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Capi di Stato Maggiore, il Consiglio Tecnico Scientifico della Difesa, composto dai Sottocapi di SM e dal Capo dell'Ufficio del Segretario Generale, esamina le proposte di progetto di interesse delle FF.AA. in relazione a:

- fattibilità;
- validità operativa;
- convenienza tecnica ed economica;
- eventuale suddivisione in fasi e condizioni per il passaggio da una fase all'altra;
- priorità interforze.

I progetti approvati dal Comitato dei Capi di SM vengono quindi affidati per lo sviluppo ad enti di ricerca e sperimentazione civili e militari; tra questi ultimi meritano particolare rilievo:

- il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra (SPERINTER), la cui utilizzazione, a motivo della bontà della sua organizzazione, è sempre più richiesta da Paesi esteri;
- il Centro Esperienze Studi per Applicazioni Militari (CESAM), che opera in collaborazione con Università e centri di ricerca ed assicura la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di varie località nazionali.

La delineata organizzazione, preposta alla ricerca scientifica di interesse militare, consente un funzionale dinamismo nel processo di formulazione ed approvazione dei progetti ed il conseguimento di un valido coordinamento tra gli Enti militari e civili che trattano la ricerca scientifica ai fini militari.

Problemi finanziari connessi con l'attività di ricerca

La somma destinata alla ricerca scientifica di interesse militare, per l'anno 1981, costituisce circa il 2,6% del bilancio della Difesa e risulta notevolmente incrementata rispetto al 1980; tuttavia detta somma è ancora al di sotto del livello auspicabile in un momento di generale rilancio della ricerca in campo nazionale.

Detti fondi, comunque, rappresentano il massimo sforzo finanziario che la Difesa può esercitare nell'attuale situazione economica anche se si traducono nel minimo impegno necessario per assicurare, in forma di commesse, un percettibile stimolo traente del processo tecnologico dell'industria nazionale che opera nel campo degli armamenti.

E' opportuno segnalare che un maggior sostegno finanziario, destinato ad una lungimirante e continua ricerca di mezzi della Difesa adeguati alle reali necessità del Paese, è quanto mai auspicabile per il futuro.

Ciò nella convinzione che solo percorrendo questa strada si potrà elevare l'indice di qualità delle nostre Forze Armate e mantenere, a livello industriale, un dialogo con gli altri Paesi tecnologicamente progrediti.

Per raggiungere tale scopo, peraltro, occorrerà anche snellire l'attuale processo burocratico contrattuale che comporta lunghi tempi di realizzazione.

ELENCO DEGLI ORGANI DI RICERCA E SVILUPPO

N.B. - Gli organi di ricerca e sviluppo A.M. sono stati elencati prescindendo dalla classificazione sia per una semplice ed appropriata elaborazione, sia perchè l'attività svolta dagli stessi comprende più di un settore di ricerca.

- Il Centro (CESAM) e il Poligono di Salto di Quirra (SPERINTER), precedentemente organi interforze, sono passati alle dipendenze rispettivamente della Marina e dell'Aeronautica pur conservando carattere interforze.

A.01 - SCIENZE MATEMATICHE (Compresa la Statistica)C. ORGANI MARINA

- Ufficio Statistica (Roma)

B. 12 - COSTRUZIONI FERROVIARIE E DI VEICOLI TERRESTRI**A. ORGANI INTERFORZE****1. DIREZIONALI:**

- Direzione Generale della Motorizzazione e dei Combustibili (Roma)

2. ESECUTIVI

- Centro Studi ed Esperienze della Motorizzazione (Roma)

- Stabilimenti Centrali della Motorizzazione:

- | | |
|--------------|-------------|
| . C.A.A.R.E. | - TORINO; |
| . O.A.R.E. | - BOLOGNA; |
| . O.R.Me.C. | - BOLOGNA; |
| . O.R.T.E. | - PIACENZA. |

B. 13 - COSTRUZIONI NAVALI**A. ORGANI INTERFORZE**

- Direzione Generale delle Costruzioni delle Armi e degli Armamenti Navali (Roma)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i Progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)

- Commissione Permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)

- Centro per le Esperienze Idrodinamiche (Roma)

B. 14 - COSTRUZIONI AERONAUTICHE E SPAZIALI**A. ORGANI INTERFORZE**

- Direzione Generale delle Costruzioni Armi e Armamenti Aeronautici e Spaziali (Roma)

B. 15 - MISSILI E RAZZI**C. ORGANI MARINA**

- Comitato per i Progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)

- Commissione Permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)

D. ORGANI AERONAUTICA

- Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze (SPERIN-TER) Salto di Qirra (Sardegna)

B. 18 - ALTRA MECCANICA FINE E DI PRECISIONEB. ORGANI ESERCITO

- Centro Esperienze Artiglieria (Nettuno)
- Laboratorio di Precisione (Roma)
- Spolettificio (Torre Annunziata) (NA)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i progetti della Navi e delle Armi Navali (Roma)
- Commissione Permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia).

B. 21 - ELETTRONICAA. ORGANI INTERFORZE

- Direzione Generale degli Impianti e dei Mezzi per l'Assistenza al volo, per la Difesa Aerea e le Telecomunicazioni (Roma)

B. ORGANI ESERCITO

- Laboratorio di precisione (Roma)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i progetti delle navi e delle armi navali (Roma)
- Commissione permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)
- Istituto per le Telecomunicazioni e i Radar (G. Vallauri -LI)

B. 22 - TELECOMUNICAZIONIA. ORGANI INTERFORZE

- Direzione Generale degli Impianti e dei Mezzi per l'Assistenza al volo, per la Difesa Aerea e le telecomunicazioni (Roma)

B. ORGANI ESERCITO

- Centro Tecnico Trasmissioni (Roma)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i Progetti della Navi e delle Armi Navali (Roma)
- Istituto per le Telecomunicazioni e i Radar (G. Vallauri -LI)

B. 32 - ALTRI SETTORI CHIMICIB. ORGANI ESERCITO

- Centro Tecnico Chimico Fisico Biologico (Civitavecchia)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i Progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)
- Commissione permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)

B. 37 - FISICA E CHIMICA NUCLEARE APPLICATA AD INGEGNERIA NUCLEAREC. ORGANI MARINA

- Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare (CAMEN) - PISA
Prevista futura denominazione, C.E.S.A.M.

B. 39 - ALTRI SETTORI TECNOLOGICI (Compresi abbigliamento e calzature)B. ORGANI ESERCITO

- Opifici militari Vestiario ed Equipaggiamento
- Centro tecnico del Genio (Roma)
- Scuola del Servizio di Commissariato ed Amministrazione (Maddaloni-Caserta)

C. 01 - MEDICINAA. ORGANI INTERFORZE

- Direzione della Sanità Militare (Roma)

B. ORGANI ESERCITO

- Centro Studi e Ricerche della Sanità Militare (Roma)
- Scuola di Sanità militare (Firenze)
- Laboratorio Militare per la produzione di Siero Antitetanico (Bologna)

C. ORGANI MARINA

- Centro Studi di Medicina Navale (La Spezia)
- Sezione di Fisiologia Subacquea (La Spezia)
- Centri Trasfusionali di La Spezia e Taranto

D. 02 - SCIENZA DEL SUOLOB. ORGANI ESERCITO

- Istituto Geografico Militare (Firenze)
- Gruppo di Ricerca sulla Ciclogenese delle Alpi

E. 02 - OCEANOGRAFIAC. ORGANI MARINA

- Istituto Idrografico (Genova)

D. ORGANI DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DELLA AERONAUTICA MILITARE1. Agiscono su direttive dello Stato Maggiore Aeronautica.

-Centro Consultivo Studi e Ricerche (Roma)

-Direzione dei Laboratori dell'Aeronautica Militare (Roma)

-Centro Studi e Ricerche di Medicina Aeronautica e Spaziale (Roma)

-Centro Elaborazione Dati Aerospaziali (Roma)

2. Altri organi dipendenti dallo Stato Maggiore Aeronautica

a. Servizio Commissariato (Reparto dell'Ispettorato Logistico A.M.) - Servizio di supporto "Personale studi e sperimentazione tecnica" (Roma)

b. Servizio Demanio (Reparto dell'Ispettorato Logistico A.M.) Ufficio. Sezioni-"Studi e Sviluppo Tecnico - Ricerche ed Esperienze di laboratorio" (Roma)
Laboratorio Geotecnico e Prove dei Materiali - Roma

c. Servizio Metereologico (Reparto dell'Ispettorato delle Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo) (Roma)

d. Reparto Sperimentale di Volo (Guidonia)

e. Ufficio del Delegato Nazionale dell'AGARD (Advisory Group for Aerospace Research and Development) (Roma)

- ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTA
NEL 1980 DAL MINISTERO DELLA DIFESA

1. - ATTIVITA' INTERFORZE

Nel 1980 la ricerca scientifica e tecnologica in campo interforze ha interessato diversi settori di attività: missili, elicotteri, aerei di appoggio tattico, telecomunicazioni, sensori, sistemi di guida e controllo, veicoli mezzi e impianti speciali, biologia e fisioterapia.

Questo tipo di ricerca interforze è risultata particolarmente impegnativa in quanto la realizzazione di moderni sistemi d'arma, condizionata dai progressi che vengono raggiunti in campo internazionale, impone di risolvere complessi problemi nei quali sono presenti discipline scientifiche e settori tecnologici diversi e avanzati.

L'aspetto favorevole è che i risultati che si otterranno avranno un effetto di stimolo nei riguardi dell'industria nazionale, sollecitata a non perdere contatti con il progresso tecnico-scientifico nei settori di maggior prestigio.

Qui di seguito sono elencate, in sintesi, le principali aree nelle quali si è sviluppata la R. e S. interforze nel 1980.

SETTORE MISSILISTICO

La "Missilistica" è oggi in gran parte condizionata dallo stato della ricerca di svariate componenti di base, interessanti l'intero settore della Ricerca e Sviluppo di molte industrie nazionali: telecomunicazioni, radars, elaboratori elettronici, sistemi di comando e di controllo, esplosivi, propellenti, tecnologia dei materiali, motorizzazione, miniaturizzazione, etc etc.. Pertanto, i progetti attualmente in fase di sviluppo, oltre a richiedere tempi di realizzazione non inferiori ai 5- 10 anni e impegni finanziari di notevole portata, sono ripartiti su vasto arco di industrie, operanti principalmente nella elettronica e nella motorizzazione.

SETTORE AERONAUTICO

In questo settore, sono in corso di realizzazione programmi riguardanti principalmente la Ricerca e Sviluppo di un aereo caccia bombardiere per l'appoggio tattico, di un elicottero per la lotta contro carro e di un elicottero per la lotta antisommergibili.

L'acquisizione di questi mezzi sta comportando e comporterà ancor più in futuro la soluzione di complessi problemi tecnologici riguardanti l'avionica in generale, l'aerodinamica, la propulsione, la resistenza dei materiali, la visione notturna e ogni tempo, la sicurezza del personale.

TELECOMUNICAZIONI

I progetti in corso di sviluppo hanno lo scopo di realizzare:

- a. sistemi digitali, a funzionamento automatico, in grado di assicurare i collegamenti tra unità mobili della zona operativa e gli utenti fissi.

Tali sistemi assicurano:

- la continuità dei collegamenti anche in caso di grave danneggiamento;
- una elevata mobilità alle unità che li impiegano;
- la gestione di una gran mole di traffico;
- la riservatezza delle comunicazioni;

- b. sistemi per la trasmissione delle informazioni via satellite;

- c. sistemi di cifratura e decifratura automatiche;

- d. sistemi di comunicazione impieganti particolari metodi di modulazione, del tipo ad espansione di spettro, per minimizzare gli effetti della radiolocalizzazione e del disturbo.

SENSORI E SISTEMI DI GUIDA E CONTROLLO

- a. Infrarosso e laser

Sono in corso di sviluppo dei progetti interforze volti alla realizzazione di cortine e di mosaici, che rappresentano i componenti base dei sistemi all'infrarosso.

Inoltre, sono in fase di avanzato sviluppo taluni apparati di allarme e scoperta all'IR passivo per bersagli eterogenei ed altri per la visione notturna mediante integrazione dell'IR passivo e dell'integrazione di luce.

Infine, è giunta alla sua fase conclusiva la campagna di misurazione sperimentale dei parametri ottici dell'atmosfera.

- b. Radar ed elettronica in generale

Sono in sviluppo avanzato:

- radars di scoperta aerea con caratteristiche ECCM;
- radars tridimensionali di scoperta aerea (o Phased Array);
- radars volumetrico, ad elementi radianti attivi distribuiti;
- sistemi elettronici di immediata identificazione velivoli, non soggetti a contromisure elettroniche;
- tubi elettronici particolari, tipo "magnetron", e dispositivi di presentazione dell'immagine a matrice, dotati di memoria;
- sistemi elettronici aerei del campo di battaglia e per l'acquisizione di obiettivi terrestri a notevole distanza.

SETTORE CHIMICO E FISICO-CHIMICO

Le attività in corso sono rivolte a soddisfare sia le moderne esigenze tecnologiche riguardanti gli esplosivi di scoppio ai fini del lo-

ro impiego ottimale in proiettili e teste di guerra, sia le ricerche sperimentali per la realizzazione di teste di guerra aventi un effetto direzionale contro bersagli aerei.

Inoltre sono in corso studi sia per l'acquisizione di tecnologie di produzione dei propellenti per missili e razzi, sia per la realizzazione di cariche esplosive modulari per demolizioni rapide.

TECNOLOGIA DEI MATERIALI

L'attività di ricerca ha teso ad acquisire maggiori conoscenze nel campo delle leghe leggere per ottenere una resistenza più elevata alla corrosione e alla tenso-corrosione dei materiali destinati alle costruzioni aeronautiche e navali.

E' proseguito lo studio sui materiali compositi ad alta resistenza meccanica, alto modulo elastico, bassa densità, ottenuti inglobando fibre particolari in materiali plastici e metalli leggeri o loro leghe.

BIOLOGIA E FISIOTERAPIA

Sono in atto i seguenti studi di ricerca:

- funzioni vestibolari, sensoriali e psicosensoriali del personale impiegato a bordo di aeromobili ad alta velocità;
- effetti psicopatologici sull'uomo derivanti dal confinamento in spazi chiusi, in privazione sensoriale e isolamento sociale;
- tolleranza immunologica;
- reattività delle strutture nervose in iperbarismo.

2. - ATTIVITA' ESERCITO

L'attività di ricerca e sviluppo svolta nel 1980 si può considerare, a grandi linee, applicata a due aspetti fondamentali:

- ricerca e sfruttamento di nuove tecnologie;
- perfezionamento dei mezzi esistenti.

Essa:

- ha comportato studi tecnici nei settori dell'elettronica, della misilistica c/c e C:a, della meccanica, della chimica degli esplosivi e dei propellenti, nonché dell'aeronautica (ALE);
- è stata finalizzata alla realizzazione o sperimentazione di materiali d'armamento e mezzi per le varie esigenze dell'Esercito;
- ha riguardato in particolare lo sviluppo e/o la sperimentazione di n. 144 progetti di cui n. 29 di interesse interforze.

Fra i progetti pervenuti ad impegno di spesa meritano attenzione quelli tendenti a:

- realizzare un sistema di mine elettroniche a/c ed a/u di uso genera

le di nuova generazione, che conferisca all'ostacolo minato elevata flessibilità di impiego;

- realizzare, in ambito nazionale, cariche modulari giganti per l'esecuzione operativa delle grandi demolizioni;
- acquisire tecnologie avanzate finalizzate a nuovi mezzi delle trasmissioni;
- conferire alle Truppe Alpine adeguata capacità di trasporto logistica su terreni innevati o con ghiaccio.

3. - ATTIVITA' MARINA

- Studio di fattibilità per la realizzazione di un sommergibile convenzionale anni 90;
- studio di prefattibilità per la realizzazione di un siluro leggero antisommergibile di caratteristiche avanzate;
- studio di prefattibilità per un missile superficie - superficie ed aria - superficie di seconda generazione;
- studio e sviluppo di un sistema per la propulsione termica dei siluri pesanti;
- studio e sviluppo di un nuovo munizionamento e relativa spoletta da 76/62.

4. - ATTIVITA' AERONAUTICA

Tra i principali programmi portati a termine si segnalano:

- determinazioni analitiche quantitative di pigmenti e riempitivi;
- studio sul decadimento di liquidi schiumogeni per lunghi periodi di immagazzinamento;
- determinazione quantitativa dei costituenti la miscela del battistrada e del fianco di copertura di pneumatici;
- studio sulla funzione respiratoria mediante respirazione di miscele di gas a varia densità.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO
PROGRAMMATA PER IL 1981 DAL MI-
NISTERO DIFESA

1. - ATTIVITA' INTERFORZE

Nel 1981, la Ricerca e Sviluppo militare in campo interforze continuerà ad essere interessata dagli stessi settori di attività che hanno già trovato campo di applicazione nell'anno 1980.

Ciò deriva soprattutto dal fatto che la R. e S. interforze, essendo complessa e puntando ad avere sistemi d'arma e attrezzature che siano adeguate al tipo di minaccia e alle esigenze di difesa del Paese, ha una sua continuità nel tempo, con sviluppi dell'ordine di 5 + 10 + 15 anni.

2. - ATTIVITA' ESERCITO

Le attività di ricerca nel 1981 comprendono:

- studi e ricerche iniziati negli anni precedenti e che proseguono con ulteriori finanziamenti;
- studi e ricerche iniziate ex novo e ritenuti indispensabili nel contesto della politica dei materiali ed in accordo con la programmazione tecnico-operativa decennale di Ricerca e Sviluppo.

Fra i 69 progetti per i quali è stato predisposto il finanziamento meritano particolare attenzione quelli tendenti all'acquisizione di:

- armi a tiro curvo in grado di sostenere l'azione della fanteria a partire dalle minime distanze di sicurezza;
- una bomba a mano unificata di tipo offensivo-difensivo;
- equipaggiamenti e materiali in grado di conferire piena capacità operativa in particolare a talune specialità della fanteria: alpini e paracadutisti;
- sistemi d'arma controcarro a media gittata (FOLGORE);
- proiettili a propulsione addizionale (SAP) che consentiranno di aumentare del 20% le gittate dei materiali da 155/23 e da 105/14;
- un'arma di saturazione di medio calibro da impiegare a gittata di 30 + 40 Km contro formazioni corazzate e contro obiettivi scarsamente protetti;
- una famiglia di rimorchi da trasporto di uso generale delle classi 0,5-1,5-4 ton;
- mine a/c sottoscafo ad elevato potere distruttivo;
- cariche cubiche modulari per l'attuazione rapida delle demolizioni;

- tecnologie avanzate finalizzate a nuovi mezzi delle trasmissioni da introdurre in servizio a partire dal 1982-83;
- analisi delle prestazioni dei linguaggi di programmazione ad alto livello e possibilità di una loro futura standardizzazione;
- "precompilatore" capace di generare degli standard di analisi, moduli di software applicativo adeguatamente documentati e standardizzati.

3. - ATTIVITA' MARINA

Oltre al proseguimento delle attività a carattere continuativo degli Organi di R. e S. della M.M.I. ed al completamento delle attività già segnalate per il 1980 che si articolano su un arco pluriennale, sarà dato concreto avvio ai seguenti nuovi progetti:

- Microprocessore standard;
- sistema nave integrato con collegamento a "BUS";
- fabbrica del Software;
- console standard.

Tali progetti rivestono una importanza determinante per la M.M.I. in quanto, sulla base dei risultati che saranno conseguiti, sarà possibile pervenire alla progettazione e realizzazione di future unità navali viste come un unico ed armonico sistema dove saranno completamente integrati e standardizzati tutti i sottosistemi informativi di bordo.

Tale integrazione consentirà di ottenere sensibili miglioramenti, in termini di prestazioni, affidabilità e tempestività, di tutte le complesse e delicate funzioni connesse con il Comando e Controllo di una Unità Navale.

4. - ATTIVITA' AERONAUTICA

Nel corso del 1981 proseguiranno tutti gli studi e ricerche intrapresi negli anni precedenti che hanno richiesto una programmazione pluriennale.

Tra questi di particolare rilievo si considerano:

- studio di sistemi di controllo attivo per la riduzione delle sollecitazioni strutturali su velivoli MRCA;
- determinazione quantitativa di plastificanti, stabilizzanti e derivati di degradazione nelle polveri infumi;
- determinazione della "shelf life" di artificzi e pirotecnici di interesse A.M.;
- ottimizzazione delle misure interne in materiali aeronautici mediante differenziazione dei raggi X;

- indagini chimico-fisiologiche in condizioni ambientali ed in personale aeronautico;
- dosaggio di immuno complessi circolanti in candidati all'arruolamento A.M..

Saranno inoltre avviati i seguenti principali nuovi programmi:

- studi di impiego della radiometria passiva per ricognizione aerea;
- studi di terminali fissi e trasportabili per comunicazione via satellite;
- ricognizione con analisi spettrale;
- profili psicopatologici mediante psicomatria computerizzata.

Doc. XIII
n. 4-bis
—

RELAZIONE GENERALE
SULLO STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA IN ITALIA

per l'anno 1982

*(Allegata ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330,
e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1983)*

Presentata alla Presidenza il 9 ottobre 1982

MINISTERO DELLA DIFESA

I. L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DELLA DIFESA

1. Premessa

La Ricerca e Sviluppo è la prima fase di un processo ciclico che inizia con l'individuazione delle esigenze e si conclude con la radiazione dal servizio dei materiali via via acquisiti dalle FF.AA.. Rappresenta un momento concettuale molto importante perchè è la base della cosiddetta "politica dei materiali", che ogni F.A. imposta e sviluppa in quadro prospettico per soddisfare le esigenze operative attraverso una opportuna successione generazionale di sistemi d'arma con validità operativa, tecnica ed economica ben determinata.

Il tipo di attività di ricerca di preminente interesse per le FF.AA. è quella applicata, vale a dire una ricerca finalizzata a precisi obiettivi connessi all'acquisizione dei materiali; nell'ambito della Difesa viene peraltro effettuata anche una ricerca di base che, in quanto non indirizzata a specifiche finalità, viene sviluppata e finalizzata esclusivamente in ambito interforze.

2. Procedure in vigore

Sotto il profilo metodologico la ricerca e sviluppo prende le mosse da documenti denominati "subconcetti tattici" che per ciascun settore fondamentale della politica dei materiali proiettano a lungo termine, per almeno 15 anni, l'evoluzione delle esigenze.

Il ciclo completo si concreta in serie di progetti che tengono conto dei fattori di carattere operativo, tecnico, finanziario e industriale che caratterizzano o condizionano la R.S. dei nuovi materiali e che utilizzano, quali elementi fondamentali, studi e realizzazioni esistenti, in ambito nazionale ed internazionale, previsioni tecnologiche, dati sulla rispondenza dei materiali in servizio ed indagini condotte con procedimenti di ricerca operativa.

Di massima, ogni progetto di ricerca o sviluppo passa attraverso le seguenti fasi:

- definizione dei requisiti militari;
- impostazione del progetto;
- sviluppo del progetto e realizzazione dei prototipi.

3. Definizione dei requisiti militari

La definizione dei requisiti militari passa attraverso due momenti: la individuazione dei requisiti operativi - per quanto

possibile particolareggiati - che il materiale deve possedere e la definizione dei requisiti tecnici di massima, indispensabili per una corretta configurazione iniziale del materiale stesso.

I primi sono fissati dagli SS.MM., contraddistinti da un ordine di priorità e qualificati in parte imperativi, in parte de- siderabili.

I secondi sono definiti dai Servizi Tecnici competenti con la collaborazione della Direzione Generale interessata, traducen- do i requisiti operativi in dati ed elementi tecnici atti a consentire una prima configurazione (o configurazioni alterna- tive) del materiale.

4. Impostazione del progetto

L'impostazione del progetto ha lo scopo di definire gli ele- menti essenziali di base e di sviluppo dello stesso. Viene ef- fettuada da ciascun Stato Maggiore in collaborazione con gli organi Tecnici e le Direzioni Generali competenti e si concre- ta in un documento nel quale vengono in particolare precisa- ti:

- l'esigenza operativa di base in cui il progetto si inquadra nonchè la finalità operativa specifica;
- le caratteristiche generali del materiale ricercato;
- gli elementi informativi di base per lo sviluppo del proget- to (studi già effettuati, stato dell'arte, possibilità della industria, disponibilità di mercato, obiettivo da perseguire, impegni internazionali, Enti che possono sviluppare il progetto, etc.);
- le fasi ed i tempi di sviluppo di massima (periodi di realiz- zazione di modelli e prototipi, epoca del previsto collaudo, date di disponibilità dei materiali di serie a partire dal- l'ultimazione delle sperimentazioni o dall'ordine di approv- vigionamento);
- le previsioni finanziarie (onere globale presunto, finanzia- menti necessari all'atto dell'approvazione del programma e per ciascun esercizio finanziario successivo).

5. Sviluppo del progetto e realizzazione dei prototipi

Lo sviluppo del progetto e la realizzazione dei prototipi da sperimentare competono specificatamente alla Direzione Genera- le interessata per materia.

6. Collaborazione internazionale

a. La collaborazione internazionale nel campo dello sviluppo

di nuovi armamenti è oggi divenuta indispensabile per i costi elevatissimi degli attuali sistemi d'arma e per l'alto livello delle capacità tecnologiche necessarie che non consentono ad alcun paese di produrre in proprio gli armamenti di cui necessitano le moderne FF.AA.

Essa infatti consente:

- di ripartire tra i vari partners gli oneri della Ricerca e Sviluppo, che incidono quindi in maniera più limitata sulle spese di acquisizione nazionali;
- di realizzare produzioni su vasta scala, con riduzione conseguente dei costi unitari;
- alle industrie di prolungare nel tempo l'attività lavorativa (per un maggior volume di produzione)-e di mantenere aggiornato il livello tecnologico e quindi di competitività;
- infine, alle FF.AA. di disporre dei mezzi più moderni a costi accettabili.

b. La realizzazione di una completa collaborazione è però condizionata, soprattutto in Europa, da numerosi fattori, quali ad esempio:

- le diverse condizioni politiche, sociali, economiche dei vari Paesi e il diverso livello tecnologico delle industrie nazionali;
- la necessità di esportare a terzi, per renderla economicamente accettabile, la produzione di un'industria che dispone di capacità molto più ampia di quanto i mercati interni ed europei possano assorbire;
- infine ma non meno importante, la lunghezza dell' "iter contrattuale" che comporta, sovente:
 - in campo nazionale: ritardi nella erogazione di fondi, conseguente esposizione finanziaria delle industrie o slittamento dei programmi;
 - in campo internazionale: difficoltà di individuare partners disposti ad accettare la lentezza di tali operazioni.

c. In questo contesto appare necessario:

- a. puntare più sulla qualità che sulla quantità, per garantire alle FF.AA. di mantenere quella minima capacità operativa indispensabile per soddisfare le esigenze di concorso interno e l'impiego in ambito Alleanza;
- b. ricercare, mediante accordi governativi, l'inserimento nei programmi cooperativi di maggiore interesse, sia per rende

re accettabile il rapporto costo/efficacia dei mezzi da acquisire, sia quale fattore di sviluppo industriale generale;

- c. favorire l'inserimento dell'industria in consorzi internazionali per aumentare le prospettive di lavoro ed aggiornarne il livello tecnologico, con conseguenti vantaggi circa costi e qualità dei mezzi;
 - d. favorire il consorzarsi delle industrie nazionali, per settore, per ridurre una dannosa competizione e la dispersione degli sforzi e presentarsi in ambito internazionale con voce unica;
 - e. ricercare, mediante una concreta attività promozionale, ogni possibilità di esportazione, per ammortizzare i costi di produzione.
Ciò oggi anche quale mezzo di acquisizione di materie prime ed energia;
 - f. migliorare l'organizzazione e le strutture governative ed industriali favorendone il più stretto coordinamento.
- d. Gli sforzi condotti dalla Difesa in questo campo hanno portato alla realizzazione di programmi qualificanti in campo internazionale.

II. ELENCO DEGLI ORGANI DI RICERCA E SVILUPPOA. 01 - SCIENZE MATEMATICHE (Compresa la Statistica)C. ORGANI MARINA

- Ufficio Statistica (Roma)

B. 12 - COSTRUZIONI FERROVIARIE E DI VEICOLI TERRESTRIA. ORGANI INTERFORZE1. DIREZIONALI:

- Direzione Generale della Motorizzazione e dei Combustibili (Roma)

2. ESECUTIVI

- Centro Studi ed Esperienze della Motorizzazione (Roma)

- Stabilimenti Centrali della Motorizzazione:

- . C.A.A.R.E. - TORINO;
- . O.A.R.E. - BOLOGNA;
- . O.R.Me.C. - BOLOGNA;
- . O.R.T.E. - PIACENZA.

B. 13 - COSTRUZIONI NAVALIA. ORGANI INTERFORZE

- Direzione Generale delle Costruzioni delle Armi e degli Armamenti Navali (Roma)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i Progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)

- Commissione Permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)

- Centro per le Esperienze Idrodinamiche (Roma)

B. 14 - COSTRUZIONI AERONAUTICHE E SPAZIALIORGANI INTERFORZE

- Direzione Generale delle Costruzioni Armi e Armamenti Aeronautici e Spaziali (Roma)

B. 15 - MISSILI E RAZZIC. ORGANI MARINA

- Comitato per i Progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)

- Commissione Permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)

D. ORGANI AERONAUTICA

- Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze (SPERINTER) Salto di Quirra (Sardegna)

B. 18 - ALTRA MECCANICA FINE E DI PRECISIONE

B. ORGANI ESERCITO

- Centro Esperienze Artiglieria (Nettuno)
- Laboratorio di Precisione (Roma)
- Spolettificio (Torre Annunziata) (NA)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)
- Commissione Permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)

B. 21 - ELETTRONICA

A. ORGANI INTERFORZE

- Direzione Generale degli Impianti e dei Mezzi per l'Assistenza al volo, per la Difesa Aerea e le telecomunicazioni (Roma)

B. ORGANI ESERCITO

- Laboratorio di precisione (Roma)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)
- Commissione permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)
- Istituto per le Telecomunicazioni e i Radar (G. Vallauri - LI)

B. 22 - TELECOMUNICAZIONI

A. ORGANI INTERFORZE

- Direzione Generale degli Impianti e dei Mezzi per l'assistenza al volo, per la Difesa Aerea e le telecomunicazioni (Roma)

B. ORGANI ESERCITO

- Centro Tecnico Trasmissioni (Roma)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i Progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)
- Istituto per le Telecomunicazioni e i Radar (G. Vallauri -LI)

B. 32 - ALTRI SETTORI CHIMICIB. ORGANI ESERCITO

- Centro Tecnico Chimico Fisico Biologico (Civitavecchia)

C. ORGANI MARINA

- Comitato per i progetti delle Navi e delle Armi Navali (Roma)
- Commissione permanente per gli Esperimenti sui Materiali da Guerra (La Spezia)

B. 37 - FISICA E CHIMICA NUCLEARE APPLICATA AD INGEGNERIA NUCLEAREC. ORGANI MARINA

- Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare (CAMEN) - PISA
Prevista futura denominazione, C.E.S.A.M.

B. 39 - ALTRI SETTORI TECNOLOGICIB. ORGANI ESERCITO

- Opifici militari Vestiario ed Equipaggiamento
- Centro tecnico del Genio (Roma)
- Scuola del Servizio di Commissariato e Amministrazione (Maddaloni - Caserta)

C. 01 - MEDICINAA. ORGANI INTERFORZE

- Direzione della Sanità Militare (Roma)

B. ORGANI ESERCITO

- Centro Studi e Ricerche della Sanità Militare (Roma)
- Scuola di Sanità Militare (Firenze)
- Laboratorio Militare per la produzione di Siero Antitetanico (Bologna)

C. ORGANI MARINA

- Centro Studi di Medicina Navale (La Spezia)
- Sezione di Fisiologia Subacquea (La Spezia)

- Centri Trasfusionali di La Spezia e Taranto

D. O2 - SCIENZA DEL SUOLO

B. ORGANI- ESERCITO

- Istituto Geografico Militare (Firenze)
- Gruppo di Ricerca sulla Ciclogenesi delle Alpi

E. O2 - OCEANOGRAFIA

C. ORGANI MARINA

- Istituto Idrografico (Genova)

D. ORGANI DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DELLA AERONAUTICA MILITARE (1)

1. Agiscono su direttive dello Stato Maggiore Aeronautica:

- Centro Consultivo Studi e Ricerche (Roma)
- Direzione dei Laboratori dell'Aeronautica Militare (Roma)
- Centro Studi e Ricerche di Medicina Aeronautica e Spaziale (Roma)
- Centro Elaborazione Dati Aerospaziali (Roma)

2. Altri organi dipendenti dallo Stato Maggiore Aeronautica

- a. Servizio Commissariato (Reparto dell'Ispettorato Logistico A.M.) - Servizio di supporto "Personale, studi e sperimentazione tecnica" (Roma)
- b. Servizio Demanio (Reparto dell'Ispettorato Logistico A.M.) Ufficio. Sezioni - "Studi e Sviluppo Tecnico - Ricerche ed Esperienze di Laboratorio" (Roma)
Laboratorio Geotecnico e Prove Nei Materiali - Roma
- c. Servizio Metereologico (Reparto dell'Ispettorato delle Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo) (Roma)
- d. Reparto Sperimentale di Volo (Giudonia)
- e. Ufficio del Delegato Nazionale dell'AGARD (Advisory Group for Aerospace Research and Development) (Roma)

(1) Gli organi di ricerca e sviluppo A.M. sono stati elencati prescindendo dalla classificazione sia per una semplice ed appropriata elaborazione, sia perchè l'attività svolta dagli stessi comprende più di un settore di ricerca.

III ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTA NEL 1981 DAL MINISTERO DIFESA

1. Settore armamenti terrestri :

- a) acquisizione di prototipi od esemplari da porre a base di approvvigionamento per : disturbatore radar terrestre, apparecchiature di poligono per addestramento dei puntatori a/c.a.l., proietti a propulsione addizionale, munizionamento per l'rz "FOLGORE", indumenti protettivi per personale di volo A.L.E., studio di nuove tecniche di impiego per sistema radio VHF ad espansione di spettro, antenne radiogonometriche, antenna in fiberglass fenolico, radar di sorveglianza ed acquisizione degli obiettivi .
- b) Studi concernenti : la meccanica di rottura degli acciai, la metrologia delle radiazioni ionizzanti, la gestione in sicurezza di apparecchiature contenenti trizio, i simulanti e la rivelazione degli aggressivi chimici, i metodi di terapia e profilassi dei neurotossici, progetti per nuove camere sperimentali N,B,C.

2. Settore armamenti navali :

- a) Studi su : elicottero pesante EH-101 ; radar tridimensionale multifunzione a phased array ; fattibilità di un sommergibile convenzionale anni '90; fattibilità di un siluro leggero antisommergibile di caratteristiche avanzate ; fattibilità di un missile superficie-superficie ed aria-superficie di seconda generazione; propulsione termica dei siluri pesanti; nuovo munizionamento da 76/62 .

3. Settore costruzioni e armamenti aeronautici e spaziali

L'attività di ricerca e sviluppo per il 1981 è stata particolarmente ricca per il nascere di nuovi progetti di cui la rilevanza che riguardano struttura, motore, armamento, sistema di comando e controllo, comunicazione, navigazione di aeromobili. Sono stati anche compiuti studi e realizzazioni su : valutazione di orbite geosincrone non stazionarie per satelliti di telecomunicazione; ottimizzazione della misura delle tensioni interne in materiali aeronautici mediante diffrazione a raggi X; messa a punto di un metodo non distruttivo per la rivelazione di cricche di fatica su palette di compressori e palette di elica, determinazione automatizzata

dei componenti elastomeri nelle mescolanze; variazioni di peso e volume in gomme dopo immersione in acqua; messa a punto di una prova standard per valutare le capacità estinguenti di liquido schiumogeno di impiego aeronautico.

4. Settore della motorizzazione e combustibili

- a) Sono stati conclusi studi su : motoslitte da neve per truppe alpine, motocarrello da montagna, complesso autoarticolato per trasporto mezzi cingolati, rilevamento della presenza di riraffinati e/o rigenerati nei lubrificanti.
- b) Sono proseguite ricerche su : veicolo corazzato per combattimento per la Fanteria (VCC 80) di produzione interamente nazionale, rimorchi UEO classe ABC.
- c) Sono iniziate ricerche su : veicolo multiruolo da 1+ 1,5 T, veicolo leggero aviolanciabile per le truppe paracadutiste, ambulanza tattica su ACL/75 .

5. Settore dei materiali del genio

- a) Studi su : vernici essiccanti all'aria ed al forno riflettenti l' IR, vernici temporanee riflettenti l' IR e l'U.V., definizione con metodi gas-cromatografici dei componenti di vernici, metodologie per la determinazione di inquinanti comuni ed aggressivi .
- b) Ricerca e sperimentazione su esplosivi termostabili, ottimizzazione dei potabilizzatori .

6. Settore della Sanità militare

- a) Studi su : organizzazione del soccorso in medicina di emergenza e dei disastri, mezzi e dotazioni di primo soccorso, protezione dello stress da calore, screening di massa delle malattie cardiovascolari nelle collettività, accertamento nei giovani di leva delle malattie allergiche, effetti e meccanismi delle radiazioni a livello biologico e sui materiali di interesse sanitario, indagini pneumologiche sistematiche su operatori subacquei, monitoraggio dell'attività elettrocorticale comparativa in condizione di immersione profonda, valutazioni empedenzimetriche in campo otologico su operatori subacquei ad elevata anzianità di servizio, generatori solidi di ossigeno per circuiti respiratori di sicurezza, indagine delle IgA sieriche e salivari, aggiornamento tabelle di dati fisiologici ai fini della selezione del personale.

IV ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO PROGRAMMATA PER IL 1982 DAL MINISTERO DELLA DIFESA

1. Settore armamenti terrestri :

- a) Proseguiranno gli studi intrapresi nel campo NBC .
- b) Studi concernenti: l'aggiornamento dei metodi di terapia e profilassi dei neurotossici; la caratterizzazione dei filtri assoluti.
- c) Acquisizione di prototipi od esemplari da porre a base di approvvigionamento per : automazione artiglieria terrestre (SAGAT); progetto CATRIN; sistema militarizzato per visione termica e telemetria laser; disturbatore radar terrestre; spolette di prossimità; proiettili da 155 a guida terminale laser; lanciarazzi multiplo (MLRS); disturbatori HF telesintonizzabili; sistemi di trasmissione in fibra ottica .

2. Settore armamenti navali

Oltre al proseguimento delle attività svolte verrà dato concreto avvio ai seguenti progetti di R.e.S.: studio e sviluppo di un tavolo tattico di nuova generazione; microprocessore standard; studio e sviluppo di un sistema sperimentale per comunicazioni interne con collegamento a "BUS" .

3. Settore costruzioni e armamenti aeronautici

Proseguirà l'attività di R.e.S. nel quadro della finalità produttiva dei progetti in corso. Si svolgeranno anche le seguenti attività di studio : impiego della radiometria a microonde per la ricognizione aerea ; studio di terminali per le comunicazioni via satellite; messa a punto di metodi di controllo della integrità delle strutture multistrato; progetto finalizzato XKD + spettrometria di assorbimento acustico; applicazione di tecniche olografiche per controllo di coperture impiegate sui veicoli A.M. ; sistemi di estrazione a freddo di polveri di lancio mediante ultrasuoni ; studi per la determinazione della " shelf-life " degli artificii ; studi di inibitori di corrosione per il trattamento superficiale del titanio e delle sue leghe ; studi sulla impiegabilità di sigillanti a base di polisolfuri nei serbatoi di carburante.

4. Settore della motorizzazione e combustibili

Oltre al proseguimento delle attività svolte nel 1981 si darà inizio allo studio di : alimentazione non convenzionale (dual-phase) di motori diesel con autoproduzione della fase aeriforme ;

un veicolo anfibia per trasporti logistici (destinato anche all'impiego in caso di calamità naturali); una autovettura da ricognizione (AR/90) ad elevatissime prestazioni .

5. Settore dei materiali del genio

Oltre al proseguimento degli studi del 1981 si darà inizio ai seguenti studi : vernici speciali a bassa emissione termica -antiradar - a facile decontaminabilità CBR- fotocromiche ; rilevamento e studio di onde di shock ; ricerca dei sepolti da valanga; trivellazione dei terreni per ricerca di falde acquifere .

6. Settore della sanità militare

oltre al proseguimento degli studi del 1981 si darà inizio a studi di : ricerca applicata in medicina nucleare; inquinamento dello ambiente e degli alimenti ; profili psicopatologici mediante psicometria computerizzata, comportamento della frequenza critica di fusione centrale in rapporto a variazioni di PACO₂ ; dosaggio di immunocomplessi, sperimentazione di elettrocardiografia dinamica su piloti di velivoli militari .

ALLEGATO N.1TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE COMUNQUE INTERESSATO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA

(ANNO 1982)

PERSONALE (1)	Unità a tempo pieno	Unità a tempo parziale (*)	
		N°	%
Ricercatori	309	69	20/50
Tecnici laureati e diplomati	101	119	15/50
Tecnici non diplomati	140	459	10/50
Personale subalterno tecnico (es.operai)	121	80	5/50
Personale amministrativo (laureati, Diplomatici, esecutivi, subalterni)	371	154	25/50
T O T A L E	1.042	881	5/50

NOTA (*) Indicare la percentuale di tempo (es. 1 al 50 %)

(1) Per quanto concerne i dipendenti degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione, ai sensi della legge 20/3/1975, n° 70, si prega di voler comprendere nella voce :

- "Ricercatori" i collaboratori professionali ;
- "Tecnici laureati e diplomati" i collaboratori tecnici e gli assistenti tecnici e professionali;
- "Tecnici non diplomati" gli operatori tecnici ;
- "Personale subalterno" gli agenti tecnici .

DATI FINANZIARI

Le differenze esistenti fra il bilancio previsionale 1981 previsto dalla Relazione 1981 ed i dati a consuntivo riportati per lo stesso anno nella presente Relazione sono da imputarsi, essenzialmente, a due fattori :

- i noti " tagli al bilancio " che hanno fortemente influenzato i programmi di R e S ;
- la mancata approvazione in tempo utile di contratti di ricerca e sviluppo con ditte private.

ALLEGATO 2

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI FINANZIATI PER IL 1981
DAL MINISTERO DIFESA

(cifre in milioni di lire

SETTORI DISCIPLINARI (*)	Consumi	Investi = menti(**)	Totale Consumi e Investimenti		
			Totale	di cui per ri- cerca pura	di cui per r cerca appl cata
Scienze matematiche					
Scienze fisiche	1	1.849,114	1.850,114		1.850,114
Scienze chimiche	335,6	1.058,77	1.394,37		1.394,37
Scienze biologiche e medi- che	412	677	1.089		1.089
Scienze geologiche e mi- nerarie					
Scienze agrarie					
Scienze storiche, filosofi- che e filologiche					
Scienze giuridiche e poli- tiche					
Scienze economiche, socio- logiche e statistiche					
Ricerche nucleari	4.036	2.189	6.255		6.225
Ricerche di ingegneria e architettura	3.351,84	66.950,821	70.302,661		70.302,661
Ricerche interdisciplinari	1.930	3.221,449	5.151,449		5.151,449
TOTALE	10.066,44	75.946,154	86.012,594		86.012,594

*) : La distinzione corrisponde a quella utilizzata dal CNR nella tabella n. 2 della Relazione 1969 (Senato della Repubblica Doc. XIII n. 2)

**) : Apparecchi, impianti, dotazioni fisse, costruzioni.

ALLEGATO 3

TABELLA RIPILOGATIVA DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI PER IL 1982
DEL MINISTERO DIFESA

(cifre in milioni di lire

SETTORI DISCIPLINARI (*)	Consumi	Investimenti(**)	Totale Consumi e Investimenti		
			Totale	di cui per ricerca pura	di cui per ricerca applicata
Scienze matematiche		850	850		850
Scienze fisiche	405	3.043	3.448		3.448
Scienze chimiche	387	1.222	1.609		1.609
Scienze biologiche e mediche	486	469	955		955
Scienze geologiche e mineralogiche					
Scienze agrarie					
Scienze storiche, filosofiche e filologiche					
Scienze giuridiche e politiche					
Scienze economiche, sociologiche e statistiche					
Ricerche nucleari	2.671	3.098	5.769		5.769
Ricerche di ingegneria e architettura	18.125	94.280	112.405		112.405
Ricerche interdisciplinari	845	16.756	17.601		17.601
TOTALE	22.919	119.718	142.637		142.637

(*) : La distinzione corrisponde a quella utilizzata dal CNR nella tabella n. 2 della Relazione 1969 (Senato della Repubblica Doc. XIII n. 2)

(**): Apparecchi, impianti, dotazioni fisse, costruzioni.

ALLEGATO 13
(cfr. Vol. I pag. 101)

All. 13

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

0428/ED Allegati 8

Roma, 24 gennaio 1967 -

Enti dipendenti dalle DD.CC. Tecniche; rapporti fra le DD.CC. Tecniche e gli enti logistici direttivi periferici di F.A.

Al

- Alla Direzione Generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri
- Alla Direzione Generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti, navali
- ~~Alla Direzione Generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali~~
- Alla Direzione Generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni
- Alla Direzione Generale della motorizzazione e dei combustibili
- Alla Direzione Generale di commissariato
- Alla Direzione Generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio
- Alla Direzione Generale della sanità militare

e, per conoscenza :

- Allo Stato Maggiore della Difesa
- Allo Stato Maggiore dell'Esercito
- Allo Stato Maggiore della Marina
- Allo Stato Maggiore dell'Aeronautica

MINISTERO DELLA DIFESA
 Uff. Segret. Amm. e
 Aff. Gen. e Speciali
 Direzione Generale

GEN 1967

055

LORO SEDI

Dal 1° gennaio 1967 è interamente operante l'organizzazione centrale del Ministero della Difesa secondo l'ordinamento previsto dallo art. 1 del D.P.R. 1478 del 18.XI.65.

Gen 24/1967

passo da una struttura ordinativa centrale essenzialmente di F.A. a una nuova a carattere interforze e la parallela istituzione degli Ispettorati Logistici di F.A., nel mentre modificano sensibilmente le preesistenti aree di competenza di alcune DD.GG., richiedono la definizione degli enti da porre alle dipendenze delle 8 DD.GG. in indirizzo, nonché dei rapporti procedurali fra queste e gli organi logistici direttivi periferici di F.A..

In attesa dell'emanazione del decreto che fisserà tipo, finalità, compiti, numero e dislocazione degli Stabilimenti ed Arsenali militari (DPR 1481 art. 1) nonché le DD.GG. da cui dipendere (DPR 1481 - art. 3) e nelle premesse della compilazione ed emanazione delle circolari normative tendenti a regolare i rapporti fra le DD.GG. e le FF.AA., si rende necessario indicare - sia pure in via temporanea - il quadro operativo generale entrato in vigore il 1° gennaio 1967.

La presente circolare ha pertanto lo scopo di impartire norme provvisorie atte a definire :

- a) - gli enti dipendenti - pro tempore - dalle seguenti DD.GG. tecniche :
- D.G. delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri (TERRARMIMUNI),
 - D.G. delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali (NAVALCOSTARMI),
 - D.G. delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali (COSTARMAEREO),
 - D.G. degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e le telecomunicazioni (TELECOMDIFE),
 - D.G. della motorizzazione e dei combustibili (MOTORDIFE),
 - D.G. di commissariato (COMMIDIFE),
 - D.G. dei lavori, del demanio e dei materiali del genio (GENIODIFE),
 - D.G. della sanità militare (DIFESAN)
- b) - i rapporti fra le predette DD.GG. e gli enti direttivi periferici di F.A. svolgenti attività logistica.

Enti dipendenti dalle DD.GG. tecniche

Negli allegati 1-2-3-4-5-6-7-8 sono indicati, per ciascuna delle anzidette DD.GG. :

- gli enti dipendenti;
- gli alti comandi periferici che esercitano sugli stessi il potere disciplinare nell'ambito delle disposizioni vigenti (DPR 1481 - art. 3) nonché l'alta vigilanza ai fini del coordinamento delle attività degli stabilimenti e arsenali militari con quelle di carattere operativo e logistico

nell'ambito del territorio in cui gli enti elencati sono ubicati (DPR 1481 - art. 3).

Fin dal 1° gennaio ogni altro ente non elencato negli allegati e che in passato aveva una dipendenza funzionale o tecnica con una delle DD, GG. sopra menzionate, cessa da tale dipendenza per assumere quella che sarà precisata da disposizioni ordinarie di ciascuna F.A..

Rapporti fra le 8 DD, GG. tecniche e gli enti logistici direttivi periferici di F.A.

Gli enti logistici direttivi periferici di F.A. corrispondenti per materia alle sopracitate DD, GG. tecniche sono:

a) - nell'ambito dei Comandi Militari Territoriali di Regione

- Direzione di Sanità
- Direzione di Commissariato
- Comando Artiglieria e Direzione di Artiglieria
- Comando Genio e Direzione Lavori Genio
- Direzione della Motorizzazione

b) - nell'ambito dei Comandi in Capo di Dipartimento Militare Marittimo

- Direzione di Sanità M.M.
- Direzione di Commissariato M.M.
- Direzione del Genio Militare per la Marina

c) - nell'ambito dei Comandi di Regione Aerea

- Direzione di Sanità
- Direzione di Commissariato Aeronautico
- Direzione Armi e Munizioni
- Direzione T.L.C. e Assistenza al Volo
- Direzione dei Servizi del Mat. ed degli Aeroporti
- Direzione del Demanio Aeronautico

A partire dal 1° febbraio 1967 gli anzidetti enti periferici di F.A., agendo nel consueto quadro di impiego del rispettivo Comando di Regione o di Dipartimento:

- per le attività tecnico-logistiche e di bilancio afferenti il rispettivo servizio: corrisponderanno direttamente con l'Ispettorato Logistico della rispettiva F.A. (o con l'organo che nella F.A. assolve analoghe funzioni);

- per i soli atti amministrativi (riguardanti impegni di spesa sui capitoli di bilancio): corrisponderanno con le DD, GG. competenti per materia,

informandone il rispettivo Ispettorato Logistico.

Analogamente per tutti i problemi logistici gli Alti Comandi Territoriali delle 3 FF.AA. sono pregati corrispondere con i rispettivi Stati Maggiori di F.A. o Ispettorati Logistici.

A loro volta le 8 DD.GG. in esame dovranno limitare i diretti rapporti con gli enti direttivi periferici sopra elencati ai problemi concernenti :

- l'accreditamento dei fondi assegnati alle direzioni periferiche per gli adempimenti istituzionali: la valutazione della entità delle assegnazioni compete agli organi logistici di F.A. che provvederanno a comunicare tempestivamente alle DD.GG. interessate il relativo piano di finanziamento annuale;
 - l'eventuale decentramento di approvvigionamenti e alienazioni di competenza delle Direzioni Generali e che possono essere svolti dalle Direzioni Territoriali su direttive e per conto delle stesse.
- Ragioneria Centrale della Difesa : informo che a partire dal 1° 1.1967, per disposizione del Ministero del Tesoro, è iniziata la unificazione dei servizi centrali di Ragioneria del Ministero della Difesa con la conseguente soppressione delle preesistenti Ragionerie Centrali di F.A.,
5. - Allo scopo di realizzare al più presto la indispensabile uniformità di rapporti e di procedure fra gli enti centrali del Ministero e gli organi direttivi periferici di F.A., prego gli Stati Maggiori in indirizzo voler dare al presente circolare la maggior diffusione possibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

uaa

ALLEGATO 14
(cfr. Vol. I pag. 101)

ILLUSTRAZIONE DI DETTAGLIO DEI COMPITI
DELLE DIREZIONI DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHEPremessa

Le Direzioni delle Costruzioni Aeronautiche (D.C.A.) sono gli Enti territoriali di Costarmaereo che svolgono le attività di carattere tecnico, tecnico-economico ed amministrativo loro attribuite al fine di concorrere, nell'ambito della propria competenza, all'adempimento dei compiti d'istituto di Costarmaereo che implicino l'istaurazione di rapporti contrattuali con le industrie nazionali operanti nella propria giurisdizione.

Ciò premesso, i compiti attribuiti ai vari uffici della Direzione sono i seguenti:

1. La Segreteria ordinaria assicura lo svolgimento dei seguenti servizi:
 - = Il servizio segreteria, che cura lo svolgimento delle pratiche ordinarie, di comune interesse generico, per tutta la Direzione, in particolare:
 - la compilazione dei rapportini giornalieri di presenza del personale;
 - la disciplina del movimento degli automezzi della D.C.A.;
 - il controllo degli estranei che accedono ai locali della D.C.A.;
 - il prelevamento e la distribuzione degli stampati e del materiale di cancelleria e di consumo per gli UU.SS.TT. della D.C.A.;
 - la compilazione dei turni di servizio interni della D.C.A.;
 - le comunicazioni per il comando del Reparto Logistico Aeroportuale relative ed eventuali variazioni per i servizi armati e/o aeroportuali (limitatamente alle D.C.A. di Milano e Napoli);
 - l'aggiornamento dell'albo notizie;
 - la richiesta di assistenza per il mantenimento dell'efficienza delle macchine da scrivere e fotoriproduttrici; le richieste di materiali ordinari;
 - il protocollo generale, il ritiro giornaliero della corrispondenza ordinaria e dei messaggi, lo smistamento della corrispondenza;

- la compilazione, ricezione, registrazione e smistamento dei certificati di viaggio, fogli di licenza e dei biglietti di permesso.
- = Il servizio personale, il quale cura:
- l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento dei documenti caratteristici di tutto il personale militare e civile della D. C.A. e degli UU.SS.TT. dipendenti;
 - lo svolgimento delle pratiche relative al personale militare e civile per i seguenti argomenti: trasferimento ed assunzione in forza; ferma o commutazione di ferma; rafferma; trattenimento in servizio; avanzamento; congedamento; pensioni, ricompense; tenuta dei fogli matricolari e delle schede personali; pratiche medico-legali; concessioni ferroviarie e di tesserini di accesso; assistenza e benessere; statistica; situazioni trimestrali sul morale.
- = Il servizio Pratiche Speciali, il quale cura:
- il protocollo dei documenti classificati;
 - la tutela del segreto; l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento dei documenti classificati;
 - le pratiche relative ai nulla osta di segretezza ed al godimento dell'indennità operativa;
 - le pratiche relative ad esercitazioni classificate;
 - l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento delle direttive di Costarmaereo e delle direttive interne della D.C.A.;
 - le previsioni di spesa per esercizio o potenziamento della D.C.A. e dei suoi UU.SS.TT..
2. La Segreteria Tecnica assicura lo svolgimento dei seguenti servizi:
- = Servizio Coordinamento, il quale cura:
- le emissioni o la trasmissione delle direttive e normative sui compiti di istituto;
 - il collegamento tra Costarmaereo, D.C.A. ed UU.SS.TT.;
 - l'esame, raccolta e trasmissione delle situazioni periodiche relative alle Ditte fornitrici;

- l'elaborazione della normativa interna per la determinazione dei Tassi Orari;
 - l'organizzazione e la programmazione dei corsi di addestramento del personale della D.C.A. e degli UU.SS.TT.;
 - l'elaborazione e la trasmissione della normativa interna del C.Q. agli UU.SS.TT. e Ditte;
 - il coordinamento della qualificazione del C.Q. delle Ditte nella propria giurisdizione;
 - il coordinamento delle visite ispettive alle Ditte per la iscrizione all'Albo dei Fornitori.
- = Il servizio Pubblicazioni, il quale cura:
- l'aggiornamento, la raccolta, la divulgazione delle pubblicazioni tecniche di tutte le categorie presso i vari Uffici della D.C.A. e, se necessario, presso gli UU.SS.TT. e le Ditte;
 - la raccolta e la divulgazione di riviste tecniche.

3. UFFICIO AEROMOBILI

I compiti dell'Ufficio sono così suddivisi tra le due Sezioni che lo costituiscono:

- = La Sezione Tecnica cura e sviluppa le pratiche relative a: esami di studi e progetti; valutazione tecnica di aeromobili e/o complessivi di nuova acquisizione; controllo di qualità; qualificazione di stabilimenti industriali, equipaggiamenti e personale delle Ditte; omologazione e qualificazione di materiale di volo; esame delle proposte di modifiche; capitolati tecnici.
- = La Sezione Tecnico-Economica cura le pratiche relative a:
- forniture di complessivi e di parti di ricambio per aeromobili (richiesta ed esame dei preventivi di spesa, collaudo ed accettazione);
 - revisione e/o riparazione di aeromobili, di complessivi e di parti di ricambio (consegna di materiali alle Ditte, esame di preventivi di spesa, collaudo, accettazione);
 - prestazioni di personale di Ditte private presso i Reparti d'impiego delle FF.AA.;

- preparazione delle bozze dei progetti di contratto con la collaborazione dell'Ufficio Amministrativo;
- definizione dei tassi orari, prezzari e/o forfettari;
- visite tecniche per l'iscrizione di Ditte private all'albo dei Fornitori A.D..

= L'Archivio cura:

- la classificazione ed archiviazione della corrispondenza; la dattiloscrittura delle corrispondenze in partenza; l'esecuzione di lavori dei vari Uffici.

4. UFFICIO PROPULSORI; Ufficio Allestimenti e Armamento; Ufficio mezzi specifici e materiali vari di supporto.

Le attribuzioni ed i compiti di tali Uffici sono analoghi, per i materiali di rispettiva competenza, a quelli dell'Ufficio Aeromobili.

5. UFFICIO AMMINISTRATIVO

L'Ufficio Amministrativo svolge i seguenti compiti:

= La Sezione Contratti e contenzioso amministrativo:

- appronta gli schemi di contratto da perfezionare nell'ambito della D.C.A., con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico competente;
- collabora con l'Ufficio Tecnico competente per la stesura delle bozze dei progetti da sottoporre agli Organi Consultivi;
- provvede agli inviti per le licitazioni e alla redazione dei relativi verbali;
- cura la stipulazione, repertoriatura, registrazione fiscale e notificazione dei contratti e quinti facoltativi;
- ha la gestione delle spese contrattuali e provvede agli svincoli dei depositi definitivi;
- istruisce in prima istanza le pratiche di contenzioso amministrativo connesse ai contratti.

= La Sezione liquidazione contratti:

- provvede alla trattazione con gli UU.SS.TT., Depositi e Magazzini delle pratiche di assunzione in carico dei materiali approvvigionati;

- cura l'emissione delle richieste di pagamento relative agli anticipi e ai saldi dei contratti;
 - richiede le aperture di credito ed emette i relativi ordinativi per pagamenti non a mandato diretto;
 - provvede all'applicazione delle penalità in sede di liquidazione.
- = La Sezione emissione e liquidazione di commesse in economia:
- provvede agli impegni contabili ed autorizzazione di spesa, all'emissione delle lettere di commessa, alla trattazione con gli UU.SS.TT., Magazzini e Depositi A.M. delle pratiche di assunzione in carico ed all'emissione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento.
- = Il Servizio cassa:
- provvede al prelevamento, alla custodia del contante ed al pagamento dei fondi di pertinenza della D.C.A.
- = Il Servizio Contabilità:
- tiene il giornale di contabilità, i partitari dei conti particolari e del fondo scorta;
 - provvede alla formulazione della previsione del fabbisogno dei fondi per l'esercizio finanziario e richiede periodicamente lo accredimento dei fondi necessari;
 - emette i provvedimenti di liquidazione e pagamento delle competenze eventuali (straordinario, indennità di missione, premi di collaudo, ecc.) al personale militare e civile in servizio presso la D.C.A. e gli UU.SS.TT. dipendenti;
 - provvede alla compilazione periodica delle situazioni finanziarie e di cassa, nonché dei rendiconti contabili agli Organi di Controllo.=

ALLEGATO 15
(cfr. Vol. I pag. 101)

ILLUSTRAZIONE DI DETTAGLIO DEI COMPITI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA TECNICA

1. Gli Uffici di Sorveglianza Tecnica di Costaromaereo sono gli Organi smi periferici attraverso i quali le Direzioni Territoriali delle Costruzioni Aeronautiche, delle quali gli UU.SS.TT. sono parte integrante, esercitano localmente la sorveglianza nell'esecuzione delle forniture e dei lavori commessi alle Ditte della propria giurisdizione ed acquisiscono gli elementi tecnico-economici necessari per il conferimento delle commesse.

Gli Uffici di Sorveglianza Tecnica esercitano azione di sorveglianza sulle seguenti attività delle Ditte presso le quali sono costituiti:

- a) Attività tecnica in genere, progettuale e sperimentale;
 - b) Attività di controllo della qualità;
 - c) Attività di produzione e manutenzione.
2. La branca dell'U.S.T. preposta al controllo dell'attività tecnica di produzione, progettuale e sperimentale segue le attività di in ter esse dell'Amministrazione della Difesa svolta dalle Ditte in ta li set tori; in particolare:
 - Esamina ed esprime pareri su studi e progetti della Ditta d'interesse dell'A.D..
 - Segue le attività di ricerca e sviluppo (realizzazioni prototipi che, nuove configurazioni di volo, nuovi sistemi o installazioni di bordo etc.) commissionate dall'A.D. nelle loro diverse fasi.
 - Controlla, convalida, ed esprime pareri sulle prove di omologazione e qualificazione (prove statiche, di fatica, di durata, funzionali, ecc.).
 - Segue le attività del volo dei prototipi, dei Laboratori Ricerche ed Esperienze e degli altri centri di prova per tutti i programmi d'interesse dell'A.D..
 - Verifica (e garantisce quando ciò sia richiesto dai contratti) la correttezza dei progressivi ampliamenti degli involucri di volo dei prototipi, proposti dalla Ditta sulla base dei risultati acquisiti nelle precedenti fasi di sperimentazione.
 - Riferisce e commenta i risultati raggiunti, secondo proprie autonome valutazioni.
 - Coadiuvata - secondo richiesta - le collaterali Sezioni (Controllo Produzione e Manutenzione e Controllo di Qualità) e coopera con la Commissione di accettazione dei velivoli di produzione e/o revisione.

- Controlla le pubblicazioni tecniche di manutenzione ed impiego presentate dalla Ditta attenendosi alle norme in vigore.
 - Controlla e dà il giudizio sulle modifiche e prescrizioni tecniche proposte dalla Ditta sul materiale.
 - Tiene aggiornata la raccolta delle pubblicazioni tecniche sul materiale aeronautico di interesse della Ditta e dell'U.S.T. stesso.
 - Compila in contraddittorio con la Ditta le relazioni tecniche sul materiale oggetto di Segnalazioni Inconvenienti.
 - Provvede all'addestramento tecnico del personale dell'U.S.T..
3. La branca dell'U.S.T. preposta al "Controllo di Qualità", ha il compito di verificare l'attuazione pratica del Sistema C.Q. predisposto dalla Ditta e di accertarne l'efficacia e la rispondenza ai requisiti imposti dalla normativa applicabile; in particolare:
- Sviluppa procedure locali per la sorveglianza dell'Organizzazione C.Q. Ditta;
 - Esamina il Manuale Controllo di Qualità della Ditta sorvegliata, controlla la completezza delle procedure ivi contenute e la loro rispondenza alle Norme ed alle disposizioni emanate dalla D.G.C.A.A.A.S., valuta se dette procedure sono adeguate ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti contrattuali, richiede eventuali varianti e, qualora nulla osti, propone l'approvazione del Manuale stesso alla D.C.A. da cui dipende;
 - Esamina ed approva le procedure particolari di controllo e di collaudo predisposte dalla Ditta per i singoli cicli di produzione e revisione, e gli aggiornamenti relativi, accertandone la conformità alle prescrizioni ed ai capitoli tecnici applicabili;
 - Qualifica, approva e certifica i Processi Speciali della Ditta (mezzi e personale) in conformità a quanto richiesto dalle norme specifiche ed accerta che, analogamente, siano stati qualificati, approvati e certificati quelli dei relativi subfornitori;
 - Prepara, attua e mantiene aggiornato, conformemente alla normativa della D.G.C.A.A.A.S., un proprio sistema programmato di ispezioni al "Controllo di Qualità Ditta", sia nei riguardi del sistema C.Q. Ditta vero e proprio (attuazione pratica delle procedure C.Q., preparazione del personale addetto al C.Q., ade-

guatezza delle attrezzature e degli strumenti di controllo disponibili, ecc.) che dei prodotti, ed interviene per le eventuali proposte ed azioni correttive;

- Controlla la statistica dei difetti rilevati da C.Q. Ditta e quelli delle Segnalazioni Inconvenienti;
- Richiede i provvedimenti correttivi ai difetti riscontrati;
- Controlla che le Ditte subfornitrici interessate abbiano un sistema C.Q. rispondente alla Norma AA-Q-1;
- Partecipa alla Commissione Riesame Materiali (Co.Ri.Ma);
- Esprime il proprio parere in merito alla qualificazione della Ditta, al rilascio eventuale del Certificato di qualificazione ed alla loro riconvalidità biennale.

4. La branca dell'U.S.T. preposta al controllo tecnico-economico-amministrativo esplica le seguenti attività:

4.1. Controllo Produzione e Costi

- Segue tutte le lavorazioni e prestazioni commesse alla Ditta e verbalizza le varie fasi (consegna alla Ditta di materiale da revisionare o riparare, constatazioni e definizioni lavori, fermo e ripresa lavori, presentazione al collaudo, riconsegna, assicurazioni ecc.).
- Segue la tempestiva emissione dei preventivi per i materiali da riparare, revisionare o trasformare o fornire.
- Mantiene le registrazioni dell'avanzamento di tutti i lavori e prestazioni in corso e svolge tutte le azioni necessarie per ottenere il rispetto dei programmi di produzione richieste nei contratti e nelle commesse.
- Controlla le fatture ed i documenti di liquidazione emessi dalla Ditta, prepara la relativa documentazione, controlla che la Ditta abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali ed inoltra le fatture alla Direzione delle Costruzioni Aeronautiche.
- Raccoglie e controlla gli elementi obbiettivi per la definizione dei tassi orari dei vari centri di costo della Ditta, dei prezzi e di tutti i parametri da cui derivano i costi di produzione. Esamina i preventivi analitici sottoposti dalle Ditte, controlla gli elementi obbiettivi rilevabili in Ditta ed esprime il parere sulla congruità dei prezzi.

4.2. Controllo materiali

- Controlla i materiali di proprietà dell'Amministrazione della Difesa ceduti temporaneamente alla Ditta in conto lavorazioni su ordine di Costarmaereo.
- Esamina e definisce le liste della parti di ricambio da acquistare e da tenere come scorta per le necessità delle lavorazioni presso Ditta.
- Fa azioni, interventi e solleciti presso i Depositi competenti per assicurare la consegna alla Ditta degli accessori, apparati, parti, attrezzature che l'A.D. si è impegnata per contratto a fornire alla Ditta per le lavorazioni.
- Esamina le pratiche relative a facilitazioni doganali oggetto di apposite dichiarazioni da parte del Capo U.S.T..
- Interviene presso la Ditta per assicurare l'invio ai Depositi Centrali di velivoli, motori, materiali o parti che fermano i voli o che limitano l'operatività dei Reparti d'Impiego.
- Mantiene i dovuti contatti con il Magazzino Gestione di Depositi della Ditta e con il Magazzino M.S.A., dal quale questo dipende per la contabilità e l'amministrazione del materiale in deposito, per controllare la consistenza dei materiali consegnati alla Ditta in conto lavorazione e per verificare la consistenza delle scorte di parti di ricambio che l'A.D. deve consegnare per contratto alla Ditta per le lavorazioni.
- Sovrintende a tutte le operazioni di apertura e chiusura colli che la Ditta effettua all'arrivo ed alla spedizione del materiale.
- Provvede ad effettuare le Visite Tecniche del materiale di proprietà dell'A.D..=

UU.SS.TT. E LORO SEDI

ELENCO DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA TECNICA DI COSTARMAEREODIPENDENTI DALLA D.C.A. DI MILANO (Aeroporto di Linate)

- | | | |
|------|---|--------------------------------|
| 1 - | U.S.T. presso MACCHI e suo distaccamento su Aeroporto di Venegono | VARESE |
| 2 - | " presso OFFICINE AERONAVALI | VENEZIA TESSERA |
| | distaccamento | PADOVA |
| 3 - | " presso AGUSTA con distaccamento a Somma Lombardo | |
| | per Ditte SECONDO MONA e ITALIA | CASCINA COSTA (VA) |
| 4 - | " presso NARDI | MILANO LINATE |
| 5 - | " DITTE VARIE AEROMOBILI presso OLEODINAMICA | |
| | MAGNAGHI | MILANO |
| 6 - | " DITTE VARIE ACCESSORI ELETTRICI presso | |
| | MAGNETI MARELLI | MILANO |
| 7 - | " presso AERITALIA Stabilimento di Nerviano | NERVIANO (MI) |
| 8 - | " DITTE VARIE ARMAMENTO AERONAUTICO presso | |
| | ELETTRONICA ASTER | MILANO |
| 10 - | " presso SIAI MARCHETTI | VERGIATE (VA) |
| 11 - | " presso Ditta METEOR | RONCHI DEI LEGIO-
NARI (GO) |

DIPENDENTI DALLA D.C.A. DI TORINO

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 1 - | U.S.T. presso FIAT AVIAZIONE | TORINO |
| 2 - | " presso MICROTECNICA | TORINO |
| 3 - | " presso Ditte VARIE | TORINO |
| 4 - | " presso AERITALIA Stabilimento di Torino | |
| | (sez. Velivoli) Caselle Torinese e C.E.A. | |
| | di Caselle Torinese | CASELLE TORINESE |
| 5 - | " presso Ditta PIAGGIO | FINALE LIGURE (SV) |

DIPENDENTI DALLA D.C.A. DI NAPOLI

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1 - | U.S.T. presso AERITALIA stabilimento di Pomigliano | POMIGLIANO D'ARCO |
| 2 - | " presso AERITALIA stabilimento di Capodichino | CAPODICHINO (NA) |
| 3 - | " presso ALFA ROMEO | POMIGLIANO D'A RCO |
| 5 - | " presso DITTE VARIE ROMA NORD | ROMA |
| 6 - | " presso SNIA VISCOSA Divisione BPD | COLLEFERRO (ROMA) |

7 -	U.S.T.	presso DITTE VARIE ROMA EST	ROMA
8 -	"	presso ELICOTTERI MERIDIONALI	FROSINONE
9 -	"	presso Ditta LITTON ITALIA	POMEZIA (ROMA)
10 -	"	presso Ditta MAGNAGHI	NAPOLI
11 -	"	presso OFFICINE GALIELO	FIRENZE
12 -	"	presso Ditta O.M.A.	FOLIGNO (PG)
13 -	"	presso Ditte GRUPPO SACA	BRINDISI
14 -	"	presso Ditta SELENIA	FUSARO (NA)
15 -	"	presso DITTE VARIE ROMA OVEST	ROMA
16 -	"	presso Ditta SIT SIEMENS	L'AQUILA
17 -	"	presso Ditta BREDA NARDI (non funzionante)	MONTEPRANDONE (AP)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UU.SS.IT. LORO SEDI E RISPETTIVE DITTE SORVEGLIATE

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di M I L A N O

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
AGUSTA (3)	Cascina Costa (VA)	- Agusta Cascina Costa - Mona Somma Lombardo - Itala Somma Lombardo	
MACCHI (1)	Varese Via S. Vito Silvestro n. 80	- Aeronautica Macchi Varese	
ROTOR (11)	Ronchi dei Legionari Aeroporto Gorizia	- Meteor Ronchi dei Legionari	
OFFICINE AERONAVALI (2)	Venezia Tessera Aerop. Marco Polo	- Officine Aeronavali Venezia Tessera	- Alumental Feltre - Maed - Padova
SIAM MARCHETTI (10)	Sesto Calende (VA)	- SIAI Marchetti Sesto Calende	- Caproni Vizzola Ticino
NARDI (4)	Viale Forlanini 32 Milano (presso Ditta Nardi)	Nardi Via Forlanini 32	- Sirples Milano

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UFFICI DI SORVEGLIANZA TECNICA DELLA D.C.A. DI MILANO

U.S.T.	SEDE	DITTE SORVIGLIATE con personale fisso	con interventi saltuari
DITTE VARIE AEROMOBILI (5)	MILANO (presso ditte) Oleodinamica Magragni	NARDI Milano	<p>AMPAGIAS Tribbiano BO.MI.SA. Assago FERRARI AUTOM. SEFA e Maranello GEROL-O-Ring Pero INDUSTRIE PIRELLI Cologno Monzese TELEFLEX Italiana MASATE WONDER Cremona A.I.M.M. Milano BREVETTI CAMPAGNOLO S. Lazzaro di Savona BUSI Mezzanino Ind. PIRELLI Milano Ind. PIRELLI Segno MICROFUSIONE It. Pieve Emanuele RIMOLDI-RONKWEILL Olcella di Dairago CANDUGO Saronno CI-O-DUE Milano C.M.C. S. Pietro dell'Olmo F.I.M.S.A. Lonato F.O.M.A.S. Osnago FONDOL Corsico METALINDUSTRIA Cormano MOLLIFICIO CAGNOLA Lissone D.M.G. Cernusco sul Naviglio OFF.MECC.RIGANTI INNOCENTE Solbiate Arno OFF.MECC.VIMMA Milano OM CARABELLI Montonate di Marnego</p>

UFFICI DI SORVEGLIANZA TECNICA DELLA D.C.A. DI MILANO

U. S. I.		DITTE SORVEGLIATE	
SEDE		con personale fisso	con interventi saltuari
segue DITTE VARIE AEROMOBILI			STAMPINDUSTRIA Abbiategrosso SOLIVERI Caravaggio VACUUM Trezzano sul Naviglio
DITTE VARIE ACCESSORI ELETTRICI ⑥	Viale Italia 1 Sesto S. Giovanni (MI) presso Ditta MAGNETI MARELLI	MAGNETI MARELLI Sesto S. Giovanni (MI)	AROS Cormanno FEME Lainate GEMELLI Milano LOGIC Cernusco sul Naviglio METALL.BRESCIANA Passipano RIBALI Cologno Monzese S.I.C.E.M. Arese
AERITALIA Stab. di Nerviano ④	Viale Europa NERVIANO (presso Ditta Aeritalia stab. di Nerviano)	Aeritalia Nerviano, Viale Europa	ERMETICA Parabiaco FA.VI.TA. Milano
DITTE VARIE ARMAMENTO AERONAUTICO ⑧	Via Farini 8 Milano (presso ditta Elettro-nica Aster)	ELETRONICA ASTER Via Farini 8 Milano	AEREA Milano BREDA MECC.BRESCIANA Brescia F.I.M.A.C. Milano

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di TORINO

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
<p>ADMITALMA VELLIVOLI (4)</p>	<p>Aeroporto di Caselle Torinese</p>	<p>Aeritalia Gruppo Vellivoli Dipartimento di Torino Comprendente: - Stabilimento di Torino - Stabil/to di Caselle Nord - Stabil/to di Caselle Sud</p>	<p>ILMAS-Via Acqui - Rivoli OFF. MECC. FERRAZZINI § TADIEL IO - Via D. Chiesa, 8 Collegno (Torino) LIMDEN - Via Postumia 59/63 (Torino) MANDELLI - Via Gorizia, 41 Borgaretto (Torino) METAL IMPREX - Via Martiri della Libertà, 45 Grugliasco (Torino) SEFUSATTI - Via Don Balbiano n. 26 - Avigliana TURIGLIATO - Via Forno 14/25 Pratiglione Canavese</p>
<p>FIAT DIV. AVIAZIONE (4) SEZ. MOTORI AVIO</p>	<p>Torino Via Passo Buole, 22</p>	<p>Fiat Div. Aviazione Sezione Motori Avio comprendente: - Stabilimento di Torino - Sale prova Sangone</p>	<p>EUROFIRGAT - Corso Brescia, 62 (Torino) FENOGLIO - Via Borgata Braida Croce, 61 Valperga Canavese LEONE - Via Brenda. 13 Rivoli (Torino) AUGUSTO BREDA - Via Moncinevro 242/15 Torino OFF. MECC. C.G. di CERNOTTO Via Nazionale, 70 Mercenasco (Torino)</p>

Uffici di Sorveglianza Tecnica dalla D.C.A. di T O R I N O

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
<p>Segue: FIAT DIV. AVIAZIONE SEZIONE MOTORI AVIO</p>			<p>C.M.G. - St. per Ozegna 9/11 Aglie (Torino) FRIGOSTAMP - Via Rieti 11/3 Grugliasco (Torino) GEMINATTI OFF. MECC. Via Caraglio, 19 Cascine Vica MOREGGIA - Via Beaulard 47/bis Torino MORELLO & FIGLIO DI P. MORELLO E C. - Via Salassa, 14 Valperga Canavese OBERT G. & C. - St. Torino Druento 79 Savonera (Torino) O.S.U. di ROMITI L. St. Borgaretto, 29 Orbassano (Torino)</p>
<p>PIAGGIO (5)</p>	<p>Finale Ligure (SV) Via R. Piaggio, 1 Distaccamento Aerop. di Genova Sestri</p>	<p>Ditta Piaggio comprendente: Stabil/to Velivoli e Motori di Finale Ligure Stabil/to Veliv. Aeroporto di Genova Sestri</p>	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di TORINO

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
MICROTECNICA (2)	Torino	Microtecnica comprendente: Stabilimento di Torino Stabilimento di Luserna S. Giovanni (Torino)	INA RULLINI - St. Statale 229 Km. 17 Momo (Novara) SIA - Via Canova, 25 Torino ALLEMANO - Via Digione, 15 (TO) ALPEPAT DI ALLOCCO e PICCO Via Buenos Saires, 46 (TO) DAL CASON - St. Chivasso, 123 San Benigno Canavese DELLE PIANE - Via Ala di Stura n. 73 Torino DIXON ITALIA - Via Costa Regg. Grangia San Francesco al Campo Torino FONDERIA A. DOGLIONE & C. Via Maria Bricca, 7 Collegno (Torino) GALFER - Via Botticelli, 26 (TO) GIOIELLERIA ITALIANA - Via V. Ve neto Oleggio-Cast. (Novara) METALMECCANICA TORINO - Corso Orbassano, 400 Torino REMONDINO G. dei fratelli RE= MONDINO - Via Vespucci, 64 Grusliasco (Torino) STEFA - Via Sansovino 243/550 (Torino)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di T O R I N O

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
Sege: MICROTECNICA			VITERIE E MINUTERIE di PRECI- SIONE C.so Orbassano 402-19 (Torino) ZINCOTECNICA - Via Pinelli, 86 (Torino)
DITTE VARIE (3)	Torino Via Carlo Alberto, 57	ARIS St. Cascina Bertola, 10 Lombardone (Torino)	CAVIS - Via Roma, 31 Felizzano (AL) COGNE (SIDSANCO) - Via Para- vera, 16 (Aosta) FIAT Fonderie e ficine - Via Rondò Bernardi, 15 Borgaret- to di Beinasco FLEXIDER - Corso Vercelli, 501 (Torino) I.V.I. - Via Garavelli, 22 Quattordio (AL) FRAM - Via Quarto Niclelino (TO) MONTEISON - Piazza Donegani Spinetta Marengo (AL) MAGNETI MARELLI Div. RABOTTI Via Andorno, 21 (Torino) ASTORI Paolo - Via XX Settem- bre, 100 Arona (Novara)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di T O R I N O

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
Seque DITTE VARIE			RIVOIRA Div. Costruzione impianti - Via Torino, 134 Chivasso (Torino) RIVOIRA Div. Criogenia - Via Torino, 134 Chivasso (Torino) RIVOIRA Div. GAS - C.so Belgio, 107 (Torino) RIV-SKF - Via Nazionale, 26 Villarperosa (Torino) SAIAG - Via Torino, 100 Cirià SAMIER PLAST - St. Asti Casale Monferrato SAVARA - Viale Risorgimento, 5 Beinasco (Torino) SIA - Soc. Ital. per l'amianto Via Latina, 191 Grugliasco (Torino) SIMBI - Via Lombardia, 6 Borgarò Tose VIBERTI - Viale Matteorri, 99 Nichelino ALBESIANO di C. Perini e G. St. Genova, 187 Moncalieri (Torino) BONO - Via Rubino, 26 Netro (Vercelli) MOLLIFICIO A. Cagnola Via Centallo, 9 (Torino) CAMEL - Via Rivalta, 9

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di TORINO

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
Scag: DITTE VARIE			CONTE ALICE - Corso Montegrappa, 92 (Torino) FIAT-Ricambi - Via Lungo Stura Lezio 15/19 (Torino) DAVIS (SAID) - Via Busca, 17 (Torino) DEMO - Via Borgomanero, 51 (Torino) ELETTORAVIA - Via Don Sapino, 176 (Torino) FERRINO S. C. - Via Torino, 150 Givioletto (Torino) F.I.P.S. - Via de Sanxtis, 27 (Torino) FISPA - Via Torino, 23 Beinasco (Torino) FONDERIA Limone - Via Pastrengo, 88 Moncalieri (Torino) FORNARA - Via Sommariva, 14 (Torino) I.S.V.A. - Via Cuneo 24/26 Nichelino (Torino) LANCIA - Via Mazze 8/10 Caluso (Torino) SIEM - Via Giolitti, 15 (TO) MITES di O. Pronzato - Piazza Stazione, 1 Strevi (AL) MONDON Ribattini - Via Aosta, 11 Pianezza (Torino)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di NAPOLI

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
AERITALIA - Stabilimento Pomigliano d'Arco (1)	POMIGLIANO D'ARCO (NA) 80038 Via Privata	<p><u>Sede sociale</u> Aeritalia S.p.A. Piazzale Tecchio, 51/A 80125 Napoli</p> <p>Aeritalia Stabilimento di Pomigliano d'Arco (NA) 80038 - Via Privata</p>	
AERITALIA - Stab. Capodichino (2)	Capodichino Via del Riposo - Doganella - 80144 Napoli	<p><u>Sede sociale</u> Aeritalia S.p.A. Piazzale Tecchio, 51/A 80125 Napoli</p> <p>Aeritalia Stabilimento di Capodichino Via del Riposo - Doganella 80144 Napoli</p>	
DITTE VARIE ROMA OVEST (15)	Via della Vasca Navale, 84 00146 Roma	<p>OUDE DELFT ITALIANA Via della Vasca Navale, 84 00146 Roma</p> <p>M E C - Stabilimento Via della Vasca Navale, 84 00146 Roma</p>	<p>Bragaglia Vincenzo Via P. Leonardi Cattolica, 6 Roma</p> <p>Cairelli Largo Goldoni, 44 Roma</p>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica delle D.C.A. di N A P O L I

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
<p><u>Segie:</u> DITTE VARIE ROMA OVEST</p>		<p>FILIPPI Viale di Villa Pamphili, 15 00152 Roma</p> <p>O M I Via della Vasca Navale, 81 00145 Roma</p>	<p>LEONAR Via F. Marchetti, 23 Roma</p> <p>CIER Via G. Donizetti, 1 Roma</p> <p><u>Sede Legale</u> KODAK Piazza della Balduina, 49 00136 Roma</p> <p>KODAK Labor Bia Scorticabove, 151 00156 Roma</p> <p>SIMC Via Imcrezio Caro, 12 Roma</p>
<p>DITTE VARIE ROMA NORD (5)</p>	<p>Acroporto dell'Urbe Roma</p>	<p>CISET S.p.A. Via Salaria, 1027 00138 Roma</p> <p>IEAT S.p.A. Via Clivio Rutario, 53 00152 Roma</p> <p>ELETTRONICA S.p.A. Via Tiburtina Km. 13.700 00131 Roma</p>	<p>PARAD Sede sociale Via Aristide Busi, 49 00152 Roma</p> <p>Laboratorio Via Cardinale Salotti, 54 00167 Roma</p> <p>SELENIA Via Tiburtina Km. 12,4 00131 Roma</p>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di NAPOLI

S. S. E.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
<p><u>Segue:</u> DITTE VARIE ROMA NORD</p>			<p>SISTEL S.p.A. Via Tiburtina, 1210 00131 Roma</p> <p>SIT-SIEMENS Via Tevere, 54 Roma</p> <p>COLLINS ITALIANA Sede Legale Viale Liegi, 41 00193 Roma</p> <p>Stabilimento Via Antonio De Vivi De Marco n. 46/a Roma</p> <p>LAREP Via del Casale di 7 Bagni, 23 00138 Roma</p> <p>GELBISON ELETTRONICA Via P.L. Sagremoso, 31 00194 Roma</p> <p>ALITALIA Piazza Alitalia Roma-EUR 00144 Roma</p> <p>Stabilimento Aeroporto Fiumicino</p>
<p>DITTE VARIE ROMA EST (7)</p>	<p>Aeroporto Centocelle Roma</p>	<p>IRVIN S.p.A. Via Nettunense Km. 22,5 04011 Aprilia (Roma)</p> <p>SIREM Via E. Giovenale, 55 00176 Roma</p>	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di NAPOLI

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
Segue: DITTE VARIE ROMA EST			GI-O-DUE Via Prenestina, 711 00155 Roma ESPLOVIT STACCHINI S.p.A. Via Sicilia, 50 00187 Roma BELLADONNA FERNANDO S.p.A. Via Prenestina, 911 00155 Roma NI-MO S.p.A. Via Mura dei Francesi, 23 00043 Roma MARCHIORI S.p.A. Via Pontina Km. 43,856 00157 Aprilia (Roma) MANIFATTURA BASSI S.p.A. Sece Legale Via Bartolino da Novara, 7 00176 Roma Laboratorio Via A. Spinetti, 3 Roma FIRELLI S.p.A. Via di Torre Spaccata, 140 00138

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di NAPOLI

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
Segue: DITTE VARIE ROMA EST		<p>SIACCI Costr. Mecc. Via Siacci, 4 Roma</p> <p>GIUSTI S.p.A. Piazza Trevi, 91/94 Roma</p> <p>GALLI Officine Meccaniche Via Salvieti, 115 00155 Roma</p> <p>ZACCARI Paolo Via Fortonaccio, 212 00157 Roma</p> <p>RIVOIRA S.p.A. Via Tiburtina, 281 00162 Roma</p> <p>IEZZI Roberto Via Assisi, 171 00181 Roma</p> <p>3 H S.p.A. Via Appia Nuova, 803 80178 Roma</p> <p>MARTINI Camillo Località Monte le Mole 00060 Roma</p> <p>VALLINI S.r.l. Via Sambuca Fiolese, 60 00199 Roma.</p>	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di N A P O L I

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
ALFA ROMEO (3)	Via Privata 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli)	ALFA ROMEO Via Privata 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli)	
ELICOTTERI MERIDIONALI (2)	Aeroporto Frosinone	ELICOTTERI MERIDIONALI V.G. Augusta, 1 03100 Frosinone	<p>SIGME CENTRO HAMCO Via di Bosco Fajto 03023 Ceccano (Frosinone)</p> <p>FLOCCO OSIM Via Armando Fabi, 183 03100 (Frosinone)</p> <p>A. P. D. Via Monti Lepini Km. 6.600 03023 Ceccano (Frosinone)</p> <p>COCCIA S.p.l. 03018 Paliano (Frosinone)</p> <p>RIVOIRA S.p.A. 00034 Anagni (Frosinone)</p> <p>SICAEM S.p.A. Via Aurelia Km. 105 01014 Montalto di Castro (VE)</p>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di N A P O L I

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
LITTON ITALIA (9)	Via Pontina Km. 27.800 00040 Pomezia (Roma)	LITTON ITALIA S.p.A. Via Pontina, Km. 27.800 00040 Pomezia (Roma) ELMER S.p.A. Viale Industrie, 4 00040 Pomezia (Roma)	VIBERTI S.p.A. Via Monte d'Oro 00040 Pomezia (Roma) I. S. M. Via Campobello 00040 Pomezia (Roma) C. B. M. Via della Petronella 00040 Pomezia (Roma) HI-G d'Italia Corso della Repubblica, 340 04012 Cisterna di Latina (LT) OMI S.p.A. Via Nettunense Km. 7,2 00040 Cecchina (Roma) S. E. L. Via Ezio, 41 - 04100 Latina ALLEGEMINE Italia Via Laurentina Km. 26.400 00040 Pomezia Roma TOLEDATA Via Pontina Km. 29.200 00040 Pomezia Roma

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di N A P O L I

U. S. T.	S E D E	DITTE	SORVEGLIATE
MAGNAGNI E DITTE VARIE ④	Via G. Ferraris, 76 80142 Napoli	<p>Con personale fisso</p> <p>MAGNAGNI NAPOLI Via G. Ferraris, 76 80142 Napoli</p> <p>MOBIL OIL ITALIANA Via Nuova delle Brezze, 233 80147 Napoli</p>	<p>Con interventi saltuari</p> <p>S. O. N. Via G. Ferraris, 144 80142 Napoli</p> <p>UBALDI CESARE Via G. Ferraris, 50 80142 Napoli</p> <p>MERISINTER Strada Provinciale Arzano Casa- grino, 45 80022 Arzano (Napoli)</p> <p>MODERNA MECCANICA Via Farina, 3 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)</p> <p>F. A. R. 80013 Casal Nuovo di Napoli</p> <p>SADI Strada Statale, 87 81100 Marcianise (CE)</p> <p>ATLAS COPCO Via Caserta al Bravo, 208 S. Pietro a Patierno (NA)</p> <p>FARO MERIDIONALE Via Solfatara, 7 80078 Pozzuoli (NA)</p>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di N A P O L I

U. S. T.	S E D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
<p><u>Seque:</u> MAGNAGHI E DITTE VARIE</p>			<p>ESSO Via Nuova delle Breccie, 127 80147 Napoli</p> <p>CI - O - DUE Via Argine, 315 80147 Napoli</p> <p>CAPUTO Francesco 81030 Teverola (CE)</p>
<p>SELENIA (14)</p>	<p>Fusaro (Napoli)</p>	<p>SELENIA Sece legale Via Medina, 40 Napoli Stabilimento Fusaro - Napoli</p>	<p>STOP FIRE Via Campana, 227 80078 Pozzuoli (Napoli)</p>
<p>DITTA O.M.A. (12)</p>	<p>Via Cagliari 06034 FOLLIGNO</p>	<p>O.M.A. Via Cagliari - 06034 Folligno</p>	<p>S. A. I. Passignano sul Trasimeno (FG)</p> <p>TERNI S.p.A. Via B. Erin, 218 05100 (Terni)</p> <p>RAMPINI Carlo Zona Industriale Passignano sul Trasimeno (FG)</p>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di NAPOLI

U. S. T.	S S D E	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
DITTA S. A. C. A. (13)	SACA S. p. A. Via Provinciale S. Vito n. 221 72100 Brindisi	SACA S.p.A. Via Provinciale S.Vito n. 221 72100 Brindisi SIMELETRONICA Zona Industriale Contrada Pigi ccia - 72100 Brindisi MOTOR AVID SUD Via Provinciale S.Vito n. 221 72100 Brindisi	PANCRAZIO MASSARI S. Pancrazio Salontano 72026 (Brindisi)
DITTA OFFICINE GAMBELLO (11)	OFFICINE GALILEO Via C. Bini, 44 50100 Firenze	OFFICINE GALILEO Via C. Bini, 44 50100 Firenze S.M.I. Via Borgo Pinti, 99 50121 Firenze O. T. E. Via di Casciolo, 15 50127 Firenze	ISI S.a.c. S. Galiano Terme (Pisa) MECHANONI PIROTECNICA IND. 56038 PONSACCO (Pisa) S. M. A. Via Forzone Soffiano 50100 Firenze SAINT GOBAIN

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Uffici di Sorveglianza Tecnica della D.C.A. di NAPOLI

U. S. T.	S E D B	DITTE SORVEGLIATE	
		Con personale fisso	Con interventi saltuari
Segue: DITTA OFFICINE NE GALILEO	0		OSSIGENO LIQUIDO Viale Unità d'Italia 57025 Piombino A. P. I. Via L. da Vinci, 16 50132 Firenze I. F. P. Via Reginaldo Giuliani, 226 50141 Firenze NOVICROM Via Tosco Romagnola 56025 Pontedera SPICA Via S. Martino, 61 57100 Livorno GIORGI Zona Industriale di Gallo Is- viano 56030 Pontedera SNIA VISCOSA Ceccano (Frosinone)
SNIA VISCOSA (6)	Colleferro (ROMA) (presso Ditta SNIA VI- scosa)	SNIA VISCOSA Colleferro (ROMA)	
S. I. T. SIEMENS (16)	Via Pile, 60 - L'AQUILA (presso Ditta S. I. T. SIEMENS)	S. I. T. SIEMENS Via Pile, 60 - L'AQUILA	
BREDA NARDI (17)	Monteprendone (A.P.) (presso Ditta BREDA NARDI)	BREDA NARDI Monteprendone (A.P.)	

ALLEGATO 16
(cfr. Vol. I pag. 101)

ALLEGATO 1RIPARTIZIONE DEI MATERIALI TRA LE DIREZIONI GENERALIa) Annessi

I	gruppo :	Armi e Munizioni	annesso 1	F
II	gruppo :	Apparecchiature elettroniche	annesso 2	
III	gruppo :	Materiale radioelettrico	annesso 3	
IV	gruppo :	Materiali del genio	annesso 4	
V	gruppo :	Materiali della motorizzazione	annesso 5	
VI	gruppo :	Mezzi aeronautici	annesso 6	
VII	gruppo :	Mezzi navali	annesso 7	
VIII	gruppo :	Materiali di commissariato	annesso 8	

b) Legenda

A.T.	=	Direzione Generale delle Armi, delle Munizioni e degli armamenti terrestri
A.N.	=	Direzione Generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti navali
A.A.	=	Direzione Generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali
T.L.C.	=	Direzione Generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni
L.D.	=	Direzione Generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio
M.	=	Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili
C.	=	Direzione Generale di commissariato

ANNESSE 1

M A T E R I A L I		
I gruppo: Armi e Munizioni e relativi materiali	<ul style="list-style-type: none"> - Armi portatili: pistole, fucili, fucili automatici, fucili mitragliatori e relative munizioni - Armi di reparto terrestri : mitragliatrici (fino a 200), lancia razzi contro carro, mortai, razzi filoguidati, cannoni s.r. e relative munizioni - Mitragliatrici e cannonecini di bordo degli aerei e relative munizioni - Mitragliatrici fisse di bordo delle navi e relative munizioni - Artiglierie convenzionali terrestri armate e relative munizioni - Munizioni per artiglierie semoventi e carri armati e relative munizioni - Artiglierie convenzionali navali e relative munizioni - Artiglierie c.a. campali e relative munizioni - Artiglierie c.a. a terra di marina e relative munizioni - Razzi Honest John - Razzi e armamenti di bordo degli aerei - Razzi armamenti di bordo delle navi - Missili HAWK 	<ul style="list-style-type: none"> A.T. A.T. A.A. A.N. A.T. A.T. A.N. A.T. A.T. A.T. A.A. A.N. A.A.(1)

(1) Il supporto logistico dell'attuale sistema HAWK rimane temporaneamente affidato alla D.G.A.T. Tale supporto logistico comprende l'organizzazione delle manutenzioni di 5° livello, sotto il duplice aspetto delle assunzioni degli impegni in ambito internazionale (OPLOII) e nazionale; l'approvvigionamento delle parti di ricambio per le artiglierie relative.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M A T E R I A L I		
-	Missili terra-aria per la difesa c.a. delle unità campali non inseriti nel sistema di difesa aerea integrata	A.T.
-	Missili terra-aria per la difesa aerea integrata	A.A.
-	Missili terra-terra impiegati dalle GG. UU. per il supporto di fuoco delle operazioni campali terrestri	A.T.
-	Missili terra-terra non compresi nella voce precedente	A.A.
-	Missili da bordo delle navi <i>degli aerei</i>	A.N. A.A.
-	Siluri e lanciasiluri	A.N.
-	Bombe antisom. e lanciabombe <i>et. av. munizionamento d'ordine dell'aereo.</i>	A.A.
-	Bombardiereo.	
-	Lanciatori per missili e razzi	come i missili e razzi
-	Mine subacquee	A.N.
-	Armi di bordo degli aerei	A.A.
-	Armi per lancio artifizii (pistole Very e similari) e relative <i>armi per il combattimento</i>	A.T.
-	Mezzi e strumenti tecnici per il tiro <i>Armi di bordo degli aerei</i>	come per le relative armi
-	Munizioni nucleari (bombe, proietti, testate, spolette, ecc.)	A, T, come per le relative armi
-	<i>Batterie - celle - batterie di deposito</i>	A, T,
-	<i>Equipaggiamenti NBC in dotazione d'equipaggio</i>	A, T, A.A.
-	<i>Materiali e materiali per l'equipaggio e accessori</i>	A.T. A.A.
-	<i>Equipaggiamenti per armi missili e razzi</i>	L.O.D.

ANNESSE 2

<p>M A T E R I A L I</p>	<p><i>Materiali</i> <u>Il gruppo: Apparecchiature elettroniche e per la navigazione marittima</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Apparecchiature elettroniche di tiro, lancio e guida - Radar d'avvistamento aerei e missili non costituenti parte integrante di un ^{veicolo} complesso d'arma, installati a terra - Radar meteorologici a terra - Radar di scoperta aerea, di scoperta navale, di navigazione marittima, installati a bordo di unità navali - Radar sorveglianza campo di battaglia, contromorti e artiglierie di acquisizione obiettivi - Radar avvistamento mine e radar a terra della M.M. - Radar di bordo degli aerei - Simulatori tiro per missili - Allenatori e simulatori di volo - Apparecchiature elettroacustiche subacquee (ecogoniometri, idrofoni, telefoni subacquee, boe sonore, apparati localizzazione mine subacquee, ecc.) - Apparecchiatura guerra elettronica <p><i>— Relativo ai dirigibili esplanti a terra</i></p>
<p>come per le rispettive armi</p>	<p>T.L.C. T.L.C. A.N. A.T. T.L.C. A.A. come il missile come per gli aerei A.N. A.T.-A.N. - T.L.C. L.C.</p>

ANNESSE 3

M A T E R I A L I		
	<p>Il presente <u>Materiale radioelettrico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale telegrafico da campo per le unità terrestri - Materiale telegrafico da campo non compreso nella voce precedente - Radio campali per le unità terrestri - Radio campali non comprese nella voce precedente - Telescriventi di uso corrente - Telescriventi speciali e campali - Ponti radio campali dell'Esercito - Ponti radio campali dell'Aeronautica - Ponti radio della rete territoriale delle FF. AA. - Reti telegrafiche e telefoniche, centrali telefoniche e centri di ritrasmissione interforze in installazione fissa - Reti radio territoriali delle FF. AA. - Centri T. L. C. operativi integrati della M. M. - Centri T. L. C. operativi integrati della A. M. - Sistemazioni interfoniche veicolari, navali e aeree - Ricevitori e trasmettitori sulle navi - Ricevitori e trasmettitori sugli aerei - Stazioni radio su basi aeree 	<p>A. T. T. L. C. A. T. T. L. C. T. L. C. AT- AN - TLC A. T. T. L. C. T. L. C. T. L. C. T. L. C. A. N. T. L. C. AT - AN - AA A. N. A. A. T. L. C.</p>

M A T E R I A L I		
<ul style="list-style-type: none"> - Sistema Broadcast della Marina - Radiofari navali - Radiofari aerei - Elaboratori di gruppi elettrogeni per armi ^{componenti elettronici specifici di uso generale} - Elaboratori di gruppi elettrogeni per armi ^{componenti elettronici specifici di uso generale} - Apparecchiature all'infrarosso facenti parte di armi o di ^{Sistemi} complessi d'arma - Apparecchiature crittografiche interforze e NATO - Apparecchiature crittografiche specifiche di F.A. - Elaboratori elettronici non facenti parte integrante di sistemi ^{di arma} operativi e apparecchiature ad essi collegate - Elaboratori elettronici facenti parte integrante di sistemi operativi ^{di arma} - ^{Materiali per la meteorologia} 	<p>centro per i materiali di competenza</p> <p>ET P. 1000/02</p> <p>AT - AN - AA AT - TLC T.L.C.</p> <p>AT - AN - TLC</p> <p>T.L.C.</p> <p>AN - TLC A.A. T.L.C.</p>	<p>A.N.</p> <p>T.L.C.</p> <p>T.L.C.</p>

ANNESSE 4

M A T E R I A L I	
<p><u>III</u> gruppo: Materiali del genio</p>	
- Ponti e traghetti	L.D.
- Esplosivi, incendiivi e manufatti esplosivi (mine)	L.D.
- Materiali di mascheramento	L.D.
- Materiali di rafforzamento	L.D.
- Mezzi idrici da campo (escluse autobotti)	L.D.
- Complessi meccanici per lavori campali	L.D.
- Gruppi elettrogeni per impianti elettrici campali e per l'alimentazione di complessi meccanici campali, esclusi quelli formanti parte di un ^{complesso} complesso d'arma	L.D.
- Teleferiche e telefoni	L.D.
- Impianti elettrici fissi (centrali elettriche, convertitori, trasformatori) a terra	L.D.
- Estintori mobili (esclusi quelli mobili specifici) <i>a. estintori annesse alla sezione -</i>	L.D.
- Materiali antincendio mobili specifici	L.D.
- Impianti antincendio fissi a terra	L.D.
- Impianti antincendio fissi a bordo	L.D.
- Natanti del genio	L.D.
- Attrezzature di salvataggio navali	L.D.
- Attrezzature di salvataggio aereo in mare	L.D.
- Impianti elettrici fissi degli arsenali militari marittimi	L.D.

M & AN - AA-42
M - AN AA
A.N.
A.A.
A.N.

M A T E R I A L I	<p>Opere meccaniche e murarie dei depositi combustibili e oleodotti</p> <p>Impianti elettrici di bordo delle navi</p> <p>Impianti elettrici di bordo degli aerei</p> <p>Macchine utensili (perforatrici, alesatrici, trapani, torni, fresatrici, ecc.) e attrezzature minori di officina</p> <p>Trasportatori meccanici, verricelli, argani, gru, montacarichi, scatenabili, macchina ri per la produzione a terra di vapore, aria compressa, ecc.</p> <p>Condizionatori d'aria, ventilatori, aereatori di uso generale</p> <p><i>Macchine utensili, frigoriferi, forni, condizionatori in installazioni</i></p> <p><i>Auto portabili di tipo</i></p>	<p>L. D. A. N. A. A.</p> <p>a ciascuna delle DD. GG. interessate</p> <p>a ciascuna delle DD. GG. interessate</p> <p>L. D. L. D. L. D.</p>
---	--	---

ANNESSO 5

M A T E R I A L I	
	<p><u>IV gruppo: Materiali della Motorizzazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Autovetture - Motocicli e cicli - Automezzi comuni (autobus, autocarri) - Autotelai e carrozzerie per automezzi speciali (trattori cingolati e a ruote, autouffici, autoambulanzze, autoradio, autosoccorso, autocisterne, autogru, autoantincendio, autoficine, autospazzapiste, ecc.) - Automezzi speciali <i>Veicoli da combattimento a ruote e cingolati</i> - Carri armati e semoveicoli - Artiglierie-semoventi - Veicoli anfibi (esclusi i mezzi d'assalto navali) - Combustibili liquidi per mezzi terrestri e navali e relativi lubrificanti - Combustibili liquidi per aeromobili e relativi lubrificanti - Combustibili liquidi e gassosi per il riscaldamento ed il vettovagliamento - Olii, grassi, lubrificanti speciali e liquidi idrodinamici
	<p>M</p>
	<p>M</p>
	<p>M</p>
	<p>M</p>
	<p>A. A.</p>
	<p>M</p>
	<p>M</p>
	<p>M</p>
	<p>M</p>
	<p>M</p>
	<p>A. A.</p>
	<p>M</p>
	<p>AT-AN-AA <i>con per anni ingh. e materiali</i></p>

ANNESSE 6.

M A T E R I A L I

VF gruppo : Mezzi aeronautici

- Aerei da combattimento	A. A.
- Aerei da trasporto	A. A.
- Aerei servizi generali (soccorso, rifornimento, ecc.)	A. A.
- Aerei leggeri	A. A.
- Aerei teleguidati (drones, aerobersagli) e relativi equipaggiamenti di lancio, controllo e guida	A. A.
- Elicotteri	A. A.
- Materiale aviolancistico	A. A.
- Dispositivi di lancio e arresto di aeromobili; sbarramenti e barriere di arresto	A. A.
- Veicoli spaziali (componenti, attrezzature di lancio, controllo e manovra)	A. A.
- Equipaggiamenti speciali per la sopravvivenza in volo e nello spazio, e indumenti anti-rumore	A. A.
- Strumenti per la navigazione aerea ed il pilotaggio	A. A.
- Apparecchiature N. B. C. di bordo	A. A.

ANNESSE 8

M A T E R I A L I	
Il gruppo: <u>Materiali di Commissariato</u>	
Viveri (ordinari, da combattimento e di conforto, per le sole specialità)	C
Foraggi (foraggio su graticina e da celliera)	C
Combustibili solidi per riscaldamento, veetovagliamento e per mezzi navali	C
Vestitario ordinario, da combattimento e speciale	C
Materiali di casermaggio (compresi quelli ospedalieri di uso generale)	C
Quadrupedi da sella, da tiro e da soma	C
Canì da guardia	C
Impianti fissi (tecnica ^{per la segnalazione e la sorveglianza} Affari, frigoriferi, bagni ecc. ^{per la sorveglianza} per la sorveglianza)	12. Di
Attrezzature mobili e da campo (cucine, forni, frigoriferi, bagni, ecc. ^{per il servizio} per il servizio)	C
Materiali di cucina e mensa	C
Bandiere, guidoncini e tessuti per detti	C
Tende e teloni impermeabili e non	C
Attrezzature per sarti, calzoi e barbieri	C
Attrezzature merceologiche	C
Macchine da scrivere, calcolatrici, riproduttrici, macchine meccanografiche (escluse le apparecchiature connesse agli elaboratori elettronici)	C
Materiali cinematografici e accessori	ANNESSE
Attrezzature ginnico-sportive	C
Strumenti musicali	C
Materiali di consumo e pulizia di uso generale	C

ALLEGATO 17
(cfr. Vol. I pag. 114)



CAMERA DEI DEPUTATI

STUDI

APPUNTO SULLA RILEVAZIONE DI DATI DEL
SETTORE INDUSTRIALE-MILITARE ITALIANO

L'esame delle risposte che le aziende produttrici di beni per la difesa hanno dato al questionario loro inviato dalla Commissione, pone in evidenza le difficoltà di pervenire a risultati e raffronti significativi sulla base dei dati relativi ad un solo esercizio finanziario (1980). Ciò in quanto la grande maggioranza delle ditte interessate è di norma impegnata in lavorazioni su commessa che si protraggono in un arco di tempo quasi sempre superiore all'anno. Essendo il fatturato un indicatore chiave della ricerca - nella sua bipartizione civile/militare - è importante considerare che i valori ad esso relativi se considerati sulla base di un solo esercizio possono risultare: a) sovrastimati poichè includono una massa di lavorazioni effettuate in diversi esercizi precedenti; b) sottostimati poichè escludono lavorazioni effettuate nel corso dell'esercizio che saranno realizzate in anni successivi.

Sembrerebbe quindi utile chiedere alle aziende che già hanno aderito al questionario, di inviare, sulla base delle domande già contenute nello stesso, i dati relativi alle gestioni finanziarie del 1979 e del 1981.

Dall'analisi degli aggregati triennali potrebbe essere possibile smorzare taluni effetti distorsivi sopra accennati, individuando, al contempo, alcune indicazioni di "trend".

**CAMERA DEI DEPUTATI**

STUDI

Per quanto concerne il problema della maggiore o minore "significatività" del campione di aziende che viene considerato, si ritiene possibile superare il concetto di "censimento" dell'universo industriale militare (per gli inconvenienti ben noti che determina la sua adozione) ricorrendo all'analisi della rappresentatività del fatturato del campione considerato. In pratica, da un confronto tra il fatturato militare che le aziende considerate hanno collocato all'interno del paese - e che si ricava dalla differenza tra fatturato militare e sua quota export - e la spesa in armamenti del Ministero della Difesa negli anni oggetto dell'indagine - che si ricava dal Rendiconto Generale del Bilancio - é possibile individuare quale percentuale della spesa militare per armamenti il campione viene a considerare, e quindi, quanto esso possa considerarsi rappresentativo.

Per quanto riguarda poi i parametri di raffronto a cui riportare i dati forniti dalle aziende, possono considerarsi due ordini di confronto. Da una parte il rapporto con parametri macro-economici (quali il PIL, il bilancio dello Stato, il fatturato e l'export dell'industria manifatturiera) che non pone grossi problemi nell'individuazione degli aggregati, ma che pure risulta di ordine fin troppo generale.

Dall'altro il rapporto con i parametri micro-economici relativi alla stessa classe e/o categoria di industria di quelle considerate nel questionario e che pongono, invece, taluni problemi. In particolare, mentre i dati dei settori meccanico e chimico sono

**CAMERA DEI DEPUTATI**

STUDI

sufficientemente omogenei (e vengono pubblicati dall'ISTAT), per le industrie dei settori elettronico, navale ed aeronautico si incontrano ostacoli di classificazione e di reperibilità. Infatti, si trattadi industrie classificate dall'ISTAT sotto diverse categorie, nell'ambito delle quali, come accade per le costruzioni navali ed aeronautiche, risulta compresa anche l'attività di riparazione e manutenzione. Inoltre, le pubblicazioni ISTAT contenenti i dati confrontabili con quelli disponibili per le industrie militari, non sempre scendono a tale livello di dettaglio. Si renderebbe pertanto necessario richiedere formalmente all'ISTAT dati disaggregati ai diversi livelli necessari, o rivolgersi presso le associazioni industriali di settore, le quali dispongono di dati di propria fonte o rielaborano per propri fini dati di fonte ISTAT.

Infine alcune osservazioni relative ai dati trasmessi dalle singole aziende. Il dato relativo al numero degli impiegati addetti alla sola produzione militare solleva qualche perplessità, in quanto il rapporto operai-impiegati risulta abbastanza instabile, all'interno di ciascun settore, come pure (esclusi i casi di imprese la cui produzione è quali esclusivamente militare) l'incidenza del fatturato militare sul fatturato globale è molto variabile da impresa ad impresa. Ciò potrebbe significare che non sempre è stato possibile alle aziende intervistate imputare l'attività espletata da impiegati addetti a servizi di carattere generale distintamente alla produzione di uso civile ed a quella di uso militare.



CAMERA DEI DEPUTATI

STUDI

Il dato relativo alle ore di lavoro complessive comprende le ore effettivamente lavorate nell'anno dagli operai e dagli impiegati. Per rendere tale dato comparabile e per valutarne l'attendibilità occorrerebbe ridurlo ad un numero medio di ore per addetto (introducendo peraltro una distorsione in quanto il regime orario degli operai è normalmente diverso da quello degli impiegati). Tale media annua andrebbe quindi suddivisa per il numero dei giorni lavorativi effettivi dell'anno di rilevazione.

Suddividendo, peraltro, il monte ore annue per il numero di addetti si ottiene all'interno di ogni settore un regime annuo di ore lavorate per addetto molto variabile (per il settore meccanico si va da un minimo di 685 ore per addetto per la Lancia-veicoli speciali, ad un massimo di 1.430 ore annue per addetto per la Simmel-S.p.A.).

In conclusione, mentre prosegue l'opera di individuazione e reperimento dei parametri omogenei di raffronto, sembrerebbe utile che la Commissione provvedesse ad inviare alle aziende i questionari relativi alla rilevazione dei dati per il 1979 ed il 1981.

Roma, 16 dicembre 1982

AM/dn

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SETTORE MECCANICO	3 Addetti alla produzione Militari operai impiegati	4 Ore di lavoro complessive	5 indotto ore (1) unità (1) in migliaia	6 fatturato globale (in milioni)	7 Quota export del fat- turato globale F. (1) (1) in milioni	8 fatturato militare C. (1) (1) in milioni	9 Quota export di 8 F. (1) (1) in milioni	10 Acquisti all'estero C. (1) (1) in milioni	%	
										% di 6
F.lli BORLETTI	626	892.000	80	152.057	33.220	21,84	14,21	17,844	180	4,81
SIEMEL S.P.A.	575	976.880	420,7	105.229	73.476	70	62,61	44.804	11.415	17,32
BREDA MECCANICA BRESCIANA	582	917.000	27	57.914	39.667	68,5	94,8	38.864	890	1,6
OTO MELARA	1.431	2.267.000	540	196.300	129.755	66,1	99,4	129.729	3.548	1,8
PIETRO BERETTA	152	245.000	220	52.658	30.041	57,05	20,43	5.889	---	---
WHITENEAD FOTO- FIDES	212	356.300	40	120.800	23.400	19,4	35,3	18.100	8.400	16,7
LANCIA VEICOLI SPECIALI	662	545.650	---	152.205	49	---	33,0	---	263	0,18

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SETTORE ELETTRONICO	3 Addetti alla produzione Militari operai impiegati	4 Ore di lavoro compleive	5 indotto ore(1) unità (1) in migliaia	6 fatturato globale (in milioni)	7 Quota export del fat- turato globale £.(1) % (1) in milioni	8 fatturato militare £.(1) % di 6 (1) in milioni	9 Quota export di 8 £.(1) % di 8 (1) in milioni	10 Acquisti all'estero £.(1) % di 8 (1) in milioni	
OFFICINE GALILEO	440	1.120.000	150	37.250	24.900	22.844	20.984	1.050	15
ROCKWELL-COLLINS ITALIANA S.p.A.	25	43.000	4,3	6.500	4.700	4.200	3.900	1.100	16,60
ELSAG S.p.A.	269	681.000	30	81.905	38.312	38.415	28.259	---	---
MARCONI ITALIANA S.p.A.	343	953.105	30	55.352	9.001	21.174	4.501	63,5	0,3
ELMER (SIEL)	422	1.618.000	389	34.948	17.313	34.948	17.313	105	0,3
OTTICO MECCANICA ITALIANA S.p.A.	303	320.000	30	11.500	4.900	11.500	4.900	---	---
AEROCHEMIE S.p.A.	93	609.000	---	2.721	2.348	2.348	2.348	---	---
SEPA	28	336.482	---	14.020	1.273	7.453	1.151	---	---
SELENA	1.750	6.900.000	1.800	167.000	100.000	106.000	76.000	57	0,075
ELETTRONICA S.p.A.	440	1.829.982	361	66.944	51.757	66.944	51.757	89	0,17
SIGHE	30	15.543	---	2.110	2.032	2.110	2.032	---	---
VITROSELENA	3	20.079	---	14.151	4.038	11.026	4.038	---	---

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E T T O R E C H I M I C O	3 Addetti alla produzione Militari operai impiegati	4 Ore di lavoro complesive	5 indotto ore (1) unità (in migliaia)	6 fatturato globale (in milioni)	7 Quota export del fat- turato globale £. (1) % (1) in milioni	8 fatturato militare £. (1) % di 6 (1) in milioni	9 Quota export di 8 £. (1) % di 8 (1) in milioni	10 Acquisti all'estero £. (1) % di 8 (1) in milioni
(S.I.A. VI SCOSA) DIFESA E SPAZIO S.p.A.	2.000 500	4.205.000	960/ 1.200 600/600	120.000	95.000 79,1	107.000 89,5	88.000 82,2	142 0,12
S.I.P.E. NOBEL	82 4	131.448	---	30.515,278	2.406,374 7,88	3.034 9,94	156 5,14	---

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E T T O R E AERONAUTICO	3 Addetti alla produzione Militari operai impiegati	4 Ore di lavoro complessive	5 indotto ore (1) unità (1) in migliaia	6 fatturato globale (in milioni)	7 Quota export del fat- turato globale L. (1) % (1) in milioni		8 fatturato militare L. (1) % di 8 (1) in milioni		9 Quota export di 8 L. (1) % di 8 (1) in milioni		10 Acquisti all'estero L. (1) % di 8 (1) in milioni	
					L. (1)	%	L. (1)	% di 8	L. (1)	% di 8	L. (1)	% di 8
MAGNAGHI OLEDDIN.	135	248.580 (oper)	171	12.515	2.705	21,6	11.215	89,6	2.390	21,3	2.080	(18,54)
MAGNAGHI NAPOLI	184	298.170 (oper)	82,8	8.230	2.923	35,5	7.560	91,8	2.673	35,4	2.059	(27,23)
AERONAUTICA MACCHI	1.265	1.193.000	280	85.901	46.000	53,6	85.901	100	46.000	53,6	17.100	40
BREDA NARDI	82	107.000	---	3.683	156,6	4,3	2.279	61,6	---	---	---	---
FIAT AVIAZIONE	comp. 3118	1.338.836	---	147.000	97.900	66,5	131.100	89	87.000	66,4	244,0	23
AERITALIA	2.380	5.110.000	1.020	277.050	212.271	76,6	209.964	75,8	152.088	72,4	94.971	23
ALFA ROMEO AVIO S.p.A.	773	683.000	---	35.430	2.486	7	19.355	55	545	1,5	40	0,11
AGUSTA S.p.A.	7000	7.500.000	2.500.000	449.000	352.000	79,0	341.000	76,0	272.000	80,0	876	0,22
ELI COTTERI MERIDIO- NALI	798	139.000	---	91.317	22.202	24,0	4.278	5,0	---	---	---	---

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SETTORE NAVALE	3 Addetti alla produzione Militari operai impiegati		4 Ore di lavoro comprehensive		5 Indotto ora (1) unità (1) in migliaia		6 fatturato globale in milioni		7 Quota export del fat- turato globale L. (1) % (1) in milioni		8 fatturato militare L. (1) % di 6 (1) in milioni		9 Quota export di 8 L. (1) % di 8 (1) in milioni		10 Acquisti all'estero L. (1) % di 8 (1) in milioni	
	CANTIERE NAVALE BREDA	300	60	180.000	474	300	66.603	58.356	87,62	29.029	43,59	23.279	80,19	709	11,26	
ITALCANTIERI	700	250	1.050.000	8,5	7	272.537,559	23.964,845	8,80	101.521,442	37,25	---	---	2.173,195	14,75		
CANTIERI NAVALI RIUNITI - GENOVA	3.000	800	6.100.000	6000ca	---	497.000	242.000	49	300.000	60	182.000	60	300	0,1		
Cantiere Navale MUGLIANO	940	275	1.156.215	133	500	34.552	10.730	31	33.891	98	10.689	31,5	---	---		
IRINA	80	3	11.500	5	30	27.153	7.997	29,5	131	0,5	---	---	1.800	30		

ALLEGATO 18
(cfr. Vol. I pag. 115)

Allegato 18-A

NOTA ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Situazione dell'industria aerospaziale italiana aggiornata alla fine del 1977.

1. Premessa

L'illustrazione, di carattere generale, della situazione dell'industria aerospaziale italiana viene effettuata nel seguito sulla base della esperienza acquisita da questa D.G. nello espletamento dei compiti^{di} sovrintendenza alle attività della industria nel campo dello sviluppo, produzione e supporto dei materiali aerospaziali di competenza.

Nella successiva esposizione vengono forniti prima elementi specifici relativi ai singoli settori industriali (vedere paragrafo 2) e successivamente osservazioni e considerazioni di carattere più generali (vedere paragrafo 3).

2. Settori Industriali2.1 Settore Velivolistico

Nell'intento di fornire chiare indicazioni specifiche in tale settore le industrie aerospaziali vengono suddivise nell'ambito del processo produttivo in:

- Ditte produttrici di materie prime e semilavorati;
- Ditte cellulistiche;
- Ditte accessoristiche.

2.1.1 Industrie produttrici di materie prime e semilavorati

L'industria produttrice di materie prime e semilavorati per la produzione delle cellule e degli accessori aeronautici, è notoriamente carente e pertanto in tale settore vi è quasi completa dipendenza dalle fonti estere.

La domanda nazionale in tale campo è generalmente limitata e questo è uno stato di fatto difficilmente

modificabile anche a lungo termine. I processi produttivi sono caratterizzati da alti costi di investimento e non possono essere attivati se non esiste la chiara indicazione di una domanda adeguata a mantenere i costi a livelli competitivi. E' possibile tuttavia che nel campo della produzione delle leghe leggere per impiego aeronautico, dove la domanda assume e può assumere nel futuro livelli di un certo rilievo, l'industria nazionale possa essere stimolata a raggiungere una certa autonomia.

2.1.2 Industrie cellulistiche

In generale le maggiori industrie cellulistiche nazionali sia private che pubbliche hanno capacità sufficienti ed autonome per sviluppare l'intero processo produttivo, anche se a livelli diversi, per far fronte alle esigenze nazionali.

Il processo, avviato sin dal dopoguerra, di produzione su licenza di aeromobili (aeroplani ed elicotteri) e successivamente di partecipazione a programmi di elevato contenuto tecnologico (F.104, VAK-191, MRCA) ha permesso all'industria nazionale maggiore di acquistare capacità e soddisfare, in settori contenuti, le esigenze nazionali e talvolta del mercato internazionale.

Tale capacità si è in effetti estrinsecata nello sviluppo, progetto e costruzione di alcuni tipi di aeromobili italiani (G91, G91-Y, G.222, MB326, MB339, SF260, A109), per alcuni dei quali si è ottenuto anche un buon successo di vendite all'estero/

E' comunque da sottolineare che è fondamentale per la competizione internazionale che le Ditte abbiano sviluppata una adeguata moderna capacità manageriale

e promozionale e che non esistano vincoli esterni.

2.1.3 Industrie accessoristiche (accessori convenzionali elettro-meccanici)

Un'analisi della situazione in questo settore deve essere preceduta da una chiara distinzione delle attività componenti l'intero processo produttivo:

- a) attività di definizione;
- b) sviluppo e sperimentazione;
- c) produzione;
- d) supporto tecnico.

Nei campi a) e b) l'industria nazionale presenta carenze notevoli. In genere per tutta o quasi tutta l'accessoristica significativa le attività a) e b) sono fatte all'estero.

Nella fase di produzione vera e propria l'industria nazionale è in grado di soddisfare le esigenze delle FF.AA. nella maggioranza dei casi attraverso l'acquisizione di licenze di produzione.

E' da notare che la licenza di produzione, per gli apparati più complessi, non sempre è sufficiente a mettere in condizione la ditta a fornire un supporto tecnico adeguato e tempestivo, risultando essa vincolata nelle decisioni di indagini e di modifica al benessere della casa estera produttrice.

2.2 Settore Motoristico Aeronautico

2.2.1 Il settore motoristico aeronautico nazionale è pressochè totalmente impegnato, già da molti anni, in una produzione svolta nell'ambito di licenze di coproduzioni (parziali o totali) di motori progettati da Ditta estere (inglesi e statunitensi).

L'attività di progetto e di sviluppo è invece limitata soltanto ad alcune aree particolari (ad es. riduttori - Ditta FIAT) od ad alcuni programmi speci

fici su scala internazionale (ad es. programma MRCA Ditta FIAT).

2.2.2 Nel complesso l'industria nazionale del settore è idonea a soddisfare le esigenze del mercato nazionale sotto il profilo della produzione su licenza di componenti di motori esteri e dell'assemblaggio degli stessi (vedasi anche 2.2.1 precedente). L'organizzazione attuale non è invece in grado, se non in misura assai ridotta, di soddisfare eventuali esigenze di mercato internazionale, anche limitando l'attenzione alla sola attività di produzione su licenza. Tale situazione appare legata sostanzialmente al fatto che in sede di trattative per la concessione della licenza di produzione in Italia, questa viene abitualmente limitata dalle Ditte estere progettatrici alla fornitura in esclusiva dei motori per aeromobili di produzione italianae destinati all'A.D.; mentre, in caso di non destinazione all'A.D., il carattere della licenza è generalmente non esclusivo (in concorrenza, quindi, con la casa madre). Ne consegue che in pratica non vi è mai stata la possibilità per le industrie motoristiche aeronautiche nazionali di "entrare" nel mercato internazionale e la loro attuale organizzazione produttiva risulta quindi completamente condizionata da questo stato di fatto.

2.2.3 Nell'ambito produttivo e sempre limitando il discorso alla riproduzione su licenza, il settore che potrebbe essere interessato ad uno sviluppo è quello dell'accessoristica; le attività relative, salvo casi sporadici, sono infatti ora limitate al solo servicing.

2.2.4 Nel settore motoristico aeronautico, come già più volte ricordato, vi è una quasi completa dipendenza dall'estero. In particolare, le aree considerate più

critiche sono:

- progettazione motori e componenti motori aeronautici e relativa accessoristica;
- acquisizione materie prime e semilavorati (leghe, fusioni di leghe speciali aeronautiche, forgiati e semilavorati, specifiche parti finite quali cuscinetti, minuterie meccaniche etc.) e qui valgono le considerazioni già svolte al punto 2.1.1.

Spesso la dipendenza dall'estero, specie per alcuni materiali finiti, è derivata dall'impossibilità di reperire i materiali nei quantitativi minimi richiesti dall'attività produttiva nazionale.

2.2.5 Indicazioni relative al superamento della dipendenza dall'estero possono essere formulate soltanto in relazione al settore della progettazione, soprattutto dei motori e componenti di motori aeronautici. Tenendo conto della benefica incidenza delle forme di coproduzione su licenza nell'ambito delle quali, sia pure indirettamente, vengono acquisite tecniche e procedure di progetto (oltre che produttive), del fatto che già esistono alcune "aree", sia pur limitate, di progettazioni e infine della recente partecipazione a programmi internazionali di sviluppo, si ritiene che l'industria motoristica aeronautica nazionale potrebbe con vantaggio entrare gradualmente nel campo dello sviluppo, in prospettiva a piuttosto lungo termine. La gradualità di cui sopra deve essere intesa sia in termini di "tipi" di motori (cioè a partire da classi motoristiche, ovviamente significative sul piano operativo, ma che risultino funzionalmente e tecnologicamente più semplici) sia in termini di dimensioni organizzative attuali delle Ditte (cioè a partire dalle Ditte maggiori, in particolare FIAT ed ALFA ROMEO).

D'altra parte, va anche detto che la possibilità da parte dell'industria nazionale di "entrare" nel campo dello sviluppo è subordinata alla disponibilità di congrui finanziamenti, specialmente ri volti alla creazione di centri di ricerca e svilup po, finanziamenti che sono oggi pressocchè totalmen te assenti.

Si deve anche notare che questi finanziamenti non sarebbero fini a se stessi, ma verrebbero certamente ripagati, sia pure a lungo termine, dalla dispo nibilità da parte dell'industria italiana di dive=nire competitiva anche sul mercato internazionale; il che, anche per quanto detto al precedente punto 2.2.3, è realizzabile solo imponendo sul mercato stesso prodotti di progettazione, sviluppo e produ zione (anche parzialmente) nazionali.

2.3 SETTORE AVIONICO

2.3.1 L'industria elettronica, attualmente impegnata nel settore avionico, può essere considerata adeguata a soddisfare le esigenze nazionali ed in alcuni casi anche il mercato internazionale in quanto già pro= dutrice e fornitrice.

2.3.2 In considerazione che la tecnologia elettronica è altamente sofisticata ed in rapida evoluzione sopra tutto nel campo avionico e che il know-how acquisito dall'industria nazionale, riproducendo su licenza e successivamente progettando in proprio, viene rapida mente superato, sarebbe auspicabili integrare le at= tività in corso con quelle di ricerca e sviluppo on de incrementare i tipi di apparati e di sistemi di progettazione nazionale, anche in vista di vendita su mercato estero.

2.3.3 La completa dipendenza dall'estero è dovuta sia al la componentistica in genere che è reperibile solo negli USA, sia perchè esiste un gap tecnologico consolidato e sia per mancanza di una domanda d'avanguardia traente.

Questa dipendenza dall'estero della componentistica nel settore elettronico non potrà mai essere completamente superato; ciò non esclude che si possono realizzare complessivi di prestazione avanzata.

Altre aree parzialmente dipendenti sono quelle relative agli apparati necessari in quantitativi limitati e che non potrebbero essere prodotti in Italia a condizioni economiche accettabili.

2.4 Settore Armamento

Questo settore è carente anche per le esigenze parziali.

Questo fatto deriva soprattutto dalla mancata convenienza ad attivare costi non ricorrenti accettabili in termini di tempo e di prezzo competitivi con l'estero.

L'industria però è potenzialmente idonea entro i limiti della possibilità di materie prime, a riprodurre l'armamento tradizionale. Essa è carente invece nella progettazione per mancanza di esperienze tecnologiche nei settori avanzati interessati.

Per alcuni settori si è totalmente dipendenti dai mercati esteri, di massima possono sintetizzarsi in:

armamento di lancio, armamento di caduta, razzi, sistemi pirotecnici in genere.

2.5 Settore Missilistico

2.5.1 Missili

In tale settore l'industria primaria (Selenia, Oto Melara) può considerarsi adeguata per la realizzazione dei programmi nazionali e per il mercato estero, a parte l'asservimento all'estero per alcune materie

prime e per alcuni componenti.

Nella progettazione è da mettere anche in evidenza la Ditta Sistel che pur di risorse industriali limitate ha in atto esportazioni di propri sistemi originali. L'industria accessoristica del settore (Microtecnica, Oleodinamica Magnaghi, Aster, Sit Siemens, Litton, ecc), non può considerarsi adeguata se non per particolari componenti, anche se ha avuto vari riconoscimenti all'estero, in quanto è vincolata ai mercati esteri, particolarmente a quello statunitense. La capacità di realizzare componenti tradizionali si può dire quasi raggiunta mentre rimane limitata quella che implica l'impiego di tecnologia avanzata.

2.5.2 Sistemi Teleguidati

In tale settore si rileva la mancanza di capacità di progettazione e sviluppo.

L'esperienza fino ad ora acquisita (Ditta Meteor) è circoscritta all'attività di riproduzione su licenza estera ed è inadeguata per le esigenze del mercato internazionale.

Il potenziamento dell'area dei teleguidati è ovviamente condizionato dai programmi che la Difesa intende attuare sia per ragioni addestrative che di controllo di sistemi contraerei.

Non si dispone ancora di sufficienti elementi di costo e di programmazione per il potenziamento di questo settore. Nel suo insieme l'industria nazionale, affiancata dalle disponibilità governative può essere ritenuta potenzialmente adeguata.

2.5.3 Sistemi di puntamento e controllo del fuoco.

L'industria nazionale si manifesta assai carente di capacità di progetto e sviluppo. Ha esperienza nella riproduzione su licenza e sta puntando all'autonomia di "engineering".

Sebbene siano in atto sermanti nazionali nelle tecnologie d'avanguardia nel settore, non si può ancora dire che l'industria nazionale (Selenia, CGE-Fiar, SMA, AIT) sia adeguata ad assicurare l'affidabilità dei sistemi nell'ambito delle risorse nazionali, specialmente per quanto riguarda gli apparati radar aria-aria ed aria-suolo di caratteristiche avanzate.

Difficoltà si incontrano nell'area dei calcolatori di bordo nonché in quelli dei quadranti sinottici (TV/TAB, HUD, HDD).

Si dispone tuttavia di alcune realizzazioni nazionali (Sma e Selenia) originali e si dispone anche di una lunga esperienza di riproduzione su licenza e nella manutenzione dei sistemi tradizionali. Purtroppo, essendo questi ultimi di origine estera, si rimane assoggettati al mercato USA per la maggior parte dei componenti specifici.

2.5.4 Aree di dipendenza dall'estero.

Vi è una notevole dipendenza in quanto non si dispone di sufficienti quantitativi di materia prima e molti componenti sono disponibili soltanto sul mercato estero.

Si è asserviti all'estero anche per i seguenti motivi:

- insufficienza di attrezzature di prove aerodinamiche;
- scarsità di conoscenza sull'infrarosso e sulla guida televisiva;
- mancanza di esperienza nelle tecniche di controllo TVC, nei calcolatori digitali, nel Laser, nella ma-

tematica della simulazione, nell'ottimizzazione delle configurazioni e nella tecnica di presentazione (TV/TAB, HUD, HDD);

- mancanza di leghe speciali particolari;
- carenze di componentistica avanzata (tubi a microonde, servovalvole, componentistica a stato solido).

3. Osservazioni e Considerazioni

Accanto all'esposizione panoramica precedente, che fornisce un quadro sintetico dell'industria italiana nei singoli settori e indirizzi settoriali di possibili riassetti futuri, si ritiene doveroso aggiungere le seguenti considerazioni e osservazioni di carattere generale, suscettibili cioè di essere applicate a tutta l'industria aerospaziale.

3.1 Le FF.AA. hanno necessità di un efficiente supporto tecnico sia per conservare e migliorare l'efficienza, sia per aggiornare i propri mezzi e conoscenza alle condizioni operative dell'epoca. Esse richiedono quindi l'esistenza di Enti specializzati nei seguenti campi di attività:

- a) ricerca, sperimentazione, conoscenza del trend tecnologico;
- b) sviluppo, progettazione e produzione dei sistemi di arma di cui la Difesa ha bisogno;
- c) manutenzione e supporto dei mezzi di esercizio.

Un programma di ristrutturazione organica, dovrebbe anzitutto definire quali di queste attività dovranno essere espletate nell'ambito dell'organizzazione della Difesa e quali rimanerne fuori e quindi essere assegnati all'industria. Pur senza voler prospettare soluzioni rigide, sembrerebbe razionale e conveniente incorporare nell'area della Difesa gran parte dell'attività a) e c), lasciare all'industria nazionale le attività b).

L'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo dovrebbe rappresentare un elemento trainante per l'industria,

sicchè essa:

- possa sostenere un dialogo in condizioni per quanto possibile di parità con le industrie delle Nazioni europee ed extraeuropee,
- possa realizzare ritorni monetari in valuta pregiata, per vendite all'estero o per collaborazioni o coproduzioni,
- possa assicurarsi stabilità e qualificazione continua dei posti di lavoro.

Per poter disporre di una industria sana, all'avanguardia, organizzata e competitiva è necessario che essa sia sollecitata a non perdere il contatto con il progresso tecnico-scientifico dei settori più avanzati ed a qualificare il personale in attività di elevato contenuto tecnologico; non solo, ma è necessario anche tenerla costantemente informata delle esigenze prioritarie e di quelle prevedibili a lungo termine sia in ambito nazionale che in quello dell'Alleanza atlantica.

L'iter tecnico amministrativo necessario per il trasferimento dei fondi all'industria richiede però mediamente due anni di tempo per perfezionarsi, durata questa troppo lunga per il conseguimento di risultati non superati.

Prima quindi di passare alla ristrutturazione dell'industria in questo settore è necessario razionalizzare il servizio governativo, le leggi e le procedure in modo tale da consentire:

- un più stretto coordinamento tra le FF.AA. e gli Enti che operano, in ambito nazionale, nel campo della ricerca scientifica;
- una riduzione degli oneri fiscali (IVA compresa) onde agevolare l'esportazione;
- una armonizzazione preventiva delle esigenze operative che tenga conto delle raccomandazioni della NATO;

- la conseguente programmazione finanziaria in modo tale che gli investimenti in campo militare consentano non soltanto di potenziare lo strumento militare con i van taggi che ne conseguono ai fini della sicurezza; ma ab biamo anche un effetto di stimolo nei riguardi dell'in dustria, sollecitata a non perdere il contatto con il progresso tecnologico scientifico nei settori più avan zati, ed incentivino, direttamente ed ingirettamente, la qualificazione del personale in attività di elevato contenuto tecnologico.

3.2 L'industria aeronautica principale italiana è potenzialmente in grado - fatta eccezione per certi settori già menzionati al paragrafo 2 - a soddisfare le esigenze delle FF.AA.. Esistono tuttavia delle limitazioni che conse guono sostanzialmente da:

- diversificazioni dei sottosistemi generalmente molto sofisticati nei componenti più spinti;
- limitato volume del fabbisogno immediato, che, valuta to in base alle prime commesse dell'A.D., ha reso antie conomica la produzione in Italia;
- facilità di approvvigionamento in USA in quanto immedia mente disponibile;
- inadeguata programmazione del fabbisogno;

fattori questi che vengono spesso ad aumentare i vincoli all'esportazione dei sistemi d'arma completi se non altro per la insicura disponibilità dei materiali di importazio ne nel caso della riproduzione dei prodotti esteri.

3.3 Fertile sarebbe una integrazione nazionale tra le varie industrie del settore, in modo da elevare l'indi ce di uti lizzazione delle risorse esistenti orientando programmati camente le assegnazioni delle commesse nel rispetto ovvia mente delle vigenti norme di amministrazione dello Stato;

aspetto questo ultimo che dovrebbe essere analizzato e discusso per meglio garantire la efficacia.

Una programmazione a lungo termine delle esigenze e delle destinazioni delle commesse permetterebbe una programmazione di investimento economicamente valido e sano, sia per l'influsso positivo della fermezza di intenti e sia per la immediata utilizzazione da parte industriale dei dati di ampiezza e di continuità della produzione del parco di mezzi da realizzare; fattori questi che giocano un ruolo determinante sulla competitività dei prezzi, purchè ovviate esistano valide strutture di controllo e di "auditing". La ristrutturazione dell'industria pubblica degli armamenti non può essere vista al di fuori del contesto NATO (di cui l'industria deve conoscere l'obiettivi a medio e lungo termine nel quadro della standardizzazione o interoperabilità e della cooperazione) e quindi in rapporto con l'attività di Stato.

La struttura, perciò, non solo dell'industria ma anche degli Enti di Stato, dovrebbe essere rivista sulla base di un processo essenziale di coordinamento e/o aggregazione delle industrie operanti nello stesso settore di attività. L'attività potrebbe essere orientata su:

- allargamento delle capacità attraverso la fusione o il coordinamento degli Uffici tecnici e dei mezzi sperimentali e di calcolo (sia per le aziende pubbliche sia per gli organi dell'A.D.);
- razionalizzazione della utilizzazione degli impianti, lasciandoli ove già si trovano, con migliore programmazione e specializzazione;
- riorganizzazione dei servizi tecnici dello Stato sia dal punto di vista funzionale che da quello quantitativo;
- accentuazione della penetrazione commerciale e politica dei raggruppamenti, coordinando anche le azioni di "marketing" delle varie organizzazioni.

Per realizzare proficuamente tali funzioni sarebbe essen-
ziale un Ente coordinatore che provveda a:

- inventariare i mezzi di ricerca, di sviluppo, di produ-
zione e di supporto logistico, compresi anche quelli
governativi;
- analizzare le prospettive di esportazione, le condizio-
ni a cui queste sono subordinate, le conseguenze economi-
co-politiche;
- analizzare, vagliare le esigenze ed i fabbisogni indivi-
duandone le deficienze, e l'ordine di priorità delle esi-
genze;
- valutare l'adeguatezza delle industrie nei settori inte-
ressati a soddisfare le esigenze della Nazione ed even-
tualmente del mercato internazionale con riferimento spe-
cifico alle Ditte principali di ciascun settore;
- individuare le aree di attuale completa o quasi completa
dipendenza dall'estero;
- accertare i settori dell'industria nazionale che porteb-
bero e dovrebbero essere incrementati o ridimensionati
e/o per i quali si è completamente dipendenti dai merca-
ti esteri mentre potrebbero trovare proficuo sviluppo
con il sostegno delle FF.AA. italiane;
- analizzare le azioni di intervento non solo con riferimen-
to ai mezzi, ma anche alla distribuzione ed all'aggiorna-
mento pel personale;
- valutare le convenienze e le modalità di estensione e di
ritocco alla strutturazione nelle misure economicamente
più adeguate scelte tra quelle più significative e deter-
minanti;
- indicare gli indirizzi di ristrutturazione da porre sia
nell'area industriale pubblica che in quella degli Enti
di Stato.

- 3.4 Nel complesso sembra ~~non~~ si possa affermare che non solo e non tanto sono necessari una ristrutturazione tecnologica e riconversione settoriale quanto riassetti e riqualificazioni sia dell'industria pubblica che degli Enti di Stato con particolare riguardo alla pianificazione (Nazionale e dell'Alleanza Atlantica), alla organizzazione, alla direzione e alla collaborazione interindustriale.
- Se fossero necessari potenziamenti o integrazioni essi dovrebbero trovare attuazione nell'ambito delle leggi promozionali o dei programmi quinquennali della Difesa.
- Poichè l'efficacia degli interventi è proporzionale alla tempestività e globalità dell'azione, l'articolazione dei provvedimenti amministrativi deve essere snella.
- I principali indirizzi specifici da adottare dovrebbero essere quelli intesi a ridurre i consumi, i tempi ed i costi; in pratica ciò significherebbe:
- a) migliorare la gestione e la manutenzione dei beni;
 - b) estendere l'uso delle tecniche modulari;
 - c) industrializzare i prodotti spingendo maggiormente l'unificazione dei componenti;
 - d) valutare le ~~solghe~~ economiche della produzione;
 - e) migliorare la qualificazione del personale;
 - f) estendere l'uso della modellistica matematica;
 - g) ricorrere maggiormente agli ausili elettronici di riduzione e presentazione dei risultati;
 - h) ricorrere all'uso dei grossi e dispendiosi impianti sperimentali soltanto dopo aver espletato tutte le indagini tecniche, riducendo cioè al minimo il rischio di prove abortite.

Il riassetto dell'area tecnologica militare deve essere cioè condotto alla luce dei criteri moderni di impostazione del lavoro, di collaborazione e di armonizzazione di

attività e attraverso un confronto costante di disponibilità industriale, esigenze militari e prospettive future a cura e sotto la diretta responsabilità di un Ente qualificato.

4)

Allegato 18-B

A) PRINCIPALI PROGRAMMI E ATTIVITA' DI COMPETENZA DI COSTARMAEREO
(IMPEGNI DI SPESA NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981)

1. Capitolo 1872 (non residuabile)

- Stanziamento, comprese le riassegnazioni (parte Aeronautica) mil. 181.903,14

Il Cap. 1872 è destinato alla manutenzione e alla riparazione degli aeromobili e dei componenti di questi, all'acquisto delle parti di ricambio (durante l'Esercizio), all'acquisto delle pubblicazioni, ecc.

Sul Cap. 1872 vengono finanziati:

- contratti "aperti" con le Ditte nazionali (per la manutenzione degli aeromobili e dei loro componenti);
- contratti "chiusi" con Ditte nazionali ed estere per la fornitura di parti di ricambio.

La situazione è quest'anno particolarmente soddisfacente in quanto, di massima, non sussistono dubbi sul completo impegno dei fondi di stanziamento entro il 31/12 c.a. sulla base dei residui contratti "aperti" (che devono iniziare l'iter, ma che sono praticamente già finalizzati), di alcuni contratti "chiusi" (per i quali sono già pervenuti o stanno pervenendo le offerte) e sulla previsione che i contratti "in itinere" o da avviare non incontrino pareri sospensivi da parte del Consiglio di Stato e/o rilievi da parte della Corte dei Conti.

2. Capitolo 1874 (non residuabile)

- Stanziamento mil. 42.326,60

Il cap. 1874 è destinato alla manutenzione e alla riparazione delle

armi di bordo, del munizionamento di lancio e di caduta, dei missili di terra e di bordo, all'acquisto della parti di ricambio (durante l'esercizio) e all'acquisto delle pubblicazioni per detti materiali, ecc.

Sul Capitolo 1874 viene inoltre speso il programma pluriennale di approvvigionamento dei nuovi missili aria-aria all'infrarosso AIM-9L.

I contratti finanziati con i fondi del Cap. 1874, a parte quanto ricordato al Capoverso precedente, sono della stessa tipizzazione di quelli indicati per il Capitolo 1872, mentre gravano sul 1874 anche le contribuzioni all'Agenzia NATO NAMSА, che gestisce il supporto (manutenzione, ricambi, ecc.) del sistema missilistico terra-aria Nike.

Anche per quanto riguarda il Cap. 1874, si ritiene di poter impegnare l'intero stanziamento entro il 31/12 c.a..

3. Capitolo 1878 (non residuabile)

- Stanziamento mil. 16.928, 17

Il Cap. 1878 è destinato alla manutenzione e alla riparazione degli equipaggiamenti di supporto al suolo dei velivoli, dei macchinari e dei mezzi fissi e mobili di terra (di supporto alle linee di volo, all'acquisto delle p.r. e delle pubblicazioni per detti mezzi e materiali, ecc.).

La tipizzazione dei contratti che vengono finanziati sul Cap. 1878 è simile a quella dei contratti del Cap. 1872.

L'andamento degli impegni per l'anno 1981 si sta sviluppando armonicamente e, pertanto, non si prevede che sussisteranno residui al 31/12.

Capitolo 2103 (non residuabile)

- Stanziamento mil. 81.344,19

Il Cap. 2103 è destinato principalmente all'acquisto del combustibile avio (e di altri "fluidi" impiegati dagli aeromobili).

Si registra un armonico svolgimento delle attività amministrative (i contratti sono basati a gare e, ove queste vadano deserte, a trattativa privata).

Tenuto conto anche della procedura semplificata dell'iter (non si adiscono, infatti, gli Organi Consultivi) non si hanno dubbi sulle possibilità di impegnare l'intero stanziamento entro il 31/12 prossimo venturo.

5. Capitolo 4011 (residuabile)

- Stanziamento mil. 18.144,00

Il Cap. 4011 è il Capitolo fondamentale di potenziamento e ammodernamento dell'E.I. nel quale sono comprese le spese di ricerca e sviluppo. In tale capitolo vengono quindi finanziati gli sviluppi dei nuovi sistemi d'arma e vengono approvvigionate, con la parte di competenza di Costarmaereo, gli aeromobili di serie con tutti i componenti di bordo, ivi compreso l'armamento e gli equipaggiamenti di supporto al suolo; tutti i predetti mezzi e materiali ^{sono} previsti unitamente alle dotazioni iniziali di parti di ricambio, alle scorte e alle pubblicazioni.

La contrattualistica è basata essenzialmente su provvedimenti di tipo "chiuso", a revisioni prezzi, stipulati a trattativa privata, data la peculiarità delle prestazioni e dei materiali di fornitura.

E' previsto che l'intero stanziamento venga impegnato entro il 31/12

6. Capitolo 4031 (residuabile)

- Stanziamento mil. 19.313,00

Il Cap. 4031 è il capitolo fondamentale di potenziamento e ammodernamento

namento della M.M. nel quale sono comprese le spese di ricerca e sviluppo. In tale capitolo vengono quindi finanziati gli sviluppi dei nuovi sistemi d'arma e vengono approvvigionati, con la parte di competenza di Costarmaereo, gli aeromobili di serie con tutti i componenti di bordo, ivi compreso l'armamento e gli equipaggiamenti di supporto al suolo; tutti i predetti mezzi e materiali ^{sono} previsti unitamente alle dotazioni iniziali di parti di ricambio, alle scorte e alle pubblicazioni.

La contrattualistica è basata essenzialmente su provvedimenti di tipo "chiuso", a revisione prezzi, stipulati a trattativa privata, data la peculiarità delle prestazioni e dei materiali di fornitura.

E' previsto che l'intero stanziamento venga impegnato entro il 31/12.c.a

7. Capitolo 4051 (residuabile)

Trattandosi di Capitolo residuabile vanno considerate insieme le assegnazioni del 1981 e i residui al 31/12/80. Inoltre sul Cap. 4051 è finanziato (con finanziamento "ad hoc") il programma maggiore AM-X.

a) Assegnazione 1981 (meno AM-X)

- Stanziamento mil. 525.859,00

b) Residuo al 31/12/80 (Cap. 4051/R)

- Residuo al 31/12/80 mil. 99.327,25

c) Fondi sul Cap. 4051 per Programma AM-X

- Stanziamento mil. 54.600,00

Il Cap. 4051 è il Capitolo fondamentale di ammodernamento dell'Aeronautica nel settore velivolistico, ivi comprese le spese di ricerca e sviluppo. In tale Cap. vengono quindi finanziati gli sviluppi di nuovi sistemi d'arma e vengono approvvigionati gli aeromobili di serie con tutti i componenti di bordo, ivi compreso l'armamento e anche gli equipaggiamenti di supporto al suolo; tutti i predetti mezzi e materiali ^{sono} previsti unitamente alle dotazioni inizia

li di parti di ricambio, alle scorte e alle pubblicazioni. La contrattualistica è basata essenzialmente su provvedimenti di tipo "chiuso", a revisione prezzi, stipulati a trattativa privata, data la peculiarità delle prestazioni e dei materiali di fornitura. Per quanto riguarda le cifre sopra riportate valgono le seguenti considerazioni:

- (i) le voci a) e b) vanno considerate insieme in quanto rappresentano il totale della disponibilità per l'anno 1981;
- (ii) tenuto conto degli impegni ancora sicuramente da prendere entro la fine del corrente anno, si ritiene che al 31.12.1981 vi possa essere solo un ridotto residuo dei fondi che derivano dalla somma delle ^{cifre} a) e b);
- (iii) per quanto riguarda la specifica assegnazione del Cap. 4051 per il programma AM-X, tenuto conto dei fondi già impegnati, qualora si porti a impegno anche il provvedimento relativo allo sviluppo del velivolo, già presentato al Comitato "ad hoc", non si verificherebbero residui al 31/12/81.

Si rileva anche che i fondi assegnati nel 1981, sul programma AM-X costituiscono un "anticipo", reso necessario dall'esigenza operativa di avviare fin da quest'anno la fase di sviluppo del programma, dei finanziamenti previsti, nel noto d.d.l. di imminente presentazione alle Camere.

6. Capitolo 4071 (residuabile)

- Stanziamento mil. 22.000,00

Si tratta del Capitolo di nuova istituzione relativo alle spese per l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, ecc. da adibire al concorso alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni colpite, in Italia ed all'estero, da calamità. Per quanto riguarda Costarmaereo l'assegnazione è relativa all'az

provvigionamento per l'A.M. di elicotteri AB 212, compreso il sup porto di prima fase.

La situazione si presenta come segue: il contratto principale sta per essere presentato al Comitato "ad hoc"; si hanno quindi di fondate speranze di impegnare tutto lo stanziamento entro il 31.12 c.a..

B) SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA AEROSPAZIALE ITALIANA AGGIORNATA ALLA DATA DELLA PRESENTE NOTA. (1981).

1. PREMESSA

L'illustrazione, a carattere generale, della situazione della industria aerospaziale italiana viene effettuata nel seguito sulla base dell'esperienza acquisita da Costarmareo nell'espletamento dei compiti di sovrintendenza alle attività dell'industria nel campo dello sviluppo, produzione e supporto dei materiali aerospaziali di competenza.

Nella successiva esposizione vengono forniti prima elementi specifici relativi ai singoli settori industriali (vedere punto 2) e successivamente osservazioni e considerazioni di carattere più generali (vedere punto 3).

2. SETTORI INDUSTRIALI

2.1 Settore velivolistico

Nell'intento di fornire chiare indicazioni specifiche in tale settore le industrie aerospaziali vengono suddivise nell'ambito del processo produttivo in :

- Ditte produttrici di materie prime e semilavorati;
- Ditte cellulistiche;
- Ditte accessoristiche.

2.1.1. Industrie produttrici di materie prime e semilavorati

L'industria produttrice di materie prime e semilavorati per la produzione delle cellule e degli accessori aeronautici, è notoriamente carente e pertanto in tale settore vi è quasi completa dipendenza dalle fonti estere.

La domanda nazionale in tale campo è generalmente limitata e questo è uno stato di fatto difficilmente modificabile anche a lungo termine. I processi produttivi sono caratterizzati da alti costi di investimento e non possono essere attivati se non esiste chiara indicazione di una domanda adeguata a mantenere i costi a livelli competitivi. E' possibile tuttavia che nel campo della produzione delle leghe leggere per impiego aeronautico, dove la domanda assume e può assumere nel futuro livelli di un certo rilievo, l'industria nazionale possa essere stimolata a raggiungere una certa autonomia.

2.1.2. Industrie celluistiche

In general~~e~~ le maggiori industrie cellulistiche nazionali sia private che pubbliche hanno capacità sufficienti ed autonome per sviluppare l'intero processo produttivo, anche se a livelli diversi, per far fronte alle esigenze nazionali.

Il processo, avviato sin dal dopoguerra, di produzione su licenza di aeromobili (aeroplani ed elicotteri) e successivamente di partecipazione a programmi di elevato contenuto tecnologico (F.104, VAK-191, MRCA) ha permesso alla industria nazionale maggiore di acquistare capacità e soddisfare, in settori contenuti, le esigenze nazionali e talvolta del mercato internazionale.

Tale capacità si è in effetti estrinsecata nello sviluppo, progetto e costruzione di alcuni tipi di aeromobili italiani (G91, G91-Y, G222, MB326, MB339, SF260, Al09), per alcuni dei quali si è ottenuto anche un buon successo di vendita all'estero.

Lo stadio successivo, attualmente in atto, è quello della partecipazione a programmi di collaborazione internazionale (insieme, ovviamente, al proseguimento delle attività in sede puramente nazionale), che costituiscono in genere un ulteriore motivo di sviluppo tecnologico.

E' comunque da sottolineare che è fondamentale per la competizione internazionale che le Ditte abbiano sviluppata un'adeguata moderna capacità manageriale e promozionale e che non esistano vincoli esterni.

2.1.3. Industrie accessoristiche (accessori convenzionali elettro meccanici).

L'analisi della situazione in questo settore deve essere preceduta da una chiara distinzione delle attività competenti l'intero processo produttivo:

- a) attività di definizione;
- b) sviluppo e sperimentazione;
- c) produzione;
- d) supporto tecnico.

Nei campi a) e b) l'industria nazionale presenta alcune carenze, in quanto una parte significativa delle attività a) e b) sono fatte all'estero.

Nella fase di produzione vera e propria l'industria nazionale è invece in grado di soddisfare le esigenze delle FF.AA. nella grande maggioranza dei casi (anche attraverso l'acquisizione di licenze di produzione).

In base all'ultimo capoverso precedente anche le attività di supporto sono assicurate, salvo pochi casi, in sede esclusivamente nazionale.

2.2. Settore Motoristico Aeronautico

2.2.1. Il settore motoristico aeronautico nazionale è in buona parte impegnato, già da molti anni, in una produzione svolta nell'ambito di licenze di coproduzioni (parziali o totali) di motori progettati da Ditte estere (inglesi e statunitensi).

L'attività di progetto e di sviluppo è invece limitata a motori di piccola dimensione e potenza (ad esempio, Alfa Romeo) e ad aree particolari (ad esempio riduttori -Ditta Fiat). Solo la recente partecipazione a programmi internazionali, come l'MRCA, dà luogo a segnali di inizio di nuovo corso.

2.2.2 Nel complesso l'industria nazionale del settore è oggi soprattutto idonea a soddisfare le esigenze del mercato nazionale sotto il profilo della produzione su licenza di componenti di motori esteri e dell'assemblaggio degli stessi (vedasi anche 2.2.1 precedente). L'organizzazione attuale è in grado, invece, in misura minore, di soddisfare eventuali esigenze di mercato internazionale, anche limitando l'attenzione alla sola attività di produzione su licenza.

Tale situazione appare legata sostanzialmente al fatto che in sede di trattative per la concessione della licenza di produzione in Italia, questa non viene facilmente concessa dalle Ditte estere progettatrici in termini esclusivi anche per la fornitura di motori per aeromobili di produzione italiana destinati a Clienti diversi dall'A.D.. Il carattere non esclusivo della licenza in quest'ultimo caso determina una concorrenza con la Casa Madre, che difficilmente può

essere vincente per l'industria nazionale per ovvie ragioni.

- 2.2.3 Nell'ambito produttivo, sempre limitando il discorso alla riproduzione su licenza, il settore che potrebbe essere interessato ad uno sviluppo è quello dell'accessoristica; le attività relative, salvo casi sporadici, sono infatti ora limitate al solo "servicing".
- 2.2.4 Nel settore motoristico aeronautico, come già più volte ricordato, vi è una notevole dipendenza dell'estero. In particolare, le aree considerate più critiche sono:
- progettazione motori e componenti motori aeronautici e relativa accessoristica;
 - acquisizione materie prime e semilavorati (leghe, fusioni di leghe speciali aeronautiche, forgiati e semilavorati, specifiche parti finite quali cuscinetti, minuterie meccaniche etc.) e qui valgono le considerazioni già svolte al punto 2.1.1..
- 2.2.5 Indicazioni relative al superamento della dipendenza dell'estero possono essere formulate soltanto in relazione al settore della progettazione, soprattutto dei motori e componenti di motori aeronautici.

Tenendo conto della benefica incidenza delle forme di coproduzione su licenza nell'ambito delle quali, sia pure indirettamente, vengono acquisite tecniche e procedure di progetto (oltre che produttive), del fatto che già esistono alcune "aree" sia pure limitate, di progettazioni e infine della recente partecipazione a programmi internazionali di sviluppo, si ritiene che l'industria motoristica aeronautica nazionale potrebbe con vantaggio entrare gradualmente nel campo dello sviluppo.

La gradualità di cui sopra deve essere intesa sia in termini di "tipi" di motori (cioè a partire da classi motoristiche, ovviamente significative sul piano operativo, ma che risultino funzionalmente e tecnologicamente più semplici) sia in termini di dimensioni organizzative attuali delle Ditte (cioè a partire dalle Ditte maggiori, in particolare FIAT ed ALFA ROMEO).

D'altra parte, va anche detto che la possibilità da parte dell'industria nazionale di "entrare" nel campo dello sviluppo è subordinata alla disponibilità di congrui finanziamenti, specialmente rivolti alla creazione di centri di ricerca e sviluppo, finanziamenti che sono oggi pressochè totalmente assenti.

Si deve anche notare che questi finanziamenti non sarebbero fini a se stessi, ma verrebbero certamente ripagati, sia pure a lungo termine, dalla disponibilità da parte dell'industria italiana di divenire competitiva anche sul mercato internazionale; il che, anche per quanto detto al precedente punto 2.2.3, è realizzabile solo imponendo sul mercato stesso prodotti di progettazione, sviluppo e produzione (anche parzialmente) nazionali.

2.3 SETTORE AVIONICO

2.3.1 L'industria elettronica, attualmente impegnata nel settore avionico, può essere considerata adeguata a soddisfare le esigenze nazionali ed in alcuni casi anche il mercato internazionale in quanto già produttrice e fornitrice.

2.3.2 In considerazione che la tecnologia elettronica è altamente sofisticata ed in rapida evoluzione soprattutto nel campo avionico e che pertanto il "Know-how" acquisito dall'in

dustria nazionale, riproducendo su licenza e successivamente progettando in proprio è soggetto ad un processo di veloce obsolescenza per poter seguire il passo ed ancor meglio ampliarsi, sarebbe auspicabile integrare le attività in corso di ricerca e sviluppo specifiche di alcune aree, con altre onde incrementare i tipi di apparati e di sistemi di progettazione nazionale, anche in vista di vendita su mercato estero.

2.3.3 Una certa dipendenza dall'estero esiste nel settore della subcomponentistica anche perchè manca una cospicua domanda d'avanguardia traente.

Questa dipendenza dall'estero della subcomponentistica nel settore elettronico è difficile che possa essere completamente superata; ciò non esclude però che si possono realizzare complessivi di prestazione avanzate anche in sede prettamente nazionale.

2.4 Settore Armamento

Questo settore è carente anche per le esigenze parziali. Questo fatto deriva soprattutto dalla mancata convenienza ad attivare costi non ricorrenti accettabili in termini di tempo e di prezzo competitivi con l'estero.

L'industria però ■■■■ è potenzialmente idonea entro i limiti della possibilità di materie prime, a riprodurre lo armamento tradizionale.

Per alcuni settori si è quasi totalmente dipendenti dai mercati esteri, di massima si possono sintetizzare in: armamento di caduta e sistemi pirotecnici in genere.

2.5 Settore Missilistico

Il settore della missilistica si presenta molto complesso nel suo insieme generale; si tratta infatti di sistemi di arma che devono integrare armoniosamente unità e/o complessivi appartenenti a categorie tecnologiche talvolta notevolmente differenti (vettore aereo, radaristica, computeristica ecc.ecc.). Tuttavia per comodità di esposizione verranno di seguito trattati separatamente.

2.5.1 Missili

In tale settore l'industria primaria (Selenia) associata con l'industria specializzata nel settore propellentistico ed esplosivistico (Difesa Spazio ex SNIA) può considerarsi adeguata per la realizzazione di programmi di sviluppo e produzione sia nazionali sia per il mercato estero, a parte la dipendenza dall'estero per alcune materie prime e per alcuni subcomponenti, per i quali ultimi peraltro tale dipendenza va attenuandosi. Nella progettazione e realizzazione di sistemi missilistici di corto e medio raggio è da mettere in evidenza anche la Ditta SISTEL che pur essendo di modeste dimensioni è tuttavia associata a grossi complessi industriali (SELENIA -OTO MELARA - CONTRAVES) che all'occorrenza possono sopportare anche una produzione massiva.

L'industria accessoristica del settore (Microtecnica Oleodinamica Magnaghi, Aster, Italtel ecc.), non può considerarsi adeguata se non per particolari componenti, anche se ha avuto vari riconoscimenti all'estero, in quanto è vincolata ai mercati esteri, particolarmente a quello statunitense. La capacità di realizzare componenti tradizionali si può dire quasi raggiunta mentre è in atto un processo generale di sviluppo dell'impiego di tecnologia avanzata.

Anche nel settore della revisione e manutenzione l'industria (Avis, Vitroselenia, Aster, Selenia) ha raggiunto un livello soddisfacente, come dimostrato anche dall'affidamento di contratti per il sistema Nike da parte della NAMSA.

2.5.2 Sistemi Teleguidati

In tale settore si rileva un'insorgere di capacità di progettazione e sviluppo basate principalmente sull'esperienza acquisita (Ditta Meteor) dalla riproduzione su licenza estera. Tale capacità ha portato anche a realizzazioni atte a soddisfare esigenze del mercato internazionale.

Il potenziamento dell'area dei teleguidati è ovviamente condizionato dai programmi che la Difesa intende attuare sia per ragioni addestrative che di collaudo di sistemi contraerei.

Le industrie nazionali, se opportunamente sostenute da un'adeguata disponibilità dell'A.D. potrebbero essere ritenute potenzialmente sufficienti sia per esigenze nazionali che estere.

2.5.3 Sistemi di puntamento e controllo del fuoco.

L'industria nazionale ha esperienza nella riproduzione su licenza e sta puntando all'autonomia di "engineering". Il programma MRCA ha fatto guadagnare una notevole esperienza all'industria nazionale soprattutto dal punto di vista sistemistico mentre stenta ancora per quanto riguarda la competitività economica considerati anche i ridotti volumi di produzione necessari al mercato nazionale.

Sebbene siano in atto fermenti nazionali nelle tecnologie d'avanguardia del settore, non si può ancora dire che l'industria nazionale (Selenia, Fiar, SMA, AIT) sia completamente adeguata a soddisfare alle necessità operative dei sistemi nell'ambito delle risorse nazionali, specialmente per quanto riguarda gli apparati radar aria-aria ed aria-suolo di caratteristiche avanzate.

Difficoltà si incontrano nell'area dei calcolatori di bordo nonché in quelli dei quadranti sinottici (TV/TAB, HUD, HDD).

Si dispone tuttavia di alcune realizzazioni nazionali (Sma e Selenia) originali e si dispone anche di una lunga esperienza di riproduzione su licenza e nella manutenzione dei sistemi tradizionali,. Purtroppo, essendo questi ultimi di origine estera, si rimane assoggettati al mercato USA per la maggior parte dei componenti specifici.

2.5.4 Aree di dipendenza dall'estero.

Vi è una notevole dipendenza in quanto non si dispone di sufficienti quantitativi di materia prima e molti componenti sono disponibili soltanto sul mercato estero.

Si è asserviti all'estero anche per i seguenti motivi:

- insufficienza di attrezzature di prove aerodinamiche;
- scarsità di conoscenza sull'infrarosso e sulla guida televisiva;
- mancanza di esperienza nelle tecniche di controllo TVC, nei calcolatori digitali, nel laser, nella problematica

della simulazione, nell'ottimizzazione delle confi
gurazioni e nella tecnica di presentazione (TV/TAE,
HUD, HDD);

- mancanza di leghe speciali particolari;
- carenze di componentistica avanzata (circuiti ibridi, servovalvole, componentistica a stato solido, circuiti a larghissima scala d'integrazione).

3. Osservazioni e Considerazioni

Accanto all'esposizione panoramica precedente, che fornisce un quadro sintetico sull'industria italiana nei singoli settori e indirizzi settoriali di possibili riassetti futuri, si ritiene doveroso aggiungere le seguenti considerazioni e osservazioni di carattere generale, che possono ragionevolmente essere applicate a tutta l'industria aerospaziale.

3.1 Le FF.AA. hanno necessità di un efficiente supporto tecnico sia per conservare e migliorare l'efficienza, sia per aggiornare i propri mezzi e conoscenze alle condizioni operative dell'epoca. Esse richiedono quindi l'esistenza di Enti specializzati nei seguenti campi di attività:

- a) ricerca, sperimentazione, conoscenza del "trend" tecnologico;
- b) sviluppo, progettazione e produzione dei sistemi di arma di cui la Difesa ha bisogno;
- c) manutenzione e supporto dei mezzi di esercizio.

Un programma di ristrutturazione organica, dovrebbe anzitutto definire quali di queste attività dovranno essere espletate nell'ambito dell'organizzazione della Difesa e quali rimanere fuori e quindi essere assegnati all'industria.

Pur senza voler prospettare soluzioni rigide, sembrerebbe razionale e conveniente incorporare nell'area della Difesa gran parte dell'attività a, e c), lasciare all'industria nazionale le attività b) e la restante parte delle attività a) e c).

Le attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo dovrebbero rappresentare un elemento trainante per l'industria, sicché essa:

- possa sostenere un dialogo in condizioni per quanto possibile di parità con le industrie delle Nazioni europee ed extraeuropee,
- possa realizzare ritorni monetari in valuta pregiata, per vendite all'estero o per collaborazioni o coproduzioni,
- possa assicurarsi stabilità e qualificazione continua dei posti di lavoro.

Per poter disporre di una industria sana, all'avanguardia, organizzata e competitiva è necessario che essa sia sollecitata a non perdere il contatto con il progresso tecnico-scientifico dei settori più avanzati ed a qualificare il personale in attività di elevato contenuto tecnologico; non solo, ma è necessario anche tenerla costantemente informata delle esigenze prioritarie e di quelle prevedibili a lungo termine sia in ambito nazionale che in quello dell'Alleanza Atlantica.

L'iter tecnico amministrativo necessario per il trasferimento dei fondi all'industria richiede talvolta anche due anni ed oltre di tempo per perfezionarsi, durata questa troppo lunga per il conseguimento di risultati non superabili

Prima quindi di passare alla ristrutturazione dell'industria in questo settore è necessario rivedere con opportuna ottica, il servizio governativo, le leggi e le procedure in modo tale da consentire:

- un più stretto coordinamento tra le FF.AA. e gli Enti che operano, in ambito nazionale, nel campo della ricerca scientifica;
- una riduzione degli oneri fiscali onde agevolare l'esportazione;
- una programmazione finanziaria in modo tale che gli investimenti in campo militare consentano non soltanto di potenziare lo strumento militare con i vantaggi che ne conseguono ai fini della sicurezza, ma abbiano anche un effetto di stimolo nei riguardi dell'industria, sollecitata a non perdere il contatto con il progresso tecnologico e scientifico nei settori più avanzati, ed incentivino, direttamente ed indirettamente, la qualificazione del personale in attività di elevato contenuto tecnologico.

3.2 L'industria aeronautica italiana è potenzialmente in grado - fatta eccezione per ora in certi settori già menzionati al paragrafo 2 - di soddisfare le esigenze delle FF.AA.. Esistono tuttavia delle limitazioni che conseguono sostanzialmente da:

- diversificazioni dei sottosistemi generalmente molto sofisticati nei componenti più spinti;
 - limitato volume del fabbisogno immediato, che, valutato in base alle prime commesse dell'A.D., ha reso antieconomica la produzione in Italia;
 - facilità di approvvigionamento all'estero in quanto immediatamente disponibili;
 - inadeguata programmazione del fabbisogno;
- fattori questi che vengono spesso ad aumentare i vincoli all'espor

tazione dei sistemi d'arma completi.

Fertile sarebbe anche una integrazione nazionale tra le varie industrie del settore, in modo da elevare l'indice di utilizzazione delle risorse esistenti orientando programmaticamente le assegnazioni delle commesse nel rispetto ovviamente delle norme di amministrazione dello Stato.

Una programmazione a lungo termine delle esigenze e delle destinazioni delle commesse permetterebbe una programmazione di investimento economicamente valido e sano, sia per l'influsso positivo della fermezza di intenti, sia per l'immediata utilizzazione da parte industriale dei dati di ampiezza e di continuità della produzione del parco di mezzi da realizzare: fattori questi che giocano un ruolo determinante sulla competitività dei prezzi, purchè ovviamente esistano valide strutture di controllo e di "auditing".

ALLEGATO 19
(cfr. Vol. I pag. 116)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA FORNITURA E LA RIPARAZIONE
DEI MATERIALI SPECIALI OCCORRENTI
ALL'AMMINISTRAZIONE AERONAUTICA

(Decreto Ministeriale 6 marzo 1934-XII)

INDICE

TITOLO PRIMO

Disposizioni di carattere generale

Art. 1. — Applicabilità del presente Capitolato	<i>Pag.</i> 2
» 2. — Predisposizione e stipulazione dei contratti	2
» 3. — Invariabilità dei prezzi - Revisione « ex lege » - Analisi dei prezzi	3
» 4. — Dazi, tasse, diritti, ecc.	3
» 5. — Documenti che le Ditte sono obbligate a presentare	4
» 6. — Cauzione	5
» 7. — Spese contrattuali	6
» 8. — Subappalto - Responsabilità del diretto contraente	6
» 9. — Risoluzione anticipata dei contratti	7
» 10. — Facoltà di scioglimento dagli impegni contrattuali nel caso di ritardo nell'approvazione	7
» 11. — Vincolo	7
» 12. — Domicilio legale dei contraenti	8

TITOLO SECONDO

Di alcuni particolari obblighi delle Ditte contraenti

Art. 13. — Caratteristiche dei materiali	<i>Pag.</i> 8
» 14. — Protezione dell'industria nazionale	9
» 15. — Privativa industriale	10
» 16. — Vizi e difetti di costruzione - Garanzie relative	10
» 17. — Assicurazioni	11
» 18. — Obbligo della consegna di modelli, disegni e pubblicazioni	13
» 19. — Contratti di riparazione - Preventivi di lavori e parti di ricambio	13
» 20. — Obbligo di conservazione delle attrezzature costruttive	14
» 21. — Forniture sperimentali - Riproduzione di prototipi	14
» 22. — Forniture per conto di Governi o di Enti o di Privati esteri	15
» 23. — Riservatezza dei dati e delle caratteristiche	15

TITOLO TERZO

**Delle lavorazioni di officina e dell'approntamento delle parti
occorrenti, apparati, strumenti, ecc**

Art. 24. — Controllo delle lavorazioni - Collaudi in officina	Pag. 16
» 25. — Uffici di sorveglianza permanente	» 17
» 26. — Sorveglianza saltuaria delle lavorazioni	» 17
» 27. — Sospensione o ripresa delle lavorazioni	» 18
» 28. — Casi di forza maggiore	» 18
» 29. — Materiali da consegnarsi dall'Amministrazione	» 19
» 30. — Obbligo di assicurarsi del buon funzionamento dei motori, congegni ed altro di proprietà dell'Amministrazione	» 19
» 31. — Installazioni di bordo per i motori	» 20

TITOLO QUARTO

Dei termini di adempimento delle obbligazioni

Art. 32. — Termine di adempimento dei contratti	Pag. 20
» 33. — Ordine di inizio dei lavori in pendenza dell'approvazione - Caso di mancata approvazione del contratto	» 21
» 34. — Aumento o diminuzione delle opere, lavori e forniture entro il limite di un quinto	» 22
» 35. — Forniture sperimentali - Proroga dei termini di adem- pimento dei contratti	» 23
» 36. — Campioni e disegni presentati di iniziativa delle Ditte	» 23
» 37. — Indiscindibilità dei lotti - Caso di consegne frazionate	» 23
» 38. — Caso di adempimento, da parte dell'Amministrazione, delle prestazioni dovute, senza rispetto dello scaglionamento previsto	» 24
» 39. — Pretermissione delle lavorazioni ed ingombri degli hangars	» 24
» 40. — Necessità di attrezzamenti speciali - Impiego di materie prime e semilavorati non nazionali	» 25

TITOLO QUINTO

**Della presentazione al collaudo
Collaudo, rifiuto, accettazione e consegna**

Art. 41. — Presentazione al collaudo dei materiali	Pag. 25
» 42. — Collaudo in volo di aeromobili e motori sperimentali	» 26
» 43. — Modalità di esecuzione delle prove di collaudo	» 27
» 44. — Rifiuto dei materiali ad un primo collaudo - Concessione del ritiro dei materiali - Ripresentazione ad un nuovo collaudo	» 28

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 45. — Rifiuto dei materiali al collaudo - Collaudo in appello	<i>Pag.</i> 29
» 46. — Intervento dei rappresentanti delle Ditte alle operazioni di collaudo	30
» 47. — Collaudo degli aeromobili - Prove di controllo	30
» 48. — Prove di collaudo di apparecchi riparati	31
» 49. — Accettazione e consegna dei materiali debitamente collaudati	31
» 50. — Accettazione di materiali sperimentali - Decurtazione del prezzo contrattuale	32
» 51. — Caso di non perfetta rispondenza dei materiali di serie alle caratteristiche prescritte	32
» 52. — Consegna dei materiali in località diverse da quelle contrattualmente previste	33
» 53. — Verbalizzazioni inerenti ai collaudi ed alla consegna	33
» 54. — Consegna di materiali aeronautici a Vigna di Valle	33
» 55. — Spese e rischi nel collaudo dei materiali	34

TITOLO SESTO

Delle inadempienze, penalità e rescissione

Art. 56. — Malafede, frode e negligenza nella esecuzione dei contratti	<i>Pag.</i> 35
» 57. — Casi di inadempienze contrattuali - Penalità relative	35
» 58. — Altri casi di inadempienze contrattuali, sanzioni relative	37
» 59. — Caso di ritardata o mancata consegna - Rescissione in danno - Esecuzione di ufficio	38
» 60. — Facoltà di riproduzione degli oggetti coperti di brevetto	39

TITOLO SETTIMO

Dei pagamenti e reclami

Art. 61. — Liquidazione e pagamento di acconti e saldo	<i>Pag.</i> 39
» 62. — Liquidazioni e pagamenti di commesse di particolare importanza	40
» 63. — Rivalsa verso le Ditte contraenti sulle somme ad esse dovute a qualsiasi titolo	41
» 64. — Ritardo nei pagamenti - Interessi di mora	42
» 65. — Domanda di rimborso di penalità	42

TITOLO OTTAVO

Della gestione dei materiali di proprietà dell'Amministrazione in deposito presso le Ditte

Art. 66. — Assunzione degli obblighi di deposito e custodia	<i>Pag.</i> 43
---	----------------

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 67. — Modalità di custodia, assicurazione e contabilizzazione	
Altri obblighi	Pag. 43
» 68. — Giustificazione dei movimenti	» 44
» 69. — Passaggio di materiali da una ad altra Ditta	» 44
» 70. — Intervento dell'Ufficio di sorveglianza	» 45
» 71. — Trasporto dagli scali ai magazzini	» 45
» 72. — Materiale impiegato o recuperato	» 45
» 73. — Mansioni degli Uffici di sorveglianza	» 46
» 74. — Spese di gestione	» 46

TITOLO NONO

Clausola compromissoria — Varie

Art. 75. — Clausola compromissoria	Pag. 47
» 76. — Seguito clausola compromissoria	» 48
» 77. — Competenza dell'Autorità giudiziaria	» 48
» 78. — Rapporti con gli incaricati delle Ditte	» 48
» 79. — Disposizioni varie	» 49

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visti gli articoli 45 e seguenti del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visti i Regi decreti-legge 30 settembre 1929, n. 1718 e 21 dicembre 1931, n. 1748;

Sentito il parere del Comitato tecnico d'aeronautica e del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'annesso Capitolato d'oneri per la fornitura e per la riparazione dei materiali speciali occorrenti all'Amministrazione Aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Roma, li 6 marzo 1934 - XII

p. Il Ministro: VALLE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1934-XII.
Registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 218.*

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1934 - XII. — **Capitolato d'oneri per la fornitura e la riparazione dei materiali speciali occorrenti all'Amministrazione aeronautica.**

TITOLO PRIMO

Disposizioni di carattere generale.

Art. 1

Applicabilità del presente Capitolato

All'approvvigionamento ed alla riparazione dei materiali speciali occorrenti all'Amministrazione Aeronautica viene provveduto nelle forme previste dalla legge per l'Amministrazione e la Contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, nonchè dai Regi decreti-legge 30 settembre 1929, n. 1718, e 21 dicembre 1931, n. 1748.

Gli approvvigionamenti e le riparazioni stesse, oltre che alle condizioni stabilite dai singoli contratti, sono sottoposti alle condizioni generali contenute nel presente Capitolato.

Art. 2

Predisposizione e stipulazione dei contratti

Di massima i contratti relativi ai materiali speciali sono predisposti e stipulati presso le Direzioni territoriali.

In casi particolari il Ministero dell'Aeronautica può avocare a sè la predisposizione e la stipulazione dei contratti stessi.

Il presente Capitolato d'oneri, per quanto non allegato ai contratti, ne fa parte integrante, ed in quanto non sia modificato espressamente dai contratti stessi ha efficacia normativa fra le parti.

La descrizione specifica dell'oggetto della commissione, le caratteristiche tecniche ed i requisiti che i materiali debbono possedere o manifestare in determinate prove, ed ogni altra particolarità tecnica debbono essere specificati in uno o più « allegati » al contratto, il quale, nel testo, conterrà solo le pattuizioni più essenziali (oggetto, prezzo, termini di consegna, domicilio, ecc).

Art. 3

*Invariabilità dei prezzi - Revisione « ex lege ».**Analisi dei prezzi*

I prezzi convenuti nei singoli contratti sono invariabili e non possono essere modificati per nessun titolo o causa: essi però sono soggetti a revisione quando si verificano le condizioni previste dal R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316; e dal Decreto ministeriale 31 luglio 1928 che stabilisce le norme per la revisione dei prezzi nei contratti del Ministero dell'Aeronautica, non riguardanti esecuzione di opere pubbliche.

Ove richiesto, le Ditte contraenti debbono presentare all'Amministrazione una dettagliata analisi dei prezzi stabiliti nei singoli contratti; analisi che per ogni commessa dovrà determinare:

- a) la specie e la quantità di materiali occorrenti;
- b) le ore di lavoro richieste;
- c) i prezzi unitari e complessivi degli elementi di che alle lettere a) e b);
- d) il costo eventuale dei brevetti;
- e) il costo delle eventuali attrezzature speciali;
- f) le spese generali;
- g) l'utile industriale.

Art. 4

Dazi, tasse, diritti, ecc.

Tutti i dazi, imposte, diritti ed in genere qualsiasi somma che le Ditte contraenti debbano pagare, in dipendenza della esecuzione delle commissioni sono a carico esclusivo delle Ditte stesse, come rimangono a carico delle medesime le nuove e maggiori tasse ed

imposte che potessero essere disposte posteriormente alla stipulazione del contratto.

Sono compresi nella norma di cui sopra anche i dazi e diritti doganali occorrenti per la introduzione nel Regno di materie prime, semilavorati, parti finite, ecc., eventualmente necessari per l'espletamento delle forniture anche se l'importazione sia stata autorizzata ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato.

Art. 5

Documenti che le Ditte sono obbligate a presentare

Le Ditte contraenti, nel caso in cui non vi abbiano provveduto in precedenza, ed in ogni caso a richiesta dell'Amministrazione, sono obbligate a presentare all'Ufficio appaltante nei termini fissati:

a) i documenti legali dai quali risulti che l'Ente contraente sia regolarmente costituito ed abbia la capacità giuridica di contrarre obbligazioni. Ove si tratti di Società commerciali le Ditte sono altresì obbligate a presentare un certificato del Tribunale da cui risulti che non sono in istato di fallimento o moratoria;

b) il certificato di iscrizione a socio alla locale organizzazione dei datori di lavoro, con la menzione che l'Ente trovasi in regola col pagamento delle quote sociali dell'ultimo semestre;

c) i documenti legali dai quali risulti che le persone designate a firmare i contratti, nonchè a riscuotere e quietanzare, posseggono le facoltà relative d'impegno e di riscossione;

d) qualunque altro documento possa essere di volta in volta richiesto dall'Ufficio stipulante.

Le Ditte contraenti sono obbligate a presentare, di propria iniziativa, i documenti da cui risulti qualsiasi variazione nella ragione sociale o nelle persone di cui alla lettera c).

L'Amministrazione non risponde in verun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa comunicazione di tali documenti.

Art. 6

Cauzione

A garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni assunte le Ditte contraenti, salvo pattuizioni in contrario da inserirsi nei singoli contratti, debbono, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, versare, a titolo di cauzione, una somma da determinarsi dall'Amministrazione medesima nei limiti dal 5 al 10% dell'importo contrattuale. La detta cauzione potrà essere formata o in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o comunque in titoli ammessi alla costituzione di cauzione presso le pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui i contratti prevedano un periodo di garanzia si può fare luogo allo svincolo e alla restituzione della cauzione soltanto nel caso in cui il periodo anzidetto sia scaduto senza che i materiali abbiano dato luogo alla constatazione di alcun vizio o difetto.

Nel caso che i vizi o difetti si siano manifestati, lo svincolo della cauzione, detratte le eventuali ritenute, si farà dopo che essi siano stati eliminati a termini dell'articolo 16 del presente Capitolato.

Qualora, in relazione alla durata dell'obbligazione, sia da fare luogo alla conversione del deposito cauzionale provvisorio in cauzione definitiva, l'Amministrazione può chiedere che le relative pratiche vengano svolte direttamente dalla Ditta contraente. I limiti percentuali stabiliti per la determinazione della cauzione dal primo comma del presente articolo non sono applicabili ai contratti aventi per oggetto la riparazione, o la trasformazione di materiali di proprietà dell'Amministrazione. In tale ipotesi la misura della cauzione ed eventualmente le altre supplementari garanzie, sono determinate caso per caso nei contratti stessi. Ove la Ditta venga esonerata dal prestare cauzione, o venga ammessa a fruire di una fidejussione di Istituto idoneo, l'esonero o la concessione della fidejussione, debbono essere espressamente indicati nel testo del contratto, previo un congruo miglioramento di prezzo.

Occorrendo, la cauzione potrà essere escussa in forma amministrativa, senza pronunzia di magistrato, nè formalità.

Art. 7

Spese contrattuali

Sono a carico delle Ditte contraenti le spese di bollo, di registro, di copia e di scritturazione dei contratti, nonché quelle eventuali relative alla procedura delle gare.

Per tali effetti le Ditte sono tenute a depositare, nel termine richiesto, presso l'Ufficio stipulante o presso le Sezioni di Regia Tesoreria, una congrua anticipazione, il cui ammontare viene determinato dall'Ufficio stesso.

A contratto espletato le Ditte riceveranno un estratto conto dettagliato delle spese occorse ed avranno diritto alla restituzione della eventuale eccedenza.

Allorchè l'ammontare dei contratti sia stato determinato in via presuntiva e le somme depositate come sopra dalle Ditte non siano sufficienti per il pagamento di tutte le spese e tasse occorrenti, l'Amministrazione ha facoltà di pretendere che le Ditte effettuino versamenti suppletivi, oppure provvedano direttamente alla registrazione degli atti contrattuali.

Le eventuali multe per ritardata registrazione degli atti contrattuali sono a carico degli assuntori, quante volte la tardiva registrazione dipenda da ritardi nei versamenti ordinati o da colpa degli assuntori medesimi.

Art. 8

Subappalto - Responsabilità del diretto contraente

Le Ditte non possono, senza il consenso scritto e formale della Amministrazione, cedere in subappalto nè totalmente nè parzialmente le forniture contrattuali.

Resta però in ogni caso — anche di subappalto autorizzato — integra la responsabilità delle Ditte contraenti le quali continuano, quindi, a rispondere pienamente e direttamente all'Amministrazione della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'inosservanza della disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo dà luogo alla risoluzione in danno dei contratti.

Art. 9

Risoluzione anticipata dei contratti

Qualunque sia lo stadio della loro esecuzione i contratti possono essere risolti ad arbitrio dell'Amministrazione, in base al disposto dell'art. 1641 del Codice civile e dell'art. 345 della Legge sui Lavori pubblici, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali indispensabili predisposti per l'adempimento della obbligazione e non altrimenti impiegabili dalla Ditta; la Ditta ha inoltre diritto, a titolo di utili mancati, ad un compenso pari al decimo dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

Art. 10

*Facoltà di scioglimento dagli impegni contrattuali
nel caso di ritardo nell'approvazione*

Trascorsi quattro mesi dalla data di stipulazione dei contratti definitivi senza che alle Ditte contraenti sia stata notificata la avvenuta approvazione degli atti contrattuali, le Ditte stesse possono liberarsi dagli impegni assunti nei modi e con le forme previste dall'art. 114 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato.

La facoltà di cui sopra non può, però, essere esercitata se il ritardo nel perfezionamento della obbligazione dipenda da fatto o colpa delle Ditte (compresa la mancata o ritardata firma di eventuali postille) ovvero nel caso in cui l'Amministrazione, avvalendosi delle sue facoltà, abbia ordinato l'inizio delle lavorazioni prima dell'approvazione del contratto.

Art. 11

Vincolo

I singoli contratti mentre vincolano, per ogni effetto di legge, le Ditte contraenti, fin dal momento della sottoscrizione delle relative offerte o schemi di contratto, non vincolano l'Amministrazione fino a quando non siano definitivamente approvati nelle forme di legge.

Art. 12

Domicilio legale dei contraenti

Le Ditte contraenti debbono eleggere il proprio domicilio legale nella città ove ha sede l'Ufficio stipulante, a meno che i singoli contratti non stabiliscano il domicilio stesso in Roma.

Tutte le comunicazioni che comunque hanno o possano avere rapporti con l'esecuzione dei contratti, debbono essere fatte, da parte delle Ditte contraenti, all'Ente dell'Amministrazione Aeronautica al quale è devoluta l'esecuzione del contratto stesso e che, salvo designazione contraria sui contratti, è la Direzione territoriale competente.

TITOLO SECONDO

Di alcuni particolari obblighi delle Ditte contraenti

Art. 13

Caratteristiche dei materiali

I materiali da fornire od i lavori da eseguire debbono rispondere alle caratteristiche tecniche descritte nei contratti di fornitura, essere conformi ai disegni costruttivi od ai campioni depositati presso gli Uffici indicati nei contratti medesimi ed essere pienamente idonei all'uso cui sono destinati, ed a realizzare i risultati stabiliti.

Le operazioni di costruzione e montaggio debbono essere eseguite a perfetta regola, d'arte ed i materiali impiegati nelle lavorazioni debbono essere della migliore e più idonea qualità.

L'approvazione dei disegni, la vigilanza degli appositi Uffici di sorveglianza, la verifica delle materie prime ed il controllo delle lavorazioni di officina, e tutti gli interventi preventivi dell'Amministrazione non attenuano le responsabilità delle Ditte contraenti.

E' in facoltà degli organi preposti alla disciplina delle lavorazioni di richiedere tutte quelle modificazioni e perfezionamenti di particolari ed accessori, che durante le lavorazioni fossero

ritenuti opportuni e le Ditte sono obbligate ad effettuarli senza variazione alcuna delle altre clausole contenute nei contratti medesimi, ed in particolar modo, senza spostamenti dei termini di consegna o varianti di prezzo. E' riservata al discrezionale giudizio del Ministero dell'Aeronautica la decisione sulla opportunità di modificare le clausole contrattuali (specie per quanto riguarda i prezzi ed i termini di consegna) nel quale caso si procederà alla compilazione degli atti aggiuntivi a termini di legge.

Art. 14

Protezione dell'industria nazionale

I materiali da fornire od i lavori da eseguire debbono essere completamente costruiti od eseguiti in Italia.

Nell'espletamento delle varie forniture le Ditte debbono attenersi al disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, relativo alla protezione dell'industria nazionale, ed osservare tutte le altre norme che al riguardo sono state o potranno essere emanate dalle autorità competenti.

Le Ditte debbono pertanto impiegare prodotti dell'industria nazionale.

Per prodotti dell'industria nazionale si intendono le merci di qualsiasi genere che siano prodotte in Italia, sia adoperando materie prime o semilavorati di produzione nazionale, sia adoperando, in tutto o in parte, materie prime o semilavorati di produzione estera; purchè in quest'ultimo caso, il prodotto finito rappresenti un aumento di valore delle materie prime o semilavorati di almeno il 60% in confronto al valore delle materie prime o semilavorati di produzione estera adoperati per la fabbricazione di esso.

E' fatto obbligo alle Ditte di acquistare gli acciai occorrenti per le lavorazioni presso la Società nazionale Cogne; in particolare gli alberi a gomito dei motori debbono essere costruiti con acciaio Cogne e debbono essere lavorati e finiti in Italia.

Qualora le Ditte siano esse stesse produttrici dell'acciaio ovvero ritengano indispensabile l'impiego di materiali esteri o di acciai non di produzione Cogne, debbono caso per caso, ottenere l'auto-

rizzazione preventiva dalla Direzione territoriale delle costruzioni, avanzando, in tempo utile, richiesta motivata e documentata.

Art. 15

Privativa industriale

Le Ditte contraenti garantiscono che esse hanno diritto di usare i brevetti industriali necessari per la pratica realizzazione dei prodotti e si impegnano a mallevare l'Amministrazione da ogni molestia che essa possa ricevere per l'uso di detti brevetti.

La Ditta deve fornire a richiesta dell'Amministrazione la prova legale della proprietà e validità dei brevetti industriali, o delle licenze di costruzione e fabbricazione.

Art. 16

Vizi e difetti di costruzione - Garanzie relative

Le Ditte garantiscono i lavori ed i materiali da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per il periodo di mesi dodici dalla data dell'effettiva consegna.

Le Ditte stesse sono pertanto obbligate ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante il citato periodo di garanzia nei lavori effettuati e materiali forniti e dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali nonchè a sostenere tutte le spese inerenti ai danni eventualmente derivati dai difetti suddetti. Qualora, trascorsi cinque giorni dalla data della lettera di invito alla Ditta di inviare sul posto i suoi delegati per la constatazione e conseguente eliminazione degli eventuali difetti di cui trattasi, la Ditta stessa non abbia adempiuto a tali suoi obblighi, l'Amministrazione Aeronautica rimane arbitra di eseguire coi propri mezzi o fare eseguire da altra Ditta i lavori necessari per eliminare i vizi o difetti predetti addebitandone l'importo alla Ditta inadempiente.

Qualora i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestino in misura superiore al 10% sugli identici pezzi forniti o sottoposti a lavorazioni, alla Ditta incombe l'obbligo di sottoporre a verifica, a richiesta dell'Amministrazione, le rimanenti parti di

tutta la fornitura o di tutte le lavorazioni del contratto e ad eliminare a sue spese e cure tutti i vizi e difetti eventualmente emergenti da tali verifiche. A garanzia di tale obbligo saranno sospesi fino all'ultimazione dei lavori di cui trattasi tutti i pagamenti eventualmente non ancora effettuati sul contratto ed in mancanza od a complemento di tali mancati pagamenti saranno trattenute, sulle spettanze di qualsiasi genere dovute alla Ditta, somme per un ammontare complessivamente equivalente almeno al 20% dell'importo del contratto in contestazione.

In tale caso il periodo di garanzia si intenderà prorogato di altri 12 mesi rispetto all'ultimazione dei lavori effettuati onde eliminare i vizi e difetti riscontrati.

Per i materiali che non hanno pronto impiego (minuti materiali di armamento, polveri pregrissivate, ecc.) si stabilirà caso per caso la durata del periodo di garanzia.

Art. 17

A s s i c u r a z i o n i

Nel caso in cui materiali di proprietà dell'Amministrazione vengano temporaneamente a trovarsi in consegna delle Ditte, per la esecuzione delle operazioni previste nei singoli contratti, le Ditte stesse sono responsabili di tutti i danni o sottrazioni che detti materiali possano eventualmente subire e debbono quindi sopportare i relativi rischi.

A garanzia di tale responsabilità le Ditte contraenti hanno l'obbligo di assicurare i materiali anzidetti almeno contro i rischi più comuni e cioè i rischi d'incendio e giacenza e, ove ne sia il caso, anche contro i rischi di volo.

L'assicurazione di cui sopra deve essere eseguita per il tramite dell'Unione italiana di riassicurazione e rifletterà:

A) Il rischio d'incendio e giacenza:

1) per il valore delle materie prime e dei semilavorati passati in proprietà dell'Amministrazione in conseguenza della corresponsione di acconti corrispondenti al loro valore e i cui prodotti finiti non siano contrattualmente soggetti a prove di volo;

2) per gli apparecchi, strumenti, motori, ecc. di proprietà dell'Amministrazione consegnati alle Ditte per la revisione, con esclusione dell'impiego nelle prove di volo;

3) per qualsiasi altro materiale dell'Amministrazione che in relazione alla esecuzione dei contratti, venga a trovarsi in possesso delle Ditte.

B) Il rischio d'incendio, giacenza e di volo:

1) per il valore delle materie prime e dei semilavorati passati in proprietà all'Amministrazione Aeronautica in conseguenza della corresponsione di acconti ed i cui prodotti finiti siano contrattualmente soggetti a prove di volo;

2) per gli apparecchi, strumenti, motori, ecc., di proprietà dell'Amministrazione Aeronautica consegnati alle Ditte per la revisione e dei quali è previsto contrattualmente l'impiego in prove di volo;

3) per qualsiasi altro materiale dell'Amministrazione Aeronautica, che in relazione all'esecuzione dei contratti venga a trovarsi in possesso delle Ditte e sia soggetto a prove di volo.

In tutti i casi sopraindicati, ferma sempre la responsabilità della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1839 e seguenti del Codice civile, la copertura del rischio dovrà decorrere dal secondo giorno successivo a quello in cui i materiali siano entrati in possesso della Ditta. Ove però si tratti di materiali di volo la copertura sarà limitata al solo periodo in cui il materiale è esposto al rischio stesso.

I singoli contratti stabiliranno i casi in cui il contratto di assicurazione, anziché con l'Unione italiana di riassicurazione, possa essere stipulato con un'altra qualsiasi Società.

In tale ultima ipotesi le Ditte dovranno comunicare preventivamente all'Amministrazione il nominativo della Società con la quale intendono stipulare l'assicurazione, la quale, in ogni caso non potrà essere effettuata senza il preventivo gradimento della Amministrazione stessa.

Qualora le Ditte ritengano opportuno di ricoprire delle opportune assicurazioni anche durante le lavorazioni e prima che pas-

sino in proprietà dell'Amministrazione Aeronautica, aeromobili, motori ed altri materiali che nell'interesse della difesa nazionale rivestano carattere di speciale riservatezza, le assicurazioni medesime debbono essere stipulate esclusivamente presso l'Unione italiana di riassicurazione.

Art. 18

Obbligo della consegna di modelli, disegni e pubblicazioni

Ove i contratti non prevedano diversamente, le Ditte contraenti sono obbligate a consegnare alla Amministrazione, unitamente ai materiali loro ordinati, i modelli, disegni, pubblicazioni, ecc., specificati nei singoli contratti

Art. 19

Contratti di riparazione - Preventivi di lavori e parti di ricambio

Nei contratti di riparazione di aeroplani, idrovolanti, o di altri manufatti, i lavori occorrenti sono descritti in appositi preventivi debitamente firmati dai rappresentanti legali delle Ditte, e depositati presso gli Uffici stipulanti.

I preventivi medesimi stabiliscono la specie ed i quantitativi delle parti di ricambio, accessori e strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori di riparazione, determinando quali di esse parti di ricambio ed accessori debbono essere forniti dall'Amministrazione e quali invece debbono essere direttamente forniti dalle Ditte.

E' però in facoltà dell'Amministrazione di richiedere, in ogni momento, che siano forniti dalla Ditta parti di ricambio o materiali occorrenti per le riparazioni, anche se i preventivi stabiliscono diversamente.

In tal caso sarà provveduto a determinare le nuove condizioni contrattuali mediante lettera raccomandata con R.R. sempre che non sia da prevedersi alcuna modificazione nei termini di consegna o alcun aumento del valore del contratto in limiti superiori al 20% del valore totale del contratto stesso. Tuttavia allorquando le variazioni dell'importo contrattuale, pur contenute nella misura

del 20%, siano accompagnate da altre modificazioni contrattuali si farà luogo alla stipulazione di apposito atto aggiuntivo.

Nella ipotesi in cui le Ditte contraenti non accettino integralmente le nuove condizioni stabilite dall'Amministrazione questa ultima potrà dichiarare senz'altro risoluto l'originario contratto senza che alla Ditta spetti indennizzo alcuno.

Art. 20

Obbligo di conservazione delle attrezzature costruttive

Le Ditte alle quali sia commessa la fornitura di aeromobili o di motori in serie sono obbligate a conservare nelle proprie officine tutte le attrezzature relative alle lavorazioni eseguite, fino a quando non ne siano formalmente esonerate dall'Amministrazione Aeronautica.

Ove si tratti di forniture di materiale di armamento e relative installazioni le Ditte sono obbligate a catalogare e conservare per un periodo di cinque anni, in perfetto ordine di funzionamento, tutto il particolare attrezzamento costruito per il materiale oggetto del contratto.

L'elenco dell'attrezzamento da conservare dovrà risultare da apposito verbale redatto dai delegati dell'Amministrazione, d'accordo con la Ditta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di esercitare nei cinque anni i necessari controlli e di acquistare le attrezzature in parola al giusto prezzo, allo scadere dei cinque anni, e anche prima se lo ritenga del caso.

La Ditta si obbliga a ripristinare nel termine di tre mesi, le parti di attrezzamento mancanti, in confronto a quelle descritte nel verbale.

Art. 21

Forniture sperimentali - Riproduzione di prototipi

Le Ditte cui sia commessa la fornitura di materiali sperimentali, oppure di materiali per la prima volta costruiti in serie, ove

altrimenti non sia stabilito nei singoli contratti, sono obbligate a concedere gratuitamente all'Amministrazione dell'Aeronautica, anche dopo la liquidazione della prima commessa, la facoltà di riproduzione e l'uso di tutti i disegni di costruzione relativi ai materiali costruiti ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per la loro riproduzione (esclusivamente per le esigenze dell'Aeronautica) tanto presso altre Ditte quanto presso i laboratori e le officine dell'Amministrazione.

Il Ministero dell'Aeronautica potrà valersi della facoltà di riproduzione dei materiali quando, a suo giudizio insindacabile, le esigenze dell'Aeronautica non potessero essere soddisfatte dalla riconosciuta potenzialità produttiva della Ditta, ovvero per effetto di inadempienze contrattuali o per divergenza di prezzo, ovvero per esigenze tecniche e militari, anche relative al riparto della produzione ed al dislocamento dei centri produttivi.

Art. 22

Forniture per conto di Governi o di Enti o di Privati esteri

Le Ditte che abbiano stipulato con l'Amministrazione contratti per la fornitura di materiali aeronautici non possono accettare ordinazioni per conto di Governi o di Enti o di Privati esteri, relativamente alla eventuale fornitura dei materiali stessi, senza una speciale preventiva autorizzazione del Ministero dell'Aeronautica.

Del pari, è vietato alle Ditte contraenti la riproduzione, senza il previo permesso dell'Amministrazione Aeronautica, dei materiali anzidetti anche per conto di connazionali non residenti nel Regno.

Art. 23

Riservatezza dei dati e delle caratteristiche

Le Ditte non potranno comunicare a periodici o riviste di qualsiasi specie, sia italiane che estere, a Ditte dell'industria straniera, ad agenzie o rappresentanti dell'industria stessa, ancorchè residenti nel Regno, dati e caratteristiche tecniche dei materiali

aeronautici di loro produzione, senza la preventiva formale autorizzazione dell'Amministrazione Aeronautica; dovranno inoltre adottare tutte quelle misure precauzionali atte ad evitare che notizie del genere, comunque interessanti la sicurezza nazionale, possano venire divulgate.

In caso di trasgressione ed incuria l'Amministrazione Aeronautica ha facoltà di rescindere in danno il contratto contemplante i manufatti cui le trasgressioni si riferiscono, se questo sia in corso di esecuzione. Qualora si tratti di dati relativi a forniture già espletate e liquidate le Ditte trasgredienti potranno essere escluse da ulteriori forniture dell'Amministrazione Aeronautica, salva sempre l'applicazione delle sanzioni penali previste al riguardo dalle vigenti leggi.

TITOLO TERZO

Delle lavorazioni di officina e dell'approntamento delle parti occorrenti, apparati, strumenti, ecc.

Art. 24

Controllo delle lavorazioni - Collaudi in officina

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite nelle officine della Ditta contraente, o previa autorizzazione dell'Amministrazione dell'Aeronautica, anche in altra officina, presso le quali i delegati della Amministrazione debbono avere libero accesso e circolazione per tutta la durata delle lavorazioni stesse.

I detti delegati possono, in qualunque momento ed in qualsiasi stadio di lavorazione, rilevare le eventuali deficienze delle lavorazioni medesime ed esaminare i materiali impiegati. Ove questi ultimi siano riconosciuti difettosi vengono punzonati per renderli in qualsiasi momento riconoscibili.

I delegati dell'Amministrazione possono inoltre, ove lo ritengano opportuno e servendosi dei mezzi tecnici delle Ditte (tamponi, calibri, strumenti di misura, ecc.), eseguire o fare eseguire tutte

le prove che credano necessarie per verificare tanto la idoneità del materiale impiegato quanto la perfetta esecuzione delle lavorazioni compiute; possono inoltre prelevare, occorrendo, campioni per le prove e gli esami tecnologici, nonchè ispezionare i libri di commercio delle Ditte allo scopo di accertare tutti gli elementi tecnico-economici relativi alle varie forniture.

Durante gli accertamenti di cui sopra i rappresentanti dell'Amministrazione debbono altresì punzonare, in modo da renderli in qualsiasi momento riconoscibili, i materiali più importanti, sia grezzi che semilavorati, già da essi esaminati e riscontrati idonei all'impiego successivo.

Qualora non sia diversamente disposto nei singoli contratti la Ditta deve fornire ai delegati della sorveglianza e dei collaudi di officina, tutti i mezzi necessari al loro compito.

Art. 25

Uffici di sorveglianza permanente

L'Amministrazione Aeronautica si riserva il diritto di proporre al controllo delle lavorazioni propri delegati permanenti, i quali costituiscono l'Ufficio di sorveglianza tecnica.

In tale caso le Ditte contraenti sono obbligate a mettere a disposizione dell'Amministrazione Aeronautica presso le proprie officine per il funzionamento dell'Ufficio predetto, idonei locali forniti di luce, riscaldamento ed arredamento.

Detti locali debbono essere sufficienti, ove occorra, per il deposito tanto dei materiali di proprietà dell'Amministrazione in attesa di riparazione quanto delle parti di ricambio destinate alle riparazioni stesse.

I locali in parola debbono essere forniti, a cura delle Ditte, degli impianti e degli opportuni mezzi di sicurezza per la conservazione e la custodia dei materiali depositati.

Art. 26

Sorveglianza saltuaria delle lavorazioni

Qualora presso le officine della Ditta assuntrice dell'appalto non esista Ufficio di sorveglianza permanente, la Ditta ha obbligo

di avvertire, in tempo utile, l'Amministrazione dell'inizio dei lavori e di fornire tutte le notizie che da questa siano ritenute necessarie per l'esercizio della vigilanza e per il controllo saltuario delle lavorazioni.

Deve, poi, in ogni caso, indicare gli stabilimenti o le Ditte commerciali prescelte per la fornitura dei materiali grezzi o semilavorati occorrenti per la esecuzione del contratto.

Art. 27

Sospensione o ripresa delle lavorazioni

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in ogni momento i lavori relativi all'approntamento dei materiali commissionati, salvo ad ordinare in un secondo momento la ripresa delle lavorazioni stesse.

Tanto l'ordine di sospensione delle lavorazioni, che l'ordine di ripresa, debbono essere dati per iscritto dal Ministero dell'Aeronautica e dalla Direzione territoriale competente.

Le Ditte null'altro possono pretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'ordinata interruzione nel corso delle lavorazioni, se non che si tenga conto di essa agli effetti del calcolo della scadenza dei termini di consegna. Agli effetti del calcolo in parola non può però in alcun caso farsi riferimento ad ordini passati verbalmente.

Art. 28

Casi di forza maggiore

Le Ditte contraenti debbono notificare per iscritto all'Ufficio appaltante, entro il termine di giorni tre, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto od avvenimento giudicato evento di forza maggiore da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto.

Nessun avvenimento o fatto potrà essere quindi addotto a giustificazione di eventuali ritardi se non sia stato notificato in tempo utile ai sensi del precedente comma.

Le condizioni atmosferiche proibitive dell'attività di volo non possono essere, in nessun caso, addotte come causa di forza maggiore, a giustificazione del tardato adempimento delle obbligazioni.

Art. 29

Materiali da consegnarsi dall'Amministrazione

Ove nei contratti sia stabilita la consegna da parte dell'Amministrazione Aeronautica, di materiali, strumenti, manufatti od altro necessari per portare a termine le riparazioni o le forniture contrattuali le Ditte hanno l'obbligo di farne richiesta scritta alla Amministrazione stessa, con lettera raccomandata di data corrispondente al quindicesimo giorno precedente a ciascun termine di consegna stabilito.

Nel caso in cui le Ditte non ottemperino nel termine di cui sopra a questo loro obbligo e l'Amministrazione non provveda di propria iniziativa alle consegne prescritte, le Ditte non potranno invocare la mancanza dei materiali anzidetti quale causa giustificatrice di eventuale ritardo nella esecuzione del contratto e saranno quindi passibili dell'applicazione in pieno delle penalità per tardiva presentazione al collaudo e per tardiva consegna.

I ritardi nella consegna dei materiali alla Ditta, che dipendono dalla tardiva richiesta dei medesimi da parte della Ditta stessa, non esonerano questa dalle penalità relative al mancato rispetto dei termini di adempimento.

Art. 30

Obbligo di assicurarsi del buon funzionamento dei motori, congegni ed altro di proprietà dell'Amministrazione

Nel caso di cui all'articolo precedente, avvenuta la consegna da parte dell'Amministrazione dei materiali specificati nei singoli contratti, le Ditte sono obbligate ad assicurarsi del loro buon funzionamento e della loro perfetta efficienza, entro dieci giorni dalla data di ricezione; decorso il quale termine, i materiali consegnati

s'intenderanno senz'altro in perfette condizioni di uso e di funzionamento.

Ove invece i materiali di cui sopra siano denunciati e riconosciuti anche dall'Amministrazione come difettosi, le Ditte hanno diritto alla sostituzione. In tal caso sarà tenuta agli effetti contrattuali come data di consegna, quella dell'avvenuta sostituzione.

Nel caso in cui le Ditte omettano di denunciare all'Amministrazione — nel termine anzidetto — i vizi e i difetti accennati i materiali s'intenderanno, come si è detto, accettati, e, però, le Ditte non potranno più chiamare responsabile l'Amministrazione, nè di prove fallite per causa dei materiali stessi, nè di eventuali danni a persone e cose dell'Amministrazione o di terzi.

Art. 31

Installazioni di bordo per i motori

Le Ditte, alle quali viene concessa la fornitura di aeromobili, debbono predisporre le installazioni di bordo relative ai motori in pieno accordo con le Ditte costruttrici del motore.

A tal uopo esse sono obbligate a far controfirmare, a loro cura e rischio ed in tempo utile, i relativi disegni prospettici e costruttivi, dalla Ditta costruttrice dei motori, oltrechè dal direttore territoriale delle Costruzioni aeronautiche competente.

Qualora sorgano contestazioni fra la Ditta costruttrice degli aeromobili e quella costruttrice del motore deciderà insindacabilmente il direttore territoriale predetto.

TITOLO QUARTO

Dei termini di adempimento delle obbligazioni

Art. 32

Termine di adempimento dei contratti

Le Ditte contraenti sono obbligate ad adempiere alle loro obbligazioni nei termini previsti dai contratti, distintamente per la presentazione al collaudo e per la consegna del materiale commissionato, in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Detti termini sono di regola stabiliti con riferimento alla data di notificazione delle Ditte stesse dell'approvazione dei contratti, oppure alla data di ordine d'inizio dei lavori, e sono espressi in giorni o mesi decorrenti dal terzo giorno successivo alle date stesse.

In determinati casi eccezionali i contratti potranno prescrivere termini fissi di consegna, per i materiali da consegnarsi debitamente collaudati ed accettati.

Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligazione da parte delle Ditte sia condizionato al compimento di qualche fatto o prestazione da parte dell'Amministrazione (consegna di motori, consegna od approvazione di disegni, ecc.) e quest'ultima ne ritardi l'esecuzione, i termini di cui sopra si intendono prorogati a favore delle Ditte di un numero di giorni pari a quello del ritardo frapposto dall'Amministrazione nella esecuzione del fatto o della prestazione di cui sopra.

Ove i termini di cui sopra siano stabiliti senza riferimento alla data di approvazione dei contratti, od a quella di ordine di inizio dei lavori, viene fissato tuttavia un termine presuntivo per l'approvazione predetta: e ove tale termine venga a scadere senza che l'approvazione sia intervenuta, i termini di presentazione al collaudo e consegna si intendono prorogati di un numero di giorni uguale al periodo intercedente fra il giorno fissato per la presuntiva approvazione e il terzo giorno successivo a quello di effettiva comunicazione alla Ditta dell'avvenuta approvazione del contratto.

Di un uguale numero di giorni sarà in questa ultima ipotesi prorogata altresì la consegna delle norme di montaggio e regolaggio, nonchè la consegna dei cataloghi nomenclatori.

Art. 33

Ordine di inizio dei lavori in pendenza dell'approvazione Caso di mancata approvazione del contratto

Nel caso in cui il Ministero ordini che i lavori siano iniziati anche prima dell'approvazione dei contratti, le Ditte, alla scadenza dei termini di presentazione al collaudo e di consegna convenuti, dovranno presentare il materiale pronto per le conseguenti opera-

zioni, nelle località stabilite dai singoli contratti, anche se nel frattempo, non sia ancora intervenuta l'approvazione stessa.

E' in facoltà dell'Amministrazione di disporre o meno, in tal caso, il ritiro dei materiali collaudati.

Nel caso in cui l'Amministrazione disponga che i materiali vengano ritirati, il ritiro si intende effettuato a rischio e pericolo delle Ditte contraenti.

Ove l'approvazione dei contratti venga a mancare, l'Amministrazione reintegrerà le Ditte delle sole spese sostenute per l'allestimento del materiale medesimo, secondo i criteri a tali fini stabiliti dall'art. 337 della Legge sui Lavori pubblici (allegato F alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248).

Per tale evenienza gli ufficiali di sorveglianza od altri delegati dell'Amministrazione, valendosi di tutti i mezzi a loro disposizione, e, ove ne sia il caso, anche dei libri di commercio delle Ditte, eseguiranno il calcolo delle predette spese, con esclusione di qualunque quota di utile industriale e delle aliquote di spese generali che non siano strettamente riferibili ai lavori o alle forniture in discussione.

Art. 34

Aumento o diminuzione delle opere, lavori e forniture entro il limite di un quinto

Nel caso in cui l'Amministrazione intenda avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 120 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, l'ordine di aumento o di diminuzione della commessa nel limite del 20% in più o in meno, deve, di massima, essere dato non oltre la data nella quale l'Amministrazione dichiara esecutorio il contratto o concede l'autorizzazione ad iniziare i lavori.

La variazione dell'ammontare contrattuale non può mai riferirsi a corrispettivi inerenti a modificazioni o perfezionamenti nelle caratteristiche degli oggetti commissionati, nel quale caso occorre sempre stipulare apposito atto aggiuntivo.

Art. 35*Forniture sperimentali**Proroga nei termini di adempimento dei contratti*

Ove i contratti si riferiscano a fornitura di carattere sperimentale e vengano richieste o concordate modifiche e perfezionamenti a parti già costruite allo scopo di migliorare l'oggetto del contratto, è in facoltà del Ministero dell'Aeronautica di concedere, su espressa domanda della Ditta, congrui periodi di proroga nei termini fissati per la presentazione al collaudo e per la consegna.

Il provvedimento relativo deve essere emanato con Decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 36*Campioni e disegni presentati di iniziativa delle Ditte*

Qualora preliminarmente all'approntamento dei materiali, le Ditte pur non essendovi tenute, abbiano provveduto di propria iniziativa alla costruzione di campioni e alla presentazione dei disegni costruttivi, e l'Amministrazione abbia accettato di prenderli in esame, viene tenuto conto, agli effetti della scadenza dei termini di consegna, del tempo in cui il campione è stato trattenuto in possesso degli organi dell'Amministrazione per l'esame ed il benessere.

I predetti termini pertanto si intendono prorogati di un numero di giorni pari a quello in cui i campioni ed i disegni stessi sono rimasti in possesso dell'Amministrazione, posteriormente all'approvazione del contratto od alla data di ordine di esecuzione della commessa.

Art. 37*Inscindibilità dei lotti - Caso di consegne frazionate*

Le quantità dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili e quindi per termine di consegna del lotto s'intende quello in cui il materiale relativo a ciascun lotto viene completamente consegnato.

Tuttavia, se l'Amministrazione, in rapporto alle sue esigenze di servizio, richieda la consegna frazionata di materiali relativi ad uno o più lotti e la consegna stessa venga effettuata, si terrà conto dei valori dei materiali già consegnati agli effetti della determinazione delle penalità nelle quali le Ditte possano incorrere per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.

Art. 38

*Caso di adempimento, da parte dell'Amministrazione,
delle prestazioni dovute,
senza rispetto dello scaglionamento previsto*

Qualora i contratti prevedano la consegna dei materiali in più lotti e l'Amministrazione abbia contrattualmente assunto l'obbligo di effettuare un certo numero di giorni prima della scadenza di ciascun lotto, alcune importanti prestazioni preliminari, come la consegna di motori, per il montaggio sugli aeromobili, se avvenga che l'Amministrazione non adempia alle prestazioni stesse nei termini rispettivamente previsti, le Ditte, salvo quanto è stabilito nel precedente art. 32, hanno facoltà di richiedere lo spostamento dei termini di consegna previsti per ciascun lotto, in maniera tale che tra un lotto e l'altro rimangano sempre gli intervalli di tempo originariamente previsti in relazione alle prestazioni dovute dall'Amministrazione.

Art. 39

Pretermissione delle lavorazioni ed ingombri degli hangars

Le Ditte contraenti non possono, a giustificazione del mancato adempimento dell'obbligazione nei termini prescritti, invocare la circostanza che, durante il corso delle lavorazioni relative ad una determinata commessa, abbiano dovuto pretermettere le lavorazioni stesse per provvedere all'approntamento di urgenza di altri materiali commissionati dall'Amministrazione stessa.

Parimenti non può essere invocato a giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne, lo ingombro degli hangars, dei magaz-

zini, depositi, ecc. quante volte, all'atto dell'assunzione di nuove commesse (firma del primo atto impegnativo) le Ditte non abbiano fatto per iscritto le riserve del caso.

Il Ministero dell'Aeronautica potrà, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, prorogare, prima della loro scadenza, i termini stabiliti per l'esecuzione di una commessa, quando l'osservanza dei medesimi sia riconosciuta impossibile per il fatto che la esecuzione di una seconda ordinazione sia stata imposta dal Ministero stesso con carattere di assoluta urgenza.

Art. 40

Necessità di attrezzamenti speciali

Impiego di materie prime e semilavorati non nazionali

Le Ditte non possono in verun caso accampare, agli effetti di ottenere proroghe nei termini di consegna, od abbuoni di penali, la circostanza che per l'esecuzione dei contratti abbiano dovuto ricorrere per la fornitura di particolari attrezzamenti o per il rifornimento di determinate materie prime o semilavorate, a Case estere e nazionali particolarmente attrezzate.

La necessità particolarissima del ricorso a Case estere non può essere invocata neanche quando il nominativo della Casa estera sia stato indicato dall'Amministrazione Aeronautica.

Questa norma vale sempre quando le Ditte non abbiano fatto presente l'esigenza in parola, per iscritto, all'atto della firma del contratto.

TITOLO QUINTO

Della presentazione al collaudo — Collaudo, rifiuto, accettazione e consegna

Art. 41

Presentazione al collaudo dei materiali

Le Ditte sono obbligate di comunicare per iscritto alla Direzione territoriale competente l'avvenuto approntamento dei lavori e dei materiali, perchè si provveda al relativo collaudo.

Ove presso le Ditte esistano Uffici di sorveglianza permanente, la comunicazione predetta deve essere convalidata da apposita annotazione del capo di tale Ufficio.

Se nei contratti siano previsti termini fissi di consegna, per materiali da consegnarsi debitamente collaudati, le Ditte sono tenute a dare l'avviso che i materiali sono pronti per l'esecuzione delle prove di collaudo con un congruo anticipo sui termini di consegna, tenuto conto della durata che possono avere le operazioni di collaudo, e del fatto che almeno cinque giorni sono necessari per la nomina o per lo spostamento della Commissione collaudatrice.

I singoli contratti conterranno, comunque, menzione del margine minimo di tempo che deve essere riservato agli organi dell'Amministrazione per la nomina e riunione della Commissione di collaudo e per la esecuzione delle prove stesse.

Art. 42

Collaudo in volo di aeromobili e motori sperimentali

Ove si tratti di forniture di aeromobili sperimentali, la Ditta deve presentare l'aeromobile completo di ogni sua parte e pronto all'inizio delle prove generali di collaudo in volo, sull'aeroporto che verrà indicato dall'Amministrazione, ivi trasportandolo a totale suo rischio e spese. Sull'aeroporto in parola dovrà trovarsi, alla data fissata per l'esecuzione delle prove di collaudo, il pilota della Ditta.

Ove si tratti di fornitura di motori sperimentali i cui contratti prevedano prove di volo, prima di far luogo all'accettazione dei motori stessi, la Ditta è obbligata a provvedere, a sua cura e spese, all'installazione dei motori da sottoporre a prove di volo sugli aeromobili all'uopo destinati dall'Amministrazione Aeronautica.

La Ditta risponderà degli eventuali danni di qualsiasi natura verificatisi per causa del motore durante le prove di volo sopracitate.

Al termine delle prove in volo i motori dovranno, sempre a cura e spesa della Ditta, essere smontati dagli aeromobili su cui

hanno effettuato le prove stesse, per essere, quindi, sottoposti, da parte dei delegati dell'Amministrazione Aeronautica, a quelle opportune verifiche stabilite nei singoli contratti, prima di far luogo alla accettazione dei motori stessi.

In caso di esito non favorevole dei collaudi in volo, la Ditta dovrà ritirare, a tutte sue spese, l'aeromobile od i motori entro il limite di tempo che le verrà prescritto dal Ministero dell'Aeronautica.

In ogni caso, e cioè anche se si tratti di apparecchi di serie, le Ditte debbono dotare gli apparecchi di tutti gli strumenti occorrenti per la esecuzione dei collaudi di volo.

Art. 43

Modalità di esecuzione delle prove di collaudo

Le prove di collaudo, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, da apposite Commissioni nominate dalla Amministrazione.

Le modalità di esecuzione delle prove stesse le quali, a scelta delle predette Commissioni, possono essere eseguite così presso gli stabilimenti delle Ditte, come presso gli Enti dell'Amministrazione, sono fissate dalle Commissioni secondo le vigenti *Norme per il collaudo e l'accettazione dei materiali e manufatti aeronautici*, norme che si intendono far parte integrante dei singoli contratti.

Il collaudo dei materiali R. T. sarà invece eseguito in base a norme tecniche che, caso per caso, saranno compilate dall'Amministrazione committente ed accettate dalle ditte e compariranno in allegato al contratto relativo.

Le Commissioni di collaudo non di appello giudicano sulla rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propongono l'accettazione, oppure il rifiuto.

Le decisioni circa le proposte fatte dalle Commissioni di collaudo non di appello spettano al direttore territoriale competente, tranne il caso in cui il Ministero dell'Aeronautica le abbia assegnate ad altra Autorità, oppure riservate a se stesso.

Nelle prove di collaudo degli aeromobili un membro della Commissione designata per il collaudo potrà far parte dell'equipaggio come passeggero.

Art. 44

Rifiuto dei materiali ad un primo collaudo - Concessione del ritiro dei materiali - Ripresentazione ad un nuovo collaudo

I materiali non rispondenti alle condizioni di collaudo vengono rifiutati.

I controlli eseguiti prima del collaudo, in base al precedente art. 24, non diminuiscono in modo alcuno il diritto dell'Amministrazione di rifiutare i materiali ultimati, qualora essi non soddisfino alle prove di collaudo.

Le Commissioni di collaudo, a loro giudizio insindacabile, possono consentire alle Ditte di ritirare dalle prove di collaudo quei materiali che non avessero superato qualche prova, per ripresentarli, ad un nuovo collaudo, dopo avervi apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite, fermi rimanendo in tal caso i prescritti termini di consegna.

Tanto il rifiuto dei materiali, quanto la concessione di cui sopra, debbono risultare da appositi verbali, sottoscritti dalle Commissioni collaudatrici e dalle Ditte. Ove queste si rifiutino di firmare, i presidenti delle Commissioni ne fanno espressa menzione nei verbali medesimi.

I materiali rifiutati, ai fini di impedire che essi vengano eventualmente ripresentati al collaudo, sono, ove occorra, marcati con un segno particolare e custoditi, qualora i presidenti delle Commissioni collaudatrici lo ritengano opportuno e possibile, a disposizione delle Commissioni stesse, in appositi locali.

Art. 45

Rifiuto dei materiali al collaudo - Collaudo in appello

In caso di rifiuto dei lavori o dei materiali per sfavorevole esito del collaudo di cui al precedente articolo, le Ditte possono, in via di appello, chiedere al Ministero dell'Aeronautica una seconda collaudazione dei lavori o delle forniture stesse. Ove non vi siano particolari ragioni per respingere la domanda, il Ministero nomina una speciale Commissione di collaudo in appello, le cui decisioni sono impegnative per l'Amministrazione.

A tale Commissione i lavori od il materiale debbono essere presentati nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del collaudo, da parte della prima Commissione collaudatrice essendo espressamente vietato alla Ditta di apportarvi nel frattempo qualsiasi modificazione.

L'inosservanza di tale condizione fa decadere la Ditta dal beneficio di ottenere il collaudo in appello e sospende l'esecuzione del collaudo stesso se già eventualmente iniziato.

Le decisioni della Commissione di collaudo in appello si intendono assolutamente inappellabili e perciò la Ditta non può contro di esse esercitare alcun gravame nè in via giudiziaria nè in via arbitrale.

Peraltro ove le Ditte rinunzino di ricorrere al collaudo in appello, sono del pari esenti da ogni possibilità di gravame le decisioni prese dall'Amministrazione a seguito del collaudo e delle proposte della prima Commissione.

Tutte le spese inerenti al collaudo in appello sono a carico della Ditta se le Commissioni speciali convalidino il precedente rifiuto; sono a carico dell'Amministrazione Aeronautica nel caso contrario.

Le domande intese ad ottenere il collaudo in appello debbono essere presentate al Ministero per il tramite della Direzione territoriale competente entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla data in cui è stato comunicato alla Ditta l'avvenuto rifiuto dei lavori o dei materiali.

Art. 46

*Intervento dei rappresentanti delle Ditte
alle operazioni di collaudo*

Ove altrimenti non sia stabilito dai singoli contratti le Ditte contraenti, in persona dei propri rappresentanti debitamente autorizzati, hanno l'obbligo di presenziare, se invitate, alle operazioni di collaudo dei materiali, loro commissionati. A tal uopo esse saranno avvisate in tempo e per iscritto del giorno e dell'ora fissati per l'inizio delle prove. La mancata presenza dei rappresentanti delle Ditte non sospende però nè invalida le operazioni di collaudo e le relative conclusioni.

I rappresentanti delle Ditte potranno solo fornire dati, spiegazioni e chiarimenti, relativamente ai materiali presentati al collaudo; i rilievi e le deduzioni di questi verranno allegati ai verbali della Commissione.

Art. 47

Collaudo degli aeromobili - Prove di controllo

Eseguite le prove di collaudo anche quando queste abbiano dato esito favorevole, può la Commissione collaudatrice stabilire che gli aeromobili, prima dell'accettazione, debbano subire una prova di controllo intesa ad accertare il perfetto comportamento degli apparecchi e delle loro parti e la piena rispondenza di tutte le installazioni.

Tanto nel caso in cui la Commissione collaudatrice decida di eseguire la prova di controllo, tanto nel caso in cui vi rinunci, le decisioni della Commissione stessa debbono risultare mediante annotazione in calce ai verbali di collaudo.

Il mancato favorevole esito della prova di controllo dà diritto all'Amministrazione di sospendere l'accettazione dell'aeromobile ed anche di rifiutarlo, se in una seconda prova di controllo essa confermi i rilevati inconvenienti di comportamento in volo e centramento.

Nella prova di controllo uno o più membri della Commissione collaudatrice potranno fare parte dell'equipaggio come piloti.

Art. 48

Prove di collaudo di apparecchi riparati

Per le prove di collaudo in volo degli aeromobili riparati di massima non si fissano requisiti minimi, essendo le prove stesse destinate unicamente a constatare che si è eseguita l'effettiva buona riparazione degli aeromobili ed a controllare il buon comportamento in volo dei singoli organi costituenti l'aeromobile.

Art. 49

Accettazione e consegna dei materiali debitamente collaudati.

I materiali che abbiano regolarmente superato le prove di collaudo ed, ove prescritte, anche le prove di controllo vengono accettati dall'Amministrazione.

Dopo l'accettazione, i materiali sono consegnati all'Amministrazione stessa nella località e con le forme indicate dai singoli contratti, ivi trasportati a cura, spese e rischio della Ditta. Ove non sia diversamente disposto dai contratti, tutti gli imballaggi eventualmente occorrenti al trasporto restano di proprietà dell'Amministrazione.

Agli effetti della consegna i materiali presentati al collaudo nei magazzini e stabilimenti dell'Amministrazione, e che abbiano subito il collaudo con esito favorevole, si intendono consegnati sotto la data di presentazione al collaudo.

Le consegne di materiali vari, di parti di ricambio di apparecchi e di motori sono effettuate franco vagone stazione ferroviaria viciniora agli stabilimenti della Ditta.

Può tuttavia l'Amministrazione, secondo le particolari pattuizioni dei singoli contratti, assumere le spese relative al trasporto ferroviario dei materiali ordinati, dagli stabilimenti delle Ditte ai propri magazzini o reparti.

Art. 50

*Accettazione di materiali sperimentali
Decurtazione del prezzo contrattuale*

Ove si tratti di forniture a carattere sperimentale, qualora nelle prove di collaudo i materiali pur non avendo raggiunto i requisiti massimi, abbiano però raggiunto i requisiti minimi per l'accettazione della fornitura, l'Amministrazione potrà far luogo egualmente all'accettazione e ritiro di materiali.

In tale caso la entità del compenso da corrisponderci alla Ditta non potrà mai superare il 90% del prezzo contrattuale e sarà commisurato al valore delle caratteristiche raggiunte, avendo per base il criterio che al minimo dei requisiti, per il quale è contemplata la possibilità di accettazione, corrisponderà un compenso in ogni caso mai superiore al 70% del prezzo contrattuale.

La definizione del compenso entro i limiti sopraindicati (70 ÷ 90%) è fatta dal Ministero dell'Aeronautica ed è insindacabile ed inoppugnabile e non soggetta ad alcun gravame nè in via giudiziaria nè in sede arbitrale.

Sarà però in facoltà della Ditta di non consegnare i materiali rinunciando a qualsiasi compenso.

Resta espressamente stabilito che nel caso in cui i materiali approntati non abbiano raggiunto i requisiti minimi o quelli essenziali come sopra, essi rimarranno alle Ditte senza che l'Amministrazione sia tenuta ad alcun compenso.

Art. 51

*Caso di non perfetta rispondenza dei materiali di serie
alle caratteristiche prescritte*

I materiali costruiti in serie possono essere accettati anche se presentino qualche lieve deficienza che le Commissioni collaudatrici ritengano tale da non pregiudicare in modo alcuno la efficienza e la sicurezza dei materiali stessi, avuto riguardo all'uso cui essi sono destinati.

In tal caso però l'accettazione è subordinata ad una proporzionale decurtazione di prezzo, fino al massimo del 50% dell'am-

montare complessivo del contratto, a giudizio insindacabile di S. E. il Ministro per l'Aeronautica.

I singoli contratti potranno determinare la tolleranza ammissibile nel peso a vuoto espressa in misura percentuale rispetto al peso a vuoto prescritto per gli aeromobili o per i motori. Nel caso in cui non sia altrimenti determinata essa s'intende del 2%.

Art. 52

Consegna dei materiali in località diverse da quelle contrattualmente previste.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, in tempo utile, che le consegne dei materiali siano eseguite in località diverse da quelle contrattualmente previste.

In tal caso, ed ove non sia prevista la concessione del trasporto in ferrovia a spese dell'Amministrazione in conto corrente militare, sarà tenuto conto, in sede di pagamento, dei maggiori oneri e delle economie nelle spese di trasporto sopportate o realizzate dalla Ditta.

Art. 53

Verbalizzazioni inerenti ai collaudi ed alla consegna

I risultati e le date dell'avvenuto collaudo, del collaudo di appello, dell'accettazione, dell'eventuale ritiro del materiale, della consegna e, ove ne sia il caso, del rifiuto dei lavori e dei materiali, debbono risultare da appositi verbali firmati dai rappresentanti della Amministrazione e da quelli delle Ditte.

Ove questi ultimi si rifiutino di firmare gli anzidetti verbali, sarà fatta menzione di tale circostanza a cura dei rappresentanti della Amministrazione in maniera che i verbali anzidetti possano seguire ugualmente il loro corso ulteriore.

Art. 54

Consegna di materiali aeronautici a Vigna di Valle

Nell'eventualità che i contratti prevedano la consegna di aeromobili o di altri materiali a Vigna di Valle, il trasporto dei mate-

riali stessi dalla stazione di Bracciano all'idroscalo di Vigna di Valle, potrà, a richiesta delle Ditte interessate, essere effettuato con autocarri e personale militare del Comando dell'idroscalo.

Il comandante dell'idroscalo di Vigna di Valle, a trasporto effettuato, procederà alla determinazione del prezzo delle prestazioni che comunicherà all'Ente territoriale stipulante, e per conoscenza anche alle Ditte. Non potrà farsi luogo alla liquidazione degli averi delle Ditte, se queste su conforme invito dell'Ente aeronautico stipulante, non abbiano provveduto a versare in Tesoreria, con imputazione al capitolo che sarà indicato, l'ammontare delle spese di trasporto, insindacabilmente determinato dal comandante dell'idroscalo.

Art. 55

Spese e rischi nel collaudo dei materiali

Le prove di collaudo sono effettuate a spese, rischio e pericolo delle Ditte contraenti.

Nel caso però che durante l'esecuzione delle prove di collaudo si verificino anormali cedimenti o rotture dipendenti da deficienza delle parti fornite dall'Amministrazione Aeronautica, le Ditte non saranno tenute al risarcimento dei danni sofferti dall'aeromobile ed avranno diritto al pagamento del compenso dovuto per i lavori eseguiti.

Nel caso in cui i danni di cui sopra si verificino per colpa della Ditta, sicchè occorra procedere a cura e spese della Ditta stessa alla sostituzione delle parti danneggiate, con conseguente ritardo nella consegna definitiva dei materiali, le Ditte non hanno diritto ad alcuno spostamento dei termini originariamente previsti dai contratti.

I danni causati eventualmente durante le prove di controllo in volo per colpa del personale dipendente dall'Amministrazione sono a carico dell'Amministrazione stessa.

I rischi della condotta degli apparecchi nelle prove di **t**ito in volo e per gli idrovolanti anche nel lancio con la catapulta, eseguiti con pilota militare, sono a carico dell'Amministrazione Aero-

nautica, sempre che non risulti in maniera palese esservi responsabilità da parte della Ditta per l'improvviso cattivo funzionamento di qualche organo dell'apparecchio o per qualche suo difetto che si rilevi improvviso, per cui si debba ritenere impossibile la sua buona condotta.

Il giudizio sulle cause determinanti gli eventuali danni e sulla imputabilità di essi al personale o al materiale dell'Amministrazione è insindacabilmente demandato alle Commissioni di collaudo.

TITOLO SESTO

Delle inadempienze, penalità e rescissione

Art. 56

Malafede, frode e negligenza nella esecuzione dei contratti

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che possano compromettere la solidità e la durata dei materiali stessi e tali deficienze siano dovute a malafede, frode od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, viene redatto dai Delegati stessi, apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari e che hanno dato origine a tale verbale, vengono sequestrati.

In tali casi viene applicata alla Ditta una penalità convenzionale da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 100.000, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

L'ammontare di tale pena convenzionale è stabilito insindacabilmente dal Ministero dell'Aeronautica.

Art. 57

Casi di inadempienze contrattuali - Penalità relative

Per le inadempienze parziali o totali delle singole obbligazioni contenute nei contratti, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza già separatamente considerate, ed ove i contratti non

stabiliscano diversamente, le Ditte sono passibili delle seguenti penalità:

a) Impiego di materiali esteri senza il preventivo consenso dell'Amministrazione.

Penalità uguale all'intero ammontare del materiale impiegato.

b) Omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione.

Penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice.

L'applicazione delle penalità di cui sopra esonera la Ditta dalle responsabilità che le spettano in caso di sinistro.

c) Ritardo nella presentazione al collaudo, in confronto con i termini contrattuali, dei materiali, e dei lavori ordinati.

Per ogni giorno di ritardo penalità uguale allo 0,20% del valore dei materiali non presentati in termini.

Le penalità applicate alle Ditte in caso di ritardo nella presentazione al collaudo dei lavori o dei materiali rimangono ferme, anche nel caso che il ritardo medesimo sia dipendente dal fatto che le Ditte, a termini di precedenti articoli, abbiano avuto facoltà di sostituire qualche materiale trovato difettoso.

Anche nel caso in cui le Ditte abbiano ottenuto il collaudo in appello, restano ferme le anzidette penalità; però se il collaudo stesso risulti favorevole alla Ditta varrà come termine di presentazione al collaudo quello della presentazione alla prima Commissione.

d) Ritardo nella consegna come sopra.

Penalità di L. 0,20% al giorno dell'ammontare dei materiali non consegnati in termini come al comma precedente.

e) Ritardo nella consegna dei disegni, dei cataloghi nomenclatori, delle norme di montaggio, ecc.

Penalità di L. 100 per ogni giorno di ritardo.

La penalità sopra specificata sarà computata per ciascun lotto o gruppo di oggetti (uguali o eterogenei) per i quali è prevista una stessa data di consegna e il ritardo andrà computato rispetto alla

data di completamento della consegna effettiva dei lotti o gruppi stessi.

La penalità complessiva per le inadempienze di cui al titolo **6** non potrà però mai superare il 2% dell'ammontare complessivo della commessa.

Rimane stabilito che le penalità di ritardo nella consegna (caso *d*) sono cumulabili con quelle derivanti da ritardo nella presentazione al collaudo degli stessi oggetti (caso *c*) se l'intervallo fra il termine di presentazione al collaudo e quello di consegna supera i limiti precisati in contratto.

Nel caso in cui la Ditta che ha già firmato lo schema non firmi i contratti definitivi relativi alla fornitura già ad essa assegnata, o non effettui il deposito cauzionale, o non versi l'ammontare delle spese contrattuali nei termini fissati dalla Amministrazione e ad essa notificati con lettera raccomandata, e non presenti nel termine prescritto i documenti di rappresentanza legale o gli altri documenti richiesti dall'Amministrazione, il ritardo frapposto sarà considerato come ritardo nell'adempimento della fornitura e quindi la Ditta sarà penalizzata nella misura prevista dal precedente comma *c*). Ove la fornitura sia prevista in lotti la penalità sarà commisurata all'ammontare del primo lotto.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità previste nel presente articolo non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto, e salvo ancora le penalità per l'ipotesi di malafede, frode o negligenza, che potranno essere applicate in aggiunta al 10% predetto.

Art. 58

Altri casi di inadempienze contrattuali, sanzioni relative

Fermo il disposto di cui al precedente articolo è riservata altresì all'Amministrazione la facoltà insindacabile di dichiarare risolti i contratti con l'applicazione della penalità massima del 10% dell'ammontare contrattuale:

a) nel caso in cui i materiali forniti non risultino completamente costruiti in Italia e nelle Officine della Ditta contraente;

b) nel caso in cui la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli di cui al precedente art. 24 oppure li ostacoli;

c) nel caso in cui nell'applicazione del precedente articolo 56 vengano accertati procedimenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazioni (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali

La rescissione è dichiarata dal Ministero in via amministrativa, e comunicata alla Ditta con lettera R. R.: è immediatamente operativa e dà anche luogo, a giudizio del Ministero stesso, o alla applicazione della penale massima fino al 10% ovvero alla esecuzione in danno.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 59

Caso di ritardata o mancata consegna - Rescissione in danno Esecuzione di ufficio

Trascorsi cinquanta giorni da uno qualunque dei termini previsti dal precedente art. 33 nel caso in cui le Ditte non eseguano in tutto o in parte le forniture od i lavori previsti dai singoli contratti, l'Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di diffida giudiziale o di pronuncia alcuna di magistrato, e di procedere o direttamente o per mezzo di altre Ditte, alle forniture od ai lavori non eseguiti, addebitando alla Ditta inadempiente le spese eventuali sostenute in più di quelle previste nei contratti risolti.

La rescissione dei contratti in danno porta con sè in ogni caso l'applicazione di tutte le penalità di cui le Ditte si siano rese passibili.

Agli effetti di cui al presente articolo come anche agli effetti dell'applicazione delle penalità massime di ritardata consegna, la ipotesi di ritardata o mancata presentazione al collaudo dei materiali commissionati e quella di rifiuto dei materiali stessi al collaudo, sono equivalenti.

Art. 60

Facoltà di riproduzione degli oggetti coperti di brevetto

La esecuzione in danno di una commessa importa per l'Amministrazione la facoltà di riprodurre o far riprodurre da altri i materiali che formano oggetto del contratto di cui le Ditte inadempienti detengano i brevetti; senza che le Ditte stesse abbiano il diritto ad alcun compenso e salva sempre l'applicazione delle penalità previste e l'obbligo di rivalsa delle maggiori spese.

TITOLO SETTIMO

Dei pagamenti e reclami

Art. 61

Liquidazione e pagamento di acconti e saldo

Il pagamento delle somme dovute viene effettuato dedotte le eventuali penalità in cui le Ditte siano incorse, con l'osservanza delle seguenti modalità, ove altrimenti non sia stabilito nei singoli contratti.

A) Contratti di ammontare inferiore alle L. 300.000:

a) se la consegna dei materiali è prevista in lotto unico, la liquidazione e il pagamento avvengono in unica soluzione per l'intero ammontare del contratto, dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna dei materiali stessi:

b) se, viceversa, le consegne sono frazionate in lotti, sono corrisposti acconti dopo la consegna dei singoli lotti completi, in ragione del valore del lotto consegnato.

Sull'ammontare però dei singoli lotti, viene trattenuto, a titolo di garanzia, il 10% dei rispettivi importi da restituirsi col saldo finale, ossia all'atto della liquidazione e pagamento dell'ultimo lotto. Tanto i pagamenti di acconto che quelli di saldo sono di massima corrisposti con la forma del mandato diretto e sono esigibili presso le Sezioni di Regia Tesoreria e su quietanza delle persone designate in contratto, ovvero tramutabili in vaglia bancari a favore delle Ditte contraenti.

B) *Contratti di ammontare superiore alle L. 300.000:*

c) nel caso di consegna in lotto unico, si procede come alla lettera a) del paragrafo A);

d) nel caso di consegne frazionate in più lotti si procede come alla lettera b) del paragrafo A) salvo che:

1) i pagamenti degli acconti possono di massima effettuarsi anche mediante ordinativi di pagamento tratti sulle Sezioni di Regia Tesoreria aventi sede nel luogo dell'Ente stipulante ai sensi dell'art. 283 n. 8 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato;

2) le trattenute di garanzia debbono essere contenute entro i limiti di cui all'art. 48 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato (10% sulle prime 300.000 lire e del 5% sul rimanente importo).

Nessuna trattenuta di garanzia viene effettuata nel caso di cui al successivo art. 62 dato che il materiale cui il pagamento si riferisce passa in proprietà dell'Amministrazione.

Il saldo finale formato dall'ammontare dei materiali compresi nell'ultimo lotto e dell'ammontare delle trattenute di garanzia operate sui precedenti pagamenti di acconto viene corrisposto, in ogni caso, con mandato diretto.

Art. 62

Liquidazioni e pagamenti di commesse di particolare importanza

Ove ne ricorra il caso l'Amministrazione può, con le modalità e cautele da stabilire nei singoli contratti, concedere alle Ditte

congrui acconti proporzionali al valore delle materie prime e dei semilavorati già da esse predisposti per l'esecuzione dei contratti, sempre che le Ditte stesse diano la prova di avere provveduto alla assicurazione contro ogni rischio delle materie in discussione e rilascino esplicita dichiarazione, valevole ad ogni effetto, che le materie prime ed i semilavorati anzidetti, passano in piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Aeronautica.

A tale dichiarazione deve essere allegato un verbale da compilarsi con l'intervento dei rappresentanti delle parti, dal quale risulti la specie, il peso ed il valore dei singoli materiali. Il pagamento di cui al precedente comma non può in verun caso superare i tre decimi dell'ammontare complessivo del contratto, sarà effettuato senza alcuna ritenuta e sarà reintegrato in occasione dei singoli acconti.

Pertanto, nel caso in cui abbia luogo l'applicazione del presente articolo ed i contratti prevedano le consegne frazionate in lotti, dai nove decimi dell'ammontare di ciascun lotto (vedi articolo precedente) sarà dedotta oltre la cifra corrispondente alle eventuali penalità, anche una cifra percentuale, fino al massimo del 30% corrispondente alla percentuale dell'anticipo corrisposto.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda al ritiro dei materiali costituenti aliquota di lotti contrattualmente previsti può farsi luogo al pagamento di dette aliquote fino alla concorrenza del loro valore effettuata la trattenuta di cui sopra.

Art. 63

Rivalsa verso le Ditte contraenti sulle somme ad esse dovute a qualsiasi titolo

L'Amministrazione può rivalersi di ogni suo avere verso le Ditte contraenti non solamente sulle cauzioni o sulle fidejussioni prestate dalle Ditte stesse o sulle somme ad esse dovute in dipendenza dei contratti cui il credito si riferisce ma anche sulle somme dovute alle medesime da qualsiasi delle Amministrazioni Statali, a qualsiasi altro titolo ed in dipendenza di qualsiasi altro contratto, salva ogni altra azione o ragione.

Art. 64

Ritardo nei pagamenti - Interessi di mora

Le Ditte contraenti non possono avanzare pretese di compenso o di indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme a loro dovute in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative.

Nondimeno se il ritardo nei pagamenti ecceda i quattro mesi dalla data di regolare liquidazione delle somme dovute in corrispettivo di materiali consegnati, viene corrisposto sulle somme dovute e non ancora pagate e che risultino debitamente liquidate e non contestabili, l'interesse legale per il periodo di tempo intercorrente dalla data di scadenza dei quattro mesi anzidetti alla data di emissione del mandato di pagamento.

Beninteso che è esclusa, in ogni caso, la corresponsione di interesse, quando il ritardo nel pagamento sia derivato o dal fatto dell'assuntore stesso per non avere prodotto in tempo i documenti richiesti, ovvero da qualsiasi impedimento notificato all'Amministrazione da parte di terzi, allo scopo di trattenere il pagamento delle somme dovute alle Ditte contraenti.

Art. 65

Domanda di rimborso di penalità

Qualora le Ditte contraenti siano incorse in penalità ed intendano ottenerne il rimborso in tutto o in parte come anche per qualsiasi richiesta dipendente dall'esecuzione o dalla rescissione del contratto, comprese le domande di compensi extra contrattuali, debbono presentare ricorso all'Ufficio stipulante, redatto nella prescritta carta legale, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di firma per acquiescenza della liquidazione finale, o dalla data di notifica di rescissione del contratto o dalla data di notifica dei provvedimenti dell'Amministrazione.

La data di presentazione del ricorso è quella risultante dal timbro a calendario apposto su di esso dal suddetto Ufficio.

Agli effetti della prescrizione di cui al primo comma del presente articolo, come data di liquidazione finale della commessa deve intendersi quella in cui dalla Ditta contraente viene sottoscritta la richiesta di pagamento relativa al saldo.

Per la presentazione del ricorso di cui trattasi non è indispensabile che le Ditte abbiano apposto la menzione « con riserva » all'atto della firma della richiesta di pagamento.

TITOLO OTTAVO

Della gestione dei materiali di proprietà dell'Amministrazione in deposito presso le Ditte

Art. 66

Assunzione degli obblighi di deposito e custodia

Tutti i materiali di proprietà dell'Amministrazione Aeronautica che comunque si trovino presso le Ditte private in relazione a contratti stipulati o in corso di stipulazione per fornitura o lavori interessanti la Regia Aeronautica, debbono intendersi in consegna alle Ditte predette le quali ne assumono la custodia e ne divengono depositarie a sensi dell'art. 1839 e seguenti del Codice civile.

Art. 67

Modalità di custodia, assicurazione e contabilizzazione Altri obblighi

Le Ditte, per i materiali contemplati nel presente articolo, debbono provvedere:

- a) a custodire distintamente i materiali di proprietà della Regia Aeronautica ed a conservarli in speciali magazzini o custodie quando siano di particolare riservatezza o di delicata costruzione;
- b) ad assicurare i materiali stessi, ferma rimanendo la responsabilità di cui al precedente articolo, a proprie cure e spese contro l'incendio per il tramite dell'Unione italiana di riassicurazione, come prescritto dall'art. 17 del presente Capitolato;

c) a tenere separati, fin dove possibile, per specie, i vari materiali e ad apporre su ognuno di essi o sugli scaffali, in cui saranno contenuti, un cartellino indicante le rispettive qualità e quantità;

d) a curare la conservazione e manutenzione dei materiali secondo le buone regole pratiche;

e) a tenere costantemente aggiornato, a documentazione dei vari movimenti avvenuti, un « registro di deposito », che sarà fornito dall'Amministrazione Aeronautica con i fogli numerati e siglati. Da tale registro dovrà risultare per ogni qualità di materiale l'indicazione dei dati contenuti nel nomenclatore generale o nei cataloghi nomenclatori della Regia Aeronautica, della quantità, della data di ricezione, della provenienza, della destinazione per i movimenti di scarico e della consistenza di magazzino;

f) a consentire l'accesso ai magazzini anzidetti oltre che agli Ufficiali di sorveglianza tecnica anche a tutto l'altro personale della Regia Aeronautica che abbia ingerenza nella gestione del materiale, il quale personale potrà prendere visione in ogni momento del suddetto registro di deposito.

Art. 68

Giustificazione dei movimenti

Le Ditte sono tenute a rilasciare su appositi moduli le ricevute del materiale avuto dai magazzini della Regia Aeronautica. Tali ricevute serviranno come documenti di giustificazione per i contabili dei magazzini stessi. I bollettini contenenti i moduli per le ricevute saranno forniti dall'Amministrazione Aeronautica.

Art. 69

Passaggio di materiali da una ad altra Ditta

Qualora si effettuino movimenti di materiali di proprietà dell'Amministrazione da una ad altra Ditta depositaria, la Ditta cedente dovrà darne immediata comunicazione al magazzino che ha

in carico il materiale, e la Ditta ricevente oltre che accusare ricevuta del materiale al magazzino predetto, dovrà inviare copia di tale ricevuta anche alla Ditta mittente.

In possesso della ricevuta della Ditta destinataria del materiale, il Magazzino apporterà le necessarie variazioni nelle proprie scritture, dandone comunicazione alla Ditta interessata.

Art. 70

Intervento dell'Ufficio di sorveglianza

Tutti i materiali dell'Amministrazione diretti da una Ditta all'altra dovranno essere spediti con l'intervento dell'Ufficio di sorveglianza tecnica presso la Ditta mittente e diretti all'Ufficio di sorveglianza tecnica presso la Ditta destinataria.

Art. 71

Trasporto dagli scali ai magazzini

I trasporti dei materiali in partenza ed in arrivo dalle sedi delle Ditte agli scali ferroviari e viceversa devono essere effettuati a cura delle Ditte mittenti o destinatarie secondo che trattasi di materiali in partenza od in arrivo, e sempre che l'Amministrazione non disponga altrimenti.

Le Ditte mantengono ed assumono, quindi, la piena responsabilità della custodia dei materiali fino al ritiro della ricevuta di spedizione rilasciata dall'Amministrazione ferroviaria per i materiali in partenza, e dall'atto della firma della bolletta di svincolo per i materiali in arrivo.

Art. 72

Materiale impiegato o recuperato

Le Ditte sono obbligate a segnalare periodicamente all'Ufficio di sorveglianza tecnica tutto il materiale non impiegato o recuperato.

Il predetto materiale, a cura della Ditta, ma sempre in conto corrente ferroviario dovrà essere spedito agli Enti che saranno indicati di volta in volta dall'Amministrazione, se trattasi di materiale efficiente, oppure all'aeroporto competente se trattasi di materiale dichiarato fuori uso.

Art. 73

Mansioni degli Uffici di sorveglianza

Gli Uffici di sorveglianza tecnica presso le Ditte che hanno in deposito materiali di proprietà dell'Amministrazione Aeronautica devono:

- a) sorvegliare che il materiale sia conservato secondo le buone regole pratiche;
- b) provvedere al rilascio, su richiesta scritta della Ditta, dei documenti di spedizione in conto corrente sulle FF.SS. dei materiali di proprietà dell'Amministrazione;
- c) provvedere alle operazioni di svincolo dei materiali in arrivo, fermi rimanendo gli obblighi della Ditta di cui all'art. 71;
- d) compilare in contraddittorio con la Ditta i verbali di constatazione dei materiali in arrivo ed in partenza;
- e) compilare e trasmettere al magazzino territoriale competente, con la massima sollecitudine, i documenti relativi alle modifiche apportate a tali materiali, od all'impiego o consumo di essi. In base a tali documenti i magazzini effettueranno con le norme in uso, le modificazioni alle proprie scritture sia in rapporto al carico dei materiali, sia per quanto riguarda la loro distribuzione e provvisoria consegna alle Ditte;
- f) tenere un registro dove saranno trascritti tutti i verbali di cui alle precedenti lettere d) ed e).

Art. 74

Spese di gestione

La eventuale liquidazione e il rimborso delle spese d'amministrazione che le Ditte potranno incontrare per effetto della gestione di cui ai precedenti articoli verrà effettuata a parte, di accordo tra l'Amministrazione Aeronautica e le Ditte stesse.

TITOLO NONO**Clausola compromissoria****Varie****Art. 75***Clausola compromissoria*

Tutte le contestazioni che possono sorgere sull'interpretazione ed esecuzione dei singoli contratti, ad eccezione di quelle relative al rifiuto dei materiali, per le quali decidono insindacabilmente le speciali Commissioni collaudatrici, sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, presidente; da un consigliere della Corte di appello di Roma nominato dal primo presidente, e da un giudice nominato dal presidente del Tribunale civile di Roma, con facoltà di ciascuna delle parti di aggiungere al Collegio un altro membro con voto deliberativo. Fungerà da segretario del Collegio arbitrale un funzionario del ruolo amministrativo del Ministero dell'Aeronautica.

La parte che chiede l'arbitrato deve farne domanda, da notificarsi all'altra parte nella forma delle citazioni; questa non può sospendere il corso della fornitura, espletata la quale la parte più diligente provocherà la nomina degli arbitri dalle autorità suindicate.

Il giudizio arbitrale avrà luogo in Roma.

Gli arbitri giudicheranno secondo le norme di diritto, e le decisioni non saranno soggette nè ad Appello, nè a Cassazione, ai quali mezzi di gravame le parti espressamente rinunciano.

Spetta agli arbitri decidere, oltre che sul merito, anche a carico di quale delle parti ed in quali proporzioni dovranno gravare le spese di giudizio nonchè gli onorari dovuti ai componenti del Collegio.

Art. 76

Seguito clausola compromissoria

Nel caso che le Ditte contraenti abbiano presentato al Ministero dell'Aeronautica istanza amministrativa per il rimborso delle eventuali penalità in cui siano incorse, e che l'istanza medesima abbia avuto in tutto o in parte esito negativo, la Ditta potrà adire il Collegio arbitrale di cui sopra, entro il termine però di tre mesi dalla data di ricezione del provvedimento dell'Amministrazione che si pronunziava sulla istanza avanzata in via amministrativa.

Art. 77

Competenza dell'Autorità giudiziaria

Tutti i giudizi dell'Amministrazione che nel presente Capitolo sono dichiarati insindacabili non possono dar luogo ad alcun gravame giudiziario od amministrativo o dare adito al Collegio arbitrale.

Tutte le questioni di competenza dell'Autorità giudiziaria comunque derivanti dai contratti stipulati con l'Amministrazione Aeronautica, saranno deferite alla cognizione delle sedi giudiziarie di Roma, rispettivamente competenti per materia e valore.

Art. 78

Rapporti con gli incaricati delle Ditte

Le Ditte contraenti che intendano avvalersi dell'opera di propri incaricati, per i rapporti sia con l'Amministrazione centrale che con gli Enti territoriali, debbono accreditare con semplice comunicazione scritta gli incarichi medesimi specificando l'ampiezza delle facoltà conferite.

L'Amministrazione potrà esigere la sostituzione delle persone designate, ogni qual volta lo ritenesse opportuno, su determinazione di S. E. il Ministro.

Tutte le comunicazioni scritte fatte dalla Amministrazione ai rappresentanti in parola, sia nei riguardi del perfezionamento degli atti contrattuali, che nei riguardi della esecuzione e liquidazione delle commesse hanno valore come se fossero fatte alla sede delle Ditte contraenti ed al domicilio eletto.

Art. 79

Disposizioni varie

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Capitolato e nei singoli contratti, saranno osservate tutte le disposizioni in vigore riguardanti le forniture allo Stato, e particolarmente quelle contenute nella legge per l'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento, nonché quelle dei citati Regi decreti n. 1718 del 30 settembre 1929, e n. 1748 del 21 dicembre 1921.

ALLEGATO 20
(cfr. Vol. I pag. 116)

Allegato 20-A

AA - Q - 3
Settembre 1967
N. 15 pagine



MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale delle Costruzioni, delle
Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali
Uff. Coord. Tecn. Servizio 3°

**CERTIFICATI DI QUALIFICAZIONE
PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI**

AA-Q-3
Settembre 1967
N° 15 pagine

ELENCO PAGINE REVISIONATE

N.B.: Le pagine revisionate aggiornano le corrispondenti pagine edite in precedenza.

Queste ultime devono essere tolte dal presente fascicolo e distrutte dopo essere state sostituite dalle nuove pagine aggiornate.

Pag. n°

Data Aggiornamento

14

Gennaio 1968

ALLEGATO "A"

Aprile 1968

Data di aggiornamento: Aprile 1968

- 1 -

<p>MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali Uff. Coor. Tecn. Servizio 3°</p>	<p>AA-Q-3 Settembre 1967 N. 15 pagine</p>
<p>CERTIFICATI DI QUALIFICAZIONE PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI.</p>	


I N D I C E

	Pag.
0. PREMESSA	3
1. GENERALITA'	5
2. DESCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI	6
3. PROCEDURE PER IL RILASCIO	7
4. PUBBLICITA' DEL CERTIFICATO	9
5. REVOCA DEL CERTIFICATO	10
6. RICONVALIDA E RINNOVO	11
7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12

- 3 -

AA-Q-3
Settembre 1967
N° 15 pagine0 - P R E M E S S A

- 0.1. La Norma AA-Q-1, approvata dal Sig. Ministro della Difesa in data 20.1.1967, impone alle Ditte che lavorano per la Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali l'istituzione, l'applicazione ed il mantenimento di un sistema di CONTROLLO DI QUALITA' perfettamente conforme alle direttive ivi specificate.
- 0.2. La metodologia e la normativa del Controllo Qualitativo adottate dalle singole Ditte devono essere specificate dettagliatamente nel corrispondente Manuale per il Controllo di Qualità in conformità di quanto prescritto dalla Norma AA-Q-2 (Manuali per il Controllo di Qualità) edizione Giugno 1967, e dei suoi eventuali aggiornamenti.
- 0.3. In aggiunta e ad integrazione della normativa generale e della metodologia contenute nel Manuale per il Controllo di Qualità le Ditte sono tenute a sviluppare le direttive e le istruzioni specifiche attinenti ai singoli cicli di produzione o ai diversi Servizi speciali che vengono presso di esse applicate nell'espletamento di ogni commessa per conto della D.G.C.A.A.A.S..
- 0.4. Quando sussista l'evidenza che tutte le condizioni precedenti siano state integralmente soddisfatte e sia ragionevole attendersi che esse verranno, col trascorrere del tempo, mantenute e consolidate per ogni eventuale commessa futura da parte di qualunque Committente italiano o straniero, la Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali si riserva il diritto di concedere, a suo insindacabile giudizio e su richiesta della Ditta, un Certificato di Qualificazione per lo stabilimento Industriale interessato.
- 0.5. La presente Norma contiene le direttive concernenti il rilascio, la riconferma, la revoca del Certificato di Qualificazione in argomento da parte di questa D.G. e viene emanata, su delega del Sig. Ministro della Difesa in accordo con quanto previsto al N° 0.3. (Istruzione Particolare) della Introduzione alla già citata Norma AA-Q-1. Essa verrà distribuita dalle Direzioni Territoriali delle Costruzioni Aeronautiche a tutti gli UU.SS.TT. dipendenti ed alle Ditte della propria giurisdizione che ne facciano richiesta, e, direttamente dalla D.G.C.A.A.A.S., agli altri Enti e Istituti Militari e Civili che ne siano interessati a riceverla.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Isp. G.A. FILIPPONE Ing. Ugo)

1. GENERALITA'

- 1.1. La Amministrazione Militare può concedere i propri contratti di fornitura di materiali e/o di servizi soltanto alle Ditte che diano buon affidamento di correttezza, di serietà, di organizzazione, di solida posizione finanziaria e che siano tecnicamente attrezzate in modo idoneo per espletare la commessa "a regola d'arte". Tale ultima idoneità è ovviamente afferente ad una certa gamma di materiali e di servizi, e non può essere automaticamente e genericamente estesa, "a priori", ad altri campi di attività. Le Ditte che, avendone fatta domanda, risultano genericamente idonee per effettuare un determinato tipo di fornitura di materiali e/o di servizi vengono iscritte all'Albo Generale delle Ditte Fornitrici del Ministero Difesa. Tale iscrizione costituisce, quindi, di norma, condizione indispensabile e preliminare per la concessione di forniture di materiale e/o di servizi.
- 1.2. In aggiunta alla garanzia implicita nella iscrizione all'Albo, la D.G.C.A.A.S. richiede alle Ditte fornitrici di materiali e di Servizi un più esteso affidamento qualitativo implicito nel rispetto della Norma AA-Q-1 e, per quanto applicabile, il possesso di un Manuale di Controllo di qualità che codifichi la metodologia, le procedure, i controlli da effettuare da parte di un proprio servizio di Controllo Qualitativo sopra il quale si esercita, in particolare, la Sorveglianza Tecnica da parte del Servizio per il Controllo di Qualità Governativo.
- Tale provvidenza è resa necessaria dall'elevato livello tecnologico che di norma viene richiesto nelle forniture di materiali e servizi per le costruzioni aerospaziali.
- 1.3. La produzione dei materiali aerospaziali militari è caratterizzata da tecnologie di avanguardia, che spesso non trovano ancora applicazione nelle costruzioni di manufatti delle normali industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche civili e per le quali è necessario un ciclo di controllo qualitativo particolarmente dettagliato e severo. I materiali aerospaziali non sono, infatti, di norma, prodotti in grandissime serie. Ciò implica, da parte delle Ditte produttrici, un notevole impegno tecnico, l'adozione di processi e di macchinari molto moderni e di prestazioni elevate, una specializzazione accurata del personale operatore, una organizzazione generale aderente ed adeguata alle tecniche da utilizzare.

L'aggiornamento sia del personale che dei mezzi di produzione presso le industrie aerospaziali nazionali alle più moderne tecniche e tecnologie settoriali può addirittura essere considerata come condizione essenziale per poter competere attivamente ed efficacemente con le similari industrie straniere in quanto permette di eliminare ogni possibile divario tecnologico rispetto alla loro concorrenza.

- 1.4. La D.G.C.A.A.A.S. è interessata al sostegno delle Ditte Aero-spaziali nazionali più progredite ed alle loro affermazioni anche sui mercati internazionali ed è impegnata a promuovere, presso la Industria Nazionale, le iniziative più idonee a consentire l'affermazione in campo internazionale. Per tale motivo, ove sussistano gli elementi sopraccennati, la D.G.C.A.A.A.S. concede, alle Ditte interessate, l'avallo della Sua autorità, attraverso un attestato pubblico (Certificato di Qualificazione) di carattere ufficiale, rilasciato per Delega del Sig. Ministro della Difesa.

2. DESCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

- 2.1. Il Certificato di Qualificazione che la D.G.C.A.A.A.S. ha la facoltà di concedere agli Stabilimenti Industriali in possesso di tutti i requisiti di cui al n. 1 precedente, è riportato in fac-simile nell'allegato A alla presente norma.

2.2. Numerazione dei certificati

- 2.2.1. I Certificati di Qualificazione degli Stabilimenti Industriali sono contraddistinti da una lettera dell'alfabeto in carattere maiuscolo, che individua le Direzioni Costruzioni Aeronautiche nella cui giurisdizione territoriale ha sede lo Stabilimento (T = Torino; M = Milano; N = Napoli) seguita da una barra (/) e quindi da un numero progressivo per ogni singola giurisdizione territoriale (Es. T/3; M/12 etc.....).

- 2.2.2. Nei Certificati rilasciati direttamente dalla D.G.C.A.A.A.S., con la cooperazione della D.C.A. territorialmente competente, agli Stabilimenti Industriali appartenenti alle Ditte che, per la loro organizzazione e per le tecnolo

- 7 -

AA-Q-3
Settembre 1967
N 15 pagine

gie adottate, ricoprono un ruolo di importanza nazionale nelle costruzioni aerospaziali per quanto concerne il Controllo di Qualità, il numero progressivo è preceduto dal lo zero (es.: N/07; M/02, etc.).

- 2.2.3. I Certificati rilasciati a Stabilimenti diversi di una stessa Ditta portano lo stesso N° base separato mediante un trattino da un N° progressivo che individua lo Stabilimento stesso, (es.: T/01-1; T/01-2; etc.....).
- 2.3. La Ditta in possesso di tale Certificato rilasciato direttamente dalla D.G.C.A.A.A.S. potrà, su invito della D.G. medesima o della D.C.A. competente territorialmente, affiancare la D.C.A. stessa nella qualificazione di altri fornitori diretti, o di Subfornitori, della D.G.C.A.A.A.S.. Essa potrà in particolare "presentare" propri fornitori e subfornitori alla qualificazione, per delega della D.G.C.A.A.A.S., alla D.C.A. competente territorialmente. La D.C.A. potrà istruire di retta mano la pratica di qualificazione e presentarne i risultati alla Sanzione del Direttore Generale della D.G.C.A.A.A.S..
- 2.4. L'originale del Certificato rilasciato ad una Ditta dovrà essere da essa custodito presso lo Stabilimento che è stato oggetto della qualificazione.
Copia fotostatica dell'originale, ridotta al formato del Manuale di Controllo di Qualità, dovrà essere inserita nel Manuale stesso, subito dopo il frontespizio. (Vedi AA-Q-2, n° 1.6).

3. PROCEDURE PER IL RILASCIO

- 3.1. Le Ditte interessate ad ottenere il Certificato di Qualificazione per i propri Stabilimenti devono farne regolare richiesta all'Ufficio del Direttore della D.C.A. nella cui giurisdizione si trova lo Stabilimento interessato.
- 3.2. Il rilascio del Certificato di Qualificazione per gli Stabilimenti Industriali operanti nell'ambito delle forniture di materiali e servizi nel settore industriale aerospaziale viene autorizzato, per delega del Sig. Ministro della Difesa, su richiesta della Ditta interessata, dal Direttore Generale del

- 8 -

AA-Q-3
Settembre 1967
N 15 pagine

la D.G.C.A.A.A.S. su motivata proposta del Direttore delle Costruzioni Aeronautiche nella cui giurisdizione si trova lo Stabilimento interessato, oppure del Capo del Servizio 3°, Controllo di Qualità della D.G.C.A.A.A.S. medesima (in particolare nei casi di cui al N° 2.2. precedente).

- 3.3. Il Certificato di Qualificazione viene firmato, nel suo unico esemplare originale :
- 3.3.1. dal Direttore Generale della D.G.C.A.A.A.S. nei casi in cui esso sia stato concesso direttamente dalla D.G.;
 - 3.3.2. dal Direttore della D.C.A. competente territorialmente, per delega del Direttore Generale della D.G.C.A.A.A.S. in tutti gli altri casi.
- 3.4. La data di concessione del Certificato non potrà essere anteriore alla data della proposta motivata (n. 3.2.) nè posteriore alla data dell'effettivo rilascio.
- 3.5. Le Ditte di cui al N° 3.2.1., ricevono comunicazioni dell'avvenuto rilascio del Certificato direttamente dalla D.G.C.A.A.A.S., che ne informa per conoscenza la D.C.A. competente territorialmente sullo Stabilimento qualificato, e possono ritirare l'originale unico del Certificato stesso presso il competente Servizio della D.G. medesima (Ufficio Coordinamento Tecnico, 3° Servizio, Controllo di Qualità).
- 3.6. Le Ditte di cui al N° 3.2.2. ricevono comunicazione dello avvenuto rilascio dalla D.C.A. competente territorialmente sullo Stabilimento qualificato e possono ritirare l'originale unico del Certificato stesso presso l'Ufficio del Direttore della D.C.A. medesima.
- 3.7. Il rilascio del Certificato viene concesso a titolo completamente gratuito.

4. PUBBLICITA' DEL CERTIFICATO

- 4.1. All'atto del rilascio del Certificato la Ditta è autorizzata a rendere di pubblica ragione il riconoscimento conseguito e ad utilizzare tale facoltà entro i limiti consentiti dalle Leggi vigenti.
- 4.2. La Ditta è in particolare autorizzata, quando ciò sia necessario per i suoi fini contrattuali, a trasmettere fotocopia del Certificato ai suoi potenziali committenti italiani o stranieri, nell'ambito del Patto Atlantico.
- 4.3. La pubblicità del Certificato nei riguardi di Industrie o di Governi stranieri al di fuori del Patto Atlantico dovrà essere espressamente autorizzata dalla D.G.C.A.A.A.S., Ufficio Coordinamento Tecnico, 3° Servizio, Controllo di Qualità.
- 4.4. La Ditta avrà in particolare il diritto di citare il numero del Certificato nell'espone ai propri potenziali clienti italiani o stranieri, le condizioni tecniche in base alle quali essa può offrire l'espletamento di una eventuale commessa.
- 4.5. Nel caso in cui particolari Leggi o Regolamenti italiani o stranieri richiedano, per il riconoscimento ufficiale della validità del Certificato, il timbro d'Ufficio e la firma di un Funzionario responsabile sulla fotocopia dell'originale, o per altri fini legalmente leciti, la Ditta interessata potrà richiedere, senza alcun onere, tale convalida all'Ufficio del Direttore della D.C.A. nella cui giurisdizione si trova lo Stabilimento, e/o all'Ufficio Coordinamento Tecnico, 3° Servizio - Controllo di Qualità della D.G.C.A.A.A.S..
Gli Uffici di cui sopra potranno, a loro insindacabile giudizio e senza essere tenuti ad indicarne i motivi, rifiutare la convalida sopraindicata. In particolare tale rifiuto dovrà sempre essere opposto quando vi siano elementi per ritenere che la Ditta intenda utilizzare il documento esclusivamente a scopi commerciali non attinenti lo sviluppo delle attività aerospaziali nazionali, o come illecito mezzo di prevaricazione commerciale nei riguardi delle Industrie Nazionali con essa in libera concorrenza.
- 4.6. Un eventuale abuso nella pubblicità del Certificato da parte della Ditta potrà comportare la revoca del Certificato stesso.

5. REVOCA DEL CERTIFICATO

- 5.1. Il Certificato di Qualificazione è espressamente revocabile nell'ipotesi di inadempienza direttamente o indirettamente accertata, nei riguardi delle condizioni preliminari che ne hanno consentito il rilascio, dalla Direzione Generale delle Costruzioni delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali, e da essa insindacabilmente apprezzata.
- 5.2. Il Vice-Direttore Generale, il Capo dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, il Capo del 3° Servizio Controllo di Qualità della D.G.C.A.A.A.S. ed infine il Direttore della D.C.A. avente giurisdizione Territoriale sullo Stabilimento possono, ove nel caso di una loro visita ispettiva accertino gravi inadempienze a carico del Servizio del C.Q. della Ditta, proporre al Direttore Generale della D.G.C.A.A.A.S. la revoca, anche immediata della concessione del Certificato di Qualificazione e, su ordine del Direttore Generale stesso, procedere, ove il caso, anche al ritiro "in loco" della copia originale. Il Dirigente responsabile della Ditta, di più elevato rango presente sul posto, è in tal caso tenuto alla immediata riconsegna su semplice richiesta verbale e non potrà pretendere alcuna ricevuta da parte dell'Autorità che ne effettua il ritiro. La presente clausola discende dal fatto che una grave inadempienza nel servizio del Controllo Qualitativo incide profondamente, se non addirittura distrugge, il rapporto fiduciario in base alla quale il Certificato è stato concesso.
- 5.3. Il Certificato di Qualificazione potrà essere immediatamente ritirato sempre per ordine del Direttore Generale della D.G.C.A.A.A.S. in particolar modo se:
- 5.3.1. la inadempienza accertata sia tale da poter arrecare direttamente o indirettamente pregiudizio alla sicurezza del volo;
 - 5.3.2. la inadempienza accertata sia tale da compromettere gravemente il buon nome dell'Industria Aerospaziale italiana sia nel suo complesso, sia settorialmente, specialmente ove si tratti di produzione di materiali nel quadro di programmi internazionali o per conto di Governi Stranieri amici.

- 11 -

AA-Q-3
Settembre 1967
N 15 pagine

- 5.4. Le Autorità di cui al n° 5.2. possono incaricare del ritiro, mediante delega scritta, il Capo dell'Ufficio di Sorveglianza Tecnica avente giurisdizione sullo Stabilimento.
- 5.5. La revoca del Certificato di Qualificazione a causa di inadempienze nel Servizio del Controllo Qualitativo della Ditta stessa non solleva la Ditta dalle responsabilità, dalle pene e dagli altri eventuali oneri previsti dal Certificato di Oneri o dalle clausole contrattuali.
- 5.6. La D.G.C.A.A.A.S. avrà il diritto di informare dell'avvenuta revoca del Certificato di Qualificazione le Associazioni di categoria, e gli Enti Pubblici e Privati nazionali e stranieri comunque interessati alle forniture del materiale prodotto dallo Stabilimento.

6. RICONVALIDA E RINNOVO

- 6.1. Il Certificato di Qualificazione degli Stabilimenti Industriali ha validità di due anni dalla data di emissione.
- 6.2. Qualora non esista un esplicito divieto o una riserva avanzata dalla D.G.C.A.A.A.S., e sussistano sempre le condizioni che ne hanno permesso la concessione, esso può essere riconvalidato, per un periodo di altri due anni, dal Direttore della D.C.A. avente giurisdizione territoriale sullo Stabilimento, mediante apposizione del timbro, della data e della firma nell'apposito riquadro a piè del foglio. La Ditta deve richiedere la riconvalida con un mese di anticipo sulla scadenza, per consentire al Direttore della D.C.A. di fare eventuali accertamenti intesi ad appurare se la convalida può essere concessa.
- 6.3. Il Direttore della D.C.A. comunica per iscritto la avvenuta convalida alla D.G.C.A.A.A.S. e per conoscenza alle tre DD. CC.AA., ai fini delle opportune registrazioni.
E' invece compito della Ditta che ha ottenuto la riconvalida informarne ove lo ritenga opportuno, le Associazioni di Categoria e/o altri Enti Pubblici o Privati comunque interessati.

- 12 -

AA-Q-3
Settembre 1967
N 15 pagine

- 6.4. La normativa presente prevede che il Certificato possa essere riconvalidato per quattro successivi bienni. Allo scadere di dieci anni dalla data di emissione il Certificato stesso dovrà essere rinnovato e sostituito con un nuovo Certificato a cui potrà essere assegnato lo stesso numero del primo Certificato originariamente concesso.
- 6.5. Il Certificato dovrà essere rinnovato quando lo Stabilimento a cui era stato concesso originariamente abbia subito una profonda trasformazione e/o i materiali in esso prodotti siano notevolmente diversi da quelli previsti all'atto della concessione, e/o esso abbia subito un ampliamento che comporti attività sostanzialmente diverse da quelle svolte in origine.
- 6.6. Per il rinnovo del Certificato di Qualificazione si applicano le stesse Norme e la stessa procedura adottate per la sua concessione iniziale.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 7.1. Il Certificato di Qualificazione oggetto della presente NORMA potrà essere concesso soltanto a quegli Stabilimenti Industriali che realmente siano in possesso di tutti i requisiti previsti e la cui produzione si attenga ad uno standard qualitativo elevato.
- 7.2. Tuttavia si riconosce che diverse Industrie, per necessità contingenti o congiunturali o per mancanza di un adeguato spirito di rinnovamento non hanno ancora aggiornato i loro schemi organizzativi, i loro mezzi di produzione, le tecnologie presso di esse adottate ai più moderni ed avanzati sistemi in uso presso le più qualificate Industrie aerospaziali italiane e straniere, pur essendo in grado di fornire prodotti perfettamente accettabili dal punto di vista qualitativo. Per tale motivo, al fine di non danneggiare tali Industrie e di non porle di fronte all'alternativa di una rapida - quindi costosa - trasformazione oppure di una rinuncia a partecipare, entro i limiti della loro possibilità, allo sviluppo tecnologico insito nell'espletamento di forniture di materiali aerospaziali, la D.G.C.A.A.S. non subordinerà nel prossimo futuro l'asse-

gnazione di commesse di materiali e servizi al possesso del Certificato di Qualificazione da parte degli Stabilimenti Industriali che devono fornirli.

- 7.3. Mentre quindi, nel prossimo futuro, le NORME AA-Q-1 ed AA-Q-2 potranno avere, ed in genere avranno sempre rilevanza contrattuale, la presente NORMA, nella attuale situazione obiettiva dell'Industria Italiana assicura soltanto alle Industrie più avanzate e di maggior affidamento qualitativo un riconoscimento ufficiale fiduciario ed implicitamente un motivo di preferenza, a parità di altre condizioni, nella assegnazione delle commesse da parte della D.G.C.A.A.A.S..
- 7.4. Si confida che tale criterio possa servire da sprone alle Ditte che ancora non fossero in possesso di tutti i requisiti richiesti per adeguarsi alle esigenze della tecnologia e delle tecniche più moderne, ed alle ditte a cui il Certificato stesso venga concesso per consolidare nel modo più efficace la loro posizione, eliminando qualunque residuo divario tecnologico nei riguardi delle loro concorrenti straniere presso le Nazioni più progredite nel campo aerospaziale.
- 7.5. Per sostenere tale direttiva, in linea con le iniziative in atto da parte del Governo Italiano, ed in coincidenza con i più alti interessi delle stesse Industrie Aerospaziali, la D.G.C.A.A.A.S.:
- 7.5.1. darà la preferenza, a parità di altre condizioni, nelle proprie commesse passate direttamente all'Industria, agli Stabilimenti in possesso del Certificato di Qualificazione;
- 7.5.2. impegna a fare altrettanto le Ditte Capocommesse nei riguardi dei loro fornitori e subfornitori;
- 7.5.3. invita le Ditte di maggiore autorità e prestigio nel campo Aerospaziale, ed in particolare modo quelle a cui essa concede direttamente la qualificazione, e le Associazioni di Categoria (Associazione Industrie Aeronautiche - A.I.A.; Associazione Nazionale Industrie Elettroniche = A.N.I.E.) a svolgere una collaterale azione di sostegno.
- 7.5.4. si riserva di attribuire anche al Certificato di Qualificazione per gli Stabilimenti Industriali - quando le circostanze obiettive lo permetteranno, ed a ragionevole scadenza di tempo - carattere di rilevanza contrattuale, in particolare modo per le commesse relative a materiali la cui produzione presume l'applicazione di tecnologie molto avanzate.

AA-Q-3
Settembre 1967
N. 15 pagine

- 14 -

- 7.6. Il Certificato di Qualificazione non potrà essere concesso, in ogni caso, alle Ditte riconosciute soltanto "idonee" ai sensi del n° 3, Parte I della Norma AA-Q-1.
- 7.7. Le Ditte qualificate, che oltre ad essere state riconosciute idonee alle forniture di materiali e servizi ai sensi della Norma AA-Q-1, posseggano anche i requisiti aggiuntivi previsti dalla presente Norma ed ai cui Stabilimenti pertanto venga rilasciato il Certificato di Qualificazione verranno considerate dalla D.G.C.A.A.S. come Ditte raccomandate per il loro controllo qualitativo. Il certificato costituisce una importante garanzia della idoneità della ditta e agevola quindi l'azione di questa nel commercio internazionale.
- 7.8. Considerato sotto l'aspetto giuridico, il rilascio del certificato si ravvisa ammissibile e non dà luogo a rilievi. Invero, la concessione di attestati di idoneità non rientra nei fini istituzionali dell'Amministrazione militare; peraltro il certificato di qualificazione non esprime un giudizio generico di idoneità, ma attesta l'esistenza di un rapporto che effettivamente intercorre fra l'Amministrazione e la Ditta e deve quindi considerarsi legittimo. Il rilascio del certificato non implica una responsabilità giuridica per eventuali inadempienze o fatti dannosi della Ditta, ma impegna la responsabilità morale e il prestigio dell'Amministrazione militare e richiede per tanto un vaglio particolarmente prudente.
- 7.9. I concetti giuridici di cui al n° 7.8. precedente sono stati specificatamente approvati dal Sig. Ministro della Difesa, che ha autorizzato la emissione del Certificato in argomento, con determinazione in data 2 dicembre 1967, nella sua forma definitiva, allegata in fac-simile alla presente Norma.

Data di aggiornamento Gennaio 1968

ALLEGATO "A"

 <p>MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI DELLE ARMI E DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E SPAZIALI</p> <p>CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE</p> <p>N.</p> <p>Si certifica che lo Stabilimento</p> <p>..... opera attuando il Sistema di Controllo interno, definito nel "Manuale di Controllo di Qualità", stabilito dalla Ditta ed approvato dal Ministero Difesa Direzione Generale Costruzioni, Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, in quanto rispondente alle prescrizioni contenute nella pubblicazione AA-Q-1, emanate dalla suddetta Direzione Generale.</p> <p>L'osservanza delle norme contenute nel citato manuale, costituisce oggetto di Controllo permanente da parte della D.G.C.A.A.S. del Ministero Difesa.</p> <p>Il presente CERTIFICATO:</p> <p>— viene concesso a richiesta della Ditta per le seguenti produzioni o lavorazioni</p> <p>.....</p> <p>— è espressamente revocabile nell'ipotesi di inadempienze accertate, direttamente o indirettamente, dalla D.G.C.A.A.S. del Ministero Difesa;</p> <p>— ha la validità di due anni a partire dalla data di emissione;</p> <p>— può essere riconfermato per un successivo biennio dalla D.G.C.A.A.S. del Ministero Difesa;</p> <p>— autorizza la Ditta a rendere di pubblica ragione il riconoscimento conseguito.</p>			

Data di aggiornamento Aprile 1968

Allegato 20-B

AA-Q-4/a
Ottobre 1970
N° 25 Pagine



MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale delle Costruzioni, delle
Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali

Uff. Coor. Tecn. Servizio 3°

VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE
DEI FORNITORI E DEI SUBFORNITORI

- I -

AA-Q-4/a
Ottobre 1970
N° 25 PagineELENCO PAGINE REVISIONATE

N.B. : Le pagine revisionate aggiornano le corrispondenti pagine edite in precedenza.

Queste ultime devono essere tolte dal presente fascicolo e distrutte dopo essere state sostituite dalle nuove pagine aggiornate.

Data di aggiornamento

- Pag. n° 5	Ottobre	1977
- Pag. n° 14	Ottobre	1977

Data di aggiornamento Ottobre 1977

1

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali Uff. Coord. Tecn. Servizio 3°	AA-Q-4/a Ottobre 1970 N°25 Pagine
VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI E DEI SUBFORNITORI	
Sostituisce la Norma base : AA-Q-4 del Gennaio 1968	
Approvazione Ministeriale : 29.8.1970	

	<u>Pag.</u>
0. PREMESSA	3
1. GENERALITA'	5
2. STANDARD QUALITATIVO DELLE INDUSTRIE NAZIONALI AEROSPAZIALI	6
3. VALUTAZIONE DEL SISTEMA C.Q. DEI FORNITORI E SUBFORNITORI	8
4. VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE DITTE PRINCIPALI	9
5. VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE DITTE FORNITRICI	12
6. VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE DITTE SUBFORNI- TRICI	17
7. SORVEGLIANZA TECNICA DEL CONTROLLO DI QUALITA' - ISPEZIONI - REVOCHE	19
8. ELENCHI DELLE DITTE FORNITRICI E SUBFORNITRICI QUALIFICATE ED IDONEE	23
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24

ALLEGATI :

- Allegato n. 1 - RAPPORTO DI ISPEZIONE CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE
Allegato n. 2 - DITTE PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
Allegato n. 3 - CLASSI TECNOLOGICHE

0. PREMESSA

- 0.1. La Norma AA-Q-1 - approvata dal Sig. Ministro della Difesa in data 20.1.1967 - impone alle Ditte che lavorano per la Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali l'istituzione, l'applicazione ed il mantenimento di un sistema di CONTROLLO DI QUALITA' perfettamente conforme alle direttive ivi specificate; essa inoltre (Parte I° n° 3, Qualificazione dei fornitori) stabilisce le direttive basilari per la valutazione e la qualificazione delle Ditte fornitrici e subfornitrici, distinguendo tali Ditte in Ditte "qualificate" ed in Ditte "idonee".
- 0.2. La Norma AA-Q-3 (Certificati di Qualificazione per gli Stabilimenti Industriali) istituisce, a favore degli Stabilimenti Industriali appartenenti a Ditte Qualificate presso i quali il sistema di Controllo di Qualità, sia integralmente applicato e che siano particolarmente raccomandabili per la loro organizzazione e per la modernità delle tecnologie e dei mezzi di produzione adottati, uno speciale "Certificato di Qualificazione".
- 0.3. La presente Norma contiene le direttive e le procedure relative alla valutazione ed alla Qualificazione dei fornitori e dei subfornitori ed al rilascio, per quanto applicabile, del "Certificato di Qualificazione" per gli Stabilimenti Industriali e viene emanata, su delega del Sig. Ministro della Difesa, in accordo con quanto previsto al n° 0.3. (Istruzione Particolare) della Introduzione alla già citata Norma AA-Q-1.
- 0.4. Il sistema di valutazione del Controllo Qualitativo dei fornitori e subfornitori introdotto dalla presente Norma non è in contrasto, ed anzi costituisce un perfezionamento ed un adattamento alle condizioni ambientali italiane, con quanto previsto dagli accordi internazionali nell'ambito della NATO (Norma NATO - AQAP-1) e, in particolare con quanto praticato in materia ad opera del Ministero della difesa degli S.U. (Manuali T.51 e T.52).
- 0.5. La presente Norma verrà distribuita dalle Direzioni Territoriali delle Costruzioni Aeronautiche a tutti gli UU.SS.TT. dipendenti ed alle Ditte della propria giurisdizione che ne faranno richiesta, e, direttamente dalla D.G.C.A.A.S., agli altri Enti ed Istituti militari e civili che siano interessati a riceverla. -

Il Direttore Generale
(Gen. Isp. G.A. ZATTONI Ing. Bruno)

1. GENERALITA'

- 1.1. La Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali, nell'intento di meglio garantire la qualità dei prodotti e dei servizi da essa commessi all'Industria Italiana e di promuovere presso i propri fornitori le provvidenze più appropriate per eliminare presso di essi ogni eventuale residuo di vario tecnologico nei confronti delle più moderne e qualificate Industrie straniere concorrenti, è venuta nella determinazione di :
- 1.1.1. promuovere le azioni più appropriate per giungere ad uno "standard" tecnologico e qualitativo presso i propri fornitori, che non possa essere considerato in alcun modo inferiore a quello riscontrabile presso le similari industrie straniere
- 1.1.2. valutare tale standard in base ad una analisi dettagliata, mediante un Rapporto di Ispezione controllo Qualitativo Forniture compilato in base a dati di fatto accuratamente controllati e secondo una procedura unificata atte ad assicurare al fornitore stesso obiettività ed equità di valutazione;
- 1.1.3. riconoscere ufficialmente ai fornitori in possesso dei necessari requisiti il titolo di fornitori idonei o fornitori qualificati, a secondo dei casi;
- 1.1.4. concedere ai fornitori particolarmente raccomandabili, dal punto di vista qualitativo, per la loro organizzazione e per la modernità delle tecnologie e dei mezzi di produzione adottati, uno speciale Certificato di Qualificazione, dando alla concessione precedente una scadenza biennale, rinnovabile quando gli accertamenti all'atto della scadenza confermino che sussistono ancora i motivi che hanno consentito a suo tempo il rilascio della concessione stessa.
- 1.2. La presente Norma, contiene le direttive concernenti la compilazione e l'inoltro delle documentazioni in base alle quali questa D.G. si riserva il diritto di concedere i riconoscimenti e le concessioni in questione e definisce le disposizioni trasitorie che permetteranno di pervenire dalla fase attuale alla piena applicazione del sistema in esso previsto.
- 1.3. Mantengono pieno vigore, anche in base alla presente Norma, tutte le disposizioni e le Norme vigenti in materia di iscrizione all'Albo Unico dei Fornitori del Ministero della Difesa da parte delle Ditte interessate. La iscrizione a tale Albo da parte delle Ditte Fornitrici dirette costituisce anzi un requisito opportuno, anche se non obbligatorio, per la loro qualificazione.

1.4. Le procedure previste dalle presente Norma devono essere applicate a partire dalla data di pubblicazione della presente Norma, e sostituiscono integralmente ed annullano, a partire da tale data e nel rispetto di quanto previsto al n° 8 (Disposizioni transitorie e finali) ogni altra procedura e Norma eventualmente in uso e non pienamente conforme a quanto da esse previsto.

1.5. La presente Norma estende, integra e completa quanto già previsto dalle altre Norme di questa D.G. in merito al Controllo Qualitativo e specificatamente dalle Norme AA-Q-1 (in particolare al n° 3 cap. III Questioni Generali), AA-Q-2 ed AA-Q-3.

2. STANDARD QUALITATIVO DELLE INDUSTRIE NAZIONALI AEROSPAZIALI

2.1. La Direzione Generale delle Costruzioni, delle Armi e degli Armamenti Aeronautici e Spaziali ha riscontrato l'esigenza di far allineare ad un elevato standard qualitativo, in aderenza ai modernissimi sistemi di Controllo di Qualità previsti dalla Norma AA-Q-1 le Industrie Aerospaziali Nazionali sue fornitrici dirette o indirette di materiali e/o servizi.

2.2. Per definire tale standard del Controllo Qualitativo nazionale nel settore aerospaziale - che dovrà risultare non inferiore a quello riscontrabile presso le più progredite industrie similari straniere - sono state scelte, fra le Ditte Madri e Capo Commesse (secondo la definizione della Norma AA-Q-1) (le Ditte elencate nell'allegato 2) in quanto di preminente interesse nazionale nel settore degli approvvigionamenti di questa D.G. e che hanno manifestato il loro intendimento di essere interessate a ricoprire un ruolo di attiva partecipazione allo sviluppo. All'affermazione al potenziamento ed al consolidamento dei sistemi più aggiornati ed efficaci del controllo Qualitativo.

2.3. Le Ditte di cui al paragrafo precedente n° 2.2., che ai soli fini della presente Norma verranno chiamate nel seguito "Ditte Principali" hanno provveduto a depositare presso questa D.G. il loro Manuale per il Controllo di Qualità. Esse sono state visitate, d'accordo ed assieme al Direttore o ad un delegato della Direzione Costruzioni Aeronautiche competente territorialmente, dal Capo del Servizio 3° Controllo di Qualità della Scrivente, e su loro proposta sono state confermate "Ditte Principali" dal Direttore Generale di Costarmaereo.

- 2.4. La visita ispettiva presso le Ditte principali si è svolta secondo la procedura definita nei dettagli al Cap. 4 seguente. Tale procedura verrà rispettata anche in futuro, negli eventuali casi di cui al n° 2.6. seguente.
- 2.5. L'elenco di cui al 2.2. non è in alcun modo da considerarsi vincolante e definitivo per questa D.G., che si riserva, il pieno diritto di depennare da tale elenco le Ditte che, a seguito ad esempio delle Ispezioni da parte dell'Incaricato dalla Scrivente, e sentito il parere del Direttore della D.C.A. competente territorialmente si riveleranno, ad insindacabile giudizio di questa D.G. non ancora mature per assolvere, a livello nazionale, l'importante ruolo che in una prima valutazione si presumeva potesse essere loro assegnato.
- 2.6. Questa D.G. si riserva inoltre il diritto di inserire, di propria iniziativa, o su proposta del Direttore della D.C.A. competente territorialmente, nell'elenco di cui al n° 2.2. ogni altra Ditta che per la sua organizzazione, la completezza e la perfezione tecnica del suo Manuale, la modernità dei mezzi di controllo e di produzione possa aspirare al ruolo anzidetto e manifesti il proprio fermo intendimento in tal senso.
- 2.7. Il conseguimento del "Certificato di Qualificazione per gli Stabilimenti Industriali", istituito dalla Norma AA-Q-3 (settembre 1967) costituisce un requisito indispensabile perchè le Ditte interessate possano acquisire e mantenere la definizione di "Ditta Principale" nel senso previsto dalla presente Norma.
- 2.8. Lo Standard qualitativo, definito nella sua pratica applicazione in base ai criteri sopra esposti, costituisce la base per la valutazione di tutte le altre Ditte aerospaziali nazionali. Tale standard ha carattere dinamico in quanto deve essere correntemente aggiornato al rapido sviluppo tecnologico che caratterizza le costruzioni aerospaziali.
- 2.9. Per tale motivo tutti i riconoscimenti relativi allo stato qualitativo degli Stabilimenti Industriali appartenenti ai Fornitori ed ai suoi Subfornitori di Costarmaereo (Riconoscimento di Ditta Principale, Ditta Qualificata, Ditta Idonea, Certificati di Qualificazione) hanno scadenza biennale e possono essere riconfermati per un altro biennio, nel rispetto della procedura prevista, soltanto se, tenu-
to conto dello sviluppo tecnologico verificatosi nel biennio passa-
to sussistono ancora, a parere insindacabile di questa D.G., le condizioni di fatto che ne hanno consentito la loro concessione.-

3. VALUTAZIONE DEL SISTEMA C.Q. DEI FORNITORI E SUBFORNITORI

- 3.1. La valutazione del sistema C.Q. dei fornitori e dei subfornitori deve sempre avere, a tutti i livelli, carattere assolutamente obiettivo. Essa deve essere fatta prendendo come base di riferimento lo Standard richiesto alle Ditte principali e da queste messo in atto in ottemperanza a quanto previsto dalla Norma AA-Q-1 e dalle altre Norme e disposizioni applicabili.
- 3.2. Nella valutazione potranno essere presi in considerazione soltanto i fatti ed i dati per cui sussiste la "evidenza obiettiva" prontamente e facilmente documentabile e controllabile. Nessun fatto e dato non controllato e non controllabile o non pienamente documentabile dietro semplice richiesta verbale potrà essere accettato quale valido o dato per acquisito ai fini di tale valutazione. La mancanza di evidenza obiettività comporta un giudizio sospensivo che pertanto non può consentire una valutazione positiva specifica del dato di fatto in discussione.
- 3.3. La valutazione dei fornitori e dei subfornitori deve sempre tenere debito conto dei dati raccolti sul posto nel corso di una ispezione al loro Controllo Qualitativo e della analisi di tali dati ai fini dell'affidamento offerto dal sistema applicato.
- 3.4. Il "Rapporto di ispezione Controllo Qualitativo Fornitore", (Modulo CQ/1) allegato alla presente Norma dovrà essere compilato in tutte le sue parti applicabili a cura e sotto la responsabilità di chi effettua l'ispezione e trasmesso a chi di competenza, secondo quanto previsto nei capitoli seguenti.
- 3.5. I quesiti elencati nei fogli da 2 a 9 del "Rapporto Ispezione Controllo Qualitativo Fornitore" sono da ritenersi sufficienti, allo stato attuale di sviluppo e di applicazione, alla valutazione richiesta, purchè essi siano completati da quegli altri eventuali quesiti specifici che sono peculiari di produzioni che si discostano dalle tecniche normali o che hanno attinenza con procedimenti e cicli di lavoro particolari. Tali specifici quesiti dovranno essere formulati - caso per caso - e riportati a pag.9 del Modulo. Ove necessario si dovranno aggiungere pagine complementari.
- 3.6. Le caselle numerate, nelle fincature dei fogli da 2 ad 8 hanno i seguenti valori :

	NON APPLICABILE
0	NON SODDISFACENTE
1	ACCETTABILE
2	MEDIA
3	SOPRA LA MEDIA

3.7. Qualora questa D.G. ritenga necessario aggiornare i quesiti del Mo
dulo del Rapporto Ispezione Controllo Qualitativo Fornitore a siste
mi più avanzati e tecnologie sinora non applicate, che in via ecce
zionale, gli aggiornamenti introdotti saranno inviati a tutti gli
interessati quale emendamento alla presente Norma.

3.8. Questa D.G. considera il modulo anzidetto quale un utile strumento
anche per il controllo periodico, da parte delle Ditte interessate
della efficienza del sistema di Controllo Qualitativo presso i pro
pri subfornitori e ne raccomanda tale utilizzazione.
Questa D.G. raccomanda inoltre a tutte le Ditte Aerospaziali di se
guire la tecnica indicata nel modulo per controllare periodicamen
te, con severa obiettività, l'affidamento offerto dalla propria or
ganizzazione onde poter gradualmente apportare tutti i miglioramen
ti che man mano fosse possibile introdurre e correggere le eventua
li discrepanze che potessero essere messe in evidenza da tali ana
lisi.

4. VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE DITTE PRINCIPALI

4.1. Le Ditte Principali di cui all'allegato 2 hanno già ottenuto da Co
starmaereo tale loro riconoscimento nella procedura che viene indi
cata nel seguito sia "per memoria" sia perchè essa potrà essere an
cora applicabile secondo quanto previsto al n° 2.6. precedente.

4.2. Il Capo del 3° Servizio C.Q. di questa D.G. preliminarmente provve
derà, in base alle informazioni fornite dai Dirigenti responsabi
li della Ditta e tacitamente confermate dal R.A.M. o dal Capo U.S.T.
e dal Rappresentante della D.C.A. a riempire il 1° foglio del Rap
porto Ispezione Controllo Qualità che costituisce la " SCHEMA STA
TISTICA CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE" in tutte le sue parti, e
scansione fatta per la voce "Deduzioni" che verrà barrata. Tale mo
dulo sarà intestato (casella 1) Costarmaereo - U.C.T. Serv. 3° -
- Controllo di Qualità. Il modulo sarà quindi firmato dal Delegato
della Ditta, dal R.A.M. o dal Capo U.S.T. dal Direttore della D.C.A.
competente territorialmente o dal suo Delegato ed infine dall'Ispe
tore di questa D.G., rispettivamente nelle caselle (2), (3), (4), e
(5) Copia e fotocopia del modulo stesso sarà data a tutti gli in
teressati che vi hanno apposto la firma: l'originale rimarrà in
possessione dell'Ispettore di questa D.G.. Tale documento costituirà,
un interessante rilevamento statistico, e permetterà di individua
re la fisionomia del C.Q. della Ditta all'atto della istituzione
dello standard nazionale.

4.3. L'Ispettore di questa D.G. quindi, assistito dal Direttore della
D.C.A. o dal suo delegato e con la collaborazione del Capo U.S.T.
e del R.A.M.:

- 4.3.1. sottoporrà ad esame critico il Manuale per il Controllo di Qualità presentato dalla Ditta, esaminandone l'impostazione generale, la completezza ed il rispetto delle Norme AA-Q vigenti in materia e soffermandosi sui capitoli e sugli argomenti che considererà più critici ai fini della istituzione e del mantenimento di un'efficace sistema di controllo qualitativo;
- 4.3.2. effettuerà una visita ispettiva "in loco" per accertare il rispetto generale delle norme contenute nel Manuale e per sottoporre a completo ed approfondito esame almeno una delle procedure ivi descritte; metterà in rilievo le eventuali discrepanze riscontrate.;
- 4.3.3. concorderà con il Direttore della C.D.A. o col suo incaricato, che dovrà avere avuto piena delega in proposito, la propria valutazione sul sistema di Controllo Qualitativo presentato dalla Ditta e la porterà a conoscenza della Ditta stessa precisando che la decisione finale in materia spetta al Direttore Generale di questa D.G.
- 4.4. La valutazione di cui al n° 4.3.3. precedente potrà essere :
- 4.4.1. Positiva : L'Ispettore di questa D.G. provvederà a sottoporre al Direttore Generale la formale proposta di qualificazione della Ditta interessata.
- 4.4.1.1. nei casi in cui la valutazione sia altamente positiva l'Ispettore di questa D.G. proporrà anche la concessione alla Ditta del Certificato di Qualificazione per gli Stabilimenti Industriali previsti dalla Norma AA-Q-3, specificando i motivi che rendono opportuno tale impegnativo riconoscimento, facendo presente quale è in proposito il parere del Direttore della D.C.A. competente. Alla Ditta non sarà comunicato, "in loco", se a suo beneficio verrà proposta anche la concessione del Certificato di Qualificazione.
- 4.4.1.2. Potrà essere concessa la valutazione positiva, e pertanto proposta la qualificazione, anche quando l'esame del Manuale e/o la pratica applicazione del sistema abbiano dato luogo, nel corso della ispezione a rilievi e/o a discrepanze marginali nel solo caso che la Ditta si impegni ad eliminarli al più presto e che il R.A.M. riconosca che, nelle condizioni di lavoro e di ambiente realmente presenti presso le Ditte, tale eliminazione può avere luogo senza ritardi sotto la sua sorveglianza.
- 4.4.2. Sospensiva : ove l'esame del Manuale e/o la pratica applicazione del sistema del Controllo Qualitativo accertata durante la visita ispettiva abbiano dato luogo a rilievi e/o discrepanze che implichi un non perfetto adeguamento alle prescrizioni, della Norma AA-Q-1 e delle altre Norme applicabili, e tali rilievi o discrepanze non siano prontamente, rapidamente e sicuramente eliminabili sotto la sorveglianza del R.A.M., l'Ispettore della D.G. dovrà comunica-

re alla Ditta la valutazione sospensiva. A tale comunicazione verbale farà seguito una comunicazione scritta da parte di questa D.G. che specificherà alle Ditte se la valutazione sospensiva potrà essere annullata a seguito di accertamento :

- 4.4.2.1. Mediante altra visita dell'Ispettore del C.Q. di questa D.G., entro un tempo ragionevolmente breve durante il quale la Ditta dovrà provvedere ad eliminare dal proprio sistema le deficienze o le discrepanze riscontrate;
- 4.4.2.2. Mediante completamento e correzione del sistema qualitativo sotto la responsabile sorveglianza della D.C.A. competente, quando questa comunicherà per iscritto che i rilievi e/o le deficienze riscontrate sono stati eliminati e che quindi nulla osta per il riconoscimento della avvenuta qualificazione alla Ditta stessa.
- 4.4.2.3. Ove in particolare dalla Ispezione da parte di questa D.G. emergesse che la Ditta visitata, allo stato attuale è soltanto meritevole della qualifica di Ditta Idonea (AA-Q-1, Parte I n° 3 -) per estensione della qualifica normalmente riservata a Ditte subfornitrici, e l'evidenza dei fatti abbia portato alla conclusione che la Ditta stessa non possa entro breve tempo allinearsi allo Standard qualitativo richiesto alle altre Ditte Principali, la DGCAAAS, comunicherà il risultato della valutazione alla Ditta interessata e, per conoscenza alla D.C.A. competente.
Alla D.C.A. competente verrà dato l'incarico di assistere la Ditta nel migliorare il suo sistema di Controllo Qualitativo ove la Ditta stessa intendesse aspirare ad ottenere il riconoscimento di Ditta Qualificata.
- 4.4.3. Negativa: E' da presumere che nessuna delle Ditte in argomento meriti tale dura valutazione in quanto non idonea oppure non disposta ad allinearsi, entro un ragionevole periodo di tempo alle prescrizioni della Norma AA-Q-1 e delle altre Norme applicabili.
Ove tuttavia ciò si verificasse, la questione sarà sottoposta direttamente al Direttore Generale per i provvedimenti del caso.
L'Ispettore della D.G. comunque, alla fine della sua visita, comunicherà a tali Ditte semplicemente che la valutazione è sospensiva e che pertanto, come nel caso 4.4.3. precedente, riceveranno istruzioni in merito.
- 4.5. Il riconoscimento ufficiale della avvenuta qualificazione delle Ditte Principali viene comunicato alla Ditta stessa da questa D.G. (Ufficio Coordinamento Tecnico - Servizio 3° Controllo di Qualità) mediante lettera indirizzata alla Ditta interessata ed inviata, per conoscenza, anche alle Direzioni Costruzioni Aeronautiche Territoriali, ed alle Associazioni di Categoria (A.I.A. ed A.N.I.E.).

5. VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE DITTE FORNITRICI

5.1. Le Ditte fornitrici dirette, e le Ditte subfornitrici riconosciute qualificate ed idonee dalla Scrivente in data precedente alla emanazione della presente Norma sono elencate in ordine alfabetico nella Disposizione AA-Q-D.3 che viene pubblicata alla stessa data della presente Norma. A fianco di ognuna di esse è stata anche riportata la D.C.A. avente giurisdizione sul loro stabilimento.

5.1.1. La eventuale involontaria omissione di qualche Ditta nell'elenco allegato dovrà essere segnalata direttamente alla D.C.A. competente e solo per conoscenza a questa D.G. non oltre il 30 settembre 1970.

5.1.2. Le singole DD.CC.AA. provvederanno a :

5.1.2.2. ricontrollare l'elenco allegato in base alla documentazione in loro possesso

5.2.2.2. inserire in tale elenco le eventuali Ditte omesse che risultino regolarmente qualificate o idonee, e segnalarne i nominati a questa D.G..

5.2. VALUTAZIONE A QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI PER LE DITTE NON ANCORA VALUTATE E QUALIFICATE

5.2.1. Le Ditte non ancora qualificate o riconosciute idonee a partire dalla data della presente Norma dovranno essere qualificate nella più stretta osservanza di quanto previsto dalla Norma AA-Q-1 firmata dal Signor Ministro della Difesa, che prescrive testualmente :

5.2.1.1. "L'organizzazione proposta per il sistema di controllo e tutte le procedure relative dovranno essere documentate e sottoposte allo esame ed all'approvazione del Capo di Controllo di Qualità della A.M. chiamato per brevità Rappresentante A.M. (R.A.M.)
Il Capo del Controllo di Qualità dell'A.M. sarà normalmente il Capo U.S.T. (o il suo Delegato) o il funzionario designato dalla D.C.A. competente. Qualora il sistema di controllo qualitativo o le procedure, proposti dalla Ditta non soddisfino ai requisiti della presente Norma il R.A.M. concorderà con la Ditta le necessarie modifiche". (Parte I n° 3).

5.2.1.2. "Manuale per il Controlli di Qualità".

La Ditta dovrà redigere un proprio "Manuale del C.Q." tenendo conto delle direttive e disposizioni generali contenute nella presente Norma. Il Manuale dovrà essere la raccolta ordinata ed aggiornata delle Norme permanenti e generali che regolano la istituzione e

il funzionamento del Servizio C.Q. della Ditta ed i suoi rapporti con le altre attività della Ditta e con l'organizzazione di Sorveglianza Militare" (Parte II n° 3)

- 5.3. Il R.A.M., nel dare ottemperanza a quanto richiamato al n° 5.2.1. precedente, dovrà accertarsi anche che il "Manuale C.Q." delle Ditte risponde anche ai requisiti più dettagliati contenuti nella Norma AA-Q-2 (Manuali per il Controllo di Qualità), e sottoporrà il Manuale stesso all'approvazione della D.C.A. competente. Tale atto costituirà le conclusioni dell'azione diretta di revisione ed apparovazione, di competenza della D.C.A., la cui procedura viene esplicitamente dettagliata nei numeri seguenti :
- 5.3.1. Il Direttore della D.C.A. competente ove non ritenga necessario richiedere altre azioni al R.A.M. disporrà una ispezione valutativa presso la Ditta interessata ai fini di accertare che lo standard del livello di controllo qualitativo ivi praticato non è inferiore a quello richiesto presso le Ditte Principali. Tale ispezione dovrà essere effettuata da un Delegato della D.C.A., assistito, di norma da almeno un esperto esterno secondo quanto previsto al n° 5.5. seguente. Il Delegato della D.C.A. potrà identificarsi con il suo stesso Direttore, quando questi, data l'importanza della Ditta, o la complexità e la delicatezza delle tecnologie ivi impiegate o per qualunque altro motivo a sua insindacabile discrezione, ritenga opportuno una sua azione personale
- 5.3.2. L'ispezione valutativa verrà effettuata seguendo lo schema previsto dal Modulo CQ/1 che dovrà essere completato in tutte le sue parti. In particolare sul primo foglio del Modulo stesso (Scheda Statistica Controllo Qualitativo Fornitore) saranno riportate :
- 5.3.2.1. Nella casella (f) - all'angolo superiore del foglio - la dicitura "D.C.A. _____ : Controllo Qualità".
- 5.3.2.2. Sotto la voce "Deduzioni" sarà riportata la valutazione succitata e spressa dall'eventuale esperto esterno (o dagli esperti esterni) in accordo col Delegato della D.C.A.... Sarà cura del Direttore della D.C.A. dirimere se possibile eventuali divergenze nella valutazione per arrivare ad una proposta finale (Ditta Qualificata - Ditta idonea - Ditta NON Idonea). Nell'ultima riga dello spazio riservato a tale voce sarà riportata in ogni caso la dicitura "Decisione del Direttore della D.C.A. : Ditta (Qualificata, Idonea, Non Idonea)".
- 5.3.2.3. Le caselle (2), (3) e (4) porteranno la firma, e possibilmente anche il timbro, rispettivamente dell'esperto o degli esperti esterni, del Delegato della D.C.A. competente. Ove questi abbia presenziato alla visita la casella (3) potrà essere lasciata in bianco e barrata, oppure utilizzata per la firma di esperti esterni.

- 5.4. La "Scheda Statistica Controllo Qualitativo Fornitore" (1° foglio del Modulo CQ/1), completata nel modo anzidetto verrà trasmessa in cinque copie a questa D.G. che :
- 5.4.1. provvederà a far opporre dal Capo del 3° Servizio dell'Ufficio Coordinamento Tecnico il visto per convalida nella cassella (5).
- 5.4.2. invierà copia del modulo così convalidato alle DD.CC.AA. Ufficio del Direttore - Servizio Controllo di Qualità;
- 5.4.3. provvederà ad inscrivere la Ditta nell'Elenco delle Ditte Fornitrici e Subfornitrici qualificate ed idonee di questa D.G..
- 5.4.4. Il Direttore della D.C.A. competente, a ricezione del modulo firmato dal Direttore Generale o dal suo Delegato, darà conoscenza dell'avvenuto riconoscimento di Ditta Qualificata alla Ditta interessata e alla Ditta Principale proponente. Gli altri Enti interessati a conoscere la avvenuta qualificazione (ed in particolare le Associazioni di Categoria, A.I.A. ed AN.I.E.) ne verranno a conoscenza attraverso l'elenco delle Ditte Fornitrici Qualificate ed idonee che verrà pubblicato e regolarmente aggiornato a cura di questa D.G.
La data apposta dalla D.C.A. sul 1° foglio del Modello CQ/1 che servirà oltre da come scheda statistica anche come proposta per il riconoscimento di Ditta Qualificata, dovrà identificarsi con la data di spedizione del modulo stesso e verrà assunta anche come data del riconoscimento stesso.
- 5.4.5. Il Direttore della D.C.A. potrà proporre che alla Ditta Fornitrice per cui si richiede la convalida quale Ditta Qualificata venga anche concesso il "Certificato di Qualificazione per gli Stabilimenti Industriali". In tal caso dovrà essere esposta da lui personalmente sottoscritta nello spazio riservato alle note di accompagnamento del Modulo CQ/1 indicando anche il numero del certificato che si intende assegnare.
- 5.4.6. Ove, in linea eccezionale, questa D.G. fosse in possesso di dati o attendibili informazioni, presumibilmente non conosciuti dal Direttore della D.C.A. all'atto della Sua decisione di disporre il riconoscimento di Ditta Qualificata, che possano mettere in dubbio l'opportunità di tale riconoscimento, la pratica verrà trattata direttamente con la D.C.A. interessata e con la dovuta riservatezza e nel frattempo rimarranno in sospenso le azioni previste ai numeri 5.4.3. e 5.4.4. precedenti.

5.5. ASSISTENZA DA PARTE DI ESPERTI ESTERNI NELLA VALUTAZIONE DEI FORNITORI

5.5.1. Il Direttore della D.C.A. competente alla qualificazione di un fornitore, secondo le direttive della presente Norma può, a suo libero giudizio, disporre che la visita ispettiva presso la Ditta venga effettuata esclusivamente dal personale direttamente da lui dipendente, o da lui stesso. E' tuttavia raccomandabile che tale prassi venga seguita soltanto in casi eccezionali e che il personale della D.C.A. venga assistito durante la visita ispettiva anche da esperti esterni, per motivi che più dettagliatamente sono richiamati nel seguito. Tali esperti possono appartenere ad una delle tre categorie di cui ai numeri 5.5.2., 5.5.3., 5.5.4. seguenti.

5.5.2. Ufficiali o Funzionari di altre Direzioni Generali del Ministero Difesa, particolarmente esperti specializzati nei processi e nelle lavorazioni in atto presso la Ditta da qualificare.

Il direttore della D.C.A. competente, ravvisata l'opportunità della assistenza da parte di tali esperti, potrà richiedere la loro opera direttamente agli Enti regionali da cui essi dipendono; ove tale procedura non sia ammessa di rivolgerà a questa D.G. per ottenere la necessaria autorizzazione.

Il ricorso a tali esperti, anche a solo titolo di partecipazione, sarà sempre necessario ove nello Stabilimento in questione operino già Enti di Sorveglianza Tecnica, o di Assistenza Tecnica dipendenti da altre Direzioni Generali del Ministero Difesa, assieme ai quali deve essere coordinata, in una visione unitaria, l'azione della Amministrazione Militare nei riguardi del Controllo Qualitativo da parte della Ditta fornitrice. Tale caso può in particolar modo verificarsi per gli Uffici di Sorveglianza Tecnica, o per gli Uffici Tecnici o loro analoghi dipendenti da Terrarmimuni, Navalcostarmi e Telecondife.

5.5.3. Ufficiali o Funzionari Tecnici appartenenti a Laboratori Tecnico-Scientifici specializzati, dipendenti da altre Direzioni Generali o da altri Enti del Ministero Difesa.

L'opera di tali tecnici specializzati verrà richiesta quando sia necessaria una specifica competenza tecnico-scientifica per la valutazione degli impianti della Ditta, e tale competenza si riscontri - a livello militare - presso di uno degli Enti di cui al titolo. Anche in questo caso il Direttore Territoriale, ove non gli sia possibile prendere accordi diretti a livello regionale, si rivolgerà a questa D.G. per ottenere la necessaria autorizzazione da parte della D.G. o dell'Ente Centrale da cui l'Ente dipende. (Es. Laboratorio Precisione Esercito - Roma; Laboratori A.M. - Roma; etc.).

5.5.4. Esperti del Controllo di Qualità delle Ditte Principali

Le Ditte Principali hanno convenuto con questa D.G. di affidare a loro esperti del C.Q. l'assistenza ai fini della qualificazione dei fornitori da parte delle DD.CC.AA. per delega di questa D.G. stessa. Tale assistenza è stata già dovutamente apprezzata nel recente passato e si rileverà quanto mai utile ed opportuna nel prossimo futuro. Essa permette fra l'altro :

- 5.5.4.1. di avere una conferma, da parte del Controllo di Qualità della Ditta Principale, che il livello qualitativo presso la Ditta visitata viene valutato in base allo Standard qualitativo praticamente vigente presso la Ditta Principale stessa (e non in base ad esempio a soli presupposti teorici e neppure - ricadendo nell'eccesso opposto - attenendosi alla semplicistica considerazione che "sinora tutto è andato benissimo anche così!!!") e quindi, per ovvia deduzione, allo Standard nazionale desiderato;
- 5.5.4.2. di assicurare attraverso la conoscenza diretta, un più diretto, fiducioso e proficuo contatto fra le Ditte Principali e tutte le altre Ditte Fornitrici e Subfornitrici. Tale conoscenza diretta, o, in sua mancanza, la garanzia che la valutazione qualitativa è stata concordata con l'assistenza di un'altra Ditta Principale dovrà permettere alle Ditte Capocommessa di ricorrere alla fornitura presso la Industria Nazionale utilizzandone tutte le possibilità, e di eliminare o almeno ridurre al minimo indispensabile le subforniture dall'Estero, quando sia documentata la possibilità di espletarla con lo stesso livello qualitativo in Italia.
- 5.5.4.3. Di associare indirettamente, nella responsabilità della qualificazione dei fornitori anche le Ditte Principali che normalmente hanno le funzioni di Casa Madre o Capo Commessa ed a cui in tale veste, questa D.G. richiede che il massimo del lavoro venga sempre effettuato in Italia.
Si deve sempre considerare infatti che, anche se affidate amministrativamente e per la responsabilità tecnica ad una sola Ditta nella sua qualità di Casa Madre o Capo Commessa, le commesse di Materiali e/o Servizi da parte di questa D.G. si intendono assegnate a beneficio dell'intera Industria Aerospaziale Nazionale.
- 5.6. Ove la Ditta da qualificare come fornitrice sia a sua volta fornitrice di due o più Ditte Principali, il Direttore della D.C.A. chiederà l'assistenza di quella fra le Ditte Principali che ha maggiori impegni con la Ditta da valutare o se le produzioni si riferiscono a materiali di impegno tecnologico diverso sarà prescelta per l'assistenza la Ditta Principale che ha richiesto il materiale che comporta una tecnologia già più avanzata. Le richieste in argomento saranno svolte - per delega di questa D.G. - direttamente al Direttore della D.C.A. competente con la Ditta Principale interessata. Ove sorgano difficoltà dovrà essere interessata questa D.G.

6. VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE DITTE SUBFORNITRICI
- 6.1. In ottemperanza alla Norma AA-Q-1 (Parte I, n. 3) "Per le Ditte Sub fornitrici la qualificazione verrà effettuata su proposta di una Ditta Madre qualificata, dalla D.C.A. competente e verrà sanzionata dalla D.G.C.A.A.A.S.
Saranno considerate "qualificate" le Ditte Subfornitrici che possie dano un organico C.Q., un regolamento e le procedure atte a soddi sfare la presente Norma.
Saranno considerate "idonee" le Ditte Subfornitrici che pur non pos sedendo la completa organizzazione di C.Q. richiesta dalla presente Norma, sono tuttavia in grado di effettuare forniture e prestazioni rispondenti ai requisiti essenziali della stessa Norma.
Limitatamente ai fini della presente Norma devono intendersi per "Ditte Madri" tutte e solo quelle Ditte Principali (n. 4 preceden te) che risultino già qualificate direttamente da questa D.G.
- 6.2. La procedura prevista al n. 6.2. precedente si articola, nei suoi dettagli come segue:
- 6.2.1. La Ditta Principale, presi accordi diretti con la D.C.A. competen te nel caso si tratti di un proprio fornitore che essa intende "pre sentare" oppure su richiesta di quest'ultima negli altri casi, ef fettua la visita ispettiva presso il Subfornitore dell'A.M. invian do sul posto un proprio incaricato, che viene affiancato da un rap presentante della D.C.A.
- 6.2.2. Il rappresentante della Ditta Principale e della D.C.A., di comune accordo procedono alla valutazione del Controllo Qualitativo della Ditta Subfornitrice della A.M. (ed in generale anche fornitrice del la Ditta Principale) e compilano integralmente il Modulo CQ/1 at tenendosi alle istruzioni di dettaglio seguenti:
- 6.2.2.1. Nella casella (1) della Scheda Statistica Controllo Qualitativo (1° foglio del Mod. CQ/1 sarà riportata la dicitura "D.C.A....." C.d.Q.);
- 6.2.2.2. In corrispondenza alla scritta "Ditta Principale..... Rappresen tata da" sarà riportata la ragione Sociale della Dit ta Principale, la qualifica, il cognome, il nome e la firma del suo Rappresentante.
- 6.2.2.3. Se il Rappresentante della D.C.A. ha avuto piena delega in proposi to dal suo Direttore, egli apporrà la firma e preceduta dalla dicitura "per delega" nella casella (4). In caso contrario tale casella sarà firmata dal Direttore della D.C.A. o da chi ne fa le veci.

- 6.3. La successiva procedura di inoltro a questa D.G. e diffusione del ri conoscenza di Ditta Qualificata o Ditta Idonea si identifica con quella già descritta nei casi precedenti.
- 6.4. Nel caso che la Ditta da qualificare abbia rapporti di subfornitura tramite Ditte Principali aventi la loro Sede in giurisdizioni territoriali diverse da quella della D.C.A. competente ed intenda eccepire tale stato di fatto per evitare che alla sua qualificazione sia in interessata una Ditta che può avere motivi di concorrenza commerciale anche in campo diverso da quello aerospaziale il Direttore della D.C.A. competente verrà incontro a tale desiderio e prenderà accordi in tal senso con una Ditta Principale appartenente ad un'altra giurisdizione territoriale, direttamente oppure tramite la collaterale D.C.A. seguendo la procedura più rapida.
- 6.5. Poichè per essere considerate "qualificate" le Ditte Subfornitrici debbono possedere un organico C.Q., un regolamento e le procedure at te a soddisfare la Norma AA-Q-1, è sempre raccomandabile che tale documentazione normativa interna assuma la forma di un Manuale per il Controllo di Qualità secondo quanto previsto dalla Norma AA-Q-2, che tale Manuale, sia regolarmente approvato dalla Ditta Principale pro ponente ed in seconda istanza dal R.A.M. e che una copia di essa ven ga depositata presso la D.C.A. avente giurisdizione territoriale sul la Ditta.
La presente Norma lascia al Direttore della D.C.A. il potere discrezionale di regolarsi in materia caso per caso, sentito il parere non vincolante della Ditta Principale proponente.
- 6.6. Per le Ditte Subfornitrici considerate "Idonee" il Direttore della D.C.A. dovrà ottenere una chiara delimitazione dei processi e/o delle procedure che presso di esse non possono essere applicati e delle azioni cautelative che impediscono che tale dificienza vada ad in ficiare l'afficamento della fornitura. (Ad esempio: la Ditta non possiede un impianto radiografico industriale nè un impianto per il controllo coi penetranti ma utilizza a tal fine, attenendosi ad una ben definita procedura di impianti ed il personale specializzato re golarmente qualificati di una Ditta fornitrice Principale o di un fornitore diretto).
- 6.7. Sia la D.C.A. competente territorialmente che la Ditta Principale proponente devono svolgere tutte le possibili azioni intese ad elevare il livello tecnologico delle Ditte Subfornitrici, a qualificar le e specializzarle sempre più nel campo specifico in cui esse ope rano. La qualifica di Ditta Idonea, per una subfornitrice non costi tuisce necessariamente una dichiarazione tecnica di inferiorità tec nica nei riguardi di una ditta considerata qualificata. E' perfet tamente comprensibile infatti che una Ditta subfornitrice non inten da impegnare capitali nell'acquisto ad esempio di un moderno impian

to di radiografia industriale se non può convenientemente sfruttarlo, (tanto più che ciò implica anche la formazione di operatori di alta specializzazione e difficilmente reperibili) pur possedendo, per il ciclo produttivo presso di essa applicato, mezzi produttivi di controllo e personale perfettamente aderente alle tecniche più moderne. In casi analoghi ed in via eccezionale tuttavia si lascerà al Direttore della D.C.A. - sentito obbligatoriamente il parere non vincolante della Ditta Principale proponente - la facoltà di considerare la Ditta Subfornitrice "qualificata sub-conditione". Questa D.G. in tal caso inserirà la Ditta in argomento nel Registro delle Ditte Subfornitrici Qualificate ma riporterà nella colonna Note ad esempio il commento: qualificate s.c. (sub-conditione"), Manca impianto radiografico industriale.

7. SORVEGLIANZA TECNICA DEL CONTROLLO DI QUALITA' - ISPEZIONI -
REVOCHE - AGGIORNAMENTI - RICONVALIDA

7.1. Il personale dell'A.M. ed in particolare il Rappresentante dell'Amministrazione Militare (RAM) avente giurisdizione su ogni singola Ditta hanno il compito di condurre in permanenza una metodica e continua analisi e valutazione dei metodi e delle procedure, compresa la verifica del Controllo di Qualità della Ditta stessa, in ottemperanza a quanto previsto dalle Direttive della AA-Q-D-1 (febbraio 1967).

7.2. In particolare il R.A.M., una volta definita la valutazione qualitativa della Ditta (Qualificata-Idonea) è direttamente interessato al miglioramento del livello tecnologico ed organizzativo del C.Q. della Ditta stessa, ad eliminare ogni eventuale deviazione e discrepanze delle procedure accettate, a completare ed aggiornare in ogni parte applicabile il regolamento, le procedure, le modalità di esecuzione.

Il Controllo di Qualità della Ditta è quindi concepito come un fattore dinamico ed in permanente perfezionamento e miglioramento, e non come una struttura statica ed intoccabile. Per tali motivi, e considerando l'alto senso di responsabilità in materia, che è tradizionale presso le Industrie Aerospaziali nazionali viene fissata una scadenza biennale per eventuali revisioni della valutazione qualitativa delle singole Ditte. Tuttavia sia questa D.G. che le dipendenti Direzioni Territoriali istituiranno, a partire dalla data di emanazione della presente norma un proprio Servizio Ispettivo per il Controllo di Qualità attraverso i quali verrà svolta una adeguata azione di controllo e di sollecito presso le Ditte interessate agli approvvigionamenti di competenza di questa D.G.; nel caso di subforniture, alle visite ispettive potrà presenziare un Delegato della Ditta Capo Commessa.

- 7.3. I servizi in argomento effettueranno le visite ispettive per l'accertamento dello stato effettivo del Controllo Qualitativo presso i singoli fornitori generalmente senza darne loro alcun precedente preavviso.
Gli ispettori di tali visite riceveranno eventuali istruzioni specifiche in merito, direttamente dal Direttore della D.C.A. (ove si tratti di Ispettori della D.C.A. stessa) o dal Capo dell'Ufficio Coordinamento Tecnico, per incarico del Direttore Generale di questa D.G. (ove si tratti di Ispettori di questa D.G.) ed a queste stesse autorità essi dovranno ampiamente riferire l'esito della loro missione all'atto del loro rientro in Sede.
- 7.4. Gli Ispettori stessi, contesteranno alle Ditte le eventuali infrazioni, deficienze e/o discrepanze da essi rilevate nel corso della visita. Nei casi più rilevanti lasceranno alle Ditte stesse una nota scritta e debitamente firmata, e chiederanno la pronta eliminazione delle deficienze, delle discrepanze, o degli inconvenienti riscontrati.
Il R.A.M. o, in sua assenza un suo valido sostituto, dovrà essere chiamato ad assistere a tali visite ispettive, prendere buona nota dei rilievi fatti o degli inconvenienti segnalati dagli Ispettori, e curare che ad essi sia ovviato al più presto possibile.
- 7.5. Ove dalle visite in argomento emergessero rilievi di particolare gravità sarà cura della D.C.A. e/o a livello superiore, di questa D.G. disporre i dovuti provvedimenti correttivi e le eventuali sanzioni più appropriate. Esse potranno comprendere, fra l'altro, la revoca immediata del riconoscimento qualitativo concesso alla Ditta e, nei caso più gravi, le sanzioni amministrative previste in merito dal vigente Capitolato d'Oneri.
- 7.6. In base all'esperienza acquisita nelle precedenti valutazioni (il modulo CQ/1) è stato modificato in modo da consentire una più completa visione sull'attività delle Ditte ispezionate e da permettere l'elaborazione statistica dei dati riportati.
Pertanto il primo foglio del nuovo modulo CQ/1 assume la forma di "scheda statistica controllo qualitativo fornitori e si presenta suddiviso in due parti:
- nella prima parte sono riportati tutti i dati per l'identificazione della Ditta, e sarà cura di quest'ultima in sede ispettiva riempirlo in tutte le sue parti applicabili;
 - nella seconda parte sono riportati tutti i dati necessari al C.Q. dell'A.M. o che hanno carattere di riservatezza e sarà cura dello Ispettore A.M. in sede ispettiva, e con l'ausilio del Capo U.S.T. o del Rappresentante A.M., riempirlo in ogni sua parte.

Le procedure per la compilazione e l'inoltro a questa D.G. della Scheda Statistica del C.Q. dei fornitori e subfornitori sono state già precisate nei numeri precedenti. Si ritiene non vi siano dubbi sui dati richiesti nella seconda parte della scheda statistica. Per quanto riguarda la compilazione della 1^a parte della scheda statistica valgono le seguenti precisazioni:

- 7.6.1. Fornitore: Indicare la Ragione sociale della Ditta;
- 7.6.2. Codice Costruttori: si usa di norma il codice costruttori NATO. Ove tale codice si presti ad equivoci in quanto la Ditta possiede numerosi stabilimenti impegnati in produzioni di tipo diverso, la D.C.A. competente farà seguire tale numero da una barra e da un numero progressivo (per ogni Stabilimento di ogni singola Ditta) seguita da una "p" minuscola indicante che si tratta di una indicazione provvisoria. In assenza del codice costruttori N.A.T.O. la D.C.A. competente darà un proprio numero progressivo facendolo precedere dalla lettera M, N, o T, posta tra parentesi, a seconda che si tratti di una Ditta della giurisdizione di Milano, Napoli o Torino rispettivamente. Ad es. (N)37 indicherà il codice costruttori provvisorio rilasciato (in assenza del C.C. NATO) della D.C.A. di NAPOLI al 37° Stabilimento che ne era sprovvisto.

NOTA

Le DD.CC.AA. sono tenute a tenere una lista numerica progressiva ed una lista alfabetica, secondo la regione sociale della Ditta cui appartiene lo Stabilimento, dei numeri progressivi rilasciati.

- 7.6.3. Classe Tecnologica: si riporta la classe tecnologica predominante nello Stabilimento, attenendosi ai codici elencati nell'Allegato (3). Se nello stesso Stabilimento vi sono più tipi di classi tecnologiche, occorre elencarne non più di tre in ordine decrescente di diffusione indicando fra parentesi le percentuali rispettive.
- 7.6.4. Specializzazione del lavoro aeronautico: Riguarda esclusivamente il lavoro che lo Stabilimento svolge per le costruzioni aerospaziali sia civili che militari (e non sempre si identifica quindi con la percentuale produzione per l'A.M.). Si riportano le percentuali al di sotto delle lettere che sovrastano le caselle tenendo conto che tali lettere significano:
- F. = fabbricazione;
- M. = Manutenzione programmata (comprendente quindi le Ispezioni IRAN, le Revisioni Generali, etc.);

R. = Riparazioni

S. = Servizi vari

La somma delle quattro caselle deve ovviamente essere 100.

7.7. AGGIORNAMENTI

La casella in corrispondenza all'angolo superiore destro della scheda statistica del C.Q. riporta la data della prima qualificazione ottenuta, vale a dire quella della prima visita ispettiva con esito favorevole. Tale data rimane inalterata, in quanto dimostra l'anzianità del riconoscimento conseguito, anche quando sia necessario apportare modifiche alle informazioni contenute nella scheda stessa. Ove sia necessario aggiornare i dati contenuti nella scheda, la Ditta riceverà dal R.A.M. un lucido che verrà ricompilato lasciando inalterata la data della prima qualificazione ed inserendo anche la data dell'aggiornamento. Per l'inoltro delle copie eliografiche di tale modulo dovrà essere seguita la procedura prevista per l'inoltro del modulo di prima qualificazione.

7.8. RICONVALIDA BIENNALE

Per la riconvalida biennale - a partire dalla data dell'ultimo aggiornamento - verrà seguita la procedura seguita per gli aggiornamenti. E' responsabilità della Ditta richiedere tempestivamente tale riconvalida in quanto la mancata riconvalida comporterà come conseguenza l'eliminazione dello Stabilimento interessato dalla corrispondente lista contenuta nella AA-Q-D.3 (Elenco delle Ditte Fornitrici e Subfornitrici Qualificate ed Idonee).

7.9. DISPOSIZIONE PARTICOLARE

7.9.1. Poichè i dati in possesso di questa D.G. e contenuti nei moduli CQ/1 non sono stati ancora aggiornati nè completati secondo quanto previsto dai nuovi moduli ed è inoltre prevedibile che in un futuro abbastanza prossimo si verifichino modifiche nella ragione sociale e nella struttura di importanti industrie aerospaziali si prevede sin d'ora di approfittare di tale occasione per aggiornare nelle schede statistiche sinora raccolte, e tutti gli elenchi delle Ditte Principali, Qualificate ed Idonee.

7.9.2. Tale aggiornamento, senza preventiva pianificazione, richiederebbe un tempo notevole mentre è intendimento di questa D.G. che esso venga fatto con la massima celerità. A tal fine si preannuncia sin d'ora che le DD.CC.AA. riceveranno un congruo numero di lucidi di Sche-

da Statistica da distribuire a tutti i fornitori e subfornitori elencati nella AA-Q-D.3/a i cui Stabilimenti abbiano sede nella loro giurisdizione. Sarà cura delle DD.CC.AA. distribuire tali lucidi tramite l'UST competente, ai singoli Stabilimenti, richiederne la compilazione e curarne l'inoltro a questa D.G. nel più breve tempo possibile quando ciò verrà richiesto.

8. ELENCHI DELLE DITTE FORNITRICI E SUBFORNITRICI QUALIFICATE ED IDONEE

- 8.1. Con la presente Norma è stata istituita presso il Servizio 3° Controllo di Qualità di questa D.G. una duplice raccolta (la prima secondo la sequenza temporale delle date di compilazione, la seconda in ordine alfabetico) dei moduli C/Q1 (1° foglio) che documentano il riconoscimento ufficiale di Ditta Qualificata e di Ditta Idonea a tutte le Ditte Fornitrici e Subfornitrici che tale riconoscimento hanno man mano consegnato a titolo definitivo, ai sensi di quanto previsto nei numeri precedenti.
- 8.2. Ogni eventuale variazione alla qualifica conseguita da una Ditta sarà inserita o mediante sostituzione del Modulo CQ/1, 1° foglio (nel caso in cui una Ditta già riconosciuta "idonea" venga riclassificata "qualificata") o mediante opportuna variazione in inchiostro rosso apportata sul modulo stesso (nel caso che una Ditta già considerata "Qualificata" venga riclassificata idonea o che la classifica di Ditta "idonea" le venga revocata). Tale sistema di doppia registrazione permette a questa D.G. di mantenere permanentemente aggiornate le due raccolte e di procedere alla compilazione ed al periodo aggiornamento dell'"Elenco delle Ditte Fornitrici e Subfornitrici Qualificate ed Idonee" previsto dalla Norma AA-Q-1 (I-3) di cui al numero seguente.
- 8.3. Lo "Elenco delle Ditte Fornitrici e Subfornitrici qualificate ed idonee" è stato pubblicato per la prima volta dalla D.G.C.A.A.A.S. in data 1° Luglio 68 e riporta i dati aggiornati in materia riferendosi ai provvedimenti presi fino al 31 maggio 1968, sotto forma di Disposizione del Controllo di Qualità e la sigla AA-Q-D-3 in base a quanto disposto dalla Disposizione C.Q. AA-Q-D-2. La sua seconda edizione è aggiornata al 30 Giugno 1970 e verrà pubblicata a seguito della presente Norma.
- 8.4. Nella Disposizione C.Q. AA-Q-D-3/a per ogni Ditta, e, ove il caso per ogni Stabilimento, sono riportate le seguenti notizie:
- 8.4.1. Ragione Sociale della Ditta;

- 8.4.2. N° di classifica NATO;
- 8.4.3. Sede dello Stabilimento;
- 8.4.4. Tipo di produzione o di attività industriale;
- 8.4.5. Classe tecnologica;
- 8.4.6. U.S.T. competente;
- 8.4.7. D.C.A. competente;
- 8.4.8. Tipo del riconoscimento (Ditta Principale; Qualificata; Idonea);
- 8.4.9. Data in cui il riconoscimento è stato conseguito;
- 8.4.10. Per le sole Ditte a cui sia stato concesso: N° del Certificato di Qualificazione (Norma AA-Q-3).
- 8.4.11. Note - Osservazioni.
- 8.5. La Disposizione AA-Q-D-3/a verrà aggiornata periodicamente ogni 6 mesi, in linea di massima, con i dati disponibili rispettivamente a tutto il 31/5 e 30/11 di ogni anno; gli aggiornamenti relativi reheranno rispettivamente la data del 1°/6 dell'anno in corso e del 1°/1 dell'anno successivo.
Sia la Disposizione base che i suoi aggiornamenti saranno distribuiti a tutti gli interessati o tramite le DD.CC.AA. oppure direttamente da questa D.G., secondo la prassi in vigore. Le Ditte saranno elencate in ordine alfabetico.
Ove ciò sia ritenuto preferibile, dato il numero degli aggiornamenti da inserire, si procederà ad una nuova edizione della Disposizione base, che sostituirà ed annullerà l'edizione precedente.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 9.1. Questa D.G. intende procedere con molta cautela nel concedere i riconoscimenti previsti dalla presente Norma e tenere presente, nelle sue decisioni, il fine ultimo da conseguire, che è quello di istituire realmente uno Standard del livello tecnico del Controllo Qualitativo presso le Industrie nazionali che sia non inferiore a quello riscontrabile presso le più progredite Industrie aerospaziali straniere e che annulli, nei settori ove eventualmente esso esi sta ogni residuo divario organizzativo e tecnologico.

Tale criterio imporrà una certa gradualità nella realizzazione e tale gradualità sarà determinata da necessità di aggiornamento (sia organizzativo - sia strettamente tecnologico) che possono essere obiettivamente riscontrabili presso le singole Ditte.

- 9.2. Questa D.G. ha già definito, i criteri che intende seguire nei riguardi del potenziamento del Controllo di Qualità presso le Industrie e della rilevanza contrattuale che tale potenziamento implica, ed ancor più implicherà nell'immediato futuro ove esso sia applicato. Si raccomanda a tutti gli interessati di prendere buona nota dei criteri qui richiamati e che sono stati già portati a conoscenza di tutti gli interessati nel n. 7 - Disposizioni Transitorie e Finali - della Norma AA-Q-3.

AA-Q-4/a
Ottobre 1970
N° 25 Pagine
Allegati

A L L E G A T I

ALLEGATO 1

Mod. CQ/1

(1)	SCHEDA STATISTICA CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORI	data _____								
FORNITORE _____ STABILIMENTO _____ Ind. Telegrafico _____ Tele Scrivente n° _____ CAP _____ Via/Piazza _____ città _____ Prefisso telesez. _____ Centralino telefonico n° _____ CODICE COSTRUTTORI UCAM _____ Prod.ne Principale _____ Specializzazione del lavoro aeronautico <table border="1" style="display: inline-table; margin: 0 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td style="text-align: center;">S</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Classe tecnologica _____			F	M	R	S				
F	M	R	S							
DATI RISERVATI AL CQ-AM aggiornati al _____										
Iscrizione Albo Fornitori _____ Manuale C.Q. depositati UST _____ D.C.A. _____ D.G. _____ Stabilimento _____ Dir. Generale _____ Tel. _____ Dir. C.Q. _____ Tel. _____ Dir. Produzione _____ Tel. _____ Note Maestranze totali _____ M.D. Diretta _____ Pers. C.Q. _____ Rapporto M.O.D./C.Q. _____ Percentuale Produzione A.M. _____ Percentuale C.Q. direttamente impiegate per la produzione A.M. _____ U.S.T. competente _____ Ditta Princ. Proponente _____ rappresentata da : _____ N O T E : _____ _____ _____										
Spazio riservato a Costarmaereo CONVALIDA : COSTARMAEREO AD4/CT/3° /C9-18 data										
D I T T A	U.S.T.	D.C.A.								
(2)	(3)	(4)								
		COSTARMAEREO								
		(5)								

Mod. CQ/1

RAPPORTO DI ISPEZIONE CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE		foglio 2/9			
		non applicabile	non soddisfacente	accettabile media	sopra la media
		0	1	2	3
I. <u>ORGANIZZAZIONE</u>					
A.	Il Controllo Qualitativo è funzionalmente separato dalla produzione				
B.	Esiste un organigramma del Controllo Qualitativo				
C.	Il C.d.Q. può interrompere la lavorazione a causa di livelli qualitativi bassi				
D.	Il personale di C.d.Q. è idoneo per abilità e numero.				
E.	Un programma di addestramento è stabilito per il personale del Controllo Qualitativo				
F.	Esiste un manuale di Controllo Qualitativo completo di tutte le procedure.				
G.	Sono evase le osservazioni di collaudo del committente.				
II. <u>CONTROLLO DISEGNI</u>					
A.	Esiste un controllo qualitativo nell'emissione dei disegni.				
B.	I disegni vengono aggiornati e le modifiche vengono registrate.				
C.	Sono disponibili disegni, modifiche e specifiche tecniche.				

Mod. CQ/1

RAPPORTO DI ISPEZIONE CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE		foglio 3/9			
		0	1	2	3
III.	<u>CONTROLLO SUB-FORNITORI</u>				
A.	I Sub-fornitori vengono valutati e l'elenco di quelli qualificati tenuto aggiornato.				
B.	Le specifiche del Committente sono citate sull'ordine d'acquisto al Sub-fornitore.				
C.	I disegni, le modifiche e/o le norme sono fornite al Sub-fornitore con l'ultimo aggiornamento.				
D.	Sono richiesti certificati di prova e di conformità.				
E.	Le prescrizioni di collaudo e di prova sono indicate al Sub-fornitore.				
F.	E' previsto il controllo all'origine da parte del committente e/o della D.G.C.A. A.A.S., comprese le prove tecnologiche speciali eventualmente necessarie.				
IV.	<u>CONTROLLO RICEVIMENTO MATERIALI</u>				
A.	I materiali vengono controllati in accordo con l'ordine d'acquisto.				
B.	I materiali sono immagazzinati in zona controllata.				
C.	I materiali, accettati in base ai verbali di prova e ai certificati, sono sottoposti a prove di verifica.				
D.	I materiali accettati vengono opportunamente identificati.				

Mod. CQ/1

<u>RAPPORTO DI ISPEZIONE</u> <u>CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE</u>		foglio 4/9			
		0	1	2	3
E.	I materiali scartati sono isolati e identificati.				
F.	I verbali di prova o certificati di conformità sono archiviati.				
G.	Esistono istruzioni per ricevimento, accettazione e scarto materiali.				
V.	<u>CONTROLLO DELLA PRODUZIONE</u>				
A.	Attrezzi, apparecchiature e macchine sono adeguati all'esecuzione delle operazioni.				
B.	Condizione e manutenzione delle macchine e delle apparecchiature.				
C.	I disegni, le modifiche e le norme sono disponibili e vengono impiegate.				
D.	Esistono i cicli di lavorazione e collaudo.				
E.	Esistono istruzioni aggiornate per tutte le fasi di lavorazione.				
F.	Per i particolari, sottogruppi e complessivi sono identificabili le fasi di produzione e collaudo.				
G.	I particolari e i complessivi sono identificati mediante numero di serie o di lotto.				
H.	Si applicano azioni correttive per impedire la ripeterizione di inconvenienti.				
I.	Qualità della mano d'opera.				

Mod. CQ/1

<u>RAPPORTO DI ISPEZIONE</u> <u>CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE</u>		foglio 5/9			
		0	1	2	3
VI.	<u>CONTROLLO FINALE</u>				
	A. Il controllo finale è compiuto su tutte le operazioni che non sono state precedentemente verificate ed accettate.				
	B. Sono controllati i requisiti di finitura.				
	C. Le attrezzature e apparecchiature per eventuali prove funzionali sono adeguate.				
	D. Esistono le necessarie istruzioni in accordo con le prescrizioni richieste dal cliente.				
	E. Il controllo finale è eseguito a mezzo di timbri, punzoni, cartellini, targhette o altri contrassegni.				
VII.	<u>APPARECCHIATURE DI CONTROLLO</u>				
	A. L'apparecchiatura di misurazione è atta ad assicurare la qualità del prodotto.				
	B. Esistono istruzioni per il controllo periodico degli strumenti di misura.				
	C. Sono disponibili campioni per verificare la precisione degli strumenti di misura.				
	D. Esistono istruzioni per la taratura degli strumenti campione.				

Mod. CQ/1

<u>RAPPORTO DI ISPEZIONE</u> <u>CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE</u>		foglio 6/9			
		0	1	2	3
E. Apparecchiature di misura degne di segnalazione:					
a) _____					
b) _____					
c) _____					
d) _____					
VIII. <u>REGISTRAZIONI</u>					
Sono mantenute registrazioni adeguate per :					
A. movimento disegni, modifiche e norme					
B. ricevimento materiali, campionatura, lavorazione, accettazione finale, spedizione, azioni correttive.					
C. tarature apparecchiature di controllo e strumenti campione.					
IX. <u>RIESAME MATERIALI</u>					
A. La zona per il Riesame Materiali è chiusa e controllata.					
B. Vengono emesse istruzioni per le riparazioni e per le azioni correttive.					
C. Le disposizioni sono approvate dal C.d.Q., dall'Ufficio Tecnico e dal Rappresentante Governativo.					
D. Il materiale di scarto è identificato e vengono presi gli opportuni provvedimenti per evitare il loro reinserimento.					

Mod. CQ/1

<u>RAPPORTO DI ISPEZIONE</u> <u>CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE</u>		foglio 8/9			
		0	1	2	3
D.	Sono mantenute registrazioni dei processi speciali qualificati.				
E.	Tutti i documenti e le registrazioni sono archiviati e disponibili.				
F.	Esistono apparecchiature idonee e disponibili per il controllo dei processi speciali.				
G.	Sono disponibili i dati di qualificazione e le istruzioni dettagliate.				
XI.	<u>IMBALLO E SPEDIZIONE</u>				
A.	E' prevista una protezione interna ed esterna adeguata per impedire il verificarsi di danni durante la spedizione.				
B.	L'imballo e il controllo della spedizione sono eseguiti in accordo con le prescrizioni richieste dal Cliente o secondo le norme.				
C.	Sono controllati i documenti di accompagnamento e spedizione secondo le esigenze del Committente.				
XII.	<u>DIVERSI</u>				
A.	Il fornitore conosce perfettamente la norma AA-Q-1.				
B.	Sicurezza e pulizia.				
C.	Condizione degli impianti edilizi.				

Mod. CQ/1

<u>RAPPORTO DI ISPEZIONE</u> <u>CONTROLLO QUALITATIVO FORNITORE</u>		foglio 9/9			
		0	1	2	3
D.	Esiste un impianto antincendio nello stabilimento.				
XIII. <u>ALTRI QUESITI SPECIFICI PER LO STABILIMENTO</u>					
A.					
B.					
C.					
D.					
E.					

ALLEGATO 2

foglio 1

DITTE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

AERFER	POMIGLIANO D'ARCO (Napoli)
AERONAUTICA MACCHI	VARESE
ALFA ROMEO	POMIGLIANO D'ARCO (Napoli)
C.G.E./FIAR	MILANO
ELETTRONICA SAN GIORGIO	GENOVA SESTRI
FABBR. ITAL.MAGNETI MARELLI	SESTO SAN GIOVANNI
FACE STANDARD	MILANO
FIAT	TORINO
GIOVANNI AGUSTA	CASCINA COSTA GALLARATE
LITTON ITALIA	POMEZIA
MAGNAGHI NAPOLI	NAPOLI
METEOR	Aerop. Giuliano - Ronghi Legionari
LICROTECNICA	TORINO
NARDI	MILANO
OFFICINE AERONAVALI	VENEZIA
OFFICINE GALILEO	FIRENZE
OLEODINAMICA MAGNAGHI	MILANO
OTTICA MECCANICA ITAL. (O.M.I.)	ROMA
O.T.E.	FIRENZE
PIRELLI	MILANO
RINALDO PIAGGIO	FINALE LIGURE (SAVONA)
S.A.C.A.	BRINDISI
SALMOIRAGHI	MILANO
SELENIA	BAIA - NAPOLI
SIAI MARCHETTI	VERGIATE - VARESE
SIT SIEMENS	L'AQUILA

ALLEGATO 3

foglio 1/3

CODICE DELLE CLASSI TECNOLOGICHE

3.03	Industrie della seta, del cotone e della lavorazione delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche :	
	3.03 A - Industria della seta	01
	3.03 B - Industria del cotone	02
	3.03 C - Industria della lavorazione fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche	03
3.04	Industrie della lana	04
3.05	Industrie delle fibre dure e tessili varie:	
	3.05 A - Industrie della canapa, della iuta e simili	05
	3.05 B - Industrie tessili varie non altrove classificate	06
3.06	Industrie del vestiario e dell'abbigliamento	07
3.07	Industrie delle calzature	08
3.08	Industrie delle pelli e del cuoio (escluse le calzature)	09
3.09	Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno	10
3.10	Industrie del legno (escluse le industrie del mobilio):	
	3.10 A - Industrie del legno, del sughero e affini (esclusi il mobilio, i veicoli e la carpenteria navale)	11
	3.10 B - Industrie dei veicoli e della carpenteria navale in legno	12
3.11	Industrie metallurgiche	13
3.12	Industrie della costruzione di macchine non elettriche, di carpenteria metallica e simili:	

		foglio 2/3
3.12 A	Fonderie di 2 ^a fusione	14
3.12 B	Costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici)	15
3.12 C	Costruzione di macchine utensili e di utensilerie per macchine	16
3.12 D	Costruzione di macchine operatrici, macchine per l'agricoltura, pompe, compressori, valvolame e simili	17
3.12 E	Costruzioni di carpenteria metallica, forni, caldaie e apparecchi termici	18
3.12 F	Fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati	19
3.13	Industrie della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, di telecomunicazione e affini	20
3.14	Meccanica di precisione, fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini	21
3.15	Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie	22
3.17	Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusi i derivati del petrolio e del carbone)	24
3.18	Industrie chimiche	25
3.19	Industrie dei derivati del petrolio e del carbone	26
3.20	Industrie della gomma elastica	27
3.21	Industrie per la produzione della cellulosa per usi tessili, delle fibre tessili artificiali e sintetiche	28
3.22	Industrie della carta e della cartotecnica	29

foglio 3/3

3.23	Industrie poligrafiche, editoriali e affini	30
3.24	Industrie foto-fono-cinematografiche	31
3.25	Industrie manifatturiere varie	32
	Varie (oneri doganali, spese di gestione, commesse varie che non abbiano un vero e proprio carattere di fornitura o lavorazione ed altre non comprese nell'elenco di cui sopra)	33
3.26	Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavori affini:	
	3.16 A - Industrie produzione e revisione cellule parti strutturali ed equipaggiamenti fissi di aeromobili	50
	3.16 B - Industrie produzione e revisione gruppi propulsori avio, loro complessivi ed equipaggiamenti	51
	3.16 C - Industrie produzione e revisione allestimenti elettronici di bordo	53
	3.16 D - Industrie produzione e revisione allestimenti non elettronici di bordo	54
	3.16 E - Industrie produzione e revisione missili di bordo e loro parti	55
	3.16 F - Industrie produzione e revisione missili da suolo e loro parti	56

N.B. : Il presente codice è stato estratto dalla Pubblicazione ISTAT, ma per quanto concerne la presente Pubblicazione il Codice da considerare è quello a destra di ogni dicitura.